

StM
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

SESSIONE DEL LUGLIO-AGOSTO 1905



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

S. IV.

1906

N. 108.





INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del luglio-agosto 1905.

	Pagina
Composizione della Commissione.	IX
Programma dei lavori	XI
Relazione del Presidente della Commissione a S. E. il Ministro Guardasigilli, sui lavori compiuti nella Sessione	XIII-XXXV
1. <i>Comunicazioni del Comitato permanente</i>	XIV
2. <i>Statistica notarile, nel quadriennio 1897-1900</i>	ivi
3. <i>I Collegi di Proviviri, nel triennio 1901-1903</i>	XXI
4. <i>Esecuzione delle sentenze di condanna penale</i>	XXV
5. <i>Movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902</i>	XXXI
6. <i>Altri temi</i>	XXXV

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE

Seduta del 25 luglio 1905.

Inaugurazione della Sessione	1
Elezione del Presidente	2
Letture e discussione delle comunicazioni del Comitato per- manente	3-16
<i>Spedizione delle Relazioni alle Autorità giudiziarie</i>	4
<i>Necessità d'intesa fra la Direzione generale della statistica, il Comitato permanente e il Ministero di grazia e giu- stizia</i>	ivi

	Pagina
<i>Statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici</i>	5
<i>Denominazione della legge 26 giugno 1904, n 267</i>	7
<i>Proposta di rendere quinquennale la relazione sui giudizi di graduazione</i>	8
<i>Invio di auguri al Presidente della Commissione, senatore Beltrani-Scalfa, ammalato</i>	10
<i>Voto di plauso al Comitato permanente e al relatore</i>	11
Seduta del 26 luglio 1905.	
Continua la discussione sulle comunicazioni del Comitato.	12
<i>Ancora della denominazione della legge 26 giugno 1904</i>	ivi
<i>Sull'impiego dei condannati nei lavori all'aperto.</i>	15
Lettura della relazione del comm. Pistoni sulla statistica notarile	17
Seduta del 27 luglio 1905.	
Continua la lettura della relazione Pistoni.	18
Discussione sulla relazione predetta	18-27
Proposte e votazioni	26 e 27
Seduta del 28 luglio 1905.	
Lettura della relazione del commissario Azzolini sui Collegi di probiviri nel triennio 1901-903	28
Seduta del 29 luglio 1905.	
Continua la lettura della relazione Azzolini	29
Discussione sulla relazione predetta	29-36
Ordine del giorno presentato dall'on. Lucchini	35
Proposte e votazioni	35 e 36
Seduta del 30 luglio 1905.	
Lettura della relazione del comm. De' Negri, sull'esecuzione delle sentenze di condanna penale	37
Discussione della predetta relazione	37-40

Seduta del 31 luglio 1905.

	Pagina
Continua la discussione della relazione De' Negri.	41-55

Seduta del 1° agosto 1905.

Continua la discussione della relazione De' Negri.	56-65
Proposte e votazioni	60-65
Proposta del prof. Brusa per una speciale ricerca statistica sulla esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie . . .	65
Lettura della relazione del consigliere Ostermann sul movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902.	66

Seduta del 2 agosto 1905.

Ancora sull'esecuzione delle sentenze di condanna penale.	68
Continua la lettura della relazione Ostermann.	69
Discussione sulla relazione predetta	69-76
Proposta di una statistica sul contenzioso ferroviario.	70
Proposte e votazioni	75 e 76
Chiusura della Sessione.	76

PARTE II.

R E L A Z I O N I .

Comunicazioni fatte alla Commissione dal Comitato permanente (relatore Azzolini)	79
<i>Composizione della Commissione</i>	ivi
<i>Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione del luglio 1904</i>	80
<i>Relazione sui lavori della Commissione nella sessione del luglio 1904</i>	ivi
<i>Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione</i>	81

	Pagina
<i>Statistica giudiziaria penale e casellario giudiziale</i>	81
<i>Esecuzione delle sentenze di condanna penale</i>	84
<i>Condanna condizionale.</i>	85
<i>Indulto e grazie condizionali</i>	86
<i>Concordato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti</i> . .	87
<i>Fallimenti.</i>	88
<i>Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici.</i>	89
<i>Separazioni personali dei coniugi</i>	ivi
<i>Emigrazione di minorenni</i>	90
<i>Tutela di minorenni illegittimi.</i>	92
<i>Uffici di conciliazione.</i>	100
<i>Sentenze degli uditori, con funzioni di vice-pretori e istruttorie penali dei vice-pretori</i>	ivi
<i>Giudizi di graduazione.</i>	101
<i>Elezioni politiche annullate per corruzione e sequestri di giornali non seguiti dal processo.</i>	103
<i>Istituti penitenziari e loro applicazione.</i>	ivi
<i>Discorsi dei Procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giuridico</i>	104
 Statistica notarile degli anni 1897-1900 (relatore Pistoni)	 105
 <i>Personale dei notai.</i>	 109
<i>Lavori dei notai — Atti rogati ed autenticati</i>	125
<i>Onorari dei notai</i>	142
<i>Archivi notarili</i>	145
<i>Lavori principali degli archivi</i>	149
<i>Gestione economica degli archivi notarili</i>	150 a 176
 ENTRATE :	
 Rilascio di copie, estratti e certificati — Ispezioni e letture di atti	 155
Tasse d'archivio sul personale notarile.	161
Quote di partecipazione prescritte a favore degli archivi .	ivi
Proventi diversi (redditi patrimoniali, donazioni e lasciti)	162

SPESA:	Pagina
Stipendi fissi al personale di ruolo dell'Archivio	163
Paghe al personale di servizio	164
Pigione dei locali	165
Spese d'ufficio	167
Assegni di disponibilità e pensioni.	168
Depositi nella Cassa centrale dei depositi e prestiti	169
Spese straordinarie.	174
<i>Proposte</i>	176
<i>Tavole per ciascuno degli anni 1897, 1898, 1899, 1900</i>	179-287
Collegi di probiviri per le industrie nel triennio 1901-1903 (relatore Azzolini)	289
<i>Costituzione e funzionamento dei Collegi di probiviri</i>	294
<i>Attività dei Collegi di probiviri</i>	308
A) <i>Uffici di conciliazione</i>	ivi
B) <i>Giurie</i>	321
<i>Note illustrative dei Rappresentanti il P. M. e dei Presidenti dei Collegi di probiviri</i>	336
<i>Riassunto e conclusioni</i>	363
<i>Tavole</i>	370-405
Esecuzione delle sentenze penali (relatore De' Negri)	407
<i>Precedenti dell'inchiesta</i>	408
<i>Risultati dell'inchiesta</i>	415
<i>Rapporti dei procuratori generali presso le Corti d'appello</i>	432
<i>Riassunto e conclusioni</i>	441
<i>Prospetti</i>	448-455
Movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902 (relatore Ostermann)	457
<i>Numero complessivo delle liti</i>	464
<i>Conciliatori</i>	480
<i>Preture</i>	492
<i>Giudizi d'arbitri</i>	514
<i>Collegi di probiviri per le industrie</i>	517
<i>Tribunali</i>	518

	Pagina
<i>Corti d'appello</i>	537
<i>Corti di Cassazione</i>	548
<i>Oggetto dei giudizi</i>	561
<i>Proposte</i>	574

ALLEGATI.

Circolare del Ministro di grazia e giustizia concernente i servizi della Statistica giudiziaria penale e del Casellario giudiziario, in data 10 giugno 1905, n. 2602-51 (Uff. Stat. giud., 1557 reg. circ.) . .	577
Circolare del Ministro di grazia e giustizia concernente le notizie statistiche sull'esecuzione delle sentenze di condanna penale, in data 3 febbraio 1905, n. 2555-53 (Uff. Stat. giud., 1554 reg. circ.)	578
Registro (IX-A) dei condannati per i quali fu sospesa l'esecuzione della condanna	580-581
Registro (IX-B) dei condannati per i quali fu revocata la sospensione dell'esecuzione della condanna	582
Circolare del Ministero di agricoltura (Ispettorato generale del credito e della previdenza), concernente la statistica dei concordati preventivi e delle procedure per i piccoli fallimenti, in data 6 gennaio 1905.	583
Circolare del Ministero di grazia e giustizia, riguardante la statistica dei concordati preventivi e delle procedure per i piccoli fallimenti, in data 22 gennaio 1905, n. 2572-32 (Uff. Stat. giud., e 1553 reg. circ.)	587-595

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

Sessione del luglio-agosto 1905

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Beltrani-Scalia Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato.

COMMISSARI:

Arcoleo Giorgio, senatore del Regno, professore di diritto costituzionale nella R. Università di Napoli;

Azzolini Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Baccarani Guglielmo, sostituto avvocato generale erariale;

Bodio Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Brusa Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

Cocucci Nicola, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

De' Negri Carlo, direttore generale della statistica;

Doria Alessandro, direttore generale delle carceri;

Gianturco Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto civile nella R. Università di Napoli;

Grippo Pasquale, deputato al Parlamento, avvocato;

Lucchini Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

- Molfino Emanuele**, direttore generale del Fondo per il culto;
- Mortara Ludovico**, consigliere della Corte di cassazione di Roma;
- Municchi Carlo**, senatore del Regno, avvocato;
- Ostermann Leopoldo**, consigliere della Corte di cassazione di Torino;
- Penserini Francesco**, primo presidente della Corte d'appello di Firenze;
- Perla Raffaele**, consigliere di Stato;
- Pistoni Ettore**, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
- Quarta Oronzo**, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;
- Ricciuti Nicola**, primo presidente della Corte d'appello di Napoli;
- Sandrelli Carlo**, consigliere di Stato;
- Tami Antonio**, consigliere della Corte dei conti.

SECRETARI:

- Aschieri Alessandro**, capo sezione nella Direzione generale della statistica ;
- Farace Alfredo**, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
-

PROGRAMMA DEI LAVORI

1° Comunicazioni del Comitato permanente (relatore **AZZOLINI**).

2° Statistica notarile nel quadriennio 1897-1900 (relatore **PISTONI**).

3° I Collegi di probiviri nel triennio 1901-1903 (relatore **AZZOLINI**).

4° Esecuzione delle sentenze di condanna penale (relatore **DE' NEGRI**).

5° Movimento della litigiosità nel quadriennio 1898-1902 (relatore **OSTERMANN**).



RELAZIONE

del Presidente della Commissione (sen. Beltrani-Scalla) a S. E. il
Ministro Guardasigilli (on. Sacchi) sui lavori compiuti nella
sessione di luglio-agosto 1905.

ECCELLENZA,

La Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, **Programma della Ses-
sione.**
fu convocata nel mese di luglio u. s., in sessione ordinaria,
per trattare dei seguenti argomenti: *movimento della litigio-
sità nel quinquennio 1898-902, i Collegi di probiviri nel
triennio 1901-903, la statistica notarile per gli anni 1897-900
e l'esecuzione delle sentenze di condanna penale.*

Le adunanze che si tennero dal 25 luglio al 2 agosto dello
scorso anno, a causa d'una non lieve infermità che mi colse in
quel torno, furono presiedute da S. E. l'on. sen. Quarta, al
quale sono gratissimo non solo per avermi supplito nella presi-
denza, ma anche per la cortesia con cui si fece interprete dei
voti dei colleghi, per il mio pronto ristabilimento in salute.

Venendo ai lavori della Commissione, dirò brevemente di
ciascuno degli argomenti sopraindicati, riassumendo sia le
relazioni presentate su di essi, sia le discussioni a cui queste
diedero luogo, e sottoponendo all'E. V. le deliberazioni prese,
nella fiducia che non mancherà ad esse la vostra approva-
zione.

1. — Comunicazioni del Comitato permanente.

Lavori compiuti dal Comitato.

Il commissario, segretario permanente, cav. Azzolini, riferì anzitutto alla Commissione sull'opera compiuta dal Comitato durante l'intervallo fra la precedente e l'ultima sessione. Non mi soffermerò a riassumere questa relazione, trattandosi, in gran parte, di una rassegna di provvedimenti presi per attuare precedenti deliberazioni della Commissione. Debbo tuttavia ricordare un voto espresso dalla Commissione, in seguito a una informazione comunicatale dal Comitato, che, cioè, il Ministero di grazia e giustizia, prima di inviare alle Autorità giudiziarie circolari intorno a materie che hanno attinenza col servizio statistico, prenda gli opportuni accordi, sia con la Direzione generale della statistica, sia col Comitato permanente, allo scopo di evitare che si rinnovi un inconveniente, avvenuto a proposito di un'indagine statistica sulle condanne condizionali, che siano, cioè, impartite alle Autorità giudiziarie istruzioni non interamente concordanti fra loro, con grave discredito del servizio statistico.

Voto della Commissione sui necessari accordi fra la Direzione generale della statistica, il Comitato e il Ministero di grazia e giustizia.

2. — Statistica notarile, nel quadriennio 1897-1900.

Contenuto della relazione.

Sulla statistica notarile il comm. Pistoni presentò una pregevole relazione, la quale ebbe il plauso unanime della Commissione, perchè, oltre a un esame compiuto e particolareggiato dei dati statistici sull'argomento, contiene una larga messe di osservazioni utili all'interpretazione della legge notarile, e suggerisce provvedimenti atti a rimuovere i difetti dell'attuale ordinamento del notariato.

Personale dei Notari.

Il relatore si è anzitutto occupato del personale dei notai, e ha rilevato che nel quadriennio 1897-900, che è il periodo

al quale si riferiscono le notizie statistiche da lui illustrate, il numero medio annuo dei posti di notaro in tutto il Regno è stato di 6439 (19 ogni 100 mila abitanti), ma con notevoli differenze fra le varie regioni. Difatti il maggior numero di notai si trova nell'Italia meridionale e nella Sardegna (25 ogni 100 mila abitanti), alle quali seguono, in ordine decrescente, la Sicilia (21), l'Italia centrale (17) e la settentrionale (15).

Passando a discorrere delle variazioni alla tabella notarile, avvenute nel quadriennio, il comm. Pistoni ha notato come si sia verificato, sebbene in piccole proporzioni, un aumento nel numero dei notai, il che rivela, secondo lui, una tendenza perniciosa, non essendo siffatto aumento reclamato da un vero e reale bisogno, poichè, come vedremo in seguito, il lavoro dei notai, nel suo complesso, tende a diminuire. Per rimediare a questo stato di cose, egli reputa che l'unico provvedimento da adottare sia la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile del Regno.

Tabella notarile e sue variazioni.

Com'è noto a V. E., la tabella in vigore è quella approvata con regio decreto del 28 novembre 1875 e che, riveduta e corredata delle modificazioni che vi erano state introdotte dal 1° gennaio 1876, fu pubblicata in nuovo testo con regio decreto dell'11 giugno 1882. Ora, nonostante il preciso obbligo legislativo di procedere alla revisione della tabella ad ogni decennio, e i frequenti e ripetuti voti di notari, di Consigli e di Collegi per la revisione generale di essa, questa non è stata ancora eseguita, dapprima perchè fu ritenuto che con le numerose modificazioni parziali introdotte via via, su domanda dei Comuni interessati, fossero venuti meno i motivi d'ordine generale che avrebbero potuto consigliarne la revisione, poi per la necessità di attendere i risultati del censimento della popolazione del 1901. Sopravvenuto, in quel torno di tempo le proposte d'iniziativa parlamentare per la

Revisione della tabella notarile.

modifica dell'articolo 27 della legge notarile, che sancisce l'obbligo della residenza da parte dei notai, si credette opportuno di soprassedere ancora ad ogni decisione sull'argomento; ma intanto si continuò a istituire nuove sedi notarili, mentre le soppressioni furono pochissime per le recise opposizioni fatte generalmente dai Comuni; il che contribuì ad accrescere gl'inconvenienti derivanti dall'eccessivo numero di notai e a dare esca ai lamenti del ceto notarile, il quale spera da una riduzione del numero delle sedi un miglioramento delle proprie condizioni. Nè questi lamenti sembrano infondati a chi consideri che l'uso della scrittura privata divenutò più frequente, la familiarità che le popolazioni anche agricole vanno acquistando con la cambiale, la concorrenza che altri pubblici funzionari (cancellieri, segretari comunali, pretori, conciliatori, ufficiali giudiziari, ecc.), fanno ai notai, talora per espressa disposizione di legge, hanno fatto diminuire notevolmente il lavoro dei notai e per conseguenza i loro proventi.

Tutto ciò dimostra, al dire del relatore, la necessità della revisione generale della tabella notarile, all'intento di ridurre le sedi di notaro e di meglio distribuirle.

Per quanto concerne il movimento del personale notarile, risulta che la media delle nomine e dei trasferimenti è stata nel quadriennio considerato di 548 per tutto il Regno, e che il movimento più notevole, dipendente da traslocazioni in seguito a concorso, si è verificato nell'Italia settentrionale (5. 58 trasferimenti su 100 posti di notaro), a cui segue dappresso la Sardegna (4. 40 su 100); vengono poi a qualche distanza l'Italia meridionale (3. 30), la Sicilia (2. 68) e l'Italia centrale (2. 29).

Un altro fatto di notevole importanza messo in luce dal relatore è quello del rilevante numero di notai che, dopo aver ottenuto la nomina o il tramutamento a una sede, pel cui conseguimento avevano fatto vive premure, non si curano di

Movimento del personale notarile.

Nomine e tramutamenti senza effetto.

recarvisi o domandano di essere dispensati dalle funzioni. Se a ciò si aggiunga, che talora notai residenti in piazze comode e lucrose chiedono di essere trasferiti a residenze disagiate o che danno scarsi proventi, sorge pur troppo il sospetto che tutto ciò possa avvenire per accordi, i quali nascondono un deplorabile traffico fra gli interessati, valendosi i notai più anziani della loro anzianità soltanto per precludere la via ai meno anziani, affine di ricevere da questi un compenso come corrispettivo della rinuncia fatta a loro favore.

A rimuovere tale inconveniente, sembra al relatore che sia sufficiente che il Ministero, coi mezzi che gli ordinamenti in vigore gli accordano, eserciti in proposito una rigorosa vigilanza, e, intendendo l'anzianità come un criterio equo di scelta, a parità di condizioni, procuri che nei concorsi la vittoria non arrida a coloro che formano dell'anzianità la base delle loro speculazioni.

Riguardo ai provvedimenti disciplinari a carico del personale dei notai, il comm. Pistoni, dopo aver dimostrato l'importanza di un esame accurato di questo argomento, ha rilevato, in rapporto alla statistica, come le notizie che si hanno intorno a questo punto, non offrano sufficienti garanzie di esattezza, e ha espresso il parere che debbano essere adottati opportuni provvedimenti affinché per l'avvenire anche questi dati siano raccolti con la maggiore esattezza e diligenza. Ad ogni modo, dalle cifre esaminate, abbastanza confortante apparirebbe la media dei provvedimenti disciplinari per tutto il Regno. Naturalmente questa media è più elevata rispetto alle ammende, applicabili, giusta la legge, in molteplici casi, diviene più esigua riguardo alle multe, è quasi insignificante in ordine alle sospensioni. Il maggior numero dei provvedimenti disciplinari si ebbe nella Sardegna (13.41 per cento notai), susseguita a breve distanza dall'Italia meridionale (9.13 per cento). Pressochè uguali si presentano le medie per l'Italia

Provvedimenti disciplinari.

centrale (6.35 per cento) e per la Sicilia (6.09 per cento), mentre di gran lunga minore è quella dell'Italia settentrionale (1.53 per cento); il che parrebbe dimostrare che in questa regione il servizio notarile proceda con soddisfacente regolarità.

Lavoro dei Notai.

Dopo ciò, il relatore è passato a parlare del lavoro dei notai, al quale proposito ha rilevato che nel quinquennio 1896-1900 la media annuale degli atti e contratti per i quali i notai hanno prestato il loro ministero, sia rogandoli personalmente, sia limitandosi ad autenticare le sottoscrizioni apposte a quelli stesi direttamente dai privati, è di 1,008,286, con un massimo di 1,035,697 nel 1896 e un minimo di 997,225 nel 1900; il che dimostra una tendenza alla diminuzione. In rapporto, poi, alla popolazione, il massimo, di 44 atti ogni 1000 abitanti si trova in Sicilia, ed il minimo, di 25, nell'Italia centrale; le proporzioni per le altre regioni sono: 34 per la Sardegna, 33 pel Napoletano e 29 per l'Italia settentrionale. A queste differenze non è facile, al dire del relatore, assegnare ragioni sicure e precise; certo devono avervi contribuito parecchi fattori e in particolar modo le consuetudini locali e la diversità delle condizioni economiche. Egli crede tuttavia che una ricerca di questo genere sia più opportuna, e riesca forse meno difficile, quando si studi la distribuzione geografica, non del numero complessivo degli atti, ma di ciascuna specie di essi tenuto conto anche della loro entità economica; giacchè non v'ha dubbio che le svariate specie e forme di contratti hanno quasi tutte una ripercussione sensibile sulle condizioni economiche di una regione o ne sono l'esponente, ma non per tutte agiscono le medesime cause e nel medesimo senso.

Principali specie di atti.

È perciò che il relatore ha passato in rassegna, sia nel loro complesso, sia nella loro distribuzione territoriale fra le varie regioni d'Italia, alcune delle principali specie di atti che, o per la loro frequenza, o perchè meglio rispecchiano le condizioni economiche, presentano per lo studioso maggiore inte-

resse; esponendo anzitutto i dati concernenti sponsali e convenzioni matrimoniali, poi quelli riguardanti donazioni e successioni, in seguito i diversi contratti e da ultimo quegli altri atti di varia natura che devono o possono eseguirsi per ministero di notaio.

Circa agli onorari dei notai, il comm. Pistoni ha rilevato che dall'esame dei dati forniti dai Conservatori si ha motivo di credere che essi non siano stati raccolti sempre e dovunque secondo le istruzioni impartite. Difatti l'onorario medio di ciascun atto varierebbe, secondo questi dati, da un massimo di lire 2.67 per l'Italia settentrionale a un minimo di lire 1.66 per la Sardegna. Ora ciò non è possibile, anche ammettendo che i notai facciano delle grandi riduzioni, perchè, a giudicare dalle quote fissate dalla tariffa, per la quasi totalità degli atti è stabilito un onorario superiore a lire 2, e quei pochissimi che scendono sotto questa cifra non possono portare la media a un limite così basso. Si deve quindi ritenere che nel fornire questa notizia si sia incorso in qualche errore di criterio che non fu possibile scoprire.

Onorari dei notai.

Dai dati raccolti si rileva altresì che il più elevato onorario medio annuale è percepito dai notai dell'Italia settentrionale (lire 2030), i quali guadagnano quasi il doppio di quelli della Sardegna (lire 1053). Fra le cifre dell'Italia centrale e quelle della Sicilia v'è poca differenza, ma esse sono di parecchio (oltre lire 300) inferiori a quelle dell'Italia settentrionale; viene da ultimo, con una media ancora più bassa, ma più elevata di quella della Sardegna, il Napoletano (lire 1320).

Dopo aver parlato del personale notarile e dei lavori dei notai, il relatore si è accinto a discorrere degli archivi notarili, di questi istituti che compiono una funzione di alto interesse sociale, destinati come sono a garantire la conservazione degli atti pubblici e privati che riflettono tutta la vita economica e giuridica della Nazione.

Archivi notarili.

Lavoro degli archivi.

Egli ha accennato anzitutto ai lavori degli archivi, rilevando come le cifre concernenti le copie, i certificati e le ispezioni a pagamento, si mantengano quasi costanti e in una misura abbastanza elevata. Altrettanto è a dirsi delle copie e dei certificati che gli archivi debbono rilasciare gratuitamente nell'interesse dello Stato, mentre si verifica una spiccata tendenza all'aumento nelle ispezioni gratuite per conto dello Stato.

Gestione finanziaria degli archivi.

Poscia il relatore si è intrattenuto intorno alla gestione finanziaria degli archivi, mettendo in evidenza come la media delle entrate del quinquennio sia stata di lire 1,257,728. 29 e quella delle spese di lire 1,093,697. 84, con un avanzo di lire 164,030. 45. Queste cifre sono confortanti, perchè, se le spese degli archivi tendono a crescere, all'aumento di esse corrisponde quello delle entrate, il che ci rassicura intorno all'esistenza di questi enti, cui sono affidate così delicate attribuzioni.

Conclusioni e proposte.

Il comm. Pistoni ha passato da ultimo in rassegna le singole categorie di entrate e di spese degli archivi notarili, sulle quali non è qui il luogo di soffermarci, ed ha chiuso la sua relazione col sottoporre alla Commissione tre proposte, delle quali l'una riguarda alcune modificazioni da apportare ai modelli statistici concernenti il notariato, e le altre due concernono l'invito da rivolgere ai Conservatori degli archivi a fornire con maggiore sollecitudine le notizie statistiche, e ai Procuratori del Re a comunicare senza ritardo al Ministero i provvedimenti disciplinari emanati a carico di notai, e il voto che non sia ritardata la revisione generale della tabella notarile.

Discussione della relazione.

Viva discussione ebbe luogo fra i Commissari intorno alla relazione del comm. Pistoni, e soprattutto circa l'opportunità di invocare la sollecita revisione della tabella notarile. Opinavano alcuni che questo voto fosse superfluo, essendo già in corso gli studi per la revisione dell'intera legge sul notariato,

dei quali si sta occupando una speciale Commissione; altri sostenevano invece che ciò non dovesse impedire di far presente a V. E. lo stato di fatto messo in luce dall'indagine statistica sull'argomento, e che anzi la proposta del relatore dovesse essere modificata in modo da esprimere la necessità di restringere il numero dei posti di notaio, sia nell'interesse dei notai medesimi, per procurar loro onorari più elevati, sia per renderlo proporzionato al lavoro che debbono compiere.

Prevalse l'opinione di approvare la proposta tale e quale era stata formolata dal relatore. Furono parimente approvate le altre conclusioni, una delle quali con un lieve emendamento del Direttore generale della statistica, inteso a raccomandare ai Conservatori degli archivi, oltrechè maggiore sollecitudine, anche maggiore diligenza nel fornire le notizie statistiche.

Voti approvati.

3. — I Collegi di Probiviri nel triennio 1901-1903.

Su questo argomento ha riferito il cav. Azzolini, il quale ha cominciato dall'enumerare i provvedimenti concernenti i Collegi di probiviri per le industrie, che furono emanati durante gli anni 1901-903, e mercè i quali fu riaffermata una nuova attenzione ed una nuova cura del Governo per essi. Egli è quindi passato all'esposizione riassuntiva dei dati statistici raccolti, facendo precedere un cenno sulle istituzioni dei nuovi Collegi di probiviri per le industrie, avvenute nel triennio 1901-1903.

Provvedimenti sui Collegi di probiviri.

Fino a tutto l'anno 1902 erano stati istituiti 98 Collegi di probiviri; durante il triennio 1901-1903 ne furono istituiti altri 46, dei quali 1 nel 1901, 12 nel 1902 e 33 nel 1903; di guisa che al 31 dicembre 1903 esistevano in tutto 144 Collegi di probiviri.

Istituzioni di Collegi.

Rispetto alla loro distribuzione territoriale il maggior nu-

Distribuzione territoriale dei Collegi.

mero di essi si trova nella Lombardia (42); seguono, ma a notevole distanza, la Liguria (19), la Toscana (18) ed il Piemonte (17), la Campania (15) ed il Veneto (11). Nella Sicilia e nel Lazio se ne contano soltanto 7, e appena 6 nell'Emilia e 2 nelle Marche; gli altri compartimenti ne sono totalmente privi.

Collegi classificati per specie di industrie.

Raggruppando questi Collegi per industrie, si ha che al 31 dicembre 1903 la maggioranza di essi (38) riguardava le industrie tessili; a cui tenevan dietro i Collegi per le industrie meccaniche (19); seguivano poi, numericamente digradando, i Collegi per l'industria edilizia (13), indi quelli per le industrie alimentari (11), per le industrie dei laterizi (10), per le industrie della carta, poligrafiche e tipografiche (10), per l'industria del legno (9) e infine per l'industria delle pelli (8) e per quella dei trasporti (8); per le altre industrie sono in numero anche minore. Apparisce da questa sommaria indicazione che, o mancano totalmente o sono fra i più scarsi di numero i Collegi di probiviri per le industrie che raccolgono il maggior numero d'industriali e di operai.

Collegi che funzionano.

È poi da notare che dei 144 Collegi soltanto 60 hanno funzionato sempre o in qualche anno dalla loro istituzione, e che nel triennio 1901-1903 i Collegi funzionanti furono circa la metà di quelli istituiti.

Attività dei Collegi.

Il Relatore si è quindi intrattenuto intorno all'attività dei Collegi di probiviri nel triennio 1901-1903, sia come Uffici di conciliazione, sia come Giurie.

Uffici di conciliazione.

Nel detto periodo si ebbe un notevole aumento nel numero delle controversie portate innanzi agli Uffici di conciliazione, aumento che sembra sia da attribuire ad una più diffusa conoscenza e ad una maggiore fiducia nell'opera di questi Collegi.

Conciliazioni.

Rilevante fu il numero delle controversie conciliate che, detratte quelle abbandonate dalle parti, furono, per l'anno

1901, 46.6 su 100; per l'anno 1902, 38.9, e per l'anno 1903, 38.6. L'opera degli Uffici di conciliazione apparirebbe quindi abbastanza efficace, specialmente ove si consideri che una parte delle controversie non conciliate vengono poi abbandonate davanti alla Giuria.

Avuto riguardo alle specie delle industrie, alle quali le controversie si riferiscono, risulta che sono più numerose ogni anno le controversie per le industrie alimentari; vengono poi le industrie metallurgiche e, negli ultimi due anni del triennio, l'industria edilizia, indi l'industria della carta e le industrie tessili.

Controversie classificate per specie delle industrie.

Quanto al valore, la maggior parte delle controversie deferite agli Uffici di conciliazione dei Collegi di probiviri, sono inferiori a lire 200, il che è naturale, poichè si tratta di controversie individualmente presentate e che vertono di preferenza sul licenziamento o sulla misura del salario. Però è notevole come sia rilevante il numero di queste controversie non conciliate, e come questo numero tenda ad aumentare.

Valore delle controversie.

Infine, circa ai rapporti giuridici in questione, prevalgono grandemente le controversie promosse da operai contro industriali o capi operai; la qual cosa si spiega per la condizione stessa dei contendenti e per il loro numero, gli operai avendo maggiori occasioni di far ricorso all'opera di questi magistrati.

Parti contendenti.

Nel triennio 1901-1903 il lavoro delle Giurie dei probiviri si è accentuato. È cresciuto il numero delle controversie sottoposte alla loro decisione e da essi esaurite, e soprattutto quello delle controversie terminate per abbandono o transazione.

Giurie.

Considerata rispetto alla distribuzione territoriale, l'opera delle Giurie si manifesta prevalentemente nell'Italia settentrionale. Però è da notare come ivi appunto si ebbe, nel detto periodo, qualche diminuzione nel numero delle Giurie funzionanti, che invece aumentò nell'Italia centrale, mentre è poi

Distribuzione territoriale del lavoro delle Giurie.

nell'Italia settentrionale che il numero delle controversie terminate per abbandono o transazione eguaglia o supera il numero delle controversie decise. Sarebbe quindi da supporre che la prima impulsiva tendenza a piatire sia ivi maggiore, ma che poi basti il prestigio di cui godono le Giurie per indurre i contendenti a quella conciliazione o transazione, dapprima inutilmente invocata o sperimentata.

Lavoro delle Giurie secondo le industrie.

Riguardo alle specie delle industrie e all'oggetto cui si riferiscono, sono da ripetere, per le cause portate avanti alle Giurie, le stesse considerazioni già fatte per le controversie portate innanzi agli Uffici di conciliazione.

Valore delle cause.

Quanto al valore, troviamo anche qui una grandissima maggioranza di cause non superiori alle 200 lire, il che è, del resto, naturale, essendo questo valore il limite della competenza ordinaria delle Giurie. Ma è da deplorare che le controversie di valore superiore alle lire 200, per le quali le Giurie furono chiamate dal consenso delle parti a funzionare come Collegi arbitrali, siano rappresentate ogni anno da cifre insignificanti.

Parti contendenti.

Infine, anche più evidente che nelle controversie davanti agli Uffici di conciliazione è, in quelle davanti alle Giurie, la prevalenza quasi assoluta degli operai, come attori, contro gli industriali o contro i capi-operai, mentre si riducono ad un numero minimo quelle promosse da costoro contro operai.

Rapporti dei Presidenti dei Collegi.

Esposti i risultati numerici dell'indagine statistica per il triennio 1901-1903, il relatore è passato ad esaminare come essi siano spiegati ed illustrati dai presidenti dei Collegi di proviviri; e allo scopo di supplire alle defienze di queste note illustrative, ha pur tenuto conto di quelle osservazioni che gli fu dato di ricavare da alcuni rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello, come pure da alcuni discorsi inaugurali di essi e di qualche Procuratore del Re.

Non mi indugero a riassumere qui queste notizie ed osservazioni per ognuno dei distretti di Corte d'appello, che ne hanno fornito materia al relatore; dirò soltanto che questi non ha avuto motivo di dichiararsene soddisfatto, per la indeterminatezza e le frequenti contraddizioni da lui incontrate nelle osservazioni fatte tanto dai presidenti dei Collegi di probiviri, quanto dai pochi rappresentanti del Pubblico Ministero, che si occuparono di questo argomento.

In complesso, l'opera dei Collegi di probiviri fu anche nel triennio 1901-1903 scarsa e insufficiente; e una prova se ne ha pure nel fatto che sopra 1042 scioperi avvenuti nel 1901, essi esercitarono la loro azione in soli 11.

Conclusione.

Alla relazione del cav. Azzolini fece seguito una breve discussione, nella quale fu dalla maggior parte dei Commissari espresso il concetto formulato in un ordine del giorno presentato dall'on. Lucchini e che ebbe il suffragio della Commissione, che, cioè, il poco felice risultato dato finora dall'istituto dei probiviri dipenda, non tanto dalle condizioni di civiltà, quanto dall'indole di tali istituzioni, che, forse, si vanno troppo moltiplicando.

Proposta.

4. — Esecuzione delle sentenze di condanna penale.

I risultati di un'inchiesta intorno all'esecuzione delle sentenze di condanna penale furono esposti dal comm. De' Negri, direttore generale della statistica. Il quale incominciò dal ricordare i precedenti dell'inchiesta medesima, che, numerosi, ma quasi tutti imperfetti, rimontano all'anno 1886, quando il Ministro Guardasigilli del tempo raccomandò ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re l'esatta osservanza delle disposizioni contenute negli articoli

Precedenti dell'inchiesta.

584 del Codice di procedura penale e 8 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837. Queste raccomandazioni peraltro non ebbero alcun effetto, perchè espresse in forma troppo vaga, senza l'appoggio del documento statistico.

Fu soltanto nel 1894, in seguito a un voto della nostra Commissione, che il Ministro Calenda invitò i Capi del Pubblico Ministero a fornire alcune notizie intorno alle sentenze rimaste ineseguite per qualsivoglia motivo nei singoli distretti, in conformità di un apposito modello.

Ma così questa come altre due inchieste successive, eseguite rispettivamente nel 1898 e nel 1900, ebbero esito tutt'altro che soddisfacente, per varie ragioni, che non è qui il luogo di esporre, ma delle quali la principale consisteva nel concetto che aveva guidato gli esecutori, che, cioè, si dovesse dar conto delle sole sentenze che non erano state eseguite per cause dipendenti dall'Autorità giudiziaria, donde la insufficienza delle notizie raccolte, mancando tutte quelle che si riferivano a sentenze, pur rimaste ineseguite, ma per le quali l'Autorità giudiziaria aveva fatto o creduto di fare tutto il dover suo.

Si pensò allora di rinnovare ancora una volta l'indagine, che si rendeva tanto più necessaria per gl'insuccessi delle precedenti. A tal uopo, sul finire dell'anno 1903, furono date alle Autorità giudiziarie che dovevano compierla, precise e minuziose istruzioni e furono prese tutte le cautele che l'esperienza aveva dimostrato necessarie per impedire che si rinnovassero i difetti e le deficienze delle indagini precedenti.

Premesso ciò, il Relatore è passato ad analizzare i risultati dell'inchiesta e ha rilevato che al 31 dicembre 1903 le sentenze che prima di quel giorno erano divenute irrevocabili, ma che, per un motivo qualsiasi non avevano avuto esecu-

Risultati dell'inchiesta.

zione, erano 60,385. Numero certamente considerevole, che supera di gran lunga quello (21,358) che era stato messo in luce dall'inchiesta del 1898, a tacere delle poche migliaia che risultavano da quella del 1900, manifestamente incompleta.

L'aver raggiunto un numero così alto è certamente prova che le indagini furono questa volta assai più accurate, senza che possa dirsi che siano state, anche ora, del tutto complete ed esatte. Ma se tale constatazione è confortante dal lato statistico, soprattutto dopo le peripezie che ha attraversato l'inchiesta nelle sue fasi anteriori, e che non hanno mancato di far sentire la loro influenza anche in quest'ultima fase, non lo è altrettanto nei riguardi dell'Amministrazione della giustizia, poichè quel numero, anche analizzato negli elementi che lo compongono, rivela se non propriamente un disordine nella funzione punitiva, troppa debolezza nella sua esplicazione.

Il maggior numero di queste sentenze si è raccolto nel distretto di Roma (11,482) concorrendovi in larga misura le due Preture urbane. Segue, ma a notevole distanza, quello di Napoli (6,710) e vengono di poi quelli di Genova, di Torino, di Milano, di Trani e di Aquila con un numero di sentenze variabile fra 4000 e 2000. Le cifre più basse s'incontrano nei distretti delle Corti emiliane e in quelli delle Marche, dell'Umbria e della Basilicata, dove il lavoro giudiziario è notoriamente assai scarso.

Distribuzione territoriale delle sentenze rimaste inesequite.

Il maggior numero di sentenze rimaste inesequite era di Pretori (38,027) e due terzi del numero complessivo riguardavano delitti (40,691). Una metà circa (29,350) si riferivano a pene restrittive della libertà personale, le quali, per la durata, sotto o sopra i 3 mesi, si dividevano a perfetta metà.

Qualità delle sentenze rimaste inesequite.

Per quanto si riferisce al tempo della irrevocabilità delle sentenze è ovvio che la maggior parte (38,238) fossero del-

Data dell'irrevocabilità delle sentenze.

l'anno 1903, poichè per molte di queste, e specialmente per quelle dell'ultimo trimestre (13,153) è a ritenersi che non fossero esaurite le pratiche preliminari della esecuzione; ma non possono facilmente scusarsi le 8560 sentenze che appartenevano al 1902, nè le 4635 del 1901 e molto meno le 8952 di anni anteriori.

Motivi della mancata esecuzione.

Il comm. De' Negri si è fermato soprattutto ad esaminare i motivi della mancata esecuzione, per sè stessi, e in relazione al tempo al quale si riferivano le sentenze, formando due categorie di quelli, cioè, che operano, per dir così, legalmente in quanto sono preveduti dal Codice e si manifestano con un ordine dato dalle stesse Autorità giudiziarie, o dal Ministero della giustizia di tenere, per un tempo prefisso o indeterminato, sospesa l'esecuzione delle sentenze e di quelli che, o rispondono a imprescindibili necessità, o sono effetto di tolleranza e talora anche di negligenza.

L'ordine della sospensione venne dato per 7630 sentenze soltanto, e le altre 52,755 appartengono quindi alla seconda categoria.

Ricorso in grazia.

Tutte le sentenze legittimamente sospese (tre sole eccettuate), lo furono a motivo di ricorso in grazia, ma se in origine la sospensione loro è quindi legalmente, e per tutte, giustificata, così non può dirsi per parecchie di esse che risalgono a tempo molto lontano dalla data dell'inchiesta, per le quali quindi è evidente la irregolarità della troppo prolungata sospensione.

Irreperibilità.

Fra le sentenze sospese senza ordine dell'Autorità, il maggior numero (20,261) riguardano condannati resisi irreperibili.

Vi fu qualche riluttanza da parte delle Autorità giudiziarie a registrare le sentenze sospese per questo motivo, ritenendo esse che nessun addebito potesse loro farsi, dopochè le Autorità di P. S. e i Reali Carabinieri avevano rilasciato il cosiddetto

verbale di vane ricerche. Ma poichè lo scopo dell'inchiesta era più ampio di quanto fu ritenuto da coloro che vedevano in essa soltanto un sindacato dell'opera del magistrato, fu necessario far completare gli elenchi colla iscrizione di queste sentenze, le quali, del resto, potrebbero anche costituire un grave addebito alle Autorità giudiziarie, qualora risultasse che la irreperibilità fu favorita dall'inerzia o dal ritardo nel darvi esecuzione. Ad ogni modo era sempre necessario che pur queste sentenze figurassero nell'inchiesta, per potere riattivare le ricerche dei colpevoli, specialmente in quei casi in cui fosse per compiersi la prescrizione della condanna.

Senza seguire il relatore nella rassegna da lui fatta di tutte le altre categorie di sentenze rimaste sospese, tra cui però meritano una speciale menzione 1123, per le quali si dichiarò che il personale delle cancellerie era tanto scarso che non aveva potuto darvi esecuzione, e 157 che non vennero eseguite per mancanza di posto o di sicurezza nelle carceri, mi limito a dire che da questo esame, come pure da quello dei rapporti, coi quali taluni fra i Procuratori generali hanno accompagnato gli elenchi delle sentenze rimaste ineseuite, fornendo con essi le necessarie spiegazioni sui casi che meritassero un particolare rilievo, il relatore ha concluso che, anche deducendo dal totale delle 60,385 sentenze quelle che appartengono all'ultimo trimestre dell'anno esaminato, o meglio ancora la somma di quelle per cui era in corso qualche atto di esecuzione (22.519), la quale è da presumersi siasi portata presto a compimento; togliendo inoltre quelle per cui vi fu amnistia (645), quelle per malattia o gravidanza (134), quelle in cui il condannato stava espiando altra pena (283) o era in servizio militare (21), e poche altre per le quali tutte è da credere vi fosse un legittimo motivo che ne impediva l'esecuzione, restano, nel primo caso, oltre 47 mila sentenze e nel

Conclusiones.

secondo caso oltre 34 mila, le quali o per un motivo o per l'altro rivelano delle irregolarità, delle imperfezioni e parecchie anche delle colpe.

Ora, come ben dice il relatore, la Commissione non soltanto ha il compito di scoprire queste irregolarità e imperfezioni, ma deve concorrere, con chi ha la responsabilità di questo servizio, a ristabilire in esso l'ordine il più assoluto e perfetto. Tanto più è necessario questo ordine ora che una provvida legge, quella sulla condanna condizionale, si è aggiunta, la quale ha per effetto di accrescere il numero delle sentenze di condanna che non hanno subito, ma possono avere in seguito esecuzione; onde è richiesta la maggiore diligenza e precisione nelle registrazioni di esse, affinchè la nuova legge possa avere una corretta applicazione.

Proposte.

Sulla relazione del Direttore generale della statistica fu fatta dai Commissari una lunga e importante discussione, che l'E. V. potrà leggere per disteso, ove lo desidera, nei verbali delle adunanze, e che fu chiusa con l'approvazione di alcune deliberazioni intese a provvedere affinchè in avvenire non si ripetano gli inconvenienti lamentati, e precisamente ad impedire che cadano in prescrizione le sentenze di condanna rimaste ineseguite per la *irreperibilità* del condannato; ad evitare le Intendenze di finanza che compiano con sollecitudine gli atti ad esse deferiti per la esecuzione delle condanne in materia fiscale; a prendere accordi col Ministero di grazia e giustizia circa le sospensioni dell'esecuzione delle condanne ordinate per *ricorso in grazia*, e circa le mancate esecuzioni motivate da deficienza del personale di cancelleria e segreteria; a ordinare infine ispezioni del Registro delle esecuzioni, da compiersi dagli ispettori del Ministero di grazia e giustizia quando si rechino presso le Cancellerie e Segreterie giudiziarie per ragioni dell'ufficio loro.

5. — Movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902.

Nell'accingersi a riferire sul movimento della litigiosità in Italia nel quinquennio 1898-1902, il consigliere Ostermann ha esposto gli studi e gli esperimenti fatti fin da quando, nel 1882, fu costituita la Commissione per la statistica giudiziaria, allo scopo di riformare il metodo usato per raccogliere i dati concernenti la statistica civile, e ha insistito sulla necessità di proseguire e condurre a termine quegli studi e quegli esperimenti, affinchè la statistica civile e commerciale abbia anch'essa, come quella penale, una più sicura base d'indagini e possa essere strumento efficace per lo studio delle nuove manifestazioni del diritto, dipendenti dalle trasformazioni incessanti che si producono nel consorzio civile, soprattutto pel progredire della grande industria, e per dare ad un tempo esauriente e specifica contezza dei risultati delle manifestazioni stesse.

Metodo per la raccolta delle notizie.

Il relatore si è quindi addentrato nell'esame dei dati statistici, incominciando dal considerare quelli relativi al numero complessivo delle liti, per scendere poi ad analizzare quelli concernenti le varie Magistrature, così in cifre effettive come in cifre proporzionali alla popolazione e sempre per ogni singolo anno del periodo 1898-1902.

Esame dei risultati.

Sarebbe difficile, e fors'anche inopportuno, seguire il relatore in questa minuziosa e compiuta analisi e riassumere in breve la larga messe di dati statistici contenuti nella relazione e le acute osservazioni ch'egli ne ha ricavate. Mi limiterò pertanto ad una rapida sintesi delle conclusioni più importanti a cui egli è giunto circa il movimento della litigiosità.

Movimento delle liti.

Il numero complessivo delle liti è in diminuzione; vanno scemando principalmente quelle portate innanzi agli Uffici di conciliazione, indi, gradatamente, in proporzione minore, quelle innanzi ai Pretori e ai Tribunali. Non avviene altrettanto presso le Corti d'appello e di Cassazione, dove anzi, negli ultimi anni, i giudizi sono alquanto aumentati.

Distribuzione territoriale delle liti.

Lo spirito di litigiosità continua a mantenersi più accentuato nelle regioni meridionali d'Italia e nelle isole. Nell'Italia centrale e più ancora nella settentrionale si ricorre al magistrato, specialmente inferiore, in proporzioni minori.

Le controversie d'indole commerciale abbondano e sono in incremento nell'Italia settentrionale, cui segue l'Italia centrale, che, precedentemente, teneva il primo posto; esse scarseggiano nelle altre regioni.

Valore delle liti.

La Sardegna continua ad avere il primato, ed a grande distanza dalle altre regioni, nelle controversie di minor valore portate innanzi ai Conciliatori ed ai Pretori.

La litigiosità e le condizioni economiche.

Circa la questione se la litigiosità sia da considerarsi come un indice di prosperità economica, il consigliere Ostermann, ponendo a confronto coi dati della litigiosità quelli delle espropriazioni per mancato pagamento d'imposte, dei fallimenti, dei protesti cambiari, dei risparmi, della beneficenza e della criminalità, ne ha dedotto che la litigiosità non è indice di benessere. Più abbondano le liti dove le numerose procedure di espropriazione per mancato pagamento di imposte, la scarsità del risparmio e del patrimonio destinato alla beneficenza sono indizi sicuri di non liete condizioni economiche.

Litigiosità e delinquenza.

Del pari risulta che per grandi linee la litigiosità e la delinquenza, poste a confronto fra loro, danno risultati corrispondenti, fenomeno che può dare e dà infatti luogo a dispute sulle cause che lo producono, ma che come fatto statistico è indiscutibile.

Le medie dei fallimenti e dei protesti cambiari (in rapporto alla popolazione) parrebbero essere in disaccordo con le altre, ma questo disaccordo è soltanto apparente, perchè nei paesi dove meno è diffusa la prosperità economica, meno abbondano i commerci e le industrie, e quindi minore è il numero delle crisi, minore l'uso del titolo commerciale per eccellenza, la cambiale.

Litigiosità e fallimenti.

La conclusione che discende dall'insieme delle cose esposte dal Relatore è abbastanza confortante. Diminuisce il numero effettivo dei litigi, specialmente presso le Magistrature minori, sebbene la popolazione sia in aumento. Diminuiscono sensibilmente gli atti di sequestro, di pignoramento e vendita di mobili, le vendite d'immobili, sia per mancato pagamento di imposte, sia per espropriazione forzata, diminuzioni tutte che si riferiscono non solo al numero degli atti e dei giudizi, ma anche all'entità dei debiti che ne sono causa.

Conclusione.

Tutto ciò, secondo il Relatore, è prova irrefutabile, confermata anche dal crescere dei risparmi, che le condizioni economiche del paese sono in progressivo miglioramento, ed è prova altresì che, in massima, la litigiosità diminuisce coll'aumentare del benessere, come è stato ritenuto, sulla base dei risultati statistici, anche nelle precedenti relazioni.

Da ultimo il Relatore ha istituito un confronto fra il numero dei procedimenti contenziosi iniziati in Italia e di quelli iniziati in Francia e nel Belgio, e ha posto fine alla sua relazione presentando due proposte approvate dalla Commissione, una per eccitare al compimento degli studi per un nuovo ordinamento della statistica giudiziaria civile, e l'altra per ottenere che il disposto dell'articolo 417 del Codice di p. c., riguardante le conciliazioni nelle cause pretoriali, venga sempre osservato.

Confronti internazionali.

Proposte.

Altri temi.

In seguito alla discussione avvenuta sulla relazione del comm. Ostermann il comm. Baccarani credette opportuno di richiamare l'attenzione della Commissione sulla convenienza di raccogliere notizie statistiche intorno ad un argomento che ha ora acquistato una speciale importanza, vale a dire il contenzioso ferroviario. E la Commissione riconosciuta l'opportunità di quest'indagine, deferì al Comitato lo studio per l'attuazione di apposite ricerche statistiche da farsi presso l'Ufficio legale delle Ferrovie di Stato, sul contenzioso ferroviario.

Dovendosi in questa occasione, presumibilmente modificare le tavole della statistica giudiziaria civile, il comm. Penserini espresse il voto, accolto poi dai colleghi, che si approfittasse della circostanza per richiedere anche notizie speciali sugli infortuni del lavoro.

Infine rassegnò a V. E. un voto della Commissione occasionato dal fatto, già altre volte rilevato da qualche relatore, che i rapporti delle Autorità giudiziarie su argomenti riguardanti i diversi servizi, per necessità dipendente dall'attuale ordinamento dell'Ufficio della statistica giudiziaria nel Ministero della giustizia, sono consegnati a distanza di un anno, e qualche volta anche più, ai relatori, i quali rilevano troppo tardi gli inconvenienti eventualmente denunciati nei rapporti stessi, quando cioè qualsiasi provvedimento rimane inefficace.

La Commissione ha quindi espresso il desiderio di porre in grado il Segretario permanente di poter fare una prima deliberazione dei rapporti dei Capi di collegio appena giungono al Ministero, per segnalare all'Amministrazione gli inconvenienti che importi rimuovere sollecitamente, e per fare integrare, al bisogno, quei rapporti che risultassero deficienti.

Giunto al termine di questa relazione, non mi resta che esprimere il desiderio che V. E. voglia confortare con la sua approvazione i voti della Commissione, la quale in tal modo vedrà, anche questa volta, coronato da successo il lavoro compiuto nella decorsa sessione, e assicurato così il progressivo miglioramento dei servizi della statistica giudiziaria e notarile.

Gradisca, onorevole signor Ministro, i sensi del mio profondo ossequio.

Il Presidente della Commissione


M. BELTRANI-SCALIA

Senatore del Regno



PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.



Seduta del 25 luglio 1905.

Presidenza di S. E. FINOCCHIARO-APRILE, *Ministro Guardasigilli.*

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Ostermann, Penserini, Perla, Quarta, Ricciuti, Sandrelli, Tami ed i segretari Aschieri e Licci (1).

La seduta incomincia alle ore 10.

PRESIDENTE. Compie il dovere di porgere alla autorevole Commissione il suo saluto personale e quello del Governo, e di ringraziarla della sua opera così importante nello studio dei vari argomenti che interessano l'Amministrazione della giustizia.

Assicura che, come pel passato, il Governo non può non tenere nel massimo conto gli studi e i lavori di essa, e che è suo vivo desiderio di valersi con profitto delle deliberazioni e conclusioni di sì autorevole consesso, convinto di poter trarre da esse norme e indicazioni sicure per tutti quei provvedimenti, di carattere legislativo o amministrativo, che valgano ad assicurare la retta amministrazione della giustizia e il buon andamento dei servizi giudiziari.

Accenna agli argomenti che formano il programma dei lavori di questa sessione, riconoscendo che sono tutti importantissimi, e osserva che qualcuno di essi, come quello sull'esercizio del notariato, forma già oggetto degli studi di una Commissione da lui nominata, avendo in animo di presentare un disegno di legge su questa materia.

L'autorità dei membri di questa Commissione, autorità che viene ad essa dai lunghi studi e dall'esperienza, si riverbera sulle

(1) Per l'assenza del segretario cav. Farace, impedito per ragioni di famiglia di assistere alle sedute di questa sessione, fu chiamato a fungere da segretario il dott. Pasquale Licci, della Direzione generale della statistica.

stesse sue deliberazioni, le quali, per la loro grande importanza, non possono non essere prese a base di solleciti provvedimenti nell'interesse dell'Amministrazione.

Nel rinnovare il suo saluto riverente e quello del Governo, dichiara di mettersi a disposizione della Commissione per tutto quanto essa credesse di sollecitare da lui pel miglior andamento dei suoi lavori.

Essendo assente per malattia l'illustre presidente, senatore Beltrani-Scalia, al quale esprime l'augurio di una sollecita guarigione, prega la Commissione di scegliersi un presidente per l'attuale sessione.

QUARTA. Si fa interprete del sentimento di tutti i colleghi, ringraziando vivamente S. E. il Ministro delle cortesi espressioni rivolte alla Commissione e assicurandolo che tutti faranno del loro meglio per corrispondere alla fiducia in essi riposta.

PENSERINI. Propone che S. E. l'on. Quarta presieda alle sedute di questa sessione durante l'assenza del sen. Beltrani-Scalia.

QUARTA. Dubita ch'egli possa compiere degnamente tale ufficio; se la Commissione lo vuole, accetterà, facendo assegnamento sull'ausilio illuminato dei colleghi.

La Commissione, all'unanimità, accoglie la proposta del commendator Penserini.

PRESIDENTE. Esprime il suo rincrescimento di non far parte della Commissione come membro effettivo, perchè avrebbe desiderato di concorrere col suo voto alla nomina di così autorevole presidente.

Dopo di che S. E. il Ministro abbandona l'aula e assume la presidenza S. E. Quarta, Procuratore generale della Corte di Cassazione di Roma.

Presidenza di S. E. il sen. QUARTA.

PRESIDENTE. Rende grazie a S. E. il Ministro e ai colleghi della lusinghiera fiducia dimostrategli, e dà la parola al commissario Azzolini per alcune comunicazioni dell'Ufficio di segreteria.

AZZOLINI. Informa che oltre al presidente, sen. Beltrani-Scalia, il quale ha fatto sapere che per ragioni di salute non può prender parte ai lavori di questa sessione, è assente da Roma anche il commissario cons. Mortara, che ha avvertito di non potere assistere a questa sessione per motivi di famiglia e di non aver potuto, per gli stessi motivi, preparare la relazione sui discorsi dei Procuratori generali per la parte concernente l'amministrazione della giustizia civile, che era stata a lui affidata, riservandosi di presentarla nella prossima sessione. Anche l'onorevole Gianturco ha fatto conoscere che interverrà alle sedute della Commissione soltanto fra due o tre giorni, quando si aprirà la Camera dei deputati. Il comm. Molfino è pure fuori di Roma e non può assistere alle adunanze. Il comm. Pistoni è ammalato e certamente non potrà intervenire alla seduta di domani, nella quale avrebbe dovuto riferire sulla statistica notarile, e sebbene la relazione sia già stata distribuita ai commissari in bozze di stampa, occorrerà modificare l'ordine del giorno, nell'attesa di notizie sulla salute del comm. Pistoni.

PRESIDENTE. Invita il commissario Azzolini a leggere le comunicazioni del Comitato permanente.

AZZOLINI. Legge le comunicazioni (1), ed aggiunge:

Dopo che queste comunicazioni erano stampate, è pervenuto al Ministero della Giustizia un rapporto del Primo Presidente di Napoli circa il servizio statistico in quel distretto, che, per l'autorità indiscussa di chi l'ha scritto e per le notevoli proposte che vi son fatte, merita che se ne faccia menzione speciale. Egli quindi chiede alla Commissione il permesso di inserire questo rapporto nelle comunicazioni del Comitato permanente, ed intanto ne dà lettura.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle Comunicazioni del Comitato, dando la parola al commissario Penserini.

PENSERINI. Nelle comunicazioni è ricordata la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia colla quale fu richiamata l'attenzione

(1) Veggansi le comunicazioni del Comitato permanente a pag. 79 del presente volume.

dei Capi dei Collegi sul rapporto della Direzione generale della statistica, circa l'andamento dei servizi della statistica penale e del casellario.

Suppone che sia avvenuto qualche inconveniente nella spedizione del detto rapporto, giacchè in qualche distretto, come, ad esempio, in quello di Firenze, non ne è pervenuto che un solo esemplare, cosicchè per farne prendere cognizione a tutti i singoli Presidenti di Tribunale del distretto quell'unica copia si è dovuta mandare a ciascuno successivamente. È probabile quindi che questa sia la ragione per la quale non si sono ancora avute tutte le risposte dei Capi dei Collegi, come si è lamentato nelle Comunicazioni testè lette.

Un'altra osservazione desidera fare circa l'inconveniente rilevato dal Relatore, a proposito delle circolari sulla statistica delle condanne condizionali, circolari inviate dal Ministero della Giustizia senza nessuna intesa colla Direzione generale della statistica, col Comitato permanente e colla Segreteria della Commissione. Egli crede che quest'inconveniente sia grave, per il pericolo che vi è di dare ordini oppugnanti tra loro, con discredito della statistica, e quindi vorrebbe che fosse richiamata su di esso l'attenzione del Ministro, perchè non abbia a ripetersi per l'avvenire. Non avendo il Relatore fatta nessuna proposta, la fa egli nel senso su espresso. Ed aggiunge che non è a nascondersi che taluni uffici giudiziari locali non corrispondono in tutto nè volentieri alle richieste statistiche, e ciò non tanto per colpa dei funzionari che attendono ai lavori che si potrebbero chiamare di schiena, quelli cioè che sono eseguiti nelle cancellerie, quanto anche per colpa degli stessi Capi di magistratura i quali non sempre sono persuasi dell'utilità di certe indagini, nè sono convinti dell'efficacia di esse o dubitano spesso dell'esattezza dei dati; ora è certo che gli inconvenienti si accresceranno se essi sono indotti a credere che non vi sia accordo nel disporre tali indagini e nell'impartire le opportune istruzioni.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Penserini di richiamare sull'inconveniente rilevato l'attenzione del Ministro Guardasigilli.

Non essendovi osservazioni in contrario, la proposta s'intende approvata dalla Commissione.

PENSERINI. Dichiara di non essere pienamente d'accordo col Comitato circa il proposito di abbandonare l'indagine statistica sul patrimonio degli Enti ecclesiastici. Comprende le difficoltà che si incontrerebbero nel fare quell'indagine, ma desistere del tutto da qualsiasi tentativo in proposito, non gli sembra sia il miglior partito. Prega quindi il Comitato di riprendere in esame l'argomento e di accordarsi col Ministero dell'Interno, giacchè è ai Prefetti e ai Sindaci che bisognerà rivolgersi per le informazioni necessarie. Non a tutti sarà forse possibile fornire notizie sicure, ma certo da molti se ne potranno avere, limitatamente ai beni immobili posseduti dalle Congregazioni ecclesiastiche, giacchè i beni mobili sfuggono evidentemente a qualsiasi indagine.

Richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza dell'argomento. Trattasi di una frode contro le leggi vigenti, frode che è stata rilevata e deplorata anche nel Belgio, e ricorda che il Laurent si è occupato espressamente dell'argomento in una delle sue magistrali pubblicazioni.

In Italia da tutti si sa che uguale frode viene commessa e con una certa frequenza, sarebbe bene quindi insistere per avere delle informazioni su queste ricostituzioni della manomorta ecclesiastica.

BRUSA. È pienamente d'accordo col collega Penserini circa l'opportunità che il Comitato ritorni sulla sua decisione.

L'indagine proposta ha un duplice interesse in corrispondenza alle due parti in cui si divide: quella che si riferisce alla ricostituzione clandestina delle vecchie corporazioni religiose abolite e quella che riguarda la formazione di nuove Associazioni di cui bisogna seriamente preoccuparsi ora che la lotta tra Stato e Chiesa in Francia ha fatto sì che molte delle Corporazioni religiose cacciate da quella nazione vengano a stabilirsi in Italia. È questo quindi un fatto nuovo che non ha nulla a che vedere colle leggi eversive della proprietà degli Enti ecclesiastici in Italia, e come tale deve essere osservato separatamente.

Propone quindi al Comitato che, qualora dovesse riprendere in esame la questione, facesse appunto la distinzione suddetta.

RICCIVRI. Ringrazia il relatore Azzolini di aver ricordato con benevole parole la circolare da lui diretta ai Tribunali, riguar-

dante il servizio statistico e dichiara che avendo egli in genere poca fede nelle notizie statistiche che si raccolgono nei grandi centri, si è proposto, per quanto sarà possibile, di eliminare gli inconvenienti che scemano questa fiducia.

Due sono i mezzi che si offrono: uno il premio o il biasimo ai funzionari pel modo come adempiono ai loro doveri d'ufficio; l'altro la vigilanza continua sui servizi.

Ricorda la nuova legge sulle cancellerie che istituisce per i funzionari i punti di *merito*. Riconosce che tale legge non è esente da difetti, ma non si può disconoscere che essa ha messo addosso ai funzionari la febbre del punto di merito, creando e incoraggiando una certa emulazione allo scopo di ottenerlo. Egli dunque ha pensato di approfittare di questo stato di cose tenendo conto, nell'assegnare il punto di merito ai funzionari, della diligenza e operosità da essi dimostrata nei servizi del casellario e della statistica giudiziaria.

Quanto al secondo mezzo, quello cioè della vigilanza continua sui servizi, crede che sarebbe utile si facessero delle ispezioni col mezzo dei funzionari superiori degli uffici, se è possibile, come si faceva un tempo.

PRESIDENTE. Avendo il relatore Azzolini fatto la proposta di inserire nella sua relazione la nota del commissario Ricciuti, la mette ai voti.

È approvata.

AZZOLINI. Risponde al Commissario Penserini che non vi è stato nessun inconveniente nella spedizione delle relazioni alle Autorità giudiziarie, ma che, per economia di spesa, si è limitata la distribuzione delle relazioni ai soli Primi Presidenti e Procuratori generali, raccomandando loro di darne comunicazione ai dipendenti uffici. La distribuzione a tutti i collegi giudiziari avrebbe costato una spesa non lieve, mentre già nel Ministero vi sono lagnanze perchè si spende molto per la statistica giudiziaria. Aggiunge poi che tale maggiore spesa non sarebbe del tutto giustificata, perchè, quando le relazioni sono stampate in volume, questo è spedito anche ai Capi dei Tribunali e quindi essi, sebbene un po' tardi, ricevono tutte le relazioni.

Circa la mancanza di intesa tra il Ministero della giustizia, la Direzione della statistica e la Commissione per quanto riguarda la statistica sulle condanne condizionali, pur troppo c'è stata, e potrà quindi essere opportuno che ne sia informato l'attuale Guardasigilli, che non è responsabile del fatto perchè le circolari furono fatte sotto il precedente Ministro e nemmeno da funzionari del Ministero.

PENSERINI. Osserva che in tal caso l'inconveniente è ancor più grave di quanto supponeva.

OSTERMANN. A questo proposito deve ribadire quello che ha già detto in altre occasioni, che, cioè, l'opera della Commissione è quasi sempre dimenticata o, quanto meno, messa in seconda linea, ed è solo mediante una grande tenacia nell'insistere che si ottiene talora che gli studi di essa vengano presi in maggior considerazione.

Ha notato spesse volte che, sia nelle relazioni ministeriali sui progetti di legge, sia in quelle parlamentari, si citano tutti gli studi precedenti, si citano le proposte degli studiosi, si citano le conclusioni e i voti dei Circoli giuridici, ma non si fa quasi mai menzione dei lavori e delle deliberazioni della Commissione, e ricorda a titolo d'esempio la legge sul procedimento sommario. Quella riforma era stata ripetutamente studiata e proposta dalla Commissione, eppure ciò non fu mai ricordato nelle relazioni che furono fatte su quel disegno di legge.

PENSERINI. È vero in generale quanto osserva il collega Ostermann, ma in talune relazioni ha avuto occasione di vedere citati i lavori e le proposte della Commissione, e quindi l'accusa non deve essere troppo generalizzata.

PRESIDENTE. Ricorda anche egli che degli studi della Commissione si faccia menzione soventi nelle relazioni ministeriali, assai di rado però in quelle parlamentari.

BRUSA. A proposito della nuova legge citata colla denominazione di *condanna condizionale*, e per amore di esattezza e precisione anche in questioni nominali, che hanno però la loro importanza, ricorda che questo è il titolo della legge belga, mentre il ti-

tolo da dare a quella italiana è: *sospensione della esecuzione della condanna penale.*

Chi si occupa specialmente di studi statistici deve curare soprattutto l'esattezza. Ma non trattasi solo di una questione di parole, imperocchè la legge italiana non ha copiato la legge belga più favorevole ai condannati, sospendendo, come in essa, la condanna pronunciata ma soltanto l'esecuzione di questa; e in ciò, a suo avviso, sta il pregio della legge italiana, la quale non ha voluto copiare istituti vigenti altrove, ma ha voluto essere indipendente.

AZZOLINI. Per esaurire la sua risposta al commissario Pensirini, fa osservare che oltre le difficoltà dell'indagine sul patrimonio degli enti ecclesiastici conservati e quelle tanto maggiori rispetto al patrimonio delle corporazioni religiose che diconsi abusivamente ricostituite, il Comitato rilevò anche che per la specialità dell'argomento essa avrebbe potuto sollevare un qualche rumore potendosi dare un carattere politico. Per questa considerazione si esitò a iniziare l'indagine. Ad ogni modo per queste considerazioni e data la importanza di esse sarebbe necessario il preventivo assenso dei Ministri competenti ed a provocare tale assenso avrebbe potuto o dovuto bastare il fare conoscere, come fu fatto, al Ministro guardasigilli il voto della Commissione. Ecco le ragioni per le quali il Comitato deliberò di sospendere ogni deliberazione su tale argomento fino a che non si fossero ricevuti ordini superiori.

PERLA. Trova giusta l'osservazione del commissario Brusa, e, giacchè si è in tema di esattezza di citazioni, fa osservare che a pagina 13 delle Comunicazioni è detto che il progetto di legge per l'ordinamento del servizio di assistenza degli esposti fu presentato alla Camera dei deputati, mentre egli ricorda che fu invece presentato al Senato.

AZZOLINI. Ringrazia dell'avvertimento e farà la correzione.

Rispetto alla proposta fatta dal Direttore generale della statistica di rendere quinquennale la relazione sui giudizi di graduazione mentre ora è annuale, sulla quale proposta il Comitato, pur riconoscendo giuste le considerazioni del comm. De' Negri, si riservò di sentire il parere della Commissione, egli fa notare che dapprima tutte le relazioni annuali avevano lo scopo precipuo di esercitare

una assidua vigilanza sui servizi giudiziari, per assicurare il loro normale funzionamento. Però è avvenuto, via via che venivano presentate le varie relazioni, che ciascun relatore sentiva il bisogno di ampliare le indagini, di modo che le relazioni hanno ora assunto un carattere di inchieste monografiche sui vari argomenti, e quindi lo scopo primo, pel quale erano preordinate, è passato in seconda linea. Naturalmente ciò ha fatto sì che a tali relazioni venga ora data una grande ampiezza ed egli crede che ciò non sia bene, o almeno gli sembra che tali indagini così estese, così ampie non sia più necessario che vengano fatte annualmente, ma più utilmente potrebbero farsi invece periodicamente o per ogni triennio o per ogni quinquennio, collegando e confrontando i risultati di ciascun periodo con quelli del periodo precedente. Ciò sarebbe forse più utile e certamente richiederebbe minor lavoro.

PENSERINI. La proposta gli sembra intempestiva. Dal momento che è già in esame uno studio per la riforma generale dei modelli statistici, non vede la ragione per cui si debba deliberare ora su di un argomento solo — quello dei giudizi di graduazione — prima che quel programma di riforma, di cui è cenno nella relazione Azzolini, sia approvato. Conviene però in massima nella opportunità di rendere triennale o quinquennale la relazione sui giudizi di graduazione ma, senza pregiudicare ora tale questione, propone la sospensiva.

AZZOLINI. Fa osservare al comm. Penserini che la proposta di riforma, che è allo studio del Comitato, è assai più vasta e complessa, perchè si riferisce a tutto il programma dei lavori della Commissione, sia per la parte civile sia per la parte penale, mentre la proposta fatta per i giudizi di graduazione e sulla quale il Comitato si è già dichiarato favorevole, è di assai minore importanza. Si tratterebbe di riunire la relazione annuale su questi giudizi con quella sui giudizi per l'espropriazione forzata di immobili, essendo in rapporto di stretta dipendenza con questa, e siccome quest'ultima è periodica si renderebbe periodica anche l'altra.

PENSERINI. Insiste per la sospensiva.

DE' NEGRI. Si associa alla proposta di sospensiva fatta dal commissario Penserini, ad un patto però che questa sospensiva si estenda

anche alla presentazione della relazione sui giudizi di graduazione alla Commissione. Egli ha il dovere di far presente, come Direttore generale della statistica, che la Commissione composta di studiosi, animati dal desiderio di allargare e approfondire le indagini statistiche, viene continuamente chiedendo maggiori notizie ma non può però dargli altri impiegati né i maggiori mezzi finanziari necessari a soddisfare queste continue e più vaste ricerche; in conseguenza di ciò l'ufficio da lui diretto si trova con un grande arretrato nei lavori ordinari. Il desiderio che egli ha di aderire ad ogni richiesta della Commissione, pur senza lasciare indietro gli altri lavori, gli crea delle grandi difficoltà delle quali la Commissione non ha contezza, perchè si cerca di superarle come si può; ma egli si è veduto costretto ad alleggerire il carico dei lavori che incombono sull'ufficio, perchè in caso contrario avrebbe dovuto dichiarare il fallimento. A ciò tende la sua proposta di rendere triennali o quinquennali alcune relazioni che ora sono annuali.

Per quella poi sui giudizi di graduazione vi è una ragione speciale che consiglia il provvedimento, ed è che se l'argomento principale, quello cioè delle espropriazioni immobiliari, viene trattato a periodi quinquennali non vi è una ragione impellente per la quale debba trattarsi annualmente la parte secondaria e complementare, quella, cioè, che concerne i giudizi di graduazione. Quindi, pure accettando la proposta sospensiva del collega Penserini, lo prega di acconsentire che questa sia intesa nel senso di soprassedere anche allo spoglio dei dati per la relazione sui giudizi di graduazione.

PENSERINI. Consente che, pur soprassedendo per ora alla compilazione del consueto rapporto sui giudizi di graduazione, si rinvii la decisione sulla questione di massima alla prossima sessione.

Messa ai voti la proposta Penserini è approvata.

BACCARANI. È sicuro di rendersi interprete dei sentimenti di tutti i membri della Commissione inviando un saluto reverente al sen. Beltrani-Scalia ammalato e auguri vivissimi di pronta guarigione.

PRESIDENTE. Ringrazia il comm. Baccarani di essersi fatto interprete dei sentimenti di tutti verso l'illustre sen. Beltrani-Scalia,

che una malattia, che si spera cesserà presto, tiene ora lontano dalla Commissione. Propone che si faccia un telegramma per inviargli saluti e auguri e pregarlo di dare alla Commissione sue notizie.

La Commissione approva unanimemente la proposta e si dà incarico al Segretario permanente di darvi esecuzione.

PRESIDENTE. Prima di togliere la seduta rivolge un voto di plauso al Comitato permanente e al suo relatore per le importanti, accurate e diligenti ricerche e comunicazioni presentate alla Commissione.

Si toglie la seduta alle ore 12. 15.

Seduta del 26 luglio 1905.

Presidenza di S. E. il sen. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Ostermann, Penserini, Perla, Ricciuti, Sandrelli, Tami ed i segretari Aschieri e Licci.

La seduta incomincia alle ore 10. 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale si intende approvato.

AZZOLINI. Avrebbe voluto avvertire ieri stesso, che non si incorse in errore nel segnare il titolo della legge del 26 giugno 1904, n. 267, denominandola della *condanna condizionale*. Ma, reso dubbioso dalle diverse, autorevoli affermazioni, si astenne. Oggi però può presentare l'esemplare della legge, nella edizione in *fogli sciolti*, ove la intitolazione di essa è proprio, come egli disse, « della condanna condizionale ». Il foglietto che presenta, sebbene serva per l'affissione negli albi dei Comuni, non è ancora il testo ufficiale, perchè, come è noto, è considerato ufficiale soltanto il testo della Raccolta di leggi in volumi; ma d'altra parte da esso si ricava che la denominazione adoperata nelle Comunicazioni fatte per il Comitato permanente non è, per lo meno, arbitraria. D'altronde la legge stessa non offre una guida sicura per la sua denominazione. Nell'articolo 1° si parla di sospensione dell'*esecuzione della pena*; nell'articolo 2° più largamente si accenna a sospensione della *condanna*; nell'articolo 3° dicesi invece sospensione dell'*esecuzione della condanna* e così si hanno tre diciture diverse che lasciano molto indeterminato il concetto fondamentale, pur non fermandoci

ora a considerare l'effetto finale preveduto dallo stesso articolo 3°, quando « la condanna si ha come non avvenuta ».

In Italia manca una norma per denominare le leggi; di solito si adotta il titolo del progetto di legge presentato al Parlamento.

Non è così in Inghilterra e, per riflesso, nell'America settentrionale dove in ognuna delle leggi più importanti trovasi un articolo apposito, che contiene la denominazione della legge e se questo manchi, la legge è citata secondo la sua data ed il numero.

Nella mancanza di una regola bisogna dunque seguire ed accogliere la denominazione adottata nella pubblicazione ufficiale, e se questa legge fu chiamata « della condanna condizionale », tale è ormai divenuto il suo *nomen iuris*.

LUCCHINI. Assente da Roma non poté partecipare alla seduta di ieri, nella quale sente ora che si sono fatte delle osservazioni sul nome che spetta alla legge del 26 giugno 1904. Egli ritiene abbastanza esatto il titolo di *condanna condizionale* non solo perchè la legge è così chiamata, come ha dimostrato ora l'Azzolini, nella raccolta ufficiale, ma perchè quel nome risponde pure al contenuto della legge. E se è vero che nelle sue varie disposizioni la legge non è del tutto coerente, il concetto informatore apparisce nondimeno ben chiaro, che è quello di una condanna condizionale.

Si comincia infatti con la sospensione dell'esecuzione, e poi, se le condizioni imposte vengono adempiute, « la condanna si ha come non pronunciata », come dice la legge. In sostanza, adunque, il nome dato alla legge è il più proprio.

Non è poi completamente esatto che in Italia si passi sempre sopra molto facilmente alla denominazione delle leggi. Ricorda che per quella sull'impiego dei condannati nei lavori all'aperto — e invoca la testimonianza del collega Doria, che ebbe tanta parte in quella legge e che spera ne avrà una anche maggiore nella sua applicazione — si era dapprima adoperata una dizione non troppo felice, ma fu poi corretta.

BRUSA. Avendo egli provocato le osservazioni su questo punto, desidera anche si sappia che fa le sue riserve sopra l'esattezza di quella denominazione della legge, perchè il rimprovero che è stato fatto e del quale egli si fece eco in questa Commissione, è tutto nella contraddizione dei termini.

La condanna e o non è, e se è non può esservi condizione che alla sua esecuzione, non alla condanna stessa. Ciò vuole osservare perchè il suo silenzio non fosse interpretato come un consentimento alle cose dette ora dai due colleghi. Si tratta di due istituti assolutamente diversi: condanna condizionale e sospensione della esecuzione della condanna. Il Belgio ha il primo, e l'Italia fortunatamente non ha seguito quell'esempio. La legge italiana è *sui generis*, e meglio gli conviene il titolo di sospensione dell'esecuzione della condanna.

LUCCHINI. Insiste nel concetto espresso che l'istituto italiano è proprio una condanna condizionale, perchè la condanna si pronuncia bensì, ma essa ha effetto solo nel caso che il condannato non adempia alle condizioni impostegli; mentre al contrario, se vi adempia, la condanna si ritiene come non avvenuta.

Nella relazione Azzolini si accenna anche a dei rilievi statistici esposti e illustrati dal Ministero della giustizia con una circolare emanata pochi giorni prima che il precedente Ministro lasciasse il Ministero. Egli ha già fatto le sue osservazioni in proposito nella *Rivista Penale*; ma gli preme di ripeterle qui pure. Non si fanno apprezzamenti e non si tirano conclusioni in base a dati di pochi mesi. Non è possibile studiare i risultati di un istituto che funziona da tanto poco tempo; e soprattutto poi non si possono valutare gli effetti della sua applicazione.

Esprime poi un voto personale, che cioè le ricerche statistiche disposte dal Ministero della giustizia abbiano sempre a passare per la trafila del Comitato, della Commissione e della Direzione generale della statistica, per evitare le disarmonie e per assicurarvi il concorso dei più competenti.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione fatta crede dunque possa conservarsi la denominazione di « condanna condizionale » alla legge del 26 giugno 1904, sia perchè, come dice il collega Lucchini, effettivamente la condanna è sottoposta a condizione, sia perchè nel linguaggio giuridico comune è chiamata così, e bisogna tener conto anche di questa accezione generale quando si voglia esser chiari ed esser intesi dagli altri.

PENSERINI. Egli accetta il titolo di *condanna condizionale* e osserva che altro è dire sentenza condizionale, altro condanna condi-

zionale. In questo caso è il contenuto della sentenza, cioè la condanna che rimane sospesa, non la sentenza, e quindi non trova difficoltà ad usare quella denominazione.

BRUSA. Ha preso la parola semplicemente per dichiarare che non è rimasto convinto dalle considerazioni dei colleghi e mantiene la sua opinione.

DORIA. L'on. Lucchini in un accenno fatto alla legge sull'impiego dei condannati nei lavori all'aperto, ha trovato il modo di rivolgergli anche una raccomandazione per una attuazione larga e sollecita della medesima. L'on. Lucchini sa che la legge fu promulgata per le sue vivissime insistenze e quindi non può dubitare del suo buon volere. Ma è ora impossibilitato a dare piena esecuzione alla legge, perchè quando essa fu progettata si era intesi di sopprimere una diecina di stabilimenti ordinari, senza di che egli non avrebbe potuto procurarsi gli agenti di custodia necessari, non avendo voluto il Governo, per esigenze di bilancio, aumentare il fondo per il mantenimento delle guardie: questi stabilimenti non si sono poi soppressi e quindi mancano le guardie per la custodia e la ragione di questa sospesa soppressione è dovuta ad insistenze parlamentari, avendo i deputati dei luoghi in cui si sarebbero dovuti sopprimere gli stabilimenti, protestato energicamente per il danno che sarebbe venuto alle città in cui gli stabilimenti si trovano. Ciò non ostante ha fatto quanto gli è stato possibile, cogli scarsi mezzi di cui disponeva, perchè la legge non restasse lettera morta, e in Sardegna ha potuto farne una qualche applicazione, perchè là è facile la sorveglianza, e anche se qualche condannato scappa viene preso ben presto; ma non potrebbe nemmeno tentare un esperimento nell'Agro Romano, dove occorrerebbe un numeroso personale di custodia, senza raddoppiare i posti stabiliti dalla *pianta organica*.

LUCCHINI. Il collega Doria ha detto parte delle ragioni, che non fanno onore al Governo, per cui si rende lenta l'esecuzione della legge, ma ha taciuto quelle che si riferiscono ai mezzi finanziari all'uopo, dei quali egli, che ne fu relatore alla Camera, si era vivamente preoccupato. Ma inutilmente insistette perchè vi si provvedesse. Molte leggi, pur troppo, si fanno così, in Italia, cioè attuan-

dole in condizioni non vitali: così si è fatto per il Codice penale, ch'egli aveva proposto non si attuasse se non dopo quattro anni, appunto per dar tempo al Governo di provvedere alla riforma penitenziaria.

Ma poichè il comm. Doria ha detto che in parte almeno ha potuto dare esecuzione alla legge, egli, ricordando che questa in origine fu proposta da un Ministro Guardasigilli (l'on. Gianturco), e quindi può ritenersi che il Ministero della giustizia, e per esso la Commissione statistico-giudiziaria, abbia interesse a conoscere i risultati di questa, sia pur parziale, applicazione, non crede di esorbitare pregando il collega, Direttore generale delle carceri, a farli conoscere alla Commissione nella ventura sessione.

DORIA. Osserva che non ha taciuto affatto su quanto si riferisce a considerazioni finanziarie, e ritiene anzi di essere stato troppo esplicito nelle sue dichiarazioni. Assicura nonostante l'on. Lucchini che, se richiesto dalla presidenza, presenterà una relazione su questo argomento nella ventura sessione, ma in essa non potrà non confermare le dichiarazioni fatte e cioè che di questa legge non si potrà fare larga applicazione fino a che non vi sia disponibile un maggior numero di agenti di custodia e fino a che non si siano trovati i mezzi finanziari per la sua applicazione. Se non si riesce a mandare i condannati a lavorare all'aperto, si incontreranno grandi guai, perchè i servizi manifatturieri negli Stabilimenti penali chiusi vanno gradatamente diminuendo, per evitare la pretesa concorrenza del lavoro carcerario a quello libero, e i mezzi per impedire gli eventuali disordini oggi sventuratamente fanno difetto.

LUCCHINI. Ringrazia il collega Doria delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Informa che in esecuzione del mandato ricevuto spedì ieri all'illustre sen. Beltrani-Scalia un telegramma così concepito: « Commissione statistica giudiziaria, inaugura lavori inviando reverente saluto al suo illustre presidente, ed augurando piena guarigione, desidera notizie sua salute ».

È lieto ora di poter leggere la risposta molto rassicurante pervenuta, che è del seguente tenore:

« Ringrazio E. V., ringrazio Commissione cortesissimo saluto inviati. Condizioni mia salute migliorano ».

Poichè il comm. Pistoni, relatore sull'argomento della statistica notarile, è malato, e ha fatto sapere che difficilmente potrà intervenire anche alle venture sedute, crede si possa intanto leggere la relazione, che è pronta, e invita quindi uno dei segretari a darne lettura.

ASCHIERI. Legge la relazione (1).

La lettura è sospesa alle 12. 10 ed è tolta la seduta.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 105 del presente volume.

Seduta del 27 luglio 1905.

Presidenza di S. E. il sen. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Ostermann, Penserrini, Perla, Ricciuti, Sandrelli, Tami ed i segretari Aschieri e Licci.

Si apre la seduta alle ore 10. 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

Prega il segretario Aschieri di seguire la lettura della relazione Pistoni sulla statistica notarile.

ASCHIERI. Riprende e termina la lettura della relazione.

PRESIDENTE. Apre la discussione col dare la parola al commissario De' Negri.

DE' NEGRI. Sente il dovere di ringraziare l'esimio relatore pel modo benevolo, anzi lusinghiero, con cui ha apprezzato l'opera della Direzione generale della statistica e dichiara che, come pel passato, ha cercato di perfezionare a mano a mano le tavole statistiche, soddisfacendo, per quanto è stato possibile, i voti e i desideri espressi dai vari relatori, anche questa volta sarà lietissimo di prendere gli opportuni accordi col Ministero di grazia e giustizia per determinare le ulteriori modificazioni da introdurre nei modelli con cui si raccolgono le notizie per la statistica notarile, per appagare i voti giustissimi del relatore.

Presenta un lieve emendamento alla seconda proposta colla quale si richiama l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla oppor-

tunità di invitare i conservatori degli archivi a fornire con maggior sollecitudine le notizie statistiche. E l'emendamento consiste nel far seguire alla parola *sollecitudine* le due parole: *e diligenza*.

L'opera dei conservatori lascia talora a desiderare non soltanto per la poca sollecitudine con cui vengono inviati i prospetti alla Direzione generale della statistica, ma spesso anche pel modo come essi sono compilati, il che importa un maggior lavoro e molta perdita di tempo nel rinvio dei prospetti stessi per le opportune correzioni. È vero che non a tutti i conservatori è diretta tale accusa, chè anzi ve ne sono molti diligenti e solleciti nella compilazione e nello invio dei prospetti, ma taluni pochi si sono mostrati sordi a qualunque eccitamento, sicchè egli si è trovato costretto anche a provocare talora dei provvedimenti di rigore dal competente Ministero di Grazia e Giustizia.

SANDRELLI. Tributa al relatore il suo modesto voto di plauso per il pregevole lavoro, uno dei migliori presentati alla Commissione, ed augura al collega Pistoni che possa presto riacquistare la salute. La relazione è importante perchè contiene non solo gran copia di dati statistici, su tutto quanto si riferisce all'esercizio del notariato, ma anche delle preziose osservazioni che interessano il campo legislativo. Mentre sono rilevati gli inconvenienti e i mali dell'attuale ordinamento del notariato sono anche suggeriti gli opportuni rimedi, e perciò questa relazione ha una importanza veramente singolare.

Per quanto riguarda la prima proposta che non sia, cioè, ritardata la revisione generale della tabella notarile, crede di dover fare una dichiarazione. S E. il Guardasigilli è già entrato in questo ordine di concetti; e ha già raccolti i voti del ceto notarile e degli studiosi della materia, sicchè un materiale importante è già pronto ed affidato allo studio di una Commissione appositamente nominata e della quale egli fa parte, al fine di studiare e proporre i miglioramenti da apportare alla legge notarile che ha già un quarto di secolo di vita. Tale Commissione non si è adunata che una volta sola pel suo insediamento, ma presto inizierà i suoi lavori, e della relazione del collega Pistoni e della discussione che su di essa verrà fatta, terrà gran conto.

A questo proposito anzi domanda l'autorizzazione di fare

inviare una diecina di copie di detta relazione alla Commissione medesima.

Dichiara poi di aver fatto questa comunicazione perchè crede sia bene che la Commissione di statistica sia informata che l'Amministrazione e il Ministro guardasigilli sono già nell'ordine di idee espresso dal relatore e che si mira a rialzare il prestigio del personale notarile, richiedendo maggiori requisiti nel reclutamento di esso.

Lo studio per la revisione della tabella si connette colla questione della residenza, e certo si discuterà se questa deve essere fissata nel *comune* o nel *mandamento*. Non v'ha dubbio che la tabella dovrà essere modificata non rispondendo più dappertutto ai bisogni locali. Essa è ancora quella del 1882, e non fu fatta nemmeno la revisione decennale che era prescritta dalla legge.

Ritocchi parziali se ne sono fatti, ma, come ha rilevato il relatore, è stato maggiore il numero dei posti aggiunti (28) di quello dei posti soppressi (8), mentre, data la scarsità dei proventi dei notari, è forse generalmente desiderato che il numero dei posti venga ridotto anzichè aumentato.

Aggiunge da ultimo che la Commissione per la riforma della legge notarile intende di esaurire con sollecitudine il suo compito e riprenderà le sue adunanze nella prossima settimana.

GIANTURCO. Dichiara che non vuol lasciarsi tentare dalle parole del collega Sandrelli, presidente della Commissione per la riforma della legge notarile, per discutere i problemi che ad essa si riferiscono. Egli voleva anzi richiamare l'attenzione dei colleghi sulla inopportunità di discutere quei problemi che esulano dal campo statistico, tanto più che è già nominata un'apposita Commissione per studiarli e per darvi una soluzione: ma essendo stato prevenuto dal collega Sandrelli non crede di dover aggiungere altro in proposito.

Si compiace per lo splendido lavoro presentato dal collega Pistoni, che, più che una semplice relazione, potrebbe dirsi una monografia sull'argomento.

PENSERINI. Dichiara di essere pienamente d'accordo col relatore circa la prima proposta. È noto che sono molti i notari, in specie quelli dei piccoli centri, che non ricavano dall'esercizio della loro professione tanto quanto loro basti per vivere, e ciò perchè o la

scarszza del lavoro o la concorrenza ha ridotto i proventi, e non è da meravigliare se essi si ingegnano di accrescerli in qualche modo, procacciandosi lavoro anche fuori della residenza; cosicchè sono frequenti le contravvenzioni all'obbligo della residenza che vengono giudicate talora anche in appello, dove spesso si discute sulla gravità della pena che, nei casi di recidiva, non è lieve, e, nonostante che la legge sembri durissima, non si può a meno di applicarla.

Crede che sia assolutamente necessario restringere il numero dei posti di notaro, e non è convinto che ad eliminare l'inconveniente lamentato possa bastare l'allargamento della cerchia della residenza, fissando questa nel mandamento anzichè nel comune. Egli pensa che si rimedierebbe solo in parte ai guai che si deplorano ora, giacchè i proventi sarebbero sempre insufficienti e qualche notaro, stretto dalle necessità della vita, si vedrebbe spinto a tentare altre vie che potrebbero condurlo a trovarsi di fronte al Codice penale.

BACCARANI. Osserva che a pagina 141 del pregevole lavoro del collega Pistoni, si muove lamento perchè l'istituto del compromesso non avrebbe avuto quella estesa applicazione che sarebbe desiderabile avesse. Egli dubita che il lamento sia fondato, giacchè gli sembra che nell'esiguo numero riportato nella relazione non figurino che i soli compromessi veri e proprii, mentre forse non si è tenuto conto di tutte le clausole compromissorie, che sono in numero assai notevole. Basti considerare che lo Stato non stipula nessun contratto d'appalto senza che vi sia apposta la clausola compromissoria, per convincersi che quel numero dovrebbe essere molto più elevato.

Sarebbe utile avere notizie di tutte queste clausole, ma riconosce che ciò non è possibile perchè la maggior parte delle stipulazioni che le contengono si fa in via amministrativa senza intervento di notaro.

Ed accenna ad altri due punti della relazione, dove si parla delle letture ed ispezioni di atti nell'interesse dello Stato, che, a suo avviso, debbono esser tenute distinte da quelle fatte in applicazione della legge del gratuito patrocinio. Le prime si compiono da ispettori demaniali quando hanno bisogno di consultare atti che hanno relazione con istrumenti di data posteriore e per i

quali essi devono stabilire la misura della tassa, e per queste letture ed ispezioni non v'è mai luogo a rimborso di diritti. Per le altre, secondo l'esito del giudizio, può ottenersi il pagamento dei diritti suddetti.

E quanto si dice per le ispezioni e letture di atti va detto anche per il rilascio di copie per cause civili. Osserva che se talora tali diritti vanno perduti per l'erario, la perdita è da imputarsi al cancelliere, il quale tralascia di includere, nella nota delle spese, il costo delle copie rilasciate per la causa, credendosi obbligato ad includervi solo il costo degli atti e non anche quello dei documenti. Spesso poi il fatto dipende anche dall'archivista che dimentica di segnare a margine delle copie l'ammontare dei diritti dovuti per il rilascio delle medesime e quindi il cancelliere non può tenerne conto, non avendo modo di conoscere l'ammontare di quei diritti.

Ricciuti. Si unisce agli altri colleghi per tributare plauso alla pregevole relazione del comm. Pistoni, la quale, oltre ad uno studio completo e particolareggiato dei dati statistici, offre anche una ricca messe di osservazioni utili all'interpretazione di alcuni articoli della legge notarile.

A proposito delle norme con cui si decidono i concorsi ai posti di notaro, il relatore inclina a credere che l'interpretazione da darsi alle disposizioni della legge sia questa: che il criterio dell'anzianità non debba essere *assoluto*, ma ammette però che vi possa essere anche una diversa interpretazione, secondo la quale il criterio dell'anzianità rimane esclusivo.

Fa osservare che l'interpretazione adottata generalmente dalle Corti d'appello è quella più rigida, che dà, cioè, assoluta prevalenza all'anzianità, salvo solamente il caso di mancanza di moralità dei concorrenti. Sarà un bene? sarà un male?

Riconosce che non si può recisamente rispondere nè in un senso nè nell'altro, ma comprende che questo sistema possa dar luogo a degli inconvenienti, e siccome d'altra parte a questi concorsi si possono presentare tutti gli aspiranti, anche quelli non forniti di laurea in giurisprudenza, sarebbe bene guardare soprattutto alla capacità e alla moralità dei concorrenti, richiedendo maggiori requisiti. Ad ogni modo ritiene che le disposizioni della legge dovrebbero essere più chiare, in modo da non rimanere nessun

dubbio sui criteri coi quali si dovrebbe fare la scelta. E crede sia il caso di richiamare su ciò l'attenzione della Commissione che studia la riforma della legge notarile.

SANDRELLI. Fa osservare che anche la IV Sezione del Consiglio di Stato segue le norme adottate dalle Corti di appello, nel decidere le controversie che sono portate innanzi ad essa su tale oggetto. E del resto la dizione dell'articolo 11 gli sembra abbastanza chiara quando dice che si deve *principalmente* tener conto dell'anzianità, salvo solo la mancanza di moralità del concorrente.

GIANTURCO. Osserva che la discussione è uscita dal campo assegnato alla Commissione di statistica, giacchè non si discute più di statistica notarile, ma della riforma della legge notarile.

PRESIDENTE. Per ricondurre la discussione nei dovuti confini, richiama l'attenzione dei colleghi sulla prima proposta del relatore, la quale contiene un voto che nelle sue linee generali può essere approvato.

DE' NEGRI. Su questa prima conclusione osserva che essa contiene un voto puramente formale, privo di contenuto sostanziale, mentre le ragioni e considerazioni esposte nella relazione porterebbero ad una conclusione più comprensiva. Il relatore trova esuberante al bisogno il numero dei notari, rispetto alla quantità degli affari, il che fa sì che la loro carriera sia resa difficile per la scarsità dei proventi che essi ritraggono dall'esercizio del loro ministero, onde sono costretti talvolta ad artifizii e sotterfugi per migliorarla in qualche modo, ma nella conclusione non si rispecchiano questi concetti del relatore. Comprende che ciò deve attribuirsi ad un certo delicato riserbo, dovuto al fatto che il relatore essendo un funzionario del Ministero di grazia e giustizia ha voluto astenersi dal prescrivere limiti all'azione del Ministro Guardasigilli.

Egli desidererebbe però che venisse modificata la proposta conclusione, in modo che esprimesse la necessità di restringere il numero dei posti di notaro, sia nell'interesse dei notari medesimi, per procurar loro maggiori onorari, sia per renderlo proporzionato al lavoro che debbono compiere.

La Commissione, a suo giudizio, si esautorerebbe votando una

proposta così vacua, e converrebbe quindi indicare a quali concetti dovrebbe informarsi la riforma della tabella.

Ricorda che S. E. il Guardasigilli nell'inaugurare la sessione della Commissione ebbe a dichiarare, con parole molto cortesi, che faceva sicuro assegnamento sugli studi e sulle proposte di essa, per trarne pratici suggerimenti circa i provvedimenti da prendere sia d'ordine amministrativo sia d'ordine legislativo, e pensa che si corrisponderebbe appunto a questo desiderio del Ministro indicando, anche nel caso presente, quali dovrebbero essere i criteri a cui dovrebbe ispirarsi la proposta revisione della tabella notarile. Aggiunge che questa Commissione non deve preoccuparsi del fatto che vi sia già una Commissione speciale per lo studio delle modificazioni da apportarsi all'ordinamento del notariato, la quale presenterà a suo tempo all'approvazione del Ministro le sue conclusioni, senza che ciò debba impedire di rilevare qui lo stato di fatto messo in luce dalla indagine statistica sull'argomento.

GIANTURCO. Dichiaro che giacché si sta proprio discutendo la riforma della legge notarile anche egli vuole esporre i suoi intendimenti in proposito. Dichiaro che sarebbe esitante a suggerire in un voto al Ministro i modi con cui effettuare la riforma della tabella: questa riforma richiede un lavoro non breve e non scevro di difficoltà.

Nè saprebbe risolversi a proporre recisamente la riduzione del numero dei notari. Le condizioni del paese non sono identiche dappertutto, e crede che se una tale riduzione può essere ravvisata utile nelle grandi città, non può dirsi altrettanto per i piccoli comuni, in quelle località dove sono scarse o difficili le vie di comunicazione e dove è più esteso l'analfabetismo. Ivi la soppressione del notaro locale porterebbe gravi inconvenienti. Un povero padre di famiglia che volesse in punto di morte fare il suo testamento e non sapesse scrivere potrebbe morire prima che il notaro, chiamato da un altro comune, giungesse in tempo per ricevere l'atto. E non per i soli testamenti si sente bisogno di avere vicino il notaro, ma anche per tanti altri atti per i quali qualunque ritardo può portare gravi inconvenienti. In queste condizioni si trovano appunto molte piccole borgate della regione calabrese e della **Basilicata**, per non dire di altre. Che si possa diminuire di qualche

posto il numero dei notari, potrà anche essere, ma non gli sembra opportuno di proporre una riduzione in termini così generali, anzi crede che una tale diminuzione sarebbe un errore politicamente, giuridicamente e socialmente gravissimo. Trattasi di problemi di tale difficoltà pratica da renderne assai laboriosa la soluzione e quindi non crede opportuno che questa si pregiudichi in alcun modo. Prega perciò il collega De' Negri di non insistere nella sua proposta. La Commissione speciale nominata dal Ministro studierà l'argomento e ad essa spetterà di vagliare tutti gli elementi prima di prendere una deliberazione. La tabella notarile vigente certo è stata fatta quando assai diverse erano le condizioni sociali dell'Italia; ma prima di modificarla converrà studiare appunto queste mutate condizioni. Non è il caso quindi di pregiudicare con un semplice emendamento le deliberazioni che crederà di prendere la Commissione speciale suddetta.

PRESIDENTE. Si associa all'on. Gianturco per le considerazioni da lui svolte e prega il commissario De' Negri di non insistere nella sua proposta. Anche egli non crede opportuno determinare fin da ora le modalità della riforma, dal momento che vi è una Commissione speciale che ha questo compito. Del resto fa notare al comm. De' Negri che dal contesto della relazione risultano assai chiaramente i motivi che hanno mosso il relatore a presentare quella conclusione, e fra le considerazioni e le osservazioni da lui esposte vi sono anche quelle che il collega vorrebbe che risultassero dalla conclusione.

BACCARANI. Sarebbe d'avviso, prendendo le mosse dalle parole del presidente, che si potesse fare a meno di votare la conclusione proposta dal relatore, dal momento che è a cognizione della Commissione l'avvenuta nomina di una Commissione speciale per la riforma della legge notarile; e crede che sarebbe più opportuno di prendere semplicemente atto della nomina di questa.

PRESIDENTE. Non crede sia da accogliere il desiderio espresso dal collega Baccarani: il voto del relatore è bene rimanga, potrà anche servire alla stessa Commissione speciale come un precedente sull'argomento.

DE' NEGRI. Dichiaro che, per mera deferenza personale al Presidente e all'onorevole Gianturco, non insiste nell'emendamento

proposto; anzi, dovendo rinunciare ad esso, quasi si accosterebbe alla proposta del collega Baccarani: meglio dir niente che dire cosa inconcludente.

PRESIDENTE. Ringrazia il commissario De' Negri di aver desistito dalla sua proposta e osserva che tanto egli, quanto l'on. Giannurco non si sarebbero certo accontentati di un voto così generico se non sapessero, come ha già accennato, che nel testo sono chiaramente esposti i motivi che hanno provocato quella conclusione, ai quali necessariamente essa si richiama.

E prima di mettere ai voti le proposte del relatore, domanda al comm. De' Negri se insiste nell'altro emendamento che riguarda l'aggiunta delle parole *e diligenza* nella conclusione seconda.

DE' NEGRI. Dichiaro di insistere, perchè è assolutamente necessario raccomandare una maggiore diligenza nella compilazione dei prospetti.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la prima conclusione:

« Esprimere il voto a S. E. il Guardasigilli che non sia ritardata la revisione generale della tabella notarile ».

È approvata.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la seconda conclusione col l'emendamento proposto dal comm. De' Negri:

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla opportunità di invitare i conservatori degli archivi a fornire con maggiore sollecitudine e diligenza le notizie statistiche, ed i Procuratori del Re a comunicare senza ritardo al Ministero i provvedimenti disciplinari emanati a carico di notai ».

La Commissione approva la proposta e l'emendamento.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la terza conclusione:

« Disporre che nei modelli statistici concernenti il notariato vengano apportate le seguenti modificazioni:

« a) includere nei modelli stessi le notizie statistiche riguardanti i Consigli e i Collegi notarili;

« b) specificare nella tavola II il vero carattere delle ammende e delle multe inflitte ai notari;

« c) distinguere nella tavola VI le copie, i certificati e gli estratti dalle ispezioni e letture di documenti;

« d) indicare in una colonna a parte nella tavola stessa i proventi per l'eventuale ricupero delle somme segnate a credito per operazioni riguardanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio, mettendo con ciò in armonia anche la dicitura della relativa colonna contenuta nella tavola V ».

La Commissione l'approva.

PRESIDENTE. Prima di togliere la seduta, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i membri della Commissione, fa voti perchè il collega Pistoni si ristabilisca presto in salute, e gli invia, anche a nome della Commissione, un voto di plauso per la splendida relazione presentata.

BRUSA. Si associa, esprimendo l'avviso che tale relazione sarà anche di grande utilità alla Commissione speciale che deve studiare la riforma della legge notarile.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 28 luglio 1905.

Presidenza di S. E. il sen. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Ostermann, Perla, Penserini, Ricciuti, Tami ed i segretari Aschieri e Licci.

La seduta incomincia alle ore 10 e un quarto.

RICCIUTI. Ieri non si trovò presente quando il Presidente, prima di chiudere la seduta, ebbe ad esprimere, anche a nome della Commissione, il voto e l'augurio per il pronto ristabilimento in salute del collega Pistoni. Se fosse stato presente avrebbe fatto la proposta, che fa ora, di dare, cioè, incarico a un segretario della Commissione di andare a casa del Pistoni per domandare notizie della sua salute e per esprimergli i voti fatti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta Ricciuti, prega il segretario Aschieri di recarsi in casa del comm. Pistoni, per avere notizie.

Comunica alla Commissione una lettera del senatore Municchi che si scusa di non poter prendere parte ai lavori di questa sessione, perchè è ancora occupato a Torino nel processo Murri.

Invita il commissario Azzolini a leggere la relazione sui Collegi di probiviri nel triennio 1901-1903.

AZZOLINI. Incomincia la lettura della Relazione (1).

Stante l'ora tarda la continuazione della lettura è rinviata alla seduta di domani.

Si toglie la seduta alle ore 12.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 289 del presente volume.

Seduta del 29 luglio 1905.

Presidenza di S. E. il sen. QUARTA

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Ostermann, Penserini, Perla, Ricciuti, Sandrelli, Tami e i segretari Aschieri e Licci.

La seduta incomincia alle ore 10. 15.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

AZZOLINI. Continua e termina la lettura della relazione sui Collegi di probiviri nel triennio 1901-1903.

BACCARANI. Crede di essere interprete dei sentimenti di tutti i colleghi, esprimendo la più sincera ammirazione per questa bella relazione in cui sono raccolti e ordinati tanti dati e ne sono ricavate così giuste considerazioni e conclusioni circa l'istituto dei probiviri il quale, se non è tuttora in fasce, può dirsi muova appena i primi passi.

Da quanto è stato esposto, pare a lui che i collegi di probiviri si possano distinguere in tre categorie:

- 1° Collegi istituiti, ma non costituiti;
- 2° Collegi costituiti, ma non funzionanti;
- 3° Collegi funzionanti.

Quanto alla prima categoria, si può soltanto deplorare che chi provocò la istituzione del Collegio non ne abbia poi curata la costituzione; quanto alla seconda non ha elementi per sapere a chi debba attribuirsi il fatto, cioè se esso dipenda o da difetto assoluto

di controversie, o da mancanza di fiducia delle parti che potrebbero ricorrere al Collegio, o da ignoranza delle medesime.

Si ferma piuttosto all'ultima categoria: quella dei Collegi funzionanti, per osservare che ci sarebbe da fare un'indagine, che non crede sia stata fatta e che, a suo giudizio, sarebbe molto concludente: vedere cioè a quanti operai e industriali si estenda la giurisdizione di ciascun Collegio. È troppo chiaro che 50 controversie, per un Collegio che abbia sotto la sua giurisdizione un centinaio di operai od industriali, hanno un significato diverso da quello che hanno 50 controversie trattate da un altro Collegio alla cui giurisdizione appartenga un migliaio di lavoratori.

Se questa notizia non è stata raccolta nei prospetti, vi saranno state le sue buone ragioni; ed egli, che sa quanto la Direzione generale della statistica sia accurata e diligente nel predisporre e le inchieste statistiche, desidererebbe conoscere queste ragioni.

DE' NEGRI. La notizia desiderata dal comm. Bacarani non fu richiesta per due motivi. Primieramente se la notizia ha un'importanza teorica, a suo giudizio, non ha molto valore pratico, perchè ci possono essere Collegi situati in regioni industriali florentissime e dense di iscritti, ai quali questi non ricorrono affatto, ed è chiaro che in questi casi il numero delle controversie risente soltanto di questa sfiducia delle parti, senza che rappresenti il vero stato del lavoro in relazione al numero degli iscritti.

Ma vi è stata anche una ragione di opportunità.

Nel fare le inchieste statistiche si segue sempre questo criterio pratico, di mandare dappprincipio dei prospetti di modeste proporzioni, che non allarmino coloro che debbono riempirli, salvo poi ad aumentarli, a mano a mano che se ne senta il bisogno: è un criterio suggerito dall'esperienza. Ora però che i prospetti per i Collegi di probiviri sono in uso da qualche anno, vi si possono anche fare delle modificazioni, e, non ostante le fatte riserve, egli non ha difficoltà di introdurre nei prospetti per l'anno prossimo la notizia desiderata dal comm. Bacarani.

PENSERINI. La splendida relazione del collega Azzolini gli ha fatto ricordare che *multa renascentur quae jam cecidere*. Ricorda che sulla fine del secolo XVIII vi erano miriadi di giurisdizioni. A

parte i privilegi dei chierici, vi erano giurisdizioni speciali per gli avvocati, i notai e quasi per ogni classe professionale.

Il secolo XIX fece piazza pulita di tutte queste giurisdizioni, ma ora la tendenza a specializzarle sembra voglia rinascere. Egli non discuterà se sia buona o cattiva, per lui anzi è certamente cattiva, ma senza voler sollevare una discussione su questo punto, gli è parso che giovi segnalare questa tendenza, perchè essa risulta in modo chiaro ed evidente dalla relazione del collega.

LUCCHINI. Le cose dette ora dal collega Penserini lo spingono ad esprimere un voto. È superfluo intanto che egli aggiunga altre parole di plauso al relatore che colla sua eccellente relazione ha messo in evidenza tutti i meschini risultati ottenuti da questi collegi.

È da notarsi, da denunziarsi e da censurarsi questo andazzo di moltiplicare le giurisdizioni speciali, sottraendo le materie, oggetto della contestazione, all'unica vera giurisdizione, l'ordinaria. Egli anzi si propone di fare uno studio su questo argomento, per dimostrare che spesso, con l'istituirle, si è falsato il concetto che le informa e pregiudicato gli istituti, cui devono servire. Ma il trattare ora questo punto lo porterebbe probabilmente fuori del campo riservato alla Commissione. E si limita, perchè la considerazione è quasi una conclusione che deriva dai risultati statistici esaminati, a levare la sua voce contro la minaccia di nuove giurisdizioni.

Sa, perchè fu chiamato a farne parte, che si è nominata ora una Commissione per studiare se si debba istituire una giurisdizione speciale per gli infortunii sul lavoro. Già anche queste Commissioni a scopo legislativo son fatte a posta per non concludere nulla, per esautorare l'Amministrazione e scemare la responsabilità del Ministro; e quindi egli ha declinato, anche per ragioni personali, l'incarico. Codesto però è altro esempio di quello che ha detto e lamentato il collega Penserini; ed è opportuna l'occasione per protestare contro il malvezzo e la deplorabile tendenza.

In pratica avviene poi che i criteri, a cui si ispirano nei loro giudizi queste giurisdizioni speciali, sono empirici e spesso dettati dall'opportunità, e in contrasto con quelli seguiti dalla giurisdizione ordinaria. Gli è quanto avvenne con la IV Sezione del Consi-

glio di Stato, istituita certamente con lodevoli intendimenti, ma che in realtà portò a uno spostamento dei criterii della giustizia, la quale non può essere che una sola e medesima per ogni caso, per ogni specie di controversie e per ogni classe di persone, e non servire alcun interesse, privato o pubblico.

BRUSA. Si associa ai colleghi Penserini e Lucchini per le considerazioni da essi svolte circa questa tendenza a specializzare le giurisdizioni, che è tendenza di regresso.

Se si ritenesse che le nomine dei magistrati per parte del Governo fosse sistema ora antiquato e si volessero imitare le democrazie assolute americane, allora si spiegherebbe la simpatia verso queste istituzioni che sorgono per elezione degli interessati, ma poichè i magistrati debbono riscuotere la fiducia di tutta intera la nazione e non soltanto di alcune classi, sarà sempre il giudice ordinario quello che incontrerà l'universale favore.

La diffidenza verso questi Collegi di probiviri, per quanto risulta anche dalla relazione testè letta, dipende dal timore che il presidente, che non è scelto dalle parti, non raccolga la fiducia che dovrebbe avere, e che si impone quando si tratti del Magistrato ordinario.

Quando sono in guerra interessi di collettività, allora non si ricorre alla giustizia, ma si mettono in opera altri mezzi, come gli scioperi, per far trionfare il proprio interesse, e soltanto quando si tratta di piccole cause, si fanno queste composizioni, le quali, diminuendo la stima del Magistrato ordinario, non possono non nuocere alla compagine dello Stato, che riposa su una buona giustizia. Non è la prima volta che contro queste specializzazioni di giurisdizioni insorgono voci autorevoli, e anche in questa Commissione, ricorda che il prof. Vivante levò la sua, per deplorare questi costumi che non sono nostrani, ma imitazione di costumi stranieri.

ARCOLEO. Egli prima era dubbioso su questa istituzione dei probiviri, ma dopo la relazione del collega Azzolini è diventato scettico e non esiterebbe a domandarne la soppressione. Ma egli non può domandarla in questa Commissione, che ha scopo di ricerche statistiche e che perciò gli impone dei riguardi nella discussione. Queste istituzioni hanno una malattia d'origine: s'informano a un

critério morboso, che, cioè, come è possibile per le assemblee politiche il suffragio universale, così anche per quelle giudiziarie vi possa essere questa partecipazione universale: come tutti si ritengono atti a governare, così tutti dovrebbero essere atti a giudicare. Anzitutto osserva che non è determinato il contenuto della istituzione; in essa prevale un concetto che non è proprio dell'Amministrazione della giustizia, cioè di *creare* le norme mentre questa dovrebbe soltanto applicarle. In secondo luogo questi Collegi non hanno base, e lo si vede anche dalla ripugnanza degli industriali a parteciparvi e dalla poca fiducia che essi ispirano agli operai. Se è vero che le moltitudini in generale sono proclivi al nuovo, non c'è nemmeno da sperare per l'avvenire che le cose mutino in meglio. Non capisce perchè si debbano sottrarre alla giurisdizione ordinaria queste materie che non offrono nemmeno argomenti tecnici i quali richiedano speciali competenze. Per ciò egli crede che si possa presentare un voto concreto al Ministro, che discende dai risultati statistici raccolti e che sarebbe certamente autorevole, perchè la Commissione è composta di professori, magistrati, di uomini politici e di alte competenze amministrative, e la sua voce quindi non può essere sospetta.

Un'ultima osservazione deve fare.

Il collega Penserini disse che quanto più si allarga la giurisdizione ordinaria, tanto più cresce la fiducia nella giustizia; è vero; però bisogna aggiungere un coefficiente quello di una cultura giuridica più larga di quanto sia ora. In qualche concorso per uditore giudiziario si è notata nei candidati una povertà assoluta delle cognizioni delle leggi speciali, che egli chiamerebbe complementari. È deplorabile questa mancanza di cultura perchè vi è proprio ripugnanza in alcuni magistrati a procurarsi queste cognizioni, sicchè poco affidamento possono dare i loro giudizi in queste materie e soltanto bisogna confidare nella sapienza della Magistratura che sta al vertice della scala, dalla quale viene ancora qualche luce. Sia nelle università, sia nei concorsi questa deficiente coltura è ogni giorno comprovata.

Dette queste cose, si associa nel resto ai preopinanti.

PRESIDENTE. I colleghi Lucchini e Arcoletto hanno accennato all'opportunità di esprimere un voto. Pregherebbe di volerlo formu-

lare per vedere se sia o no il caso di votarlo. Dalla discussione che è stata fatta, rileva che sia quasi generale l'opinione che l'istituto dei probiviri non abbia dati buoni risultati, e si è anche d'accordo che il pensare a nuove giurisdizioni sia un regresso per cui ne risentirebbe danno la stessa Amministrazione della giustizia. Ma se si volesse esprimere un voto nel senso che si esamini, se non sia il caso o di modificare o di ridurre queste speciali giurisdizioni, avrebbe qualche difficoltà a metterlo in votazione, pur rimettendosi, in ogni caso, a quello che siano per pensarne i colleghi.

Non bisogna precorrere l'avvenire; potrebbsi sentire in seguito il bisogno di qualche altra di queste giurisdizioni, e non è bene preoccupare con un voto l'opera legislativa futura.

Ecco perchè prega i colleghi di formulare il voto, scartando questa ipotesi.

BRUSA. È perfettamente d'accordo col Presidente, anche per la considerazione che è tanto breve il tempo in cui funzionano questi Collegi che i dati sono rudimentali e sarebbe quindi illogica una deduzione che da essi si volesse trarre e che si spingesse fino a domandare l'abolizione dei Collegi stessi. Crede, quindi, che basti prendere nota del poco felice risultato che essi hanno dato, il quale accenna ad una diffidenza che può essere effetto del costume, ma nulla più.

ARCOLEO. Pur assenziente nelle idee espresse dal Presidente, osserva che c'è un lato che potrebbe determinarsi in un voto ed è quello che guarda all'avvenire per impedire che si incoraggi questa tendenza di creare nuove giurisdizioni quasi ad ogni bimestre. È stato detto che queste istituzioni sono ancora in fasce, ma egli aggiunge che mancano delle condizioni di sviluppo e pare che in Italia vi sia una speciale simpatia per le istituzioni rachimiche: si stia pur certi che questi Collegi, anche da qui a un secolo, daranno gli stessi risultati. Ora questo lo si potrebbe dire, per non mostrare di credere che si spera in un miglioramento col tempo. Si è ricordato l'esempio di altri paesi, ma in essi c'è l'abitudine di amministrare giustizia, mentre non c'è in Italia. Queste istituzioni si collegano a quell'andazzo democratico che pervade tutti gli istituti giuridici e che ne falsa il concetto.

PRESIDENTE. Fino a che si giudica della sufficienza o meno di questa istituzione si è tutti d'accordo, ma il dissenso può sorgere quando si esprime un voto nel senso che non si debbano creare altre nuove giurisdizioni.

Crede che ciò facendo si esorbiterebbe.

LUCCHINI. Nelle parole da lui dette era indirettamente espressa l'intenzione di presentare un voto, ma non l'aveva formulato perchè è schivo dal proporre nel senso di fare apprezzamenti che eccedono dalla vera e propria competenza statistica; ma poichè il Presidente, col rivolgergli la domanda, quasi volle eccitarlo a farne la proposta, in tal caso non può rifiutarsi di aderire all'invito. Dichiara intanto che non ebbe mai intenzione di esprimere un voto di abolizione dei Collegi dei probiviri. Nel voto da lui abbozzato — prima ancora di udire le ultime parole del Presidente — si accenna pure alla tendenza di creare queste giurisdizioni speciali. Nè crede che con questo si esorbiti dalla competenza, non trattandosi che di una constatazione di fatto.

Legge, ad ogni modo, il suo ordine del giorno:

« La Commissione, udita la diligente ed esauriente relazione Azzolini, rileva come dalla medesima emerge il risultato poco felice e confortante finora dato dall'istituto dei *probiviri*, risultato che può dipendere, non tanto dalle condizioni di civiltà e di costume, quanto dall'indole propria di simili giurisdizioni speciali, di cui troppo si va abusando in Italia ».

DE' NEGRI. Crede che si potrebbe togliere la parola *abuso* la quale esprime un concetto troppo vivace, e lasciare il resto.

PRESIDENTE. È d'accordo; e suggerisce di dire *che, forse, si vanno troppo moltiplicando*.

LUCCHINI. Accoglie di buon grado questa variante.

PERLA. Aveva in animo di rispondere ad alcune osservazioni del collega Lucchini del quale non condivide le idee, ma se ne astiene, essendo l'ora tarda.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Lucchini.

È approvata.

AZZOLINI. Desidera che la Commissione si pronunzi sull'opportunità di raccomandare nuovamente ai Presidenti dei Collegi di probiviri di inviare assieme ai prospetti le *note illustrative*. Il voto della Commissione potrà influire più efficacemente all'osservanza dell'obbligo.

PRESIDENTE. Mette ai voti questa proposta del cav. Azzolini.

È approvata.

Dopo breve discussione si delibera di tenere domani, domenica, seduta all'ora consueta.

La seduta termina alle ore 12. 10.

Seduta del 30 luglio 1905.

Presidenza di S. E. il sen. QUARTA.

Sono presenti i consiglieri: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Ostermann, Penserini, Ricciuti, Tami e i segretari Aschieri e Licci.

La seduta incomincia alle ore 10.

Si dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Fa dar lettura della relazione del commissario De' Negri « sull'Esecuzione delle sentenze di condanna penale » (1).

PRESIDENTE. Rivolge al collega De' Negri parole di schietta e sincera ammirazione per la splendida e importante relazione presentata.

PENSERINI. Non crede vi sia bisogno di rivolgere parole di elogio al collega De' Negri, giacchè sarebbe come portare nottole ad Atene e vasi a Samo. Tutti i commissari conoscono da molto tempo il grande acume del comm. De' Negri, e la somma diligenza e la cura che egli porta nei lavori statistici, quindi non era possibile attendersi da lui meno di quello che ha dato.

Farà solo qualche osservazione di forma.

Nella relazione si parla molto delle Cancellerie, ma non si fa distinzione tra Cancellerie e Segreterie giudiziarie. È convinto che il relatore colla denominazione generale di Cancellerie abbia inteso di indicare le une e le altre, ma siccome la responsabilità della esecuzione delle sentenze penali spetta per la massima parte alle Procure Regie, è necessario che nei rapporti si faccia distinzione fra

(1) Veggasi questa relazione a pag. 407 del presente volume.

quanto si può riferire all'azione delle Cancellerie, e quanto spetta alle Segreterie, e quindi se inconvenienti si rilevano, il *baco*, e intende con questa parola di indicare la poca diligenza, è da ricercarsi più nelle Segreterie che nelle Cancellerie. Queste non dovrebbero fare altro che passare alle Procure Regie le sentenze per la esecuzione, mentre gli elenchi di esse sono poi conservati nelle Segreterie.

Per le Cancellerie delle Preture, invero, le cose vanno un poco diversamente, perchè nelle Preture non vi è l'ufficio del Pubblico Ministero, e quindi sono le Cancellerie stesse che curano la esecuzione delle sentenze penali, sotto la diretta sorveglianza del Pretore e del Procuratore del Re; ma presso le Corti d'assise e i Tribunali il compito delle Cancellerie per rispetto alla esecuzione delle sentenze si esaurisce col passare, come ha detto, le sentenze alla Procura Regia. Per queste considerazioni crede che sia necessario distinguere se la poca diligenza sia da imputarsi all'uno, o all'altro ufficio.

Su di un altro punto richiama l'attenzione della Commissione. Ricorda che si è deplorato oggi, e anche altre volte, che le osservazioni e le proposte che i Procuratori generali o i primi Presidenti fanno nei loro rapporti periodici sulle diverse materie, giungono troppo tardi a cognizione della Commissione, e da essa alla competente divisione del Ministero: solo cioè quando i Relatori hanno preso in esame quei rapporti e su di essi hanno riferito alla Commissione e hanno proposto all'approvazione di essa le loro conclusioni. L'inconveniente lamentato avviene realmente, e per porvi un rimedio propone che sia fatta dal Ministero una circolare ai Procuratori generali e ai Primi Presidenti per disporre che tutte le volte che essi nei loro rapporti abbiano a rilevare degli inconvenienti circa il personale, facciano, insieme al rapporto, un estratto di esso contenente le sole osservazioni e proposte riguardanti il personale, e questo estratto sia inviato subito al Ministero acciò che la Divisione competente possa prendere gli opportuni provvedimenti di ordine amministrativo.

Accenna ad un'altra osservazione del Relatore, il quale ha deplorato che le note illustrative dei dati statistici, che si richiedono ai primi Presidenti e ai Procuratori generali, secondo che la com-

petenza per materia spetta agli uni o agli altri, siano trascurate in tutto o in parte perchè i Capi degli uffici generalmente credono di avere adempiuto il loro compito o col trascrivere nei rapporti alcune delle cifre più importanti, contenute nei prospetti numerici, senza nessuna osservazione, o, peggio ancora, col mandarli al Ministero accompagnati da una semplice nota di trasmissione. E anche a questo inconveniente egli vorrebbe por rimedio, e propone che appena i rapporti giungono alla Segreteria della Commissione questa, senza attendere che essi vengano esaminati dal Relatore, veda se la lettera di accompagnamento contiene qualche osservazione sui dati o se non è altro che una semplice lettera di trasmissione, e in questo caso la respinga immediatamente, facendo rilevare appunto che mancano le note illustrative. Naturalmente con ciò non intende obbligare la Segreteria a fare la lettura completa dei rapporti, il che richiederebbe tempo non breve, e tanto meno costituirla giudice sul merito delle osservazioni dei capi degli uffici giudiziarii: l'opera di essa dovrebbe limitarsi a una constatazione di fatto, se, cioè, il rapporto contiene o no note illustrative o se sia una semplice lettera di trasmissione.

Rileva da ultimo un altro inconveniente, messo in luce dal Relatore, quello della insufficienza del personale delle Cancellerie e delle Segreterie, insufficienza dovuta talora alla scarsità dei funzionari assegnati ai diversi uffici, talora alla incapacità di essi, sia per età o stato di salute, sia per deficiente capacità intellettuale; e riconosce, che questi son guai veri, ai quali si deve por riparo, ed esita a credere che i capi dei Collegi non li abbiano già fatti rilevare, quando anche non ne abbiano fatta menzione nei loro rapporti. Crede sia della massima importanza di insistere presso il Ministro Guardasigilli perchè disponga che sia provveduto colla maggiore sollecitudine a togliere tale inconveniente.

LUCCHINI. Gli sembra opportuno di sollevare una pregiudiziale in proposito, ed è che non basta rilevare in modo generico gli inconvenienti, ma è necessario che si denunciino dei fatti concreti, circostanziati e accertati, perchè soltanto in questo modo si rende un servizio all'Amministrazione. Le accuse generiche potrebbero rendere diffidente il Ministero sulla consistenza dei mali lamentati.

Egli, per esempio, non crede alla insufficienza del personale. Certamente il collega Penserini è primo Presidente modello e nessuno oserebbe sollevare il minimo dubbio sull'esistenza di inconvenienti che fossero stati coscienziosamente e scrupolosamente accertati e rilevati da lui; ma non tutti faranno come lui, o per condiscendenza o per opportunità, ovvero per incompleta conoscenza delle condizioni dell'ufficio. È necessario che quanto si afferma si provi e si documenti, per avere norma positiva e irrefragabile, nel provvedere legislativamente o amministrativamente, al miglior andamento degli istituti di cui trattasi.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda propone che sia rinviato a domani il seguito della discussione.

La seduta è tolta alle 12.

Seduta del 31 luglio 1905.

Presidenza di S. E. Il sen QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De' Negri, Doria, Gianturco, Lucchini, Ostermann, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami e i segretari Aschieri e Licci.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione del commendatore De' Negri riguardante l'esecuzione delle sentenze di condanna penale.

DORIA. Nella bella relazione del comm. De' Negri, accennandosi ad alcuni casi di sospensione della esecuzione delle sentenze di condanna penale per insufficienza dei carceri locali, si è rivolto a lui invito di assumere informazioni per vedere quanto vi sia di vero. Si è affrettato a raccogliere le opportune notizie ed è lieto di potere assicurare la Commissione che questa lamentata deficienza di posti in realtà non sussiste. I compartimenti designati hanno questa situazione:

La Sardegna contro 5285 posti aveva 3842 detenuti; l'Abruzzo e il Molise contro 1751, detenuti 962; le Puglie 1788 e 1609 rispettivamente. Dunque non risulta che nei luoghi suaccennati sussista l'inconveniente indicato. Se poi in qualche luogo il carcere mandamentale, per momentanea circostanza speciale, poteva trovarsi eccessivamente affollato, le autorità dovevano valersi della facoltà di passare i detenuti nel carcere circondariale, dove la capienza è sempre superiore al bisogno.

Quanto al carcere mandamentale di Lacedonia egli ha fatto verificare gli atti di un decennio e non risulta che vi sia mai stata proposta di restauri importanti a quel fabbricato. È vero che i lavori di manutenzione fanno carico all'Amministrazione comunale, ma, oltrechè per eseguirli occorre, se si tratta di opere straordinarie,

l'approvazione del relativo progetto da parte del Ministero dell'interno, anche una ispezione ha dimostrato che le condizioni del fabbricato delle carceri mandamentali di Lacedonia sono ottime.

Del resto, se vi fosse stato qualche pericolo nella custodia dei detenuti a Lacedonia, si sarebbero potuti collocare comodamente nel carcere di Avellino o in quelli di Sant'Angelo dei Lombardi e di Ariano di Puglia, perchè ivi erano 200, 50 e 82 posti, rispettivamente, scoperti.

DE' NEGRI. Non dubita affatto dell'esattezza delle notizie fornitegli dal comm. Doria, che vengono da una fonte così autorevole. Egli già aveva preveduto che in qualche caso l'accennata giustificazione fosse stata addotta dalle Cancellerie a scusare la propria inerzia, ma credeva che si fossero soltanto esagerate le tinte, non che si fosse inventato addirittura.

Avverte però il collega Doria che i casi più numerosi denunciati si trovano in Sardegna.

DORIA. La Sardegna ha, si può dire, le carceri vuote, tantochè sono numerosi i lagni degli appaltatori per questa scarsità di detenuti, che fa far loro assai magri affari, ed egli cerca rimediarsi col trasferirvi anche detenuti del continente, e lo fa ben volentieri perchè quelle carceri sono a sistema cellulare e si possono quindi per i detenuti ivi rinchiusi applicare rigorosamente le disposizioni del Codice penale.

PENSERINI. Relativamente alla Sardegna è vero quanto ha detto il comm. Doria, ma vi è però una circostanza che merita di essere conosciuta ed è che i Sardi che risiedono fuori di Cagliari, vanno mal volentieri nel carcere di quella città, e lo screditano: se la loro permanenza in quel carcere si prolunga molto tempo, o impazziscono o si suicidano: crede che la causa debba principalmente ricercarsi nella nostalgia, ma vi potrebbe anche concorrere il fatto che nel carcere di Cagliari, a sistema cellulare, i detenuti trovano quella disciplina e quel rigore che non c'è nei carceri mandamentali.

DORIA. È vero che i Sardi vanno mal volentieri nelle carceri di Cagliari e di Sassari a sistema cellulare, per espiarvi la loro pena; ma non v'è bisogno di mandarli tutti là, se hanno specialmente da scontare brevi condanne, e i Procuratori del Re possono benissimo rin-

chiuderne quanti vogliono, perchè c'è la capienza sufficiente, nelle altre carceri circondariali.

DE' NEGRI. Di fronte a così recise ed esplicite assicurazioni risulta dunque manifesto che la giustificazione addotta dalle Autorità giudiziarie non risponde al vero, crede sia il caso di richiamare l'attenzione del Ministro su queste asserzioni infondate.

E risponde ora a quanto disse ieri il comm. Penserini. Egli fece una giusta osservazione per quanto riguarda i funzionari che danno esecuzione alle sentenze penali, che cioè bisogna scindere le responsabilità delle Segreterie giudiziarie — alle quali è affidata la maggior parte del servizio delle esecuzioni delle sentenze penali — da quella delle Cancellerie, le quali si limitano a mandare alle Procure del Re gli elenchi delle sentenze eseguibili. Ma osserva che la maggior parte degli inconvenienti si trovano nelle Preture, dove sono le stesse Cancellerie che danno esecuzione alle sentenze. Però ben volentieri terrà conto di questa osservazione, facendo menzione, ogni qual volta ne sia il caso, anche delle Segreterie giudiziarie.

Si associa a quanto il collega Penserini suggerì di fare per togliere l'inconveniente delle proposte incluse nei rapporti delle Autorità giudiziarie diretti al Ministero della giustizia, le quali si vengono a conoscere dopo molto tempo, quando è perduta o diminuita ogni loro efficacia.

La Commissione ha già espresso il voto, se ben ricorda, che sia rinforzata la Segreteria dell'ufficio di statistica giudiziaria presso il Ministero della giustizia, con qualche impiegato di concetto che possa attendere a questo lavoro di delibazione dei rapporti dei capi di Collegio, e quindi crede che basti richiamare quel voto, facendone una proposta speciale da aggiungere alle sue e pregherebbe lo stesso comm. Penserini di formularla.

ARCOLEO. Dalla discussione fattasi ora risulta un fatto gravissimo: la stridente contraddizione fra le cose dette da alcuni Procuratori generali nei loro rapporti e le documentate informazioni portate dal collega Doria.

Non può non deplorare che Uffici giudiziari abbiano affermato cose inesatte, e il fatto dovrebbe essere oggetto di speciale provvedimento.

LUCCHINI. Desidera fare qualche osservazione sulla relazione del collega De' Negri, e una prima, che ha carattere pregiudiziale, sul metodo. Questa relazione, come altre del genere, si basa su un ordine di ricerche che non è quello comune. Mentre d'ordinario gli studi statistici si fanno sopra tavole, registri o prospetti già predisposti per una rilevazione permanente dei dati, questo studio sulla esecuzione delle sentenze penali si fa in base a indagini di carattere temporaneo, intermittente e retrospettivo, mercè quella che più propriamente si vorrà dire inchiesta statistica. E convien procedere molto cauti nel valutare i risultati di tali inchieste, che lasciano troppo a dubitare sull'esattezza e attendibilità dei dati raccolti.

Non ha poi ragione di compiacersi dell'esito, limitato, incerto e su cui non può farsi grande assegnamento. Vi si riferiscono anche affermazioni che non trovano riscontro nei fatti, e la prova l'abbiamo avuta in quello che ha detto testè il collega Doria. E la cosa si spiega facilmente, perchè tutti sanno come si redigono spesso questi rapporti. Non è il Procuratore generale che, sulla cognizione personale dei fatti, attesta come si sieno svolte le cose; ma lo suol fare sulla fede de' suoi dipendenti, procuratori del Re, e questi lo fanno sulla fede dei Pretori, e quel ch'è peggio, tutti costoro si sogliono affidare ai segretari e cancellieri che preparano il materiale della relazione, e non rare volte ne compilano lo schema. Ricorda qualche caso personalmente conosciuto. Quando si vuol conoscere come proceda effettivamente un servizio, bisogna ricorrere all'opera di funzionari estranei agli uffici locali. Ed è proprio merito della Commissione la creazione degli ispettori nel Ministero di grazia e giustizia, benchè abbiano poi subito fortunate vicende, dall'opera dei quali — quando vi fu fatto ricorso — si è sempre ricavato maggior profitto che da queste indagini statistiche che non riescono ad andare in fondo, come non ci va questa pur pregevole relazione del collega De' Negri.

E passa ad alcuni rilievi.

C'è un dato che riguarda le sospensioni di pena per grazia; ma si ha un numero complessivo e non si distinguono quelle in cui la pena è inferiore a cento giorni dalle altre.

Egli crede che il contingente debba essere molto maggiore e lo argomenta dal numero grande di ricorsi in grazia che deve neces-

sariamente portare a un notevole numero di sospensioni nell'esecuzione delle sentenze penali, ordinate spesso anche dal Ministero della giustizia.

Mancano le percentuali. Poco interessa sapere che vi sia un certo numero di sentenze di condanna di cui rimase sospesa l'esecuzione, se non si sa in che rapporto stia questo numero coll'altro delle sentenze in totale: questo rapporto soltanto potrà mostrare se vi sia o no realmente un grave inconveniente e in quale misura.

Ciò poi che deve deplorarsi in tutti i sensi è di vedere che solo 6 sopra 20 Procuratori generali abbiano risposto all'ordine di accompagnare le cifre con un rapporto, e si dovrebbe trovare il modo perchè i signori Procuratori generali adempissero il loro compito. La illustrazione dei dati per parte dei Procuratori generali è quella che li spiega e illumina e attribuisce loro il vero e giusto valore.

Sarebbe poi stato desiderabile che alla relazione fossero stati uniti i prospetti, che sono indispensabili per controllare i computi e gli apprezzamenti e rilevare eventualmente altre notizie ed elementi.

Quanto al tempo cui si riferiscono le sentenze, sarebbe stato bene i dati fossero esposti per anni, perchè è chiaro che se si troveranno delle sentenze di data molto antica, rimaste ineseuite per irreperibilità del condannato, ne scema la gravità; e così dicasi degli altri motivi, che gioverebbe studiare in relazione al tempo della condanna.

Altra mancanza di notizie ha rilevato in ordine alle specie delle pene. S'accenna a distinzione delle pene detentive dalle pecuniarie, ma bisognerebbe sapere molto più: la durata delle prime, l'ammontare delle seconde; e non si dovrebbero mettere insieme perchè richiedono procedure assolutamente diverse. E a proposito delle pene pecuniarie molto gioverebbe, anche nell'interesse del pubblico erario, agevolarne il pagamento a rate, come è consentito dalle disposizioni della tariffa penale.

Si è discusso dell'opportunità di tenere distinti i funzionari che attendono al servizio delle esecuzioni.

Si associa alle considerazioni in questo senso svolte dal collega Penserini, ma egli vorrebbe che non soltanto si distinguesse la diversa competenza delle Segreterie e delle Cancellerie, bensì anche le funzioni del Pubblico Ministero da quelle dell'Autorità giudicante

che di regola non ha competenza su questa materia se non quando sorgano incidenti. Ora nella relazione si legge quasi sempre « Autorità giudiziaria », e non si distingue di chi sia la responsabilità dei fatti che si denunciano.

Altre considerazioni egli vorrebbe fare sulle cifre esposte, ma se ne asterrà per non prolungare la discussione, riassumendole in questo concetto: che inchieste statistiche così parziali e fatte con tante deficienze, senza poter analizzare i dati raccolti in ordine alle varie specie di pene, il tempo a cui rimontano le sentenze, le percentuali, lasciano troppi punti oscuri e non possono condurre a conclusioni esaurienti.

Le cifre complessive dicono ben poco; come quelle sulla delinquenza, che giova studiare non nel suo complesso generico e incoerente, ma nelle varie e distinte specie dei reati.

E dacchè il relatore ha avuto la bontà di ricordare l'opera sua per il casellario centrale e di riconoscere che soltanto con esso si potranno fare queste ricerche con risultati profittevoli, è lieto di informare i colleghi che, mercè le buone disposizioni dell'attuale Ministro guardasigilli, l'istituzione del casellario centrale sembra avviarsi ad una soluzione, e allora col nuovo cartellino, che conterrà tutti i dati, meglio ordinati, dell'attuale scheda individuale, più molte altre notizie, e tra esse anche quelle riguardanti l'esecuzione delle sentenze, si potrà fare ogni sorta di indagini retrospettive o inchieste statistiche, con sicurezza di avere notizie esatte e veramente attendibili.

DE' NEGRI. Ritorna sulla deficienza dei locali carcerari per osservare, quanto gli suggerisce il comm. Bacarani, che forse non vi è la contraddizione rilevata tra le cose dette dai Procuratori generali e le notizie fornite dal comm. Doria, perchè lo sfollamento delle carceri ha avuto origine in gran parte da leggi recenti, come quella della condanna condizionale e dell'impiego dei condannati in lavori all'aperto, mentre i dati contenuti nella relazione si riferiscono al 31 dicembre 1903 e può darsi che allora talune carceri fossero realmente nelle condizioni indicate dai Procuratori generali.

Ciò premesso, risponde al collega Lucchini. Egli temeva di aver preparato ai colleghi una relazione troppo arida e indigesta,

ma l'amico Lucchini ha stomaco così forte che non gli è bastato quanto gli ha fornito e avrebbe desiderato molto di più.

Egli ha limitato la sua esposizione alle notizie più essenziali, per non portare qui un volume di dati, la cui lettura sarebbe stata lunga e incresciosa, ma egli mette però tutto il materiale raccolto a disposizione del collega.

Questi ha soprattutto lamentato che non si siano fatte specificazioni in ordine al tempo in cui erano state proferite le sentenze e ai motivi della loro inesecuzione e non si siano date delle percentuali.

Ora, quanto ai *motivi*, si sono indicati tutti quelli che risultavano dagli elenchi, e talune delle critiche da lui fatte su certi motivi specifici, dimostrano appunto che non ci si è fermati all'indicazione delle cifre complessive, ma che si è scesi ai particolari.

Quanto al *tempo* si è fatta una divisione in 5 categorie, minuta per le sentenze di data recente, perchè sono queste specialmente che occorre studiare, e si sono raggruppate quelle di data più antica — anteriori al 1900 — per le quali quindi vi furono 4 anni e più di tempo per darvi esecuzione, in un solo gruppo.

Egli non vede l'utilità di una classificazione fatta anno per anno, risalendo fino al 1873, cioè all'anno oltre il quale anche le condanne più gravi sarebbero prescritte, perchè ciò avrebbe obbligato a degli spogli colossali — basta guardare allo sviluppo che han preso quelli fatti con criteri più ristretti — e con un profitto assai discutibile.

Il calcolo delle percentuali quale fu indicato dal collega Lucchini non approderebbe proprio a nulla, perchè non si potrebbe fare che in questo modo: da una parte avere per ciascuna Autorità giudiziaria il numero delle sentenze rimaste sospese e dall'altra quello delle sentenze di condanna pronunziate annualmente da ciascuna delle dette Autorità. Ma a parte che dalla statistica italiana non si ricava il numero delle sentenze di condanna, perchè questa notizia è data, più esattamente, in funzione degli individui e non si sarebbe avuto quindi il dato genuino da anteporre all'altro, questo confronto, anche se fosse possibile il farlo, non darebbe risultati concludenti allo scopo, perchè nel lungo periodo di 30 anni, al quale si dovrebbe estendere la ricerca, non solo la maggior parte

delle sentenze ricevè esecuzione, e solo una parte di esse rimasero ineseuite, sebbene fossero sempre eseguibili (e sono precisamente quelle rilevate dall'inchiesta), ma un'altra parte, certamente non piccola, sebbene non abbia avuto esecuzione, non figura negli elenchi dell'inchiesta, perchè, specialmente a motivo della prescrizione che in molti casi, come si sa, si compie in breve tempo, queste sentenze furono via via cancellate dai registri e non sono più eseguibili. Ora non si conosce quante siano queste sentenze, che si dovrebbero sommare alle altre registrate dall'inchiesta, per poter stabilire la percentuale, desiderata dall'on. Lucchini, cioè di quelle sentenze che non ebbero esecuzione — in un periodo di tempo dato — calcolata sul numero totale delle sentenze pronunciate. Aggiungasi che per ciascun'Autorità giudiziaria si dovrebbero fare i calcoli sia escludendo eventualmente le sentenze di quegli anni in cui tutte avessero avuto, prima o poi esecuzione, sia risalendo a quell'anno cui si riferisce la sentenza rimasta ineseuita di data più remota, il che importa che i periodi di tempo per le varie Autorità giudiziarie siano diversi, e non si possa quindi formare la percentuale generale sul numero totale di queste sentenze rimaste ineseuite, per il diverso peso statistico di ciascuno degli elementi di cui si dovette comporre. Insomma queste percentuali sarebbero un nonsenso statistico.

DORIA. L'egregio collega De' Negri ha fatto un'osservazione che, se fosse vera, farebbe gran torto a lui, che non avrebbe saputo riferire le notizie al tempo conveniente, e cioè che gli schiarimenti dati si riferiscono a tempo posteriore al 1903. Ora ha sott'occhio la situazione dell'anno 1901 dalla quale si rileva che la Sicilia con 5506 posti aveva 5242 detenuti, le Puglie con 1786 ne avevano 1771 e gli Abruzzi con 1785 ne avevano 1234, dalle quali cifre è pienamente confermata la dimostrazione precedentemente data.

LUCCHINI. Non insiste sulla importanza da lui segnalata di avere il numero delle sentenze rimaste ineseuite distribuito per anni, perchè è di per sè evidente, e lo stesso comm. De' Negri l'ha ammessa. È chiaro che se risultassero in costante diminuzione, di anno in anno, le cifre delle ineseuzioni, si avrebbe la prova che a mano a mano le sentenze vengono eseguite.

Quanto alle percentuali, teme di non essere stato chiaro, perchè

altrimenti il Direttore generale della statistica, che è così fino e acuto osservatore, non gli avrebbe mossa opposizione. In sostanza, il dire che in un tribunale o in una corte, riguardo a una specie di reati o di motivi, si verifica un certo numero di condanne inesequite e finchè al numero di queste condanne non si ragguaglierà l'altro delle sentenze rimaste sospese, non si avrà mai la misura esatta della gravità del fatto.

Quanto ai condannati *irreperibili*, non emergono distinti quelli che lo furono in seguito a contumacia nel giudizio, dagli altri che tali si resero dopo la sentenza. La distinzione, come ognuno vede, ha un'importanza singolare. E dacchè ha ripreso la parola vorrebbe dire qualche cosa sulle conclusioni.

PRESIDENTE. Gli osserva che potrebbe su queste conclusioni riservarsi la parola a quando verranno discusse singolarmente, a mano a mano che verranno messe in votazione.

LUCCHINI. Le considerazioni che deve fare su di esse hanno carattere pregiudiziale, per lo meno lo obbligano a trattare una questione di massima, e quindi desidererebbe dirne due parole, salvo su ciascuna conclusione l'esame particolareggiato del contenuto. E la questione è questa: che parecchie di tali conclusioni eccedono la competenza della Commissione, non essendo limitate al campo statistico, ma entrando in quello amministrativo.

Così nella prima di tali conclusioni si fanno eccitamenti per la scoperta dei rei irreperibili, che, a suo giudizio, potrebbero essere più o meno fondati, ma che eccedono dalla funzione statistica della Commissione.

Esorbitanti, se non anche azzardate alquanto sembrano la terza proposta, dove si eccitano le Intendenze di finanza a provvedere sollecitamente per quanto spetta alla loro competenza, e la quinta, che invita il Ministro a provvedere onde il personale delle Cancellerie sia più adeguato ai lavori cui deve attendere.

Quanto alla sesta, non soltanto è dubbia l'efficacia della circolare che si vorrebbe emanata per eccitare i funzionari a fare il proprio dovere, ma pare che si vada anche un po' più oltre nel suggerire al Ministro i mezzi opportuni per provvedere all'andamento dei servizi.

DE' NEGRI. Premette che una delle notizie desiderate dal collega Lucchini, quella dell'anno a cui si riferiscono le sentenze di condanna rimaste sospese, si potrà conoscere agevolmente in seguito, perchè, facendosi annualmente l'elenco delle sentenze rimaste ineseguite nel corso dell'anno, e quello delle altre che nello stesso anno vennero eseguite, pur riferendosi ad elenchi di anni anteriori, o che rimasero prescritte od altrimenti estinte, dopo un ciclo trentennale si potranno fare le somme di quelle che rimangono e col confronto dell'anno in cui furono pronunziate, rilevare il maggior o minore ritardo nel darvi esecuzione.

Quanto alla questione di competenza sollevata dall'on. Lucchini circa le conclusioni della relazione, gli fa osservare la forma da lui adoperata con cui non si esprimono voti assoluti di fare o non fare, eccitare, provvedere, ecc., ma « di far presente al Ministro guardasigilli la necessità di ecc: », la quale formola lascia libero completamente il Ministro, mentre esprime quale sarebbe il desiderio della Commissione. Così, ad esempio, per quanto riguarda gli irreperibili, si sottopone al Ministro che la Commissione crede un mezzo efficace quello di riprendere le ricerche, potendo parecchi di essi essere divenuti reperibili, ma sarà sempre S. E. giudice dell'opportunità di accogliere o no questo voto.

GIANTURCO. Vorrebbe pregare il collega Lucchini di non insistere nella pregiudiziale, perchè in realtà le conclusioni proposte si basano su dati statistici e non sono d'indole meramente amministrativa. Si fanno soltanto voti di eccitamento a provvedere, o rimuovere ostacoli ed inconvenienti che sono stati rilevati col mezzo della statistica. Si dovrà e potrà vedere se vi sia qualche cosa che esorbiti, che si debba temperare, ma non si può ammettere che col votare quelle deliberazioni si esca dal seminato.

Deve poi fare un'osservazione per il fatto che egli promosse e firmò come Ministro quella tal circolare del 1897 di cui frequentemente si è parlato nella relazione.

Egli si preoccupò, essendo Guardasigilli, della molta oscurità che avvolgeva l'esecuzione delle sentenze penali e soprattutto della instabilità e incertezza di criteri con cui si ordinavano le sospensioni delle condanne, nel caso di domanda per grazia. Così ordinò che si tenessero sospese quelle portanti condanna a pena restrittiva

non superiore a 100 giorni e contemporaneamente prescrisse che gli si inviassero elenchi di quelle sentenze di condanna che rimanevano sospese da oltre tre mesi. Ora da un brano della relazione De' Negri risulterebbe che queste prescrizioni o non sono osservate o non raggiungono alcuna pratica efficacia, sicchè fu possibile a un Procuratore generale scoprire nel suo distretto centinaia e centinaia di sentenze, rimaste sospese per ricorso in grazia da tempo immemorabile, senza nemmeno che si fosse presentato il ricorso in grazia!

Egli quindi si associa di gran cuore al voto espresso dal relatore perchè si faccia un'inchiesta. E tanto più la crede necessaria perchè quei Procuratori generali che talvolta stanno in dormiveglia quando si tratta della esecuzione delle sentenze penali, non si avvalgono abbastanza delle facoltà che concede loro la legge di sospendere l'esecuzione nei casi gravi. Egli ha rilevato che solo in due casi per gravi ragioni di famiglia e in uno per malattia essi hanno concesso la sospensione, mentre è notorio che in molti casi avrebbero potuto e dovuto valersi di questa facoltà per rendere meno disastrosa alle famiglie e meno disumana l'esecuzione delle condanne.

LUCCHINI. I Procuratori generali non hanno questa facoltà. Il Codice prevede soltanto il caso di malattia grave e demenza.

GIANTURCO. È dubbio se allo spirito della legge rispondano le parole del Codice, ma quella facoltà si desume dalle stesse funzioni che sono demandate ai Capi del Pubblico Ministero in questa materia.

LUCCHINI. Si associa alla proposta d'inchiesta fatta dall'on. Gianturco nel caso da lui lamentato, perchè si tratta proprio di un rilievo di fatto, messo in luce dall'inchiesta statistica. Con questo mezzo si scoprirà il vero stato delle cose, rispetto alle sentenze sospese per ricorso in grazia, le quali dovrebbero essere molte di più di quelle che risultano da questa inchiesta, perchè la sospensione è ordinata molto spesso, e tutti sanno che ingente è il numero delle domande di grazia, oltre alle 40,000 all'anno. È vero che sono moltissime quelle che non vengono nemmeno esaminate, perchè non si sogliono prendere in considerazione che quelle per le quali c'è qualcuno che se ne interessi e le raccomandi.

GIANTURCO. Sono esaminate tutte, a sua notizia.

LUCCHINI. Non vi sarebbe nemmeno il mezzo di esaminarle, perchè il personale manca. Crede sia stato proprio l'on. Gianturco che, come Ministro, al lodevole intento di facilitare e rendere più spedito il lavoro al centro, fece una circolare per fare eseguire una specie di istruttoria delle domande di grazia presso gli uffici giudiziari locali. Ma anche con ciò non si è tolto l'inconveniente; e sa che un gran numero di domande per grazia nemmeno ora sono esaminate.

Quanto alla facoltà da darsi ai Procuratori generali di sospendere per ragioni generiche riconosciute di umanità, le sentenze di condanna, fa grandi riserve per il pericolo che vi sarebbe di andare incontro all'arbitrio. Egli piuttosto preferirebbe che questa facoltà si desse al Magistrato investito di potestà giudiziale, in sede d'esecuzione, qual'è la Sezione d'accusa; e non ricorda se il progetto di Codice di procedura penale abbia provveduto al riguardo.

Ritornando alla questione di massima, se si tratta di richiamare l'attenzione del Governo e del Ministro Guardasigilli su tutto ciò che tende a migliorare i servizi statistici, la Commissione resta nel suo campo e fa opera utile, ma se le sue proposte hanno una portata amministrativa, si esorbita e si esce dai confini segnati. Non basta, come dice l'on. Gianturco, che i rilievi abbiano una base statistica, perchè allora tutto si può riformare con un pretesto statistico, perfino i codici. Taluna poi delle proposte dell'on. De' Negri, come quella dell'aumento del personale in alcune Cancellerie, di cui del resto è molto dubbia la necessità, dovrebbe essere subordinata ad altre considerazioni ben più gravi e complesse che non sia quella dell'insufficiente risultato offerto dagli attuali uffici di cancelleria.

ARCOLEO Poichè l'argomento in discussione gli ricorda un fatto di cui ha personale conoscenza desidera su di esso uno schiarimento. Vorrebbe cioè sapere per quali ragioni la trasmissione delle sentenze penali dalla Corte di Cassazione sia fatta con molto ritardo, cosicchè si può dire ne venga sospesa l'esecuzione, senza alcun ordine del Ministero o del Procuratore generale.

PRESIDENTE. Nella sua qualità di Procuratore generale della Cassazione penale dà lo schiarimento desiderato dall'on. Arcoleo. La trasmissione delle sentenze, dopo la decisione della Corte, è curata

proprio dalla Procura generale, ed è costume di farla il giorno dopo che le pervengono dalla Cancelleria. Qualche ritardo ad avere le sentenze talora c'è, ma sempre di qualche giorno e solo eccezionalmente si supera il mese ed esso dipende quasi esclusivamente dalla difficoltà di raccogliere le firme di tutti i consiglieri componenti la Sezione. Specialmente presso la seconda Sezione, che è la più affollata di lavoro, il fatto può essersi verificato.

LUCCHINI. Poiché il Presidente ha parlato nella sua qualità di Procuratore generale, egli vuole aggiungere, come consigliere appunto della seconda Sezione, che non si può fare davvero nessun appunto ad essa, anche per la compilazione delle sentenze, la quale è sempre sollecita, nonostante il molto lavoro della Sezione. Se vi è qualche lieve ritardo, questo, come ha detto il Presidente, è proprio dovuto alla raccolta delle firme dei consiglieri, la quale talora, specialmente nel periodo delle ferie, non può farsi con speditezza, per l'assenza di qualche consigliere. E se non sapesse di esorbitare, vorrebbe esprimere il suo pensiero su queste firme, della cui necessità egli non è persuaso, convinto che dovrebbe bastare la firma del Presidente a dare autenticità all'atto. Come informazione di fatto aggiunge poi che la seconda Sezione della Corte, la quale aveva al 31 dicembre del 1904 una pendenza di circa 3000 ricorsi, sollevata ora anche un po' dalla legge sulla condanna condizionale, ha potuto, in pochi mesi, mettersi alla pari.

PRESIDENTE. Compiendo un lavoro enorme.

GIANTURCO. Siccome più volte si intese lo stesso lamento, è bene che si siano dette anche le ragioni a giustificazione. Dalle cose dette dall'illustre Presidente e dal collega Lucchini risulta che l'inconveniente non si verificherà più. Ma non basta la diligenza e l'alacrità della Corte, occorre che questa sia coadiuvata volonterosamente anche dalla Cancelleria.

E per lo stesso scopo, che giova, cioè, diradare le dubbiezze e togliere di mezzo le accuse che sono infondate, vuole aggiungere alcune parole sul fatto lamentato dal collega Lucchini che non si esaminino molte domande di grazia. Naturalmente di queste domande si mettono subito da parte quelle che *prima facie* sono da respingersi, perchè o si tratta di condanna grave e il condannato è appena entrato in carcere, o non risulta che vi sia stato il

perdono della parte lesa o per altro grave motivo. Queste domande non vengono istruite, ed è bene, perchè l'Amministrazione non può perdere il suo tempo in istruttorie inutili: ma le altre domande sono esaminate e questo può assicurare per l'esperienza sua personale. Il numero di esse è veramente rilevante e fu pensato di ridurlo coll'istituire, anche presso di noi la Commissione delle grazie, come vi è in Francia, ma questa proposta non parve per molte ragioni accettabile. Ciò non ostante, ripete, tutte le istanze sono esaminate e non può approvare che si muovano accuse così gravi quale quella che soltanto le domande di grazia raccomandate siano prese in considerazione, accuse che appena potrebbero essere tollerate sulla bocca di un sovversivo.

Si associa per contro al Lucchini per quanto ha detto sulla firma delle sentenze, essendo anch'egli d'avviso che basti, come in altri Stati, quella del presidente e forse anche del relatore; ma non insiste su questo argomento, che ritiene veramente fuori della competenza della Commissione.

ARCOLEO. Poichè non era certo sua intenzione, col fare l'osservazione del ritardo nella spedizione delle sentenze della Cassazione, di muovere appunto alla Procura generale della Corte Suprema, la cui diligenza è fuori discussione, prega il Presidente di far togliere dal verbale le sue parole.

PRESIDENTE. Non può aderire a questo desiderio, sia perchè nelle parole del collega non vi era alcuna accusa, sia perchè egli anzi deve ringraziarlo di avergli porta occasione di chiarire un punto interessante.

Ad ogni modo lo ringrazia della sua deferenza personale.

AZZOLINI. Poichè nella relazione si accenna all'opera della Segreteria di questa Commissione, e ringrazia anzi il comm. De'Negri di avervi accennato con parole lusinghiere, non vuole che si chiuda questa discussione senza aggiungere una parola di giustificazione dell'opera della Segreteria cui egli presiede.

È notorio che questa non può far tutto, ordinata come è ora. Egli ha per collega il cav. Farace, ora assente da Roma, ma della cui opera si giova molto, nè potrebbe da lui pretendere di più perchè il Farace è capo-sezione e come tale a capo di un ufficio importante, onde non può dedicare che una parte del suo tempo e

della sua attività ai lavori della Commissione. Le condizioni della Segreteria furono già apertamente denunciate anche nelle comunicazioni del Comitato e un rimedio potrebbe offrire intanto la proposta Penserini, alla quale egli si associa, e che vedrà se vi si possa dare esecuzione con una circolare. Del resto le difficoltà in cui si dibatte l'Ufficio di Segreteria non dipendono tutte dalla sua insufficiente composizione, ma anche da circostanze estrinseche, fra le quali tengono il primo posto i ritardi nell'invio dei rapporti, che sono abituali. Alla data d'oggi non si sono potuti avere nemmeno tutti i discorsi inaugurali dell'anno in corso. Quasi si sente indotto ad affermare che rispetto ai servizi c'è perfino una ostentazione di trascuranza dei propri doveri. È chiaro quindi come in queste condizioni l'opera della Segreteria, già di per sé manchevole, non può non svolgersi che tra gravi difficoltà. Farà presente questo stato di cose a S. E. il Ministro nella speranza che egli trovi il modo di provvedere. Per quanto riguarda l'inchiesta sulla disponibilità dei posti nelle carceri, invoca fin da ora l'aiuto del commendatore Doria, col quale si potranno prendere accordi per attuarla nel miglior modo e cioè determinando esattamente luoghi ed autorità, per evitare osservazioni generiche che non hanno mai condotto ad alcun positivo risultato.

La seduta è tolta alle ore 12. 5.

Seduta del 1° agosto 1905.

Presidenza di S. E. il sen. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Brusa, Cocucci, De'Negri, Doria, Ostermann, Penserini, Ricciuti, Sandrelli, Tami ed i segretari Aschieri e Licci.

La seduta incomincia alle ore 10. 15.

Si dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

BRUSA. Ha chiesto la parola, sul processo verbale, per rilevare che il dissidio tra l'on. Lucchini e l'on. Gianturco è, in sostanza, sulla competenza circa la facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze; il primo vorrebbe che questa facoltà spettasse alla magistratura giudicante, mentre l'on. Gianturco sostiene debba essere lasciata al Pubblico Ministero, e quindi le osservazioni dell'uno e dell'altro sono influenzate dal differente modo di considerare le funzioni di questi magistrati.

PRESIDENTE. Osserva che non vi è nella legge una disposizione speciale che dichiari tassativamente che si può sospendere l'esecuzione di una sentenza, anche per gravi motivi di famiglia, ma ciò si desume dal complesso delle disposizioni che regolano la materia.

L'esecuzione delle sentenze è affidata al Procuratore generale e al Procuratore del Re. Tale esecuzione può avvenire in un periodo di tempo o in un altro che ad essi è dato di determinare; se ne deduce quindi che è demandata al prudente arbitrio loro anche la facoltà di sospendere l'esecuzione della sentenza, quando ciò sia fatto o per considerazioni di umanità, nell'interesse del condannato o della sua famiglia, come nel caso in cui si creda di conceder che

sia ritardata l'espiazione della pena fino a che durano i lavori dei campi o anche nell'interesse dell'ordine pubblico.

In questi ed altri simili casi è ormai pacifico che spetta al prudente arbitrio del Pubblico Ministero la facoltà di sospendere l'esecuzione della condanna, mentre la legge non parla che dei soli casi di demenza o di malattia grave del condannato.

DORIA. Aggiunge a questo proposito che gli consta che i Procuratori generali e i Procuratori del Re non tralasciano di servirsi di tale facoltà e ricorda che in parecchie regioni, le assegnazioni ai luoghi di pena vengono fatte per la più parte in ottobre, novembre e dicembre, benchè si tratti di individui condannati fin dal mese di luglio, appunto nel lodevole intento di dar loro tempo di provvedere ai lavori per il raccolto della stagione.

BRUSA. Legge l'articolo 537 del testo definitivo del progetto del nuovo Codice di procedura penale presentato dalla Sotto-Commissione al Ministro Guardasigilli (1).

Questo testo risponde a tutte le difficoltà sollevate nella discussione, giacchè contiene esplicitamente la facoltà di sospendere l'esecuzione, anche in casi diversi da quelli contemplati dall'articolo 586 dell'attuale Codice di procedura penale.

Finora ha provveduto la pratica, però il Pubblico Ministero può aver tralasciato talvolta di servirsi di quella facoltà sia per esitanza, sia per preoccupazioni diverse, ma col nuovo Codice ciò non potrà più avvenire, avendosi una chiara disposizione di legge che elimina anche qualsiasi dissidio sulla competenza.

PRESIDENTE. Osserva che, in altri termini, si può dire che in avvenire sarà chiaramente concessa dalla legge quella facoltà che ora

(1) Art. 537. L'esecuzione delle condanne può esser sospesa:

1° per ordine del Ministero della giustizia se sia presentata una domanda di grazia;

2° sull'istanza del condannato e con disposizione dell'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione della sentenza, se l'esecuzione immediata della pena possa aggonare al condannato o alla sua famiglia un grave danno.

In nessun caso l'esecuzione può esser sospesa per un tempo maggiore di sei mesi.

L'autorità competente per l'esecuzione della sentenza, se sospenda l'esecuzione può assoggettare il condannato a malleveria o cauzione secondo le norme degli articoli 318 e 324.

è implicita. Quanto poi al dissidio tra l'on. Lucchini e l'on. Giannurco, circa l'autorità a cui spetta di sospendere l'esecuzione, dissidio cui ha accennato il prof. Brusa, dice che non si può attribuire al Lucchini il pensiero che potesse tale facoltà esercitarsi dall'autorità giudicante allo stato della nostra legislazione.

BRUSA. Certamente secondo il Codice vigente non è possibile sorga tale dissidio e meno di tutti l'on. Lucchini potrebbe sostenere una teoria contraria alle disposizioni del Codice stesso, ma gli sembra che questi abbia accennato a tale teoria nel campo *de lege ferenda* ed ecco perchè ha voluto leggere l'articolo 537 del progetto del nuovo Codice di procedura penale, per dimostrare che anche in esso è rimasto fermo il principio che la facoltà di sospendere l'esecuzione spetti unicamente all'autorità competente per la esecuzione, e cioè al Pubblico Ministero.

DE' NEGRI. Dalla lettura del processo verbale ha potuto rilevare due osservazioni fatte dal collega Lucchini che ieri gli sfuggirono ed alle quali non poté quindi rispondere. Trattasi di due appunti ai prospetti statistici che servirono di base alla relazione, e questi appunti potrebbero toccarlo non solo come relatore ma anche come Direttore generale della statistica. Crede necessario richiamare l'attenzione della Commissione su di essi perchè gli sembrano infondati, e quindi non debbono rimanere senza risposta.

La prima osservazione del collega Lucchini è che si sarebbe fatto male a non tenere distinte fra le sentenze ineseguite per irreperibilità, quelle che erano contumaciali dalle altre; e la distinzione è certamente importante perchè appunto, come osserva il Lucchini, per quelle pronunciate alla presenza del condannato manca quella presunzione di ineseguitabilità che c'è invece nelle contumaciali e che è basata sull'assenza del reo. Non v'ha dubbio che la presunta colpa dell'autorità giudiziaria per la mancata esecuzione è più grave per le prime che non per le seconde (le contumaciali) per le quali era a presumersi che non si sarebbero potute eseguire.

Ora l'appunto mosso ai prospetti statistici non ha quella gravità che a primo aspetto potrebbe parere che avesse, perchè, se è vero che dai prospetti non si ricava il numero distinto delle sen-

tenze pronunziate in contumacia dell'imputato, non bisogna a questa distinzione attribuire un valore troppo assoluto. Bisogna ricordare che lo scopo dell'inchiesta non è quello soltanto di vedere se l'opera dell'autorità giudiziaria, in quanto è rivolta all'esecuzione delle sentenze penali, sia alacre o neghittosa — concetto restrittivo che era nelle menti di molti magistrati e che si durò gran pena a modificare — ma è specialmente quello di vedere se le sentenze, quando sono divenute irrevocabili, ricevono esecuzione pronta e quindi efficace. Ora l'appunto dell'on. Lucchini potrebbe avere qualche parvenza di verità, se tutte le sentenze contumaciali fossero state segnate negli elenchi, e cioè anche quelle che possono essere soggette a opposizione o a purgazione della contumacia, ma, invece, si sono registrate soltanto quelle che erano eseguibili perchè trascorsi i termini per l'opposizione e la purgazione della contumacia e quindi come sentenze irrevocabili avevano di fronte alla inchiesta la stessa importanza e lo stesso valore delle altre pronunziate in contraddittorio.

L'altra osservazione si riferisce alla distinzione delle pene. Nella relazione si è fatto solo distinzione delle pene restrittive della libertà personale dalle pene pecuniarie, non parendo necessarie delle maggiori distinzioni rispetto alle diverse specie delle pene. Le prime però si sono suddivise in cinque categorie secondo la loro durata per rilevarne la maggiore o minore entità.

La distinzione in due categorie di pene pecuniarie e restrittive della libertà personale, si è poi fatta soltanto per le sentenze che non ebbero esecuzione a motivo del ricorso in grazia, questo motivo essendo comune alle due specie di condanna, ma per gli altri, non fu fatta la distinzione perchè per la maggior parte il motivo stesso indica la categoria della pena: infatti, trattasi evidentemente di pena detentiva, quando si parla di mandato d'arresto in corso, di mancanza di posto nelle carceri, di malattia del condannato, di gravidanza della condannata, e quasi sempre anche nei casi di emigrazione e di irreperibilità, poichè sappiamo che nella maggior parte di essi vi fu il mandato d'arresto seguito da verbale di vane ricerche; e trattasi certamente di pena pecuniaria per le sentenze rimaste sospese perchè non decorsi i due mesi prescritti dagli articoli 19 e 24 del Codice penale, per quelle per le quali erano in corso gli atti

di riscossione. Incertezza soltanto può esservi per i casi di *amnistia*, motivo evidentemente comune alle due categorie di pene, ma per questi non si ritenne necessario fare la distinzione suaccennata, che avrebbe importato un aumento notevole del lavoro, poichè se era opportuno registrare anche questo motivo, per le considerazioni ampiamente svolte nella relazione, non parve necessario scendere a maggiori specificazioni, trattandosi di sentenze che non avrebbero mai potuto avere esecuzione.

Queste osservazioni ha voluto aggiungere in risposta a quelle del collega Lucchini, perchè non rimanesse nella Commissione la impressione di difetti che potessero imputarsi a lui o come capo dell'Ufficio di statistica o come Relatore.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, mette ai voti il processo verbale.

È approvato.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la prima proposta della relazione De' Negri così concepita:

« La Commissione, presi in esame i risultati della inchiesta sulle sentenze di condanna penale rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, dopo aver rilevato che un notevole numero di esse non potè avere esecuzione per deficienze e irregolarità alle quali è necessario portare pronto rimedio;

« Fa presente a S. E. il Ministro Guardasigilli la necessità:

« 1° di invitare le Procure generali e le Procure del Re a formare un elenco separato delle sentenze che non ebbero esecuzione per *irreperibilità* dei condannati e a rinnovare per esse gli atti per la ricerca dei colpevoli, incominciando da quelle per le quali è prossima la scadenza del tempo in cui si matura la prescrizione ».

BACCARANI. Dichiaro che rispetto alle sentenze ineseguite per irreperibilità si potrebbe accontentare il collega Lucchini, disponendo che si tenessero distinte nell'elenco tali sentenze secondo che siano contumaciali o profferite alla presenza del condannato, e ciò per la considerazione che quando la sentenza è emessa contro un contumace vi è la presunzione che difficilmente si potrà eseguire.

DE' NEGRI. Non avrebbe difficoltà di accettare la proposta del comm. Baccarani, di tener distinte le due specie di sentenze, purchè però tale modificazione fosse limitata ai prospetti che si dovranno riempire di anno in anno, che se si intendesse di fare questa distinzione anche per gli anni precedenti, egli è in dovere di far presente alla Commissione che ciò richiederebbe un non breve nè agevole lavoro retrospettivo da parte delle Cancellerie, e sapendo già come esse mal rispondono alle richieste di lavori statistici, assorbite come sono da altri lavori che ritengono più importanti, non crede opportuno di aggravarle anche di quest'altro, che è irto di difficoltà. Del resto se la Commissione crede di dovere insistere sulla proposta intesa nel senso più lato, egli, anche per far cosa grata al collega Baccarani, non si opporrebbe a che questo tentativo venisse fatto, avvertendo però che non c'è da avere gran fiducia sui risultati di questo lavoro retrospettivo.

BRUSA. È pienamente d'accordo colle considerazioni esposte dal Direttore generale della statistica e crede conveniente di attenersi alla soluzione da esso presentata, di fare cioè la distinzione solo sui prospetti annuali e non anche su quelli degli anni precedenti. Si è avuto occasione di rilevare dalla Relazione che il lavoro fatto finora è insufficiente, e monco, e non è quindi il caso di portarvi dei ritocchi; mentre accettando la soluzione proposta dal collega De' Negri si impianta su solide basi il lavoro per l'avvenire, senza sprecare le energie che potranno mettere a disposizione le Cancellerie in un lavoro retrospettivo di dubbio risultato. Prega quindi il collega Baccarani di non insistere.

BACCARANI. Senza fare apposita proposta, si accontenta della soluzione proposta dal Direttore generale della statistica e lo ringrazia delle gentili espressioni rivoltegli.

La prima proposta è approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la 2^a proposta:

« 2° di ottenere dal Ministro dell'interno che gli uffici da lui dipendenti cooperino coll'Autorità giudiziaria a dare esecuzione alle predette sentenze, riattivando le ricerche intorno alla dimora dei

condannati fin qui dichiarati irreperibili, le quali possono ora essere facilitate dalla revisione, compiutasi in molti Comuni, dei registri di anagrafe, in seguito alle dichiarazioni fatte per il censimento ».

PENSERINI. Esprime il desiderio che nel fare queste raccomandazioni al Ministero dell'interno gli si domandi anche che fornisca separatamente notizia di quei condannati irreperibili che si sono recati all'estero. È questa una notizia che gioverà conoscere perchè in quei casi si può ritenere che i condannati stessi abbiano fatto in certo modo una sostituzione di pena, preferendo l'esilio alla restrizione della libertà personale; il condannato non sarà in una prigione, ma non è nemmeno nel Regno.

DE' NEGRI. Accetta la proposta Penserini.

BRUSA. Avverte il collega Penserini che il numero delle sentenze ineseguibili per causa di emigrazione è segnato nella relazione: sono 5153.

PENSERINI. Vorrebbe conoscere proprio il numero degli irreperibili che risultano emigrati.

Anche la 2^a proposta del relatore è approvata.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la 3^a proposta:

« 3° di eccitare per mezzo del Ministro competente le Intendenze di finanza a compiere con sollecitudine gli atti ad esse deferiti per la esecuzione delle condanne in materia di leggi fiscali ».

BACCARANI. Proporrebbe che insieme alle Intendenze di finanza si nominassero anche gli Uffici esecutivi dipendenti da esse, come i Ricevitori del registro.

DE NEGRI. Crede che sia sufficiente indicare le Intendenze di finanza. Vedranno poi gli Intendenti a quali uffici debbano essere fatti le raccomandazioni e gli eccitamenti.

Anche la 3^a proposta è approvata.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la 4^a proposta:

« 4° di promuovere una speciale inchiesta sulle sentenze delle quali fu ordinata la sospensione dell'esecuzione dalle Autorità giu-

diziarie e dal Ministero della giustizia in seguito a ricorso in grazia, per vedere se realmente la durata di queste sospensioni vada oltre il limite convenevole, valendosi a questo scopo degli elenchi compilati dalle Autorità giudiziarie, in cui questi casi sono nominativamente indicati, e per accertare così la osservanza delle disposizioni impartite colla circolare ministeriale del 22 ottobre 1897, circa gli elenchi da trasmettersi al Ministero di grazia e giustizia delle sentenze sospese per ricorso in grazia da oltre tre mesi ».

RICCIUTI. Dichiara che questa proposta non gli pare sufficientemente chiara ed è forse da attribuirsi a ciò il dubbio che gli sorge in mente, che cioè quella proposta possa essere interpretata nel senso che si voglia ordinare una pubblica inchiesta, la quale toccherebbe anche l'azione del Ministero della giustizia. Talora sono i Ministri stessi che credono opportuno di tenere ancora sospesa l'esecuzione delle sentenze, e in tal caso, dati i termini della proposta, si verrebbe quasi ad esercitare un sindacato dell'opera loro. Gli sembra che sia necessaria maggiore chiarezza in modo che si possa escludere questa interpretazione.

DE' NEGRI. Osserva che in ogni caso si tratterebbe se mai di una inchiesta interna, non pubblica, e che si potrebbe fare senza compiere altre indagini statistiche, perchè si hanno i dati negli elenchi nominativi, dai quali si può anche rilevare la notizia circa l'Autorità che emise il provvedimento di sospensione della sentenza, e aggiunge che crede possa essere interesse del Ministero di far vedere quanti di questi casi dipendono dall'Autorità giudiziaria e quanti dall'esercizio della sua potestà. E ripete che non vi è nessuna necessità di dar pubblicità ai risultati, ricordando il noto detto latino: *nemo tenetur detegere turpitudinem suam*.

RICCIUTI. Prende atto di queste dichiarazioni e vorrebbe rimanesse inteso che non si tratti di un inchiesta pubblica.

AZZOLINI. Essendo stato accennato ieri ad una circolare circa la sospensione della esecuzione delle sentenze, ricorda in via di schiarimento, che vi sono state diverse circolari su tale argomento.

Una prima istruzione per l' « Esame dei ricorsi in grazia » fu pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giu-

stizia del 1° aprile 1891, n. 13, ed ivi fu detto al n. 2 che, « ferma la massima adottata di non sospendere la esecuzione delle sentenze di condanna quando la pena ecceda i tre mesi di privazione della libertà personale » è lasciata facoltà ai Procuratori generali di sospendere l'esecuzione negli altri casi.

Al tempo in cui era ministro l'on. Gianturco, fu inviata, con la data del 25 ottobre 1897, una circolare ai Procuratori generali per chiedere l'elenco dei ricorrenti in grazia appena fossero trascorsi tre mesi dalla sospensione dell'esecuzione, volendo il Ministero dare d'urgenza i necessari provvedimenti sulle rispettive istanze.

In seguito, colla circolare del 3 dicembre 1898, la facoltà di sospendere l'esecuzione fu delegata ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re.

Dopo questi schiarimenti anche la 4^a proposta è approvata.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la 5^a proposta, che è approvata coll'emendamento Penserini di aggiungere appresso alla parola *Cancellerie* le parole *e Segreterie*. Ecco la proposta nel suo testo definitivo:

« 5° di assicurare la regolarità del servizio in quelle Cancellerie e Segreterie dove, per dichiarazione degli stessi Procuratori generali, si sono verificati deplorabili ritardi nella esecuzione delle sentenze per deficienza del personale, assegnando ad esse il numero di funzionari strettamente richiesto dalle esigenze del servizio ».

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la 6^a proposta :

« 6° di inviare copia di questa relazione alle Procure generali, e, per opportuna notizia, anche alle Prime Presidenze delle Corti, accompagnandole da una circolare con cui, dopo aver ricordato le principali irregolarità riscontrate, si invitino i Procuratori generali a dichiarare, entro un congruo termine, quali provvedimenti essi abbiano creduto opportuno di prendere per eliminarle, e siano fatte speciali raccomandazioni affinché gli elenchi complementari annuali e quelli nominativi circa le sentenze divenute irrevocabili e rimaste

ineseguite in ciascun anno, siano compilati con scrupolosa diligenza, avuto riguardo alla loro singolare importanza ».

È approvata senza osservazioni.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la 7^a proposta, la quale viene approvata con l'emendamento identico a quello della 5^a proposta di aggiungere cioè anche qui le parole *e Segreteria*.

Eccone il testo definitivo :

« 7° di ordinare agli ispettori da lui dipendenti di compiere ogni qual volta debbano, per ragioni dell'ufficio loro, recarsi presso qualche Cancelleria o Segreteria, anche una accurata revisione del *Registro delle esecuzioni*, per accertare come procede effettivamente questo servizio, attingendo preventivamente informazioni in proposito dalla Direzione generale della statistica ».

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti una proposta aggiunta dal relatore per soddisfare un desiderio espresso dal commissario Penserini.

« 8° di porre in grado il Segretario permanente della Commissione di poter fare una prima delibazione dei rapporti dei Capi di Collegio appena giungano al Ministero, per segnalare all'Amministrazione gli inconvenienti che importi rimuovere sollecitamente e per fare integrare al bisogno quei rapporti che risultassero deficienti ».

Anche questa proposta aggiunta è approvata senza osservazioni.

BRUSA. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che in occasione di ricerche statistiche gli è occorso più volte di sentire il bisogno di chiarire come sia data esecuzione alle sentenze di condanna a pene pecuniarie, delle quali è molto frequente l'applicazione a' termini del Codice penale e deve essere quindi rilevante l'ammontare di esse mentre poi il provento ricavato dall'erario per la esazione di queste pene è scarso, a causa della frequente inesigibilità di esse e invece la più parte dei condannati le scontano *in corpore* non avendo i mezzi per pagare.

PENSERINI. Ricorda al collega Brusa che nei casi di riconosciuta povertà si fa la commutazione della pena pecuniaria in una pena restrittiva della libertà personale.

BRUSA. Lo ricorda benissimo, ma ciò produce una disuguaglianza di trattamento fra i diversi condannati secondo le loro condizioni economiche, lo che è in aperta contraddizione con le tendenze democratiche; perciò egli vorrebbe che si facesse uno studio speciale in proposito come in varie statistiche straniere, e crede che esso sarebbe assai importante. Sottopone al giudizio del Comitato permanente e del Direttore generale della statistica l'esame di questo suo desiderio, parendogli molto opportuno studiare a fondo tutto l'argomento della esecuzione delle condanne a pene pecuniarie, comprendente anche il cumulo giuridico di esse con quelle detentive, il loro soddisfacimento con prestazione d'opera, la ratealità dei pagamenti, e quanto altro può avere attinenza alla materia.

DE' NEGRI. Dichiaro che alcune notizie sulle pene pecuniarie già si trovano nella statistica italiana, ma se queste non bastassero lo stesso prof. Brusa potrebbe preparare uno schema delle richieste da lui desiderate, da sottoporre all'esame del Comitato, il quale vedrà se ed in quanto sarà praticamente applicabile.

BRUSA. Ringrazia.

PRESIDENTE. Invita il commissario Ostermann a leggere la Relazione sul movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902 (1).

Alle ore 12 si sospende la lettura, che sarà ripresa nella seduta di domani.

BRUSA. Si dichiara dolente di doversi assentare da Roma per precedenti impegni e di non potere quindi assistere alla discussione della importante relazione del collega Ostermann, che egli però ha letto per intero, per suo conto.

Non vuol anzi tralasciare di esprimere la sua sincera ammirazione per il pregevolissimo lavoro, nel quale ha dovuto apprezzare

(1) Veggasi questa relazione a pag. 457 del presente volume.

altamente l'acume del relatore e la diligenza e precisione nelle ricerche statistiche.

Sente poi il dovere di ringraziarlo vivamente per il sentimento di soddisfazione che ha provocato in lui quella lettura, soddisfazione dovuta alla constatazione del miglioramento nelle condizioni economiche del paese, che il Relatore ha desunto da giudiziose e accurate ricerche di elementi statistici raccolti anche all'infuori del campo della statistica giudiziaria, e opportunamente raffrontati fra loro.

La seduta è tolta alle ore 12.5.

Seduta del 2 agosto 1905.

Presidenza di S. E. Il sen. QUARTA.

Sono presenti i commissari: Arcoleo, Azzolini, Baccarani, Cocucci, De' Negri, Doria, Lucchini, Ostermann, Penserini, Sandrelli, Tami ed i segretari, Aschieri e Licci.

La seduta incomincia alle ore 10. 15.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

LUCCHINI. Domanda la parola sul verbale.

PRESIDENTE. Dà la parola all'on. Lucchini.

LUCCHINI. Avendo dovuto ieri assentarsi da Roma non potè assistere alla seduta, nella quale, come apprende ora dal verbale, il collega De' Negri ha creduto di dover replicare ad alcune sue osservazioni circa le notizie statistiche sull'esecuzione delle sentenze di condanna penale. Desidera dunque di rispondere a sua volta.

Quanto alla distinzione delle notizie riguardanti l'irreperibilità dei condannati secondo che questi erano presenti al giudizio o contumaci, non crede di dovere insistere a dimostrarne l'utilità quando lo stesso relatore ha rilevato la mancanza di questa notizia, osservando che soltanto da essa si potrebbe avere un sicuro criterio di giudizio sulla gravità del fatto, perchè soltanto per i condannati resisi irreperibili dopo la condanna vi è la presunzione di una colpevole negligenza da parte delle Autorità. Non aggiunge quindi di suo alcuna parola, e si limita ad esprimere voto che facendosi un nuovo studio sull'argomento si tengano separate le due notizie.

Un altro desiderio da lui espresso riguarda la distinzione delle pene. Il comm. De' Negri ha detto che questa distinzione è fatta

nei prospetti, ma egli non poteva saperlo, non essendo ora allegati i prospetti alla relazione. Se peraltro vi si troveranno tutte le specificazioni da lui desiderate, non potrà che rimanerne soddisfatto. Rileva che dalla relazione questa distinzione non emerge che in qualche raro caso, mentre sarebbe stato bene che anche nel testo le cifre fossero analizzate sotto tale punto di vista, che è molto importante.

DE' NEGRI. Oramai essendo chiusa la discussione di questo argomento non intende di riaprirlo col rispondere punto per punto all'on. Lucchini, soltanto dichiara che, in quanto sarà possibile, i desideri dell'on. Lucchini verranno soddisfatti.

LUCCHINI. Ringrazia di tanta cortesia il Direttore generale della statistica.

PRESIDENTE. Pone ora ai voti il verbale della seduta precedente.

È approvato.

OSTERMANN. Riprende e termina la lettura della relazione sul movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902.

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

PENSERINI. Prende la parola per un fatto personale. Nella relazione del collega Ostermann è ricordata la Sotto-Commissione incaricata di fare gli studi sulle riforme del metodo per la statistica giudiziaria civile e commerciale, la quale era composta dal Sandrelli, dal Bosco e da lui. Egli sa che fu mandato agli uffici esteri di statistica un questionario per sapere come si fanno nei vari paesi le dette statistiche, ma non sa se le risposte siano venute, perchè la Sotto-Commissione non fu più convocata, e la ragione deve certamente ricercarsi nel fatto che il prof. Bosco lasciò l'ufficio di statistica ed egli fu trasferito a Firenze.

Bisogna dunque ricominciare da capo, cioè rinominare la Sotto-Commissione per sostituire il Bosco e lui.

DE' NEGRI. Le risposte al questionario inviato dalla Sotto-Commissione pervennero, se non tutte in gran parte certamente, e si era incaricato della raccolta di questo materiale il prof. Bosco, che era membro della Commissione.

Bisognerà ora vedere di riprendere in esame questo materiale e prima di tutto di colmare le eventuali deficienze, il che si potrebbe fare in questo periodo estivo, e nell'autunno riconvocare la Sotto-Commissione rinnovata per gli ulteriori lavori. Così nella prima sessione, si potrà su questo argomento riferire in via preliminare, esponendo i criteri generali ai quali a suo giudizio dovrebbe informarsi la riforma.

SANDRELLI. Anch'egli conferma le circostanze ora riferite dal comm. Penserini e dal Direttore generale della statistica, aggiungendo soltanto che se si credesse di rinnovare per intero la Sotto-Commissione e non soltanto di surrogare i due membri Bosco e Penserini, egli fin da ora farebbe rinuncia del mandato.

La Commissione dà incarico al Presidente attualmente in funzione di completare la Sotto-Commissione.

BACCARANI. Fin da ieri si era associato in ispirito al plauso tributato dal prof. Brusa al comm. Ostermann per la sua bella relazione, ed è lieto di potere ora rinnovare le espressioni del suo compiacimento per il diligente studio fatto dal relatore di tutte le cifre che dimostrano il movimento delle litigiosità in Italia nel quinquennio 1898-1902.

Egli però ha preso la parola non per discutere su qualche punto della relazione, ma per richiamare l'attenzione della Commissione, e particolarmente del Direttore generale della statistica, su di una materia che acquista ora una importanza speciale, e cioè il contenzioso ferroviario. Finora nelle statistiche ufficiali non si aveva, su questo argomento, alcuna indicazione separata, e le Società non avevano interesse di pubblicare apposite statistiche, anche se avessero raccolti i dati necessari; ma ora le cose sono cambiate per effetto dell'assunzione dell'esercizio delle ferrovie da parte dello Stato. Il programma a grandi linee di questa statistica del contenzioso potrebbe essere il seguente :

Stralcia subito le cause che riguardano la *proprietà* delle ferrovie, cause delle quali potrebbe citare molti esempi, ma si limita a ricordarne uno recentissimo in Sicilia, dove, coltivandosi una miniera di zolfo, si spinsero gli scavi fin sotto la ferrovia, asportando il minerale appartenente allo Stato e danneggiando gravemente la linea: siffatte cause d'indole patrimoniale non costituiscono il vero

contenzioso ferroviario, e limitandosi a questo soltanto, crede si possano tutte le cause raggruppare in quattro grandi categorie:

1° Cause concernenti i *lavori* (costruzioni delle linee, ampliamenti, manutenzioni);

2° Cause concernenti le *provviste* di materiale di armamento, di materiale rotabile, di materiale d'esercizio (carbone, lubrificanti, ecc.);

3° Cause concernenti il *personale*, che hanno dato tanto filo da torcere e molto ancora ne daranno;

4° Cause concernenti i *trasporti* (disastri, perdite e avarie di merci, ritardi nella consegna, applicazione erronea delle tariffe).

Non ha la pretesa di aver fatta una divisione esatta, ma la maggior parte, se non tutte le cause, possono trovare in quelle categorie il loro collocamento.

Nelle statistiche attuali per le cause che si svolgono avanti i Pretori, i Tribunali e le Corti, si hanno indicazioni sufficienti rispetto a quelle riguardanti imprese, locazioni d'opera, trasporti, però limitatamente alle cause definite con sentenza, per le abbandonate o transatte nulla. Per le cause di competenza dei Conciliatori mancano anche quelle indicazioni che si hanno invece per le altre Autorità giudiziarie; ora è importante sapere che il massimo numero delle cause ferroviarie è di competenza dei Conciliatori e per questo motivo.

Attorno e contro le Società ferroviarie si erano costituite, nei principali centri di lavoro, agenzie il cui personale — espertissimo nelle tariffe — faceva incetta delle lettere di porto per esaminare se vi fossero errori anche di pochi centesimi, e scopertili, si intentavano cause alle Società, le quali, riconosciuto l'errore, si affrettavano a rimborsare l'indebito esatto, senza però liberarsi con questo dall'obbligo di rifondere le spese. Or è a sapersi che in una sola udienza davanti a un Conciliatore figuravano 200 cause di questa specie, e furono risolte sborsandosi dalla Società la metà degli onorari dovuti al patrocinante, giusta l'art. 1 della tabella annessa alla legge 7 luglio 1901, n. 203, cioè due lire per ogni causa, e cioè collo sborsare 400 lire. La Mediterranea in un solo anno ebbe ben 4000 di queste cause avanti i Conciliatori di Genova. C'è dunque materia per una statistica, la quale potrebbe servire

anche a suggerire il rimedio contro queste legali ma disoneste incette, le quali stanno a confermare l'antico detto che « non omne quod licet honestum est ».

Già qualche rimedio fu escogitato e tra l'altro quello di sottrarre alla competenza dei Conciliatori le cause concernenti i trasporti, ma il provvedimento aveva l'aria di esser preso a favore delle Società ferroviarie e fu abbandonato. Un rimedio sicuro sarebbe quello di introdurre nelle norme dei trasporti una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 137 della legge sulle tasse di registro e cioè che l'Amministrazione ferroviaria sarà tenuta a rimborsare le spese di lite soltanto quando sia stata prima sperimentata la via amministrativa e sia trascorso un dato termine dalla presentazione della domanda.

Egli desidera sapere se la Direzione generale della statistica, con o senza voto della Commissione, sia disposta ad attuare questa statistica del contenzioso ferroviario, rivolgendosi all'ufficio legale delle ferrovie per avere le notizie.

AZZOLINI. Ritiene che questa proposta sarà accolta con favore per la importanza che potrà assumere tale statistica e perchè crede, come altre volte ha esposto, che principalmente mercè simili indagini speciali, come già per il contenzioso erariale, si arriverà ad ordinare una statistica giudiziaria civile veramente utile. Così si potrà anche discernere la vera litigiosità da quella artificialmente provocata per difetto delle leggi o dei regolamenti, sebbene non creda che le amministrazioni, per accorgersene, abbiano bisogno delle nostre segnalazioni.

Ed a proposito dell'esempio ricordato dal comm. Baccarani degli incettatori delle lettere di porto aggiunge, per la sua esperienza come presidente di una Società cooperativa di consumo, che questa industria si esercita ormai su larga scala, e il commerciante, non avendo nessuna noia, tranne quella di apporre la propria firma, e qualche volta anzi un guadagno, non cerca affatto di sottrarsi a questi speculatori. I quali, sebbene con assai diversi intendimenti, furono preceduti in questa loro speculazione, da alcune Camere di commercio, soprattutto da quelle che erano in mano dei socialisti, proponendosi con tale mezzo di aiutare i piccoli commercianti e di esercitare un controllo sull'opera delle

Società. Ma durò poco, non potendo esse prendere l'iniziativa, nè avere l'attività dei privati speculatori.

Il numero di queste cause può render dubbio se basti l'esperimento della via amministrativa per togliere l'inconveniente, il quale in realtà sussiste soltanto quando vi sia truffa o frode. Ricorda all'uopo le molte questioni ed i sospetti di illecite connivenze, cui fornì argomento la organizzazione del commercio, che crede rimasto celebre, dei gamberi di Greccio (Umbria), i quali venivano spediti a Marsiglia, dove per ritardi o mancate coincidenze di treni ferroviari non arrivavano mai vivi. Ottenevasi in tal guisa un buon pretesto per chiedere un risarcimento di danni, promovendo causa alle Società ferroviarie.

BACCARANI. Le quali furono costrette di far viaggiare sui treni che portavano questi gamberi, appositi ispettori che invigilassero su tutto il percorso del viaggio.

De' NEGRI. È d'avviso anche egli che unico rimedio contro questi *pagietta* ferroviari sia la clausola del previo esperimento della via amministrativa, però ponendo un termine breve, perchè altrimenti parrebbe che si volesse favorire lo Stato, cercando di sottrarlo alle norme di competenza ordinaria.

Quanto alla proposta concreta circa la statistica del contenzioso ferroviario, egli crede si debba completare, non limitandosi cioè a richiedere notizie all'ufficio legale delle ferrovie di Stato — nel qual caso rimarrebbe sottratto un terzo almeno delle cause e cioè tutte quelle riguardanti le linee esercitate da Società — ma introducendo nei modelli dei Conciliatori una rubrica per avere il numero di queste cause, e per le altre giurisdizioni aggiungendo un'apposita rubrica nelle tavole dell'oggetto dei giudizi. In questo modo si potrà anche esercitare un controllo sulle statistiche fornite dalle ferrovie di Stato.

BACCARANI. Prende atto e ringrazia.

ARCOLEO. È rimasto assai impressionato da questa relazione che è veramente pregevole non solo nei riguardi statistici, ma anche per le considerazioni economico-sociali che se ne possono trarre, e ciò lo conferma nella idea che questa Commissione sia proprio una Commissione di studi legislativi, perchè questi possono trarre largo profitto dall'opera sua.

Desidera fare una domanda. Lo ha fortemente impressionato il numero delle sentenze dei Tribunali che vengono riformate in appello, circa il 50 per cento. Non si tratta di cause di competenza minima, o di sentenze del giudice unico, ma di giudizi di Tribunale e quindi interessa conoscere le ragioni di questo fatto veramente impressionante.

Per quanto riguarda la litigiosità ha potuto rilevare che la primogenitura appartiene al distretto della Corte di Trani. Ma in quel distretto vi sono delle ragioni ataviche che spiegano il fatto. Le liti ivi si perpetuano per tradizioni di famiglia e non si potrebbe dire che esse dipendano da ragioni economiche.

Nello studio della geografia della litigiosità bisogna aver riguardo anche al numero degli avvocati più o meno prevalente in talune regioni. A Napoli sono 3000 gli avvocati, oltre gli equiparati e le sottospecie, e questo esercito di causidici non può a meno di influire sul numero e la durata delle liti.

Bisognerebbe anche tener conto di certi costumi giudiziarii. In Sicilia gli Avvocati e i Procuratori costituiscono una difesa a doppio binario perchè concorrono tutti e due nella causa e sono pagati a rate mensili, un ottimo sistema per perpetuare le liti e far crescere il numero degli appelli. Quando le cause non vengono a fine si cancellano dal ruolo, ma poi si ripresentano e non sa se la statistica segni a parte queste ultime.

OSTERMANN Non ha ripetuto in questa relazione quello che disse nella precedente, intorno alle cause che possono aumentare o diminuire il numero delle liti. Conviene col senatore-Arcoleo che sono molti i coefficienti della litigiosità e che una parte deve ricercarsi nelle tradizioni, nelle origini, nell'indole delle varie popolazioni.

Quanto all'ingente numero degli appelli decisi con riforma della sentenza di primo grado, deve ricordare che si fa una relazione speciale, complementare alla presente, che considera le liti come vengono istituite e giudicate, e nella quale è particolarmente studiato l'argomento degli appelli e il loro esito. Perciò non si è fermato a fare molte considerazioni sul fatto delle riforme per non invadere il campo riservato ad altro studio.

Del resto è vero che quel numero è ingente; ma vi sono però delle attenuanti. Anzitutto la statistica congloba insieme le riforme

totali colle parziali, e sarebbe utile che si facesse una distinzione tra le une e le altre, ma poi bisogna persuadersi che ormai il giudizio di appello è una prosecuzione del giudizio di prima istanza. Spesso anzi è la sentenza di primo grado che mette le parti sulla buona via e segna l'indirizzo nuovo che si deve dare alla causa. Anche il numero degli avvocati, come ha osservato il senatore Arcoleo influisce sugli appelli. Osserva in proposito che mentre in Francia gli avvocati esercenti in Cassazione sono una cinquantina, in Italia sono migliaia, perchè bastano cinque anni di esercizio dell'avvocatura per aver diritto all'iscrizione sull'albo.

PENSERINI. Per quanto riguarda la proposta del collega Bacarani, si è dunque intesi che il Comitato farà le necessarie modificazioni, e facendo questo studio desidererebbe che si aggiungesse qualche specificazione anche sugli infortuni del lavoro.

OSTERMANN. Si unisce al Penserini su questa proposta.

PRESIDENTE. È meglio fare una proposta da mettersi in votazione e che potrebbesi formulare così:

« La Commissione deferisce al Comitato lo studio per l'attuazione di apposite ricerche statistiche da farsi presso l'Ufficio legale delle Ferrovie di Stato sul contenzioso ferroviario e conseguentemente per la riforma dei modelli attualmente in uso per la statistica giudiziaria civile, prendendo occasione da questa riforma per richiedere anche notizie speciali sugli infortuni del lavoro ».

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Legge e mette a votazione le proposte del relatore Ostermann che sono del seguente tenore:

« 1° Che venga con sollecita cura portato a termine l'incarico concretato nella seguente deliberazione presa nella tornata del 21 luglio 1900, su proposta dell'on. Lucchini:

« La Commissione, plaudendo all'iniziativa ripresa dall'onorevole Gianurco per dare nuovo e più efficace assetto alla statistica civile, delibera di nominare una Sotto-Commissione con l'incarico di raccogliere tutti gli elementi e precedenti, in Italia e all'estero, in applicazione dei registri e della scheda in base alla unità della sentenza, per riferirne in una prossima sessione ».

« 2° Che sia fatto noto a S. E. il Guardasigilli lo scarso numero delle conciliazioni ottenute dai Pretori, affinché voglia provvedere con opportuni eccitamenti perchè il disposto dell'articolo 417 Codice procedura civile venga sempre osservato ».

Sono approvate.

PRESIDENTE. Deferente al voto dei colleghi dichiara che farà al più presto le nomine per completare la Sotto-Commissione.

Intende poi di mandare un telegramma al senatore Beltrani-Scalia per annunciargli la chiusura della sessione e rinnovargli gli auguri.

La Commissione plaude al pensiero del Presidente.

BACCARANI. Ringrazia, a nome dei colleghi, S. E. Quarta per avere così degnamente e autorevolmente presieduto questa sessione.

PRESIDENTE. Ringrazia il comm. Baccarani e tutti i colleghi delle gentili espressioni rivoltegli.

ARCOLEO. Prima che si chiuda la sessione desidera esprimere un suo pensiero, che cioè sarebbe bene fosse fatto un riassunto delle relazioni presentate e delle discussioni, per darvi diffusione nei giornali, persuaso dell'importanza che hanno questi lavori e d'altra parte avendo dovuto constatare che essi rimangono quasi sempre del tutto ignorati.

PRESIDENTE. Si vedrà se sia possibile contentare il senatore Arcoleo, ma non è facile soprattutto fare un riassunto delle relazioni. Di ciò si è discusso altra volta nella Commissione, ma non si prese, neppure allora, alcuna concreta deliberazione.

Provvederà perchè vengano subito pubblicate le deliberazioni votate.

Dichiara chiusa la sessione.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

PARTE II.

RELAZIONI.



**Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica
giudiziaria e notarile dal Comitato permanente.**

RELATORE: AZZOLINI.

Non giova esporre qui la serie delle circostanze per le quali la convocazione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, che per l'articolo 9 del R. decreto 7 ottobre 1900, n. 350, doveva avere luogo nel dicembre 1904 come seconda sessione ordinaria di quell'anno, fu più volte rinviata, sino a che divenne necessario rinunciarvi, onde l'attuale riunione rappresenta la prima sessione ordinaria di questo anno. Non mancarono premure ed insistenze da parte del nostro illustre Presidente e del Comitato permanente per ovviare a siffatto inconveniente e, sebbene purtroppo esso non sia un fatto nuovo, è però da augurare vivamente non solo che non si ripeta, ma che le due sessioni ordinarie della Commissione possano essere sempre tenute nei mesi ad esse assegnati col ricordato nostro regolamento. All'uopo si confida molto nell'operosità dei singoli Commissari, affinchè nessuna ragione dell'indugio o del rinvio possa ad essi essere attribuita.

Composizione della Commissione.

Sino a che si ebbe speranza di convocare la Commissione per la seconda sessione ordinaria dello scorso anno, fu ritardato, come di consueto, il rinnovamento parziale di essa, sebbene già si conoscesse chi avrebbe dovuto cessare di farne parte non essendo più necessario a tale uopo di ricorrere all'estrazione a sorte, come già fu esposto con le comunicazioni fatte nella precedente sessione. Tenuto conto quindi delle variazioni e delle sostituzioni avvenute fra i Commissari elettivi, risultava che per anzianità e cioè per

compiuto quadriennio, avrebbero dovuto col 31 dicembre 1904 cessare di farne parte i Commissari:

BRUSA comm. prof. EMILIO;
MUNICCHI comm. CARLO;
OSTERMANN comm. LEOPOLDO;
PENSERINI comm. FRANCESCO.

Fatto ciò presente a S. E. il Ministro Guardasigilli dal nostro illustre Presidente, allorchè dovette annunciargli come fosse necessario di rinunciare alla seconda sessione ordinaria dell'anno 1904 e di convocare la Commissione per la prima sessione ordinaria di quest'anno, S. E. il Ministro, on. Finocchiaro-Aprile, dispose che i nominati Commissari elettivi fossero confermati anche per il quadriennio 1905-1908 ed a ciò provvide col decreto ministeriale del 27 giugno 1905, registrato alla Corte dei conti nel giorno 13 del luglio successivo e pubblicato nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 19 luglio 1905, n. 29, pag. 333.

Pubblicazione delle deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione del luglio 1904.

Nonostante le più vive premure, fatte come di consueto, per la sollecita pubblicazione delle deliberazioni prese da questa Commissione nella sessione dall'11 al 23 luglio 1904, queste poterono essere pubblicate soltanto nel n. 42 del *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti* del 19 ottobre 1904, pagina 473.

Relazione sui lavori della Commissione nella sessione del luglio 1904.

Sull'opera, compiuta dalla Commissione nella sessione del luglio 1904, presentò il nostro Presidente la consueta relazione a S. E. il Ministro Guardasigilli, on. Scipione Ronchetti, in data del 22 novembre 1904, per le sue determinazioni; ma egli lasciò poi il Ministero di grazia e giustizia restituendo quella relazione, onde questa fu nuovamente presentata all'attuale Ministro, on. Finocchiaro-Aprile.

Distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione.

Fu provveduto, come di solito, alla distribuzione alle Autorità giudiziarie delle relazioni presentate alla Commissione nell'ultima sessione, senza aspettare la stampa dell'intero volume, che subisce inevitabile ritardo e questa volta anche maggiore del consueto per la necessità di correggere e completare le numerose tavole numeriche. Però il Comitato permanente dovette riconoscere che avrebbe portato aumento notevole alle non lievi spese di stampa per la statistica giudiziaria la proposta di inviare anche ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori del Re le singole relazioni presentate alla Commissione e che più efficacemente si potrebbe provvedere insistendo perchè i Primi Presidenti ed i Procuratori generali presso le Corti di appello richiamino l'attenzione sulle speciali osservazioni concernenti i singoli uffici dipendenti, come già altre volte fu fatto.

Statistica giudiziaria penale e Casellario giudiziale.

Così con circolare ministeriale del 10 giugno 1905, che presento unita a queste comunicazioni (*Allegato I*), fu richiamata più specialmente l'attenzione dei signori Primi Presidenti e Procuratori generali presso le Corti di appello sulla relazione concernente i *servizi della statistica giudiziaria penale e del casellario giudiziale nel triennio 1901-1903*, e sul rapporto in essa inserito della Direzione generale della statistica, affinchè siano adottati provvedimenti per evitare gli inconvenienti segnalati, informandone poi il Ministero.

Si ebbero alcune sollecite, quanto laconiche risposte, colle quali si assicura di avere già provveduto, onde, a rischio di apparire troppo scettici o troppo esigenti, ne sembra che siffatte premurose lettere siano da considerare soltanto come segno di ricevimento, augurando che sia in seguito provveduto. Altri avendo notato nella ricordata relazione qualche addebito speciale per alcuno degli uffici dipendenti afferma di averlo ad essi segnalato, soggiungendo però ingenuamente, che dove furono trovate osservazioni ed avvertenze d'ordine generale non si credette di dovere adottare alcun provvedimento!

Debbo però fare speciale menzione delle disposizioni impartite dal Procuratore generale presso la Corte di appello in Cagliari, il quale assicura di aver rivolte osservazioni agli Uffici dipendenti specialmente indicati ed avverte che, prima di ricevere la circolare suaccennata, già aveva disposto perchè i Procuratori del Re, o un loro sostituto, ed i Pretori per le rispettive Preture, in osservanza dell'articolo 343 del regolamento generale giudiziario, procedano ogni 15 giorni ad una rigorosa verifica per accertare, con la scorta delle sentenze, se tutti i verbali di dibattimento furono compilati in tempo e se per le sentenze passate in giudicato furono pure redatti i cartellini, le parcelle e le schede con l'obbligo di apporre, di proprio pugno, nel margine delle sentenze medesime, sotto la personale loro responsabilità, l'indicazione di siffatto adempimento contrassegnato con la propria firma.

Mancano ancora molte risposte e perciò auguriamo che siano, almeno come quest'ultima, rassicuranti e che ci offrano saggio di quella iniziativa individuale, tanto necessaria alla migliore osservanza ed all'efficacia delle disposizioni generali.

Frattanto è col massimo compiacimento, che soddisfo al dovere di segnalare e di richiamare l'attenzione sulla risposta di recente data dal Primo Presidente della Corte d'appello di Napoli, sen. Ricciuti, che questa Commissione si onora di avere fra i suoi componenti.

Con la sua risposta al Ministro Guardasigilli, egli fa conoscere come, non solo abbia raccomandato ai Presidenti dei Tribunali la maggior vigilanza sul servizio della statistica e del Casellario giudiziale riferibili alle Cancellerie dei Tribunali e degli Uffici di istruzione, nonchè ai Cancellieri stessi la maggiore esattezza e sollecitudine nell'adempimento di questo loro dovere, ma, per dare sprone maggiore ai funzionari addetti a quei servizi, abbia disposto affinchè i Presidenti dei Tribunali, alla fine di ogni trimestre, dopo le debite constatazioni, gli facciano tenere, di accordo coi Procuratori del Re, un elenco di quei funzionari che abbiano tenuto bene la parte di questi servizi loro affidata, e di quelli che l'abbiano trascurata, avvertendo che di questi rapporti se ne darà conoscenza alla Commissione di vigilanza, istituita presso la Corte di appello in virtù dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1903, la quale ne terrà conto speciale alla fine dell'anno nell'assegnazione dei punti di merito.

Con ragione egli confida nei buoni risultati di questo provvedi-

mento, giacchè il timore che il giudizio della Commissione, alla fine dell'anno, possa essere sfavorevole è già un grande sprone al ben fare; come l'assicurazione che di ciò la Commissione ne tenga conto speciale nell'assegnazione dei punti, servirà di incoraggiamento.

Inoltre egli si è riservato di prendere accordi con l'illustrissimo Procuratore generale per quanto riguarda i funzionari delle Preture e delle regie Procure, mentre per quelli dei Tribunali ha già diramato apposita circolare ai Presidenti dei Tribunali dipendenti.

Non dissimula come egli non possa confidare nella efficacia delle ispezioni, che potrebbero essere eseguite dai Presidenti dei Tribunali, dai Procuratori del Re e dai Pretori. Negli uffici più importanti, ove essi sono distratti da ben altre e più gravi incombenze, non è dato di sperare che si mettano di proposito, dopo accurato studio dell'ingranaggio della statistica, ad esaminare se le notizie siano o non siano passate sui registri con quella esattezza che è richiesta, giacchè non basta far presto e puntualmente trasmettere un prospetto, ma è necessario ben compilarlo, affinchè possa insieme agli altri concorrere agli apprezzamenti della scienza.

È quindi inevitabile che essi trascurino una minuziosa ispezione, e che talvolta la omettano, affidandosi alle assicurazioni del cancelliere capo o dello stesso impiegato, in guisa che le raccomandazioni, le incitazioni degli uffici superiori apportano indubbiamente un risveglio, ma per poco tempo, giacchè tutto ritorna presto allo stato di assopimento; i rapporti di fiducia fra i capi ed i funzionari dipendenti si ristabiliscono, e vengon così meno le verifiche minuziose, e ritornano le inesattezze, i ritardi, gli enormi arretrati.

Propone pertanto che siano bensì stabilite periodiche ispezioni, ma siano affidate a funzionari periti della materia, appartenenti ad uffici superiori, ed estranei a quelli ove la ispezione dovrebbe essere eseguita.

Questo desiderio fu già più volte manifestato dalla nostra Commissione ed ora esso è confermato da autorevole esperienza; ma intanto auguriamo che il provvedimento adottato per la Corte di appello di Napoli sia accolto da tutte le altre Corti di appello e possa recare fecondi risultati.

* * *

Oltre questo speciale richiamo, rivolto alle Autorità giudiziarie, fu fatto presente al competente ufficio del Ministero il voto che

sia provveduto a punire la negligenza dei funzionari addetti ai servizi della statistica giudiziaria, anche con la sospensione nei casi più gravi, e con la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari nel Bollettino ufficiale del Ministero.

*
**

Furono poi comunicate alla Commissione per la riforma del Codice di procedura penale le osservazioni circa la opportunità di coordinare le disposizioni del detto Codice per la identificazione degli imputati o accusati con quelle relative al casellario giudiziale penale circa la identificazione dei condannati e si ebbe risposta che le accennate osservazioni saranno tenute presenti nella revisione, ora iniziata, del progetto per la riforma del Codice di procedura penale.

*
**

Su ogni altra deliberazione concernente, tanto la statistica giudiziaria penale, quanto il casellario giudiziale, il Comitato permanente ha reputato opportuno di sospendere ogni studio e quindi ogni proposta, perchè con la legge del 25 marzo 1905, n. 77, è stato provveduto, insieme all'ordinamento dei servizi amministrativi e del personale del Ministero di grazia e giustizia, anche all'istituzione ed all'ordinamento del casellario, secondo le norme che verranno date con apposito regolamento (1), onde conviene attendere questo regolamento.

Così è da augurare che nel riordinamento dei servizi amministrativi del Ministero della giustizia sia dato di regolare, come fu lasciato sperare, anche i rapporti con questa Commissione per la più sollecita comunicazione delle osservazioni e delle proposte che richiedono pronti provvedimenti.

Esecuzione delle sentenze di condanna penale.

Sarà riferito in questa sessione sulle sentenze penali rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, secondo le ricerche già predisposte e delle quali fu data notizia nelle sessioni del gennaio (2) e del

(1) *Legge 25 marzo 1905, n. 77.* — Art. 7. È istituito nel Ministero di grazia e giustizia il Casellario centrale penale, secondo le norme che verranno date con apposito regolamento.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del gennaio 1904, pag. 107.

luglio 1904 (1). Frattanto con circolare ministeriale del 3 febbraio 1905 (*Allegato II*), fu provveduto, giusta la riserva fatta, a comunicare ai Procuratori generali presso le Corti di appello ed ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali, il modello del prospetto per proseguire annualmente la raccolta delle notizie sulle sentenze penali, che rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, hanno poi avuta esecuzione nell'anno 1904 o per le quali la condanna rimase nel medesimo anno estinta.

Condanna condizionale.

Publicata la legge del 26 giugno 1904, n. 267, sulla condanna condizionale, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del successivo giorno 27 (n. 150) ed entrata perciò in vigore col giorno 12 luglio 1904 (art. 1 disp. prel., Cod. civ.), la solerte Direzione generale per la statistica provvide perchè a complemento della statistica giudiziaria penale non mancassero d'ora innanzi le notizie concernenti l'applicazione e gli effetti di questa nuova legge. Purtroppo essendo stata pubblicata questa legge, come quasi sempre avviene, senza alcun accordo o preavviso e quando già cominciato, sebbene di pochi giorni, il secondo semestre dell'anno, la raccolta delle notizie statistiche non poté essere predisposta in modo da avere principio insieme all'applicazione della legge. Non mancheranno però le notizie dal 12 luglio al 31 dicembre 1904 limitatamente al numero dei condannati che ebbero sospesa l'esecuzione della condanna, e di quelli cui fu revocato tale beneficio, non essendosi potuto nei registri già distribuiti richiedere un maggior numero di notizie. Ma con la consueta distribuzione annuale dei prospetti, fatta sul finire dell'anno 1904, per raccogliere le notizie della statistica giudiziaria penale dell'anno 1905, fu istituito e aggiunto il nuovo *Registro IX*, diviso in due parti distinte, *Registro IX-A* e *Registro IX-B*. La prima parte (*Registro IX-A*) è destinata a raccogliere le notizie statistiche sui condannati ai quali fu concessa la sospensione della esecuzione della pena (legge 26 giugno 1904, n. 26, art. 1) e la seconda parte (*Registro IX-B*) forma il registro statistico dei condannati per i quali fu revocata tale sospensione.

(1). *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1904, pag. 117.

Di entrambi presento i modelli (*Allegati III e IV*). Qui dirò soltanto che, accompagnato ognuno di essi, come gli altri registri della statistica giudiziaria penale, dalle istruzioni relative alla loro compilazione, sono anch'essi giornalieri e nominativi. Nel primo alle notizie nominative segue subito la indicazione del grado del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, indi la distinzione dei condannati per sesso ed età, le pene inflitte divise per periodi, le notizie circa il tempo e le condizioni della sospensione e da ultimo i reati per i quali fu pronunciata la sentenza. Nel secondo registro le notizie relative ai condannati sono divise per sesso e per età, e secondo la pena inflitta (detentiva o pecuniaria), indi dovranno essere indicati i motivi della revoca (inadempimento degli obblighi, o nuova condanna), il tempo durante il quale rimase sospesa la condanna, e da ultimo si troveranno le notizie sulla nuova condanna per delitto e cioè sulla pena inflitta (detentiva o pecuniaria) e sulla indole del delitto rispetto al reato precedentemente commesso.

Era già stata approvata dal Ministero di grazia e giustizia (16 novembre 1904) la stampa di questi nuovi registri statistici, secondo le proposte della Direzione generale della statistica (29 ottobre 1904, n. 841-28), quando con circolare ministeriale dell'8 dicembre 1904, n. 20042/1549, Div. IV, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia* (10 dicembre 1904, n. 49, pag. 538), fu disposta una speciale indagine circa i primi risultati della applicazione della condanna condizionale e di questi risultati fu poi data notizia con altra circolare ministeriale del 5 marzo 1905, nn. 4123/1555, Div. IV, pubblicata anch'essa nel detto *Bollettino* del 18 marzo 1905, n. 11, pag. 111. Ma a questa indagine e a queste circolari furono tenuti e rimasero assolutamente estranei la Direzione generale della statistica, il Comitato permanente e la Segreteria di questa Commissione.

Indulto e grazie condizionali.

Questa Commissione nella seduta del 23 luglio dell'anno scorso (1) accolse il voto dell'on. Lucchini di raccogliere notizie statistiche sull'indulto e sulle grazie sovrane condizionali.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1904, pag. 109.

Il Comitato permanente si occupò di questa deliberazione nella sua adunanza del 17 gennaio 1905 e fu in quell'occasione ricordato il precedente studio sull'indulto condizionale dell'anno 1893 e la relazione su questo argomento dettata dall'on. Lucchini, il quale dovette riconoscere l'insuccesso completo della ricerca, soprattutto perchè i casellari giudiziari non sono tenuti colla dovuta diligenza e non fu possibile far funzionare esattamente il servizio della schedina speciale, allora istituita, per raccogliere le notizie sulla recidiva degli ammessi all'indulto.

Attualmente sui due istituti menzionati non è fatta alcuna ricerca statistica e se d'ora innanzi per le disposizioni date dalla Direzione generale della statistica si potrà conoscere il numero di coloro che condizionalmente ottennero la grazia o l'indulto sovrano, è chiaro che questa notizia non può bastare per uno studio approfondito dell'argomento, ma specialmente dovranno essere rivolte le ricerche a determinare il numero di coloro che ebbero revocati questi benefici e in quali condizioni. Ma ciò non si potrà mai conoscer bene se non quando il casellario funzioni a dovere.

Il Comitato permanente, in vista anche degli studi in corso presso il Ministero di Grazia e Giustizia per istituire il Casellario centrale, dal quale è lecito sperare grandi benefici nel funzionamento dei casellari locali, e maggiori facilitazioni nelle ricerche statistiche, tanto di carattere generale, quanto di carattere particolare, deliberò di soprassedere per ora dal continuare gli studi in proposito riservandosi di riprenderli a tempo opportuno d'accordo col Ministero della giustizia.

Concordato preventivo e procedura per i piccoli fallimenti.

Per raccogliere le notizie statistiche circa l'applicazione della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulle procedure dei piccoli fallimenti fu provveduto dalla Direzione generale della statistica, d'accordo col vostro Comitato permanente, alla compilazione di tre appositi nuovi prospetti e cioè per i *concordati preventivi*, per le *procedure dei piccoli fallimenti* e per la *liquidazione e la distribuzione dell'attivo* dei piccoli fallimenti, quando non siano accolte le proposte di concordato. Inoltre alcune modificazioni furono necessarie nei prospetti finora in uso per raccogliere le no-

tizie sui *fallimenti dichiarati o riaperti*, sui *fallimenti cessati o chiusi*, e sulle *delegazioni di creditori e sui curatori*.

La distribuzione degli accennati nuovi prospetti, dei quali presento gli esemplari insieme a queste comunicazioni, fu accompagnata da istruzioni e da avvertimenti, oltre quelli su ognuno di essi come di solito stampati, e che furono riassunti in due circolari, una del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e l'altra del Ministero di grazia e giustizia. Questa avrebbe dovuto avere sull'altra la precedenza, ma per equivoco fu invece ritardata di pochi giorni. Entrambe furono poi da ultimo inserite nel *Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza* del marzo 1905, anno XXIII, n. 3, pag. 324 (Vedi *Allegati V, VI*).

Fallimenti.

Nella seduta del 18 gennaio 1904 (1) su relazione del comm. Penserini circa i fallimenti nel triennio 1900-1902, fu approvata dalla Commissione la proposta del relatore di estendere l'indagine statistica all'applicazione dell'articolo 839 del Codice di commercio al fallito che abbia soddisfatto gli obblighi del concordato. Perciò in aggiunta alle notizie, che già si raccoglievano in proposito e che nella pubblicazione verranno coordinate secondo il desiderio espresso dal comm. Penserini, fu introdotta nei prospetti statistici relativi ai fallimenti una nuova colonna per indicarvi il numero delle concessioni fatte dal Tribunale, indipendentemente dall'esito delle concessioni stesse, al solo effetto di conoscere l'uso più o meno largo che i Tribunali fanno di questa facoltà.

In conformità del voto manifestato dal comm. Penserini nella stessa sessione (2), come relatore sul detto argomento, e cioè che fosse richiamata l'attenzione del Ministro Guardasigilli sul dubbio del Procuratore generale di Casale circa la pubblicazione, prescritta dagli articoli 696 e 917 del Codice di commercio, anche per le ordinanze e sentenze penali di non farsi luogo a procedimento, fu scritto al competente Ministero di grazia e giustizia per i suoi provvedimenti.

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del giugno 1904, pag. 50.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del gennaio 1904, pag. 51.

Statistica patrimoniale degli enti ecclesiastici.

Sul voto della Commissione, affinchè dagli Economati generali dei benefici vacanti sia compilato, come è prescritto, l'inventario patrimoniale dei benefici ecclesiastici conservati e specialmente delle parrocchie non aventi diritto per il proprio titolare ad assegno supplementare della congrua, fu richiamata l'attenzione del competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, perchè ne faccia argomento delle sue proposte a S. E. il Ministro.

Non si riconobbe opportuno, nè di sicura o pratica attuazione l'indagine, che era stata proposta, sulla ricomposizione di fatto delle corporazioni religiose giuridicamente colpite dalle leggi di soppressione; ed eguali e forse maggiori difficoltà si riconobbe, che impedivano l'accertamento della ricostituzione della manomorta ecclesiastica mercè gli acquisti di beni immobili da parte di quelle nuove associazioni religiose.

Separazioni personali dei coniugi.

Per disposizione di S. E. il Guardasigilli fu deferito al competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia l'esame della proposta, già presentata a questa Commissione, se sia da consigliare ai Presidenti dei Tribunali civili di richiedere d'ufficio, nel periodo preliminare del giudizio per la separazione personale dei coniugi, la copia dell'atto di matrimonio e lo stato della famiglia, per ricavarne le notizie che ora spesso mancano nel verbale di esperimento per la riconciliazione.

Si attenderà di conoscere quale risoluzione fu adottata.

Rispetto alle maggiori ricerche che erano state desiderate su questo argomento, per mettere particolarmente in evidenza i rapporti causali fra le separazioni dei coniugi e la delinquenza di essi e dei figli, il vostro Comitato permanente deliberò per il momento di abbandonarle, non soltanto per ragioni di opportunità, mancando ora i mezzi e il tempo per attendere ad una indagine di così gran mole, ma anche per i gravi dubbi sui risultati pratici di siffatta indagine, perchè lo studio degli accennati rapporti avrebbe dovuto necessariamente limitarsi alle famiglie nelle quali era avve-

nuta una separazione giudiziale dei coniugi; mentre è notorio come siano numerosissime le separazioni di fatto, specialmente nelle classi non abbienti dalle quali purtroppo è dato il maggior contributo alla delinquenza.

Emigrazione di minorenni.

Fra le deliberazioni, che per le circostanze da principio accennate ebbero tardiva esecuzione, va pure compresa quella concernente la emigrazione dei minorenni. Ma in conformità di essa furono già fatte presenti al Commissariato dell'emigrazione le osservazioni alle quali diede argomento la lettera di cui fu data comunicazione a questa Commissione nella precedente sessione e S. E. il Guardasigilli ha insistito perchè alla emigrazione dei minorenni siano rivolti l'attenzione e lo studio del regio Commissariato con la sua speciale competenza e con la scorta degli elementi dei quali esso soltanto può disporre o procurarsi. In questa occasione fu anche avvertito che, se dapprima era stata richiamata l'attenzione soltanto sulla emigrazione dei minorenni sotto tutela, successivamente, come già fu reso noto, questa Commissione manifestò il voto che le ricerche e gli studi del regio Commissariato si estendano a tutti i *minorenni emigranti*.

Le recenti istruzioni date dal Ministero degli affari esteri per risolvere i dubbi e le incertezze manifestatisi nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il servizio dei passaporti (1), anche rispetto ai minorenni, non diminuiscono la opportunità delle insistenze fatte nel nome di questa Commissione.

Fu già fatto presente (2) che il regio decreto del 31 gennaio 1901, n. 36, prescrivendo che il passaporto per l'estero alle persone sottoposte, a norma delle leggi civili, alla podestà altrui non possa essere rilasciato, se prive del consenso della persona da cui dipendono, ammette però, nella mancanza di questa persona, che basti il consenso del pretore nei capoluoghi dei mandamenti o altrimenti del giudice conciliatore (articolo 3, n. 2).

(1) Circolare del Ministero degli affari esteri, in data 4 aprile 1905, relativa alle norme per il rilascio dei passaporti. *Bollettino dell'emigrazione*. Anno 1905, n. 9. pag. 28.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del marzo 1901, pag. 346.

Perciò con le istruzioni ministeriali per l'esecuzione del ricordato regio decreto sui passaporti per l'estero (1) fu avvertito che le disposizioni dell'articolo 3 di quel decreto non hanno lo scopo di limitare la libertà individuale, ma soltanto quello di provvedere alla tutela di persone incapaci a proteggersi da sè medesime e che perciò era da evitare l'applicazione di quelle disposizioni in modo da contravvenire all'intento per il quale erano ordinate. E così avvenne anche, che mentre si richiamava l'attenzione dei Prefetti, dei Sotto-Prefetti e dei Sindaci a vigilare per impedire lo sfruttamento dei minorenni o che le minorenni fossero avviate al mal costume, ingiungendo di rifiutare in tali casi il *nulla osta* alla concessione del passaporto, si trovò di dovere aggiungere soltanto che l'atto dal quale deve constare del consenso per le persone sottoposte all'autorità altrui è da rilasciare su carta libera da tassa di bollo!

Ora con la accennata nuova circolare si insiste bensì per una « più rigorosa ed uniforme osservanza delle disposizioni riguardanti il servizio dei passaporti », e troviamo in essa assai lodevoli avvertenze per negare il passaporto a « coloro che abbandonando « persone per legge affidate alle loro cure, non le lascino convenientemente affidate ad altri », ma se qualche utile chiarimento ivi è dato circa il divieto di rilasciare i passaporti a « coloro che, « a norma delle leggi civili, sono sottoposti alla podestà altrui, se « privi del consenso della persona da cui dipendono », troviamo però ribadito ed anzi aggravato l'errore sancito col ricordato regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, perchè non solo nella mancanza del Consiglio di famiglia o di tutela non si prescrive la costituzione di esso e si ammette invece come equipollente il consenso ad emigrare dato dal pretore o dal conciliatore, ma si dichiara anche che per « i minorenni i cui genitori siano temporaneamente assenti » occorre, e cioè basta, il consenso del pretore o del conciliatore (2). Ed in vero non saprebbe si pensare maggiore offesa alle prescrizioni del Codice civile!

(1) *Bollettino del Ministero degli affari esteri*. — 14 agosto 1901, numero generale 204, numero di serie 85, pag. 19 e seg.

(2) R. Ministero degli affari esteri: *Norme legislative e regolamentari con-*

Tutela dei minorenni illegittimi.

Questa Commissione fu tenuta informata della lunga corrispondenza col Ministero dell'interno, cominciata con lettera del Ministro Guardasigilli in data del 21 agosto 1901, affinché nella revisione del progetto di legge, presentato nel 1° maggio 1900 al Senato del Regno, per l'*Ordinamento del servizio di assistenza degli esposti,*

cernenti la concessione dei passaporti per l'estero. — Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1905 (pag. 24).

V. Circolare 4 aprile 1905, n. 5, relativa al rilascio di passaporti per l'estero.

(*Omissis*).

Secondo l'articolo 3 del detto R. decreto (31 gennaio 1901, n. 36), è vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta*, e di rilasciare passaporto per l'estero, a persone che si trovino in una delle categorie seguenti :

1° coloro che, abbandonando persone per legge affidate alle loro cure, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° coloro che, a norma delle leggi civili, sono sottoposti alla podestà altrui, se privi del consenso della persona da cui dipendono;

3° i fanciulli da 1 a 16 anni d'età, quando emigrino per paesi transpceanici, se non sono muniti del certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; e, trattandosi di minori di quindici anni, o di donne minorenni, se vi siano ragioni per credere che si vogliono condurre all'estero, quelli per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute, queste per essere tratte alla prostituzione;

(*Omissis*).

Diamo qui appresso dei chiarimenti, che la esperienza ha dimostrato necessari, relativamente a ciascuna delle sopraindicate categorie di persone.

1° *Persone alle cure delle quali siano per legge affidate altre persone.*

Devono intendersi particolarmente compresi in questa categoria, e quindi non possono ottenere il passaporto :

a) il genitore, se non provi di lasciare convenientemente affidati ad altri i propri figli, bisognosi di cure;

b) il tutore, se non sia stato nominato il pro-tutore, o non abbia egli provvedute a farsi sostituire nell'ufficio che gli è affidato; o se non provi, mediante una dichiarazione del Pretore come presidente del Consiglio di famiglia, di aver provveduto ad assicurare la sorte dei pupilli, durante la sua assenza;

c) la nutrice, cui fu affidato un trovatello da allevare, se non abbia ottenuto dalla direzione del competente ospizio la facoltà di portarlo o condurlo seco, oppure se non lo abbia riconsegnato a chi di ragione.

Si avverta che un coniuge non ha obbligo, nel chiedere il passaporto, di presentare l'atto di consenso dell'altro coniuge, presente od assente che sia. Qualora, però, l'altro coniuge faccia opposizione, per motivi ritenuti giusti, si sospende l'emissione del *nulla osta* o il rilascio del passaporto, salvo al co-

Persone che non possono ottenere il passaporto.

fosse provveduto a meglio regolare la tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti, e ciò in particolare modo prescrivendo norme, sull'esempio di legislazioni straniere, per la tutela amministrativa affidata agli ospizi secondo l'articolo 262 del Codice civile, ricercando con quali mezzi possa essere agevolata la migliore osservanza dell'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, o almeno provvedendo a determinare i rapporti fra questi minorenni, i consegnatari, e gli ospizi.

Al principio del gennaio di quest'anno il Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile — 8 gennaio 1905,

niuge che vuol partire di far valere le proprie ragioni, ove lo creda, davanti la competente autorità.

Le autorità devono poi, è bene notarlo, andar caute nel negare d'ufficio il *nulla osta* od il passaporto, quando vi sia l'accordo fra i coniugi per la partenza d'uno di essi e rimangano in patria figli bisognosi di cure. Questi, è evidente, restano affidati al coniuge che non espatria. Tanto più se non vi sono figli, il coniuge che parte non ha obbligo di provare che lascia affidato l'altro coniuge a terza persona, a meno che questo si trovi in istato d'infermità che gli impedisca di guadagnarsi la vita.

Se, poi, chi vuol partire è un vedovo od una vedova, e abbandoni figli bisognosi di cure, questi dovranno rimanere convenientemente affidati, come il regolamento lo esige.

L'apprezzamento sull'idoneità d'una persona a ricevere in consegna persone bisognose di cure, è lasciato al sindaco.

“ Questi provvedimenti (avvertivano le *Istruzioni* sopracitate) — cioè quelle pubblicate col R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36) non hanno già lo scopo di limitare la libertà individuale, ma soltanto quello di provvedere alla tutela di persone incapaci a proteggersi da sè medesime. Si dovrà, quindi, evitare che tali disposizioni siano applicate in modo da contravvenire all'intento per il quale vennero ordinate. Così, per esempio, se una famiglia vive del lavoro del proprio capo, e questi si reca all'estero appunto a cercare lavoro per il mantenimento della famiglia, tutto ciò che si può pretendere è che i figliuoli minori, se ve ne sono, sian lasciati sotto la cura di parenti od amici che assumano di vigilare su di essi. È pur evidente che i criteri dovranno essere ancora, più larghi nei casi d'emigrazione puramente temporanea. La facoltà dell'emigrare è la regola, e il divieto è l'eccezione; a tale criterio dovranno attenersi, nel dubbio, le autorità, al saggio apprezzamento delle quali è affidata l'applicazione di questo articolo.

“ Contro ingiustificati rifiuti, rimangono, naturalmente, sempre aperte agli interessati le vie del ricorso alle superiori autorità amministrative „

2° *Persone sottoposte alla potestà altrui*

Tali persone non possono emigrare senza il consenso della persona da cui dipendono. Pertanto non possono espatriare:

a) i minorenni senza il consenso del padre; e, se questi è morto, o assente anche solo temporaneamente, o privato della patria potestà, senza il consenso della madre;

b) i minorenni orfani, o i cui genitori siano stati dichiarati assenti, o

n. 25273-13 — 86790, Div. VII), riservandosi di condurre a compimento gli studi relativi all'assistenza degli esposti ed all'infanzia abbandonata, avvertì che nella legge 18 luglio 1904, n. 390, per l'istituzione delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica e nel regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12, erano stati tenuti presenti in speciale modo i voti, che per la migliore tutela dei minorenni erano stati fatti da questa Commissione per la statistica giudiziaria e notarile.

siano privati della patria potestà, senza il consenso del Consiglio di famiglia, o, in difetto di questo, senza il consenso del Pretore, se residenti in comuni capoluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; come pure i minorenni i cui genitori siano assenti temporaneamente, senza il consenso del Pretore o del conciliatore;

c) i minorenni, figli naturali riconosciuti (art. 184 del Codice civile), senza il consenso del genitore; e i minorenni figli di genitori ignoti, senza il consenso del Consiglio di tutela, o in mancanza, senza il consenso del Pretore, o del giudice conciliatore se residenti in comuni non capoluoghi di mandamento;

d) i minorenni affidati all'Amministrazione di un ospizio (art. 262 Codice civile), senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

Il consenso deve essere prestato mediante dichiarazione sottoscritta da chi è chiamato a darlo. Occorre che il sindaco, qualora non abbia conoscenza della firma, si accerti, prima di rilasciare il *nulla osta*, che essa è autentica. Se chi deve prestare il consenso è analfabeta, basta che si presenti con due testimoni a un pubblico funzionario (se all'estero a un console), il quale redigerà analogo verbale. Tale atto di consenso è esente da bollo e da ogni altra tassa, se prestato per persona che intenda recarsi, o si trovi, all'estero a scopo di lavoro. Nel contesto dell'atto, e prima delle firme, si dovrà fare esplicitamente risultare che l'atto stesso viene rilasciato con esenzione da bollo allo scopo di ottenere il passaporto, a norma dell'articolo 6, comma 4°, del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

3° *Minori di 15 anni e donne minorenni.* — *Minori di 16 anni che emigrano a paesi transoceanici.* — Quando la persona che chiede, o per la quale si chiede, il passaporto è minore di anni 15, le autorità comunali e governative, devono, prima di rilasciare il *nulla osta* o il passaporto, accertarsi che il minore non sia condotto all'estero per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute. L'elenco delle industrie insalubri o pericolose dalle quali sono da escludere i fanciulli di ambo i sessi, minori di 15 anni, costituisce la tabella B annessa al regolamento 10 luglio 1901 sull'emigrazione.

Se si tratta di donne minorenni, le autorità devono accertarsi che non si vogliano condurre all'estero a scopo di prostituzione. L'articolo 3 della legge commina gravi pene contro chi induce una donna minorenni ad emigrare per trarla alla prostituzione.

S'aggiunga che pei fanciulli da 1 a 16 anni d'età, quando siano diretti a paesi transoceanici, dev'essere presentato il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo (Art. 151, n. 3, del regolamento sull'emigrazione). (*Omissis*).

Fu in tal guisa fatto presente come con l'articolo 6, lett. d) di quella legge (1), non solo era stata confermata la disposizione contenuta nell'articolo 5 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche

(1) *Legge 18 luglio 1904, n. 390*, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza. — Art. 6. Alla Commissione provinciale è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nella provincia.

A questo scopo:

a) vigila perchè le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi per la rappresentanza legale dei poveri, e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) esercita la vigilanza sul servizio degli esposti, rileva le deficienze che si verificano nel medesimo e propone i miglioramenti che reputa necessario siano introdotti;

c) stanza nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza che destinano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo, non meno di un terzo delle rendite stesse per distribuire sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori quando questi si trovano in condizioni di miserabilità, e specialmente se uno di essi è morto, irrimediabile, degente in un pubblico stabilimento;

d) cura che gli stabilimenti indicati all'articolo 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carità ed al Procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa alla Commissione provinciale, alla quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli Istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

e) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento. A tal fine deve favorire la costituzione, nei singoli comuni, delle Società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate;

f) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto il Procuratore del Re dovrà comunicare alla Commissione provinciale copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale o della qualità di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1° e 2° della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

g) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.

di beneficenza, circa l'obbligo per i direttori degli stabilimenti, dei quali è cenno nell'articolo 262 del Codice civile, di dare notizia in iscritto alla competente Congregazione di carità ed al Procuratore del Re della demissione dei ricoverati, ma inoltre è stato fatto espresso obbligo alle Commissioni provinciali di invigilare perchè quella disposizione sia osservata (art. 6 lett. e).

Inoltre, con la legge medesima fu imposto alle Commissioni provinciali di curare che sia istituita la legale rappresentanza dei minorenni, quando i genitori sieno incorsi nella perdita della patria podestà od i tutori nella decadenza dall'ufficio, nei casi contemplati dagli articoli 20 n. 5, 33, 349, e 392 del Codice penale, dall'articolo 233 del Codice civile, dagli articoli 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza, dagli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto d'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.

Avvertiva quindi il Ministero dell'Interno, che, appena costituite le Commissioni provinciali, era da rivolgere invito ai Procuratori del Re di notificare ad esse le condanne, che importino quelle penali, giusta il disposto del citato articolo 6, lett. f) della nuova legge del 18 luglio 1904, n. 390.

La legge medesima ha poi con l'articolo 5, lett. d) (1), reso obbligatorio il registro dei minorenni moralmente e materialmente abbandonati, che già avrebbero dovuto istituire e tenere in corrente le Congregazioni di carità, secondo quanto era stato prescritto con la circolare 31 luglio 1896, n. 25273, diramata d'accordo col Ministero di grazia e giustizia.

Il regolamento per l'esecuzione di questa legge negli articoli 55 e seguenti (2) contiene le disposizioni per la tenuta di tale registro,

(1) Legge 18 luglio 1904, n. 390. — Art. 5. La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli comuni e nell'intera provincia

A questo scopo: *(omissis)*.

d) provvede che dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al miglior coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati

(2) Regolamento approvato con regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1904, n. 390. — Art. 55. La Commissione provinciale, allo scopo di esercitare la vigilanza di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della

onde lo stesso Ministero dell'interno fa osservare che specialmente degna di nota è la disposizione contenuta nell'articolo 56, con la quale si è fatto obbligo all'ufficiale di stato civile di fornire alle Congregazioni di carità, non solo le notizie che egli deve dare al pretore nei casi dell'articolo 250 del Codice civile, ma ancora di comunicare alla Congregazione stessa le dichiarazioni di nascita dei figli d'ignoti per i quali non provvede la pubblica assistenza.

Con ciò il Ministero dell'Interno ritiene colmata una lacuna della nostra legislazione, avvertendo anche, che sempre allo scopo di coordinare l'azione della pubblica beneficenza ed assistenza con gli ordinamenti dello stato civile, fu chiamato a far parte del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica il Direttore capo divisione degli affari civili nel Ministero di grazia e giustizia.

legge, deve curare che le Congregazioni di carità istituiscano e tengano al corrente un registro ove siano indicati i minori di età bisognosi di protezione per qualsiasi titolo, e più specialmente i minorenni poveri, orfani od abbandonati, i ciechi ed i sordo-muti poveri, appartenenti al comune e non ricoverati in ospizi.

I minorenni orfani ed abbandonati, da indicarsi in detto registro sono:

a) *i fanciulli materialmente abbandonati*, e cioè:

1° orfani o figli d'ignoti abbandonati e non ricoverati in ospizi;

2° i fanciulli dimessi dagli stabilimenti indicati dall'articolo 262 del

Codice civile;

3° i fanciulli, i cui genitori sono irreperibili, degenti in un pubblico stabilimento di cura o carità, od in carcere;

b) *i fanciulli moralmente abbandonati*, e cioè:

1° quelli i quali hanno uno dei genitori od il tutore che sia incorso o nella perdita della patria potestà o nella decadenza dalla qualità di tutore;

2° quelli, i cui genitori, per oziosità, vagabondaggio o per altra cagione qualsiasi, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino.

Art. 56. — Per la regolare compilazione di tale registro:

a) l'ufficiale di stato civile deve dare, anche alla Congregazione di carità, le informazioni che, per l'articolo 250 del Codice civile, ha obbligo di fornire al pretore. Deve inoltre comunicare alla Congregazione stessa le dichiarazioni di nascita dei figli di ignoti per i quali non provveda la pubblica assistenza;

b) le amministrazioni degli stabilimenti indicati nell'articolo 262 del Codice civile devono dare avviso delle demissioni dei ricoverati alla competente Congregazione di carità, giusta il disposto dell'articolo 6, lett. d) della legge;

c) la segreteria della Commissione provinciale deve comunicare alla Congregazione di carità competente copia delle sentenze delle quali è cenno alla lett. f) dell'articolo 6 della legge:

d) l'autorità di pubblica sicurezza fa conoscere alla Congregazione di

Le riferite disposizioni, illustrate dal Ministero dell'interno, rappresentano indubbiamente un generoso tentativo per assicurare una protezione all'infanzia abbandonata. È da augurare che finalmente si riesca ad istituire e a tenere al corrente il registro dei minorenni bisognosi di protezione e ad assicurare i mezzi finanziari affinché questa protezione divenga efficace.

Ma anche senza volere apparire troppo scettici, non è possibile non accogliere dubbi sugli effetti di queste nuove disposizioni, le quali non fanno che ripetere ed ampliare le antiche, già rimaste inosservate, senza aggiungere alcun nuovo sussidio, né alcuna sanzione coercitiva, tranne la sorveglianza della nuova Commissione

carità quali sieno, nel comune, i minori di età che abbiano eventualmente bisogno di protezione, per cattiva condotta o per trascuratezza dei genitori, specialmente se trattasi di ammoniti o di persone da denunciarsi per l'ammonizione.

Art. 57. — La vigilanza che la Commissione provinciale deve esercitare sugli esposti, ai termini dell'articolo 6, lett. b), della legge, si estende, sia a coloro che sono ricoverati in brefotrofi od istituti consimili, sia a quelli dati a baliatico esterno, sia agli altri collocati presso allevatori.

La Commissione deve specialmente curare che siano osservate le prescrizioni impartite in materia di igiene e di pubblica istruzione dalle autorità competenti.

Art. 58. — La Commissione provinciale richiamerà sempre l'attenzione delle autorità competenti sugli inconvenienti a sua cognizione, che si verificassero negli istituti di educazione e di correzione ed, in genere, in tutti quelli dove sono ricoverati minori di età, non esclusi gli stabilimenti carcerari.

Art. 59. — Per assicurare permanentemente l'osservanza di quanto prescrive l'articolo 6, lett. c), della legge, la Commissione provinciale deve curare che negli statuti delle istituzioni di beneficenza, le quali erogano le loro rendite in elemosine senza determinazione di scopo, sia stabilito che almeno un terzo delle rendite nette sia devoluto ai fini indicati nell'articolo stesso. Conseguentemente la Commissione si accerta, in sede di bilancio, che sia impostata la corrispondente somma.

Art. 60. — Nell'esercizio della funzione di protezione dell'infanzia abbandonata, la Commissione provinciale, provvedendo per il collocamento dei minori di età e per la costituzione di Società di patronato nell'interesse dei medesimi, tiene presenti le disposizioni degli articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza e degli articoli 33 e 34 del regolamento sulla polizia dei costumi approvato con regio decreto 21 ottobre 1891, n. 604.

Art. 61. — Allo scopo di facilitare il compito affidato alla Commissione provinciale dall'articolo 6, lett. f), della legge, i capi degli uffici di pubblica sicurezza devono comunicare alla Commissione stessa copia dei rapporti inviati ai presidenti del Tribunale od ai giudici delegati per l'applicazione degli articoli 113 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

provinciale, che ha già tante altre attribuzioni. Come sperare che questa sorveglianza, senza organi speciali, si irradii dal Capoluogo e divenga efficace e sensibile per tutti i minorenni, bisognosi di protezione, sparsi nell'intera provincia e specialmente per gli esposti dati a baliatico esterno o collocati presso allevatori nei comuni rurali e più spesso nei comuni di montagna?

Gli intendimenti della Commissione per la statistica giudiziaria, circoscritti alle tutele dei minorenni illegittimi non riconosciuti, erano ben diversi.

Notati gli inconvenienti e le difficoltà di istituire queste tutele, notata la disparità delle norme regolatrici la tutela degli Ospizi, sorgeva spontaneo il pensiero che si dovesse trovar modo, come già fu detto, di completare le disposizioni degli articoli 261 e 262 del Codice civile al fine di meglio disciplinare la istituzione e l'esercizio di questa tutela. Il nostro pensiero corre all'antica istituzione nostrana, e che ora sopravvive in alcune legislazioni straniere, di un Consiglio comunale per gli orfani, o a creare una istituzione analoga presso le Congregazioni di carità, oppure a dare norma ed esistenza giuridica ed amministrativa a più ristretti Comitati locali di patronato per gli orfani e principalmente a disciplinare l'opera degli Ospizi, i rapporti fra essi ed i consegnatari dei minorenni, e alla migliore definizione degli obblighi di questi consegnatari anche ne' rapporti ed agli effetti della tutela giuridica, senza presumere di voler fare troppo, ma affinchè almeno siano eliminati i maggiori inconvenienti segnalati con le nostre relazioni sulle tutele dei minorenni.

Per iniziativa del senatore De Marinis fu svolta e presa in considerazione dal Senato del Regno, nella tornata dell'8 febbraio 1905 (1), una proposta di legge circa i « *Provvedimenti per completare e disciplinare gli istituti della patria potestà e della tutela* ». Non ebbe però alcun seguito e perciò mi limito a darne questo cenno per memoria, tanto più non sembrando probabile che quella proposta possa essere ripresa in esame, perchè nella sua concisione avrebbe condotto ad assumere un compito forse troppo ampio.

(1) *Atti parlamentari — Senato del Regno — Legislatura XXII, 1ª Sessione 1904-1905. — Documento n. 51.*

Uffici di conciliazione.

Dell'opera dei conciliatori e dell'ordinamento di questa magistratura si è occupata più volte la nostra Commissione rilevando i pregi e i difetti dell'una e dell'altro. L'argomento fu più particolarmente esaminato in relazione alle recenti leggi modificatrici della competenza, e nella seduta del 12 gennaio 1904 (1) su proposta dell'on. Gianturco fu votata un'inchiesta generale sulla giustizia amministrata dai Conciliatori. Questo voto fu confermato nella sessione successiva, in seguito alla relazione del consigliere Perla sui discorsi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1903 (2).

Il Comitato permanente, prendendo in esame questo argomento nella sua adunanza del 12 dicembre 1904, dovette osservare che l'ampiezza della ricerca involgeva i problemi più ardui che si connettono all'istituto del conciliatore, onde si rendeva necessario conoscere anche le intenzioni del Ministro Guardasigilli, trattandosi di iniziare un'indagine che aveva per fine ultimo una riforma d'indole legislativa, alla quale quindi dovevano essere preordinati gli elementi della ricerca. Sottoposto questo voto all'attuale Ministro Guardasigilli, egli rispose che l'argomento era tra quelli che particolarmente avevano fermato la sua attenzione in guisa che aveva in animo di affidarne ad apposita Commissione gli studi preliminari. Questi intendimenti del Ministro rendevano almeno inopportuna qualsiasi ulteriore iniziativa del Comitato permanente, che perciò si è limitato a prenderne atto.

Sentenze degli uditori con funzioni di vice-pretori e istruttorie penali dei vice-pretori.

Nella precedente sessione fu accennato incidentalmente alla facoltà di destinare gli uditori, che hanno sei mesi di tirocinio come reggenti le Preture e fu fatto voto che di questa facoltà il Ministero si valesse il meno possibile. Quasi come corollario di questo voto fu poi proposta ed approvata una indagine riguardante le sentenze

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del gennaio 1904, pag. 19.

(2) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1904, pag. 457, 90, 94.

emesse dagli uditori come vice-pretori, e circa le istruttorie compiute dai vice-pretori onorari (1).

Per avere queste notizie fu osservato dal Comitato permanente che con leggiere variazioni dei registri e delle tavole in uso per la statistica giudiziaria si sarebbe raggiunto lo scopo di conoscere il numero di queste sentenze ed istruttorie. Ma, oltrechè questa notizia numerica sarebbe stata insufficiente, fu avvertito, molto opportunamente, che non conveniva mutare i prospetti della statistica giudiziaria per una inchiesta che aveva un carattere occasionale e che meglio avrebbe potuto provvedere ad essa il Ministero di grazia e giustizia, il quale forse ha già gli elementi necessari. Fu quindi stabilito di prendere all'uopo gli opportuni accordi.

Giudizi di graduazione.

Nell'atto di dare esecuzione a un voto della Commissione riguardante alcune modificazioni nei moduli, nominativo e numerico, con i quali sono raccolte le notizie sui giudizi di graduazione, modificazioni che erano state già approvate dal Comitato e delle quali fu dato conto con le precedenti comunicazioni, la Direzione generale della statistica segnalò alcune difficoltà di ordine pratico sulle quali volle richiamare ancora l'attenzione del Comitato.

In sostanza per le proposte modificazioni la Direzione Generale della statistica non avrebbe più dovuto limitarsi come faceva finora a riassumere i prospetti numerici, ricorrendo ai prospetti nominativi soltanto nei casi dubbi per riscontro delle notizie, ma avrebbe dovuto spogliare caso per caso le notizie contenute nei registri nominativi, con un aumento tale di lavoro che nelle condizioni presenti non potrebbe sostenere.

Nè sarebbe prudente esonerare l'ufficio centrale da questo lavoro facendolo eseguire dalle cancellerie dei singoli Tribunali, perchè, oltre al maggiore aggravio che peserebbe sulle cancellerie, che in molti luoghi sono sopraccariche di lavoro, non si sarebbe sicuri del modo con cui questo avrebbe proceduto per i diversi criteri coi quali potrebbe essere eseguito. Prendendo la mossa da queste difficoltà d'ordine interno, il Comitato discusse ampiamente l'argo-

(1) *Atti della Commissione* — Sessione del luglio 1904, pag. 94.

mento cominciando dall'esame dell'opportunità di fare ogni anno una relazione sui giudizi di graduazione. Il Direttore generale della statistica osservò che mentre per le espropriazioni immobiliari forzate si era fatta per una sola volta un'inchiesta monografica col proposito di rinnovarla periodicamente, invece per i giudizi di graduazione, argomento assai meno importante anche perchè in rapporto di dipendenza dal primo, si presentava una relazione in ogni anno, e propose che anche quest'argomento fosse trattato a periodi quinquennali insieme alle espropriazioni immobiliari, raccogliendo le notizie con un unico modello dal quale si potessero desumere anche quelle sulla *causa* del giudizio e sull'*ammontare del prezzo* caduto in distribuzione, che sono le nuove notizie desiderate.

Il Comitato assenti pienamente a queste idee e deliberò di sentire su di esse il parere della Commissione.

In questa occasione il Comitato si occupò anche di una generale revisione del programma dei lavori della Commissione, perchè anche per altri argomenti e specialmente per quello della *patria potestà*, che è assai ponderoso e richiede una notevole perdita di tempo negli spogli voluminosi e nella relativa corrispondenza, si possono ripetere le identiche considerazioni fatte per i giudizi di graduazione, onde fu dato incarico alla Direzione generale della statistica di studiare una riforma del programma dei nostri lavori nell'intento di alleggerire, dove sia possibile, la raccolta delle notizie statistiche tanto nelle cancellerie giudiziarie, quanto nell'Ufficio centrale, intensificando però l'opera della Commissione al fine di trarre dai suoi studi il maggior profitto.

La Direzione generale della Statistica già preparò questo progetto di riforma, ma non potè essere esaminato e discusso, come era intenzione nel Comitato, prima dell'apertura di questa sessione, perchè l'assenza di uno dei membri del Comitato per ragioni di ufficio, e la malattia, fortunatamente lieve del nostro Presidente, impedirono che il Comitato venisse riunito, come era stato divisato, espressamente per questo scopo.

L'argomento però potrà ora essere anche più ponderatamente studiato dal Comitato e nella ventura sessione discusso, dalla Commissione.

Elezioni politiche annullate per corruzione e sequestri di giornali non seguiti dal processo.

Su questi argomenti il senatore Arcoleo propose un'indagine statistica per accertare il numero effettivo così delle elezioni politiche che vengono annullate per corruzione, come dei sequestri dei giornali non seguiti da procedimento penale.

Il Comitato permanente ha deliberato di rivolgersi alla Segreteria della Camera dei deputati per quanto riguarda il primo argomento tracciando un prospetto che dovrà essere da essa riempito, e nel quale oltre l'indicazione del collegio, ove fu annullata l'elezione, ed al nome dei candidati e dell'eletto, col numero degli elettori e dei votanti per ciascun candidato, si dovrà segnare la decisione della Giunta delle elezioni e, in un'ultima colonna, se e con quale esito ebbe luogo il procedimento penale a carico dei presunti responsabili del reato di corruzione.

Circa il secondo argomento fu proposto di rivolgere analogo quesito ai Procuratori generali per conoscere il numero dei sequestri dei giornali ordinati in ciascun distretto, oltre la indicazione di quelli per i quali ebbe luogo il procedimento penale e l'esito del medesimo. Le notizie si raccoglieranno possibilmente per un decennio, al fine di avere un sufficiente periodo di osservazione, e quindi per poter trarre da esse conclusioni più sicure.

Istituti penitenziarii e loro applicazione.

I voti che la Commissione formulò su questo argomento, dopo intesa la relazione del Direttore generale delle carceri, comm. Doria, furono tutti fatti presenti all'on. Ministro Guardasigilli, il quale ne prese atto.

Per quanto però riguarda il voto di dare un maggior impulso alle istituzioni di patronato per i liberati dal carcere il Comitato ha disposto che si scriva al Ministero dell'Interno per sollecitare da esso quei provvedimenti che meglio possono corrispondere allo scopo.

Discorsi dei Procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giuridico.

Fu interamente soddisfatto il voto manifestato dall'on. Perla — con la sua relazione su questo argomento, presentata nella scorsa sessione, — in quanto riguardava le maggiori notizie statistiche da includersi nei *Prospetti sommarii* intorno alla volontaria ed onoraria giurisdizione.

La Direzione generale della Statistica ha disposto perchè, da quest'anno, nei prospetti sommari siano incluse le notizie desiderate ed è ora da sperare che l'obbligo di segnare in questi prospetti le cifre sugli accennati argomenti induca anche i signori Procuratori generali ad occuparsene nei loro discorsi, secondo i desideri del relatore, che furono anche quelli dell'intera Commissione.

Statistica notarile (Anni 1897-1898-1899-1900).

RELATORE: **PISTONI.**

La statistica notarile non offre, pur troppo, nei suoi precedenti, larga messe d'investigazioni che possano dar l'agio di opportuni raffronti e costituire base di studi comparativi, fonti queste precipue, dalle quali la statistica attinge i mezzi onde raggiungere le sue alte finalità.

L'unico lavoro espletato fino ad ora sull'argomento è la relazione dettata nel 1897 dal mio egregio predecessore il comm. Zella Milillo, e che riguardava soltanto l'anno 1896. In quel pregevole studio il relatore cominciò subito dal rilevare la deficienza dei dati concernenti la statistica del notariato, e soltanto guidato dalla sua personale esperienza poté compiere un'analisi accurata sulle varie parti nelle quali si divide quell'importante ramo di servizio, e tranne quelle conclusioni che a lui parvero rispondenti al suo miglioramento.

Anche il collega comm. De Negri confermò in quella circostanza l'esistenza dell'inconveniente, attribuendone la causa alla inazione di parecchi conservatori degli archivi notarili, i quali giusta le disposizioni regolamentari in vigore debbono fornire i dati occorrenti, ed adempiono a tale incarico stentatamente ed in modo incompleto. Egli fece le accennate dichiarazioni nell'intento specialmente di eliminare il dubbio che una parte almeno di responsabilità potesse ricadere sulla Direzione generale della statistica, ma occorre appena rilevare che ciò non era punto necessario, essendo noto quale prezioso ausilio e quale efficace contributo di lavoro sia prestato anche in questo ramo da quell'ufficio.

Dopo quel tempo, le cose hanno alquanto migliorato, ma non hanno certamente raggiunto l'idealità della perfezione, perchè ancora è da deplorare qualche ritardo ingiustificato nella trasmissione da parte degli uffici competenti delle occorrenti notizie, sì che anche ora il presente studio deve limitarsi a tempo abbastanza re-

moto, rimanendo così scemato di molto l'interesse dello studio stesso, e resa problematica l'utilità delle conclusioni alle quali si creda di giungere.

Sarebbe certamente a desiderare che fosse reso possibile di seguire con assidua vigilanza e costante sollecitudine i risultati dell'esercizio delle funzioni notarili, tanto e così intimamente legate a gravi e ponderosi problemi che richiamano l'attenzione del giurista, del sociologo e dell'economista, e non credo inopportuno in questa sede indagare le vere cause che producono il deplorato effetto, ed avvisare ai rimedi che occorrono per la realizzazione dello accennato desiderio. È innegabile che da parte dei conservatori degli archivi notarili, o almeno di taluni di essi, non si voglia attribuire alla trasmissione delle notizie statistiche quella importanza che essa merita, dal che derivano ritardi e lacune; ma è pur vero che per parecchie delle notizie anzidette sono necessari controlli lunghi e faticosi da parte del Ministero di grazia e giustizia. Ciò è indispensabile non soltanto per verificare la esattezza delle cifre indicate dagli uffici degli archivi, ma per completarle in modo rigoroso e preciso mercè quelle rettifiche che solo l'ufficio centrale trovasi nella possibilità di fare. La verità di questo asserto apparirà evidente qualora si rivolga l'attenzione, a cagione di esempio, alle condizioni finanziarie degli archivi notarili, poichè occorre che i conti consuntivi siano approvati dal Ministero, senza di che non si potrebbero dire esatte le cifre indicate dai singoli uffici.

Devesi a questa condizione speciale di cose, ed a questa necessità di controllo da parte dell'autorità centrale il soverchio ritardo nella compilazione di prospetti chè diano affidamento di verità assoluta.

È pertanto da confidare che per l'avvenire voglia l'Amministrazione centrale avvisare ai mezzi coi quali, affrettandosi l'invio delle notizie ed in ispecie il relativo controllo, si renda possibile in questa materia lo studio su dati recenti e che offrano maggiore interesse di attualità.

Seguendo l'ordine delle tavole statistiche offerte per l'esame, l'attenzione dello studioso viene chiamata su tre punti principali:

- 1° il personale notarile;
- 2° i lavori e gli onorari dei notai;
- 3° i lavori e la gestione economica degli archivi notarili.

Mi permetta, a questo riguardo, l'on. Commissione di rassegnarle un'osservazione d'indole generale e che nel corso della presente relazione troverà occasione di frequenti applicazioni.

Dichiaro innanzi tutto che da mia parte sono tutt'altro che proclive ad innovazioni in materia di moduli statistici, perchè non ignoro quanto in questo campo ogni variazione sia male apprezzata dagli uffici dipendenti, e quale perturbamento arrechi nella pratica, trattandosi di modificare uno stato di cose da lungo tempo preesistente, ed al quale gli uffici informatori erano abituati. Divido quindi pienamente, in tesi astratta, il parere varie volte espresso da autorevoli persone in seno di questa Commissione circa l'inopportunità di tali modifiche, ed il pericolo che esse traggono seco. Ma, per quanto concerne la statistica notarile, è d'uopo tener presente, come ho già accennato, che siffatto studio può dirsi ancora allo stadio iniziale e tutt'altro che sorretto da una lunga esperienza. Quindi nulla può ravvisarsi di eccessivo e di anormale nella proposta di qualche modifica, aggiunta o soppressione nei prospetti statistici che risulti reclamata dalla necessità di rendere su questo argomento le indagini più esatte e più complete. Come vedremo in seguito, ciò è stato intuito con felice preveggenza dalla Direzione generale della statistica, la quale, di sua iniziativa, ha modificato, con sensibile miglioramento, parecchi punti delle tabelle. Nel dare di ciò amplissima lode a quel benemerito ufficio, esprimo la fiducia che non gli sarà discaro l'esaminare l'opportunità di qualche altra variazione di cui venisse dimostrata la utilità.

Sempre su questo tema, e per quanto concerne le indicazioni generali dei prospetti statistici, a me sembra che vi sia una lacuna di cui non saprei trovare la giustificazione. Non vi è, infatti, nelle tabelle nemmeno un lontano accenno ai Consigli notarili, mentre diligentissime e minuziose indagini vengono praticate sopra tutti i rami relativi al notariato. Eppure i Consigli notarili nella loro qualità di istituti ai quali sono affidate le importanti e delicate funzioni enumerate nell'articolo 84 del testo unico della legge notarile, meritano una particolare attenzione agli scopi statistici. Essi, in sostanza, compendiano e rappresentano nella loro essenza l'intero ceto notarile; vegliano al decoro dell'ordine ed all'osservanza della disciplina; compongono le controversie relative ai notai; esercitano una azione diretta nel conferimento delle piazze

notarili, e vigilano infine sull'andamento degli archivi notarili. Parmi pertanto che non sia fuori di luogo il chiedere che sia reso possibile alla Commissione di statistica di scrutare in qual modo i Consigli notarili adempiano gl'incarichi loro affidati, di vedere se rispondano alle attuali esigenze i metodi di elettorato stabiliti dalle vigenti disposizioni per la formazione dei Consigli suddetti, di accertare, da ultimo (e questa sarebbe la parte di maggior rilievo), quanti e quali Consigli non abbiano agito regolarmente, ed in ispecie per quanti e quali sia stata provocata ed emessa la misura dello scioglimento che, com'è noto, spetta all'Amministrazione centrale, sentito il voto della Corte d'appello.

È vero che l'articolo 99 della legge notarile e gli articoli 113-119 del regolamento che dispongono circa il servizio statistico degli archivi notarili non accennano espressamente ad una apposita indagine statistica sul funzionamento dei Consigli notarili; mentre fanno una particolareggiata enumerazione delle materie che debbono formare oggetto della statistica sull'esercizio del notariato; ma questo non può impedire alla pubblica Amministrazione di raccogliere gli elementi di fatto per poter giudicare come funzionino gli Istituti sanciti dalle leggi dello Stato.

E l'articolo 115 del regolamento, pur senza disporre una indagine statistica su tale oggetto, pare preveda però l'ipotesi che qualche notizia in proposito debba esser raccolta quando dispone che « il presidente del Consiglio notarile dovrà somministrare all'archivio le notizie che riguardano il Consiglio stesso ed il Collegio notarile ».

E anche sulle adunanze dei Collegi notarili stimerei opportuno che qualche dato statistico venisse raccolto, non foss'altro per rilevare in quanti casi le adunanze straordinarie ebbero luogo per iniziativa del Consiglio notarile o sull'istanza di un terzo dei notari che formano il Collegio; e in quale misura i notari frequentano le dette adunanze per deliberare intorno ad oggetti che interessino direttamente il ceto notarile.

Ciò premesso, imprendo una breve rassegna delle singole parti.

Personale dei notai.

Il numero dei posti di notaro portato dalla tabella per tutto il Regno nel quadriennio in esame rappresenta una cifra leggermente ascendente, come risulta dal seguente prospetto:

Anno 1897	6,431
» 1898	6,434
» 1899	6,443
» 1900	6,448

La media generale per tutto il Regno è rappresentata dal numero 6439, che offre alla sua volta una media di 19 per ogni 100,000 abitanti.

Portando l'esame alle singole regioni risultano le medie seguenti:

REGIONI	Per 100,000 abitanti
Italia Settentrionale	15
Id. Centrale	17
Id. Meridionale.	25
Sicilia	21
Sardegna	25

Dai suesposti dati si rileva che il maggior numero di posti di notaro in relazione alla popolazione si trova nell'Italia Meridionale e nella Sardegna e che susseguono a sensibile distanza, in ordine leggermente decrescente, la Sicilia, l'Italia centrale e l'Italia settentrionale.

Le variazioni alla tabella notarile avvenute nel quadriennio risultano dal prospetto che segue:

A N N I	Posti istituiti	Posti soppressi
1897	10	8
1898	4	1
1899	9	..
1900	5	..

Un aumento dunque si è verificato, sia pure in proporzioni microscopiche di fronte al numero totale, ma ciò accenna ad una tendenza che io credo inaccettabile e pernicioso.

Comprendo che di fronte all'incalzare delle domande dei Comuni e più spesso delle persone interessate per la istituzione di nuovi posti notarili, il Ministero, che pur ne respinge parecchie, finisca coll'accoglierne una parte. Ma siccome non accade quasi mai, ed il prospetto statistico suaccennato ne è una prova, che si proceda ad altrettante diminuzioni, ne segue in definitiva un aumento del numero generale che certamente non risulta reclamato da alcuna vera e reale esigenza, come vedremo or ora.

Quale il rimedio a questo stato di cose?

Io reputo che l'unico provvedimento da adottare sia la revisione generale della tabella notarile, ormai troppo procrastinata.

È noto che la tabella che determina il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto di Collegio notarile nel Regno è sempre quella in origine approvata col regio decreto 28 novembre 1875, n. 2803 (serie 2^a), e che riveduta e corredata di tutte le modificazioni, che vi erano state introdotte dal 1° gennaio 1876, fu pubblicata in nuovo testo col regio decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3^a).

Ai termini dell'articolo 4, alinea, della legge notarile vigente la detta tabella può essere modificata, e due sono le forme di revisione: una ordinaria e generale commessa alla podestà del Governo in ogni dieci anni: l'altra relativa a singoli rapporti locali da potersi promuovere in qualunque tempo a sola domanda dei Comuni in vario senso interessati.

Anche prima della pubblicazione del nuovo testo della tabella, e poi in seguito ad esperimento fatto, erano pervenuti al Ministero voti di notari, di Consigli e di Collegi per la revisione generale della tabella; ma questi voti non furono esauditi perchè non era allora decorso il decennio che secondo il Ministero avrebbe dovuto essere computato non dalla data della tabella del 1875, ma da quella della pubblicazione del nuovo testo.

Scorso poi il decennio dal 1882, e nonostante che le proposte di revisione si fossero fatte più frequenti ed insistenti, il Ministero non credette che fosse opportuno accoglierle, osservando che con le numerose modifiche parziali, che, successivamente alla pubblica-

zione del nuovo testo, vi erano state fatte su domanda dei Comuni interessati, erano venuti notevolmente a mancare i motivi d'interesse generale, pei quali venne data facoltà al Governo di modificare d'ufficio ogni dieci anni la tabella. D'altronde, a suo modo di vedere, occorreva pure che una più lunga pratica facesse meglio conoscere quali fossero le modifiche che nel vero interesse generale erano da introdursi.

La revisione generale fu poi ritardata per la necessità di attendere i risultati del censimento della popolazione. Compiuto anche il censimento del 1901, non vi sarebbe stata più ragione di ritardare tale revisione se in quel torno di tempo non fossero sopraggiunte le proposte di iniziativa parlamentare per la modifica dell'articolo 27 della legge notarile, che è l'articolo che disciplina l'obbligo della residenza da parte dei notari.

È ovvio che ove si fosse venuti nell'idea di assegnare, come da taluni si proponeva, i posti notarili non ai singoli comuni, bensì ai mandamenti, il lavoro ben ponderoso per la revisione generale dell'attuale tabella si sarebbe reso perfettamente inutile.

Perciò ed anche per altre ragioni di opportunità, si credette opportuno di soprassedere da ogni decisione sull'argomento, ma intanto si continuò a variare la tabella con le modifiche parziali fatte sulle domande dei Comuni, e che ebbero lo scopo quasi unico di aumentare le sedi notarili o di istituirne di nuove in quei luoghi che ne erano privi.

Pochissime furono le soppressioni di sedi a causa delle recise opposizioni fatte generalmente dai comuni, e tutto ciò non ha contribuito che ad accrescere gli inconvenienti dell'eccessivo numero dei notari ed a dare esca ai lamenti del ceto notarile, che esige si addivenga alla revisione generale della tabella per ridurre il numero delle sedi notarili e migliorare così le proprie condizioni.

I lamenti del ceto notarile non sono ingiustificati.

Difatti non si può mettere in dubbio che il lavoro dei notari sia diminuito.

L'uso della scrittura privata reso ormai più facile e generale rende in molti casi inutile l'opera del notaio: la familiarità che le popolazioni, anche agricole, vanno acquistando con la cambiale, ha dato un grave colpo agli interessi dei notari; la concorrenza

che altri pubblici funzionari, anche per espressa disposizione di legge, fanno ai notari, cioè i cancellieri; i segretari comunali, i segretari delle prefetture e delle intendenze, i pretori, i conciliatori (tenuto presente che parecchi atti di conciliazione contengono veri e propri contratti) ed infine anche gli ufficiali giudiziari coi protesti cambiari sottraggono lavori ai notari e ne diminuiscono i proventi.

Di tutte queste cause di diminuzione, alcune delle quali erano preesistenti alla formazione della tabella, non si tenne allora sufficiente conto, preoccupati di non urtare violentemente con la condizione di cose già stabilita; onde con la tabella del 1875 fu conservato tal numero di residenze che in seguito venne riconosciuto di gran lunga superiore ai bisogni ed al movimento degli affari.

La necessità della revisione generale, all'unico intento di ridurre le sedi di notaro o di meglio distribuirle, è dimostrata dal fatto che per molte piazze notarili i concorsi pubblicati fin quattro o cinque volte, con non lieve aggravio di spese pei Consigli notarili, non hanno proficuo risultato; giacchè o non si presentano concorrenti, oppure questi non appena nominati o dopo non lunga prova, rinunziano al posto; ovvero, quel che è peggio, se ne servono soltanto per potere addivenire ad uno di quei cambi di residenza, coi quali riescono a conseguire altro posto, che in sede di concorso non potrebbero legittimamente ottenere.

Le mire di soppressioni, or che le mutate e migliorate condizioni di viabilità hanno così sensibilmente attenuate le distanze, tendono specialmente alle residenze rurali e foresi; ma è ovvio che non tutte queste residenze potrebbero essere soppresse, giacchè vi sono sedi nelle quali per le speciali condizioni topografiche l'opera del notaio locale apparisce indispensabile.

È naturale che in occasione di una revisione di tabella sorgano proteste e difficoltà da parte dei vari enti interessati alla conservazione di uffici che l'esperienza ha dimostrato inutili, anzi dannosi; ma non ho d'uopo ricordare che in questioni di simil genere conviene porre da banda le pretese che non hanno altra base all'infuori di un uso antichissimo, e tener presente che l'interesse generale deve prevalere sulle convenienze locali.

Anche il mio predecessore nella sua relazione del 1896 richia-

mava su questo punto l'attenzione della Commissione di statistica, ed io reputo opportuno anche da mia parte far voti affinchè la tabella notarile sia quanto prima riveduta integralmente, tenuto conto delle necessità e delle condizioni attuali. Ciò, ben inteso, quando non si credesse di apportare riforme alla vigente legge sul notariato, nel qual caso la revisione anzidetta dovrebbe naturalmente essere subordinata alla entità delle proposte modifiche.

Per quanto concerne il movimento del personale notarile i dati generali si riassumono nel seguente prospetto:

A N N I	Nomine	Trasferimenti	Totale
1897.	248	277	525
1898.	265	252	517
1899.	275	283	558
1900.	284	308	592

Da ciò risulta che la media delle dette disposizioni nel quadriennio per tutto il Regno è stata di 548.

Il dettaglio, poi, di questo movimento che non può essere trascurato ai fini della statistica si riassume nel prospetto qui appresso, nel quale si danno anche le percentuali sul numero dei posti di notaro.

REGIONI	Anni	Traslocazioni			
		Dietro concorso		Per scambio di residenza	
		percen- tuale	Media quadrien- nale	percen- tuale	Media quadrien- nale
Italia Settentrionale	1897	5.16	5.58	0.30	0.47
	1898	4.96		0.30	
	1899	5.81		0.45	
	1900	6.37		0.81	
Id. Centrale	1897	2.45	2.29	0.54	0.78
	1898	1.61		0.84	
	1899	2.83		0.99	
	1900	2.29		0.76	
Id. Meridionale.	1897	3.43	3.30	1.01	0.66
	1898	2.83		0.55	
	1899	3.19		0.36	
	1900	3.73		0.73	
Sicilia	1897	2.36	2.68	0.79	0.49
	1898	3.40		..	
	1899	2.35		0.65	
	1900	2.62		0.52	
Sardegna	1897	4.52	4.40	..	0.25
	1898	7.04		1.00	
	1899	4.02		..	
	1900	2.01		..	
<i>Regno</i>	1897	3.67	3.83	0.64	0.61
	1898	3.43		0.48	
	1899	3.85		0.54	
	1900	4.06		0.71	

Il movimento più notevole si è verificato nell'Italia settentrionale dove la media percentuale ha raggiunto l'alta cifra del 5.58; subito appresso segue la Sardegna con una media di 4.40, e chiudono la serie, in ordine decrescente, l'Italia meridionale, la Sicilia e l'Italia centrale, con le medie rispettive, abbastanza tenui, di 3.30, 2.68 e 2.29.

Dai prospetti statistici non poteva rilevarsi un dettaglio di non dubbia importanza, cioè quale sia stato il numero dei notari nominati o tramutati che non hanno preso possesso effettivo della nuova sede, dimostrando così, per lo meno, la poca serietà dei loro propositi nel prendere parte ai relativi concorsi.

Ho creduto pertanto mio debito di redigere sulla scorta degli atti esistenti nel Ministero di grazia e giustizia il seguente modulo che risponde al quesito.

NUMERO DEI NOTARI NOMINATI O TRAMUTATI CHE PER DECADENZA
O PER DISPENSA NON RAGGIUNSERO LA SEDE.

A N N I	Per decadenza	Per dispensa	Totale
1897.	58	21	79
1898.	54	8	62
1899.	62	11	73
1900	53	10	63

Sono cifre abbastanza impressionanti quelle che si leggono nel prospetto suindicato, e maggiormente richiamano l'attenzione di chi le studia ove si ponga mente alla diligenza accuratissima con la quale il Ministero procede all'esame non sólo delle qualità e dei requisiti degli aspiranti ai singoli concorsi, ma specialmente della loro seria intenzione di recarsi alla sede che domandano. Quando su quest'ultimo punto sorga qualche dubbio fondato su gravi presunzioni, e dedotto dai precedenti del concorrente, non si tien conto delle relative istanze che non sono poche, anche contro il voto dei Consigli notarili; pur tuttavia, malgrado questa encomiabile precauzione, si ha un numero abbastanza elevato di

notai che a questo riguardo sfuggono a siffatte investigazioni preventive, in quanto che, dopo aver ottenuto la nomina ed il tramutamento ad una sede pel cui conseguimento avevano fatto vivissime premure, non si curano, poi, di recarvisi, oppure domandano di essere dispensati dalle funzioni.

Le cose da questo lato hanno una ben triste conferma dal punto di vista degli scambi di residenza.

Ecco le notizie statistiche raccolte su questo proposito.

CAMBI DI RESIDENZA NEL QUADRIENNIO 1897-1900.

A N N I	Accolti	Respinti	Cambi che non si effettuarono reciprocamente
1897.	31	11	19
1898.	21	10	9
1899.	26	11	9
1900.	23	8	8

In virtù del regolamento notarile, perchè possano autorizzarsi siffatti cambi, occorre di regola che si verifichi una delle due condizioni accennate nell'ultimo capoverso dell'articolo 29, cioè o la pressochè uguale età dei notai, o la pressochè uguale importanza degli uffici. Sarebbe per verità desiderabile che le due condizioni anzidette fossero richieste cumulativamente e non disgiuntamente, ma ad ogni modo si può assicurare che in ordine a questo argomento il Ministero di grazia e giustizia esercita una particolare vigilanza. Il motivo di simile preoccupazione è manifesto sol che si consideri che assai difficilmente si verifica nella pratica che due notai coincidano perfettamente nello stesso intendimento di desiderare l'uno la sede dell'altro, e che invece suole spessissimo avvenire che lo scambio nasconda una frode alle disposizioni vigenti circa il conferimento delle piazze notarili, danneggiando gli interessi degli aventi diritto. E meno male se l'accordo avesse luogo soltanto, come qualche volta accade, fra padre e figlio, perchè è evidente che in tal caso l'unico movente è il desiderio

del padre di migliorare la posizione del proprio figlio; poichè quello che è più deplorabile si è il mercimonio che molte volte fondatamente si sospetta possa aver costituito fra estranei la base dell'accordo stesso, e che potrebbe soltanto rendere ragione dello interesse addimosttrato da uno dei due esercenti il notariato in una piazza comoda e lucrosa, a chiedere il trasferimento ad una residenza alpestre e sfornita di proventi.

Ciò spiega le ragioni della cifra abbastanza elevata delle reiezioni delle domande di scambio; ma quello che è più sconcertante si è che, malgrado l'accennata oculatezza, non si evita il lamentato inconveniente, perchè, come risulta dal prospetto suindicato, è sempre assai notevole il numero degli scambi effettuati senza serietà di propositi da parte di ambedue i richiedenti.

Insomma, certo è che ogni qualvolta trattasi di provvedere ad una sede notarile rimasta vacante, ed in ispecie qualora il posto sia importante ed ambito, aleggia il dubbio che figuri fra i concorrenti più anziani taluno di coloro che si valgono appunto della loro anzianità soltanto per precludere la via ai meno anziani, affine di estorcere loro un compenso più o meno lauto, come corrispettivo della rinuncia al concorso.

Fortunatamente non sono molti quelli che si danno a tale deplorabile traffico, ma quei pochi bastano per intorbidare la regolarità di parecchi concorsi, data, giusta le vigenti disposizioni, la completa libertà del notaio di optare per qualsiasi sede del regno. È questo un manipolo di mestieranti che, esercitando la professione di concorrenti a scopo di lucro, gettano una fosca luce sul ceto del personale notarile, degno nella grandissima maggioranza del più alto rispetto e della stima più illimitata.

È possibile apportare efficace rimedio a questo stato anormale di cose?

Nella sessione dell'anno 1899 l'onorevole Commissione di statistica giudiziaria accoglieva la proposta formulata dal mio predecessore, di esprimere cioè il voto al Ministro Guardasigilli, che in una riforma della legge sul notariato fosse modificata, fra l'altro, la disposizione con la quale nelle provviste dei posti di notaio si accorda una assoluta preferenza all'anzianità dell'esame.

Con tutta la deferenza dovuta all'autorità del proponente ed al deliberato dell'alto Consesso, mi permetto esprimere qualche dubbio

sulla opportunità del mezzo escogitato, e prego la indulgenza della Commissione di tener conto delle brevissime osservazioni che mi fo lecito rassegnarle.

Innanzitutto la proposta parte dal concetto che le disposizioni in vigore diano una prevalenza *assoluta* all'anzianità quando trattisi di decidere intorno alla scelta di vari candidati ad un posto notarile vacante. Ciò non mi sembra pienamente conforme al testo della legge, e, secondo il mio avviso, è frutto soltanto di una interpretazione data da molto tempo ai principii direttivi segnati in questa materia dalla legge stessa, interpretazione che io reputo molto discutibile.

Infatti la legge notarile (testo unico approvato con regio decreto 25 maggio 1879) disciplina questo argomento cogli articoli 10, 11 e 12, così concepiti:

« Art. 10. Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaio, « il presidente del Consiglio notarile, nel cui distretto essa ebbe « luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.

« La domanda pel concorso si presenta al Consiglio notarile « coi necessari documenti entro 40 giorni successivi alla pubblicazione ».

« Art. 11. Il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.

« Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame ».

« Art. 12. La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'Appello, che, sentito il Pubblico Ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia ».

Dalle anzidette disposizioni si deduce:

1° che il requisito dell'anzianità è principale, ma non esclusivo ed assoluto, e viene quasi indicato come una norma direttiva, un peso che fa traboccare la bilancia in caso di parità di condizioni;

2° che influenza anche maggiore la legge ha attribuito alla

condotta del candidato, lasciando naturalmente in questo campo all'autorità superiore un apprezzamento di fatto che, come tale, è libero ed insindacabile;

3° che, in ogni caso, tutte le regole anzidette disciplinano la proposta dei Consigli notarili da sottoporsi all'esame della Corte di Appello, ed alle deliberazioni del Ministero, il quale non è detto che sia vincolato dalla proposta stessa.

Da tutto ciò parmi discenda logicamente che il requisito della anzianità non rappresenta uno scoglio contro il quale deve infrangersi ogni buon volere del Ministero, il quale, pur sospettando un indegno traffico, non possa legalmente sottrarsi al dovere di nominare chi vi prende parte.

Sta, infatti, in suo potere apprezzare come crede gli elementi di sospetto che emergono sulla buona fede di taluno dei concorrenti, e di questo suo convincimento non credo che possa essere tenuto a dar ragione alla superiore autorità amministrativa.

Ciò posto, a che prò la riforma della legge nel senso di eliminare il requisito dell'anzianità?

Che, anzi, una simile riforma non segnerebbe un progresso in questo delicato argomento, essendo manifesto che il tener conto dell'anzianità, quando non vi siano altre ragioni in contrario, rappresenta un criterio obbiettivo informato ai principii della equità la più comune.

Comprendo il sistema francese, che considera il posto di notaio e la relativa clientela come parte del patrimonio individuale soggetta a cessione ed alienazione in base ad un equivalente corrispettivo. Ma non comprenderei, nè potrei giustificare il sistema di lasciare sovrano il più illimitato arbitrio che darebbe adito ai sospetti, ben più gravi, di favoritismi personali.

Queste sono le ragioni per le quali io, dal mio canto, non credo di dover proporre nuovamente la revisione su questo punto della legge notarile. Certamente una locuzione più chiara del pensiero legislativo sarebbe desiderabile, ma, allo stato delle cose, parmi sufficiente l'esprimere il voto che il Ministero, coi mezzi che gli ordinamenti in vigore gli accordano, eserciti una vigilanza anche maggiore su questo argomento, ed intendendo l'anzianità non come una regola fissa indeclinabile ed automatica, ma come un criterio equo di scelta a parità di condizioni, raggiunga l'intento di escludere

coloro che formano appunto dell'anzianità la base delle loro deprecevoli speculazioni.

Riguardo ai provvedimenti disciplinari a carico del personale dei notari occorre innanzi tutto rilevare l'incontestabile importanza che un esame accurato di questo punto può avere nei rapporti della statistica. Le misure punitive infatti, dalle più lievi alle più gravi, indicano a chi ne studi lo sviluppo e l'incedere progressivo, dove più o meno esistano i mali ed i pericoli che possono insidiare la buona fede pubblica, ostacolare il regolare e normale svolgimento delle delicate funzioni del notariato. La conoscenza di ciò potrà essere di ausilio prezioso alla statistica onde avvisare ai rimedi opportuni anche in sede legislativa per porre riparo a qualche inconveniente che non potesse trovare rimedio sufficiente nelle vigenti disposizioni.

Per giungere, però, a questo risultato è assolutamente necessaria una ripartizione minuta delle pene disciplinari in relazione ai vari oggetti ai quali esse si riferiscono, giusta le norme legislative e regolamentari, poichè, in caso diverso, non sarebbe possibile rendersi esatto conto di quanto in fatto è avvenuto, e potrebbero sorgere equivoci e malintesi laddove è indispensabile che rifulga limpido il vero. Debbo francamente confessare che a questo desiderato, che a me sembra pienamente logico, non risponde esattamente il modulo che serve attualmente di base ai Conservatori degli Archivi notarili per fornire le occorrenti notizie su questo argomento. Ed invero, tale modulo a riguardo della multa, dell'ammenda e della sospensione non offre che una cifra complessa senza tener conto delle varie cause, tra loro assai disparate, che danno vita alla stessa punizione. È vero che giusta l'articolo 110 della legge notarile è punito con l'ammenda il notaio che contravviene alle disposizioni in vigore concernenti la redazione materiale degli atti notarili o la conservazione degli atti stessi, o la tenuta dei repertori. È vero altresì che la causa principale per la quale, può essere ad un notaio inflitta la multa si è l'inosservanza da parte sua dell'obbligo della residenza; ma è pure innegabile che da un lato, in forza dell'articolo 118, concorrendo circostanze attenuanti, lo stesso fatto dell'inosservanza dell'obbligo della residenza, può essere punito con l'ammenda, anzichè con la multa, e d'altro canto che il recidivo nella trasgres-

sione delle disposizioni concernenti talune formalità di secondaria importanza nella redazione degli atti, ovvero nella negligente tenuta dei repertori e conservazione dei rogiti può essere punito con la multa in luogo dell'ammenda. Ora è manifesto l'interesse in chi esamina questa materia pei fini della statistica, di conoscere in modo preciso se l'ammenda sia stata inflitta per l'applicazione di circostanze attenuanti, e se la multa riguardi recidivi, perchè allora soltanto sarà agevole trarre dalle notizie offerte cognizioni sicure e determinate.

Ripeto quanto dissi più avanti che, cioè, è d'uopo andare assai cauti nella richiesta di aumento di nuovi dati e di ripartizione più dettagliata di notizie complesse; ma nella specie parmi consigliabile una eccezione al principio anzidetto, sia perchè la caldeggiata modificazione risulterebbe, a mio avviso, assolutamente indispensabile, sia perchè tratterebbesi pei conservatori di cosa di ben lieve momento.

Ma, checchè sia di ciò per l'avvenire, conviene al presente esaminare le cifre come sono ora esposte, dalle quali, pur tuttavia, possono trarsi utili ammaestramenti. Intraprendendo tale studio, sorge spontaneo un dubbio sulla perfetta esattezza delle cifre anzidette, che, almeno in qualche parte, sembrano alquanto inferiori a quelle che risulterebbero al Ministero. Questo sospetto fu già elevato nella precedente relazione del 1897, ed ivi si osservò in proposito che non era stato possibile chiarirle, perchè, attesa la brevità del tempo, era mancato l'agio di esercitare l'opportuno controllo alla scorta dei dati esistenti presso l'Amministrazione centrale.

Il mio predecessore non dubitava della possibilità di un sicuro raffronto per l'avvenire perchè era a sua conoscenza che per lodevole iniziativa della Direzione generale della statistica erasi fatto invito nel 1896 ai procuratori del Re di dar comunicazione al Ministero di ogni singolo provvedimento disciplinare a carico di notai che si fosse verificato nell'ambito del rispettivo territorio circondariale. Purtroppo, però, l'osservanza di questo obbligo è stata fino ad ora assai trascurata, verificandosi in fatto che le notizie giungono con enorme ritardo, e che per qualche circondario esse mancano del tutto.

Anche su questo proposito occorre, a mio avviso, adottare gli

opportuni provvedimenti perchè non si abbia più a deplorare simile inconveniente.

Nelle allegate tabelle sui — *Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari* — sono esposti i dati che su questo argomento sono stati offerti dai Conservatori, per ciascun anno.

Ad illustrare le cifre ivi descritte ed a renderne chiara la portata, credo indispensabile metterle singolarmente in raffronto col numero dei notai esistenti in ciascuna regione, perchè in tal caso soltanto è possibile formarsi un esatto concetto delle differenze che in proposito si ravvisano.

Le cifre, infatti, riguardanti le singole regioni, isolatamente considerate, e non poste a raffronto fra loro in base ad una unità di misura, non si prestano a considerazioni di sorta, in quanto che non rappresentano che fatti particolari dei quali s'ignora l'importanza e la portata.

Per amore di brevità, limito questo raffronto proporzionale alle ammende, alle multe ed alle sospensioni, anche perchè per le pene più gravi le cifre sono, fortunatamente, di lievissima entità, e quindi poco notevoli le differenze fra le varie regioni.

Ecco le risultanze di questo studio statistico operato in base alle percentuali del numero dei notai in ciascuna regione.

REGIONI	Anni	Ammende		Multe		Sospensioni	
		Percentuale	Media quadriennale	Percentuale	Media quadriennale	Percentuale	Media quadriennale
Italia Settentrionale .	1897	2.67	1.53	0.44	..	0.16	0.24
	1898	1.19		0.76		0.49	
	1899	1.03		1.41		0.16	
	1900	1.17		una sola		0.16	
Id. Centrale	1897	8.10	6.35	1.17	1.05	0.18	0.40
	1898	7.23		0.98		0.35	
	1899	3.97		0.79		0.70	
	1900	6.09		1.25		0.35	
Id. Meridionale. . .	1897	9.72	9.13	1.56	1.45	0.68	0.89
	1898	9.31		1.61		0.88	
	1899	10.06		1.53		0.94	
	1900	7.44		1.12		1.08	
Sicilia	1897	6.68	6.09	0.42	3.24	0.69	1.01
	1898	8.97		5.52		0.97	
	1899	6.06		3.80		1.55	
	1900	2.67		3.23		0.84	
Sardegna	1897	12.96	13.41	..	0.59
	1898	12.72		1.16		una sola	
	1899	12.50		
	1900	15.48		1.19		..	
Regno	1897	6.98	5.96	0.95	1.32	0.41	0.59
	1898	6.43		1.69		0.66	
	1899	5.63		1.58		0.70	
	1900	4.85		1.06		0.59	

Dal suindicato prospetto abbastanza confortante apparisce la media dei provvedimenti disciplinari suaccennati per tutto il Regno. Naturalmente più elevata quella concernente le ammende, applicabili, giusta la legge, in molteplici casi, diviene assai più esigua in riguardo alle multe, e si fa quasi insignificante in ordine alle sospensioni.

Dubito, però, che si possa da ciò con sicurezza desumere che il servizio notarile proceda con la dovuta regolarità, perchè il numero poco sensibile delle misure coercitive adottate a carico di notai che contravvengono ai loro obblighi, potrebbe anche dipendere da poca solerzia in chi deve esercitare su questo ramo la necessaria vigilanza. Per ottenere su tale proposito la certezza assoluta, senza la quale questo studio statistico non potrebbe essere fecondo di osservazioni e di suggerimenti, reputo indispensabile che il Ministero ecciti vivamente le autorità dipendenti, ed in ispecie i Procuratori del Re, a non trascurare su ciò una sorveglianza assidua ed efficace, per assicurare in modo uniforme e costante, per tutto il Regno, l'esercizio di un simile doveroso controllo.

Dall'esame del riparto delle medie per le diverse regioni si desume che nel quadriennio 1897-1900 il maggior numero dei provvedimenti disciplinari si è verificato nella Sardegna (13.41 %) susseguita dall'Italia Meridionale (9.13 %). Pressochè pari si presentano le risultanze per l'Italia centrale (6.35 %) e per la Sicilia (6.09 %). Assai più confortante è la media relativa all'Italia settentrionale di gran lunga inferiore a tutte le altre (1.53 %) locchè dimostrerebbe che in quella regione il servizio notarile procede con soddisfacente regolarità.

Quanto al movimento graduale delle misure disciplinari nelle singole regioni per il quadriennio in esame è da notare che all'infuori della Sardegna, in cui la percentuale annuale è rimasta costante per un triennio e nell'ultimo anno si è leggermente accresciuto, in tutte le altre regioni si accenna ad una certa diminuzione progressiva, la quale darebbe ragione di bene sperare circa le migliorate condizioni di questo ramo di servizio.

Per quanto i moduli statistici abbiano insieme raggruppato le varie cause che danno luogo ai singoli provvedimenti disciplinari, purtuttavia si può con sicurezza affermare che il maggior coefficiente numerico delle misure punitive è dovuto alla inosservanza

dell'obbligo della residenza che coll'andare del tempo si va ognor più accentuando.

Non credo di dovermi occupare in questa sede di quanto fu osservato su questo spinoso argomento, nè di ricordare qualche progetto d'iniziativa parlamentare con cui si cercherebbe di attenuare di molto l'obbligo in discorso.

Da parte mia reputo sufficiente rilevare che il male esiste e che converrebbe apportarvi qualche rimedio.

L'inconveniente è prodotto dal malessere economico che turba il ceto dei notari e che costringe, specialmente quelli residenti in sedi poco lucrose, a procacciarsi altrove lavoro e clientela. D'altra parte, l'obbligo della residenza, per la specialità delle condizioni, e pel carattere di somma urgenza che talvolta può rivestire l'opera del notaio, è una necessità indeclinabile, riconosciuta da tutte le legislazioni civili. Ora, senza ricorrere al sistema che vige in Baviera di assicurare, cioè, al notaio a carico dello Stato un *minimum* di proventi in una cifra sufficiente per un decoroso mantenimento, io credo che a sradicare quasi integralmente questa mala pianta delle assenze abusive, basti la propugnata revisione generale della tabella notarile, che dovrebbe avere appunto per iscopo di perequare, nei limiti del possibile, l'importanza delle sedi, tenendo conto dell'immenso progresso odierno in fatto di comunicazioni.

Lavori dei notari — Atti rogati e autenticati.

Nella precedente relazione il commendatore Zella-Milillo accennò alla importanza e alla difficoltà di un esame completo della distribuzione geografica dei vari atti notarili distinti secondo la loro specie, rilevando come un tale esame poteva fornire preziosi elementi di studio all'economista, al sociologo, allo statista.

Allora, trattandosi di un primo saggio di statistica notarile, egli dovette limitare il suo lavoro ad uno sguardo fugace e sommario delle cifre sul movimento degli affari, rilevando « quello che anche « da altri elementi si può desumere, e cioè che ove più fiorenti « sono le industrie, più prosperi i commerci, più accurata la cultura « dei campi, ivi più frequenti si riscontrano quei contratti che sono « indizio di benessere ed agiatezza, e nei luoghi in cui invece il « commercio langue, le industrie non esistono o sono ancora allo

« stato rudimentale, l'agricoltura è trascurata, ivi abbondano i contratti che indicano disagio economico, come i piccoli mutui, le ipoteche, le anticresi ».

Ora che una più ricca messe di dati statistici è stata raccolta dalla Direzione generale della statistica che mi ha fornito i dati del quinquennio 1896-1900, pur non consentendomi la mancanza di tempo disponibile un particolareggiato esame delle cifre per mettere in rilievo, per ciascuna specie di contratto, la maggiore o minore frequenza per i singoli distretti di Corte d'appello, credo conveniente però di esporre in una forma un po' meno concisa e sommaria i risultati delle mie osservazioni sui dati statistici.

Numero complessivo degli atti.

Nel quinquennio su indicato 1896-1900 la media annuale degli atti e contratti per i quali i notari hanno prestato il loro ministero, sia rogandoli personalmente, sia limitandosi ad autenticare le sottoscrizioni apposte a quelli stesi direttamente dai privati, è di 1,008,786 con un massimo di 1,035,697 nel 1896 e un minimo di 997,225 nel 1900. Il massimo e il minimo si ebbero rispettivamente nel primo e nell'ultimo anno del quinquennio osservato, e anche negli anni intermedi si riscontra una tendenza a diminuzione, per quanto in proporzione relativamente bassa.

Calcolando i rapporti alla popolazione delle diverse regioni del Regno, si osserva che tra regione e regione corrono differenze notevolissime: infatti si ha un massimo di 44 atti su ogni 1000 abitanti nella Sicilia ed un minimo di 25 nell'Italia centrale. Le proporzioni delle altre regioni sono: 34 per la Sardegna, 33 pel Napoletano e 29 per l'Italia settentrionale.

Non è facile assegnare delle ragioni sicure e precise di tali differenze: certo vi avranno contribuito parecchi fattori, fra i quali specialmente le consuetudini locali e la diversità delle condizioni economiche; ma una ricerca di questo genere è più opportuna e riesce forse meno difficile quando si rivolga l'esame alla distribuzione geografica non del numero complessivo degli atti, ma di ciascuna specie di essi e della loro entità economica; giacchè è fuor di dubbio che le svariate specie e forme di contratti hanno quasi tutte una ripercussione sensibile sulle condizioni economiche di una regione o ne sono l'esponente, ma non per tutte agiscono le medesime cause e nel medesimo senso. Quello che può rendere frequente

una data specie di contratto può far sì che sia meno sentito dalla popolazione il bisogno di ricorrere ad un contratto di una specie diversa.

Ho già accennato che il numero complessivo degli atti rogati e autenticati nel totale del Regno tende a diminuire dal primo all'ultimo anno del quinquennio; però siccome ciò non può affermarsi per tutte le regioni, ho creduto conveniente raccogliere nel prospetto qui appresso i dati di ciascuna di esse.

ANNI	Numero complessivo degli atti rogati e autenticati					
	Italia Settentrionale	Italia Centrale	Napoletano	Sicilia	Sardegna	Regno
1896 . . .	348,161	193,468	302,722	162,424	28,922	1,035,697
1897. . . .	346,350	191,955	233,545	158,335	27,053	1,007,238
1898 . . .	350,387	186,910	284,182	154,732	25,468	1,001,679
1899. . . .	352,302	183,400	283,850	156,110	26,431	1,002,093
1900. . . .	350,898	183,133	234,015	151,958	27,221	997,225

Nell'Italia settentrionale il movimento tende piuttosto ad un lieve aumento che a diminuzione, ma nelle altre regioni la diminuzione, in confronto al primo anno, è evidente, specialmente nell'Italia centrale e nella Sicilia dove avviene con maggiore costanza. Se però si escludono dal raffronto i dati del primo anno, tanto il Napoletano che la Sardegna presentano numeri che di poco differiscono di anno in anno, chè anzi se pel Napoletano il raffronto si limitasse ai soli atti rogati, il numero di questi risulterebbe negli ultimi anni aumentato.

Se si guardi alla forma prescelta dai cittadini delle diverse regioni nel dar vita a diversi atti, per veder dove sia più frequente l'atto pubblico e dove la scrittura privata coll'autenticazione notariale, si riscontra una tale e così costante uniformità di rapporti in alcune regioni, che merita di essere rilevata come una prova della esistenza delle cosiddette leggi statistiche. Se non fosse vero che ogni fatto umano così individuale come sociale è il prodotto dell'azione combinata di parecchie cause o circostanze in parte o affatto sot-

Atti rogati e atti autenticati.

tratte all'azione modificatrice dell'uomo, non si saprebbe spiegare come milioni di individui di condizioni economiche differenti, di abitudini diverse, di diverso grado di coltura, ricorrono nella formazione di un atto al ministero del notaio per la stipulazione o per l'autenticazione in proporzione uniforme nello spazio e costante nel tempo.

Nella statistica dell'anno 1896 non si aveva per tutti gli atti la distinzione se erano stati rogati o autenticati dal notaio, e quindi non si può risalire nei raffronti che fino al 1897; ebbene, in ciascuno degli anni di questo periodo, nell'Italia centrale la proporzione degli atti rogati è dell'87 per cento, e nell'Italia settentrionale e nel Napoletano è dell'88 o dell'89 per cento; nelle isole è più elevata, e cioè è del 98 per cento nella Sicilia, e nel 97 nella Sardegna. La percentuale del Regno è di 90 per gli anni 1897 e 1900 e di 89 pel 1898 e pel 1899.

Ed ora, dopo aver accennato come si distribuissero nelle varie parti del Regno gli atti rogati e gli autenticati nel loro complesso, passerò a fare una analoga rassegna per alcune delle diverse specie di atti che o per la loro frequenza o perchè meglio rispecchiano le condizioni economiche, presentano per lo studioso un maggiore interesse.

Seguirò l'ordine adottato nei prospetti della statistica notarile, esponendo prima i dati degli atti concernenti sponsali e convenzioni matrimoniali, poi quelli riguardanti donazioni e successioni, in seguito i diversi contratti e da ultimo quegli atti di varia natura che devono o possono eseguirsi per ministero di notaio.

Sponsali e convenzioni matrimoniali.

Piccolissimo è il numero dei contratti di matrimonio con patto di comunione degli utili in confronto di quelli stipulati sotto il regime dotale: le due proporzioni stanno fra loro come 2 a 98, ed è degno di nota che mentre nell'Italia settentrionale e centrale la proporzione dei patti di comunione degli utili scende anche al di sotto del 2 per cento e nella Sicilia non se ebbe nessuno, nel Napoletano invece quella proporzione è del 3 per cento con una tendenza all'aumento e nella Sardegna poi supera di gran lunga quella dei contratti con costituzione di dote salendo fino all'82 per cento.

Prendendo complessivamente le cifre delle due forme di contratto matrimoniale e ponendole in rapporto alla popolazione, si

hanno fra regione e regione delle differenze rilevanti: la media del Regno è di circa 55 contratti ogni 100,000 abitanti, mentre le medie delle regioni vanno da 12 nell'Italia centrale, 23 nella Sardegna e 26 nell'Italia settentrionale fino a 58 nel Napoletano e fino a 147 nella Sicilia. E merita di essere rilevata l'analogia tra questa serie di rapporti e quella dei rapporti al numero dei matrimoni celebrati, che è la seguente: pel Regno circa 6 contratti di matrimonio per ogni cento matrimoni celebrati; 2 nell'Italia centrale; 3 nella Sardegna; 4 nell'Italia settentrionale; 8 nel Napoletano e 21 nella Sicilia.

Le diverse regioni ordinate secondo i loro rapporti crescenti, occupano nelle due serie i medesimi posti, e i rapporti della prima serie sono a un dipresso il sestuplo o poco più dei rapporti della seconda.

Nel quinquennio si riscontra una decisa tendenza alla diminuzione nelle cifre totali del Regno e anche in quelle dell'Italia settentrionale e centrale e della Sardegna, mentre le cifre del Napoletano e della Sicilia sono quasi stazionarie.

Osservando i dati concernenti l'ammontare della dote, si rileva che in oltre quattro quinti dei contratti (in 80.41 su cento) essa non superava le 5000 lire. La stessa percentuale e quasi costante si ha pel Napoletano, e una anche maggiore e con tendenza all'aumento da 88 nel 1896 a 90 nel 1900) per la Sicilia, che sono le due regioni dove furono più frequenti le costituzioni di dote (70 ogni 100 mila abitanti nel Napoletano e più del doppio, cioè 183, nella Sicilia); mentre nell'Italia settentrionale, che ebbe solo 33 costituzioni di dote ogni 100,000 abitanti, quelle di non oltre 5000 lire furono ogni anno tra il 73 e il 75 per cento del numero totale, e nell'Italia centrale, che dopo la Sardegna ebbe il minor numero di costituzioni di dote, la percentuale di quelle fino a 5000 lire non superò mai il 58 per cento e nel 1898 fu solo del 51 per cento. Nella Sardegna i rapporti presentano notevoli variazioni di anno in anno, ma conviene ricordare che in questa regione la maggior parte dei contratti sono stipulati con patto di comunione dei beni e le costituzioni di dote sono rappresentate da una media annuale di sole 4 ogni 100,000 abitanti; però anche queste poche doti sono di un ammontare relativamente più elevato di quelle dell'Italia meridionale e della Sicilia e si ha una percentuale abbastanza alta di doti oltre le 25,000 lire, ma costituita da cifre effettive piccolissime.

Le doti medie da oltre 5000 a 25,000 lire si ebbero in 14 su 100 contratti; la percentuale più alta è quella dell'Italia centrale (media annua 26 su 100) che, anche per le doti più elevate, di oltre 50,000 lire, presenta la media più alta (circa 19 su 100 ogni anno); mentre le percentuali delle altre regioni restano molto al disotto, avendosi il 15 per cento di doti medie e il 5 per cento di doti più alte, cioè oltre le 25 mila, nella Sicilia e rispettivamente 16 e 9 per cento nell'Italia settentrionale, dove però si ebbe un discreto numero (75 in media all'anno) di doti cospicue, oltre le 100,000 lire, quasi quante se ne ebbero in tutto il rimanente del Regno, esclusa la Sardegna, dove non ve ne fu nessuna.

Donazioni.

Le donazioni, che sono alquanto diminuite dal primo all'ultimo anno del quinquennio, sono in rapporto alla popolazione assai più frequenti nel Napoletano e nella Sicilia dove se ne ebbero rispettivamente 146. 26 e 106. 64 ogni 100,000 abitanti, che nell'Italia settentrionale (16. 80) e nella centrale (10. 35); però, analogamente a quanto fu osservato per le costituzioni di dote, in tutti gli anni la maggior frequenza è andata congiunta a minor valore della donazione: infatti nel Napoletano e nella Sicilia dove se ne ebbero in media 114 e 107 ogni 100,000 abitanti in ciascun anno con lievissima diminuzione negli altri anni, la percentuale di quelle di non oltre 5000 lire oscilla tra 90 e 94 per cento, mentre nell'Italia settentrionale con 17 donazioni ogni 100,000 abitanti la percentuale di quelle di non oltre 5000 lire non supera mai l'85 per cento, e non supera nemmeno il 78 per cento nell'Italia centrale dove non si ebbero che 10 donazioni ogni 100,000 abitanti. La Sardegna ha 25 donazioni ogni 100,000 abitanti, ma in questa regione la percentuale di quelle di minor valore è molto alta fino a raggiungere nel 1897 il 95 per cento. Donazioni per un valore di oltre 100,000 lire se ne ebbero in cifre effettive circa 14 all'anno nell'Italia settentrionale; 11 nella centrale, 18 nel Napoletano, 5 nella Sicilia, e solo una in tutto il quinquennio nella Sardegna.

Successioni.

Prima di passare agli atti in materia successoria conviene accennare ad una specie di atti che stanno quasi in mezzo fra le donazioni e le successioni, e sono gli atti di divisione di beni fatti tra vivi dagli ascendenti fra i loro discendenti, generalmente allo scopo

di evitare eventuali controversie ereditarie fra coeredi e talvolta forse anche per fare qualche economia sui diritti fiscali. Tali atti che erano aumentati di numero da 2753 nel 1896 a 3652 nel 1897 sono in seguito diminuiti un poco tutti gli anni fino a scendere a 3103. La diminuzione più sensibile si è avuta nell'Italia meridionale e nella Sicilia; nell'Italia settentrionale invece si è avuto un lieve aumento. In rapporto alla popolazione tali atti sono più frequenti nell'Italia settentrionale e nel Napoletano (12 e 13 ogni 100,000 abitanti) che nelle altre regioni che ne hanno un po' meno della metà: la Sardegna non ne ha che 2 ogni 100,000 abitanti.

Passando ora agli atti concernenti le successioni, conviene premettere che per i testamenti segreti e per quelli olografi invece degli atti di ricezione degli uni e di deposito degli altri si sono presi in esame i verbali di apertura o di pubblicazione, nonostante che i verbali suddetti non si riferiscano tutti a testamenti fatti nello stesso anno, e ciò perchè questo dato è più completo, mentre se si tenesse conto degli atti di ricezione per i testamenti segreti e degli atti di deposito per gli olografi, rimarrebbero fuori del computo i testamenti olografi non ancora depositati, che possono anche essere in numero non esiguo.

Prendendo in esame il numero complessivo dei testamenti di qualsiasi forma si riscontra che, in rapporto alla popolazione, esso è più elevato che altrove nell'Italia settentrionale (27 ogni 10,000 abitanti); nel Napoletano scende a 25; a 22 nella Sicilia; a 19 nell'Italia centrale e a 15 nella Sardegna. Tale numero è in aumento in tutto il Regno, da 74,405 nel 1896 a 84,867 nel 1900: e a questo aumento hanno contribuito tutte le regioni, in proporzione assai maggiore l'Italia settentrionale, in proporzione un po' più bassa la centrale e in proporzione minima le altre nelle quali il lieve aumento si è avuto solo negli ultimi due anni. La percentuale dei testamenti pubblici sul numero totale dei testamenti di qualsiasi forma nel complesso del Regno varia, nei cinque anni, da 89 a 91 per 100; ma sale nella Sardegna a 94 e nel Napoletano a 97. A rendere questa proporzione così alta, contribuisce fra le altre ragioni anche l'analfabetismo maggiore in queste regioni in confronto col settentrione e il centro dell'Italia, dove invece la percentuale dei testamenti pubblici non è maggiore dell'86 per 100.

Gli atti di deposito di testamenti olografi sono scarsi dapper-

tutto e in diminuzione. Nell'Italia settentrionale se ne ebbero 11 per ogni 100,000 abitanti, nella centrale 8, poco meno nel Napoletano, 5 nella Sicilia e 2 nella Sardegna.

Gli atti di ricezione di testamenti segreti sono anche più scarsi dappertutto e anche in diminuzione, tranne nel Napoletano. Si distribuiscono nelle varie regioni nella proporzione di 5 per ogni 100,000 abitanti nell'Italia settentrionale; 4 nella centrale; 3 nella Sicilia; 2 nel Napoletano e 1 nella Sardegna.

Numerosi sono gli atti di divisione dell'asse ereditario, e sono aumentati di numero da 11,099 nell'anno 1896 a 13,615 nel 1900. Più frequenti che altrove furono nell'Italia settentrionale (53 per ogni 100,000 abitanti) dove è anche più marcata la tendenza all'aumento, e in numero minimo ma pure crescente di anno in anno nella centrale (23); tra questi due estremi stanno le proporzioni della Sicilia e della Sardegna (43) e del Napoletano (31).

CONTRATTI.

E passerò ora ad esporre qualche osservazione sulla distribuzione geografica di talune delle più importanti specie di contratti.

Costituzioni di servitù.

Pochissime in tutto il Regno sono le costituzioni di servitù personali, di usufrutto, di uso, di abitazione, e sono anche in diminuzione da 152 nel 1896 a 65 nel 1900, dopo aver avuto anche cifre più basse. Sono invece in numero maggiore e con lievissime variazioni nei cinque anni quelle reali, la cui media annua è di 1334. Il contingente maggiore è fornito da quelle di passaggio, che sono quasi un terzo del totale, e da quelle attinenti al regime delle acque (scolo, acquedotto, presa d'acqua e altre) che sono a un dipresso altrettante. Queste servitù reali che inceppano in parte la libera disponibilità dei beni, sono più numerose che altrove nell'Italia settentrionale (6 e 5 per ogni 100,000 abitanti) e mostrano anche tendenza ad aumentare di numero, e nella Sicilia (5) dove però sono in diminuzione sensibile. Se ne ebbero 3 nel Napoletano e altrettante nella Sardegna, nell'una e nell'altra regione con tendenza a diminuire. La media dell'Italia centrale tiene l'ultimo posto e in questa regione sono anche in diminuzione specialmente le servitù di passaggio, e vi sono in diminuzione anche una parte di quelle attinenti al regime delle acque, escluse quelle di presa d'acqua,

delle quali nel 1897 e nel 1900 si ebbe un notevole aumento, il che può essere un buon indizio di progresso e di miglioramento nell'industria e nell'agricoltura.

Fu già rilevato nel volume di statistica notarile per l'anno 1886 **Vendite di immobili.** che considerevole era il numero delle vendite di immobili, il che può attestare il facile movimento e la estesa circolazione della proprietà immobiliare, ma può anche essere indice di disagio economico.

Quel numero si è anche accresciuto negli ultimi due anni; la media annuale del quinquennio è di 272,832 senza contare circa 6000 vendite di mobili e frutti pendenti e oltre 28,000 vendite e cessioni di crediti o di altri diritti.

Limitando l'esame alle sole vendite di immobili, si vede che le proporzioni più elevate, in rapporto alla popolazione, si hanno nella Sardegna (15 per ogni 1000 abitanti) e nella Sicilia (13), mentre non se ne hanno che 8 nell'Italia settentrionale e 4 nella centrale: il Napoletano occupa un posto intermedio con 10. Per oltre tre quarti delle vendite (77 su 100) il prezzo di vendita non era superiore alle 1000 lire; in circa un altro quinto (18 su 100) il prezzo era tra le 1000 e le 5000 lire, e quindi solo in 5 su 100 vendite il prezzo non era superiore alle 5000 lire. Ciò è quanto dire che è specialmente la piccola proprietà che forma oggetto di queste vendite; è quindi probabile che in conseguenza venga a diminuire il numero dei piccoli proprietari con grave iattura delle condizioni economiche e sociali del paese, giacchè specialmente per virtù di un progressivo smiuzzamento della proprietà potrebbe esser preparato l'ambiente necessario a soffocare l'utopia collettivista.

Il fenomeno rilevato risalta più chiaramente nelle regioni nelle quali più è sentito il disagio economico, come nella Sardegna dove gli immobili venduti sono in 92 su 100 vendite di un valore non superiore alle 1000 lire, nella Sicilia dove tale percentuale è di 95 su 100, e nel Napoletano dove è di 82 su 100, mentre non è che di 71 nell'Italia settentrionale e di 67 nella centrale; ed è in queste due regioni che si ha il maggior numero di vendite per valore per oltre un milione (18 in media all'anno nell'Italia settentrionale e 14 nella centrale), mentre non se ne ha nessuna nella Sardegna, solo 3 all'anno nella Sicilia e nel Napoletano.

Gl'immobili venduti sono terreni nella maggior parte dei casi (71 per 100) con una percentuale massima nell'Italia settentrionale (81 per 100) e minima nella Sicilia (60 per 100).

Le percentuali dell'Italia centrale e del Napoletano sono quasi uguali (66 e 65 per 100) e quella della Sardegna è di 74.

Naturalmente la proporzione minima di fabbricati venduti è quella dell'Italia settentrionale (19 per 100), e la più elevata è quella della Sicilia (40 per 100).

**Vendite di mobili e
frutti pendenti.**

Indice anche più sicuro di malessere economico sono le vendite di mobili e frutti pendenti che, meno nell'ultimo anno nel quale si ebbe una certa diminuzione, sono in aumento nelle regioni meridionali e nella Sardegna, mentre o si conservano in misura costante o accennano a diminuire verso il nord e il centro d'Italia, e sono nella proporzione di 28, 29 e 37 per ogni 100,000 abitanti rispettivamente nel Napoletano, nella Sardegna e nella Sicilia, e solo di 9 e 10 nell'Italia settentrionale e nella centrale.

Enfiteusi.

I contratti di enfiteusi furono in media 3339 all'anno con un massimo di 4062 nel 1898 e un minimo di 2590 nel 1900.

Questa specie di contratto, nonostante che trovi larga applicazione nelle ripartizioni di terreni privati a scopo di bonifica e di miglioramento e nelle quotizzazioni di terreni demaniali fra poveri, è però meno frequente negli ultimi due anni e in tutte le regioni. Nella Sardegna non si ebbe che in cinque casi in tutto il quinquennio. La forma preferita è quella di enfiteusi perpetua (oltre quattro quinti del numero complessivo nell'Italia settentrionale e meridionale e meno di tre quarti nella centrale). Il canone, nella massima parte dei casi, non eccede le 100 lire; i contratti con un canone di oltre 100 lire sono 19 su 100 nella cifra complessiva del Regno, con un massimo di 29 su 100 nell'Italia settentrionale, dove meno frequentemente si ricorre a questa specie di contratto (2 enfiteusi per ogni 100,000 abitanti), e un minimo di 14 su 100 nella centrale, dove si hanno 6 contratti di enfiteusi per ogni 100,000 abitanti.

Il Napoletano e la Sicilia (con 16 e con 36 enfiteusi per ogni 100,000 abitanti) presentano le percentuali intermedie di 21 e di 16 contratti con un canone superiore alle 100 lire.

Le notizie sui contratti di locazione sono date separatamente per le locazioni di case, le locazioni di fondi rustici e le locazioni di altra specie (soccide, locazioni di opere, appalti, ecc.). Le cifre più elevate si hanno per le locazioni di beni rustici.

Differenze notevolissime vi sono fra le diverse regioni. Le locazioni di case, in rapporto a 100,000 abitanti, sono 55 nella Sicilia, e solo 3 o 4 nell'Italia centrale e settentrionale, 7 nel Napoletano e 2 nella Sardegna. Anche per i contratti di locazione di beni rustici è in Sicilia che si ricorre più frequentemente al ministero del notaio, e infatti la proporzione a 100,000 abitanti è di 205 per la Sicilia, laddove è di 103 nel Napoletano, 31 e 35 nell'Italia settentrionale e nella centrale e 17 nella Sardegna. Conviene però avvertire che a rendere così sensibilmente differenti tali proporzioni contribuiscono specialmente i contratti di colonia, mezzadria e masseria; chè se si fa il confronto fra le proporzioni dei soli affitti di beni rustici le differenze fra regione e regione si riducono di molto, avendosi la proporzione massima di 95 affitti per ogni 100,000 abitanti nell'Italia settentrionale e nel Napoletano, la più bassa di 88 nell'Italia centrale e nella Sicilia; tenendo la Sardegna un posto intermedio con 91.

Sono in diminuzione gli affitti, e forse ciò sarebbe bene se aumentassero invece le altre forme di locazione (colonia, mezzadria); ma anche queste purtroppo accennano a diminuire dappertutto, meno forse nell'Italia settentrionale e nella Sicilia.

Quanto alle altre specie di locazioni, accennerò alla notevole e costante diminuzione delle locazioni d'opere ed appalti; da un massimo di 1124, nel 1897, si scende, nel 1900, a 871, e la diminuzione si riscontra in tutte le regioni.

È da notare però che questo dato sulle locazioni d'opere e sugli appalti è solo parziale, imperocchè la statistica notarile non fornisce le notizie concernenti gli appalti per le pubbliche amministrazioni, nei quali non è sempre richiesto il ministero del notaio, e non indica nemmeno il numero dei contratti fatti in forma collettiva da cooperative di costruzione e di lavoro, per i quali un solo contratto detta norme per molti individui. E si deve anche aggiungere che generalmente le locazioni d'opera individuali sono fatte verbalmente.

Il contratto di soccida è più frequente in Sicilia (7 per ogni

100,000 abitanti) che nelle altre regioni (2 nel Napoletano, 1 nell'Italia centrale e nella Sardegna e 0.4 nell'Italia settentrionale). E anche i contratti di questa specie, come si è testè osservato per quelli di colonia e di mezzadria, sono in diminuzione notevole e costante, da 749 nel 1896 a 359 nel 1900, il che può essere un indice del periodo di crisi che attraversa l'industria agricola.

Società.

Gli atti concernenti società civili sono circa 500 all'anno, ma non sono tutti atti di costituzione, imperocchè oltre un centinaio sono atti di divisione fra soci e molti altri concernono modificazioni o proroghe di società già costituite. Tali atti nel loro complesso si ripartiscono fra le varie regioni in proporzioni poco differenti fra loro e cioè in ragione di 1 per ogni 100,000 abitanti nel Napoletano e nella Sardegna e di poco più nelle altre regioni.

Assai più numerosi sono invece gli atti concernenti Società commerciali (2400 all'anno), e con un massimo di 19 ogni 100,000 abitanti nella Sicilia e un minimo di circa 2 nel Napoletano e nella Sardegna.

La proporzione dell'Italia centrale è di 5 e quella della settentrionale è di 10 per ogni 100,000 abitanti. Di questi atti la maggior parte, cioè 1400, sono atti di costituzione di nuove Società, con un contingente maggiore (oltre 8 per ogni 100,000 abitanti) nella Sicilia, e minimo nel Napoletano e nella Sardegna. Il secondo e terzo posto colle proporzioni di 6 e di poco più di 3, sono dell'Italia settentrionale e della centrale. Convieni però avvertire che a rendere così alta la media della Sicilia contribuiscono specialmente i dati degli anni 1897 e 1898, nei quali due anni si costituirono rispettivamente 674 e 531 Società in nome collettivo e in accomandita semplice, e quasi tutte nel distretto notarile di Trapani; mentre i dati degli altri 3 anni, per la Sicilia, sono 19 nel 1896, 97 nel 1899 e 18 nel 1900.

Differenze notevoli si riscontrano tra regione e regione, se si guardi alla forma di Società che si preferisce. Nell'Italia settentrionale, nel Napoletano e nella Sicilia (escludendo però i dati eccezionalmente elevati del 1897 e del 1898) la percentuale è di circa 70 su 100 per le Società in nome collettivo e in accomandita semplice, e quindi di 30 su 100 per quelle in accomandita per azioni, le anonime e le cooperative; nella Sardegna le percentuali

delle Società per azioni e delle altre Società sono quasi uguali, sempre però con prevalenza di queste ultime. Nell'Italia centrale sono preferite invece le Società per azioni (53 su 100).

Non sono compresi in questi atti quelli concernenti costituzioni di associazioni commerciali, che sono in numero esiguo, tanto per le associazioni in partecipazione, quanto per quelle di mutua assicurazione (circa 50 all'anno per ciascuna delle due specie).

Le transazioni allo scopo di troncare liti già iniziate o di evitare possibili contestazioni giudiziali, ricorrono più frequentemente che altrove nella Sicilia (23 per ogni 100,000 abitanti). Viene in seguito la Sardegna con 13 transazioni per ogni 100,000 abitanti, poi il Napoletano con 10, l'Italia settentrionale con 8, e da ultimo la centrale con 6.

Il numero di tali convenzioni si mantiene quasi costante nei cinque anni, tranne una lieve diminuzione nella Sicilia; però, all'infuori della Sardegna, dove le transazioni di contestazioni stragiudiziali accennano a un lieve aumento, nelle altre regioni questi atti sono in diminuzione sensibile e costante, specialmente nel Napoletano (da 306 nel 1896 a 131 nel 1900), mentre aumentano le transazioni di liti quasi dappertutto, anche in quelle regioni le quali, come la Sardegna e la Sicilia, tengono i primi posti per il gran contingente di liti iniziate in ciascun anno: il che può ritenersi indizio di diminuito spirito litigioso, ma prova anche che la cifra troppo elevata delle spese giudiziali spaventa tutti, anche quelli che, sia far valere i proprii diritti, sia per tendenza al litigio, si vedono spinti ad adire i Tribunali. E tale apprezzamento non viene infirmato dalla diminuzione delle transazioni di contestazioni stragiudiziali: forse un'attenuazione dei diritti fiscali, ora troppo gravosi, incoraggerebbe a ricorrere con maggior frequenza a questa forma di convenzione per la quale si possono evitare o dirimere le controversie, con vantaggio indiscutibile delle parti e con sensibile diminuzione di lavoro per le magistrature giudicanti.

I contratti di mutuo sono in numero rilevante, ma con tendenza a diminuzione in tutte le regioni. Se ne ebbero circa 45,000 nel 1896 e sono diminuiti fino a 37,608 nel 1900. In rapporto alla

Transazioni.

Mutui.

popolazione sono più frequenti nella Sicilia (16 per ogni 100,000 abitanti) e scarsi nella Sardegna (4 per ogni 100,000 abitanti); nelle tre regioni continentali si hanno proporzioni quasi identiche (12 o poco più per ogni 100,000 abitanti).

Nella Sicilia alla maggior frequenza corrisponde una minore importanza per rispetto all'ammontare: infatti 66 su 100 erano per una somma non superiore a 1000 lire, e soló 3 su 100 per una somma di oltre 10,000 lire, laddove nell'Italia settentrionale e nella centrale i mutui minimi furono in proporzione di 32 o 29 per 100, e se ne ebbero 11 e 15 per 100 per un valore di oltre 100,000 lire e fra questi circa 400 in ciascuna delle due regioni per un valore di oltre 100,000, mentre nella Sicilia di mutui così rilevanti non se ne ebbero che 22. Quello che si è detto per la Sicilia si può dire a un dipresso anche pel Napoletano. Nella Sardegna dove, come si è detto, furono assai scarsi i contratti di mutuo, la percentuale di quelli di minimo valore (48 su 100) è alquanto inferiore a quella del Napoletano e della Sicilia. Indice di diminuita confidenza nel credito privato è la diminuzione costante della percentuale dei mutui non garantiti da ipoteca. Essa fu di 18 su 100 nel 1896 ed è venuta diminuendo di anno in anno fino a meno di 10 su 100; ed è degna di nota la grande differenza tra regione e regione. Nell'Italia settentrionale quasi tutti i mutui sono garantiti da ipoteca (96 su 100); la massima parte nella centrale (92 su 100); nel Napoletano invece e nella Sicilia si ebbero anche molti mutui senza ipoteca (24 su 100 nel Napoletano e 28 nella Sicilia). Anche nella Sardegna non è minima la proporzione di questi mutui non ipotecari. Sarà per queste regioni indizio di maggiore buona fede, o risultato di consuetudini locali, oppure è conseguenza del fatto che vi è un minor numero di proprietari?

Non ho presentemente altri elementi per rispondere a un tale quesito.

Costituzioni di pegno.

Le costituzioni di pegno non sono molte e quasi tutte civili, non raggiungendo quelle commerciali la media di un centinaio all'anno. Quelle civili sono invece in media 516 all'anno, con un minimo di 489 nel 1897 e un massimo di 584 (per aumento verificatosi specialmente nella Sicilia) nel 1900. Le proporzioni alla popolazione sono più elevate nell'Italia centrale e nella Sicilia (3 e 2 per ogni

100,000 abitanti) e più basse nell'Italia settentrionale (1 per ogni 100,000 abitanti) e nel Napoletano e nella Sardegna, dove non raggiunge l'unità per ogni 100,000 abitanti.

L'anticresi è una forma di contratto che può dirsi quasi esclusivamente meridionale; infatti su 1702 contratti di questa specie che si concludono in media all'anno, 914 sono nel Napoletano (11 per ogni 100,000 abitanti) e 720 nella Sicilia (21 per ogni 100,000 abitanti), non rimanendone che 68 per le altre regioni, e le cifre non subiscono che lievi variazioni di anno in anno.

Anticresi.

Le fideiussioni sono circa 2700 all'anno con un massimo di 2955 nel 1898 e un minimo di 2369 nell'anno successivo e con tendenza a diminuzione. Sono più frequenti nella Sardegna (19 per ogni 100,000 abitanti) e nel Napoletano (12) e meno frequenti nell'Italia centrale (7) e nell'Italia settentrionale e nella Sicilia (6).

Fideiussioni.

Le costituzioni di rendita denotano una disponibilità di denaro superiore a quanto è necessario a soddisfare i comuni bisogni della vita; ma sono una forma d'investimento o di impiego del tutto egoistica, inquantochè sottraggono il capitale alla produzione agricola ed a quella industriale, le quali senza di esso non possono svolgersi e progredire nell'interesse sociale. È generalmente ritenuto che la miseria sia più sentita nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna che non nell'Italia settentrionale e centrale, dove è più attiva la produzione e più prosperi sono i traffici e più fiorenti le industrie; è quindi logica l'illazione che il capitale venga quivi con maggior larghezza impiegato nella produzione e in scarsa misura destinato a impieghi che dal punto di vista sociale possono chiamarsi improduttivi; tali le costituzioni di rendita. E la statistica notarile conferma in certo modo questa osservazione, imperocchè ci mostra che le costituzioni di rendita sono più frequenti che altrove nella Sardegna (16 per ogni 100,000 abitanti) e in proporzione minima nell'Italia centrale (4 per ogni 100,000 abitanti). Il secondo posto è tenuto dall'Italia settentrionale con 6, avvertendo però che sarebbe tenuto dalla Sicilia con 8, se non vi fosse stata una diminuzione negli ultimi tre anni. Il Napoletano presenta una proporzione intermedia di 5 costituzioni per ogni 100,000 abitanti.

Costituzioni di rendita.

Affrancazioni di rendite, canoni, censi, livelli, ecc.

I contratti di affrancazione di rendite, canoni, censi, livelli, ecc. furono in maggior numero nella Sicilia (33 per ogni 100,000 abitanti) e in proporzione minore nella Sardegna (2 per ogni 100,000 abitanti); le proporzioni intermedie sono: 17 nell'Italia centrale, 14 nella settentrionale e 11 nel Napoletano.

La frequenza di queste affrancazioni di prestazioni, che gravano sulla proprietà fondiaria, potrebbe ritenersi come indice di un certo benessere economico: conviene però ricordare che, come si è già accennato, la Sicilia è la regione dove assai più frequenti che altrove sono i contratti di enfiteusi, e quindi il fatto osservato, che cioè in questa regione sono più numerose le affrancazioni, è certamente, almeno in parte, conseguenza di un altro fatto analogo, che cioè ivi più spesso che altrove le proprietà fondiarie si trovano gravate di canoni. E così pure la Sardegna, che occupa l'ultimo posto per la proporzione dei contratti di enfiteusi rispetto alla popolazione, tiene anche l'ultimo posto pel numero di affrancazioni di canoni, livelli, ecc.

Mandati e procure.

I mandati e le procure figurano nella statistica con cifre elevatissime: se ne hanno in media 221,615 all'anno, con un massimo di 10 per ogni 1000 abitanti nella Sardegna, e un minimo di 6 nell'Italia settentrionale. Si riscontra una media di 8 per ogni 1000 abitanti nel Napoletano e nella Sicilia e di 7 nell'Italia centrale.

Sono in diminuzione costante da circa 230,000 nel 1896 a 215,000 nel 1900.

Il contingente maggiore è fornito dappertutto dalle procure alle liti, che costituiscono il 72 per cento del numero totale nella Sardegna, e il 66 nel Napoletano: proporzioni un po' più basse, ma sempre superiori al 50 per 100, si hanno nelle altre regioni (56 nell'Italia centrale, 54 nella settentrionale e 52 nella Sicilia). Il massimo ed il minimo di procure alle liti si ha nella Sardegna e nell'Italia settentrionale, che la statistica giudiziaria civile ci mostra appunto come le due regioni che stanno alle due estremità della scala rispetto alla litigiosità.

Si possono trarre buoni auspici dalla non lieve diminuzione che si riscontra nel numero di queste procure alle liti, e che è in proporzione assai maggiore di quella che presentano le altre specie di procure.

Non si hanno separatamente notizie sui compromessi se non per gli ultimi tre anni, e purtroppo il numero di essi è limitatissimo; meno di 300 all'anno, e sono anche in diminuzione. Quasi una metà di essi sono nell'Italia settentrionale e l'altra metà si ripartisce nelle altre quattro regioni.

Compromessi.

Rarissima applicazione trova quindi l'istituto del compromesso, come già ebbe a rilevare il direttore generale della statistica nella sua relazione sui giudizi arbitrali presentata a questa Commissione nel giugno dell'anno 1901.

Accennerò da ultimo ad una notizia fornita dalla statistica notarile che ha attinenza col regime della famiglia e potrebbe servire come indice di moralità di costumi: il riconoscimento di figli naturali, fatto per atto notarile. Di questi atti se ne hanno in media 3737 all'anno con un lieve aumento nell'ultimo anno in confronto ai precedenti. Rispetto alla popolazione, la proporzione più alta è quella dell'Italia centrale (14 per ogni 100,000 abitanti) e vien subito dopo quella dell'Italia settentrionale (12 per ogni 100,000 abitanti); il terzo posto spetta alla Sicilia con 10; il quarto posto al Napoletano con 9 e l'ultimo alla Sardegna con 8. Conviene però avvertire per amore di esattezza e per dare il giusto carattere al primato spettante in questa materia all'Italia centrale che la proporzione più elevata che si ha per la detta regione dipende dal fatto che le proporzioni più elevate di nati illegittimi, come si rileva dalla statistica del movimento dello stato civile, si hanno appunto nel Lazio, nella Romagna nell'Umbria.

Riconoscimento di figli naturali.

Non forniscono le statistiche la distinzione della popolazione secondo la filiazione legittima o illegittima di essa e questo termine di confronto sarebbe necessario per poter rilevare dove è più frequente il riconoscimento dei figli naturali. Però dal movimento dello stato civile si rileva per ciascun anno il numero dei nati illegittimi non riconosciuti all'atto di nascita, e questo dato può essere preso come termine di confronto con maggior precisione di calcolo che non quello degli abitanti. E calcolando il rapporto dei riconoscimenti su 100 nati illegittimi non riconosciuti, si trovano le seguenti proporzioni: per l'Italia settentrionale 22, per la centrale 13, per il Napoletano 10, per la Sardegna 9, per la Sicilia 7. Dal che si vede

che il primo posto spetta non già all'Italia centrale, come risultava dal calcolo in base agli abitanti, ma alla settentrionale, e l'ultimo non già alla Sardegna, ma alla Sicilia.

Onorari dei notari.

Il mio predecessore non poté nella sua relazione occuparsi degli onorari dei notai, perchè per l'anno 1896 non fu possibile raccogliere i dati statistici su tale oggetto.

I notari si mostrarono riluttanti a fornire tale notizia temendo forse che l'indagine potesse servire a scopo fiscale. Non riuscendo agevole il raccogliere le cifre sugli onorari percepiti, si dovette per quel primo anno rinunziarvi, e la statistica del 1896 fu pubblicata senza alcun dato sull'argomento.

Per gli anni successivi, d'accordo tra la Direzione generale della statistica e il Ministero di grazia e giustizia, fu disposto che l'ammontare degli onorari dei notari venisse calcolato, con criterio uniforme, dai Conservatori degli archivi e cioè colla scorta delle note repertoriali, secondo la tariffa legale, in base alla quale viene già liquidato l'importo delle tasse dovute all'archivio.

Nel prendere tale determinazione non si mancò di considerare che i risultati così ottenuti sarebbero stati alquanto superiori al vero, giacchè è noto che spesso i notai fanno qualche riduzione sull'ammontare dell'onorario che sarebbe loro dovuto in base alla tariffa; pur nondimeno, essendo il criterio adottato uniforme per tutto il Regno, si ritenne che qualche elemento utile si sarebbe certamente ricavato per uno studio comparativo delle condizioni economiche fatte ai notari dalla tabella notarile tuttora in vigore.

Se non che dall'esame dei dati esposti qui appresso, si ha motivo di credere che le cifre fornite dai Conservatori non siano state raccolte sempre e dovunque secondo le istruzioni impartite, perchè altrimenti avrebbero dovuto essere assai più elevate, e già la solerte Direzione generale della statistica ha provveduto per accertarsi del modo con cui furono raccolte le cifre.

Nel prospetto qui appresso sono messi a raffronto per le diverse regioni del Regno le notizie concernenti la frequenza degli atti rogati o autenticati e l'ammontare degli onorari nelle loro cifre complessive e nella loro media per ciascun notaio.

Siccome i dati delle diverse regioni non hanno subito nei quattro anni notevoli modificazioni, si sono esposte in questo prospetto le medie annuali del quadriennio 1897-1900.

REGIONI	Numero degli atti rogati o autenticati		Ammontare degli onorari		
	Cifre effettive	Per ciascun notaro	Cifre effettive	Media per ciascun notaro	Media per ogni atto
Italia Settentrionale .	349,984	189	3,735,545	2,020	2.67
Italia Centrale	186,350	167	1,897,400	1,697	2.55
Napoletano	283,898	140	2,680,612	1,320	2.36
Sicilia	155,234	227	1,176,205	1,716	1.89
Sardegna	26,543	158	176,318	1,053	1.66
<i>Regno</i>	1,002,059	171	9,666,030	1,651	2.41

Convieni innanzi tutto avvertire che le medie dell'onorario per ciascun atto, come ebbero già ad accennare, risultano inferiori a quelle che dovrebbero ragionevolmente essere anche ammettendo che i notari facciano delle grandi riduzioni di tariffa.

Non è possibile che l'onorario medio di ciascun atto possa essere di lire 2. 67 o di lire 2. 55, medie delle Italia settentrionale e centrale, o, peggio ancora, di lire 1. 66, media della Sardegna, perchè, a giudicare dalle quote fissate dalla tariffa, la quasi totalità degli atti è ricompensata con un onorario superiore a 2 lire e quei pochissimi che scendono sotto questa cifra non possono portare la media a un limite così basso.

Si deve quindi ritenere che nel fornire questa notizia si sia incorso in qualche errore di criterio che per ora non mi è dato di rilevare. Ad ogni modo tali medie, anche se inferiori al vero, possono servire, lo ripeto, come indice per un esame comparativo tra regione e regione.

Dall'esame dei dati esposti si rileva che il più elevato onorario medio annuale si ha dai notari dell'Italia settentrionale in lire 2030, cioè quasi il doppio di quello dei notari della Sardegna (1053). Fra le medie dell'Italia centrale e della Sicilia c'è poca differenza, ma

esse sono di oltre 300 lire inferiori a quelle dell'Italia settentrionale; e con media ancora più bassa, però più elevata di quella della Sardegna, viene in seguito il Napoletano (L. 1320).

Ma conviene mettere in relazione questa notizia anche con altri due dati, cioè il numero dei posti di notaro assegnati dalla tabella in rapporto alla popolazione di ciascuna regione e il numero degli atti rogati o autenticati dai notari in proporzione agli abitanti.

REGIONI	Numero degli abitanti per ciascun posto di notaro (Anno 1900)	Numero degli atti rogati o autenticati per ogni 1000 abitanti (Media annuale del quadriennio 1897-1900)
Italia Settentrionale . . .	6,153	29
Italia Centrale	3,899	25
Napoletano	3,918	33
Sicilia	4,638	44
Sardegna	3,980	34
<i>Regno . . .</i>	5,093	30

L'Italia settentrionale ha relativamente alla popolazione il minor numero di notari, giacchè la tabella vigente, colle modificazioni fino al 31 dicembre 1900, assegna a quella regione un posto di notaro per ogni 6153 abitanti. Avviene presso a poco lo stesso nell'Italia centrale che ha un posto di notaro per ogni 5899 abitanti, ma non si deve dimenticare che queste due regioni presentano le più basse medie di atti in rapporto alla popolazione. C'è da osservare però che mentre per numero di atti queste regioni occupano l'infimo posto, hanno una media di atti per ciascun notaro che è di non poco superiore a quella di altre regioni dove la frequenza degli atti è assai maggiore, il che farebbe supporre che in queste ultime il numero dei notari sia superiore al bisogno. E si osserva poi che la media dell'onorario per ciascun atto è assai più elevata nell'Italia settentrionale che altrove, il che fa ritenere che sia in quella regione maggiore la proporzione di atti per cui la tariffa dispone un

onorario proporzionale al valore e che il valore degli atti sia più rilevante che altrove.

Con questi brevi cenni non ho inteso certamente di mettere in evidenza tutto quello che si può rilevare dai dati statistici. L'esame di essi è molto complesso e presenta delle difficoltà trattandosi di metter a confronto e armonizzare elementi diversi di osservazione; perciò non credo di dover più oltre approfondire questo argomento che potrebbe più opportunamente essere studiato con una apposita indagine allo scopo di raccogliere per i singoli distretti notarili i dati necessari per procedere ad una revisione della tabella dei posti di notaro tenendo conto anche delle condizioni speciali topografiche e di viabilità delle diverse provincie.

Debbo quindi limitarmi ad accennare solo che anche dall'esame dei dati raccolti dalla statistica notarile si traggono argomenti per propugnare una più equa distribuzione dei posti di notaro, giacchè quella fatta dalla antica tabella ancora in vigore dà luogo a sperequazioni notevoli fra regione e regione, sperequazioni che non possono non divenire assai più sensibili se i raffronti si dovessero fare fra circoscrizioni più limitate.

Archivi notarili.

Se importanti, dal punto di vista della statistica, appaiono le discussioni concernenti il personale notarile ed i lavori dei notari, non minore importanza presentano le indagini sulle condizioni degli archivi notarili. Tali istituti, infatti, destinati, in sostanza, a garantire la conservazione degli atti pubblici e privati che riflettono e comprendono tutta la vita economica e giuridica dello Stato, compiono una funzione di alto interesse sociale.

Degli archivi notarili non potè diffusamente occuparsi il mio predecessore nella relazione succitata per la semplice ragione che mancarono allora i dati statistici relativi alla gestione economica degli archivi. Il relatore del tempo fu costretto quindi a limitarsi ad esporre succintamente le cifre che rappresentavano per l'anno 1896 l'entrata e l'uscita, additando il cospicuo sopravanzo che ne derivava. Cionullameno il comm. Zella-Milillo sottopose alla Commissione alcune importanti osservazioni sulla questione, d'attualità allora come oggi, circa la erogazione dei superi suddetti, e su ciò

mi riservo di tornare fra breve. Del resto, anche se gli accennati dati statistici fossero stati allora apprestati, ben meschino giovamento ne avrebbe potuto ritrarre il relatore, perchè le notizie avrebbero dovuto riferirsi soltanto all'anno 1896, e quindi non lasciavano il campo a considerazioni e raffronti.

Ora dunque è la prima volta che la Commissione porta il suo esame sul servizio delicatissimo degli archivi notarili, ed a me spetta l'onore di richiamarne l'attenzione sull'importante argomento.

A chi si faccia a considerare la costituzione organica ed il modo di funzionare degli archivi notarili, giusta le discipline in vigore, non può sfuggire un fatto assai strano e che, rasentando l'anormalità, può ripercuotersi sensibilmente, e forse con effetti assai svantaggiosi, sulla stessa vita degli ei inti discorso. Infatti, giusta le disposizioni contenute nell'articolo 95 della legge sul notariato, si prescrive la soggezione assoluta degli archivi ai Consigli notarili stabilendo il principio generale che il presidente del Consiglio notarile veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio, al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lo stesso, e denuncia le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio al procuratore del Re.

Il successivo articolo 96, poi, sancisce che alla fine di ogni anno il conservatore dell'archivio rende conto della sua gestione innanzi al Collegio notarile.

In applicazione di ciò il regolamento per la esecuzione della legge anzidetta dispone all'articolo 102 che i conti degli archivi debbono essere esaminati dai Consigli notarili, e che mensilmente i presidenti dei Consigli stessi debbono ispezionare gli archivi per accertarsi della regolarità del loro funzionamento.

Dunque, soggezione assoluta degli archivi, e specialmente dei conservatori ai Consigli notarili. Viceversa, l'articolo 100 dell'anzidetto regolamento prescrive che entro il gennaio di ogni anno dovranno i notari o personalmente, o col mezzo di persona da essi delegata, presentare gli originali dei repertori ai conservatori degli archivi pel debito riscontro e per le opportune denunce in caso di irregolarità. Siccome poi il presidente del Consiglio notarile è sempre un notaio, e può esserlo anche il conservatore, se sia stato

autorizzato dal Ministero all'esercizio del notariato, lo stesso articolo dispone che le osservazioni relative ai repertori presentate dal presidente siano sottoposte dal conservatore al funzionario che ne fa le veci, e, nella ipotesi che il conservatore sia anche notaio esercente, che i suoi repertori siano esaminati dal presidente del Consiglio notarile.

Nulla di più legittimo della ispezione dei repertori notarili da parte dei conservatori. È risaputo, infatti, che spettano agli archivi le così dette tasse repertoriali le quali sono di diversa entità a seconda della natura e del valore dell'atto, e costituiscono il più notevole provento degli archivi stessi, come vedremo in seguito. Ora, siccome il pagamento delle accennate tasse da parte dei notari si pratica, in via ordinaria, in base alle note periodiche che essi stessi producono, è ben naturale che il conservatore si accerti della piena esattezza della fatta denuncia, e sia assolutamente esclusa la possibilità di omissioni, o per lo meno di denunce incomplete od inesatte.

Ma ciò che vi ha di strano e di anormale si è appunto che il conservatore, il quale in quei casi assume la figura superiore dell'ispettore, sia a sua volta soggetto al controllo da parte di quegli stessi che sono subordinati al suo sindacato. A me pare che non trovi riscontro nell'amministrazione civile questa figura della vigilanza reciproca, la quale costituisce un ibridismo ben singolare.

E minor male sarebbe se ciò rappresentasse soltanto una poco felice innovazione in tema di vigilanza; poichè io dubito fortemente che codesto sistema, così discutibile in teoria, produca nella pratica i peggiori risultati. Non intendo con ciò gettare una luce sinistra di sospetto sulla veridicità delle note repertoriali presentate periodicamente dai notari; ma in materia di sorveglianza non si può tener conto delle suscettibilità personali, e le verifiche e le ispezioni non avrebbero ragione di essere ove non fossero circondate da tutte le guarentigie indispensabili al raggiungimento del vero. Ora, è facile il comprendere come col sistema adottato possa farsi adito al dubbio, ove si consideri che conseguenza del vicendevole controllo possano esservi compiacenze reciproche o transazioni poco lodevoli. E se ciò avvenisse, ognuno vede quale grave detrimento ne deriverebbe agli archivi notarili, i quali ripetono appunto dalla tassa repertoriale il maggior cospite per la loro esistenza.

Quali i rimedi a questo stato di cose?

L'ideale sarebbe, a mio avviso, l'assoluta indipendenza degli archivi dai Consigli notarili, ed a ciò io credo conforme il concetto stesso da cui è partita la legge unificatrice del 1875 nel creare e disciplinare gli archivi. Questi, infatti, come sono stati ivi foggianti, nulla hanno più di comune, se non in casi rari ed eccezionali, con l'esercizio vero e proprio del notariato. Quegli enti sono costituiti quasi esclusivamente per la conservazione degli atti pubblici e delle copie degli atti privati soggetti a registrazione, e quindi non vi sarebbe alcuna plausibile ragione per ammettere che debbano essere soggetti al sindacato dei Consigli notarili. Anche per ciò che concerne i sopravvanzi della loro rendita nessuna pretesa potrebbero accampare gli accennati Consigli perchè il supero dei proventi serve a determinati scopi tassativamente indicati dalla legge, ed in definitiva possono soltanto essere devoluti allo Stato come residuo di una tassa imposta in virtù dei suoi alti poteri. Non apparisce, pertanto, giustificato da nessun punto di vista il sindacato dei Consigli notarili sugli archivi, i quali, come enti istituiti a fine di pubblico interesse, dovrebbero essere direttamente ed in via ordinaria dipendenti dall'Amministrazione centrale, la quale eserciterebbe tale sorveglianza in modo non dissimile da quello che suole praticare per tutti gl'istituti subordinati al suo controllo. In tal guisa l'accertamento della esatta osservanza degli obblighi imposti ai notari a favore degli archivi potrebbe essere eseguito dai conservatori con piena indipendenza, salvo, ben inteso, le ispezioni straordinarie da parte dei Procuratori del Re. A rendere, poi, completa tale indipendenza sarebbe pure desiderabile che il Ministero non si avvallesse, che in casi eccezionalissimi, della facoltà che gli compete di autorizzare i conservatori degli archivi all'esercizio del notariato, ed io reputo che, una volta adottato il sistema anzidetto, ciò sarebbe più agevole perchè ritengo che una ispezione annuale, seria e diligente dei repertori originali porterebbe un così sensibile giovamento economico agli archivi da offrire i mezzi per assicurare ai conservatori un conveniente emolumento.

Ma queste sono quasi tutte riforme d'indole legislativa, e non parmi che sia ora la sede opportuna per formulare su di esse una proposta formale. Credo quindi di dovermi limitare a far voti che l'Amministrazione centrale, coi mezzi di cui dispone anche coi vi-

genti ordinamenti, assicurati in modo esplicito e costante che nessuna inesattezza od omissione si verifichi tra le denunce periodiche ed i repertori originali, in guisa da escludere il dubbio che gli archivi non riscuotano effettivamente le tasse che una provvida legge ha stabilito nel loro interesse. E che un simile voto sia pienamente consentaneo alle attribuzioni della Commissione di statistica lo si desume agevolmente ove si rifletta che uno dei principali suoi studi in ordine agli archivi notarili consiste appunto nel determinare la consistenza patrimoniale di detti enti, e scrutarne le oscillazioni e le differenze nel corso del tempo. Ora, se un dubbio fondato può sorgere che il cespite più cospicuo, qual'è la tassa repertoriale, non rappresenti in realtà la cifra alla quale dovrebbe ascendere, ognuno vede che verrebbe a mancare il fondamento precipuo delle sue ricerche.

Prima d'intraprendere fuggacemente l'esame dei vari punti che si riferiscono agli archivi notarili, debbo notare, in generale, che parecchie osservazioni mi converrà di sottoporre alla Commissione circa gli attuali prospetti, e sarò anche costretto a chiedere qualche leggera innovazione allo scopo di renderli più chiari. Come ho osservato poco innanzi, sono da mia parte tutt'altro che proclive a proposte di modificazioni di moduli statistici; però in quanto si attiene alla statistica notarile, ed in ispecie agli archivi notarili, dei quali per la prima volta si occupa la Commissione, credo che non convenga disprezzare i dettami che le prime esperienze possono suggerire. In ciò debbo dirmi, e lo dichiaro con soddisfazione, prevenuto dalla Direzione generale della statistica, la quale di sua iniziativa ha apportato alcune felici variazioni nei moduli precedenti, che agevolano il lavoro, sicchè le mie attuali richieste si restringono ad un campo ben limitato.

Lavori principali degli archivi.

La tavola V si occupa dei lavori principali degli archivi notarili, i quali in sostanza si riducono al rilascio delle copie estratte e certificati, ed alla lettura ed ispezioni di atti.

Quanto al numero delle copie, nonchè dei certificati ed ispezioni a pagamento, le cifre si mantengono costanti ed in una misura abbastanza elevata. Lo stesso fenomeno della quasi uniformità

si verifica per le copie ed i certificati che gli archivi debbono rilasciare gratuitamente nell'interesse dello Stato. Dove risulta spiccata una tendenza all'aumento è nelle ispezioni gratuite nell'interesse dello Stato, rivelandosi dalle offerte cifre che dal 1897 al 1900 il numero di dette ispezioni è salito nella proporzione di un terzo.

Debbo poi sottoporre alla onorevole Commissione una osservazione circa il modo con cui è stato redatto il modulo statistico relativamente a questo ramo, che parmi suscettibile di miglioramento.

Negli attuali modelli le colonne concernenti sia il rilascio dei documenti, sia le ispezioni e letture di atti, sono suddivise in due parti a seconda che le operazioni siano a pagamento o gratuite. Non vi sarebbe nulla a ridire se la colonna delle operazioni gratuite non contenesse una sub-divisione diretta a distinguere il rilascio di documenti, le ispezioni o letture che avvengono nell'interesse dello Stato, da quelle che si verificano in base alle disposizioni che regolano il gratuito patrocinio. Ora, siccome per queste ultime la gratuità è puramente momentanea, perchè, com'è noto, trattasi in questa materia di segnare la spesa a credito, parrebbe opportuno non confondere insieme due cose affatto diverse, attribuendo a ciascuna operazione il vero e preciso carattere che le compete.

Gestione economica degli archivi notarili.

La tavola VI è destinata a raccogliere i dati riguardanti la gestione *economica* degli archivi notarili, in base ai rimborsi del conto consuntivo dell'esercizio.

Vedrà la Direzione generale di statistica se non convenga sostituire alle parole *gestione economica* le altre *gestione finanziaria*, per non ingenerare il dubbio che trattasi di enti i quali traggano la loro vita dalle forze del patrimonio loro spettante, mentre, invece, gli archivi notarili, si può ben dire, vivono esclusivamente delle loro entrate, costituite principalmente delle tasse archiviali, e quindi traggono le loro risorse da veri e propri tributi imposti ai notari ed alle parti.

Siccome, poi, col supero delle entrate sulle spese, gli archivi notarili hanno potuto formarsi un capitale naturalmente fluttuante e poichè vi sono anche archivi che hanno proprietà immobiliari, l'indagine statistica è bene che si estenda anche alla gestione pa-

trimoniale. Ma tale indagine, la quale è non solo utile, ma riesce di complemento all'altra concernente la gestione finanziaria, deve essere da quest'ultima tenuta affatto distinta.

Debbo rilevare a questo riguardo un notevole miglioramento introdotto nei moduli degli ultimi due anni in confronto a quelli degli anni precedenti. In questi infatti le rimanenze attive degli archivi erano comprese nel prospetto delle entrate, e venivano addizionate a tutti i cespiti dell'esercizio, locchè costituiva evidentemente una irregolarità. Invece negli ultimi due prospetti i sopravanzi dell'anno precedente sono compresi in una colonna a parte, e non se ne tiene conto per costituire l'ammontare complessivo della parte attiva dell'esercizio in corso. Con ciò si è evitata felicemente una confusione che poteva produrre deplorevoli equivoci, e ne va data meritata lode alla Direzione generale di statistica. Tuttavia io reputo che per amore di chiarezza qualche cosa ancora resti a fare.

Riterrei, infatti, assai opportuno costituire le tabelle in maniera da tenere affatto distinte le due gestioni per modo che non sia possibile confonderle.

La prima parte della tavola rappresentata dall'ultimo modello adottato per gli anni 1899 e 1900 contempla nella prima colonna i sopravanzi degli esercizi precedenti, e non è ben marcata la distinzione colle entrate dello archivio per l'esercizio a cui il prospetto si riferisce.

Il sistema ha origine dal fatto che la tavola fu desunta dai moduli che sono in uso pei conti consuntivi degli archivi; ma il Ministero di grazia e giustizia ha già dovuto riconoscere che i moduli stessi sono tutt'altro che perfetti, e ne sta esaminando una migliore redazione.

La rimanenza degli esercizi precedenti anche se non sia stata ancora depositata nella cassa provinciale dei depositi e prestiti e si trovi perciò, all'inizio dell'esercizio, nella cassa dell'archivio, non cessa per questo di rappresentare il cumulo delle entrate degli esercizi precedenti e quindi non può ritenersi che costituisca una nuova entrata.

La tavola adunque potrebbe essere divisa in due parti distinte: la prima parte destinata a rappresentare la sola gestione finanziaria degli archivi notarili per l'esercizio, di cui la tavola raccoglie i dati,

e conseguentemente le sole effettive entrate e le sole effettive spese dell'esercizio; la seconda parte invece potrebbe contenere il conto delle rimanenze attive e passive degli esercizi precedenti; il valore dei beni immobili di proprietà dell'archivio ed infine il riepilogo fra la gestione finanziaria ed economica in guisa che sia possibile a colpo d'occhio avere la cifra precisa delle attività e passività degli archivi.

Ad ogni modo, a me basta su questo argomento aver richiamato l'attenzione della Commissione e della Direzione generale della statistica, nella fiducia che quest'ultima prenderà accordi col Ministero di grazia e giustizia per le modifiche da apportarsi alla tavola, che dovrebbero essere conformi a quelle che si stanno ora studiando in ordine ai moduli dei conti preventivi e consuntivi degli archivi notarili.

Come ho già notato più sopra, il mio onorevole predecessore non s'intrattene sui risultati nella gestione finanziaria degli archivi notarili per l'esercizio 1896; non potendo naturalmente, in base ai dati di un solo esercizio, venire a qualsiasi raffronto che gli avesse consentito di addivenire a pratiche conclusioni e proposte.

Ora però che oltre ai dati di quella gestione si hanno anche i dati delle 4 gestioni successive, non posso dispensarmi dall'intrattenermi sui risultati del quinquennio, bene inteso con rapida e affrettata rassegna.

Il seguente specchietto riassume il risultato complessivo della gestione finanziaria del quinquennio in esame.

A N N I	Entrate	Spese	Avanzo
1893.	1,232,374.45	1,072,844.51	159,529.94
1897.	1,233,570.87	1,077,355.98	156,214.89
1898.	1,250,617.34	1,121,315.67	129,301.67
1899.	1,239,575.67	1,108,016.74	186,558.93
1900.	1,232,503.14	1,093,956.30	188,546.84
<i>Totale . . .</i>	6,283,641.47	5,468,489.20	820,152.27
<i>Media del quinquennio . . .</i>	1,257,728.29	1,093,697.84	164,030.45

Queste cifre, non tanto per sè stesse, ma quanto e soprattutto per il loro totale importo sono molto confortanti, poichè se le spese degli archivi, com'è evidente, hanno tendenza a crescere, all'aumento delle spese corrisponde, e quasi proporzionalmente, lo aumento delle entrate, di guisa che si può dire che vi ha una vera compensazione.

La cosa non può constatarsi che con vero compiacimento sia perchè ci rassicura per quanto riguarda l'esistenza di questi enti a cui sono affidate delicate attribuzioni, e sia anche perchè l'incremento dei proventi di archivio è un indice anch'esso del risveglio di quelle energie che la crisi che travagliò nei precedenti anni il paese aveva tanto depresso. Notisi, poi, che non si tratterebbe di un aumento localizzato a determinate regioni, ma quasi generale, e quel che maggiormente importa anche progressivo, che affida quindi anche per la sua durata.

Entrate.

L'esame dei moduli concernenti le entrate degli archivi costituisce una prova di più di quanto affermava poco innanzi, che cioè la statistica notarile trovasi ancora al suo stadio iniziale, in quanto che anche in questa parte assai importante gli ultimi prospetti, quelli cioè delle due ultime annate, differiscono sostanzialmente dai precedenti. E questa è nuova cagione di lode alla diligenza della Direzione generale della statistica, la quale, di sua iniziativa, ha compreso i difetti non lievi inerenti agli antichi moduli e vi ha posto rimedio.

Difatti per gli anni 1896, e 1897 1898 la scheda statistica raggruppò in una sola ed unica colonna (la seconda) tutte indistintamente le tasse d'archivio; nella terza colonna richiese i dati relativi al diritto di scritturazione, ed infine nella quarta i dati relativi a tutti gli altri proventi. Invece per gli esercizi 1899 e 1900 la tavola riportò distinte in tre colonne le varie tasse d'archivio.

Non è dubbio che ciò rappresenti una innovazione encomiabile sol che si rifletta alla importanza che per la valutazione della potenza finanziaria degli archivi le singole partite, che costituiscono le loro entrate, non sian messe nella scheda quasi alla rinfusa, attesa

la varia entità e natura delle partite di entrata, che entrano nei bilanci degli archivi.

Per gli anni 1896, 1897 e 1898 la tavola statistica non distinse neppure dalle altre tasse d'archivio quella che i notai devono pagare ai termini dell'articolo 30 della tariffa annessa alla legge notarile, ed ebbe a riportarne i dati confusi con gli altri riguardanti le tasse di diversa natura.

Ora la tassa cosiddetta repertoriale, come si è più sopra notato, costituisce la fonte principale, a cui gli archivi attingono per la loro sussistenza, e quindi è bene opportuno che essa si segni in una colonna a parte.

Intanto per questa volta il raffronto fra le entrate complessive dell'archivio e il gettito della tassa repertoriale non può farsi che rispetto ai due soli esercizi 1899 e 1900 in cui i dati relativi a quella tassa furono opportunamente riportati distinti dagli altri dati.

Ebbene, di fronte all'entrata complessiva che è qui appresso segnata per ciascuno di quei due esercizi, le tasse repertoriali ebbero a dare quel gettito che è rappresentato dalle cifre nella terza colonna dello specchio che segue:

A N N I	Entrata	Tassa repertoriale
1899.	1,289,575.67	893,349.90
1900.	1,282,503 14	891,489.58

Come chiaro si scorge, la tassa repertoriale costituisce oltre i due terzi delle entrate degli archivi e fu imposta dalla legge, prevedendosi che gli archivi notarili colle sole risorse inerenti alle funzioni del loro istituto, che naturalmente sono quelle relative al rilascio delle copie, estratti e certificati, ispezioni e letture degli atti che conservano, non avrebbero potuto bastare a loro stessi. Essa inoltre rappresenta il corrispettivo del servizio che gli archivi prestano per la buona e regolare conservazione delle carte che vi sono depositate.

A questo riguardo credo opportuno notare di passaggio che le tasse archiviali sono stabilite a carico, non dei notari, ma delle

parti direttamente interessate alla conservazione degli atti. Ma poichè, come è noto, in molti archivi notarili, oltre che gli atti notarili, vengono depositati gli atti privati ed amministrativi, che sono soggetti alla formalità della registrazione, sarebbe assai utile esaminare se le stesse ragioni non consiglino d'imporre, anche per tutti gli altri atti che l'archivio conserva nell'interesse esclusivo delle parti, un eguale emolumento.

È manifesto il notevolissimo vantaggio che gli archivi da ciò verrebbero a ritrarre, e che permetterebbe di realizzare un voto da tanto tempo espresso ed autorevolmente propugnato, quello, cioè, del miglioramento delle condizioni del personale addetto agli archivi.

**Rilascio di copie, estratti e certificati — Ispezioni
e letture d'atti.**

La tavola VI per gli anni 1897, 1898 non fa esplicita menzione del provento derivante dal rilascio di copie, estratti e certificati, nonchè dalle ispezioni e letture d'atti, quale provento era allora probabilmente conglobato nella colonna generica: *Tasse d'archivio*. Negli ultimi due anni quel reddito speciale è stato distinto in una colonna separata, e ciò ha costituito in questa parte un notevole miglioramento, in quantochè permetterà di seguire a parte l'andamento di quel cespite che è il frutto delle attribuzioni naturali degli archivi notarili.

Non credo però sufficiente la variazione introdotta, sebbene da essa possa trarsi per gli studi statistici largo profitto, perchè riterrei assolutamente indispensabile apportare nella colonna una sotto-distinzione per motivi che a me sembrano di gran peso. Mi parrebbe, cioè, assai opportuno sceverare gli utili derivanti dal rilascio di copie, estratti e certificati da quelli provenienti da letture od ispezioni di atti. Ciò sarebbe anche consentaneo al sistema analitico seguito nell'ultimo biennio nella redazione della scheda, e che si è svolto non soltanto col tenere distinti i vari proventi dalle tasse archiviali, ma coll'aver mantenuto la distinzione che era stata sempre operata nelle schede precedenti circa il diritto di scritturazione. Questo, infatti, contemplato dall'articolo 19 della tariffa annessa alla legge notarile, non rappresenta in so-

stanza che il compenso che la legge assegna al notaio (e conseguentemente anche agli archivi notarili) pel così detto diritto di scritturato. Si tratta perciò di un diritto accessorio e dipendente dal provento della tassa, che è il diritto principale. Purtuttavia, sebbene cotesto diritto di scritturazione completi ed integri i proventi pel rilascio di copie, estratti e certificati, è bene tenerlo separato, come si è fatto costantemente.

Del resto una ragione di qualche rilievo consiglia a tenere affatto distinti i dati relativi al rilascio delle copie, estratti e certificati da quelli relativi alle ispezioni e letture d'atti, vale a dire la possibilità di esercitare un controllo efficace su questi ultimi proventi, essendo facile comprendere che uno degli introiti appunto che sfuggono del tutto a qualsiasi sindacato è quello relativo alle ispezioni e letture d'atti.

Non ho bisogno di dichiarare che ciò dico in senso puramente obiettivo e senza l'ombra di allusioni alla rispettabilità di un personale meritevole della massima fiducia. Intendo soltanto di esprimere il desiderio che lo studio statistico anche per questo ramo riesca proficuo e vantaggioso, e possa avvertire eventuali deficienze che forse senza colpa di alcuno potrebbero eventualmente verificarsi. Non è dubbio, infatti, che in genere le parti cercano di sfuggire in tutti i modi al pagamento delle tasse relative alle ispezioni e letture; tasse che trovano ingiustificate, dimenticando che intanto possano far ricerche e leggere gli atti che loro interessano in quanto che l'archivio li ebbe a conservare. Ed anzi consta pure che in qualche archivio il conservatore per propria tranquillità avea dovuto affatto rinunciare alla riscossione di quei diritti che per antica consuetudine le parti non intendevano pagare, e quando egli fu sostituito da un nuovo titolare che naturalmente richiese il pagamento della tassa dovuta non mancarono proteste e minacce perfino di reclami all'Autorità superiore.

Non bisogna poi dimenticare che in alcuni archivi il conservatore è autorizzato all'esercizio del notariato e non è fuori di proposito il dubbio che questi, avendo a sua portata gli atti che le parti avrebbero bisogno di consultare, non curi di esigere i diritti spettanti all'archivio più per naturale compiacenza verso la sua clientela, che per proposito doloso o collusione colpevole.

Occorre pertanto escogitare un mezzo che permetta di esami-

nare se a questo riguardo qualche abuso si verifici o meno, ed il più efficace sarebbe appunto costituito dalla indagine statistica la quale potrebbe esercitare il suo sindacato su questa parte d'introiti per mezzo degli opportuni raffronti fra i singoli archivi.

Può, è vero, osservarsi che un controllo sul gettito di questi proventi potrebbe esercitarsi tenendo presenti i dati che fornisce l'altra tabella statistica riguardante il lavoro degli archivi notarili e che contempla appunto in distinte colonne le ispezioni e letture a pagamento. Ma dal numero delle ispezioni e letture non potrebbe mai desumersi neppure con approssimazione il gettito reale di quest'altro introito perchè l'onorario fissato dall'articolo 17 della tariffa notarile nel minimo di lire una per la prima mezz'ora, cresce in ragione del tempo che viene impiegato per l'operazione.

Quindi due potrebbero essere le innovazioni da portare alla Tavola statistica in questa parte. Primieramente, cioè, si dovrebbe far figurare in una sola colonna, ma opportunamente distinti, i dati relativi al rilascio di copie, certificati ed estratti e quelli relativi al diritto accessorio di scritturazione; e secondariamente sarebbero da mantenere affatto distinti da ogni altro provento, contemplandoli in una colonna a parte, i dati relativi alle ispezioni e letture d'atti.

Ad ogni modo, portando ora l'esame sul provento complessivo, come è stato considerato nei prospetti del 1899 e del 1900, l'unica osservazione che è dato desumere da essi si è la lieve tendenza all'aumento che si è verificata in tutte le regioni, all'infuori delle isole, dove invece si nota una leggera diminuzione. Ma io ritengo necessario uno studio di dettaglio e di comparazione per vedere effettivamente quali siano le proporzioni su questo proposito non solo fra i singoli archivi, ma anche tenuto conto della popolazione esistente per gli anni suddetti nelle rispettive regioni, poichè con questi dati soltanto sarà possibile rendere eloquenti le cifre statistiche.

Ecco le risultanze di tale studio.

ENTRATE DEGLI ARCHIVI PER RILASCIO DI COPIE, CERTIFICATI, ECC.
E PER ISPEZIONI E LETTURE.

R E G I O N I	Anni	Media per ogni Archivio	Media per 100,000 abitanti
Italia Settentrionale .	1899	1,300.49	53
	1900	1,326.50	58
Id. Centrale	1899	994.50	40
	1900	1,019.20	43
Id. Meridionale . . .	1899	1,717.30	74
	1900	1,749.70	74
Sicilia	1899	774.40	81
	1900	729.20	76
Sardegna.	1899	199.10	35
	1900	191.10	34

Dal suindicato prospetto appaiono fra i vari archivi notevoli disuguaglianze, le quali sono spiegabili tutte col maggiore o minore sviluppo delle richieste, ad eccezione della Sicilia in cui la media minore è l'indice della minore potenzialità degli archivi di quella regione. Riguardo, poi, alla proporzione col numero degli abitanti che può costituire un indizio sicuro degli affari che vengono trattati nelle singole regioni, il primato spetta alla Sicilia dove la media è rappresentata dalla elevata cifra di 78.50 e susseguono in ordine decrescente le provincie meridionali con una media di 74, l'Italia settentrionale con una media di 55.50, l'Italia centrale con una media di 41.50, e da ultimo la Sardegna con la media minima di 34.50, prova questa evidente della esiguità delle richieste in questa isola.

Un altro rilievo mi occorre di fare e l'occasione me l'offre appunto la colonna dei diritti di scritturazione.

Nel quinquennio per diritti di scritturazione gli archivi riscossero le somme seguenti:

Esercizio 1896	L.	91,511. 26
Id. 1897	»	91,840. 43
Id. 1898	»	91,324. 40
Id. 1899	»	91,227. 30
Id. 1900	»	93,218. 47
<i>Importo totale</i>	L.	459,121. 86
<i>Media del quinquennio</i>	L.	91,524. 37

Anche questo provento dà risultati per se stesso soddisfacenti, tendendo se non altro a mantenersi sempre allo stesso livello.

Però negli archivi il lavoro di scritturazione che è quello appunto che dà vita al diritto in esame dà luogo ad una spesa di gran lunga maggiore dell'entrata per diritto di scritturazione, e notisi bene, che la legge dovette, per stabilire la misura del compenso uniforme, attenersi ad un massimo assoluto di spesa. Non v'ha archivio, infatti che per retribuire gli impiegati addetti alla scritturazione delle copie, estratti e certificati spenda in proporzione degli introiti dei diritti di scritturazione. E la sperequazione è tanto più grande quanto più importante è l'archivio.

Dal prospetto che segue può desumersi a colpo d'occhio la spesa che sei degli archivi più importanti del Regno erogano per il personale addetto al lavoro di copiatura e la media che il diritto di scritturazione offrì nel quinquennio 1896-1900 per ciascuno dei detti archivi:

ARCHIVI	Numero dei copisti	Spesa complessiva per i copisti	Ammontare dei diritti di scritturazione
Napoli	9	11,700	5,769 06
Palermo	5	6,200	3,536 40
Genova.	5	6,100	3,035 84
Roma.	4	5,200	1,794 41
Firenze.	3	3,900	2,385 10
Milano	2	2,600	1,625 91

Un tal fenomeno merita di essere notato e di avere anche la sua spiegazione.

Gli archivi notarili, come ben si sa, sono obbligati (art. 32, ultimo alinea della tariffa annessa alla legge notarile) a spedire gratuitamente tutte le copie, gli estratti ed i certificati richiesti per uso d'ufficio o nell'interesse dello Stato.

Ora il lavoro che specialmente alcuni archivi notarili, come ad esempio quelli di Napoli e Palermo, debbono compiere per la spedizione delle copie gratuite è così rilevante da richiamare perfino talvolta l'attenzione del Ministero sulla opportunità delle richieste. E siccome fra le autorità richiedenti si distinguono, anzi hanno il primo posto i ricevitori del registro, così non si è mancato d'interessare anche il Ministero delle finanze a provvedere perchè le richieste di copie da parte degli uffici finanziari fossero limitate sempre allo stretto necessario ed in ogni caso i ricevitori si avvalsero più che fosse possibile di semplici estratti o certificati.

Ma con tutto ciò il lavoro da farsi gratuitamente dagli archivi notarili non diminuisce, ed i conservatori protestano e traggono appunto partito dall'arretrato che vi è per giustificare le richieste di nuovo personale, che non possono essere assecondate.

La ragione vera di questo stato di cose, che per verità si presenta poco normale, consiste nella lotta che da lungo tempo si dibatte circa l'interpretazione dell'articolo 72 del regolamento notarile di fronte alle disposizioni contenute nell'articolo 120 del testo unico delle leggi sul registro 20 maggio 1897. Trattasi, in sostanza, di decidere se il rilascio delle copie ed estratti concernenti le richieste che provengono dai ricevitori del registro debba essere gratuito anche quando gli atti richiesti debbano servire per un giudizio civile di riscossione di tasse di registro. La questione è ancora insoluta essendo andate in opposto avviso la giurisprudenza amministrativa e quella giudiziaria; ma sarebbe desiderabile che questo punto controverso si decidesse sollecitamente per togliere ogni incertezza sulla consistenza patrimoniale degli archivi notarili in gran parte legata alla soluzione dell'accennato dubbio.

Tasse d'archivio sul personale notarile.

Anche per queste tasse debbo limitare il raffronto ai soli dati dell'esercizio 1899-1900; poichè nei prospetti statistici dei tre esercizi precedenti i dati relativi furono, come si è già accennato, conglobati insieme a quelli delle altre tasse archiviali.

Le tasse sul personale notarile nell'esercizio 1899 offrirono un gettito di lire 21,068. 03 e nell'esercizio 1900 un gettito di lire 22,307. 90, con una differenza quindi in più di lire 1239. 87.

È da ritenere che nella colonna destinata a raccogliere questi dati oltre che le tasse che i notai debbono pagare all'archivio per la loro iscrizione nel ruolo dei notari esercenti, siano stati compresi i dati relativi alla tassa da pagarsi dagli aspiranti al notariato per l'esame d'idoneità. Ciò è assai probabile, tenuto conto che i maggiori introiti si sarebbero verificati appunto per gli archivi che hanno la loro sede nei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello dove affluiscono in genere coloro che fanno la pratica notarile e dove essi, quindi, debbono sostenere l'esame d'idoneità.

Ad ogni modo, ad eliminare qualsiasi incertezza per l'avvenire, sarebbe forse bene cambiare l'intestazione della colonna sostituendola con l'altra più comprensiva: *tasse d'iscrizione e tasse d'esame, art. 29 della tariffa*, per non lasciare adito a dubbiezza di sorta.

Quote di partecipazione prescritte a favore degli archivi.

Questa colonna che non figurava nelle antiche schede fu molto opportunamente aggiunta nella scheda statistica per gli anni 1899 e 1900.

È noto in che consistono le quote di partecipazione. Ai termini dell'articolo 98 della legge notarile l'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato (il diritto di scritturazione di cui all'art. 19 della tariffa), spetta per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive o dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte. Ed è per effetto di questa disposizione che il notaio od in sua vece gli eredi *partecipano* ai proventi che l'archivio ritrae dagli atti di lui, che ha in deposito.

Però la legge notarile esige che gli interessati per ottenere le quote di partecipazione verificate in loro favore ne facciano domanda nei cinque anni successivi al rilascio dell'atto che ha dato

luogo a riscossione e trascorsi i cinque anni le quote non domandate rimangono prescritte in vantaggio dell'archivio.

L'introito quindi di cui alla colonna 9 della scheda è costituito appunto dalle quote di partecipazione che gli archivi notarili potettero devolvere in loro favore, e che per l'esercizio 1899 ammontano a lire 7322, e per l'esercizio 1900 a lire 7194. 70: somme che, come ben si vede, nel loro complesso non sono sprezzabili. Il maggior gettito si è verificato nell'Italia meridionale con tendenza all'aumento. Nelle altre regioni, all'infuori della Sardegna, apparisce invece una sensibile diminuzione.

Proventi diversi (redditi patrimoniali, donazioni e lasciti).

Limitando anche per questo cespite il mio esame ai soli anni 1899-1900, noto che nel loro insieme essi avrebbero dato un cospicuo gettito. Difatti, nell'esercizio 1899 ascenderebbe a lire 85,747. 97 e nell'esercizio 1900 a lire 75,931. 16.

Avuto però riguardo alla intestazione della colonna sorge un dubbio che è difficile chiarire.

Ivi si parla di donazioni e lasciti, ma non vi è traccia di Archivi che abbiano fruito di tali benefici, ed il Ministero dovrebbe esserne informato perchè gli Archivi avrebbero dovuto essere debitamente autorizzati ad accettare il lascito o la donazione nei modi di legge.

La cosa non può nemmeno spiegarsi con la supposizione che in quella colonna gli Archivi notarili provinciali abbiano riportato il sussidio o assegno che fu loro rispettivamente concesso sui sopravanzi degli Archivi notarili versati nelle casse dello Stato per sopperire alle deficienze dei loro introiti, ai termini dell'articolo 90, 3° alinea, della legge notarile. Gli Archivi notarili, infatti, che furono sussidiati in quel biennio furono ben pochi e per somme molto tenui che in complesso raggiunsero appena l'importo di lire 10,870. 87 come si rileva dal seguente specchio:

	Esercizio 1899	Esercizio 1900
	Lire	Lire
Brescia	2,829. 40	3,111. 47
Ferrara	»	900. »
Livorno	»	750. »
Vicenza	500. »	1,800. »
Ravenna	630. »	350. »
	<u>3,959. 40</u>	<u>6,911. 47</u>

Ora, se i proventi diversi nel biennio offrirono in complesso lire 161,679. 13, rimarrebbe sempre a trovare in qual modo fu costituita la rilevante differenza in lire 150,808. 26.

Essa non può certamente attribuirsi ai redditi patrimoniali perchè ben pochi sono gli Archivi che abbiano beni immobili fruttiferi, e si tratta in ogni caso di redditi di minima entità, e che raggiungono annualmente al massimo, in complesso, qualche migliaio di lire.

Probabilmente quella rilevante cifra è costituita o dagl'interessi sui sopravanzi che gli Archivi hanno depositato in loro nome nella Cassa dei depositi e prestiti, od anche da quelle somme che gli Archivi stessi fossero stati autorizzati a ritirare dalla Cassa per sopperire alla loro deficienza. Ma quanto agli interessi, questi non sono mai riscossi e debbono essere accumulati col capitale, e riguardo all'altro cespite sarebbe evidente l'irregolarità di calcolare due volte lo stesso provento d'entrata.

Sembra quindi assai opportuno che su questo punto vengano diramate istruzioni ai Conservatori degli Archivi, per ottenere che gli studi statistici esercitino a questo riguardo un controllo del quale, per i dubbi diversi accennati, sorge evidente la necessità.

Spese.

Stipendi fissi al personale di ruolo dell'Archivio.

La spesa più importante che grava sull'ontrata degli Archivi notarili è quella relativa al personale di ruolo.

La Tavola statistica per gli esercizi 1896, 1897 e 1898 ebbe a comprendere in una sola colonna tanto questa spesa quanto l'altra per il personale di servizio. Fu solo coi modelli statistici del 1899 che quella colonna fu sdoppiata riportandosi affatto distinti e separati i dati relativi a quelle due singole spese.

La distinzione fu molto opportunamente fatta trattandosi di spese che non è bene confondere anche pel modo diverso come sono disciplinati i due personali, cioè quello di ruolo e quello di servizio.

Per quanto riguarda le spese del personale di ruolo il raffronto è solo possibile fra i dati dei due esercizi, 1899 e 1900. In quei due

esercizi, di fronte ad una spesa, che per quel personale al 31 dicembre 1900 risultava bilanciata in lire 698,630, furono effettivamente spese lire 669,041. 77 nel 1899 e lire 675,014. 14 nel 1900.

La differenza in meno è da attribuirsi naturalmente alle vacanze che si verificarono nei posti in pianta durante l'esercizio e che dettero luogo ad una economia rilevante.

Gli stipendi dei cinquecento e più impiegati dei 136 Archivi sono regolati in proporzione del numero degli abitanti dellè città in cui hanno sede gli Archivi che, sotto questo riguardo, son divisi in tre categorie, a seconda della popolazione.

Ad eccezione dei Conservatori, gli altri impiegati hanno stipendi molto limitati, essendo fissati, giusta le varie categorie, ad un massimo di lire 2500 e ad un minimo di lire 1200 per gli archivisti, ad un massimo di lire 1800 e ad un minimo di lire 1000 per i sotto-archivisti, ad un massimo di lire 1300 e ad un minimo di lire 800 per i copisti. La tenuità degli stipendi è in parte compensata dalla mancanza di requisiti speciali, dalla certezza della permanenza nella sede, dalla compatibilità con altri incarichi, impieghi o professioni e dagli obblighi ben limitati che l'ufficio impone a tali funzionari. Ciò nullameno, da gran tempo ferve una agitazione fra loro pel miglioramento delle condizioni in cui versano, e degli studi sono iniziati in proposito. Non è questa la sede per esaminare le fasi che ha subito simile vertenza e le proposte fatte, le quali tutte partono dalla base di una riforma delle disposizioni legislative vigenti in materia; ma parmi compito della Commissione della statistica il rilevare soltanto che con le attuali entrate degli Archivi non si può pensare a costituire un fondo di pensioni, e nemmeno ammetterè gl'impiegati a fruire degli aumenti sessennali.

Paghe al personale di servizio.

Come si è già accennato, nella scheda statistica relativa alla gestione economica degli esercizi 1895, 1896 e 1897, la spesa occorsa per il personale di servizio figurò insieme a quella del personale di ruolo, colla quale anzi fu conglobata.

Quindi solo per i due esercizi 1899 e 1900 è possibile un raffronto dal quale risulta che per l'esercizio 1899 quella spesa ascese

a lire 73,031.12 e per l'esercizio 1900 a lire 73,281.32 con una differenza in più di sole lire 250.20.

Questa cifra, è bene notarlo, non corrisponde a quella che in effetto viene erogata a questo scopo dagli archivi, e ciò si desume da una osservazione generale e da qualche raffronto speciale.

Quanto alla prima, è da considerare che non tutti gli archivi hanno un personale stabile di basso servizio; anzi sono in gran numero quelli che a ciò provvedono in via economica affidando l'incarico a persone che, avendo altre occupazioni, possono disimpegnarlo col corrispettivo di una ben tenue retribuzione. Soltanto negli archivi più importanti, fra i quali Napoli, Roma, Firenze, Milano, Santa Maria Capua Vetere, ecc., la spesa a ciò destinata raggiunge una cifra relativamente ragguardevole. Da ciò discende che *a priori* si possa escludere la esattezza della somma iscritta nei prospetti per questo titolo appunto perchè in complesso ascende ad una cifra troppo elevata e lontana da quella effettiva.

Quanto poi ai raffronti particolari, mi basterà citare l'esempio dell'archivio notarile di Salerno dove non esiste che un solo inseriente con una somma bilanciata in annue lire 660, mentre invece dai prospetti statistici si rileva una spesa pel 1899 di lire 2059.50, e pel 1900 di lire 1959.96.

L'errore evidente è l'indice sicuro che nella colonna *personale di servizio* sono state certamente conglobate altre spese, per le quali forse i conservatori non hanno rinvenuto la sede naturale.

Ad ogni modo sarebbe bene dileguare ogni equivoco inviando istruzioni ai conservatori per eliminare dubbi in proposito.

Pigione dei locali.

La spesa che gli archivi notarili erogarono nel quinquennio per pigioni dei locali è riassunta nel seguente specchietto:

Esercizio 1896	L. 134,799. 17
Id. 1897	» 131,961. 41
Id. 1898	» 127,171. 51
Id. 1899	» 131,150. 12
Id. 1900	» 135,355. 56

Tale spesa, come ben si vede, costituisce dopo quella occorrente per il personale in pianta la maggiore uscita, che gravi sulle entrate degli archivi notarili.

Però è bene notare che non per tutti gli archivi si tratterebbe di spesa di fitto, giacchè vi sono archivi, che hanno locali propri e quindi le cifre riportate nella scheda statistica si riferiscono tanto alla tassa di manomorta ed alle altre imposte cui gli archivi notarili proprietari di immobili non possono sottrarsi quanto alle spese occorse per la manutenzione di quei locali.

Gli archivi che hanno locali propri sono quelli di Cagliari, Castelnuovo di Garfagnana, Firenze, Lucca, Milano, Modena, Saluzzo, Sassari, Trani e Siena.

L'archivio notarile di Napoli poi si trova in una condizione veramente speciale. Il nucleo maggiore dei locali che occupa nell'ex convento di San Paolo li ebbe destinati ad uso perpetuo per antica sovrana concessione. Altri locali che gli occorsero in seguito li ebbe ad acquistare; altri infine ne prese in affitto.

La questione dei locali degli archivi notarili è una di quelle che maggiormente preoccupa l'amministrazione.

Gli archivi notarili come ben si sa vanno man mano accentrando tutti gli atti dei notai che cessano dall'esercizio nel distretto notarile, e quindi prendendo sempre maggiore sviluppo, divengono per essi insufficienti i locali che occupano, e non sempre è possibile trovarne dei nuovi, e spesso accade che non vi sia modo di sistemare l'archivio in sede conveniente.

A Trapani, ad esempio, è stato assolutamente impossibile trovare un locale dove l'archivio potesse essere concentrato, onde si è costretti tenere l'archivio diviso in più locali separati, il che non contribuisce certamente alla buona custodia degli atti, non essendo troppo agevole la necessaria vigilanza.

Per verità, non è agevole l'intendere come sia diventata così preoccupante la questione dei locali degli archivi notarili dal momento che l'articolo 149 del regolamento notarile dispone che alla scadenza di ogni decennio gli atti del decennio più antico siano depositati negli archivi di Stato.

Dato infatti un periodico sfollamento di atti antichi, dovrebbe la mole di quelli conservati negli archivi notarili mantenersi presso a poco nella stessa proporzione, e non subire, come avviene ora, un

aumento inquietante, e di cui non si possono prevedere le conseguenze.

Probabilmente, l'inconveniente proviene dal fatto che gli archivi di Stato, anch'essi per mancanza di locali e per sovrabbondanza di atti, non sono disposti a raccogliere quelli che dovrebbero essere loro consegnati dagli archivi notarili. La questione quindi diverrebbe grossa, e sarebbe certamente assai opportuno che fosse richiamata in proposito l'attenzione del Ministero dell'interno.

Spese d'ufficio.

Anche per quanto concerne le spese d'ufficio occorre ripetere la osservazione più volte fatta, della differenza cioè dei moduli adoperati per le Tavole del quadriennio. Infatti, mentre in quelle degli anni 1897-1898 figuravano due colonne, una delle quali era intestata *spese d'ufficio*, e la seconda *altre spese*, nei prospetti invece degli anni successivi, cioè del 1899-1900, la dizione spese d'ufficio venne maggiormente determinata con dettagli illustrativi e la colonna *altre spese* fu invece intitolata spese casuali ed impreviste.

La modificazione si è ritenuta necessaria, e lo era di fatto, per evitare che i Conservatori non seguissero un sistema uniforme nella classificazione delle varie spese a seconda della natura di esse, e per ottenere conseguentemente che il controllo della statistica potesse esercitarsi in modo efficace. Le risultanze ottenute in seguito alla eseguita variazione dei moduli ne hanno dimostrato la opportunità, giacchè da un semplice raffronto del quinquennio si rileva una notevolissima differenza, che non può essere certamente attribuita alla naturale oscillazione di quelle spese, ma bensì alla non esatta imputazione di esse sotto le rispettive denominazioni.

Infatti, le spese d'ufficio sarebbero ascese secondo i dati raccolti:

a L.	78,349. 31	nell'esercizio	1896
»	99,310. 94	id.	1897
»	59,361. 93	id.	1898
»	109,296. 51	id.	1899
»	103,049. 31	id.	1900

L'aumento sensibilissimo che si ravvisa negli ultimi due esercizi, e specialmente la differenza fra gli esercizi 1898 e 1899, non si spiegano altrimenti che nel modo suaccennato.

Non è possibile, quindi, un esame particolareggiato sull'andamento di queste spese, che pure per la loro importanza meriterebbero uno studio accurato, e non resta che tener conto del risultato complessivo d'ambidue le colonne per dedurne qualche osservazione che comprenda cumulativamente le due partite:

A N N I	Spese d'ufficio	Altre spese	Totale
1896	73,349.41	117,983.24	196,332.55
1897.	99,310.94	81,683.16	180,994.10
1898.	59,361.93	180,646.90	240,008.83
1899.	109,296.51	153,952.85	263,249.36
1900.	103,049.31	138,932.89	234,032.20

Dal suindicato prospetto si rileva che relativamente all'esercizio 1898, mentre le spese d'ufficio venivano denunciate con una differenza in meno di lire 39,949. 01 di fronte a quelle dell'esercizio precedente, invece, dal complesso di tutte le spese, risulta una differenza in più di lire 98,963. 74. E la cosa è ben naturale ove si rifletta, che appunto nell'anno 1898 venne dato un vigoroso impulso alle ispezioni straordinarie, in seguito alle quali venne a risultare che per una deplorabile inerzia erasi trascurata in moltissimi uffici la rilegatura degli atti così necessaria alla loro conservazione, e furono emanate le opportune disposizioni perchè l'inconveniente fosse eliminato. Ecco la ragione della spesa molto superiore a quella degli anni precedenti, e che si è mantenuta anche in seguito ad un livello sempre elevato pressochè uguale, salvo poche oscillazioni.

Assegni di disponibilità e pensioni.

L'ammontare di questa spesa fu di lire 14,483. 11 nel 1896; di lire 18,783. 42 nel 1897; di lire 21,416. 98 nel 1898; di lire 21,161. 79 nel 1899, e di lire 18,436. 53 nel 1900. Essa è cresciuta di anno in

anno fino al 1899 nel quale anno subi una lieve diminuzione, e poi diminuì ancora di circa 3000 lire nel 1900.

Io ritengo che nei modelli di bilancio per gli anni successivi converrebbe sopprimere la dizione — *Assegni di disponibilità* — dei quali non è più il caso di parlare perchè tali assegni non potevano che riferirsi al personale proveniente dagli antichi archivi notarili e che era in attesa di collocamento in quelli di nuova istituzione; ora, non esistendo più neppur uno di tali funzionari in attesa del posto, è ben naturale che non esistano nemmeno i relativi assegni.

Ma se ciò è vero per gli assegni di disponibilità, non lo è per gli assegni di pensione, ai quali soltanto, evidentemente, si riferiscono le cifre segnate dai Conservatori nei diversi anni. Questi assegni sono quelli dovuti agli antichi impiegati degli archivi, a favore dei quali si è mantenuto il diritto a pensione che loro precedentemente spettava, e le somme annuali sono di una discreta entità, e tendono lievemente ad aumentare.

Debbo poi escludere in modo assoluto, che nelle cifre in esame siano conglobate altre che per affinità al titolo della colonna potrebbero così trovare la loro sede naturale, cioè gli assegni di aspettativa. Sarebbe desiderabile, anzi logico, che questi assegni vi fossero, sembrando razionale che agli impiegati degli archivi venissero estese su questo proposito le disposizioni che riguardano gli impiegati dello Stato; ma, purtroppo, dal 1891 in poi, per opposizioni sollevate dalla Regia Corte dei conti, non si sono concesse agli impiegati degli archivi aspettative nè per motivi di famiglia, nè a causa d'infermità, risolvendosi le assenze in congedi, talvolta lunghissimi, che riescono a danno del servizio e delle finanze degli archivi.

Depositi nella Cassa centrale dei depositi e prestiti.

Il modello statistico per gli anni 1896, 1897 e 1898, fra le altre colonne delle spese, comprendeva anche quella, che fu poi eliminata nella scheda statistica dei due anni successivi, con l'intestazione « Depositi nella Cassa centrale dei depositi e prestiti in seguito a decreto ministeriale ».

Che le somme di cui il Ministero ordina il versamento nella

Cassa centrale dei depositi e prestiti non dovessero figurare fra le spese della gestione a cui si riferisce il disposto versamento è facile il dimostrarlo.

I sopravanzi degli archivi notarili, vale a dire il supero che si verifica fra le entrate e le spese di un archivio, attraversano tre stadi affatto distinti.

Il primo stadio è quello in cui il supero ormai accertato sia all'atto della verifica trimestrale alla contabilità degli archivi notarili, sia all'atto dell'approvazione del conto consuntivo dell'intero esercizio, vien lasciato giacente nella cassa dell'archivio, a piena disposizione del conservatore, per far fronte alle spese correnti, il che avviene quando la somma non sia superiore al dodicesimo delle spese a cui l'archivio deve provvedere ed a quella maggiore somma che presumibilmente potesse occorrergli per far fronte a qualche spesa straordinaria ed urgente.

Ma se il supero sia tale da eccedere i bisogni dell'archivio, la parte effettivamente eccedente vien depositata nella Cassa provinciale dei depositi e prestiti e resa così fruttifera, e questo è appunto il secondo stadio dei sopravanzi degli archivi notarili. In questo periodo, la somma rimane sempre a disposizione dell'archivio dal quale proviene, sia per sopperire alla deficienza eventuale dei suoi proventi, sia anche per provvedere a qualche spesa d'indole straordinaria. Ma non può essere effettivamente erogata se il conservatore d'archivio non sia debitamente autorizzato dal Ministero a ritirarla.

Il terzo stadio, infine, dei sopravanzi degli archivi notarili si ha quando essi trovansi depositati nella Cassa centrale dei depositi e prestiti. Il Ministero, constatato che l'archivio abbia provveduto a tutte le sue spese, ordina all'atto dell'approvazione del conto consuntivo che il supero eccedente i suoi bisogni correnti e presumibilmente prevedibili sia versato nella Cassa anzidetta per costituire quel fondo che serve anche per sussidiare gli archivi notarili provinciali in caso d'insufficienza dei loro proventi.

La somma, di cui il Ministero dispone il versamento, non è neppur più a disposizione, dell'archivio, trovandosi in genere già depositata nella Cassa provinciale dei depositi e prestiti. È da notare altresì che l'ordine del versamento, che come si è già accennato vien dato con l'approvazione del conto consuntivo, non può

essere eseguito che in un esercizio diverso da quello in cui la somma figurerebbe erogata, almeno secondo la Tavola statistica, e quindi, anche per questo, non dovrebbe mai esser compresa fra le spese di quell'esercizio. Ad ogni modo, è ovvio che quel versamento non rappresenta per l'archivio una spesa, poichè tali sono quelle che servono esclusivamente per il suo mantenimento. Invece non costituisce che una diminuzione del patrimonio dell'archivio, e come tale non potrebbe figurare che in altra parte della Tavola statistica, e cioè in quella parte che si riferisce non alla gestione finanziaria, bensì alla gestione patrimoniale dell'archivio stesso.

Nel quinquennio furono disposti i versamenti riassunti nel prospetto che segue:

Esercizio 1896	L. 119,377. 07
Id. 1897	» 217,274. 82
Id. 1898	'»
Id. 1899	» 103,485. 90
Id. 1900	» 106,052. 33
<i>Importo totale</i>	<u>L. 546,190. 12</u>
<i>Media annua</i>	<u>L. 109,238. 02</u>

Sui sopravanzi dell'esercizio dell'anno 1898 non fu disposto alcun versamento nella Cassa centrale dei depositi e prestiti poichè era intendimento del Ministro del tempo, onorevole Zanardelli, di addivenire ad una modifica della legge notarile anche per quanto riguarda gli archivi. Ma non essendosi data in seguito alcuna concreta disposizione al riguardo, fu nuovamente ripreso il versamento delle somme, che però fu mantenuto in misura più limitata del consueto, avendo il Ministero accertato, con le verifiche eseguite a mezzo dei suoi ispettori, come in molti archivi vi fossero bisogni fino allora non constatati ed a cui era urgente provvedere.

Ed è perciò appunto che il Ministero di grazia e giustizia non ha creduto di potere annuire alle ripetute richieste del Ministero del tesoro perchè venisse versata nelle Casse dello Stato in conto entrata ed annualmente la parte di proventi che superasse le spese complessive di tutti gli archivi.

L'articolo 90 della legge notarile dispone che la parte dei proventi degli archivi notarili che sopravanzi al pagamento degli sti-

pendi e delle spese sia versata nelle Casse dello Stato, e giusta la disposizione dell'articolo 102 del regolamento per l'esecuzione della legge notarile gli avanzi suaccennati sono versati nella Cassa (centrale) dei depositi e prestiti

Risulta essere desiderio del Ministero del tesoro che pur mantenendosi la disposizione del versamento dei sopravanzi mensili alla Cassa dei depositi e prestiti, si prescriva altresì, mediante una modificazione da apportarsi al regolamento, che la somma accumulata presso la detta Cassa in ciascun esercizio finanziario venga in principio dell'esercizio successivo versata in conto entrata del bilancio, salva deduzione di quanto possa occorrere per provvedere alle deficienze emergenti in qualche archivio nell'esercizio passato.

Certamente i sopravanzi degli archivi notarili, che rappresentano in massima parte il prodotto di tasse imposte dallo Stato per un pubblico servizio, debbono ricadere ad esclusivo beneficio della cosa pubblica, ossia dell'erario dello Stato, e non ad indebito vantaggio degli archivi stessi, quando le esigenze del servizio siano completamente soddisfatte. (Vedi relazione della Commissione della Camera sul progetto di legge già approvato dal Senato « Modificazioni ed aggiunte alla legge sul riordinamento del notariato ». Atti parlamentari, Sessione del 1878, pag. 14).

Però, resta a vedere, ed è questo il vero punto di questione, se a parte dei proventi degli archivi notarili che in ciascun anno eccede il pagamento degli stipendi e delle spese ordinarie degli archivi stessi, sia da considerare come effettivo sopravanzo degli archivi che più non debbasi adibire agli svariati bisogni del servizio notarile, e sia in conseguenza da ritenere di piena disponibilità dello Stato.

La controversia che si risolve in sostanza in una indagine di fatto, la quale consiste nel determinare quando i sopravanzi degli archivi più non servono ai bisogni del servizio notarile, è chiarita dalle disposizioni della legge vigente in materia.

Il versamento, infatti, dei sopravanzi degli archivi nelle casse dello Stato a' termini dell'articolo 90 della legge notarile non è definitivo, nè da quel momento è disposto a vantaggio dell'Erario; ciò si desume dagli alinea 4 e 5 i quali statuiscano che con i detti sopravanzi si deve provvedere alle deficienze degli altri archivi e che il relativo provvedimento dev'essere accolto dal Ministero di

grazia e giustizia. A disposizione pertanto di detto Ministero, e non già dell'Erario, rimangono gli accennati sopravanzi, l'erogazione dei quali è tassativamente stabilita. Non sarebbe quindi una semplice modificazione di regolamento quella propugnata dal Ministero delle finanze, perchè l'alea 16 dell'articolo 102 del regolamento notarile non è che l'applicazione della legge, ma tratterebbesi invece di una vera e propria riforma legislativa su questo punto speciale.

Sarebbe essa opportuna nell'attuale momento?

L'ordinamento dei servizi notarili e più specialmente quello degli archivi in dipendenza della vigente legge non ha certo raggiunto il suo assetto definitivo e molto rimane ancora a fare per la sistemazione completa degli atti depositati negli archivi, sia per quanto riguarda i locali che molti archivi hanno insufficienti, sia per la provvista di scaffali e rilegature degli atti, sia infine per la compilazione degli indici generali delle parti cui gli atti si riferiscono, che sono prescritti dalla legge, e senza dei quali gli archivi, in massima parte, non potrebbero regolarmente funzionare. Tale compilazione d'indici costituisce un lavoro d'ingente mole che richiede tempo assai lungo e spesa rilevantissima, alla quale per molti archivi non potrà esser provveduto con gli ordinari sopravanzi annuali.

Vi è poi da provvedere, giusta gli impegni formalmente presi dal Governo, al miglioramento dell'attuale condizione degli impiegati d'archivio retribuiti con stipendi eccessivamente tenui; e se si addiverrà in loro favore, come è sperabile, all'istituzione di una cassa di previdenza, si dovrà naturalmente impiegare una parte rilevante dei sopravanzi degli archivi per servire da capitale di fondazione nei riguardi degl'impiegati che entreranno in servizio dopo l'attuazione della relativa legge, mentre altra parte non meno rilevante dovrebbero pure prelevare dagli stessi sopravanzi ove si volesse estendere il vantaggio della detta cassa agli attuali impiegati.

Forse a tutte queste necessità sarebbe stato già provveduto se per venire in aiuto delle stringenti necessità del bilancio dello Stato non si fosse dovuto fare in favore dell'Erario il prelevamento della somma di due milioni che furono versati in conto entrata negli esercizi finanziari 1891-92 e 1892-93.

Non è nemmeno da trascurare l'altra circostanza che parecchi sono gli archivi notarili per la cui sussistenza contribuiscono i co-

muni del distretto i quali naturalmente non possono che desiderare di essere esonerati da tale contributo, ed è quindi da prevedere che essi chiederanno che si provveda alla deficienza dei proventi dei rispettivi archivi coi sopravanzi degli altri.

Si è ben lungi, quindi, dal poter determinare quale sia il sopravanzo delle gestioni archiviali che possa ritenersi superfluo alle svariate esigenze del servizio notarile, ed allo stato delle cose non può esser dubbio che i versamenti provvisori di quanto rimane disponibile in ogni singolo archivio in ciascun esercizio finanziario non possono considerarsi come sopravanzi effettivi, ma invece come depositi provvisori, sulla cui definitiva destinazione non è ancora dato di poter statuire, dipendendo la cosa esclusivamente da fatti che non è possibile per ora prevedere quando saranno per avverarsi.

Se però allo stato delle cose la realizzazione del desiderio espresso dal Ministero del Tesoro apparisce prematura, conviene nello stesso tempo esprimere il voto che siano sollecitamente definite le necessità alle quali si debba sopperire coi sopravanzi, affine di ottenere che previ accordi tra il Ministero di grazia e giustizia e quello del Tesoro, si renda eseguibile l'articolo 90 della legge notarile 25 maggio 1879, cioè a dire si provveda al modo di destinare definitivamente allo Stato il supero netto dei proventi in parola.

Spese straordinarie.

Non mi rimarrebbe ora che ad intrattenermi circa i risultati della gestione per quanto riguarda le spese straordinarie degli archivi notarili; ma qualsiasi indagine mi è resa impossibile pel modo non uniforme onde furono compilati nel quadriennio i statistici.

Per spese straordinarie, infatti, s'intendono quelle che occorrono pel regolare funzionamento degli archivi, dedotto quanto è necessario pel personale sia in pianta che di servizio, pei locali e spese d'ufficio. Così, anche secondo i moduli dei conti consuntivi, fra le spese straordinarie figurano in prima linea quelle che gli archivi debbono sopportare per il ritiro degli atti dei notari che cessano dall'esercizio nel distretto e le spese così dette casuali ed

impreviste, fra le quali rientrano principalmente i sussidi, i compensi e le gratificazioni, che soglionsi concedere al personale degli archivi, ed i sussidi alle famiglie degli impiegati che hanno cessato dal prestar servizio.

È vero che nelle Tavole dell'intero quinquennio le spese straordinarie furono distinte in colonna a parte, ma la duplice dizione adoperata dà luogo a così gravi incertezze da rendere impossibile uno studio comparativo. Infatti, per gli anni 1896, 1897 e 1898, in cui la scheda portava l'ultima colonna intestata « altre spese », è da presumere che ivi, per quanto confuse con altre, si sian fatte figurare ambedue le spese straordinarie suindicate. Lo stesso invece non può affermarsi nei riguardi del modello per gli anni 1899 e 1900 che cangiò l'intestazione « altre spese » in quella di « spese casuali ed impreviste ». Anzi, dovrebbe escludersi che i conservatori degli archivi abbiano fatto figurare in quella colonna le spese pel ritiro dai notari cessati dall'esercizio, che molto probabilmente saranno andate ad accrescere le cifre della colonna *spese d'ufficio*.

Riassumendo, pertanto, quanto si è fin qui esposto circa la compilazione dei moduli statistici in questa parte importante della statistica notarile, a me sembra che sarebbe opportuna la redazione delle schede nel modo seguente, salva l'adesione della Direzione generale di statistica.

Prima colonna: stipendi del personale di ruolo; seconda colonna: paghe al personale di servizio; terza colonna: assegni di aspettativa e pensioni; quarta colonna: spese dei locali; quinta colonna: spese d'ufficio, cioè generi di cancelleria, stampati e registri, rilegatura di atti, spese di posta e di bollo, piccole spese di manutenzione e polizia dei locali e mobili dell'archivio, abbonamento al **Bollettino ufficiale** del Ministero, ecc.; sesta colonna: spese straordinarie e cioè spese per il ritiro degli atti in archivio e le così dette casuali ed impreviste.

Dovrebbe poi, ad ogni modo, eliminarsi dai cenni illustrativi delle spese pel 1897 e il 1898, come si è fatto per gli ultimi due anni, la partita *illuminazione*, perchè, ai termini dell'articolo 100 della legge notarile, è vietato in modo assoluto di entrare e rimanere in archivio in tempo di notte e di far uso in qualunque tempo di lume e fuoco.

Un'ultima osservazione resta a fare su questo punto, che mi sembra abbia qualche valore, nel senso di permettere a chi studia questo argomento a scopo statistico di seguire, con la scorta di dati precisi, l'andamento di un cespite d'entrata che ora non figura affatto nella scheda. Intendo parlare del ricupero delle spese segnate a credito pel rilascio di documenti, e per le letture ed ispezioni di atti riguardanti persone ed enti ammessi al gratuito patrocinio. Ciò è in relazione a quanto ho avuto l'onore di esporre più sopra circa la Tavola riguardante i lavori principali degli archivi notarili e la necessità di distinguere in essa le operazioni veramente gratuite da quelle che rappresentano spese segnate a credito.

La istituzione, pertanto, nella Tavola concernente la gestione economica degli archivi di una nuova colonna che offra i dati relativi al ricupero verificatosi nelle singole annate di siffatte spese, sarebbe a mio avviso necessaria, sia nell'intendimento di poter determinare con tutta esattezza il vero ammontare delle entrate annuali degli archivi, sia per avere la sicurezza che questo servizio proceda con la dovuta regolarità. Purtroppo tale cespite non figura distinto nemmeno nei rendiconti presentati dai conservatori per la approvazione superiore; ma a ciò sarà agevole al Ministero di rimediare introducendo nei moduli un'apposita innovazione.

Giunto al termine di questa relazione, mi onoro sottoporre alla onorevole Commissione le seguenti proposte:

1° Esprimere il voto a S. E. il Guardasigilli che non sia ritardata la revisione generale della tabella notarile;

2° Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla opportunità di invitare i conservatori degli archivi a fornire con maggiore sollecitudine le notizie statistiche, ed i Procuratori del Re a comunicare senza ritardo al Ministero i provvedimenti disciplinari emanati a carico di notai;

3° Disporre che nei modelli statistici concernenti il notariato vengano apportate le seguenti modificazioni:

a) includere nei modelli stessi le notizie statistiche riguardanti i Consigli e i Collegi notarili;

b) specificare nella tavola II il vero carattere delle ammende e delle multe inflitte ai notari;

c) distinguere nella tavola VI le copie, i certificati e gli estratti dalle ispezioni e letture di documenti;

d) indicare in colonna a parte nella tavola stessa i proventi per l'eventuale ricupero delle somme segnate a credito per operazioni riguardanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio, mettendo con ciò in armonia anche la dicitura della relativa colonna contenuta nella tavola V.



TAVOLE

per ciascuno degli anni 1897, 1898, 1899 e 1900.

Per distretti di Corte d'appello.

Personale notarile:

TAVOLA I. — Stato e movimento numerico del Personale.

TAVOLA II. — Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i Notari.

Lavori dei Notari:

TAVOLA III. — Atti rogati e autenticati.

TAVOLA IV. — Onorari, tasse e multe.

Servizio degli Archivi:

TAVOLA V. — Operazioni principali degli Archivi.

TAVOLA VI. — Gestione economica.

Per distretti notarili.

TAVOLA VII. — *Notizie principali sommarie, sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei Notari e sulla gestione economica degli Archivi.*

Personale notarile.

Stato e movimento numerico del personale.

Tavola I.

Anno 1897.

DISTRETTI	Numero dei posti di notaro						Movimenti avvenuti durante l'anno 1897										Numero dei Notari che esercitarono nell'anno 1897					
	determinato nella tabella				Coperti		Numero delle traslocazioni				Numero delle cessazioni dall'esercizio											
	1	2	3	4	5	6	dietro concorso		per scambio di residenza		definitive			temporanee								
							8	9	10	11	12	13	14	15								
	di		Corte d'appello		esistenti al 31 dicembre 1896		esistenti nel corso del 1897		aggiunti nel corso del 1897		esistenti al 31 dicembre 1897		al 31 dicembre 1896		al 31 dicembre 1897			Numero delle nomine		entro il distretto notarile		fuori del distretto
Genova	271	271	230	230	7	8	1	2	5	1	1	237				
Casale	281	281	251	258	13	10	2	..	2	..	3	2	258				
Torino	609	1	1	609	546	546	31	31	5	1	15	2	9	2	2	565				
Milano	264	1	1	264	248	242	13	12	4	..	8	1	254				
Brescia	276	276	255	256	9	11	1	2	4	..	3	1	261				
Venezia	279	5	..	274	262	251	5	14	3	1	9	..	5	3	262				
<i>Italia Settentrionale</i>	1,980	7	2	1,975	1,792	1,783	78	86	16	6	43	4	21	8	2	1,837				
Parma	126	126	90	88	3	5	5	1	88				
Modena (Sezione) . . .	155	155	136	138	4	2	1	..	2	..	1	162				
Lucca	136	136	119	117	5	1	..	2	3	1	3	119				
Firenze	263	263	213	214	9	1	1	3	3	1	1	2	218				
Bologna	165	165	147	146	7	6	1	2	4	..	1	149				
Ancona	87	..	1	88	72	70	2	2	1	..	3	74				
Macerata (Sezione) . .	97	97	75	75	6	7	1	..	4	1	76				
Perugia (Sezione) . . .	110	110	82	80	3	1	1	..	4	82				
Roma	167	167	139	139	6	1	4	1	1	143				
<i>Italia Centrale</i>	1,306	..	1	1,307	1,073	1,067	45	26	6	7	32	4	7	3	2	1,111				
Aquila	238	..	2	240	214	208	5	6	1	..	8	..	2	215				
Napoli	962	..	2	964	892	883	37	26	6	17	30	2	10	5	921				
Potenza (Sezione) . . .	185	185	171	173	9	5	2	..	6	..	1	2	171				
Trani	402	..	2	404	384	383	17	16	1	3	15	..	3	1	385				
Catanzaro	392	..	1	393	344	345	20	11	1	2	16	..	1	1	355				
<i>Italia Meridionale</i>	2,179	..	7	2,186	2,005	1,992	88	64	11	22	75	2	17	9	2,047				
Messina	134	134	131	133	6	1	..	1	3	..	1	1	135				
Catania	242	1	..	241	221	215	8	4	1	..	10	..	1	1	221				
Palermo	389	389	364	359	14	6	6	5	13	1	362				
<i>Sicilia</i>	765	1	..	764	716	707	28	11	7	6	26	..	2	3	718				
Cagliari - <i>Sardegna</i> . .	199	199	156	158	9	8	1	..	6	162				
Regno	6,429	8	10	6,431	5,742	5,707	248	195	41	41	182	10	47	23	4	5,875				

Personale notarile.

Stato e movimento numerico del personale.

Tavola I.

Anno 1898.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei posti di notaro						Movimenti avvenuti durante l'anno 1898										Numero dei notari che avevano effettivamente esercitato il loro ministero nel corso dell'anno 1898		
	determinato nella tabella			coperti			Numero delle traslocazioni				Numero delle cessazioni dall'esercizio								
	1	2	3	4	5	6	7	dietro concorso		11	definitive		tempo- ranee						
								8	9		12	13	14	15	16	17			
	esistenti al 31 dicembre 1897	e soppressi nel corso dell'anno 1898	e aggiunti nel corso dell'anno 1898	esistenti al 31 dicembre 1898	al 31 dicembre 1897	al 31 dicembre 1898	Numero delle nomine entro il distretto notarile	da un altro distretto notarile	ad un altro distretto notarile	per scambio di residenza	per morte	per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali per altre cause	per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali per altre cause						
Genova	271	.. 1	272	231	227	11	10	.. 2	..	10	2	2	1	..	243				
Casale	281	281	255	256	12	8	3	1	1	10	3	.. 1	1	265				
Torino	609	1 ..	608	543	537	28	22	3	6	4	18	3	10	1	576				
Milano	264	264	244	234	5	14	.. 2	..	11	2	253				
Brescia	276	276	258	263	13	13	.. 1	..	4	1	2	3	..	263				
Venezia	274	274	246	232	14	10	2	1	1	7	1	1	1	252				
<i>Italia Settentrionale</i>	1,975	1 1	1,975	1,777	1,769	83	77	8	13	6	60	12	15	7	1,852				
Parma	126	126	90	97	9	4	1	2	96				
Modena (Sezione) . .	155	155	128	129	5	1	3	4	2	2	154				
Lucca	136	136	115	116	4	1	2	..	1	120				
Firenze	263	263	219	214	4	2	.. 1	1	8	2	223				
Bologna	165	165	146	147	5	3	.. 1	2	2	..	1	1	..	150				
Ancona	88	88	72	69	2	2	.. 1	..	4	69				
Macerata (Sezione) . .	97	97	73	70	1	2	.. 1	..	2	..	1	82				
Perugia (Sezione) . .	110	110	83	82	3	2	1	1	84				
Roma	167	167	141	139	6	1	.. 1	5	7	141				
<i>Italia Centrale</i> . . .	1,307	1,307	1,067	1,063	39	16	.. 5	11	31	4	8	3	..	1,119				
Aquila	240	240	202	204	8	4	2	1	..	4	..	3	2	217				
Napoli	964	964	878	878	49	15	.. 7	5	31	2	9	5	..	925				
Potenza (Sezione) . .	185	185	164	161	8	1	1	1	..	9	..	2	1	174				
Trani	404	.. 3	407	384	379	29	6	1	3	3	17	..	2	3	374				
Catanzaro	393	393	340	346	18	19	.. 1	4	11	..	2	5	1	362				
<i>Italia Meridionale</i>	2,186	.. 3	2,189	1,968	1,968	112	45	4	13	12	72	2	18	16	2,052				
Messina	134	134	131	126	3	2	.. 2	..	4	..	2	1	..	132				
Catania	241	241	212	218	14	9	3	9	1	1	231				
Palermo	389	389	367	355	5	8	.. 2	..	15	1	.. 1	362				
<i>Sicilia</i>	764	764	710	699	22	19	3	4	..	28	2	3	2	725				
Cagliari - <i>Sardegna</i> .	199	199	154	156	9	10	1	3	2	3	1	1	1	173				
Regno	6,431	1 4	6,434	5,676	5,655	265	187	16	38	31	194	21	45	29	5,921				

Personale notarile.

Stato e movimento numerico del personale.

Tavola I.

Anno 1899.

DISTRETTI	Numero dei posti di notaro						Movimenti avvenuti durante l'anno 1899										Numero dei notari che avevano effettivamente eser- citato il loro ministero nel corso dell'anno 1899
	determinato nella tabella				coperti		Numero delle traslocazioni				Numero delle cessazioni dall'esercizio						
	1	2	3	4	5	6	dietro concorso		10	11	definitive		tempo- ranee				
							8	9			12	13	14	15	16		
di							7	Numero delle nomine									
Corte d'appello	esistenti al 31 dicembre 1898	soppressi nel corso dell'anno 1899	aggiunti nel corso dell'anno 1899	esistenti al 31 dicembre 1899	al 31 dicembre 1898	al 31 dicembre 1899	entro il distretto notarile	da un altro distretto notarile	ad un altro distretto notarile	per scambio di residenza	per morte	per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali	per altre cause	per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali	per altre cause		
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Genova	272	272	227	240	22	9	..	2	..	6	..	1	246
Casale.	281	281	256	248	11	16	..	2	4	12	..	5	..	1	260
Torino.	608	..	3	611	537	545	25	28	4	6	4	6	1	8	1	..	566
Milano.	264	264	234	239	17	13	1	5	..	5	..	3	256
Brescia.	276	276	263	255	5	16	..	1	..	7	..	5	259
Venezia	274	274	252	253	13	8	..	4	1	6	..	2	2	..	258
<i>Italia Settentrionale</i>	1,975	..	3	1,978	1,769	1,780	93	90	5	20	9	42	1	24	3	1	1,845
Parma.	126	126	97	97	4	2	1	2	3	98
Modena (Sezione). . .	155	155	129	126	1	1	..	4	..	2	149
Lucca.	136	136	116	114	5	6	..	1	1	..	121
Firenze.	263	263	214	215	13	7	2	8	1	5	4	..	223
Bologna.	165	165	147	147	8	3	7	4	..	3	1	..	154
Ancona.	88	88	69	71	5	3	1	3	..	1	71
Macerata (Sezione) . .	97	97	70	71	6	5	..	1	1	3	..	1	83
Perugia (Sezione). . .	110	110	82	89	9	4	..	1	2	..	1	..	1	1	91
Roma.	167	167	139	144	8	4	3	2	..	1	2	1	142
<i>Italia Centrale</i> . . .	1,307	1,307	1,063	1,074	59	28	3	6	13	29	4	16	9	2	1,132
Aquila.	240	240	204	209	15	3	3	1	6	1	..	202
Napoli.	964	..	3	967	878	874	30	32	2	2	3	26	2	6	17	1	909
Potenza (Sezione). . .	185	185	161	157	7	6	1	2	1	7	..	3	166
Trani.	407	..	2	409	379	390	24	7	..	2	3	14	..	2	1	..	383
Catanzaro.	393	393	346	353	21	12	..	1	1	12	..	1	1	..	368
<i>Italia Meridionale</i>	2,189	..	5	2,194	1,968	1,983	97	60	3	7	8	62	3	18	20	1	2,028
Messina.	134	..	1	135	126	124	4	4	6	2	..	130
Catania.	241	241	218	206	7	7	2	1	2	16	1	2	223
Palermo.	389	389	355	351	10	3	..	1	3	13	4	2	357
<i>Sicilia</i>	764	..	1	765	699	681	21	14	2	2	5	35	1	2	6	2	710
Cagliari - <i>Sardegna</i> .	199	199	156	155	5	6	1	1	..	6	1	1	168
Regno	6,434	..	9	6,443	5,655	5,673	275	198	14	36	35	174	9	60	39	7	5,883

Personale notarile.

Stato e movimento numerico del personale.

Tavola I.

Anno 1900.

DISTRETTI	Numero dei posti di notaio			Numero dei notari esercenti al 31 dicembre 1899			Movimenti avvenuti durante l'anno 1900										Numero dei notari esercenti al 31 dicembre 1900		Numero dei notari che avevano effettivamente esercitato il loro ministero nel corso dell'anno 1900		
	di	1	2	3	4	5	6	7	Numero delle traslocazioni		Numero delle cessazioni dall'esercizio			18	19	20	21				
									dietro concorso		definitive	temporanee									
									da un altro distretto notarile	ad un altro distretto notarile		per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali	per altre cause					per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali		per altre cause	
Corte d'appello	esistenti al 31 dicembre 1899	repressi nel corso dell'anno 1900	aggiunti nel corso dell'anno 1900	esistenti al 31 dicembre 1900	in soprannumero ai posti determinati nella Tabella	che coprivano posti in Tabella	Totale (col. 5 + 6)	Numero delle nomine avvenute nell'anno 1900	da un altro distretto notarile	ad un altro distretto notarile	entro il distretto notarile per scambio di residenza	per morte	per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali	per altre cause	per effetto di provvedimenti disciplinari o di condanne penali	per altre cause	in soprannumero ai posti determinati nella Tabella	che coprivano posti di Tabella	Totale col. 18 + 19)	Numero dei notari che avevano effettivamente esercitato il loro ministero nel corso dell'anno 1900	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Genova	272	..	272	5	240	245	18	1	11	..	6	..	4	1	..	3	247	250	255		
Casale	281	..	281	3	248	251	17	1	3	24	4	7	..	3	..	2	253	255	253		
Torino	611	..	611	4	545	549	31	3	5	23	9	23	..	12	..	1	4	539	543	580	
Milano	264	..	264	..	239	239	12	..	18	..	11	..	7	233	233	254		
Brescia	276	..	276	1	255	256	10	..	1	20	..	9	1	5	1	..	249	249	275		
Venezia	274	..	274	4	253	257	9	1	2	13	3	7	..	2	1	..	4	252	256	256	
<i>Italia Settentrionale</i>	1,978	..	1,978	17	1,780	1,797	97	5	12	109	16	63	1	33	3	1	13	1,773	1,786	1,878	
Parma	126	..	126	2	95	97	2	3	..	2	1	..	2	92	94	95	
Modena (Sezione) . . .	155	..	155	13	126	139	2	1	1	6	1	11	122	133	142		
Lucca	136	..	136	..	114	114	3	..	1	9	..	1	106	106	117		
Firenze	263	..	263	..	215	215	8	1	1	4	..	13	1	1	1	..	208	208	218		
Bologna	165	..	165	1	147	148	9	..	2	4	..	6	..	3	1	1	1	145	146	152	
Ancona	88	..	88	2	71	73	6	..	1	1	1	3	2	73	75	74	
Macerata (Sezione) . .	97	..	97	..	71	71	14	..	1	1	2	1	83	83	81	
Perugia (Sezione) . . .	110	..	111	..	89	89	8	..	1	5	..	3	1	3	89	89	95	
Roma	167	..	167	..	144	144	5	..	1	4	7	3	..	2	1	143	143	142	
<i>Italia Centrale</i>	1,307	..	1,308	18	1,072	1,090	57	2	9	19	10	46	2	13	4	2	16	1,061	1,077	1,116	
Aquila	240	..	241	14	209	223	6	3	..	5	..	2	3	..	13	208	221	219	
Napoli	967	..	969	27	874	901	31	6	3	43	11	35	2	11	14	..	21	860	881	901	
Potenza (Sezione) . . .	185	..	185	2	157	159	9	2	..	4	2	3	..	2	1	163	164	169	
Trani	409	..	410	9	390	399	18	1	1	10	2	7	..	1	1	..	8	391	399	384	
Catanzaro	393	..	393	9	353	362	18	9	1	8	..	2	5	1	9	362	371	371	
<i>Italia Meridionale</i>	2,194	..	2,198	61	1,983	2,044	85	9	4	69	16	58	2	18	23	1	52	1,984	2,036	2,044	
Messina	135	..	135	6	124	130	9	..	1	3	2	6	..	1	6	125	131	132	
Catania	241	..	241	..	206	206	13	2	2	7	1	6	..	3	1	210	210	219	
Palermo	389	..	389	7	354	361	11	5	1	14	..	1	3	1	6	349	355	360	
<i>Sicilia</i>	765	..	765	13	684	697	33	2	3	15	4	26	..	5	4	1	12	684	696	711	
Cagliari - Sardegna . .	199	..	199	5	155	160	12	..	1	3	..	6	1	1	5	158	163	168	
Regno	6,443	..	6,448	114	5,674	5,788	284	18	29	215	48	199	6	70	34	5	98	5,660	5,768	5,917	

Personale notarile.

Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.

Tavola II.

Anno 1897.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle condanne pronunciate nel 1897									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1897
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	Avvertimento	Censura	Ammonda	Multa	Sospensione	Destituzione	per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	per altri delitti	per contravvenzioni	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Genova	1	..	8	1	1
Casale.	27	1	..	1	1	..	1	..
Torino.	1	..	6	2	1	..	2	..
Milano	1	1
Brescia	1	..	7	1	9	..
Venezia	1	4	3	2
<i>Italia Settentrionale</i>	4	..	49	8	3	2	4	..	12	2
Parma.	1
Modena (Sezione).	1	..	1	1
Lucca	23	2	1
Firenze	5	..	18	7	2	1
Bologna.	1	1
Ancona.	1	5
Macerata (Sezione).	1	1
Perugia (Sezione).	1	..	2	3
Roma	41
<i>Italia Centrale</i>	7	3	90	13	2	2	3
Aquila.	4	..	14	1	1
Napoli.	8	1	91	23	5	1	1	..	6	..
Potenza (Sezione).	9	1	2	5	..
Trani	1	2	49	6	2	1	9	1
Catanzaro.	11	..	36	1	4	5	..
<i>Italia Meridionale</i>	24	3	199	32	14	1	1	1	25	1
Messina.	12	1	1	1
Catania	1	..	1	2	2	2	2	1
Palermo.	35	..	2	9	2
<i>Sicilia</i>	1	..	48	3	5	2	2	1	9	3
Cagliari - <i>Sardegna</i>	1	21
Regno	36	7	407	56	24	7	10	2	46	6

Personale notarile.

Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.

Tavola II.

Anno 1898.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle condanne pronunciate nel 1898									10 Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1898
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	1 Avvertimento	2 Censura	3 Ammonda	4 Multa	5 Sospensione	6 Destituzione	7 per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	8 per altri delitti	9 per contravvenzioni	
Genova	1	..	2	1
Casale	1	..	1	2	1	3	..
Torino	1	..	5	2	3	2	3	..	1	..
Milano	1	1	..	1	1
Brescia	4	1	2	1	1	..
Venezia	9	8	4	..	1
<i>Italia Settentrionale . . .</i>	3	..	22	14	9	4	6	1	5	..
Parma	1
Modena (Sezione)	4	2	2
Lucca	5	1
Firenze	1	..	21	4	1	1
Bologna	7	..	1	..	2
Ancona	1	2	1
Macerata (Sezione)	1
Perugia (Sezione)	2	..	14	..	1	1
Roma	33
<i>Italia Centrale . . .</i>	3	1	31	11	4	5	4
Aquila	2	..	3	2	2	2	..
Napoli	15	1	115	31	7	3	2	..	15	4
Potenza (Sezione)	1	..	13	..	1	10	..
Trani	49	..	3
Catanzaro	2	..	11	..	5	1	1
<i>Italia Meridionale . . .</i>	20	1	191	33	18	3	2	..	28	5
Messina	14	..	1	1
Catania	1	39	4	1	1
Palermo	1	50	1	2	2	26	..
<i>Sicilia . . .</i>	..	1	65	40	7	1	..	2	26	2
Cagliari - Sardegna	22	2	1
Regno . . .	26	3	381	100	39	13	12	3	59	7

Personale notarile.

Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.

Tavola II.

Anno 1899.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle condanne pronunciate nel 1899									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1899
	a pene disciplinari						a pene comuni			
	1 Avvertimento	2 Censura	3 Ammenda	4 Multe	5 Sospensione	6 Destituzione	7 Per delitti importanti la destituzione dall'ufficio	8 per altri delitti	9 per contravvenzioni	
Genova	2	3	..
Casale	11
Torino	1	4	2	1	..	1	1
Milano	2	..	1	2
Brescia	4	7	1	1	..
Venezia	10	2	2
<i>Italia Settentrionale . . .</i>	2	1	19	26	3	..	1	2	4	..
Parma
Modena (Sezione)	2
Lucca	6
Firenze	10	2	4	2	1
Bologna	1	..	1
Ancona
Macerata (Sezione)
Perugia (Sezione)	1	..	19	1	1	1
Roma	13	..	2	2
<i>Italia Centrale . . .</i>	1	..	45	9	8	1	2	3
Aquila	3	..	7	1	1	..	1
Napoli	11	1	131	22	15	3	6
Potenza (Sezione)	5	1	1	1	1	..	5	..
Trani	1	..	51	1	1
Catanzaro	1	10	6	1	9	..
<i>Italia Meridionale . . .</i>	15	2	204	31	19	4	2	..	14	6
Messina	10	1	2
Catania	1	..	2	21	5	..	1	3
Palermo	31	5	4	..	1	..	15	..
<i>Sicilia . . .</i>	1	..	43	27	11	..	2	..	15	3
Cagliari - Sardegna	1	21
Regno . . .	19	4	332	93	41	5	5	2	35	12

Personale notarile.

Provvedimenti disciplinari e penali riguardanti i notari.

Tavola II.

Anno 1900.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero delle condanne pronunciate nel 1900									Numero delle riabilitazioni pronunciate nel 1900	
	a pene disciplinari						a pene comuni			10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Avvertimento	Censura	Ammonda	Multa	Sospensione	Destituzione	per delitti importanti dall'ufficio	per altri delitti	per contravvenzioni	di notari destituiti al seguito di una condanna penale	di notari destituiti in via disciplinare	
Genova	3	..	1	..	1	
Casale	2	..	1	2	..	
Torino	5	
Milano	2	
Brescia	2	..	5	1	2	1	
Venezia	6	1	
<i>Italia Settentrionale</i>	4	..	22	1	3	1	1	..	2	1	
Parma	1	1	..	
Modena (Sezione)	6	1	
Lucca	6	
Firenze	4	6	29	3	1	1	
Bologna	1	
Ancona	2	1	..	
Macerata (Sezione)	2	2	
Perugia (Sezione)	9	..	9	..	1	1	1	1	
Roma	20	2	1	
<i>Italia Centrale</i>	13	6	68	14	4	2	3	2	
Aquila	4	1	8	..	3	
Napoli	5	1	82	22	16	..	1	..	4	1	
Potenza (Sezione)	9	21	..	
Trani	38	..	1	
Catanzaro	1	..	15	1	2	1	2	..	
<i>Italia Meridionale</i>	10	2	152	23	22	..	1	1	27	1	
Messina	12	1	2	..	
Catania	1	1	..	3	..	1	
Palermo	5	6	22	3	1	1	
<i>Sicilia</i>	6	19	23	6	1	1	..	2	1	
Cagliari - <i>Sardegna</i>	1	1	26	2	..	1	
Regno	28	15	287	63	35	5	3	1	34	4	

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Totale generale degli atti di ciascun notaro		Sponsali e convenzioni matrimo- niali													
	1 rogati	2 autenticati	Contratti di matrimonio													
			3 con patto di comunione degli utili	con costituzione di dote												
				4 numero complessivo	Ammontare della dote											
5 fino a lire 500	6 da lire 501 a 1,000	7 da 1,001 a 5,000	8 da 5,001 a 10,000		9 da 10,001 a 25,000	10 da 25,001 a 50,000	11 da 50,001 a 100,000	12 oltre 100,000 lire								
Genova	51,972	1,901	..	590	49	139	224	58	50	40	10	20				
Casale	46,266	1,163	2	1,977	356	570	756	156	91	35	8	5				
Torino	98,111	2,087	..	1,021	208	295	314	53	51	60	24	16				
Milano	33,143	11,188	..	405	6	5	92	79	111	50	34	28				
Brescia	25,686	8,417	2	35	6	4	9	10	3	3				
Venezia	53,206	13,210	22	110	..	6	23	9	30	23	8	11				
<i>Italia Settentrionale</i>	308,384	37,966	26	4,138	619	1,015	1,415	359	342	218	87	83				
Parma	12,097	316	..	25	..	3	10	4	4	2	2	..				
Modena (Sezione) . .	12,516	1,413	..	29	2	..	3	..	10	12	1	1				
Lucca	17,843	4,268	..	257	66	38	66	22	18	10	3	4				
Firenze	27,735	10,260	..	348	40	32	106	50	58	35	17	10				
Bologna	22,260	2,086	..	108	4	7	24	10	27	24	10	2				
Ancona	11,734	652	..	80	9	7	22	9	18	11	3	1				
Macerata (Sezione) . .	11,965	469	..	61	12	5	18	3	14	6	2	1				
Perugia (Sezione) . .	15,977	875	..	132	36	25	35	12	9	12	1	2				
Roma	35,319	4,170	1	254	40	37	55	24	46	25	15	12				
<i>Italia Centrale</i> . .	167,446	24,509	1	1,294	209	184	339	134	204	137	54	33				
Aquila	30,460	2,431	..	233	25	35	102	25	23	14	5	4				
Napoli	103,071	22,221	33	2,490	353	637	925	214	181	93	48	39				
Potenza (Sezione) . .	16,617	553	2	1,038	337	235	353	58	33	15	5	2				
Trani	56,324	5,799	..	1,017	338	204	299	81	51	26	15	3				
Catanzaro	43,282	2,782	..	1,170	287	281	413	78	74	29	5	3				
<i>Italia Meridionale</i>	249,754	33,791	35	5,948	1,340	1,392	2,092	456	362	177	78	51				
Messina	22,508	582	..	387	84	97	110	42	26	21	6	1				
Catania	49,855	1,571	..	2,282	776	582	658	128	76	40	9	13				
P'alermo	82,272	1,547	..	4,098	1,246	1,262	1,190	220	113	41	15	11				
<i>Sicilia</i>	154,635	3,700	..	6,767	2,106	1,941	1,958	390	215	102	30	25				
Cagliari - Sardegna	26,247	806	165	38	10	9	5	3	4	7				
Regno	906,466	100,772	227	18,185	4,284	4,541	5,809	1,342	1,127	641	249	192				

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1897.

Separazioni della dote	Autorizzazioni maritali	Donazioni												
		Numero delle donazioni propriamente dette e loro ammontare												
		13	14	Altri atti relativi agli sponsali, al matrimonio e al regime dotale		17	18	19	20	21	22	23	24	25
				rogati	autenticati									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
..	274	152	1	242	155	38	10	2	5	452	4	188		
4	143	147	25	238	203	72	11	7	..	531	10	398		
2	251	529	2	265	228	83	10	4	4	594	13	159		
2	197	113	10	38	35	25	14	8	3	123	6	292		
2	79	76	1	26	29	20	6	3	1	85	2	171		
1	106	184	9	112	68	27	10	6	2	225	3	71		
11	1,055	1,201	48	921	718	265	61	30	15	2,010	38	1,279		
..	32	72	..	18	13	4	5	40	1	99		
..	32	45	2	12	10	5	4	2	..	33	8	11		
..	46	76	5	29	34	14	5	1	..	83	4	18		
1	50	90	3	31	43	25	2	1	3	105	3	101		
..	84	61	1	20	37	23	2	3	3	88	1	50		
..	25	43	..	23	22	10	4	1	..	60	2	13		
..	21	23	..	60	44	19	9	..	2	134	3	9		
..	21	43	..	35	26	14	3	78	2	111		
1	125	144	4	72	47	16	4	1	2	142	4	44		
2	436	597	15	300	276	130	38	9	10	763	28	456		
..	36	83	1	613	368	37	13	2	..	1,033	3	34		
4	174	299	13	2,168	983	188	41	7	7	3,394	26	736		
..	35	68	1	436	110	20	9	..	1	576	3	88		
3	23	273	..	1,489	814	203	42	15	4	2,567	8	743		
..	91	192	1	1,474	386	76	15	6	2	1,959	14	66		
7	359	915	16	6,180	2,661	524	120	30	14	9,529	54	1,667		
..	1	19	..	746	124	32	5	3	1	911	1	199		
16	96	149	1	929	198	54	15	1	4	1,201	3	27		
30	118	73	..	978	438	179	50	11	6	1,632	26	16		
46	215	241	1	2,653	760	265	70	15	11	3,774	30	242		
..	51	81	..	118	71	7	4	200	1	8		
66	2,116	3,035	80	10,172	4,486	1,191	293	84	50	16,276	151	3,652		

Lavori

Atti rogati e autentificati,

Segue *Tavola III.*

DISTRETTI di Corte d'appello	Successioni													
							Atti di divisione dell'asse ereditario (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158)				Altri atti relativi alle successioni (esclusi i verbali d'inventario segnati nella col. 157)		in complesso	
	Testamenti pubblici	Atti di ricezione di testamenti segreti	Atti di deposito di testamenti olografi	Atti di revocazione totale o parziale di testamenti	Verbali di restituzione di testamenti olografi o segreti	Verbali di apertura o pubblicazione di testamenti olografi o segreti	rogati	autentificati	rogati	autentificati	atti rogati	autentificazioni		
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
Genova.	3,042	79	362	2	1	144	905	..	337	3	5,372	3		
Casale	4,851	87	262	2	6	223	450	..	318	7	6,204	7		
Torino	9,684	188	303	4	4	1,152	2,481	..	1,877	18	15,693	18		
Milano	2,510	133	100	9	14	914	303	..	248	15	4,231	15		
Brescia.	2,379	92	181	3	16	586	378	..	385	57	4,020	57		
Venezia	3,883	127	209	7	48	907	1,122	..	245	47	6,548	47		
<i>Italia Settentrionale</i>	26,349	706	1,417	27	89	3,931	5,639	..	3,910	147	42,068	147		
Parma	1,208	23	137	8	8	20	144	..	115	..	1,663	..		
Modena (Sezione) . .	1,059	36	18	4	6	163	219	..	57	1	1,562	1		
Lucca	1,014	10	20	4	3	205	167	..	3	1	1,426	1		
Firenze	2,121	26	32	1	8	407	201	..	301	58	3,097	58		
Bologna	1,545	79	68	6	4	510	141	..	20	..	2,373	..		
Ancona	993	10	72	1	2	41	86	..	123	..	1,328	..		
Macerata (Sezione) .	1,224	5	128	..	1	40	98	..	68	..	1,564	..		
Perugia (Sezione) . .	1,552	22	58	2	1	112	214	..	16	3	1,977	3		
Roma	1,256	72	58	4	2	301	381	..	290	10	2,364	10		
<i>Italia Centrale</i> . .	11,972	283	591	30	35	1,799	1,651	..	993	73	17,354	73		
Aquila	3,672	1	160	2	1	57	434	..	420	5	4,747	5		
Napoli	8,031	74	188	11	25	491	916	..	466	3	10,202	3		
Potenza (Sezione) . .	1,081	9	21	3	3	40	143	..	41	..	1,344	..		
Trani	3,546	33	151	7	7	75	439	..	479	..	4,737	..		
Catanzaro	2,082	13	125	4	5	98	411	..	138	4	2,876	4		
<i>Italia Meridionale</i>	18,412	130	645	27	41	761	2,343	..	1,547	12	23,906	12		
Messina	1,022	44	58	3	1	360	204	..	1	..	1,693	..		
Catania	2,415	64	62	1	8	67	431	..	8	..	3,056	..		
Palermo	3,262	39	59	11	7	472	840	..	300	..	4,990	..		
<i>Sicilia</i>	6,699	147	179	15	16	899	1,475	..	309	..	9,739	..		
[Cagliari - Sardegna]	1,062	8	22	3	2	72	353	..	24	155	1,546	155		
Regno.	64,494	1,274	2,854	102	183	7,462	11,461	..	6,783	387	94,613	387		

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1897.

Comunione di beni	Contratti															
			Costituzione di servitù													
	in complesso		personali					reali					in complesso			
Atti di costituzione, di modificazione o di proroga	Atti di divisione fra i partecipanti (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158)	atti rogati	autentificazioni	usufrutto	uso di abitazione	pascolo, legnatico e simili	scolo ed acquedotto	presa d'acqua	altre servitù attinenti alle acque	comunione di muri, edifizii e fossi	distanze	luce e prospetto	passaggio	altre	atti rogati	autentificazioni
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
3	133	135	1	..	2	1	8	13	1	9	3	12	17	35	99	2
7	141	146	2	12	4	1	33	4	7	13	..	13	74	4	159	6
1	705	701	5	5	2	3	28	10	7	17	3	5	54	34	156	12
8	166	159	15	1	..	1	30	4	10	34	1	14	41	16	123	29
..	246	226	20	..	3	..	11	9	5	7	..	8	13	16	57	15
53	353	371	65	7	15	7	3	1	..	4	8	10	40	15
72	1,774	1,738	108	25	11	6	125	47	33	81	7	56	207	115	634	79
..	18	18	..	1	..	1	1	1	1	2	2	3	12	..
..	127	121	6	2	1	2	5	2	10	2
..	3	3	..	3	5	2	13	3
..	329	324	5	..	1	..	5	5	4	8	..	6	14	33	58	18
2	251	251	2	2	9	2	9	4
..	45	43	2	1	..	2	1	2	6	..
..	108	108	..	1	2	4	1	7	1
..	110	107	3	1	3	2	1	5	2
..	35	35	1	..	76	1	1	..	1	4	2	86	..
2	1,023	1,007	18	5	2	4	9	90	6	12	..	14	46	48	206	30
3	50	52	1	2	2	1	3	..	1	4	1	14	..
1	276	276	1	12	2	..	8	7	2	24	..	18	38	44	128	27
8	54	62	..	1	1	1	1	1	2	..	7	..
1	550	551	2	2	..	3	1	5	25	4	41	1
1	53	54	..	1	3	..	6	14	6	3	..	7	6	8	51	3
14	983	995	2	14	6	..	18	26	9	33	2	32	75	57	241	31
1	2	3	4	24	1	1	..	3	2	..	34	1
..	3	3	1	..	1	2	..	3	5	5	17	..
2	34	35	1	10	9	1	9	2	8	19	6	40	13	8	120	5
3	39	41	1	10	10	1	14	26	9	22	6	46	20	13	171	6
..	1	1	..	1	..	1	7	..	1	2	..	5	8	..	23	2
91	3,820	3,782	129	55	29	12	173	189	58	150	15	153	356	233	1,275	148

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Vendite e cessioni										
	Vendite di beni stabili										
	Natura			Prezzo							
	fabbricati	terreni	fabbricati e terreni insieme	fino a lire 500	da 501 a 1,000	da 1,001 a 2,000	da 2,001 a 5,000	da 5,001 a 10,000	da 10,001 a 50,000	da 50,001 a 100,000	da 100,001 a 500,000
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
Genova	1,615	9,637	294	7,194	1,692	1,022	861	430	293	35	16
Casale	1,079	12,965	1,001	6,685	3,443	2,392	1,624	562	306	27	4
Torino	1,907	29,846	1,696	18,499	7,003	4,078	2,497	740	537	56	34
Milano	700	7,477	499	4,051	1,487	1,053	892	495	529	104	58
Brescia	1,955	6,027	608	3,535	1,679	1,414	1,084	445	355	54	20
Venezia	1,484	15,413	1,969	8,708	3,837	2,607	2,011	924	670	71	31
<i>Italia Settentrionale</i>	8,740	81,365	6,067	48,672	19,141	12,566	8,969	3,596	2,690	347	163
Parma	308	2,438	19	1,282	444	359	306	189	165	15	5
Modena (Sezione) . .	354	1,948	320	1,138	528	351	303	151	136	10	5
Lucca	868	2,551	751	1,862	771	621	518	211	168	16	3
Firenze	1,818	3,349	230	2,222	945	721	674	354	405	49	26
Bologna	1,066	1,709	129	1,006	428	392	468	245	324	23	8
Ancona	750	1,155	63	879	333	230	227	176	109	12	2
Macerata (Sezione) . .	772	1,535	206	1,261	427	313	266	139	100	3	4
Perugia (Sezione) . .	1,348	2,831	375	2,808	730	435	327	133	116	3	2
Roma	2,053	3,829	240	4,017	890	498	363	148	139	38	23
<i>Italia Centrale</i>	9,337	21,345	2,333	16,475	5,496	3,920	3,452	1,746	1,662	169	78
Aquila	2,419	3,293	475	7,805	1,914	890	379	128	66	3	1
Napoli	9,494	17,657	1,939	17,585	5,724	3,061	1,578	622	457	45	16
Potenza (Sezione) . .	2,151	4,051	252	4,478	1,133	505	236	79	22	1	..
Trani	5,849	10,734	597	9,023	3,941	2,227	1,334	417	213	19	6
Catanzaro	6,014	9,197	509	10,978	2,496	1,265	686	202	82	8	3
<i>Italia Meridionale</i>	25,927	49,932	3,772	49,869	15,208	7,948	4,213	1,448	840	76	26
Messina	2,074	4,425	138	4,980	883	427	217	92	31	4	3
Catania	6,380	8,425	183	11,490	1,863	891	508	139	83	9	4
Palermo	10,049	14,643	354	16,712	4,376	2,376	1,117	308	133	15	7
<i>Sicilia</i>	18,503	27,493	675	33,182	7,122	3,694	1,842	539	247	28	14
Cagliari - Sardegna	2,973	8,821	313	9,781	1,355	571	280	73	41	4	2
Regno . . .	65,480	188,956	13,160	157,979	48,322	28,699	18,756	7,402	5,480	624	283

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1897.

Segue Contratti

Vendite di mobili e frutti pendenti												Permute		Enfiteusi							
in complesso				Vendite di mobili e frutti pendenti		Vendite o cessioni di crediti o d'altri diritti				Natura		Ammontare del canone annuo				in complesso					
				atti rogati		autenticazioni		atti rogati		autenticazioni		temporanea		perpetua				atti rogati		autenticazioni	
				da 500,001 a 1,000,000		oltre 1,000,000 di lire		da 500,001 a 1,000,000		oltre 1,000,000 di lire		fino a 100 lire		da 101 a 500		da 501 a 1,000		da 1,001 a 5,000		oltre 5,000 lire	
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
..	3	11,506	40	311	3	1,807	33	310	2	8	41	5	1	1	49	..
2	..	15,006	39	115	12	1,317	33	448	..	8	3	10	1	11	..
2	3	33,235	214	177	6	3,135	103	746	8	2	7	9	9	..
5	2	7,860	816	91	18	535	63	118	19	..	1	1	1	..
3	1	7,333	1,257	61	30	563	117	129	19	7	30	28	7	2	36	1
5	2	17,252	1,614	178	41	910	149	274	24	1	89	64	20	6	89	1
17	11	92,192	3,980	933	110	8,267	498	2,025	72	26	171	153	33	9	2	195	2
..	..	2,752	13	17	..	567	16	74	..	1	3	3	1	4	..
..	..	2,562	60	39	4	543	16	92	3	1	1	1	..
..	..	4,074	96	92	27	531	65	67	2	55	9	49	15	64	..
1	..	5,140	257	154	45	779	237	139	10	20	13	20	11	..	2	22	11
4	6	2,867	37	53	7	862	79	89	3	12	6	4	5	3	6	18	..
..	..	1,942	26	79	3	378	28	43	3	..	2	1	1	2	..
..	..	2,432	81	66	3	324	21	51	3	..	1	1	1	..
..	..	4,434	120	67	4	581	44	118	2	3	11	4	8	2	14	..
3	3	5,894	228	103	17	657	424	84	6	22	52	50	18	4	1	1	74	..
8	9	32,097	918	675	110	5,222	930	757	32	114	97	131	60	10	9	1	200	11
..	1	10,922	265	147	1	1,126	31	174	3	7	70	66	9	2	77	..
2	..	28,995	95	953	29	4,095	312	390	3	20	407	315	98	11	3	424	3
..	..	6,441	13	97	3	432	148	83	3	1	40	37	4	41	..
..	..	17,168	12	365	6	1,379	9	269	..	206	948	1,054	77	11	11	1	1,154	..
..	..	15,654	66	581	13	1,255	48	204	2	6	147	132	20	1	153	..
2	1	79,180	451	2,148	52	8,287	548	1,120	11	240	1,612	1,604	208	25	14	1	1,849	3
..	..	6,630	7	135	..	568	2	137	..	109	70	161	17	1	178	1
1	..	14,936	2	315	4	1,114	1	454	..	8	334	314	26	1	1	341	1
..	2	25,038	8	760	8	1,514	22	544	1	97	833	735	169	21	4	1	930	..
1	2	46,654	17	1,219	12	3,196	25	1,135	1	214	1,237	1,210	212	23	5	1	1,449	2
..	..	11,954	153	221	9	290	40	358	4
28	23	282,077	5,519	5,196	293	25,262	2,041	5,395	120	594	3,117	3,098	513	67	30	3	3,693	18			

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1897.

DISTRETTI di Corte d'appello	Locazioni										
	Locazioni di case		Locazioni di fondi rustici				Altre specie di locazioni				
	atti rogati 85	autenticazioni 86	Natura		in complesso		Locazioni a soccida 91	Locazioni d'opere ed appalti 92	Costruzioni di navi 93	in complesso	
			in affitto 87	Colonia, mezzadria, o mas- seria 88	atti rogati 89	autenticazioni 90				atti rogati 94	autenticazioni 95
Genova	40	2	181	9	185	5	2	135	..	78	59
Casale	44	15	423	88	496	15	1	10	..	11	..
Torino	44	5	477	7	470	14	2	60	..	52	10
Milano	52	16	481	3	466	18	4	55	2	41	20
Brescia	105	15	1,026	46	1,032	40	8	45	..	39	14
Venezia	78	27	1,115	24	1,050	89	27	35	..	52	10
<i>Italia Settentrionale</i>	363	80	3,703	177	3,699	181	44	340	2	273	113
Parma	1	518	..	513	5	2	22	..	24	..
Modena (Sezione) . .	21	..	796	27	807	16	11	20	..	29	2
Lucca	14	2	55	16	66	5	4	36	..	34	6
Firenze	58	10	221	11	216	16	28	164	..	167	25
Bologna	38	3	358	20	356	22	20	5	..	24	1
Ancona	10	..	135	69	185	19	9	8	..	16	1
Macerata (Sezione) . .	8	1	125	138	253	10	5	19	..	23	1
Perugia (Sezione) . .	15	4	113	15	121	7	13	13	..
Roma	16	3	105	20	110	15	3	11	..	12	2
<i>Italia Centrale</i> . .	180	24	2,426	316	2,627	115	95	285	..	342	38
Aquila	39	2	680	28	706	2	16	29	..	38	7
Napoli	231	28	4,677	48	4,707	18	91	168	..	246	13
Potenza (Sezione) . .	14	6	125	6	129	2	3	27	..	25	5
Trani	193	5	2,970	324	3,284	10	9	79	..	85	3
Catanzaro	31	..	523	79	601	1	36	44	..	78	2
<i>Italia Meridionale</i>	508	41	8,975	485	9,427	33	155	347	..	472	30
Messina	92	..	316	168	484	..	17	7	..	24	..
Catania	144	1	2,569	330	2,897	2	91	132	..	223	..
Patermo	2,195	3	3,640	210	3,849	1	147	232	3	381	1
<i>Sicilia</i>	2,431	4	6,525	708	7,230	3	255	371	3	628	1
Cagliari - Sardegna	10	2	100	16	110	6	16	81	..	96	1
Regno	3,492	151	21,729	1,702	23,093	338	565	1,424	5	1,811	183

Segue Contratti

DISTRETTI di Corte d'appello	Società										Associazioni commerciali			
	civili					commerciali					Atti di costituzione		in complesso	
	Atti di costituzione, di modificazione o di proroga di società univ- ersali 96	Atti di costituzione, di modificazione o di proroga di società par- ticolari 97	Atti di divisione tra i soci (esclusi i verali di divisione segnati nella col. 98) 98	in complesso		Atti di costituzione		Altri atti relativi a Società commerciali		di associazioni in partecipazione 106	di associazioni di mutua assicu- razione 107	Altri atti relativi ad associazioni com- merciali 108	in complesso	
				atti rogati 99	autenticazioni 100	di società in accomandita per azioni, anonime, cooperative 101	di società in nome collettivo e in accomandita semplice 102	atti rogati 103	autenticazioni 105				atti rogati 109	autenticazioni 110
Genova	3	19	12	32	2	20	48	7	59	19
Casale	30	10	10	46	4	27	9	2	3	3	3	4	9	1
Torino	4	15	..	17	2	59	33	16	30	18	5	4	7	15
Milano	3	9	2	14	..	37	163	32	146	29	4	4	10	16
Brescia	3	16	6	20	5	13	32	6	16	10	9	8	11	22
Venezia	6	50	18	68	6	46	88	15	30	27	2	2	12	9
<i>Italia Settentrionale</i>	49	119	48	197	19	202	373	78	284	106	23	21	44	71
Parma	2	14	1	17	..	15	8	3	2	1	..	1
Modena (Sezione)	2	2	..	13	1	..	6	..	1	2	..	3
Lucca	16	15	7	6	8	4	..	6	7
Firenze	13	3	13	3	33	31	2	11	5	2	..	2	3
Bologna	1	7	4	9	3	22	7	2	5	8	8
Ancona	1	6	1	7	1	5	3	..	2	1	1	2
Macerata (Sezione)	3	4	7	..	11	12	..	1	..	1	..	2	3
Perugia (Sezione)	5	..	5	..	6	6	..	1	1	1	1
Roma	5	28	1	27	7	28	14	3	10	1	1	1	2	4
<i>Italia Centrale</i> . .	9	76	16	87	14	149	97	17	44	15	9	5	22	32
Aquila	1	7	..	8	..	2	2	1	2	1	..	3	1	3
Napoli	1	23	10	32	2	23	73	20	42	27	7	8	10	24
Potenza (Sezione)	4	..	4	2	1	1
Trani	1	9	1	11	..	2	6	..	5	..	3	..	2	4
Catanzaro	15	5	20	..	7	5	4	..	1	5
<i>Italia Meridionale</i>	3	58	16	75	2	34	86	21	51	28	14	11	15	37
Messina	1	1	..	2	..	10	9	..	2	..	3	3
Catania	23	..	23	3	..	1
Patermo	16	31	9	56	..	13	14	648	13	1	..	3	1	4
<i>Sicilia</i>	17	53	9	81	..	23	26	648	16	1	3	3	1	7
Cagliari - Sardegna	..	5	..	5	..	3	2	2	2	1	..	8	1	9
Regno	78	313	89	445	35	411	584	766	397	151	49	48	83	156

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Transazioni				Comodato		Mutui					
	Natura		in complesso		115	116	Natura		Valore			
	111	112	113	114			117	118	fino a 500 lire	da 501 a 1,000	121	122
					di liti	di contestazioni stragiudiziali						
Genova	124	82	206	..	1	..	2,072	139	490	538	666	362
Casale	173	26	197	2	2	..	2,547	18	337	581	827	549
Torino	300	30	321	9	3,636	118	586	883	1,234	672
Milano	37	38	66	9	6	2	1,738	110	200	492	582	582
Brescia	15	21	32	4	5	..	2,294	113	256	449	888	615
Venezia	60	38	84	14	10	..	3,498	161	272	723	1,367	938
<i>Italia Settentrionale</i>	709	235	906	38	24	2	15,785	659	2,015	3,374	5,524	3,718
Parma	19	10	27	2	1	..	934	118	168	243	314	217
Modena (Sezione) . .	10	21	29	2	746	372	141	192	348	327
Lucca	12	18	28	2	1,464	10	261	326	491	291
Firenze	53	43	83	13	2,092	275	171	373	736	666
Bologna	23	27	47	3	3	..	1,390	2	114	180	383	419
Ancona	18	10	25	3	1	..	438	21	38	79	147	130
Macerata (Sezione) . .	13	24	36	1	1	..	400	65	70	120	148	90
Perugia (Sezione) . .	23	36	52	7	401	91	110	116	117	114
Roma	15	75	81	9	4	1	1,111	11	99	153	291	312
<i>Italia Centrale</i> . .	186	264	408	42	10	1	8,976	965	1,172	1,782	2,975	2,566
Aquila	63	22	84	1	3	..	762	211	321	238	268	103
Napoli	261	153	399	15	13	2	4,011	1,321	1,352	1,323	1,464	841
Potenza (Sezione) . .	45	21	63	3	308	73	150	71	94	50
Trani	94	35	127	2	5	..	2,080	780	874	677	727	424
Catanzaro	90	26	115	1	2	..	982	153	348	262	283	178
<i>Italia Meridionale</i>	553	257	788	22	23	2	8,143	2,538	3,045	2,571	2,836	1,596
Messina	163	30	193	705	52	317	181	155	82
Catania	52	213	264	1	4	..	1,387	693	948	430	416	216
Palermo	244	122	364	2	2	..	1,751	1,182	1,062	779	631	312
<i>Sicilia</i>	459	365	821	3	6	..	3,843	1,927	2,327	1,390	1,202	610
Cagliari - Sardegna	85	9	87	7	279	39	65	87	101	58
Regno	1,992	1,130	3,010	112	63	5	37,026	6,128	8,624	9,204	12,638	8,548

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1897.

Segue Contratti

da 10,000 a 50,000	da 50,001 a 100,000	oltre 100,000 lire	in complesso		Costituzioni di pegno					Anticresi		Fideiussione	
			126	127	civili	commer- ciali		in complesso		133	134	135	136
						di navi	altri	atti rogati	autenticazioni				
			123	124	125	128	129	130	131	132	133	134	135
130	16	9	2,201	10	45	..	2	47	..	6	1	66	3
215	52	4	2,555	10	38	1	2	31	10	4	..	78	14
280	37	12	3,705	49	22	..	5	27	..	1	..	66	11
390	81	29	1,832	16	17	..	2	16	3	1	..	20	9
185	13	1	2,298	109	15	..	4	15	5	..	1	81	24
308	42	9	3,437	222	27	1	7	30	5	8	1	281	89
1,508	241	64	16,028	416	165	2	22	166	23	20	3	592	150
101	7	2	1,047	5	5	..	1	6	..	1	..	38	4
105	4	1	1,095	23	12	9	3	2	..	22	5
88	16	1	1,389	85	42	1	1	39	5	4	..	38	39
346	49	26	2,167	200	19	..	2	19	2	5	..	44	30
244	39	13	1,362	30	13	..	3	16	..	6	..	67	18
58	6	1	443	16	3	1	2	5	1	3	1	16	1
34	3	..	453	12	122	..	1	117	6	3	..	162	25
29	5	1	469	23	1	1	..	8	..	18	11
196	42	29	1,047	75	3	3	..	10	..	63	23
1,201	171	74	9,472	469	220	2	10	215	17	42	1	468	156
37	4	2	960	13	6	5	1	114	3	105	20
313	28	11	5,250	82	80	3	5	49	39	384	2	215	92
15	1	..	379	2	69	..	43	14
143	12	3	2,837	23	1	1	..	195	..	144	18
54	7	3	1,108	27	2	2	..	166	2	239	78
562	52	19	10,534	147	89	3	5	57	40	925	7	746	222
18	4	..	756	1	9	9	..	21	1	13	2
64	6	..	1,515	565	1	..	1	2	..	282	..	50	..
130	12	7	2,834	99	3	1	1	4	1	360	1	106	1
212	22	7	5,105	665	13	1	2	15	1	663	2	169	3
7	292	26	2	..	1	2	1	3	..	148	25
3,490	486	164	41,431	1,723	489	8	40	455	82	1,653	13	2,123	556

Lavori dei Notari.

Atti rogati e autenticati,

classificati secondo la natura loro.

Anno 1897.

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Segue Contratti														Atti di varia natura																							
	Costituzione di rendita				Affranca- zione di rendite, canoni, censi, livelli e simili prestazioni				Mandati o procure						Depositi di somme, valori od altre cose simili	Sequestri con- venzionali		Contratti ed atti portanti creazione, ricognizione, modificazione od estinzione di obbligazioni (non specificati nelle colonne precedenti)		Compromessi	Processi verbali d'inventario	Processi verbali di divisioni e di vendite volontarie e giudiziarie	Processi verbali di prese di possesso, rese di conti, verificazioni, ecc.	Riconoscimenti di figli naturali	Operazioni di debito pubblico	Delegazioni di censo per l'esercizio dell'elet- torato	Altri atti ed operazioni	in complesso										
	Natura		in complesso		atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni	Natura			in complesso																atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni							
	perpetua	vitalizia	atti rogati	autenticazioni					generale	speciale per determinati affari	alle liti	atti rogati	autenticazioni																									
contro cessione di un im- mobile (vendita fonda- ria)	contro cessione di un ca- pitale (censo)	a titolo oneroso	a titolo gratuito																																			
	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165									
Genova	12	..	94	4	110	..	83	3	1,183	5,101	6,953	11,975	1,262	45	1	1	..	3,970	143	3	233	293	34	180	235	31	10,790	11,550	2 99									
Casale	5	4	87	26	120	2	173	1	573	1,841	4,623	6,940	97	14	5,299	365	22	255	449	6	106	94	78	3,073	3,585	498									
Torino	5	3	240	10	256	2	179	..	1,499	5,504	10,205	16,866	342	59	3	1	..	7,620	372	16	732	851	72	385	309	80	10,289	11,869	865									
Milano	2	..	46	26	72	2	217	17	813	4,412	6,586	4,757	7,054	24	1	3,085	1,105	1	460	139	75	376	291	158	8,224	7,856	1,868									
Brescia	1	..	44	2	44	3	209	142	425	2,072	3,142	2,188	3,451	19	3	1	1	1,875	2,077	1	488	148	28	203	79	101	4,699	4,763	984									
Venezia	2	3	126	9	135	5	261	140	741	6,813	6,395	8,867	5,082	33	3	4	5	1,745	4,155	4	306	277	79	261	24	26	10,872	10,506	1,343									
Italia Settentrionale	27	10	637	77	737	14	1,122	303	5,234	25,743	37,904	51,593	17,288	194	10	7	7	23,594	8,217	47	2,524	2,157	294	1,511	1,032	474	47,947	50,129	5,857									
Parma	1	..	36	3	40	..	22	1	275	832	1,474	2,579	52	24	1,528	51	..	89	28	3	24	1	6	840	828	163									
Modena (Sezione) . .	2	1	39	5	46	1	19	2	125	883	1,863	2,254	617	10	3	1	5	1,261	546	2	142	37	4	72	14	9	1,612	1,798	94									
Lucca	1	..	20	6	27	..	163	21	337	1,790	2,889	2,107	2,909	6	3	1,379	770	1	142	340	27	69	11	5	4,863	5,254	204									
Firenze	1	19	7	25	2	211	26	306	3,789	5,334	2,783	6,646	3	2	1,999	1,664	..	338	126	130	149	10	25	9,644	9,453	969									
Bologna	3	44	2	49	..	264	16	245	3,921	3,526	7,319	373	5	2,114	853	2	245	25	7	255	3	45	3,672	3,625	629									
Ancona	1	1	11	1	14	..	79	2	73	1,330	1,744	3,004	143	4	1,294	217	..	73	122	3	59	27	9	2,464	2,572	185									
Macerata (Sezione) .	1	3	14	1	19	..	52	5	114	1,289	1,990	3,314	79	7	914	150	19	34	112	7	54	3	17	1,589	1,765	70									
Perugia (Sezione) . .	1	..	45	..	46	..	82	1	91	1,406	2,419	3,757	159	2	2	1	..	1,920	421	..	44	102	41	207	15	..	1,415	1,763	61									
Roma	21	3	22	2	136	3	359	6,300	8,280	13,367	1,572	55	2	1,345	992	1	223	186	63	212	17	55	8,962	8,942	771									
Italia Centrale . . .	7	9	249	28	288	5	1,028	77	1,925	21,590	29,519	40,484	12,550	113	8	5	9	14,254	5,664	25	1,330	1,078	285	1,101	101	171	35,061	36,006	3,146									
Aquila	6	1	40	4	51	..	66	1	270	1,433	4,494	4,476	1,721	81	1	1,477	190	7	73	127	8	70	18	115	3,298	3,557	159									
Napoli	28	4	138	38	207	1	451	9	1,583	9,136	20,639	12,822	18,536	146	15	58	55	9,275	2,174	11	616	466	57	222	614	106	14,312	15,800	604									
Potenza (Sezione)	1	36	9	46	..	24	..	420	1,092	2,347	3,693	166	53	2	809	43	1	47	79	4	69	4	31	861	949	147									
Trani	7	4	29	28	68	..	273	..	282	4,115	8,944	7,916	5,425	44	1	1	1	5,662	204	1	175	334	92	36	13	65	4,475	5,163	78									
Catanzaro	3	19	5	27	..	29	1	511	2,635	7,892	9,078	1,960	47	1	2,476	172	..	98	305	3	236	35	44	4,605	4,926	400									
Italia Meridionale	41	13	262	84	399	1	843	11	3,066	18,411	44,316	37,985	27,808	371	20	59	56	19,699	2,783	20	1,009	1,311	164	683	684	361	27,551	30,395	1,388									
Messina	3	2	10	2	17	..	39	..	295	2,399	2,081	4,290	485	2	1	1	..	428	5	..	202	91	2	69	22	13	4,891	5,217	76									
Catania	3	12	7	22	..	400	..	218	2,994	6,545	9,715	42	95	6,322	750	2	195	499	16	93	1	86	3,142	3,833	201									
Palermo	35	17	82	16	150	..	691	6	991	6,960	6,278	13,984	245	88	1	3	1	8,861	156	11	415	434	36	231	40	114	7,391	8,337	335									
Sicilia	38	22	104	25	189	..	1,130	6	1,504	12,353	14,904	27,989	772	185	2	4	1	15,611	911	13	812	1,024	54	393	63	213	15,427	17,387	612									
Cagliari - Sardegna	2	1	101	4	108	..	14	1	263	2,029	5,656	7,885	63	7	1	755	187	..	65	221	20	50	36	21	1,479	1,772	120									
Regno	115	55	1,353	218	1,721	20	4,137	398	11,992	80,126	132,299	165,936	58,481	870	41	75	73	78,913	17,762	105	5,740	5,791	817	3,738	1,916	1,240	127,465	135,689	11,123									

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Totale generale degli atti di ciascun notaro		Sponsali e convenzioni matrimo																			
	1 rogati	2 autenticati	Contratti di matrimonio																			
			3 con patto di comunione degli utili	con costituzione di dote																		
				Ammontare della dote																		
4 numero complessivo	5 fino a lire 500	6 da lire 501 a 1,000	7 da 1,001 a 5,000	8 da 5,001 a 10,000	9 da 10,001 a 25,000	10 da 25,001 a 50,000	11 da 50,001 a 100,000	12 oltre 100,000 lire	13	14	15											
Genova	49,519	1,780	..	610	49	142	229	42	69	36	27	16										
Casale	45,186	1,061	2	1,714	316	498	710	102	55	22	10	1										
Torino	98,888	2,775	2	949	181	295	277	47	49	55	22	23										
Milano	34,049	13,184	..	372	3	7	90	73	92	64	28	15										
Brescia	25,244	9,811	2	56	1	2	14	8	10	11	7	3										
Venezia	54,047	14,843	..	109	2	11	21	17	19	21	9	9										
<i>Italia Settentrionale</i>	306,933	43,454	6	3,810	552	955	1,341	289	294	209	103	67										
Parma	12,025	451	..	31	3	1	5	6	6	3	5	2										
Modena (Sezione) . .	11,647	1,648	..	27	2	3	2	3	8	8	1	..										
Lucca	15,780	4,238	..	245	73	50	52	19	20	20	6	5										
Firenze	27,462	9,771	..	311	29	18	78	40	78	28	23	17										
Bologna	22,363	1,848	1	106	4	4	27	6	21	28	9	7										
Ancona	11,138	668	..	68	3	6	24	10	13	8	2	2										
Macerata (Sezione) .	11,733	595	..	64	8	11	19	10	11	4	1	..										
Perugia (Sezione) . .	15,541	907	..	99	13	16	31	15	10	3	6	5										
Roma	35,867	3,2	..	213	36	25	53	15	36	21	13	14										
<i>Italia Centrale</i> . .	163,556	23,354	1	1,164	171	134	291	124	203	123	66	52										
Aquila	28,656	2,542	..	235	23	50	114	20	16	8	2	2										
Napoli	104,167	21,876	86	2,729	446	767	978	183	188	83	49	35										
Potenza (Sezione) . .	16,816	776	..	785	149	198	310	1	44	9	1	3										
Trani	57,289	6,045	233	821	134	126	342	86	69	38	20	6										
Catanzaro	43,010	3,025	..	1,143	275	249	397	19	80	24	8	1										
<i>Italia Meridionale</i>	249,918	34,264	319	5,713	1,027	1,390	2,141	469	397	162	80	47										
Messina	21,298	550	..	347	55	58	125	45	38	16	9	1										
Catania	48,792	1,631	..	2,217	792	590	578	130	70	29	19	9										
Palermo	81,011	1,450	..	3,435	1,098	1,056	991	185	67	25	5	8										
<i>Sicilia</i>	151,101	3,651	..	5,999	1,945	1,704	1,694	360	175	70	33	18										
Cagliari - Sardegna	24,648	820	126	31	8	6	7	4	3	3										
Regno	896,156	105,523	452	16,717	3,703	4,189	5,474	1,246	1,072	567	282	184										

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1898.

niali	Donazioni													
	13 Separazioni della dote	14 Autorizzazioni maritali	Altri atti relativi agli sponsali, al matrimonio e al regime dotale		Numero delle donazioni propriamente dette e loro ammontare								24 Accettazioni di donazioni fatte con atto separato	25 Divisioni di beni fatte per atto tra vivi dagli ascendenti fra i loro discendenti
			15 rogati	16 autenticati	17 fino a lire 1,000	18 da 1,001 a 5,000	19 da 5,001 a 20,000	20 da 20,001 a 50,000	21 da 50,001 a 100,000	22 oltre 100,000 lire	23 in complesso			
												24		
2	277	189	1	231	136	50	7	5	2	431	8	181		
2	109	123	14	214	187	58	8	1	1	469	17	527		
6	262	522	2	280	220	76	17	3	5	601	14	238		
3	215	119	11	49	50	27	11	5	3	145	8	493		
..	99	70	7	27	25	11	4	1	1	69	3	189		
1	119	150	12	93	75	30	6	5	1	210	2	88		
14	1,081	1,173	47	894	693	252	53	20	13	1,925	52	1,716		
..	33	48	..	14	10	4	2	30	..	148		
..	21	54	2	3	8	7	3	1	..	22	6	2		
..	61	88	1	27	23	14	5	1	..	70	1	..		
2	39	115	11	29	46	20	13	1	4	113	3	3		
..	90	62	..	22	19	13	4	1	1	60	2	16		
..	22	52	4	18	20	5	5	..	2	50	2	25		
..	18	15	..	51	33	11	4	3	1	103	3	24		
..	19	49	1	43	34	11	1	..	1	90	3	40		
..	111	105	1	108	36	8	3	2	1	158	4	80		
2	414	588	20	315	229	93	40	9	10	696	24	338		
..	34	75	2	541	345	46	8	940	14	26		
10	191	286	6	2,110	1,107	214	36	16	10	3,493	26	578		
..	25	79	..	398	120	13	3	1	..	535	4	88		
1	28	127	..	1,336	766	184	44	15	5	2,350	14	116		
1	81	227	..	1,419	396	85	13	3	1	1,917	9	55		
12	359	794	8	5,804	2,734	542	104	35	16	9,235	67	863		
1	3	14	..	619	161	39	10	3	..	832	3	160		
21	95	115	..	934	177	50	11	6	..	1,178	3	25		
26	142	79	1	1,079	365	102	24	3	3	1,576	11	6		
48	240	208	1	2,632	703	191	45	12	3	3,586	..	191		
1	53	97	..	86	49	7	2	144	17	15		
77	2,147	2,860	76	9,731	4,408	1,085	244	76	42	15,586	160	3,123		

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Successioni											
	Testamenti pubblici 26	Atti di ricezione di testamenti segreti 27	Atti di deposito di testamenti olografi 28	Atti di revocazione totale o parziale di testamenti 29	Verbali di restituzione di testamenti olografi o segreti 30	Verbali di apertura o pubblicazione di testamenti olografi o segreti 31	Atti di divisione dell'asse ereditario (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158) 32		Altri atti relativi alle successioni (esclusi i verbali d'inventario segnati nella col. 157) 34		in complesso 36	
							rogati	autenticati	rogati	autenticati	atti rogati	autenticazioni
							33	35	37	37		
Genova	3,034	107	335	2	6	181	858	1	1,010	1	5,533	2
Casale	5,523	48	320	17	8	207	385	..	341	9	6,849	9
Torino	10,437	170	229	6	2	1,483	3,223	..	2,013	41	17,563	41
Milano	2,733	133	26	10	11	1,051	363	102	577	32	4,904	134
Brescia	2,436	48	90	2	36	776	330	137	464	73	4,182	210
Venezia	4,422	50	200	8	22	950	1,143	..	218	147	7,013	147
<i>Italia Settentrionale</i>	28,585	556	1,200	45	85	4,648	6,302	240	4,623	303	46,044	543
Parma	1,378	21	150	5	3	32	97	..	178	4	1,864	4
Modena (Sezione)	1,099	27	11	3	..	162	233	..	34	3	1,569	3
Lucca	847	26	6	2	10	210	184	6	1,285	6
Firenze	2,091	32	37	..	7	376	204	..	300	82	3,047	82
Bologna	1,668	67	72	4	4	495	297	..	23	2	2,630	2
Ancona	1,027	11	6	1	3	136	108	2	84	1	1,432	3
Macerata (Sezione)	1,349	32	144	24	44	..	1	..	1,594	..
Perugia (Sezione)	1,539	20	3	11	3	175	227	..	70	7	2,081	7
Roma	1,320	38	47	2	3	355	329	..	291	18	2,385	18
<i>Italia Centrale</i>	12,318	274	565	28	33	1,965	1,723	8	981	117	17,887	125
Aquila	4,062	4	140	9	..	55	480	..	210	13	4,960	13
Napoli	8,715	79	251	11	12	537	893	..	687	20	11,185	20
Potenza (Sezione)	1,154	5	32	..	1	40	172	..	65	2	1,469	2
Trani	4,453	20	202	8	4	92	504	1	558	..	5,841	1
Catanzaro	2,320	19	165	5	1	82	459	2	161	..	3,212	2
<i>Italia Meridionale</i>	20,704	127	790	33	18	806	2,508	3	1,681	35	26,667	38
Messina	1,024	45	23	352	220	..	2	..	1,666	..
Catania	2,433	29	34	1	..	100	440	..	1	..	3,038	..
Palermo	3,309	40	93	3	4	214	737	..	102	9	4,502	9
<i>Sicilia</i>	6,766	114	150	4	4	666	1,397	..	105	9	9,206	9
Cagliari - Sardegna	1,038	8	10	3	..	53	271	11	30	135	1,413	146
Regno	69,411	1,079	2,715	113	140	8,138	12,201	262	7,420	599	101,217	861

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1898.

DISTRETTI di Corte d'appello	Contratti																							
	Comunione di beni				Costituzione di servitù																			
	Atti di costituzione, di modificazione o di proroga 38	Atti di divisione fra i partecipanti (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158) 39	in complesso		personali		reali													in complesso				
			atti rogati	autenticazioni	usufrutto	uso od abitazione	pascolo, legnatico e simili	scolo ed acquedotto	presa d'acqua	altre servitù attinenti alle acque	comunione di muri, edifici e fossi	distanze	luce e prospetto	passaggio	altre	atti rogati	autenticazioni							
40			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54								
..	131	130	1	3	..	3	9	7	5	12	2	12	18	44	111	4								
5	210	210	5	10	7	..	16	7	6	5	4	12	54	9	128	2								
2	282	274	10	2	1	..	27	29	14	22	1	15	67	29	196	11								
..	167	152	15	..	1	..	38	2	6	46	4	7	111	34	204	45								
4	349	302	51	4	1	..	15	5	9	10	..	4	17	16	60	21								
65	576	473	168	2	2	..	6	3	..	3	..	6	17	15	40	14								
76	1,715	1,541	250	21	12	3	111	53	40	98	11	56	284	147	739	97								
..	30	28	2	8	..	8	..								
..	52	50	2	1	1	..	1	..	2	4	..	9	..								
..	1	6	..	6	1								
5	423	418	10	2	9	4	5	..	6	7	4	31	6								
1	67	68	1	1	6	1	7	2								
..	32	32	2	1	1	2								
2	80	80	2	..	1	..	1	1	1	2	5	1								
..	58	57	1	1	2	1	..	2	7	1	12	2								
..	16	16	1	..	3	3	2	7	14	2								
8	758	749	17	1	1	1	4	14	9	8	..	12	43	16	93	16								
1	24	23	2	1	3	4	2	10	..								
23	196	220	4	2	1	..	7	17	13	31	1	13	43	34	140	22								
5	67	70	2	1	4	..	5	..								
5	649	651	3	1	3	..	3	22	..	29	..								
2	48	50	10	13	5	9	..	6	5	11	57	2								
41	984	1,014	11	3	1	..	17	31	18	43	1	26	78	47	241	24								
..	6	9	..	1	3	..	19	..								
..	2	2	4	3	1	6	5	..	19	..								
..	21	21	..	4	..	2	4	..	13	10	2	24	27	9	93	2								
..	23	23	..	4	..	2	14	12	14	11	2	30	35	9	131	2								
3	1	3	1	..	1	..	1	2	1	1	..	1	13	3	23	..								
128	3,481	3,330	279	29	15	6	147	112	82	161	14	125	453	222	1,227	139								

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Vendite e cessioni										
	Vendite di beni stabili										
	Natura			Prezzo							
	fabbricati 55	terreni 56	fabbricati e terreni insieme 57	fino a lire 500 58	da 501 a 1.000 59	da 1.001 a 2.000 60	da 2.001 a 5.000 61	da 5.001 a 10.000 62	da 10.001 a 50.000 63	da 50.001 a 100.000 64	da 100.001 a 500.000 65
Genova	1,884	8,465	535	6,666	1,534	998	828	420	353	41	31
Casale	1,371	12,121	778	6,481	3,203	2,291	1,514	486	256	27	10
Torino	3,410	26,297	4,353	18,862	7,062	4,125	2,533	795	556	73	47
Milano	903	9,322	1,031	6,149	1,683	1,219	975	488	542	115	78
Brescia	2,050	6,614	824	4,504	1,795	1,252	1,072	464	350	39	11
Venezia	1,979	15,102	3,493	10,428	3,991	2,549	1,935	876	685	78	25
Italia Settentrionale	11,597	77,921	11,014	53,090	19,268	12,434	8,857	3,527	2,742	373	202
Parma	416	1,912	442	1,360	455	303	324	136	166	17	7
Modena (Sezione) . .	490	1,860	366	1,317	452	299	328	142	165	7	5
Lucca	745	2,377	776	1,804	745	553	427	203	147	9	10
Firenze	1,769	3,147	412	2,358	948	687	606	323	339	48	18
Bologna	1,005	2,147	132	1,366	489	364	405	304	299	25	14
Ancona	750	1,151	49	807	354	277	253	127	122	4	4
Macerata (Sezione) . .	828	1,547	244	1,351	418	278	292	166	104	7	3
Perugia (Sezione) . . .	1,158	2,782	308	2,550	725	432	318	128	81	11	3
Roma	2,088	4,242	232	4,553	888	463	342	127	116	34	35
Italia Centrale	9,249	21,165	2,961	17,466	5,474	3,656	3,295	1,656	1,539	162	99
Aquila	2,406	8,199	457	7,746	1,872	881	390	112	57	3	..
Napoli	9,488	17,778	1,887	18,062	5,584	2,788	1,636	588	425	40	25
Potenza (Sezione) . . .	2,153	4,332	332	4,726	1,282	511	259	59	27	3	..
Trani	5,942	11,014	530	9,276	3,796	2,273	1,407	404	300	16	12
Catanzaro	5,874	9,238	474	10,970	2,456	1,189	648	220	95	7	1
Italia Meridionale	25,863	50,611	3,680	50,780	14,990	7,642	4,340	1,383	904	69	38
Messina	2,146	4,379	153	4,946	865	438	267	107	54	1	..
Catania	6,135	8,409	180	10,960	1,888	992	593	167	96	15	6
Palermo	9,899	14,923	235	16,347	4,832	2,359	1,055	299	138	19	6
Scilia	18,180	27,711	568	32,253	7,585	3,789	1,915	573	288	35	12
Cagliari - Sardegna	2,818	8,435	242	9,157	1,314	590	293	91	48	1	1
Regno	67,707	185,843	18,465	162,746	48,631	28,111	18,700	7,230	5,521	640	362

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1898.

Segue Contratti

	Permute														Enfiteusi								
															Natura		Ammontare del canone annuo				in complesso		
															temporanea 76	perpetua 77	fino a 100 lire 78	da 101 a 500 79	da 501 a 1.000 80	da 1.001 a 5.000 81	oltre 5.000 lire 82	atti rogati 83	autenticazioni 84
		in complesso		Vendite di mobili e frutti pendenti		Vendite o cessioni di crediti o d'altri diritti																	
da 500.001 a 1.000.000 66	oltre 1.000.000 di lire 67	atti rogati 68	autenticazioni 69	atti rogati 70	autenticazioni 71	atti rogati 72	autenticazioni 73	atti rogati 74	autenticazioni 75	atti rogati 76	autenticazioni 77	atti rogati 78	autenticazioni 79	atti rogati 80	autenticazioni 81	atti rogati 82	autenticazioni 83	autenticazioni 84					
9	4	10,826	58	335	16	1,820	56	278	20	16	4	20					
2	..	14,212	58	109	2	1,305	30	367	6	2	6	5	2	..	1	8					
7	..	33,523	537	137	10	3,287	101	753	26	2	4	5	1	6					
7	2	8,854	2,402	79	11	623	92	134	34	1	1	..	2	2					
..	1	7,263	2,225	69	22	645	144	127	38	6	4	8	2	10					
4	3	17,876	2,698	210	35	1,086	150	304	33	14	155	113	46	5	4	1	160	9					
29	10	92,554	7,978	939	96	8,766	573	1,963	137	25	190	147	57	5	5	1	206	9					
..	2	2,752	18	16	3	583	20	98	4	..	2	2	2					
..	1	2,619	97	24	5	454	29	93	4					
..	..	3,725	173	85	23	446	32	56	15	76	2	69	8	1	..	76	2	..					
1	..	5,013	315	165	49	764	243	165	17	3	5	3	3	1	1	8					
5	13	3,232	52	90	6	773	58	79	6	2	13	4	8	1	2	..	15	..					
..	2	1,920	30	66	1	354	22	42	2	..	1	1	1					
..	..	2,509	110	76	1	240	27	39	3	1	..	1	1					
..	..	4,128	120	73	6	644	46	132	7	1	5	3	3	5	1	..					
3	1	6,357	205	107	13	652	294	105	2	27	1,213	1,217	18	2	2	1	1,239	1					
9	19	32,255	1,120	702	107	4,910	771	809	60	110	1,241	1,300	40	5	5	1	1,347	4					
1	..	10,747	315	251	4	1,057	37	155	8	3	47	43	4	..	3	47	3	..					
2	3	29,037	116	1,016	26	4,746	284	419	3	38	581	481	120	12	5	1	615	4					
..	..	6,834	33	175	4	399	199	105	..	3	51	43	11	53	1					
1	1	17,466	20	580	20	1,254	33	230	..	177	182	232	91	21	14	1	357	2					
..	..	15,536	50	547	7	1,345	38	232	..	7	105	98	11	..	2	1	111	1					
4	4	79,620	534	2,569	61	8,801	591	1,141	11	228	966	897	237	33	24	3	1,183	11					
..	..	6,669	9	130	..	630	8	128	..	78	32	97	11	2	110	..					
2	5	14,719	5	270	3	1,034	6	410	1	15	236	226	17	4	3	1	251	..					
1	1	25,047	10	1,147	6	2,023	19	489	1	6	934	823	108	7	1	1	940	..					
3	6	46,435	24	1,547	9	3,692	33	1,027	2	99	1,202	1,146	136	13	4	2	1,301	..					
..	..	11,326	169	253	8	216	34	319	6	..	1	1	1					
45	39	262,190	9,825	6,010	281	26,415	2,002	5,259	216	462	3,600	3,491	470	56	38	7	4,038	24					

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Locazioni										
	Locazioni di case		Locazioni di fondi rustici				Altre specie di locazioni				
	atti rogati 85	autenticazioni 86	Natura		in complesso		Locazioni a soccida 91	Locazioni d'opere ed appalti 92	Costruzioni di navi 93	in complesso	
			in affitto 87	Colonia, mezzadria, o masseria 88	atti rogati 89	autenticazioni 90				atti rogati 94	autenticazioni 95
Genova	36	..	149	5	152	2	1	91	11	54	49
Casale	51	1	359	63	403	19	6	3	..	9	..
Torino	18	5	482	13	465	30	3	67	..	63	7
Milano	38	5	459	..	439	20	2	57	..	45	14
Brescia	124	16	1,050	25	1,023	52	5	77	..	73	9
Venezia	89	23	1,040	90	1,038	92	31	56	1	80	8
<i>Italia Settentrionale</i>	356	50	3,539	196	3,520	215	48	351	12	324	87
Parma	9	1	511	2	504	9	5	30	..	35	..
Modena (Sezione)	22	3	771	24	787	8	13	29	..	40	2
Lucca	16	4	49	9	53	5	3	37	..	36	4
Firenze	36	14	194	9	188	15	24	75	..	61	28
Bologna	15	..	382	18	376	24	24	25	..	47	2
Ancona	13	3	143	76	214	5	7	15	..	22	..
Macerata (Sezione)	15	1	127	69	190	6	1	20	..	19	2
Perugia (Sezione)	11	1	91	47	132	6	11	4	..	15	..
Roma	21	7	107	38	119	24	7	18	..	22	3
<i>Italia Centrale</i>	158	34	2,375	290	2,563	102	95	253	..	297	51
Aquila	23	1	223	35	236	2	11	31	..	38	4
Napoli	243	31	4,263	61	4,307	17	86	158	..	233	11
Potenza (Sezione)	13	1	123	4	127	..	9	52	..	33	28
Trani	214	..	2,610	143	2,742	11	20	76	..	93	3
Catanzaro	44	2	582	97	673	6	28	100	1	123	6
<i>Italia Meridionale</i>	537	35	7,801	340	8,105	36	154	417	1	520	52
Messina	70	..	363	273	636	..	20	9	..	29	..
Catania	80	1	2,589	327	2,920	2	83	90	..	172	1
Palermo	1,523	1	3,628	217	3,845	..	90	123	14	222	5
<i>Sicilia</i>	1,673	2	6,586	817	7,401	2	193	222	14	423	6
Cagliari - Sardegna	8	3	103	4	105	2	6	55	..	55	6
Regno	2,732	124	20,404	1,647	21,694	357	496	1,298	27	1,619	202

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1895.

Segue Contratti

Società										Associazioni commerciali					
civili					commerciali					Atti di costituzione		in complesso			
Atti di costituzione, di modificazione o di proroga		Atti di divisione tra i soci (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158)	in complesso		Atti di costituzione		Altri atti relativi a Società commerciali		di associazioni in partecipazione	di assicurazione	Altri atti relativi ad associazioni commerciali	atti rogati	autenticazioni		
di società universali	di società particolari		atti rogati	autenticazioni	di società in accomandita per azioni, anonime, cooperative	di società in nome collettivo e in accomandita semplice	atti rogati	autenticazioni							
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
1	38	1	34	6	33	43	9	68	19	3	1	5	8	1	
35	4	..	39	..	24	7	1	6	1	5	3	1	7	2	
1	15	1	15	2	56	43	11	35	27	3	10	8	19	2	
1	14	1	4	12	56	181	23	169	39	4	1	3	4	4	
..	13	2	12	3	21	12	1	5	13	9	8	20	21	16	
3	26	9	35	3	41	61	14	47	24	8	4	14	13	13	
41	110	14	139	26	231	347	59	330	123	32	27	51	72	38	
3	11	1	12	3	9	3	..	1	1	2	2	..	
1	1	..	2	..	19	3	..	6	4	
..	2	1	3	..	19	27	8	8	6	..	3	1	4	..	
..	9	1	8	2	19	42	9	21	7	..	1	3	3	1	
2	3	..	5	..	22	7	..	15	..	1	2	9	11	1	
..	2	10	12	..	11	5	..	6	1	
..	3	93	93	3	8	9	2	1	
..	4	..	4	..	4	4	..	5	2	1	..	3	4	..	
1	27	2	27	3	24	11	..	16	1	1	1	..	2	..	
7	62	108	166	11	135	111	19	79	22	3	7	18	26	2	
..	12	2	14	..	1	..	2	1	..	1	..	
6	12	12	23	2	15	65	27	35	9	4	1	2	7	..	
..	4	..	4	..	1	1	1	..	1	..	
..	11	1	12	..	10	8	..	1	..	2	..	3	5	..	
1	12	2	15	..	5	2	..	4	2	1	3	..	
7	51	17	73	2	32	76	29	40	9	6	5	6	17	..	
..	5	..	5	..	3	5	..	6	..	1	1	..	
..	9	1	10	..	4	
8	9	5	22	..	21	11	515	6	138	5	11	17	33	..	
8	23	6	37	..	28	16	515	12	138	6	11	17	34	..	
2	4	1	6	1	3	1	..	2	..	1	1	..	2	..	
65	250	146	421	40	429	551	622	463	292	48	51	92	151	40	

Lavori

Atti rogati e autentificati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI	Transazioni						Comodato		Mutui									
	Natura			in complesso					Natura			Valore						
	di liti	di contestazioni stragiudiziali	atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni			con costituzione d'ipoteca	senza costituzione d'ipoteca	fino a 500 lire	da 501 a 1,000	da 1,001 a 3,000	da 3,001 a 10,000				
							111	112							113	114	115	116
di																		
Corte d'appello																		
Genova	105	108	207	6	2	..	1,973	41	434	483	566	368						
Casale	131	26	153	4	2,336	120	317	543	914	511						
Torino	279	31	293	17	3,729	84	588	811	1,326	727						
Milano	42	33	66	9	..	1	1,726	73	92	224	477	541						
Brescia	30	20	40	10	1	1	2,211	115	170	474	877	608						
Venezia	63	34	82	15	7	..	3,598	81	331	730	1,303	959						
<i>Italia Settentrionale</i>	650	252	841	61	10	2	15,573	514	1,932	3,265	5,463	3,714						
Parma	16	7	21	2	1	..	924	1	122	208	295	221						
Modena (Sezione) . .	15	11	24	2	1	..	855	244	100	187	391	315						
Lucca	15	14	25	4	1,313	60	253	287	450	276						
Firenze	31	47	64	14	2,243	167	220	382	681	692						
Bologna	59	20	71	8	1	..	1,273	4	84	144	384	434						
Ancona	22	14	34	2	416	18	48	90	137	113						
Macera (Sezione) . .	23	6	27	2	325	83	78	86	121	86						
Perugia (Sezione) . .	32	28	55	5	1	..	372	51	73	101	122	90						
Roma	23	78	92	9	983	6	106	135	214	285						
<i>Italia Centrale</i> . .	236	225	413	48	4	..	8,704	634	1,084	1,620	2,795	2,512						
Aquila	64	11	71	4	1	..	698	96	260	190	215	106						
Napoli	273	153	404	22	21	..	3,778	1,263	1,233	1,347	1,315	807						
Potenza (Sezione) . .	43	35	64	14	1	..	290	54	118	73	95	42						
Trani	119	49	168	..	1	1	1,928	847	665	639	783	486						
Catanzaro	85	36	120	1	2	..	1,009	107	351	258	291	168						
<i>Italia Meridionale</i>	584	284	827	41	26	1	7,703	2,367	2,627	2,507	2,699	1,609						
Messina	129	13	142	..	2	..	751	50	328	189	174	83						
Catania	73	140	213	1,414	658	1,038	429	367	177						
Palermo	198	106	302	2	2	..	1,765	716	908	721	526	247						
<i>Sicilia</i>	400	259	657	2	4	..	3,930	1,424	2,274	1,339	1,067	507						
Cagliari - Sardegna	93	14	101	6	284	22	62	71	99	62						
Regno . . .	1,963	1,034	2,339	158	44	3	36,194	4,961	7,979	8,802	12,123	8,404						

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1898.

Segue Contratti

	in complesso				Costituzioni di pegno						Anticresi		Fideiussione	
	da 10,001 a 50,000	da 50,001 a 100,000	oltre 100,000 lire	in complesso	civili	commerciali			in complesso		atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni
						di navi	altri	atti rogati	autenticazioni					
	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	138	15	10	1,993	21	48	1	2	49	2	3	..	95	9
	147	21	3	2,445	11	18	..	4	19	3	6	..	56	8
	301	40	20	3,783	30	27	..	1	26	2	7	..	75	12
	355	76	34	1,778	21	3	..	2	5	15	11
	177	12	8	2,219	107	12	10	2	1	..	56	18
	314	21	21	3,456	223	59	..	32	71	20	6	..	201	73
	1,412	185	96	15,674	413	167	1	41	180	29	23	..	498	131
	68	11	..	920	5	9	..	1	10	..	1	..	42	4
	100	4	2	1,075	24	8	6	2	2	..	14	6
	99	6	2	1,271	102	28	2	..	26	4	1	..	47	57
	374	42	19	2,192	218	27	..	5	18	14	4	..	50	35
	201	16	14	1,260	17	15	..	5	16	4	9	..	104	16
	46	420	14	7	7	..	3	..	26	2
	30	7	..	338	20	81	30	1	7	..	165	14
	32	4	1	405	18	12	9	3	5	..	25	5
	183	42	24	942	47	42	2	..	37	7	10	1	69	16
	1,133	132	62	8,873	465	229	4	11	209	35	42	1	542	155
	21	2	..	790	4	3	..	1	4	..	83	2	112	19
	301	27	11	4,967	74	56	5	13	59	15	342	10	387	110
	11	1	4	329	15	2	1	1	75	..	29	58
	181	17	4	2,745	30	1	1	4	5	1	208	..	155	24
	44	2	2	1,096	20	6	..	1	7	..	159	2	328	91
	558	49	21	9,927	143	68	6	19	76	17	867	14	1,011	302
	25	2	..	799	2	41	41	..	26	1	3	1
	51	7	3	1,498	574	3	2	1	271	..	35	..
	68	8	3	2,404	77	10	9	9	26	2	487	..	110	3
	144	17	6	4,701	653	54	9	9	69	3	784	1	118	4
	12	286	20	2	..	1	3	..	4	..	130	34
	3,279	383	185	39,461	1,694	520	20	81	537	84	1,720	16	2,329	626

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI	Segue Contratti													
	Costituzione di rendita				in complesso		Affranca- zione di rendite, canoni, livelli e simili prestazioni		Mandati o procure					
	Natura		vitalizia						Natura			in complesso		
	perpetua	contro cessione di un im- mobile (vendita fondia- ria)	contro cessione di un ca- pitale (censo)	a titolo oneroso	a titolo gratuito	generale	speciale per determinati affari	alle liti	atti rogati	autenticazioni				
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149		
Genova	99	..	99	..	84	..	1,118	4,830	7,169	12,169	948	
Casale	11	2	86	4	103	..	132	1	524	1,678	4,359	6,479	82	
Torino	19	15	257	8	297	2	168	3	1,525	5,683	9,824	16,683	334	
Milano	1	..	38	1	37	3	251	52	775	4,668	6,147	4,465	7,125	
Brescia	5	5	36	4	45	5	205	99	328	2,103	3,043	2,077	3,402	
Venezia	9	17	148	5	178	1	431	560	658	6,778	6,394	8,700	5,130	
<i>Italia Settentrionale</i>	45	39	664	22	759	11	1,271	715	4,928	25,730	36,936	50,573	17,021	
Parma	1	3	26	5	35	..	55	..	214	916	1,443	2,496	77	
Modena (Sezione) . .	5	..	38	8	51	..	33	2	161	926	1,830	2,206	711	
Lucca	1	5	19	1	25	1	152	16	275	1,735	2,897	2,144	2,733	
Firenze	5	1	23	7	35	1	218	44	304	3,683	5,082	2,976	6,093	
Bologna	4	40	1	45	..	222	9	285	3,879	3,405	7,232	337	
Ancona	4	1	8	..	13	..	107	3	95	1,377	1,679	3,021	130	
Macerata (Sezione) . .	3	1	11	2	17	..	132	14	97	1,337	1,893	3,257	70	
Perugia (Sezione) . .	2	3	34	3	42	..	87	3	84	1,395	2,253	3,569	163	
Roma	12	1	11	2	131	4	227	5,765	8,175	12,845	1,322	
<i>Italia Centrale</i> . .	21	18	211	28	274	4	1,137	95	1,742	21,013	28,627	39,746	11,636	
Aquila	1	2	40	6	49	..	76	1	245	1,367	4,369	4,232	1,749	
Napoli	6	1	126	13	145	1	390	21	1,932	9,006	20,496	13,224	18,210	
Potenza (Sezione) . .	2	2	27	1	30	2	32	1	399	1,030	2,312	3,546	195	
Trani	11	52	42	17	121	1	246	5	407	4,878	9,325	9,244	5,366	
Catanzaro	2	3	29	2	35	1	29	..	435	2,805	7,656	8,860	2,036	
<i>Italia Meridionale</i>	22	60	264	39	380	5	773	28	3,418	19,086	44,158	39,106	27,556	
Messina	1	3	20	1	25	..	42	..	343	1,789	2,135	3,820	447	
Catania	8	5	15	3	31	..	363	..	214	3,120	6,511	9,798	47	
Palermo	22	11	48	9	89	1	581	3	1,046	7,038	6,219	14,125	178	
<i>Sicilia</i>	31	19	83	13	145	1	986	3	1,603	11,947	14,865	27,743	672	
Cagliari - Sardegna	3	3	77	2	85	..	10	..	239	1,879	5,125	7,186	57	
Regno	122	139	1,299	104	1,643	21	4,177	841	11,930	79,655	129,711	164,354	58,942	

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1898.

Atti di varia natura															
Depositi di somme, valori od altre cose simili		Sequestri convenzionali		Contratti ed atti portanti creazione, ricognizione, modificazione od estinzione di obbligazioni (non specificati nelle colonne precedenti)		Compromessi	Processi verbali d'inventario	Processi verbali di divisioni e di vendite volontarie e giudiziate	Processi verbali di prese di possesso, rese di conti, verificazioni, ecc.	Riconoscimenti di figli naturali	Operazioni di debito pubblico	Delegazioni di censo per l'esercizio dell'elettorato	Altri atti ed operazioni	in complesso	
atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni									atti rogati	autenticazioni
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
34	..	1	..	3,707	138	69	203	259	54	159	294	83	9,208	9,897	432
19	1	5	..	5,316	346	30	284	360	18	63	76	33	3,347	3,756	455
65	7,236	453	32	662	293	81	359	278	16	10,587	11,208	1,100
39	3	1	..	2,963	1,244	2	499	198	140	399	302	64	7,436	7,186	1,854
24	..	2	3	1,698	2,393	5	429	135	26	234	88	43	4,512	4,429	1,043
28	4	2	4	1,264	3,981	48	296	205	63	305	40	36	10,772	10,376	1,389
209	8	11	7	22,184	8,455	186	2,373	1,450	382	1,519	1,078	275	45,862	46,852	6,273
21	2	1,464	97	2	78	19	5	18	9	21	790	743	199
6	2	1,037	685	5	128	29	10	50	3	9	1,184	1,363	55
24	1	1,359	766	7	107	327	28	76	6	4	4,115	4,396	274
4	1	2	..	1,886	1,558	25	319	121	114	142	11	29	9,651	9,438	974
2	2,033	799	2	222	27	5	244	3	38	3,608	3,644	505
8	1,349	292	2	76	72	20	41	2	16	1,718	1,795	152
3	..	4	..	795	137	1	43	150	13	39	1	56	1,628	1,752	179
3	1	1,916	444	2	50	126	46	232	10	..	1,412	1,813	65
58	3	1,450	1,124	5	220	144	85	242	11	39	7,807	8,434	119
129	8	6	2	13,289	5,902	51	1,243	1,015	326	1,084	56	212	31,913	33,378	2,522
33	1,531	236	11	65	85	5	65	13	123	2,534	2,767	134
233	12	32	65	9,279	2,376	35	695	458	75	286	623	145	13,065	14,974	373
54	943	89	1	36	39	10	80	12	39	820	906	131
69	7	2	1	5,142	345	37	241	199	149	126	5	121	5,273	5,930	171
56	..	3	1	2,714	231	8	115	234	6	253	48	19	3,994	4,209	528
445	19	37	67	19,609	3,277	92	1,122	1,075	245	810	1	447	25,686	28,836	1,342
14	411	8	1	232	104	2	55	34	15	4,137	4,506	74
64	6,343	748	12	180	333	21	59	..	59	3,119	3,591	242
154	3	2	23	9,993	198	13	331	448	40	184	21	210	6,517	7,511	253
232	3	2	23	16,747	954	26	743	935	63	298	55	284	13,773	15,608	569
1	714	194	4	66	195	19	56	20	67	1,601	1,895	133
1,016	38	56	99	72,543	18,782	359	5,547	4,670	1,035	3,767	1,910	1,285	118,835	128,569	10,839

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Totale generale degli atti di ciascun notaro		Sponsali e convenzioni matrimo											
	1 rogati	2 autenticati	Contratti di matrimonio											
			3 con patto di comunione degli utili	con costituzione di dote										
				4 numero complessivo	Ammontare della dote									
		5 fino a lire 500	6 da lire 501 a 1,000		7 da 1,001 a 5,000	8 da 5,001 a 10,000	9 da 10,001 a 25,000	10 da 25,001 a 50,000	11 da 50,001 a 100,000	12 oltre 100,000 lire				
Genova	51,342	2,011	1	624	65	146	215	73	54	36	19	16		
Casale	45,057	1,070	4	1,687	289	463	694	123	69	31	8	5		
Torino	98,853	2,302	1	973	190	271	303	48	65	43	27	26		
Milano	34,142	13,257	..	372	..	4	96	74	88	51	36	23		
Brescia	25,090	10,116	1	48	1	2	11	9	11	7	5	2		
Venezia	54,385	14,177	..	89	1	6	16	16	17	17	5	11		
<i>Italia Settentrionale</i>	308,869	43,433	7	3,793	546	897	1,335	343	304	185	100	83		
Parma	12,510	444	..	28	1	2	6	4	6	7	1	1		
Modena (Sezione) . .	11,066	1,903	..	30	..	2	2	3	10	8	2	2		
Lucca	15,760	3,856	..	316	96	83	63	21	33	14	1	5		
Firenze	26,274	9,611	..	299	27	26	77	32	64	37	20	16		
Bologna	22,326	1,756	..	95	5	4	22	11	17	18	15	3		
Ancona	10,931	801	..	78	3	8	25	17	18	6	1	..		
Macerata (Sezione) . .	11,640	637	..	63	9	12	18	10	4	8	1	1		
Perugia (Sezione) . .	15,165	850	..	94	13	15	31	9	14	6	5	1		
Roma	33,020	4,850	..	198	46	21	43	19	31	26	7	5		
<i>Italia Centrale</i> . .	158,692	24,708	..	1,201	200	173	288	126	197	130	53	34		
Aquila	29,469	2,642	..	222	15	42	96	25	28	11	3	2		
Napoli	102,077	20,556	38	2,998	427	805	1,115	266	220	105	41	19		
Potenza (Sezione) . .	18,091	588	..	1,018	302	294	323	58	24	15	2	..		
Trani	58,687	6,084	188	834	161	171	302	66	77	26	17	14		
Catanzaro	42,602	3,054	1	1,211	312	243	411	115	74	37	8	6		
<i>Italia Meridionale</i>	250,926	32,924	227	6,283	1,217	1,560	2,247	530	423	194	71	41		
Messina	22,094	618	..	359	60	80	121	33	42	17	6	..		
Catania	49,807	1,721	..	2,322	760	696	602	147	73	24	14	6		
Palermo	80,553	1,317	..	3,820	1,217	1,284	1,003	213	75	20	3	5		
<i>Sicilia</i>	152,454	3,656	..	6,501	2,037	2,060	1,726	393	190	61	23	11		
Cagliari - Sardegna	25,698	733	159	23	5	5	5	4	1	3		
Regno . . .	896,639	106,464	393	17,801	4,005	4,695	5,601	1,396	1,115	573	247	169		

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1899.

niali	Donazioni													
	13 Separazioni della dote	14 Autorizzazioni maritali	Altri atti relativi agli sponsali, al matrimonio e al regime dotale		Numero delle donazioni propriamente dette e loro ammontare								24 Accettazioni di donazioni fatte con atto separato	25 Divisioni di beni fatte per atto tra vivi dagli ascendenti fra i loro discendenti
			15 rogati	16 autenticati	17 fino a lire 1,000	18 da 1,001 a 5,000	19 da 5,001 a 20,000	20 da 20,001 a 50,000	21 da 50,001 a 100,000	22 oltre 100,000 lire	23 in complesso			
..	269	203	1	247	151	44	13	4	6	465	5	237		
5	102	133	11	212	179	71	23	5	..	490	15	332		
1	299	623	1	305	237	92	16	7	2	659	8	229		
1	209	123	20	65	55	31	4	12	5	172	4	500		
3	84	79	15	31	21	18	4	4	4	90	5	161		
..	130	177	11	116	79	44	14	2	2	257	4	74		
10	1,093	1,338	59	976	730	300	74	34	19	2,133	41	1,583		
..	32	68	1	15	16	8	1	40	4	119		
1	25	38	3	8	17	4	3	1	..	33	2	1		
..	50	70	4	22	20	12	..	2	1	57		
3	38	148	4	36	32	26	9	6	1	110	1	1		
..	83	48	..	23	34	19	9	3	3	91	2	7		
..	21	51	3	19	34	18	8	79	1	81		
..	16	4	..	48	24	8	..	1	..	87	2	14		
..	28	51	..	64	28	9	4	1	1	107	2	55		
..	117	113	1	110	42	13	4	2	2	173	1	70		
4	410	591	16	345	247	117	44	16	8	777	15	348		
1	34	94	1	639	417	52	7	4	1	1,120	11	48		
1	218	310	2	2,036	1,128	218	48	15	5	3,450	35	619		
..	31	78	..	493	167	16	5	681	3	93		
5	29	275	..	1,460	838	177	40	16	9	2,540	18	153		
..	67	233	4	1,518	374	74	8	2	2	1,978	8	71		
7	379	990	7	6,146	2,924	537	108	37	17	9,769	75	984		
1	3	9	..	688	137	30	8	2	1	866	3	184		
9	79	141	..	933	151	52	15	5	..	1,156	1	1		
24	196	89	..	1,106	368	105	12	4	1	1,596	21	..		
34	278	239	..	2,727	656	187	35	11	2	3,618	25	185		
..	57	87	..	111	70	14	3	198	1	10		
55	2,217	3,245	82	10,305	4,627	1,155	264	98	46	16,495	157	3,110		

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Successioni											
	Testamenti pubblici 26	Atti di ricezione di testamenti segreti 27	Atti di deposito di testamenti olografi 28	Atti di rivoceazione totale o parziale di testamenti 29	Verbali di restituzione di testamenti olografi o segreti 30	Verbali di apertura o pubblicazione di testamenti olografi o segreti 31	Atti di divisione dell'asse ereditario (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158)		Altri atti relativi alle successioni (esclusi i verbali d'inventario segnati nella col. 157)		in complesso	
							rogati 32	autenticati 33	rogati 34	autenticati 35	Atti rogati 36	Autenticazioni 37
Genova	3,214	103	337	5	13	177	1,139	..	1,023	7	6,011	7
Casale	5,331	62	206	10	12	241	365	2	343	16	6,570	18
Torino	11,052	185	317	3	3	1,309	3,345	23	1,881	15	13,095	38
Milano	2,705	101	18	9	9	1,068	400	112	956	28	5,261	140
Brescia	2,565	72	77	2	11	817	308	125	296	114	4,148	239
Venezia	4,713	65	256	6	16	1,080	1,209	18	190	126	7,535	144
<i>Italia Settentrionale</i>	29,580	588	1,211	35	64	4,687	6,766	280	4,689	306	47,620	586
Parma	1,382	25	85	1	7	81	151	1	226	..	1,953	1
Modena (Sezione)	1,101	25	10	5	..	159	278	2	152	6	1,730	8
Lucca	825	16	12	..	13	168	172	6	1,206	6
Firenze	2,035	49	48	1	12	416	160	4	241	73	2,992	77
Bologna	1,728	65	61	11	6	563	357	1	16	..	2,807	1
Ancona	1,1	..	85	217	36	1	1	..	1,471	1
Macerata (Sezione)	1,225	24	108	105	49	1	1,511	1
Perugia (Sezione)	1,521	24	46	4	1	167	275	4	74	3	2,112	7
Roma	1,401	47	52	3	5	304	51	1	246	5	2,409	6
<i>Italia Centrale</i>	12,350	275	507	25	44	2,180	1,829	21	956	87	18,166	108
Aquila	4,184	3	144	4	..	71	514	11	248	5	5,168	16
Napoli	8,448	76	271	8	10	523	999	..	599	10	10,934	10
Potenza (Sezione)	1,210	3	16	4	..	37	200	..	71	1	1,541	1
Trani	4,600	34	177	9	3	83	783	..	631	1	6,320	1
Catanzaro	2,180	18	180	1	3	75	446	1	219	1	3,122	2
<i>Italia Meridionale</i>	6,22	134	788	26	16	789	2,942	12	1,768	18	27,085	30
Messina	1,139	27	29	371	189	1,755	..
Catania	2,532	41	15	1	1	141	519	..	1	..	3,251	..
Palermo	3,445	7	65	3	1	118	708	..	11	2	4,353	2
<i>Sicilia</i>	7,116	75	109	4	2	630	1,411	..	12	2	9,359	2
Cagliari - Sardegna	1,153	5	14	1	2	70	316	..	30	175	1,591	175
Regno	70,821	1,077	2,629	91	128	8,356	13,204	313	7,455	588	108,821	901

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1899.

DISTRETTI di Corte d'appello	Contratti																			
	Comunione di beni					Costituzione di servitù														
	Atti di costituzione, di modificazione o di proroga 38	Atti di divisione fra i partecipanti (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158) 39	in complesso		personali	reali										in complesso				
atti rogati 40			autenticazioni 41	usufrutto 42		uso od abitazione 43	pascolo, legnatico e simili 44	scolo ed acquedotto 45	presa d'acqua 46	altre servitù attinenti alle acque 47	comunione di muri, edifici e fossi 48	distanze 49	luce e prospetto 50	passaggio 51	altre 52	atti rogati 53	autenticazioni 54			
..	52	51	1	1	10	1	7	6	5	12	2	10	26	27	101	6				
2	168	168	2	8	6	2	23	3	3	11	5	4	52	9	115	11				
..	215	200	15	5	2	1	18	26	13	11	..	16	65	42	182	17				
3	207	184	26	..	1	..	33	1	13	34	2	10	28	61	140	48				
..	301	257	44	1	2	..	9	10	15	15	..	5	28	7	67	25				
68	642	530	180	2	1	2	12	2	1	5	15	5	35	10				
73	1,585	1,390	268	17	22	6	107	48	50	83	9	50	214	151	640	117				
..	1	..	2	13	3	17	2				
..	53	48	5	1	2	3	..	6	..				
..	1	1	3	1	6	..				
1	487	466	22	..	1	1	4	4	3	2	..	2	9	3	22	7				
..	78	78	2	1	..	1	4	..	4	4				
..	53	53	1	4	..	5	..				
..	129	127	2	1	..	2	2	5	..				
..	40	39	1	2	..	2	1	..	2	2	..	8	1				
..	15	15	..	1	..	5	1	2	..	2	7	7	18	7				
1	855	826	30	2	2	6	12	8	6	6	1	6	47	16	91	21				
1	44	41	4	3	2	..	1	..	5	3	5	19	..				
3	196	197	2	22	1	3	27	1	10	39	21	116	8				
1	57	58	20	..	20	..				
1	678	677	2	4	1	2	2	4	..	6	31	5	53	2				
..	77	76	1	..	1	..	3	13	7	6	1	15	6	3	53	2				
6	1,052	1,049	9	4	1	..	29	18	12	38	2	36	99	34	261	12				
..	1	1	2	3	26	3	1	..	1	5	1	42	..				
..	4	2	3	7	10	1	27	..				
1	1	2	..	7	3	..	8	1	1	18	1	14	21	12	36	..				
1	2	3	..	7	3	2	15	29	7	19	1	22	36	14	155	..				
1	..	1	3	3	3	..	1	..	6	1	3	18	2				
82	3,494	3,269	307	30	28	17	166	106	75	147	13	120	397	218	1,185	152				

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

Table with columns: DISTRETTI, di, Corte d'appello, Nature (fabbriicati, terreni, fabbricati e terreni insieme), Prezzo (fino a 500, da 501 a 1,000, etc.), and total counts for each category.

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1899.

Segue Contratti

Table with columns: Nature (temporanea, perpetua, etc.), Ammontare del canone annuo (fino a 100 lire, da 101 a 500, etc.), in complesso (atti rogati, autenticazioni), and total counts for each category.

Lavori dei Notari.

Atti rogati e autenticati,

classificati secondo la natura loro.

Anno 1899.

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Locazioni										
	Locazioni di case		Locazioni di fondi rustici				Altre specie di locazioni				
	Atti rogati 85	autenticazioni 86	Natura		in complesso		Locazioni a soccida 91	Locazioni d'opere ed appalti 92	Costruzioni di navi 93	in complesso	
			in affitto 87	Colonia, mezzadria, o mas- seria 88	atti rogati 89	autenticazioni 90				atti rogati 94	autenticazioni 95
Genova	47	4	147	7	149	5	105	9	47	67	
Casale	54	3	363	59	408	14	8	6	14	..	
Torino	23	1	514	12	488	28	1	78	65	14	
Milano	44	10	458	3	426	35	..	10	7	3	
Brescia	178	16	982	43	978	47	5	21	21	5	
Venezia	90	11	934	81	938	77	25	26	48	3	
<i>Italia Settentrionale</i>	436	45	3,398	205	3,397	206	39	246	202	92	
Parma	5	..	615	3	612	6	..	65	65	..	
Modena (Sezione)	14	2	744	26	762	8	9	13	22	..	
Lucca	15	6	31	4	30	5	..	22	22	..	
Firenze	48	15	167	15	157	25	14	64	39	39	
Bologna	9	3	409	32	413	28	11	17	27	1	
Ancona	10	..	155	70	215	10	8	7	15	..	
Macerata (Sezione)	6	1	145	68	209	4	3	41	32	12	
Perugia (Sezione)	17	4	78	66	139	5	9	7	15	1	
Roma	19	..	93	30	110	13	25	19	42	2	
<i>Italia Centrale</i>	143	31	2,437	314	2,647	104	79	255	279	55	
Aquila	18	..	254	34	284	4	9	44	47	6	
Napoli	150	13	4,852	77	4,922	7	63	123	184	3	
Potenza (Sezione)	26	2	154	9	157	6	5	21	20	3	
Trani	163	1	2,622	237	2,830	29	22	81	101	3	
Catanzaro	41	3	510	95	600	5	24	45	68	1	
<i>Italia Meridionale</i>	398	19	8,392	452	8,793	51	123	314	420	19	
Messina	64	..	350	278	628	..	13	6	20	..	
Catania	70	..	2,502	377	2,878	1	69	41	110	..	
Palermo	920	..	3,449	165	3,610	4	79	91	170	..	
<i>Sicilia</i>	1,054	..	6,301	820	7,116	5	161	138	300	..	
Cagliari - Sardegna	4	..	110	4	106	8	5	39	43	1	
Regno	2,035	95	20,638	1,795	22,059	374	407	992	1,244	167	

Segue Contratti

Società	Associazioni commerciali													
	civili					commerciali					Atti di costituzione		in complesso	
	Atti di costituzione, di modificazione o di proroga		in complesso		Atti di costituzione		Altri atti relativi a Società commerciali		di associazioni in partecipazione		di associazioni di mutua assicurazione		Altri atti relativi ad associazioni commerciali	
	di società univ- ersali 96	di società par- ticolari 97	Atti di divisione tra i soci (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158) 98	atti rogati 99	autenticazioni 100	di società in accomandita per azioni, anonime, cooperative 101	atti rogati 102	di società in nome collettivo e in accomandita semplice autenticazioni 103	atti rogati 104	autenticazioni 105	di associazioni in partecipazione 106	di associazioni di mutua assicurazione 107	Altri atti relativi ad associazioni commerciali 108	atti rogati 109
..	16	7	21	2	35	53	7	53	11	2	2	3	7	..
58	11	3	71	1	19	21	..	11	5	5	9	7	21	..
2	15	1	18	..	50	36	13	24	11	1	13	40	40	14
4	8	4	13	3	49	235	27	198	76	4	1	3	7	1
..	9	2	7	4	23	24	3	15	29	5	5	1	8	3
2	29	..	30	1	33	66	11	53	14	1	..	1	1	1
66	88	17	160	11	214	435	61	354	146	18	30	55	84	19
..	13	..	12	1	12	10	2
1	1	..	2	..	34	2	..	6	5	2	..	1	3	..
1	..	1	2	..	10	15	1	8	9	..	1	..	1	..
3	15	2	16	4	19	27	9	19	9	3	..	3	6	..
..	4	..	4	..	34	6	..	12	3	..	1	..	1	..
..	4	1	5	..	4	3
2	4	34	37	3	4	2	1	2
..	7	..	7	..	7	3	2	26	2	1	1
1	17	7	25	..	32	5	2	10	..	1	1	2	4	..
8	65	45	110	8	156	73	17	83	28	7	3	6	15	1
1	9	..	10	..	4	1	..	2	..	3	2	..	5	..
2	17	1	20	..	11	93	17	19	2	3	3	5	9	2
..	1	..	1	..	1	1
2	20	4	25	1	8	3	..	2	..	3	2	2	7	..
..	16	1	17	..	3	2	..	2	..	1	1	..
5	63	6	73	1	27	99	17	26	2	10	7	7	22	2
..	2	..	2	..	2	7	..	12
..	6	..	6	..	2	2	..	1	1	..	1	..
3	18	4	25	..	17	6	82	9	506	4	7	9	20	..
3	26	4	33	..	21	15	82	22	506	4	8	9	21	..
..	5	1	5	1	5	4	1	2	6	2	8	..
32	247	73	381	21	423	626	178	487	682	39	54	79	150	22

Lavori dei Notari.

Atti rogati e autenticati, classificati secondo la natura loro.

Segue Tavola III.

Anno 1899.

DISTRETTI di Corte d'appello	Transazioni												Comodato				Mutui				Segue Contratti					Costituzioni di pegno				Anticresi		Fideiussione	
	Natura		in complesso		115	116	Natura		Valore		119	120	121	122	in complesso		128	commerciali		in complesso		133	134	135	136								
	di liti	di contestazioni stragiudiziali	atti rogati	autenticazioni			con costituzione d'ipoteca	senza costituzione d'ipoteca	fino a 500 lire	da 501 a 1,000					da 1,001 a 3,000	da 3,001 a 10,000		atti rogati	autenticazioni	civili	di navi					altri	atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni			
	111	112	113	114	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136									
Genova	130	61	189	2	1,887	13	451	414	544	339	125	12	15	1,885	15	26	1	6	28	5	2	..	108	23							
Casale	163	26	186	3	3	..	2,392	35	281	546	871	520	173	31	5	2,423	4	28	..	1	29	..	7	..	60	5							
Torino	269	33	295	7	1	..	3,440	50	469	750	1,211	735	270	32	23	3,451	39	25	..	8	30	3	2	..	29	11							
Milano	43	23	57	9	6	..	1,299	47	78	195	426	506	384	59	28	1,661	15	5	1	..	6	20	22							
Brescia	34	15	43	6	1,999	78	185	384	751	524	216	14	3	1,956	121	5	..	1	6	58	26							
Venezia	60	32	88	13	4	..	3,392	80	253	675	1,331	917	263	20	13	3,281	191	19	2	5	20	6	3	1	181	57							
<i>Italia Settentrionale</i>	708	190	858	40	14	..	14,739	303	1,717	2,964	5,134	3,541	1,431	168	87	14,657	385	108	4	21	119	14	14	2	456	144							
Parma	16	9	25	958	1	140	170	344	211	88	3	3	956	3	13	3	..	16	..	2	..	42								
Modena (Sezione) . .	18	13	27	4	..	1	785	155	84	185	322	261	84	4	..	927	13	9	9	..	3	..	13								
Lucca	6	14	17	3	1,292	34	233	290	418	261	107	14	3	1,240	86	61	..	1	54	8	1	..	25	48							
Firenze	56	42	77	21	1	..	1,895	106	113	291	543	566	384	52	52	1,923	78	23	1	3	15	12	14	1	41	35							
Bologna	56	24	76	4	1	..	1,266	3	92	150	377	419	202	24	5	1,256	13	20	17	3	8	..	54	14							
Ancona	32	12	41	3	420	75	44	103	173	103	58	3	1	470	25	2	2	13	1							
Macerata (Sezione) . .	27	7	33	1	424	22	60	80	126	122	48	10	..	428	18	54	..	1	50	5	1	..	120	11							
Perugia (Sezione) . .	24	26	45	5	2	..	354	20	76	80	109	87	20	1	1	363	11	13	13	..	3	..	5	3							
Roma	21	62	73	10	1	..	851	2	81	107	225	232	152	36	20	806	47	52	2	..	40	14	6	..	58	9							
<i>Italia Centrale</i>	256	209	414	51	5	1	8,245	418	923	1,461	2,637	2,267	1,143	147	85	8,369	294	247	6	5	216	42	38	1	371	127							
Aquila	49	19	67	1	4	..	774	45	247	190	229	119	31	2	1	812	7	79	1	83	24							
Napoli	249	110	353	6	3	..	3,492	1,050	1,165	1,190	1,188	708	249	26	16	4,514	28	25	2	7	31	3	347	1	301	49							
Potenza (Sezione) . .	68	20	84	4	351	150	177	144	124	42	13	1	..	499	2	1	13	1	..	109	1	55	6						
Trani	147	38	183	2	1	..	1,904	671	564	642	780	439	138	8	4	2,547	28	8	..	3	11	..	207	2	143	17							
Catanzaro	86	34	119	1	864	104	306	235	244	116	40	6	1	948	20	2	2	..	149	3	224	55							
<i>Italia Meridionale</i>	599	221	806	14	8	..	7,385	2,020	2,459	2,401	2,585	1,424	471	43	22	9,320	85	36	2	10	45	3	891	8	806	151							
Messina	140	15	155	673	33	277	150	167	79	29	4	..	705	1	63	..	2	65	..	14	..	8	..							
Catania	87	121	208	..	4	..	1,522	749	982	563	448	211	59	8	..	1,591	680	1	1	..	277	..	39	1							
Palermo	223	147	368	2	7	..	1,728	508	903	628	453	188	51	5	3	2,145	91	6	23	6	35	..	422	..	119	..							
<i>Sicilia</i>	450	283	731	2	11	..	3,923	1,290	2,167	1,341	1,068	478	139	17	3	1,441	772	70	23	8	101	..	713	..	166	1							
Cagliari - Sardegna	90	19	100	9	269	9	50	74	85	45	22	2	..	271	7	1	1	..	2	..	6	1	125	22							
Regno . . .	2,103	922	2,909	116	38	1	34,561	4,040	7,316	8,241	11,509	7,755	3,206	377	197	37,058	1,543	462	36	44	483	59	1,662	12	1,924	445							

Lavori dei Notari.

Atti rogati e autenticati,

classificati secondo la natura loro.

Anno 1899.

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello		Segue Contratti												Atti di varia natura																		
		Costituzione di rendita						Affranca- zione di rendite, canoni, censi, livelli e simili prestazioni		Mandati o procure				Depositi di somme, valori od altre cose simili	Sequestri con- venzionali		Contratti ed atti portanti creazione, ricognizione, modifica- zione od estinzione di obbligazioni (non specificati nelle colonne precedenti)		Compromessi	Processi verbali d'inventario	Processi verbali di divisioni e di vendite volontarie e giudiziarie	Processi verbali di prese di possesso, rese di conti, verificazioni, ecc.	Riconoscimenti di figli naturali	Operazioni di debito pubblico	Delegazioni di censo per l'esercizio dell'ele- torato	Altri atti ed operazioni	in complesso					
		Natura		in complesso				Natura		in complesso		atti rogati	autenticazioni		atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni									atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni
		perpetua	vitalizia					generale	speciale per determinati affari	alle lire																						
		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148		149	150	151	152									153	154	155	156	157	158
Genova	3	4	81	..	83	..	87	2	1,152	5,205	6,955	12,275	1,037	38	2	4,053	196	11	196	286	66	205	270	36	9,365	10,029	406			
Casale	12	2	96	9	119	..	111	4	566	1,734	4,356	6,555	101	12	..	5	..	5,226	328	25	243	583	14	69	117	33	3,143	3,732	495			
Torino	3	3	250	7	263	..	218	..	1,510	5,924	9,676	16,769	341	79	1	7,686	526	30	669	327	50	377	327	26	9,396	10,266	936			
Milano	2	..	36	3	40	1	260	45	748	4,828	6,514	4,442	7,646	43	5	2,791	1,188	4	516	202	83	343	341	119	7,243	7,211	1,640			
Brescia	4	5	40	3	50	2	163	119	342	2,155	3,116	2,105	3,508	5	2	1	5	1,474	2,269	3	401	290	20	221	102	37	4,756	4,718	1,112			
Venezia	9	3	147	2	160	1	392	442	619	6,321	6,213	8,122	5,031	27	5	4	6	1,436	3,846	34	264	263	93	273	35	23	10,083	9,838	1,210			
<i>Italia Settentrionale</i>	33	17	650	24	720	4	1,231	612	4,937	26,165	36,830	50,268	17,664	204	15	10	11	22,666	8,353	107	2,289	1,951	326	1,488	1,192	274	43,966	45,794	5,799			
Parma	2	2	18	2	23	1	45	..	238	911	1,455	2,538	66	22	1	1	..	1,361	91	5	77	48	11	21	7	15	960	905	239			
Modena (Sezione)	50	2	52	..	29	1	141	919	1,788	1,850	998	5	..	1	..	1,122	690	3	142	44	2	45	4	2	950	1,147	45			
Lucca	3	1	16	2	21	1	160	13	296	1,678	2,816	2,321	2,469	29	3	4	..	1,199	724	11	100	324	36	50	12	2	4,275	4,614	196			
Firenze	4	16	29	3	49	3	203	35	308	3,519	4,936	3,030	5,733	2	1,903	1,837	12	296	138	99	178	19	33	9,229	9,035	969			
Bologna	2	2	37	3	44	..	257	15	252	3,876	3,359	7,189	298	1	2	4	..	1,974	700	1	245	49	4	178	1	57	3,225	3,206	554			
Ancona	5	..	9	4	18	..	110	2	93	1,407	1,515	2,884	131	3	1	1,200	209	1	127	114	14	55	1	3	1,802	1,783	334			
Macerata (Sezione)	2	..	12	4	18	..	247	28	97	1,428	1,893	3,318	100	6	757	141	2	63	96	25	42	..	13	1,572	1,638	175			
Perugia (Sezione)	2	..	34	..	36	..	90	5	97	1,283	2,100	3,311	169	5	1,947	398	7	52	94	16	219	6	..	1,318	1,694	71			
Roma	17	1	18	..	164	7	257	5,781	8,149	12,909	1,278	62	1,472	1,032	12	187	127	73	236	18	23	7,740	6,598	1,818			
<i>Italia Centrale</i>	20	21	222	21	279	5	1,305	106	1,779	20,802	28,011	39,350	11,242	135	7	10	..	12,940	5,822	54	1,289	1,034	280	1,024	68	148	31,071	30,567	4,401			
Aquila	2	..	54	3	59	..	80	3	320	1,509	4,226	4,157	1,898	31	1,750	244	9	66	97	16	99	4	175	2,534	2,836	114			
Napoli	6	3	101	22	128	4	709	40	1,064	9,156	18,852	12,855	17,117	172	5	53	36	9,323	2,278	22	539	415	57	212	485	114	12,497	13,884	457			
Potenza (Sezione)	3	65	3	71	..	51	..	390	976	2,338	3,503	201	41	956	52	..	26	22	1	77	9	58	1,062	1,094	161			
Trani	5	4	62	18	89	..	302	3	338	5,003	9,196	9,432	5,105	71	5,376	363	28	262	139	130	128	3	75	4,737	5,062	440			
Catanzaro	7	3	21	2	32	1	25	1	453	2,893	7,617	8,903	2,000	68	2,225	225	5	134	312	4	286	34	29	3,968	4,190	582			
<i>Italia Meridionale</i>	20	13	303	48	379	5	1,167	47	3,465	19,537	42,229	38,850	26,381	383	5	53	36	20,230	3,162	64	1,027	985	208	802	555	451	24,798	27,116	1,754			
Messina	6	4	10	2	22	..	148	1	453	1,856	2,156	3,948	517	6	489	3	..	171	169	51	35	38	85	4,077	4,541	85			
Catania	14	6	12	3	35	..	372	1	239	3,284	6,130	9,609	44	95	6,483	755	6	190	391	19	61	..	35	3,739	4,208	233			
Palermo	24	12	57	16	108	1	640	1	843	6,125	5,747	12,509	206	96	..	24	..	10,490	228	35	311	456	39	208	6	85	6,309	7,323	181			
<i>Sicilia</i>	44	22	79	21	165	1	1,160	3	1,535	11,265	14,033	26,066	767	197	..	24	..	17,462	986	41	672	1,016	109	304	44	205	14,185	16,077	499			
Cagliari - Sardegna	2	2	82	..	86	..	9	2	230	1,936	5,104	7,214	56	1	694	157	6	50	205	20	52	14	136	1,887	2,269	101			
Regno	119	75	1,336	114	1,629	15	4,872	770	11,946	79,705	126,207	161,748	56,110	920	27	97	47	73,992	18,480	272	5,327	5,191	943	3,670	1,863	1,214	115,907	121,823	12,554			

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Totale generale degli atti di ciascun notaro		Sponsali e convenzioni matrimo										
	rogati 1	autenticati 2	Contratti di matrimonio										
			con patto di comunione degli utili 3	con costituzione di dote									
				numero complessivo 4	Ammontare della dote								
			5 fino a lire 500		6 da lire 501 a 1,000	7 da 1,001 a 5,000	8 da 5,001 a 10,000	9 da 10,001 a 25,000	10 da 25,001 a 50,000	11 da 50,001 a 100,000	12 oltre 100,000 lire		
Genova	51,308	1,964	1	546	51	130	185	52	55	42	16	15	
Casale	43,682	952	..	1,609	269	483	668	91	57	26	10	5	
Torino	98,410	2,758	1	1,043	234	301	307	47	48	53	31	22	
Milano	34,045	13,685	..	359	1	4	88	70	83	57	36	20	
Brescia	25,271	9,986	..	36	7	9	5	10	1	3	
Venezia	54,537	14,300	..	95	..	13	17	7	20	23	4	11	
<i>Italia Settentrionale</i>	397,253	43,645	2	3,688	555	931	1,272	276	269	211	98	76	
Parma	12,138	524	..	25	1	3	11	..	3	4	2	1	
Modena (Sezione) . .	10,282	2,031	..	17	1	2	5	9	
Lucca	15,839	3,899	..	207	65	30	39	16	31	17	2	7	
Firenze	16,666	9,081	..	264	19	18	37	34	44	32	19	11	
Bologna	21,875	1,734	..	87	5	5	17	10	15	16	14	5	
Ancona	10,698	955	..	66	4	9	17	9	19	3	5	..	
Macerata (Sezione) . .	12,156	650	..	61	10	12	21	6	6	6	
Perugia (Sezione) . .	15,689	840	..	90	19	11	33	6	12	9	
Roma	33,940	4,136	..	196	26	24	50	23	32	20	8	13	
<i>Italia Centrale . . .</i>	159,283	23,850	..	1,013	149	112	276	106	167	116	50	37	
Aquila	30,747	2,435	..	251	21	41	116	22	29	12	5	5	
Napoli	101,601	19,470	45	2,831	462	751	1,088	203	174	99	36	38	
Potenza (Sezione) . .	19,755	516	..	801	218	227	249	56	37	8	6	..	
Trani	57,020	6,164	230	753	137	149	271	87	63	28	13	5	
Catanzaro	43,413	2,894	3	1,088	246	270	388	77	73	19	13	2	
<i>Italia Meridionale</i>	252,536	31,479	278	5,724	1,084	1,438	2,092	445	376	166	73	50	
Messina	22,589	618	..	339	66	54	112	43	39	15	8	2	
Catania	48,818	1,646	..	2,189	705	644	595	147	57	22	14	5	
Palermo	77,177	1,110	..	3,770	1,127	1,328	1,032	269	52	12	7	3	
<i>Sicilia</i>	148,584	3,374	..	6,298	1,898	2,026	1,739	399	148	49	29	10	
Cagliari - Sardegna . .	26,397	824	146	28	5	10	7	..	4	2	
Regno	894,053	103,172	421	16,751	3,691	4,517	5,386	1,226	964	544	250	173	

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1900.

niali	Donazioni													
	Separazioni della dote 13	Autorizzazioni maritali 14	Altri atti relativi agli sponsali, al matrimonio e al regime dotale		Numero delle donazioni propriamente dette e loro ammontare								Accettazioni di donazioni fatte con atto separato 24	Divisioni di beni fatte per atto tra vivi dagli ascendenti fra i loro discendenti 25
			rogati 15	autenticati 16	Numero delle donazioni propriamente dette e loro ammontare									
					17 fino a lire 1,000	18 da 1,001 a 5,000	19 da 5,001 a 20,000	20 da 20,001 a 50,000	21 da 50,001 a 100,000	22 oltre 100,000 lire	23 in complesso			
1	252	190	2	302	154	58	7	3	3	527	4	197		
3	110	154	5	162	162	69	6	1	2	402	11	310		
1	308	648	1	272	235	86	15	6	6	620	10	185		
1	192	107	18	66	53	21	10	9	1	160	6	510		
1	97	87	4	31	38	18	8	3	..	98	6	161		
..	139	218	12	120	86	28	6	1	1	242	..	107		
7	1,098	1,404	42	953	728	280	52	23	13	2,049	37	1,470		
..	41	74	3	10	12	2	2	..	1	27	3	125		
..	24	47	4	3	13	9	1	26	2	1		
..	45	130	1	31	16	6	7	..	1	61	3	1		
1	55	116	5	40	37	24	13	4	3	121	2	5		
..	89	68	1	25	28	17	11	4	5	90	..	6		
..	32	47	1	35	25	17	3	2	2	84	..	94		
..	16	3	..	57	29	21	2	1	1	111	5	19		
..	29	67	..	59	41	12	5	117	2	79		
..	109	144	6	138	47	22	7	1	..	215	6	88		
1	440	696	21	398	248	130	50	12	14	852	23	418		
..	50	139	1	638	405	69	9	6	3	1,130	15	21		
10	152	312	2	2,145	1,122	216	44	12	3	3,542	24	736		
..	39	91	..	542	170	19	3	1	..	735	2	92		
..	43	336	..	1,237	686	202	46	11	5	2,187	3	144		
1	77	251	3	1,388	380	57	15	1	1	1,842	10	17		
11	361	1,129	6	5,950	2,763	563	117	31	12	9,436	54	1,010		
1	9	13	..	666	150	21	10	1	..	848	3	192		
7	82	160	1	906	133	40	5	3	1	1,088	4	..		
7	97	81	1	1,086	358	112	24	7	..	1,587	8	2		
15	188	254	2	2,658	641	173	39	11	1	3,523	15	194		
..	67	96	..	113	76	9	4	202	3	11		
34	2,154	3,579	71	10,072	4,456	1,155	262	77	40	16,062	132	3,103		

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Successioni											
	Testamenti pubblici 26	Atti di ricezione di testamenti segreti 27	Atti di deposito di testamenti olografi 28	Atti di revocazione totale o parziale di testamenti 29	Verbali di restituzione di testamenti olografi o segreti 30	Verbali di apertura o pubblicazione di testamenti olografi o segreti 31	Atti di divisione dell'asse ereditario (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158) 32 33		Altri atti relativi alle successioni (esclusi i verbali d'inventario segnati nella col. 157) 34 35		in complesso 36 37	
							rogati	autenticati	rogati	autenticati	atti rogati	autenticazioni
Genova	3,498	95	399	8	4	188	1,120	1	1,305	2	6,617	3
Casale	5,905	61	177	16	14	367	533	2	235	8	7,308	10
Torino	11,609	189	281	7	5	1,460	3,376	10	2,037	35	18,964	45
Milano	2,630	112	10	9	4	1,165	452	121	1,012	30	5,394	151
Brescia	2,751	39	86	4	29	840	338		407	284	4,494	284
Venezia	5,252	71	269	2	20	1,202	1,264	24	198	128	8,278	152
<i>Italia Settentrionale</i>	31,645	567	1,222	46	76	5,222	7,083	158	5,194	487	51,055	645
Parma	1,371	26	118	4	3	77	108		276	1	1,983	1
Modena (Sezione) . .	1,135	30	9	1		195	263		17	3	1,650	3
Lucca	835	17	16		1	249	163	2			1,281	2
Firenze	2,357	44	67	1	9	437	168	3	208	60	3,291	63
Bologna	1,837	93	103	8	16	536	363	6	1		2,957	6
Ancona	1,130	4	71		3	277	46	2	3		1,534	2
Macerata (Sezione) . .	1,497	10	97		1	133	81	2			1,819	2
Perugia (Sezione) . .	1,632	31	55	3	4	194	229		71	2	2,219	2
Roma	1,345	49	61	5	5	329	401	6	344	9	2,539	15
<i>Italia Centrale</i>	13,139	304	597	22	42	2,427	1,822	21	920	75	19,273	96
Aquila	4,495	2	131	3	4	83	560	7	217	2	5,495	9
Napoli	9,153	88	263	7	7	517	833	1	523	2	11,391	3
Potenza (Sezione) . .	1,121	9	24	3	1	32	161	1	58	1	1,409	2
Trani	4,678	53	158	5	4	143	705		820	4	6,566	4
Catanzaro	2,486	33	162	3	1	95	440		203		3,423	
<i>Italia Meridionale</i>	21,933	185	738	21	17	870	2,699	9	1,821	9	28,284	18
Messina	1,192	47	36	4	30	406	194		2		1,911	
Catania	2,789	23	12	2	2	145	415			1	3,388	1
Palermo	3,576	19	60	4	3	166	812	1	22		4,662	1
<i>Sicilia</i>	7,557	89	108	10	35	717	1,421	1	24	1	9,961	2
Cagliari - Sardegna	1,280	8	17	3		77	395	6	43	160	1,823	166
Regno . . .	75,554	1,153	2,682	102	170	9,313	13,420	195	8,002	732	110,396	927

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1900

Comunione di beni	Contratti															
	Atti di costituzione, di proroga o di divisione fra i partecipanti (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 158) 38 39	in complesso		Costituzione di servitù										in complesso		
		atti rogati	autenticazioni	personali		reali								atti rogati	autenticazioni	
				usufrutto	uso od abitazione	pascolo, legnatico e simili	scolo ed acquedotto	presa d'acqua	altre servitù attinenti alle acque	comunione di muri, edifici e fossi	distanze	luce e prospetto	passaggio			altre
..	55	55	1	1	8	6	2	9	2	9	18	37	39	4
13	140	150	3	20	5	1	40	7	3	6	3	12	50	14	158	3
1	214	194	21	6	1	5	26	27	8	21	1	20	57	48	205	15
..	261	223	39	43	4	8	59	1	15	142	42	261	49
..	249	229	20	4	22	9	11	7	1	2	21	19	75	21
67	674	527	214	..	2	..	4	1	1	1	..	6	13	6	28	6
82	1,593	1,378	297	30	9	7	143	54	33	103	8	60	301	166	816	98
..	3	3	6	..	1	1	5	4	15	2
..	68	68	..	1	1	..	2	4	..	3	..	3	7	..	18	3
..	1	2	..	3	..
1	413	401	13	1	..	1	3	8	..	4	..	4	2	4	20	7
..	86	86	1	..	4	2	..	6	1
..	49	49	2	..	1	1
..	148	141	7	1	1	2	4	..
2	55	57	3	..	2	1	3	2	9	2
1	16	16	1	2	1	20	8	1	2	11	39	6
4	838	821	21	2	2	3	20	32	11	8	..	10	26	23	115	22
..	30	28	2	1	2	1	3	..	7	..
1	158	157	2	4	2	2	23	..	6	34	15	85	1
..	76	75	1	..	1	4	1	..	41	1	48	..
..	539	538	6	7	1	1	1	..	27	1	38	..
3	83	85	1	..	1	..	5	6	4	1	..	8	4	5	33	1
4	886	878	12	7	3	..	10	10	6	29	2	15	109	22	211	2
..	2	16	..	2	..	4	4	2	30	..
..	1	2	11	2	16	..
1	4	5	..	8	2	1	4	38	..	7	11	9	80	..
1	4	5	..	8	2	..	2	17	4	40	1	13	26	13	126	..
..	1	..	1	1	1	2	2	3	..	1	..	3	4	2	19	..
91	3,322	3,082	331	48	17	12	177	116	54	181	11	101	466	226	1,287	122

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

Table with columns: DISTRETTI, di, Corte d'appello, Vendite e cessioni, Vendite di beni stabili, Natura, Prezzo. Rows include Genova, Casale, Torino, Milano, Brescia, Venezia, Italia Settentrionale, Parma, Modena, Lucca, Firenze, Bologna, Ancona, Macerata, Perugia, Roma, Italia Centrale, Aquila, Napoli, Potenza, Trani, Catanzaro, Italia Meridionale, Messina, Catania, Palermo, Sicilia, Cagliari - Sardegna, Regno.

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1900.

Segue Contratti

Table with columns: in complesso, Vendite di mobili e frutti pendenti, Vendite o cessioni di crediti o d'altri diritti, Permute, Enfiteusi, Natura, Ammontare del canone annuo, in complesso. Rows include various contract types and amounts.

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Locazioni										
	Locazioni di case		Locazioni di fondi rustici				Altre specie di locazioni				
	atti rogati	autenticazioni	Natura		in complesso		Locazioni a soccida	Locazioni d'opere ed appalti	Costruzioni di navi	in complesso	
			in affitto	Colonia, mezzadria, o maseria	atti rogati	autenticazioni				atti rogati	autenticazioni
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
Genova	45	3	162	3	161	4	1	87	..	33	55
Casale	44	1	325	42	359	8	11	6	..	17	..
Torino	14	4	443	9	429	23	2	67	..	53	16
Milano	38	9	421	4	417	8	2	14	..	13	3
Brescia	131	9	1,004	41	1,000	45	7	36	..	36	7
Venezia	67	13	1,027	55	1,018	64	18	13	..	28	3
<i>Italia Settentrionale</i>	339	44	3,382	154	3,384	152	41	223	..	180	84
Parma	7	..	552	3	551	4	1	27	..	27	1
Modena (Sezione) . .	26	1	735	25	743	17	9	18	..	26	1
Lucca	6	2	39	8	44	3	3	24	..	26	1
Firenze	38	17	183	14	169	28	12	57	..	41	23
Bologna	16	..	333	12	316	29	18	9	..	27	..
Ancona	10	3	129	77	201	5	5	1	..	6	..
Macerata (Sezione) . .	10	1	114	90	198	6	2	29	..	26	5
Perugia (Sezione) . .	17	5	100	46	142	4	17	1	..	17	1
Roma	15	5	82	24	89	17	12	16	..	22	6
<i>Italia Centrale</i> . .	145	34	2,267	299	2,453	113	79	182	..	218	43
Aquila	13	..	221	28	248	1	7	20	..	27	..
Napoli	166	6	3,954	43	3,977	20	68	108	..	176	..
Potenza (Sezione) . .	18	..	135	10	144	1	9	51	..	59	1
Trani	147	5	2,290	126	2,402	14	14	85	..	85	14
Catanzaro	29	2	470	94	561	3	21	32	..	53	..
<i>Italia Meridionale</i>	373	13	7,070	301	7,332	39	119	296	..	400	15
Messina	90	..	336	264	647	3	17	8	..	25	..
Catania	61	..	2,454	373	2,827	..	36	33	..	69	..
Palermo	1,354	..	3,322	219	3,533	8	59	68	..	127	..
<i>Sicilia</i>	1,505	..	6,162	856	7,007	11	112	109	..	221	..
Cagliari - Sardegna	8	..	117	19	131	5	8	61	..	67	2
Regno	2,370	91	18,998	1,629	20,307	320	359	871	..	1,086	144

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1900.

Segue Contratti

Società										Associazioni commerciali				
civili					commerciali					Atti di costituzione		in complesso		
Atti di costituzione, di modificazione o di proroga		in complesso			Atti di costituzione		Altri atti relativi a Società commerciali			di associazioni in partecipazione	di associazioni di mutua assicurazione	Altri atti relativi ad associazioni commerciali	atti rogati	autenticazioni
di società univ. versali	di società particolari	Atti di divisione tra i soci (esclusi i verbali di divisione segnati nella col. 153)	atti rogati	autenticazioni	di società in accomandita per azioni, anonime, cooperative	di società in nome collettivo e in accomandita semplice	atti rogati	autenticazioni						
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
5	12	2	19	..	32	59	15	94	19	5	3	3	10	1
54	6	3	63	..	27	22	7	10	3	10	4	5	19	..
5	9	..	13	1	44	40	26	35	44	6	9	18	28	5
..	3	..	3	..	45	199	33	179	27	4	3	3	8	2
1	9	1	11	..	27	39	10	12	19	1	3	31	7	28
1	20	1	21	1	42	59	25	51	14	1	..	8	3	6
66	59	7	130	2	217	418	116	381	126	27	22	68	75	47
..	21	3	22	2	10	7	2	2	1	7	1	6
..	3	..	2	1	32	1	..	4	6	1	..	2	3	..
..	15	16	10	11	9	4	..	4
..	14	..	13	1	16	32	16	8	4
5	1	1	7	..	28	6	..	17	1	1	..
1	7	..	8	..	3	11	1	1	..	5	5	..
..	..	3	3	..	7	5	4	..	1	2	3	..
..	4	1	5	..	10	6	2	7	2	2	..
5	16	7	27	1	14	31	12	9	2	1	1
11	66	15	87	5	135	117	48	63	22	8	..	18	15	11
1	2	1	3	1	13	4	..	1	5	1	5	1
..	7	..	7	..	9	63	43	12	..	2	3	12	16	1
1	2	..	3
1	19	..	20	..	21	10	3	3	..	9	2	3	13	1
..	11	16	27	..	9	4	1	1	1	4	3	6	13	..
3	41	17	60	1	52	81	47	17	1	15	13	22	47	3
3	2	1	4	2	2	9	..	9	..	1	1	..
..	3	..	2	1	3	6	1	1	..
4	15	2	21	..	11	3	..	49	433	..	1	5	5	1
7	20	3	27	3	16	18	..	58	433	1	2	5	7	1
2	12	..	13	1	3	6	1	1	1	1	2	..	4	..
89	198	42	317	12	423	640	212	520	583	53	39	113	148	57

Lavori

Atti rogati e autenticati,

Segue Tavola III.

DISTRETTI	Transazioni				Comodato		Mutui					
	Natura		in complesso				Natura		Valore			
	di liti	di contestazioni stragiudiziali	atti rogati	autenticazioni			con costituzione d'ipoteca	senza costituzione d'ipoteca	fino a 500 lire	da 501 a 1,000	da 1,001 a 3,000	da 3,001 a 10,000
di	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
Genova	175	85	252	8	1	..	1,730	33	344	402	573	303
Casale	147	29	171	5	17	1	2,010	28	211	438	770	467
Torino	251	29	267	13	2	..	3,101	34	439	682	1,067	652
Milano	32	29	51	10	5	..	1,518	29	37	156	390	503
Brescia	31	19	39	11	..	1	1,809	44	116	312	706	502
Venezia	65	21	71	15	3	1	3,149	73	245	622	1,184	811
<i>Italia Settentrionale</i>	701	212	851	62	28	3	13,317	241	1,592	2,612	4,690	3,243
Parma	10	19	29	..	1	..	812	..	113	148	274	206
Modena (Sezione) . .	18	13	27	4	711	86	62	124	265	240
Lucca	9	8	14	3	1,145	59	202	256	376	273
Firenze	51	31	55	27	5	1	1,939	103	144	344	528	588
Bologna	58	20	68	10	1	..	1,159	2	84	143	291	373
Ancona	39	8	43	4	1	..	411	36	55	94	133	109
Macerata (Sezione) . .	27	12	36	3	407	43	76	80	139	106
Perugia (Sezione) . .	20	24	39	5	1	..	358	23	70	85	116	85
Roma	41	93	121	13	788	10	91	110	202	199
<i>Italia Centrale</i> . .	273	228	432	69	9	1	7,730	362	897	1,384	2,324	2,179
Aquila	70	13	82	1	2	..	779	86	258	232	222	122
Napoli	251	56	307	..	3	..	3,487	786	1,066	1,156	1,138	642
Potenza (Sezione) . .	105	13	117	1	332	222	170	158	131	79
Trani	161	20	174	7	5	..	2,566	818	748	895	998	555
Catanzaro	95	29	122	2	1	..	1,052	149	403	266	323	144
<i>Italia Meridionale</i>	682	131	802	11	11	..	8,216	2,055	2,645	2,707	2,812	1,542
Messina	128	25	153	657	22	267	157	145	78
Catania	93	138	231	..	1	..	1,528	645	306	629	452	221
Palermo	270	172	442	..	2	..	2,223	353	840	823	564	266
<i>Sicilia</i> . .	491	335	826	..	3	..	4,408	1,020	1,913	1,609	1,161	565
Cagliari - Sardegna	78	19	91	6	241	18	51	58	92	44
Regno . . .	2,225	925	3,002	148	51	4	33,912	3,696	6,898	8,370	11,079	7,573

dei Notari.

classificati secondo la natura loro.

Anno 1900.

Segue Contratti

					Costituzioni di pegno				Anticresi		Fideiussione		
Natura		in complesso											
da 10,001 a 50,000	da 50,001 a 100,000	oltre 100,000 lire	atti rogati	autenticazioni									
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
114	17	10	1,741	22	24	1	5	25	5	2	..	80	16
127	21	4	2,032	6	33	..	2	29	6	7	1	108	27
250	30	15	3,101	34	19	..	3	20	2	3	..	52	10
368	66	27	1,535	12	22	..	8	26	4	11	22
191	18	8	1,767	86	5	4	1	2	..	55	39
324	20	16	3,053	169	11	2	5	16	2	4	1	223	58
1,369	172	80	13,229	329	114	3	23	120	20	18	2	529	172
68	3	..	809	3	6	6	..	1	..	28	1
103	2	1	781	16	5	5	..	1	..	18	14
82	12	3	1,108	96	50	1	7	48	10	2	1	28	34
347	48	43	1,973	69	14	1	4	12	7	3	..	42	40
244	20	6	1,137	24	14	..	5	19	..	5	..	44	12
49	6	1	435	12	1	1	2	..	28	7
46	3	..	432	18	59	55	4	2	..	101	16
19	4	2	372	9	8	..	1	9	..	6	..	19	1
137	40	19	756	42	38	1	1	29	11	14	..	57	6
1,095	138	75	7,803	289	195	3	18	183	33	36	1	365	140
23	2	..	849	10	80	5	87	26
246	13	12	4,244	29	35	2	6	43	..	383	..	225	28
14	2	..	550	4	105	..	62	6
169	17	2	3,343	41	36	1	1	31	7	216	1	154	20
61	..	4	1,178	23	3	..	1	4	..	156	1	241	55
513	34	18	10,164	107	74	3	8	78	7	940	7	769	135
29	2	1	679	..	188	..	22	210	..	21	..	9	..
59	4	2	1,570	603	235	..	39	4
70	13	..	2,521	55	12	..	5	16	1	516	1	148	2
158	19	3	4,770	658	200	..	27	226	1	772	1	196	6
14	248	11	1	1	8	1	126	20
3,149	363	176	36,214	1,394	584	9	76	607	62	1,774	12	1,985	473

Lavori del Notari.

Atti rogati e autenticati,

classificati secondo la natura loro.

Anno 1900.

Segue Tavola III.

DISTRETTI di Corte d'appello	Segue Contratti														Atti di varia natura														
	Costituzione di rendita				Mandati o procure				Depositi di somme, valori od altre cose simili		Sequestri convenzionali		Contratti ed atti portanti creazione, ricognizione, modificazione od estinzione di obbligazioni (non specificati nelle colonne precedenti)		Atti di varia natura														
	Natura		in complesso		Natura		in complesso		atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni	Compromessi	Processi verbali d'inventario	Processi verbali di divisioni e di vendite volontarie e giudiziarie	Processi verbali di prese di possesso, rese di conti, verificazioni, ecc.	Riconoscimenti di figli naturali	Operazioni di debito pubblico	Delegazioni di censo per l'esercizio dell'elettorato	Altri atti ed operazioni	in complesso						
	perpetua	vitalizia	atti rogati	autenticazioni	Generale	speciale per determinati affari	alle liti	atti rogati															autenticazioni	atti rogati	autenticazioni	atti rogati	autenticazioni		
137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	
Genova	2	1	112	..	110	5	88	8	1,208	5,050	6,941	12,275	924	45	2	3,799	195	21	240	228	73	262	303	49	9,137	9,891	422
Casale	4	2	122	..	130	..	128	..	491	1,661	4,094	6,162	84	2	1	4	..	4,684	330	27	260	488	13	72	101	34	3,420	4,063	359
Torino	4	4	268	3	278	1	155	1	1,491	5,882	9,103	16,110	366	86	7,548	541	17	617	297	36	346	239	24	10,108	10,573	806
Milano	16	..	13	3	235	40	368	4,923	6,280	4,497	7,574	23	1	2,583	1,206	4	554	160	135	310	245	153	7,581	7,304	1,838
Brescia	12	4	35	..	40	11	171	103	328	2,146	2,938	2,030	3,332	3	..	5	13	1,504	2,395	10	407	341	32	186	118	195	4,460	4,652	1,097
Venezia	9	6	166	3	180	4	372	517	608	6,175	5,872	7,672	4,983	22	3	1,239	3,901	48	292	255	86	328	33	28	9,826	9,550	1,346
<i>Italia Settentrionale</i>	31	17	719	8	751	24	1,149	669	4,994	25,337	35,228	48,756	17,313	181	7	9	13	21,162	8,568	127	2,370	1,769	375	1,504	1,039	483	44,532	46,338	5,861
Parma	3	29	5	36	1	31	..	211	913	1,351	2,382	93	9	1,367	115	5	87	25	3	18	3	50	1,045	997	239
Modena (Sezione)	45	1	45	1	41	1	144	849	1,622	1,482	1,133	1	..	3	..	1,050	688	2	126	33	8	30	1	10	895	991	34
Lucca	1	11	..	12	..	198	14	259	1,707	2,708	2,252	2,422	19	..	19	2	1,216	798	4	124	318	21	94	11	8	4,447	4,815	212
Firenze	2	6	26	11	43	2	201	55	294	3,476	5,579	3,677	5,672	1	1	1,803	1,654	7	373	152	122	227	15	16	8,507	8,692	727
Bologna	38	3	41	..	263	14	235	3,701	3,138	6,778	296	2,150	757	1	287	38	17	130	4	17	3,576	3,609	461
Ancona	2	1	12	1	16	..	126	11	62	1,384	1,505	2,837	114	1	1,186	233	2	123	63	8	55	..	6	1,691	1,443	505
Macerata (Sezione)	2	25	2	29	..	77	15	111	1,396	2,035	3,423	119	1	..	5	..	859	135	..	57	92	6	58	..	2	1,645	1,662	198
Perugia (Sezione)	10	2	37	..	49	..	98	6	83	1,373	2,093	3,391	158	6	1,945	407	9	77	81	27	283	11	..	1,323	1,649	62
Roma	4	13	1	18	..	153	12	235	6,102	7,940	12,934	1,343	40	1	2	2	1,605	1,181	16	179	156	62	183	28	46	7,173	7,149	694
<i>Italia Centrale</i>	14	19	236	24	289	4	1,188	128	1,634	20,901	27,971	39,156	11,350	78	2	29	4	13,181	5,968	46	1,433	958	274	1,078	73	155	30,122	31,007	3,132
Aquila	2	39	4	44	1	69	1	333	1,544	4,081	4,231	1,727	43	1,617	261	5	72	86	20	63	9	99	2,775	3,032	97
Napoli	8	6	120	6	140	..	794	38	2,074	8,833	18,817	13,881	15,843	166	7	137	30	8,760	2,487	18	557	414	40	214	464	96	11,400	12,755	448
Potenza (Sezione)	96	3	99	..	36	..	447	1,057	2,471	3,747	228	41	1	1,056	50	..	26	15	16	70	9	16	944	1,004	92
Trani	1	20	53	27	99	2	197	3	402	4,722	9,236	9,348	5,012	71	2	2	..	4,671	504	15	231	196	165	132	6	29	4,996	5,377	393
Catanzaro	19	1	19	1	39	1	22	..	609	2,868	7,498	9,113	1,860	58	2,839	241	7	219	267	1	332	31	48	4,138	4,435	608
<i>Italia Meridionale</i>	28	29	327	41	421	4	1,118	42	3,865	19,022	42,103	40,320	24,670	379	10	139	30	18,943	3,543	45	1,105	978	242	811	519	288	24,253	26,603	1,658
Messina	1	2	21	1	25	..	58	..	494	1,574	2,265	3,322	511	14	..	8	..	415	2	3	116	135	61	60	57	8	4,840	5,195	85
Catania	5	7	13	1	26	..	365	..	228	3,253	6,016	9,450	47	75	..	1	..	6,019	827	6	304	490	7	76	..	23	3,735	4,491	150
Palermo	27	9	73	1	109	1	786	..	984	5,543	5,671	12,091	107	78	..	1	..	10,901	322	24	355	393	246	280	14	88	5,442	6,692	150
<i>Sicilia</i>	33	18	107	3	160	1	1,209	..	1,706	10,370	13,952	25,363	665	162	..	10	..	17,335	1,151	33	775	1,018	314	416	71	119	14,017	16,378	385
Cagliari - Sardegna	2	6	95	..	102	1	18	..	279	1,915	5,376	7,517	53	2	711	174	13	68	176	20	68	24	28	1,315	1,608	104
Regno . . .	108	89	1,484	76	1,723	34	4,682	839	12,478	78,045	124,630	161,102	54,051	802	19	187	47	71,532	19,404	264	5,571	4,889	1,225	3,877	1,726	1,073	114,239	121,934	11,120

Lavori dei Notari.

Onorari, tasse e multe.

Tavola IV.

Anno 1897.

DISTRETTI di Corte d'appello	Onorari competenti al Notaro per gli atti iscritti a repertorio	Tasse e diritti pagati			Multe ed ammende dovute al Consiglio notarile		
		agli archivi	al Consiglio notarile	Totale	esatte	da esigersi	Totale
		1 Lire	2 Lire	3 Lire	4 Lire	5 Lire	6 Lire
Genova	480,291	42,675	1,385	44,060	..	415	415
Casale	465,902	41,753	1,981	43,734	605	..	605
Torino	1,021,603	89,574	6,927	96,501	25	35	60
Milano	618,492	50,124	1,720	51,844	5	..	5
Brescia	373,663	33,170	1,173	34,343	50	..	50
Venezia	672,487	60,136	1,381	61,517	51	..	51
<i>Italia Settentrionale</i>	3,632,438	317,432	14,567	331,999	736	450	1,186
Parma	130,780	12,852	630	13,482
Modena (Sezione)	175,386	15,665	179	15,844	..	130	130
Lucca	221,850	19,401	1,553	20,954	180	..	180
Firenze	433,118	37,293	622	37,915	156	..	156
Bologna	307,131	26,067	752	26,819	..	90	90
Ancona	121,932	10,812	99	10,911	..	70	70
Macerata (Sezione)	121,118	9,692	1,498	11,190
Perugia (Sezione)	149,844	13,370	691	14,061	36	66	102
Roma	348,804	31,403	3,550	34,953	125	1,215	1,340
<i>Italia Centrale</i>	2,009,963	176,555	9,574	186,129	497	1,571	2,068
Aquila	407,351	23,349	875	24,224	45	850	895
Napoli	1,613,859	103,374	8,078	111,452	392	312	704
Potenza (Sezione)	124,914	12,283	198	12,481	141	206	347
Trani	619,351	56,307	3,921	60,228	401	256	657
Catanzaro	349,339	33,059	2,637	35,696	520	4,033	4,553
<i>Italia Meridionale</i>	3,114,814	228,372	15,709	244,081	1,499	5,657	7,156
Messina	114,995	15,377	958	16,335
Catania	444,617	38,706	1,521	40,227	167	..	167
Palermo	623,620	62,122	2,356	64,478	50	160	210
<i>Sicilia</i>	1,183,232	116,205	4,835	121,040	217	160	377
Cagliari - Sardegna	172,607	17,079	1,140	18,219	205	..	205
Regno	10,113,054	855,643	45,825	901,468	3,154	7,838	10,992

Lavori dei Notari.

Onorari, tasse e multe.

Tavola IV.

Anno 1898.

DISTRETTI di Corte d'appello	Onorari competenti al Notaro per gli atti iscritti a repertorio	Tasse e diritti pagati			Multe ed ammende dovute al Consiglio notarile		
		agli archivi	al Consiglio notarile	Totale	esatte	da esigersi	Totale
		<u>1</u> Lire	<u>2</u> Lire	<u>3</u> Lire	<u>4</u> Lire	<u>5</u> Lire	<u>6</u> Lire
Genova	492,550	43,052	1,427	44,479	..	100	100
Casale	468,209	41,540	1,932	43,472	116	111	227
Torino	104,880	91,845	6,411	98,256	10	..	10
Milano	647,862	52,909	1,632	54,541
Brescia	380,702	33,858	1,359	35,217	55	..	55
Venezia	690,214	61,824	1,761	63,585	125	5	130
<i>Italia Settentrionale</i>	2,784,397	325,028	14,522	339,550	306	216	522
Parma	112,732	12,733	658	13,391
Modena (Sezione)	177,209	15,518	380	15,898	5	150	155
Lucca	213,563	18,971	888	19,859	25	10	35
Firenze	419,307	36,082	2,099	38,181	401	20	421
Bologna	331,558	26,695	679	27,374	..	55	55
Ancona	124,096	10,764	480	11,244	..	5	5
Macerata (Sezione)	119,539	10,842	764	11,606
Perugia (Sezione)	145,725	12,897	765	13,662	25	25	50
Roma	284,843	31,480	1,684	33,164	90	105	195
<i>Italia Centrale</i>	1,928,572	175,982	8,397	184,379	546	370	916
Aquila	253,009	24,203	1,083	25,286	15	440	455
Napoli	1,203,843	104,784	7,734	112,518	490	141	631
Potenza (Sezione)	139,606	13,532	316	13,848	105	105	210
Trani	618,948	57,265	4,432	61,697	581	10	591
Catanzaro	358,853	34,162	1,835	35,997	180	533	718
<i>Italia Meridionale</i>	2,574,259	233,946	15,400	249,346	1,371	1,234	2,605
Messina	119,348	16,323	960	17,283
Catania	436,059	40,191	2,620	42,811	922	..	922
Palermo	590,633	62,397	2,616	65,013	25	271	296
<i>Sicilia</i>	1,146,040	118,911	6,196	125,107	947	271	1,218
Cagliari - <i>Sardegna</i>	174,057	16,884	1,199	18,083	115	20	135
Regno	8,607,325	870,751	45,714	916,465	3,285	2,111	5,396

Lavori dei Notari.

Onorari, tasse e multe.

Tavola IV.

Anno 1899.

DISTRETTI di Corte d'appello	Onorari competenti al Notaro per gli atti iscritti a repertorio	Tasse e diritti pagati			Multe ed ammende dovute al Consiglio notarile		
		agli archivi	al Consiglio notarile	Totale	esatte	da esigersi	Totale
		<u>1</u> Lire	<u>2</u> Lire	<u>3</u> Lire	<u>4</u> Lire	<u>5</u> Lire	<u>6</u> Lire
Genova	518,011	45,090	859	45,949	10	100	110
Casale.	471,460	41,580	1,682	43,262	101	..	101
Torino.	1,071,440	94,307	6,535	100,892	66	..	66
Milano	680,079	55,229	1,615	56,844	10	5	15
Brescia	389,436	33,423	1,529	34,952	5	..	5
Venezia	676,323	61,214	1,459	62,673	435	250	685
<i>Italia Settentrionale</i>	3,806,749	330,843	13,729	344,572	627	355	982
Parma	110,511	13,346	470	13,816
Modena (Sezione)	167,930	14,732	575	15,307	..	325	325
Luca	204,422	18,190	1,050	19,240	25	5	30
Firenze	416,006	36,033	605	36,638	35	5	40
Bologna	311,200	26,458	1,026	27,484
Ancona	123,394	10,767	838	11,605
Macerata (Sezione)	113,639	10,638	779	11,417	91	..	91
Perugia (Sezione)	140,650	12,532	1,019	13,551	10	..	10
Roma	273,655	30,632	2,485	33,117	20	..	20
<i>Italia Centrale</i>	1,861,407	173,328	8,847	182,175	181	335	516
Aquila	266,298	25,230	1,216	26,446	20	420	440
Napoli	1,111,786	101,833	8,246	110,129	211	385	596
Potenza (Sezione)	146,939	13,808	390	14,198	10	106	116
Trani	664,363	59,267	4,622	63,889	433	..	433
Catanzaro	360,414	33,613	2,268	35,881	75	307	382
<i>Italia Meridionale</i>	2,550,300	233,801	16,742	250,543	749	1,218	1,967
Messina	133,414	16,565	950	17,515
Catania	403,948	40,583	1,321	42,404	114	..	114
Palermo	631,655	60,763	2,626	63,389	25	70	95
<i>Sicilia</i>	1,168,917	117,911	5,397	123,308	139	70	209
Cagliari - <i>Sardegna</i>	176,347	18,233	1,285	19,518	151	..	151
Regno	9,563,720	874,116	46,000	920,116	1,847	1,978	3,825

Lavori dei Notari.

Onorari, tasse e multe.

Tavola IV.

Anno 1900.

DISTRETTI di Corte d'appello	Onorari competenti al Notaro per gli atti iscritti a repertorio	Tasse e diritti pagati			Multe ed ammende dovute al Consiglio notarile		
		agli archivi	al Consiglio notarile	Totale	esatte	da esigersi	Totale
		1 — Lire	2 — Lire	3 — Lire	4 — Lire	5 — Lire	6 — Lire
Genova	513,138	44,776	1,355	46,131
Casale	458,726	40,432	1,786	42,218
Torino	1,053,333	92,196	6,619	98,815
Milano	667,099	54,674	1,692	56,366	5	..	5
Brescia	392,991	34,146	1,773	35,919	15	..	15
Venezia	685,307	61,716	1,415	63,131	35	260	295
<i>Italia Settentrionale</i>	3,770,594	327,940	14,640	342,580	55	260	315
Parma	141,019	12,587	..	12,587
Modena (Sezione)	164,206	14,243	525	14,768	..	501	501
Lucca	204,872	18,257	1,559	19,816	10	30	40
Firenze	406,010	34,837	586	35,423
Bologna	214,781	26,254	979	27,233
Ancona	120,712	10,598	707	11,305	51	5	56
Macerata (Sezione)	113,117	10,667	817	11,484	25	..	25
Perugia (Sezione)	140,404	12,698	1,113	13,811	20	..	20
Roma	279,536	30,839	1,953	32,797	160	..	160
<i>Italia Centrale</i>	1,789,657	170,980	8,244	179,224	266	536	802
Aquila	274,495	25,963	1,378	27,341	35	250	285
Napoli	1,077,642	100,816	6,566	107,382	406	..	406
Potenza (Sezione)	135,992	13,170	496	13,666	5	121	126
Trani	633,329	57,683	4,764	62,447	342	..	342
Catanzaro	359,618	33,578	1,783	35,361	227	502	729
<i>Italia Meridionale</i>	2,481,076	231,210	14,987	246,197	1,015	873	1,888
Messina	110,982	16,365	876	17,241	15	..	15
Catania	435,334	39,320	1,646	41,466	123	..	123
Palermo	650,816	59,576	2,609	62,185	30	..	30
<i>Sicilia</i>	1,206,632	115,761	5,131	120,892	168	..	168
Cagliari - <i>Sardegna</i>	182,262	17,785	1,074	18,859	574	15	589
Regno	9,430,221	863,676	44,076	907,752	2,078	1,684	3,762

Servizio degli Archivi.

Operazioni principali dell'Archivio.

Tavola V.

Anno 1897.

DISTRETTI di Corte d'appello	1	2	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			12	
			Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati							
			3	4		6	7		9	10			11
				A pagamento	Gratuite		A pagamento	Gratuite		A pagamento	Gratuite		
			nell'interesse dello Stato	nell'interesse dei poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse dei poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse dei poveri			
Genova	8	..	3,905	627	140	376	1,118	..	2,737	298	27	178	
Casale	5	50	3,346	464	96	221	144	1	3,561	276	7	201	
Torino	33	..	6,652	530	146	407	1,388	4	5,244	548	29	668	
Milano	10	..	1,289	134	68	141	45	1	1,200	452	7	73	
Brescia	6	..	977	192	55	119	197	3	745	262	90	49	
Venezia	15	..	2,584	910	132	299	660	6	852	378	5	155	
<i>Italia Settentrionale</i>	77	50	19,253	2,857	637	1,563	3,552	15	13,339	2,212	165	1,324	
Parma	9	..	907	172	55	272	180	10	1,297	104	10	4	
Modena (Sezione) . .	3	..	362	86	51	71	5	..	441	43	
Lucca	7	..	548	75	28	116	5	1	1,633	9	1	84	
Firenze	8	..	1,254	105	51	124	35	5	1,528	225	68	155	
Bologna	5	..	749	133	47	180	46	4	1,118	472	2	30	
Ancona	4	..	200	61	13	37	17	..	248	15	..	35	
Macerata (Sezione) . .	5	..	410	147	21	27	70	3	321	40	..	86	
Perugia (Sezione) . .	5	..	437	60	32	42	14	3	397	6	2	74	
Roma	7	..	675	69	51	116	4	2	742	34	
<i>Italia Centrale</i>	53	..	5,592	908	349	985	376	28	7,725	871	83	550	
Aquila	13	..	1,497	305	103	184	58	7	1,502	343	47	192	
Napoli	72	..	5,160	1,276	284	1,324	253	19	11,734	522	85	219	
Potenza (Sezione) . .	8	5	923	214	51	122	29	1	603	110	6	30	
Trani	29	..	2,692	289	119	760	64	8	2,655	204	..	108	
Catanzaro	74	..	2,464	421	289	365	38	124	1,867	418	3	82	
<i>Italia Meridionale</i>	196	5	12,736	2,505	846	2,755	442	159	18,361	1,597	141	631	
Messina	23	..	727	162	53	156	51	..	567	366	14	21	
Catania	14	..	2,567	540	269	805	151	19	1,342	257	..	68	
Palermo	31	..	3,714	810	408	776	499	42	3,029	696	117	109	
<i>Sicilia</i>	118	..	7,008	1,512	730	1,737	701	61	4,938	1,819	131	198	
Cagliari - Sardegna .	35	..	814	287	78	37	27	..	269	349	175	34	
Regno . . .	479	55	45,403	8,069	2,640	7,077	5,098	263	44,632	6,848	696	2,737	

Servizio degli Archivi.

Operazioni principali dell'Archivio.

Tavola V.

Anno 1898.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei Notai dei quali furono depositati gli atti, repertori e sigilli per cessazione di esercizio o traslocazione		Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			Numero dei verbali di deposito e pubblicazione di testamenti olografi	Numero dei verbali di apertura e pubblicazione di testamenti segreti	Numero delle registrazioni di testamenti pubblici
	1	2	Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati			Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti					
			Gratuite		A pagamento	Gratuite		A pagamento	Gratuite		A pagamento			
			nell'interesse dello Stato	nell'interesse dei poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse dei poveri		nell'interesse dello Stato	nell'interesse dei poveri				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Genova	19	..	3,846	656	266	457	516	3	2,768	250	42	2	4	226
Casale.	15	25	3,532	425	137	195	26	2	2,410	297	23	..	7	271
Torino.	41	..	6,309	523	133	422	1,129	6	5,042	830	21	6	14	775
Milano.	15	..	1,203	98	47	123	81	2	1,115	352	..	1	9	140
Brescia.	7	..	797	181	33	113	196	2	815	120	..	1	5	102
Venezia.	8	..	2,255	630	92	279	602	4	631	307	..	3	12	685
<i>Italia Settentrionale</i>	105	25	17,942	2,563	708	1,589	2,550	19	12,782	2,156	86	13	51	2,199
Parma.	5	..	900	163	30	155	173	1	859	74	78
Modena (Sezione). . .	9	..	304	98	30	45	8	..	420	25	..	3	5	49
Lucca.	5	..	687	91	26	118	4	..	1,873	29	4	82
Firenze.	10	..	1,370	112	41	100	64	..	1,557	280	19	3	4	146
Bologna.	4	..	717	127	68	230	81	4	780	315	6	70
Ancona.	3	..	245	103	17	45	16	2	238	20	..	2	4	37
Macerata (Sezione). .	3	..	369	144	22	24	45	..	263	5	10	..	2	79
Perugia (Sezione). . .	4	..	396	50	44	50	25	..	386	9	6	73
Roma.	7	..	743	52	51	139	11	3	911	4	5	47
<i>Italia Centrale</i> . . .	50	..	5,731	940	329	906	427	10	7,287	757	39	12	26	661
Aquila.	8	..	1,686	220	107	229	32	7	1,506	138	21	..	1	250
Napoli.	90	..	5,539	1,643	677	1,120	362	42	12,179	812	123	2	12	265
Potenza (Sezione). . .	49	..	1,030	191	73	180	157	1	596	60	2	..	1	41
Trani.	31	..	2,550	625	107	786	208	17	2,973	252	10	131
Catanzaro.	49	..	2,480	416	299	352	105	6	1,569	416	3	..	1	110
<i>Italia Meridionale</i>	227	..	13,285	3,095	1,263	2,667	864	73	18,823	1,728	159	2	15	797
Messina.	7	..	703	120	55	162	145	..	325	1,363	1.9	..	1	29
Catania.	11	..	2,342	508	298	961	125	13	1,468	249	..	1	6	87
Palermo.	146	..	2,952	1,303	718	887	355	60	1,873	623	130	..	3	87
<i>Sicilia</i>	164	..	6,497	1,931	1,071	2,010	625	73	3,066	2,235	249	1	10	203
Cagliari - Sardegna	5	..	666	129	99	43	40	13	214	364	238	42
Regno . . .	551	25	44,121	8,658	3,470	7,215	4,506	188	42,772	7,240	771	23	102	3,902

Servizio degli Archivi.

Operazioni principali dell'Archivio.

Tavola V.

Anno 1899.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei Notari dei quali furono depositati gli atti, repertori e sigilli per cessazione di esercizio o traslocazione		Numero dei depositi di atti rogati all'estero		Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			Numero dei verbali di deposito e pubblicazione di testamenti olografi	Numero dei verbali di apertura e pubblicazione di testamenti segreti	Numero delle registrazioni di testamenti pubblici			
	1	2	A pagamento		Numero delle copie		Numero degli estratti e dei certificatei		A pagamento										
			3	4	5	6	7	8	Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti										
									9	10	11	Gratuite							
Gratuite		Gratuite		Gratuite		Gratuite		Gratuite											
		A pagamento		nell'interesse dello Stato		nell'interesse dei poveri		A pagamento		nell'interesse dello Stato		nell'interesse dei poveri		A pagamento		nell'interesse dello Stato		nell'interesse dei poveri	
Genova	13	..	3,922	770	171	344	551	1	2,953	716	66	..	12	209					
Casale	27	22	4,543	313	106	191	37	..	2,222	635	23	2	3	242					
Torino	35	..	6,410	592	133	347	1,730	1	5,046	1,582	3	2	11	752					
Milano	12	..	1,160	94	37	134	58	5	1,197	250	1	2	6	122					
Brescia	13	..	928	207	34	119	158	1	776	225	..	2	..	107					
Venezia	10	..	2,256	417	98	284	56	3	620	323	2	3	10	709					
<i>Italia Settentrionale</i>	110	22	19,219	2,393	579	1,419	2,590	11	12,814	3,731	95	11	42	2,141					
Parma	5	..	372	134	26	174	91	5	1,132	152	3	..	1	92					
Modena (Sezione) . . .	7	2	290	96	62	35	7	11	433	30	2	1	3	65					
Lucca	3	..	659	101	31	117	9	..	1,856	33	5	2	..	71					
Firenze	14	..	1,128	120	65	181	46	1	1,398	297	3	5	5	132					
Bologna	8	..	693	125	34	142	45	8	851	179	..	1	7	54					
Ancona	4	..	163	78	11	37	25	1	818	17	3	55					
Macerata (Sezione) . .	5	..	435	158	22	31	34	..	337	34	9	..	1	82					
Perugia (Sezione) . . .	2	..	354	62	20	42	5	1	476	30	2	..	2	65					
Roma	3	..	672	89	62	142	2	3	752	1	9	46					
<i>Italia Centrale</i> . . .	51	2	5,266	963	333	901	264	30	8,053	772	24	10	31	662					
Aquila	9	1	1,547	267	103	196	144	4	1,566	173	16	1	1	208					
Napoli	60	..	6,406	2,711	311	1,104	580	47	13,226	1,785	142	..	4	311					
Potenza (Sezione) . . .	23	5	1,016	272	79	160	492	18	548	350	46					
Trani	21	..	2,635	526	128	768	436	18	3,297	214	54	..	7	186					
Catanzaro	43	..	2,462	506	241	276	189	6	1,489	734	13	1	2	90					
<i>Italia Meridionale</i>	156	6	14,066	4,282	862	2,504	1,811	93	20,126	3,256	225	2	14	841					
Messina	35	..	911	157	62	252	231	1	394	1,396	122	..	2	35					
Catania	17	..	2,945	811	355	855	136	56	1,424	211	10	..	9	81					
Palermo	90	..	3,172	1,146	669	1,114	456	67	2,097	1,214	123	2	1	134					
<i>Sicilia</i>	142	..	7,028	2,114	1,086	2,221	823	124	3,915	2,821	255	2	12	250					
Cagliari - <i>Sardegna</i>	42	..	875	178	93	46	122	..	275	404	214	..	2	33					
Regno	501	30	46,454	9,930	2,953	7,091	5,610	258	45,183	10,984	813	25	101	3,927					

Servizio degli Archivi.

Operazioni principali dell'Archivio.

Tabola V.

Anno 1900.

DISTRETTI	di	Corte d'appello	1	2	Rilascio di documenti						Numero delle collazioni, delle ricerche e delle letture od ispezioni di atti			12	13	14	
					Numero delle copie			Numero degli estratti e dei certificati			Numero del verbali di deposito e pubblicazione di testamenti olografi						
					3	4		6	7		9	10					11
						A pagamento	Gratuite		A pagamento	Gratuite		A pagamento	Gratuite				
		5		8		11		12		13		14					
		nell'interesse dello Stato		nell'interesse dei poveri		nell'interesse dello Stato		nell'interesse dei poveri		Numero dei verbali di apertura e pubblicazione di testamenti segreti		Numero delle registrazioni di testamenti pubblici					
Genova	10	..	3,593	792	125	347	455	1	2,619	1,229	56	1	14	231			
Casale	16	31	3,957	385	83	277	63	2	2,146	769	45	3	10	355			
Torino	48	..	6,165	561	115	362	1,133	4	4,707	1,362	8	..	14	872			
Milano	18	..	1,332	100	26	142	56	8	997	128	13	3	12	147			
Brescia	16	..	978	126	31	100	174	..	837	24	87	..	2	135			
Venezia	11	..	2,231	356	83	327	94	2	850	435	15	1	10	333			
<i>Italia Settentrionale</i>	119	31	18,256	2,320	466	1,555	1,975	17	12,156	3,947	224	8	62	2,073			
Parma	5	..	886	97	31	134	48	11	1,035	112	13	39	..	46			
Modena (Sezione) . . .	9	..	296	67	55	46	23	2	492	..	25	1	1	57			
Lucca	11	..	959	121	36	108	16	..	1,634	32	6	3	..	135			
Firenze	15	..	1,369	187	109	126	25	8	1,661	349	16	11	7	117			
Bologna	10	..	792	101	50	155	10	2	970	157	..	5	11	82			
Ancona	5	..	210	83	19	40	17	1	226	75	6	1	4	61			
Macerata (Sezione) . .	2	..	369	144	7	33	200	1	312	50	30	..	3	72			
Perugia (Sezione) . . .	7	..	458	118	28	72	16	4	484	109	2	70			
Roma	5	..	688	86	39	124	751	1	2	68			
<i>Italia Centrale</i> . . .	69	..	6,027	1,004	374	838	355	29	7,565	884	96	61	30	708			
Aquila	7	..	1,602	180	88	202	89	3	1,622	225	3	1	..	159			
Napoli	135	..	5,698	1,878	504	1,246	579	57	13,115	1,310	234	1	5	313			
Potenza (Sezione) . . .	6	10	912	208	69	124	238	9	507	230	2	52			
Trani	19	..	2,450	436	113	713	469	1	2,881	243	2	2	2	171			
Catanzaro	50	..	2,176	541	259	284	194	9	1,572	1,162	54	..	1	97			
<i>Italia Meridionale</i>	217	10	12,838	3,249	1,033	2,559	1,569	79	19,697	3,220	293	4	10	792			
Messina	89	..	783	224	42	164	193	2	310	1,275	28	..	1	39			
Catania	10	..	2,656	543	348	925	127	44	1,224	236	5	..	9	102			
Palermo	26	..	3,966	1,102	304	756	394	39	3,732	1,203	30	..	4	119			
<i>Sicilia</i>	125	..	7,495	1,869	694	1,845	714	85	5,316	2,714	63	..	14	260			
Cagliari - Sardegna	11	..	880	140	90	46	137	..	291	397	236	..	1	45			
Regno . . .	541	41	45,406	8,582	2,657	6,843	4,750	210	45,025	11,162	912	73	117	3,878			

Servizio degli
Gestione

Tavola VI.

DISTRETTI di Corte d'appello	ENTRATA					Spese	
	Avanzi degli esercizi precedenti (nelle Casse degli Archivi o nelle Casse provinciali Depositi e prestiti)	Proventi dell'esercizio			Totale	Stipendi fissi al personale di ruolo e paghe al personale di servizio	Pigione dei locali
		Tasse d'Archivio	Diritti di scrittura di copie richieste	Altri proventi			
Genova	27,518.13	56,568.74	6,832.60	1,278.28	92,197.75	34,649.32	11,970.00
Casale	15,123.89	54,161.39	5,625.25	1,250.51	76,161.04	37,279.92	7,410.00
Torino	39,380.46	114,673.73	10,941.05	4,954.70	169,949.94	75,284.56	22,626.25
Milano	21,548.56	56,623.84	2,953.37	4,082.54	85,208.31	39,395.35	3,714.00
Brescia	10,807.54	33,276.23	2,245.50	2,623.00	53,952.27	27,512.71	4,036.04
Venezia	12,383.25	69,407.61	4,881.00	4,575.90	91,647.76	57,564.44	7,562.96
<i>Italia Settentrionale</i>	126,761.83	390,111.54	33,478.77	18,764.93	569,117.07	271,686.30	57,319.25
Parma	2,679.36	16,801.65	1,819.50	2,643.74	23,944.25	14,459.64	2,490.00
Modena (Sezione) . .	5,560.66	17,733.41	956.05	4,692.48	28,942.60	15,698.50	600.00
Lucca	1,295.47	25,172.62	1,473.00	3,464.04	31,405.13	17,420.00	1,180.00
Firenze	24,731.94	44,836.71	3,398.75	4,129.41	77,096.81	28,373.53	1,550.00
Bologna	7,668.52	32,612.85	2,776.66	1,650.87	44,708.90	28,740.00	2,630.00
Ancona	7,627.14	12,348.84	733.50	400.88	21,110.36	8,305.00	750.00
Macerata (Sezione) . .	4,871.16	12,211.39	860.50	868.85	18,811.90	9,420.01	1,350.00
Perugia (Sezione) . .	2,947.54	15,146.95	869.00	282.11	19,225.60	12,339.80	2,200.00
Roma	60,565.49	37,561.09	2,161.45	3,681.66	103,969.69	30,017.98	11,915.00
<i>Italia Centrale</i>	117,927.28	214,425.51	15,048.41	21,814.04	369,215.24	164,774.46	24,665.00
Aquila	10,384.89	29,145.33	2,594.00	1,062.37	43,186.59	21,573.30	3,455.00
Napoli	89,736.17	135,426.57	13,092.85	11,041.07	249,296.66	91,028.37	16,557.64
Potenza (Sezione) . .	6,868.12	17,343.75	1,634.25	410.06	26,256.18	13,535.00	1,180.00
Trani	43,723.12	68,876.32	5,471.50	6,512.83	124,583.77	38,011.71	6,755.18
Catanzaro	19,134.26	44,731.02	4,539.75	2,616.51	71,021.54	30,653.83	5,640.10
<i>Italia Meridionale</i>	169,846.56	295,522.99	27,332.35	21,642.84	514,344.74	194,782.21	33,587.92
Messina	3,322.51	20,524.50	1,436.00	1,147.52	26,430.53	16,424.00	2,449.99
Catania	26,441.44	50,048.22	5,525.00	710.31	82,724.97	32,583.13	6,440.00
Palermo	48,013.27	84,294.82	7,992.90	1,598.05	141,899.04	47,699.75	7,199.25
<i>Sicilia</i>	77,777.22	154,867.54	14,953.90	3,455.88	251,054.54	96,706.88	16,089.24
Cagliari - Sardegna .	4,529.54	19,997.65	1,027.00	1,127.52	26,681.71	17,667.20	300.00
Regno . . .	496,842.43	1,074,925.23	91,840.43	66,805.21	1,730,413.30	745,617.05	131,961.41

Archivi notarili.
economica.

Anno 1897.

DISTRETTI di Corte d'appello	USCITA						Risultato finale dell'esercizio 1897	
	dell'esercizio			Depositi nella Cassa centrale e prestiti in seguito a decreto ministeriale	Disavanzi dell'esercizio precedente	Totale	Avanzo	Disavanzo
	Spese d'ufficio	Assegni di disponibilità e pensioni	Altre spese					
Genova	5,346.27	..	2,358.94	11,900.00	..	66,224.53	25,973.22	..
Casale	5,172.47	..	4,618.19	5,174.44	708.07	60,363.09	16,885.60	1,087.65
Torino	12,647.17	647.28	7,129.31	12,561.24	751.00	131,646.81	38,509.55	206.42
Milano	2,303.53	1,425.91	4,146.32	15,566.08	..	66,551.19	18,657.12	..
Brescia	2,791.98	778.70	1,228.82	4,964.97	42.66	41,355.88	12,737.76	141.37
Venezia	5,324.15	631.08	3,254.67	4,700.00	..	79,037.30	12,611.30	0.84
<i>Italia Settentrionale</i>	33,585.57	3,482.97	22,736.25	54,866.73	1,501.73	445,178.80	125,374.55	1,436.28
Parma	1,903.91	407.79	1,701.79	..	161.91	21,125.04	2,921.39	102.18
Modena (Sezione) . .	1,931.31	..	4,540.45	22,770.26	6,172.34	..
Lucca	2,056.22	379.00	6,064.65	27,099.87	4,305.26	..
Firenze	6,443.46	1,232.22	3,840.30	14,949.79	..	56,389.39	20,707.51	..
Bologna	3,833.55	..	120.00	3,530.05	..	38,853.60	5,855.30	..
Ancona	977.38	..	10.50	3,980.88	..	14,023.76	7,086.60	..
Macerata (Sezione) . .	1,259.85	..	1,009.50	1,375.27	..	14,414.63	4,756.44	359.17
Perugia (Sezione) . .	1,103.47	15,643.27	3,532.33	..
Roma	1,654.31	..	4,522.72	30,791.25	..	78,901.26	25,068.43	..
<i>Italia Centrale</i>	21,161.46	2,019.01	21,809.91	54,627.24	161.91	289,220.99	80,455.60	461.35
Aquila	2,872.83	736.18	1,675.53	2,627.34	..	32,920.18	10,266.41	..
Napoli	12,461.36	5,253.65	15,189.88	43,420.71	..	183,916.61	65,380.05	..
Potenza (Sezione) . .	1,478.20	338.54	216.20	3,380.16	..	20,128.10	6,128.08	..
Trani	6,142.32	1,583.14	2,429.80	22,429.31	..	77,351.46	47,232.31	..
Catanzaro	4,626.58	687.46	1,438.02	4,814.38	..	47,860.37	23,161.17	..
<i>Italia Meridionale</i>	27,581.29	8,603.97	20,949.43	76,671.90	..	362,176.72	152,168.02	..
Messina	3,173.25	118.53	786.86	..	66.91	23,019.54	3,410.99	..
Catania	2,829.34	348.45	4,494.20	3,498.91	..	55,194.03	27,530.94	..
Palermo	9,357.92	4,210.49	9,382.12	21,710.04	..	99,359.57	42,339.47	..
<i>Sicilia</i>	15,360.51	4,677.47	14,663.18	30,208.95	66.91	177,773.14	73,281.40	..
Cagliari - Sardegna .	1,620.11	..	1,524.39	900.00	..	22,011.70	4,670.01	..
Regno . . .	99,310.94	18,783.42	81,683.16	217,274.82	1,730.55	1,298,361.35	485,949.58	1,897.63

**Servizio degli
Gestione**

Tavola VI.

DISTRETTI di Corte d'appello	ENTRATA					Spese	
	Avanzi degli esercizi precedenti (nelle Casse degli Archivi o nelle Casse provinciali Depositi e prestiti)	Proventi dell'esercizio			Totale	Stipendi fissi al personale di ruolo e paghe al personale di servizio	Pigione dei locali
		Tasse d'Archivio	Diritti di scrittura di copie richieste	Altri proventi			
Genova	25,973.22	57,410.08	6,947.35	2,096.16	92,426.81	36,062.58	10,520.00
Casale	16,885.60	53,620.18	5,432.65	4,511.12	80,449.55	38,030.94	7,430.00
Torino	38,509.55	116,155.21	10,234.33	4,812.75	169,711.84	73,742.78	22,315.00
Milano	18,636.94	59,598.35	2,863.00	3,858.56	84,956.85	33,809.63	4,948.56
Brescia	12,737.79	38,441.96	1,965.50	2,359.10	55,504.32	26,129.64	4,023.54
Venezia	12,611.30	70,649.22	4,727.80	6,481.52	94,469.84	55,527.52	7,525.92
<i>Italia Settentrionale</i>	125,354.37	395,875.00	32,170.63	24,119.21	577,519.21	268,303.09	56,163.02
Parma	2,921.39	16,381.54	1,753.50	2,900.51	23,961.94	14,459.76	2,490.00
Modena (Sezione) . .	6,172.34	17,782.84	822.35	4,936.98	29,714.51	15,685.00	600.00
Lucca	4,305.26	22,988.73	1,372.00	1,718.38	30,384.37	18,037.50	1,680.00
Firenze	20,707.51	44,405.40	3,643.00	4,958.12	73,714.03	28,220.00	1,975.00
Bologna	5,855.30	33,056.60	2,885.00	1,924.61	43,721.51	23,260.00	3,530.00
Ancona	7,086.60	12,363.03	901.00	162.17	20,512.85	8,205.00	750.00
Macerata (Sezione) . .	4,756.44	12,532.57	841.50	804.84	18,935.35	9,420.00	1,350.00
Perugia (Sezione) . .	3,582.33	14,625.13	765.90	369.46	19,372.82	12,339.80	2,025.00
Roma	25,068.43	39,147.45	2,147.97	12,022.00	78,385.85	26,766.99	6,873.25
<i>Italia Centrale</i> . .	80,455.60	213,283.34	15,137.22	29,827.07	338,703.23	161,394.05	21,273.25
Aquila	10,266.41	30,452.74	2,866.25	925.54	44,510.94	20,353.29	3,140.00
Napoli	65,380.05	137,060.75	13,663.25	11,843.99	227,947.04	86,741.58	16,131.04
Potenza (Sezione) . .	6,123.03	16,322.92	1,739.00	418.88	25,108.88	13,580.00	1,648.00
Trani	47,232.31	70,576.23	5,744.80	2,046.54	125,599.88	35,490.40	6,755.18
Catanzaro	23,161.17	44,976.98	4,522.25	1,930.55	74,590.93	31,483.42	6,071.78
<i>Italia Meridionale</i>	152,168.02	299,889.60	28,534.55	17,165.50	497,757.67	187,648.69	33,746.00
Messina	3,410.99	19,344.15	1,334.50	1,854.30	25,943.94	15,264.00	2,449.99
Catania	27,530.94	52,302.92	5,673.80	1,837.56	87,345.22	32,982.31	6,440.00
Palermo	42,339.47	79,224.06	7,541.20	3,421.58	132,526.31	49,496.86	6,799.25
<i>Sicilia</i>	73,281.40	150,871.13	14,549.50	7,113.44	245,815.47	97,743.17	15,689.24
Cagliari - <i>Sardegna</i> .	4,670.01	19,810.64	932.50	1,338.01	26,751.16	17,629.35	300.00
Regno	435,929.40	1,079,729.71	91,324.40	79,563.23	1,686,546.74	732,718.35	127,171.51

**Archivi notarili.
economica.**

Anno 1898.

DISTRETTI di Corte d'appello	USCITA						Risultato finale dell'esercizio 1898	
	dell'esercizio			Depositi nella Cassa centrale e prestiti in seguito a decreto ministeriale	Disavanzi dell'esercizio precedente	Totale	Avanzo	Disavanzo
	Spese d'ufficio	Assegni di disponibilità e pensioni	Altre spese					
Genova	2,752.37	..	4,521.58	53,856.53	38,570.28	..
Casale	4,135.34	..	11,180.73	60,777.01	20,907.06	1,332.52
Torino	9,434.96	271.22	9,757.93	..	206.42	115,728.31	53,983.53	..
Milano	2,732.54	4,506.99	4,220.82	54,618.54	30,338.31	..
Brescia	2,144.10	1,263.50	2,563.57	..	141.37	36,265.72	19,248.97	12.37
Venezia	3,550.94	688.80	5,570.54	..	0.84	72,864.56	21,637.88	32.60
<i>Italia Settentrionale</i>	24,750.25	6,730.51	37,815.17	..	348.63	394,110.67	184,686.03	1,277.49
Parma	1,158.90	407.79	1,361.06	..	102.18	19,979.69	4,131.13	148.88
Modena (Sezione) . .	1,564.25	..	4,931.31	22,780.56	6,933.95	..
Lucca	833.49	379.00	3,704.97	24,634.96	5,749.41	..
Firenze	3,825.45	1,232.22	5,738.02	40,990.69	32,723.34	..
Bologna	2,501.24	..	3,399.72	37,690.96	6,030.55	..
Ancona	663.13	..	1,693.95	11,312.08	9,200.77	..
Macerata (Sezione) . .	850.59	..	1,017.85	..	359.17	12,997.61	6,420.57	482.83
Perugia (Sezione) . .	659.65	..	203.70	15,228.15	4,144.67	..
Roma	898.00	..	35,597.57	70,135.81	8,250.04	..
<i>Italia Centrale</i> . .	12,954.70	2,019.01	57,648.15	..	461.35	255,750.51	83,584.43	631.71
Aquila	1,804.51	736.18	3,132.15	29,166.13	15,344.81	..
Napoli	6,528.03	4,518.84	25,379.16	139,298.65	88,648.39	..
Potenza (Sezione) . .	861.53	338.54	1,554.17	17,982.24	7,126.64	..
Trani	2,598.85	543.77	13,426.01	58,809.21	66,790.67	..
Catanzaro	2,584.90	459.22	4,884.05	45,483.37	29,107.56	..
<i>Italia Meridionale</i>	14,372.82	6,596.55	48,375.54	290,739.60	207,018.07	..
Messina	1,358.63	118.53	3,868.08	23,059.23	2,884.71	..
Catania	1,760.56	1,731.79	17,246.49	60,211.15	27,134.07	..
Palermo	3,406.04	4,170.59	12,455.37	76,328.11	56,193.20	..
<i>Sicilia</i>	6,525.23	6,070.91	33,569.94	159,598.49	86,216.98	..
Cagliari - <i>Sardegna</i> .	758.93	..	3,238.10	21,926.38	4,824.78	..
Regno	59,361.93	21,416.98	180,648.90	..	809.98	1,122,125.65	566,330.29	1,909.20

Servizio degli
Gestione

Archivi notarili.
economica.

Tavola VI.

Anno 1899.

DISTRETTI di Corte d'appello	Entrate ordinarie					ENTRATA									
	Prelevazioni fatte sugli incassi di dicembre 1898 per spese di gennaio 1899	Tasse ordinarie devute all'Archivio (art. 30 e 31 della tariffa annessa alla legge notarile)	Proventi ordinari diversi	Rimborso delle spese per gli stampati dei repertori	Totale delle Entrate ordinarie	Entrate straordinarie					Rimanenza attiva dell' esercizio 1898 dedotta la somma di cui all'art. 1 (Cassa de- positi e prestiti)	Totale delle Entrate straordi- narie	Totale dell' Entrata		
						Tasse d'archivio sul personale notarile (art. 29 della tariffa)	dovute in ordine agli art. 32 e 33 della tariffa	Diritti percepiti per scrittura- zione di copie di atti richieste all' Archivio	Quote di parteci- panti prescritte a favore dell' Archivio	Proventi straordi- nari diversi				Crediti diversi riscossi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Genova	3,019.16	45,763.61	374.74	153.20	49,320.71	1,250.00	13,092.78	6,858.40	58.00	555.85	548.07	35,551.12	57,914.22	107,334.93	
Casale	3,831.84	42,100.81	680.15	314.98	46,977.78	630.00	11,659.31	5,743.69	72.92	659.92	44.35	16,334.16	35,194.35	82,172.13	
Torino	17,599.87	93,907.88	1,752.68	485.55	113,745.98	2,606.00	21,331.49	10,161.50	622.56	452.29	1,527.68	36,383.66	73,085.18	186,831.16	
Milano	6,226.07	55,354.96	1,320.17	361.80	63,263.00	812.35	5,930.24	2,062.95	156.33	683.00	1,000.00	25,814.74	36,459.61	99,722.61	
Brescia	2,689.44	34,392.09	105.63	183.45	37,370.61	440.00	3,963.81	1,970.50	103.17	3,019.97	..	16,559.53	26,056.98	63,427.59	
Venezia	6,406.53	62,022.55	187.20	308.33	68,924.61	980.00	7,824.47	4,532.00	150.67	4,977.45	..	15,231.35	33,695.94	102,620.55	
<i>Italia Settentrionale</i>	39,822.91	333,546.90	4,420.57	1,812.31	379,602.69	6,768.35	63,802.10	31,329.04	1,163.65	10,348.48	3,120.10	145,874.56	262,406.28	642,008.97	
Parma	4,131.13	13,397.90	134.60	64.90	17,728.53	290.00	2,925.08	1,627.50	72.66	4,106.92	56.82	..	3,078.98	26,807.51	
Modena	6,933.95	15,193.59	3,529.50	218.34	25,880.38	250.00	2,129.36	870.00	102.00	536.33	3,887.69	29,768.07	
Lucca	2,837.66	18,113.42	477.79	149.08	21,577.95	290.00	3,551.41	1,570.25	156.60	147.64	480.00	2,911.75	9,107.65	30,885.80	
Firenze	8,930.82	35,961.89	304.25	811.48	46,008.44	760.00	6,299.12	3,790.50	1,013.00	1,391.11	537.99	23,792.62	37,584.34	83,592.78	
Bologna	4,114.33	27,350.34	375.93	168.95	32,009.55	480.00	5,051.14	2,595.00	74.38	919.40	..	1,916.22	11,036.14	43,045.69	
Ancona	700.00	11,081.46	5.80	61.84	11,849.10	290.00	1,347.85	690.90	27.00	151.03	..	8,500.77	10,907.55	22,756.65	
Macerata	3,321.38	10,541.63	140.00	6.00	14,009.01	330.00	1,614.25	996.70	153.35	2,236.33	..	3,099.19	8,529.82	22,538.33	
Perugia	12,758.05	106.00	48.51	12,912.56	80.00	1,832.04	751.65	86.96	60.00	..	4,144.67	6,955.32	19,867.88	
Roma	7,288.62	31,100.35	90.00	294.11	38,773.08	735.00	3,427.32	2,137.05	174.34	988.30	9,307.24	961.52	17,730.77	56,503.85	
<i>Italia Centrale</i>	38,257.89	175,503.63	5,163.87	1,823.21	220,748.60	3,555.00	28,077.57	15,029.55	1,860.29	10,587.06	10,382.05	45,326.74	114,818.26	335,566.86	
Aquila	7,674.31	25,922.62	296.15	274.80	34,167.88	852.70	5,201.26	2,680.90	114.53	470.09	64.75	7,670.50	17,054.78	51,222.66	
Napoli	28,579.01	105,820.97	2,265.73	672.24	137,337.95	2,530.00	26,935.80	13,346.50	817.23	15,758.42	1,358.10	53,689.63	114,435.68	251,773.63	
Potenza	4,226.64	14,229.79	102.88	10.88	18,570.19	390.00	2,964.25	1,631.00	151.00	40.51	27.00	2,900.00	8,133.76	26,703.95	
Trani	4,610.73	62,332.34	35.80	132.10	67,110.97	880.00	12,159.48	5,718.75	523.15	1,437.57	5,241.70	57,495.02	83,460.67	150,571.64	
Catanzaro	4,034.75	34,229.63	180.50	142.07	38,586.95	1,296.00	8,636.33	4,519.00	505.93	1,195.58	560.63	25,072.81	41,786.28	80,373.23	
<i>Italia Meridionale</i>	49,125.44	242,535.35	2,881.06	1,232.09	295,773.94	5,948.70	55,897.12	27,926.15	2,116.89	18,902.17	7,252.18	146,827.96	264,871.17	560,645.11	
Messina	467.64	16,801.07	35.00	152.65	17,456.36	470.00	3,349.73	1,672.50	185.73	1,257.85	93.00	2,417.07	9,445.88	26,902.24	
Catania	5,274.23	42,430.96	1,967.01	274.10	49,946.30	349.20	9,835.19	5,662.50	587.86	1,574.72	1,111.11	20,737.26	39,857.84	89,804.14	
Palermo	7,136.10	64,975.58	969.92	255.99	73,337.59	1,351.00	14,589.28	8,009.70	713.65	1,014.10	351.38	49,062.10	75,091.21	148,428.80	
<i>Sicilia</i>	12,877.97	124,207.61	2,971.93	682.74	149,740.25	2,170.20	27,774.20	15,344.70	1,487.24	3,846.67	1,555.49	72,216.43	124,394.93	265,135.14	
Cagliari - <i>Sardegna</i>	2,145.73	17,270.85	637.25	102.60	20,156.43	370.00	2,788.46	1,238.50	106.25	670.97	..	2,679.05	7,853.23	28,009.66	
Regno	142,229.94	893,064.34	16,074.68	5,652.95	1,057,021.91	18,812.25	178,339.45	90,887.94	6,734.32	44,355.35	22,309.82	412,924.74	774,343.87	1,831,365.78	

Servizio degli
Gestione

Archivi notarili.
economica.

Anno 1899.

Tavola VI.

DISTRETTI di Corte d'appello	Uscite ordinarie							Uscite straordinarie						Risultato alla fine dell'esercizio	
	Stipendi agli impiegati di ruolo	Retribu- zioni agli inservienti	Pigione dei locali che servono ad uso dell' Archivio	Stampati per repertori, generi di cancellaria, riscaldamento, Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, giornali, ecc.	Assegni di disponibi- lità e pensioni	Spese ordinarie diverse	Totale delle Uscite ordinarie	Inventari per consegna di atti defunti o dimissionari	Casuali e impreviste, lavori straordinari riparazioni ai locali, mobili, ecc.	Gratifica- zioni e sussidi	Devoluzioni allo Stato	Totale delle Uscite straordinarie	Totale dell' Uscita	Avanzi	Disavanzi
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Genova	35.217.81	2.106.00	10.470.00	2.824.40	..	264.80	50.683.01	503.30	2.233.70	1.000.00	17.974.42	21.761.42	72.444.43	34.790.50	..
Casale	33.245.87	3.745.00	7.555.00	3.673.48	..	214.75	48.434.10	649.35	5.544.72	3.485.00	6.708.46	16.387.53	64.821.63	18.365.38	1.014.88
Torino	66.154.89	6.184.92	22.315.00	8.352.63	218.00	772.90	103.998.34	806.00	6.653.20	2.825.00	24.512.60	34.796.80	138.795.14	48.036.02	..
Milano	35.774.88	3.400.00	4.336.84	2.500.97	4.351.90	1.134.07	51.498.66	268.00	10.149.00	1.600.00	11.495.86	23.512.86	75.011.52	24.932.28	221.19
Brescia	25.699.60	2.330.00	4.023.54	2.185.37	1.679.66	494.19	36.412.36	718.90	62.50	1.715.00	9.894.94	12.391.34	48.803.70	14.667.60	43.71
Venezia	50.167.87	4.251.00	7.362.96	3.216.91	1.037.41	175.00	66.261.55	508.55	3.496.50	3.208.05	7.610.00	14.823.10	81.084.65	21.605.96	70.06
<i>Italia Settentrionale</i>	246.260.92	22.017.32	56.063.34	22.553.76	7.336.97	3.055.71	357.288.02	3.454.10	28.189.62	13.833.05	78.196.28	123.673.05	480.961.07	162.397.74	1.349.84
Parma	12.899.80	1.559.96	2.490.00	1.123.30	567.60	246.09	18.886.75	68.70	1.042.38	1.111.08	19.997.83	6.930.71	121.03
Modena (Sezione) . .	13.365.00	1.645.00	600.00	1.300.91	..	1.111.29	18.022.20	469.15	3.751.50	4.220.65	22.242.85	7.525.22	..
Lucca	16.400.00	1.770.00	1.680.00	719.47	379.00	3.299.66	24.248.13	675.15	..	970.00	..	1.645.15	25.893.28	4.792.32	..
Firenze	22.333.28	3.732.10	1.750.00	3.956.04	1.107.06	789.67	33.668.15	798.30	5.258.15	1.135.00	15.887.37	23.078.82	56.746.97	26.845.81	..
Bologna	26.520.00	1.740.00	2.630.00	1.919.70	32.809.70	522.05	2.322.00	980.00	..	3.824.05	36.633.75	6.411.94	..
Ancona	8.135.00	360.00	750.00	532.68	9.777.63	190.00	100.00	100.00	3.748.04	4.138.04	13.915.72	8.840.93	..
Macerata (Sezione) . .	8.970.00	450.00	1.350.00	975.20	11.745.20	229.00	2.357.28	1.419.33	..	4.005.61	15.750.81	6.788.02	..
Perugia (Sezione) . .	11.449.80	890.00	2.112.50	555.38	15.007.68	76.40	408.35	482.75	15.490.43	4.377.45	..
Roma	23.000.00	3.142.00	5.915.00	1.139.88	33.196.88	525.45	5.931.98	1.990.00	..	8.447.43	41.644.31	14.859.54	..
<i>Italia Centrale</i> . .	143.072.88	15.289.06	19.277.50	12.222.56	2.053.66	5.446.71	197.362.37	3.554.20	21.169.64	6.594.33	19.635.41	50.953.58	248.315.95	87.371.94	121.03
Aquila	17.719.17	1.920.00	3.840.00	1.988.17	736.18	..	26.203.52	924.25	3.217.10	640.00	4.610.56	9.391.91	35.595.43	15.627.23	..
Napoli	73.134.19	11.864.00	15.771.01	6.216.25	4.571.96	1.144.02	112.701.43	3.065.70	22.315.15	9.960.00	24.758.43	60.099.28	172.800.71	78.972.92	..
Potenza (Sezione) . .	12.329.10	1.080.00	1.414.00	790.61	338.54	..	15.952.25	957.10	222.79	..	1.000.00	2.179.89	18.132.14	8.571.81	..
Trani	33.066.04	2.760.00	6.953.46	2.418.31	205.59	501.19	45.904.59	2.627.55	1.588.93	6.937.80	38.269.25	49.423.53	95.328.12	55.243.52	..
Catanzaro	29.099.96	2.522.75	5.972.44	2.379.80	552.29	..	40.527.24	1.551.05	923.30	1.110.00	11.744.37	15.328.72	55.855.96	24.517.27	..
<i>Italia Meridionale</i>	165.348.46	20.146.75	33.950.91	13.793.14	6.404.56	1.645.21	241.289.03	9.125.65	28.267.27	18.647.80	80.382.61	136.423.33	377.712.36	182.932.75	..
Messina	13.900.00	1.364.00	2.449.99	1.147.80	118.53	..	18.980.32	1.647.85	2.384.27	150.00	..	4.182.12	23.162.44	3.739.80	..
Catania	27.538.52	2.714.00	6.440.00	1.619.60	1.304.03	..	39.616.15	1.400.15	3.598.86	1.005.00	3.700.00	9.704.01	49.320.16	40.483.98	..
Palermo	44.732.50	5.831.84	6.033.00	3.408.65	3.994.04	100.75	64.105.78	2.854.44	7.520.86	2.120.00	9.305.48	21.800.79	85.906.57	62.522.23	..
<i>Sicilia</i>	86.171.02	9.909.84	14.927.99	6.176.05	5.416.60	100.75	122.702.25	5.902.45	13.503.99	3.275.00	13.005.48	35.686.92	158.389.17	106.746.01	..
Cagliari - Sardegna	16.200.00	1.500.00	300.00	1.491.71	..	428.89	19.920.60	565.10	1.442.98	200.00	..	2.208.08	22.128.68	5.880.98	..
Regno . .	657.053.28	68.862.97	124.519.74	56.237.22	21.211.79	10.677.27	938.562.27	22.601.50	92.573.50	42.550.18	191.219.78	348.944.96	1.287.507.23	545.329.42	1.470.87

Tavola VI.

DISTRETTI di Corte d'appello	Entrate ordinarie				
	Prelevazioni fatte sugli incassi di dicembre 1898 per spese di gennaio 1899	Tasse ordinarie dovute all'Archivio (art. 20 e 31 della tariffa annessa alla legge notarile)	Proventi ordinari diversi	Rimborso delle spese per gli stampati dei repertori	Totale delle Entrate ordinarie
	1	2	3	4	5
Genova	3.871.90	44.420.10	318.95	155.79	48.766.74
Casale	3.604.01	41.170.14	694.61	305.65	45.774.41
Torino	16.325.18	92.706.20	1.575.35	598.75	111.205.48
Milano	8.698.01	54.643.14	582.46	345.98	64.269.59
Brescia	2.154.75	34.234.84	104.20	226.90	36.720.69
Venezia	5.743.68	61.641.95	452.59	339.93	68.178.15
<i>Italia Settentrionale</i>	40,397.53	328,816.37	3,728.16	1,973.00	374,915.06
Parma	4.730.71	12.818.13	131.95	47.60	17.728.39
Modena (Sezione)	7.525.22	13,961.93	3,328.50	191.72	25,007.37
Lucca	2.284.13	18,036.61	178.50	121.84	20,621.08
Firenze	8.764.36	36,927.53	205.72	843.30	46,740.91
Bologna	1.551.75	26,715.76	287.61	173.20	28,730.32
Ancona	700.00	10,470.01	73.72	66.01	11,309.74
Macerata (Sezione)	1.252.41	10,314.63	140.00	6.00	11,713.04
Perugia (Sezione)	12,878.64	96.50	54.44	13,029.58
Roma	13,897.97	32,307.37	..	293.40	46,498.74
<i>Italia Centrale</i>	40,706.55	174,430.61	4,442.50	1,799.51	221,379.17
Aquila	7.763.57	25,791.68	198.70	290.05	34,044.00
Napoli	33,209.76	104,125.70	1,638.54	681.09	139,655.09
Potenza (Sezione)	4,971.81	13,084.65	29.38	9.28	18,095.12
Trani	8.657.67	58,234.87	687.85	230.30	67,810.69
Catanzaro	3,070.30	33,822.88	284.40	123.26	37,300.84
<i>Italia Meridionale</i>	57,673.11	235,059.78	2,838.87	1,333.98	296,905.74
Messina	664.18	16,448.79	25.00	155.95	17,293.92
Catania	4,199.28	45,622.78	8,438.19	156.64	58,416.89
Palermo	6,599.46	62,859.67	661.41	133.53	70,254.07
<i>Sicilia</i>	11,462.92	124,931.24	9,124.60	446.12	145,964.88
Cagliari - Sardegna	1,508.09	17,944.34	833.38	92.79	20,378.60
Regno	151,748.20	881,182.34	20,967.51	5,645.40	1,059,543.45

ENTRATA

Entrate straordinarie													
Tasse d'archivio		Diritti percepiti per scrittura- zione di copie di atti richieste all' Archivio	Quote di parteci- panti prescritte a favore dell' Archivio	Proventi straordi- nari diversi	Crediti diversi riscossi	Rimanenza attiva dell' esercizio 1898 dedotta la somma di cui all'art. 1 (Cassa de- positi e prestiti)	Totale delle Entrate straordi- narie	Totale dell' Entrata					
sul personale notarile (art. 29 della tariffa)	dovute in ordine agli art. 32 e 33 della tariffa								6	7	8	9	10
960.00	11,954.87	6,439.80	76.33	613.91	8.01	30,918.60	50,971.52	99,738.26					
1,090.00	11,889.97	5,905.50	92.50	839.89	..	16,201.57	35,999.43	81,773.84					
2,495.00	21,442.53	10,007.40	562.07	1,746.05	92.41	31,710.84	68,056.30	179,261.78					
652.83	6,536.53	3,111.80	164.32	143.00	1,572.50	16,234.27	28,415.25	92,684.84					
710.00	4,147.00	1,975.00	29.48	3,105.44	143.41	12,512.85	22,628.18	59,348.87					
1,130.00	8,063.22	4,563.90	80.34	3,333.77	4,145.12	13,379.45	34,700.80	102,878.95					
7,037.83	64,014.12	32,008.40	1,005.04	9,782.06	5,966.45	120,957.58	240,771.48	615,686.54					
340.00	2,674.15	1,389.50	106.11	1,770.08	1,254.18	2,200.00	9,734.02	27,462.41					
240.00	2,078.14	793.05	186.00	1,073.93	25.00	..	4,396.12	29,403.49					
270.00	3,856.09	2,175.23	11.50	408.98	750.00	2,508.19	9,979.99	30,601.07					
980.00	7,073.80	3,805.50	1,001.04	2,354.11	172.68	18,081.45	33,468.58	80,209.49					
630.00	5,435.94	3,331.00	77.55	1,389.41	438.00	4,860.19	16,262.09	44,992.41					
120.00	1,207.64	817.00	..	110.00	36.59	8,140.93	10,432.16	21,741.90					
90.00	1,675.20	756.50	115.34	459.50	..	5,535.61	8,632.15	20,345.19					
80.00	1,688.54	822.50	50.25	10.00	..	4,377.45	7,028.74	20,058.32					
760.00	3,649.08	2,251.00	3.13	1,103.26	2,245.32	961.52	10,973.31	57,472.05					
3,560.00	29,338.58	16,191.28	1,550.92	8,679.27	4,921.77	46,665.34	110,907.16	332,286.33					
595.20	5,368.18	2,763.50	148.06	524.75	28.01	7,863.66	17,291.36	51,335.36					
2,960.00	25,550.58	13,176.30	1,009.38	7,682.97	4,333.40	45,762.36	100,474.99	240,130.08					
500.00	2,914.05	1,529.95	214.00	3,600.00	8,758.00	26,353.12					
1,420.00	10,955.37	5,211.95	677.50	716.29	4,799.92	41,905.93	65,686.96	133,497.65					
890.00	7,745.65	3,880.75	857.63	955.41	813.57	21,449.97	36,592.98	73,893.82					
6,365.20	52,533.83	26,562.45	2,906.57	9,879.42	9,974.90	120,581.92	228,804.29	525,710.03					
820.00	2,718.64	1,395.85	213.74	4,135.77	..	3,075.62	12,359.62	29,653.54					
430.00	10,122.13	5,340.84	68.35	286.83	6,499.24	36,284.70	59,032.09	117,448.98					
1,298.80	13,505.96	7,861.00	1,162.02	2,082.10	518.50	55,922.77	82,351.15	152,605.22					
2,548.80	26,346.73	14,597.69	1,444.11	6,504.70	7,017.74	95,283.09	133,742.86	299,707.74					
770.00	2,677.47	1,234.50	202.08	181.24	..	4,372.89	9,438.18	29,816.78					
20,261.83	174,910.73	90,594.32	7,108.72	35,026.60	27,880.86	387,860.82	743,663.97	1,803,207.42					

Tavola VI.

DISTRETTI di Corte d'appello	Uscite ordinarie							Uscite straordinarie						Risultato alla fine dell'esercizio	
	Stipendi agli impiegati di ruolo	Retribu- zioni agli inservienti	Pigione dei locali che servono ad uso dell' Archivio	Stampati per repertori, generi di cancellaria, riscaldamento, Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, giornali, ecc.	Assegni di disponibi- lità e pensioni	Spese ordinarie e diverse	Totale delle Uscite ordinarie	Inventari per consegna di atti di notari defunti o dimissionari	Casuali e impreviste, lavori straordinari riparazioni ai locali, mobili, ecc.	Gratifica- zioni e sussidi	Devoluzioni allo Stato	Totale delle Uscite straordinarie	Totale dell' Uscita	Avanzi	Disavanzi
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Genova	36,290.00	2,070.00	10,470.00	2,454.05	..	146.46	51,430.51	814.05	3,763.05	300.00	13,408.01	18,285.11	69,715.62	30,022.64	..
Casale	30,305.61	3,750.00	7,555.00	4,261.96	..	35.85	45,908.42	643.35	4,777.68	1,700.00	8,008.56	15,129.59	61,038.01	21,513.66	777.80
Torino	67,691.51	6,289.92	22,625.00	9,519.75	218.00	21.00	106,365.18	2,056.25	4,918.68	3,850.00	17,503.64	23,328.57	134,693.75	44,568.03	..
Milano	36,599.88	3,400.00	4,336.84	3,376.62	4,351.90	..	52,065.24	526.09	3,179.00	..	12,015.73	15,720.82	67,736.06	24,932.02	33.24
Brescia	25,849.60	2,330.00	4,023.54	1,883.57	1,864.12	967.04	36,918.47	631.90	151.56	1,430.00	3,462.12	5,675.68	42,594.05	16,754.82	..
Venezia	49,001.18	4,251.33	6,062.98	3,647.73	3,288.22	..	66,251.44	314.70	5,572.87	3,019.21	5,250.00	14,156.78	80,408.22	22,546.22	75.49
<i>Italia Settentrionale</i>	245,737.78	22,091.25	55,073.36	25,143.68	9,722.24	1,170.95	358,939.16	4,986.34	22,362.84	10,299.21	59,648.06	97,296.45	456,235.71	160,337.39	886.56
Parma	12,873.14	1,559.96	2,490.00	1,010.12	567.60	481.99	18,962.81	244.85	1,764.73	..	1,000.00	3,009.58	21,972.39	5,645.25	155.23
Modena (Sezione) . .	13,740.00	1,662.15	600.00	2,624.24	18,626.39	525.20	2,069.40	442.71	..	3,037.31	21,063.70	7,739.79	..
Lucca	13,474.97	1,770.00	2,105.00	3,945.78	378.96	319.54	21,994.25	671.30	491.45	410.00	..	1,572.75	23,567.00	7,034.07	..
Firenze	26,172.06	3,726.72	1,775.00	4,726.03	1,208.05	..	37,607.86	1,019.12	3,252.25	5,540.00	10,205.25	20,016.62	57,624.48	22,583.01	..
Bologna	24,742.24	1,740.00	3,600.00	2,206.41	32,288.65	501.10	1,821.65	220.00	1,309.42	3,852.17	36,140.82	8,851.59	..
Ancona	8,260.00	360.00	850.00	578.90	10,048.90	246.50	200.00	..	2,291.23	2,737.73	12,786.63	8,955.27	..
Macerata (Sezione) . .	8,970.00	510.00	1,350.00	802.35	11,632.35	138.40	810.00	346.50	..	1,294.90	12,927.25	7,417.94	..
Perugia (Sezione) . .	11,449.80	890.00	2,200.00	603.36	15,148.16	105.45	8.60	180.00	..	294.05	15,442.21	4,616.11	..
Roma	23,000.00	3,144.50	5,915.00	902.85	32,962.35	265.80	12,918.47	1,760.00	..	14,944.27	47,906.62	9,565.43	..
<i>Italia Centrale</i>	142,682.21	15,363.33	20,885.00	17,405.04	2,154.61	781.53	199,271.72	3,717.72	23,336.55	8,899.21	14,805.90	50,759.38	250,031.10	82,410.46	155.23
Aquila	19,258.21	1,920.00	3,490.00	1,866.46	736.18	..	27,270.85	753.75	1,612.90	915.00	3,071.92	6,333.57	33,624.42	17,710.94	..
Napoli	79,294.79	11,933.60	15,575.00	7,921.13	4,365.86	..	119,090.38	4,133.50	8,788.66	12,835.00	33,651.60	59,438.76	178,529.14	61,600.94	..
Potenza (Sezione) . .	12,624.90	1,030.00	1,414.00	862.93	333.54	..	16,320.37	643.35	150.60	150.00	2,460.31	3,404.26	19,724.63	7,128.49	..
Trani	34,682.62	2,760.00	6,850.00	3,128.27	205.32	..	47,626.21	1,332.95	6,150.74	2,140.10	25,293.69	35,417.48	83,043.69	50,453.96	..
Catanzaro	29,000.00	2,659.70	5,727.12	2,029.75	552.29	..	39,968.86	2,199.55	1,271.15	470.00	5,700.00	9,640.70	49,609.56	24,284.26	..
<i>Italia Meridionale</i>	174,860.52	20,353.30	33,056.12	15,808.54	6,198.19	..	250,276.67	9,563.10	17,974.05	16,540.10	70,177.52	114,254.77	364,531.44	161,178.59	..
Messina	12,899.92	1,364.00	2,450.00	1,039.47	17,753.39	1,141.80	1,471.40	180.00	..	3,393.70	21,146.59	8,506.95	..
Catania	29,265.29	2,714.00	6,039.99	1,460.63	1,272.96	..	40,753.87	1,405.05	4,408.32	805.00	20,660.38	27,278.75	68,032.62	49,416.36	..
Palermo	44,679.39	5,799.84	11,180.10	3,547.91	3,458.43	..	68,665.67	1,767.60	13,475.15	650.00	27,454.00	43,346.75	112,012.42	40,592.80	..
<i>Sicilia</i>	86,845.60	9,877.84	19,670.09	6,048.61	4,731.39	..	127,172.93	4,914.45	19,354.87	1,635.00	48,114.38	74,018.70	201,191.63	98,516.11	..
Cagliari - Sardegna	15,933.36	1,500.00	300.00	1,668.65	..	458.18	19,860.19	563.55	2,121.52	525.00	..	3,210.07	23,070.26	6,746.52	..
Regno . . .	666,059.47	69,185.72	128,984.57	66,073.92	22,806.43	2,410.66	955,520.77	23,745.16	85,149.83	37,898.52	192,745.86	339,539.37	1,295,060.14	509,189.07	1,041.79

Notizie principali sommario

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Tavola VII.

Anno 1897.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno		Annotare complessivo degli onorari spettanti ai notari		Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)				
							4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		
												9	10	
Genova:					Lire					Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	
Castelnuovo	15	13	9477	1013	11	1024	1643,47	1809,81	..	166,34				
Chiavari	28	26	38472	4296	62	4353	5522,13	6023,11	..	1100,98				
Finalborgo	23	21	20938	2698	1	2099	281,54	2768,95	212,59	..				
Genova	73	65	227879	19427	1349	20776	28439,25	20975,95	7463,30	..				
Massa	33	27	39756	5313	217	5530	4030,94	3683,34	347,60	..				
Oneglia	19	20	26748	3535	40	3575	4163,15	4591,10	..	437,95				
San Remo	23	22	42782	5724	72	5796	5924,98	4600,50	1324,48	..				
Sarzana	30	23	47888	6522	129	6651	7551,37	5641,71	1909,65	..				
Savona	27	20	26351	3444	20	3464	4422,79	3630,06	792,73	..				
Casale:														
Acqui	28	25	52126	5653	97	5750	8931,24	7704,57	1226,67	..				
Alessandria	36	36	70895	7164	194	7353	8445,04	8443,70	1,34	..				
Asti	42	41	103510	9517	292	9809	11936,63	8886,72	3049,91	..				
Bobbio	15	10	11637	1761	7	1768	1759,35	1665,96	93,39	..				
Casale	52	48	72777	7239	203	7442	8940,76	8551,63	389,13	..				
Novi Ligure	27	26	32339	3974	83	4057	5013,09	5362,67	..	379,58				
Tortona	21	19	33057	3200	15	3215	3924,97	3172,45	752,52	..				
Vigevano	33	29	42004	3211	188	3399	5146,52	4651,25	495,27	..				
Voghera	27	24	47557	4547	84	4631	6939,55	6011,63	927,92	..				
Torino:														
Alba	34	31	63845	7502	66	7568	9540,85	8678,05	862,80	..				
Aosta	26	19	36622	3309	74	3383	4791,36	4934,98	..	143,62				
Biella	41	40	58316	7191	121	7312	8913,62	7064,67	1848,95	..				

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1897.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)				
	1	2		3	4	5	6	Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio	
										7	8
			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	
Torino (segue):											
Cuneo	48	47	71333	7744	145	7889	8335,51	7772,23	1073,28	..	
Ivrea	49	43	74093	8145	150	8295	9732,03	9817,36	..	85,33	
Mondovì	44	41	68883	7475	70	7545	9669,44	8320,22	1349,22	..	
Novara	60	58	81932	8080	179	8259	9606,78	9221,45	385,33	..	
Pallanza	36	34	43925	4376	176	4552	5616,63	5053,40	563,23	..	
Pinerolo	35	34	43634	4428	55	4483	5425,71	5358,34	67,37	..	
Saluzzo	46	46	55732	5690	63	5753	8717,36	7287,91	1429,45	..	
Susa	26	24	34247	3814	28	3842	4529,45	4439,37	40,08	..	
Torino	127	119	333415	25468	835	26303	38187,91	33974,72	4213,19	..	
Vercelli	37	29	55621	4889	125	5014	6992,33	6361,87	630,96	..	
Milano:											
Como	86	79	115706	8494	1899	10393	11692,59	10811,17	881,42	..	
Lodi	26	27	35886	1763	414	2177	5934,49	5602,39	332,10	..	
Milano	109	107	387934	17042	7768	24810	36702,06	35427,85	1274,21	..	
Pavia	18	18	38941	2198	271	2469	4893,49	5101,15	..	207,66	
Sondrio	25	23	40025	3646	836	4432	4437,12	4042,55	394,57	..	
Brescia:											
Bergamo	71	68	77674	5610	2428	8038	9121,62	6531,50	2590,12	..	
Brescia {	65	92	Brescia	91885	7036	1651	8687	11803,34	12153,09	..	349,75
			Breno	12175	979	861	1840	1491,03	1589,74	..	98,71
			Salò	13133	795	627	1422	1530,68	1336,55	194,13	..
Cremona	49	48	78851	5074	1167	6241	8030,43	6947,34	1082,58	..	
Mantova	61	53	100445	6192	1683	7875	11167,64	7789,53	3378,11	..	

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1897.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo	
									Lire	Lire c.							Lire c.
Firenze:																	
Arezzo	51	37	51889	4640	550	5190	5824,40	4963,37	861,03	..							
Firenze	142	125	291485	18232	6958	25190	34907,24	26623,51	8283,73	..							
Grosseto	24	18	21811	1634	1004	2638	2899,43	2773,72	125,71	..							
Siena	46	38	67953	3229	1748	4977	8733,80	7078,91	1654,89	..							
Bologna:																	
Bologna	68	64	147102	8518	3471	9465	18047,76	16711,05	1336,71	..							
Ferrara	21	21	46143	3526	332	3903	5047,10	5883,95	..	836,85							
Forlì	42	34	60738	6157	368	6525	7364,35	6788,70	575,65	..							
Ravenna	34	30	53148	4059	389	4448	6581,17	5939,85	641,32	..							
Ancona:																	
Ancona	45	37	66256	6140	456	6596	7565,97	5309,53	2256,44	..							
Pesaro	21	17	31684	2908	124	3032	3380,86	2359,80	1021,06	..							
Urbino	22	20	23992	2686	72	2758	2536,39	2373,55	162,84	..							
Macerata (Sez.):																	
Ascoli	22	15	25005	3198	62	3260	3168,65	2963,31	205,34	..							
Fermo	21	18	37034	4516	228	4738	3220,50	3133,55	86,95	..							
Macerata { Macerata	54	43	47365	1336	86	1422	5588,99	4996,00	592,99	..							
{ Camerino			11714	2921	93	3014	1902,60	1946,50	16,10	..							
Perugia (Sez.):																	
Perugia	65	45	92860	9681	511	10192	9223,87	8837,66	386,21	..							
Rieti	15	10	15347	2143	25	2163	1891,88	1856,50	35,38	..							
Spoletto	30	27	41637	4153	339	4492	5182,31	4944,11	238,20	..							

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue **Tavola VII.**

Anno 1997.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)		Risultato finale dell'esercizio		
	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo
Roma:			Lire							Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.				
Frosinone	31	31	27769	3545	174	3719	3294,98	3189,25	105,73	..							
Roma	98	86	288903	27793	3749	31542	35345,51	40944,88	..	4599,35							
Viterbo	38	26	32132	3981	247	4293	3763,71	3975,90	..	212,19							
Aquila:																	
Aquila	40	34	40317	5275	472	5747	5038,88	5625,93	..	587,05							
Avezzano	20	13	178905	2757	179	2936	2771,83	2501,90	269,93	..							
Chieti	32	31	35893	3946	498	4444	4622,37	4067,00	555,37	..							
Lanciano	62	63	71511	10093	333	10426	9001,51	7264,15	1737,36	..							
Solmona	22	18	25537	2833	216	3049	2978,36	2887,30	91,06	..							
Teramo	64	56	58188	5556	733	6289	8388,75	7946,56	442,19	..							
Napoli:																	
Ariano	32	32	24588	3010	152	3162	4218,60	3646,55	572,05	..							
Avellino	64	73	528563	7131	717	7848	8621,45	8757,06	..	135,61							
Benevento	82	71	80734	7953	534	8492	10632,02	9123,06	1508,96	..							
Campobasso	58	54	45154	6352	275	6627	6244,86	5688,20	556,66	..							
Cassino	92	85	79582	9677	422	10099	10797,17	9594,79	1202,38	..							
Isernia	66	56	49001	5722	232	5954	6233,13	5280,40	1002,73	..							
Larino	46	39	32032	4052	118	4170	4557,17	3250,75	1306,42	..							
Napoli	180	162	436975	25823	16900	42723	61868,30	55944,20	5924,10	..							
Sala Consilina	33	28	20260	2583	88	2671	3071,85	2510,10	561,75	..							
Salerno	112	116	151024	13940	846	14786	16291,70	12201,72	4089,98	..							
S. Maria Capua Vet.	116	122	110780	9395	1552	10947	17706,02	17769,67	..	63,65							
S. Angelo dei Lomb.	38	34	32349	4406	347	4753	5647,00	4213,40	1433,60	..							
Vallo della Lucania	45	44	22547	3022	38	3060	3621,22	2516,00	1105,22	..							

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1897.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo	
									Lire	Lire c.							Lire c.
Potenza (Sez.):																	
Lagonegro	52	47	21036	3350	140	3490	3640,30	3571,60	68,70	..							
Matera	37	33	31767	4654	71	4725	5912,55	4230,84	1681,31	..							
Melfi	32	30	35677	3894	141	4035	5234,20	4543,20	691,00	..							
Potenza	64	61	36434	4719	206	4925	4601,41	4402,30	199,11	..							
Trani:																	
Bari	102	100	180326	15452	1301	16753	22517,91	19039,12	3478,79	..							
Lecce	104	111	151752	18354	1376	19370	18274,62	9293,21	8981,41	..							
Lucera	104	88	123955	8684	1577	10261	15012,55	9939,65	5072,90	..							
Taranto	33	29	58589	5211	660	5871	11680,80	5993,25	5687,55	..							
Trani	61	57	104729	8623	885	9508	13374,77	10656,92	2717,85	..							
Catanzaro:																	
Castrovillari	39	37	35629	4274	128	4402	4796,73	4238,40	558,33	..							
Catanzaro	70	67	62327	7552	436	7988	8328,86	8193,94	134,92	..							
Cosenza	79	76	79020	8897	1229	10126	12549,86	8566,92	3952,94	..							
Gerace	39	31	30678	4052	88	4140	5305,71	3742,57	1563,14	..							
Monteleone	42	34	30878	4160	180	4340	4855,69	4002,40	853,29	..							
Nicastro	32	30	21528	3129	66	3195	3267,61	2406,34	861,27	..							
Palmi	37	31	30229	3886	301	4187	4842,26	4990,30	..	148,04							
Reggio Calabria	36	32	41668	5570	163	5733	5669,83	5467,42	202,41	..							
Rossano	19	17	17382	1762	191	1953	2270,73	1407,70	863,03	..							

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi.

Segue Tavola VII.

Anno 1897.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)				
	1	2		3	4	5	6	Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio	
										7	8
Messina:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	
Messina	86	92	63229	15025	469	15494	14414,66	13980,93	433,73	..	
Mistretta	18	15	18424	2472	62	2534	3597,89	3833,19	..	235,30	
Patti	30	28	33342	5011	51	5062	5095,47	5138,51	..	43,04	
Catania:											
Caltagirone	31	27	42652	5908	96	6004	6333,65	5966,63	367,02	..	
Catania	94	81	198672	18248	713	18961	23985,84	16659,14	7325,70	..	
Modica	40	39	92661	11082	382	11464	11030,05	9971,85	1058,20	..	
Nicosia	30	29	35120	5167	8	5175	5008,51	4655,36	353,15	..	
Siracusa	46	45	75512	9450	372	9822	9926,48	9442,14	484,34	..	
Palermo:											
Caltanissetta	74	68	76116	14396	296	14692	14165,06	11039,43	3125,63	..	
Girgenti	64	60	75849	11623	12	11635	11036,96	9322,32	1714,64	..	
Palermo	106	90	256031	25198	438	25636	37821,58	36290,98	1530,60	..	
Sciacca	29	28	37612	4706	49	4755	5836,49	4878,35	958,14	..	
Termini Imerese	55	60	77111	9179	53	9232	9241,74	7674,75	1566,99	..	
Trapani	61	56	100901	17170	649	17819	15783,94	8643,70	7140,24	..	
Cagliari:											
Cagliari	85	70	79440	12107	288	12395	9437,13	8932,23	504,90	..	
Oristano	38	25	31134	4895	90	4985	3845,54	3519,15	326,39	..	
Sassari. { Sassari	76	67	54781	7918	384	8302	7615,58	7341,37	274,21	..	
{ Nuoro			7252	1327	44	1371	1253,92	1318,95	..	65,03	

Notizie principali sommarie.

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Tavola VII.

Anno 1898.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari, che hanno effettivamente esercitato durante l'anno		Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari		Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	rogati	5 autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio	
												Avanzo	Disavanzo
Genova:			Lire							Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Castelnuovo	15	13	9707	1025	15	1040				1930,94	1840,68	90,26	..
Chiavari	28	26	40090	4522	116	4638				6124,83	5243,25	801,58	..
Finalborgo	23	22	20367	2635	1	2636				2292,30	2636,75	..	344,45
Genova	74	68	243304	18240	1169	19409				30166,75	21438,07	8723,68	..
Massa	33	27	38410	5173	210	5383				4340,94	4020,30	320,64	..
Oneglia	19	20	23644	3317	1	3318				3914,18	4691,30	..	777,12
San Remo	23	23	40721	5098	75	5173				5646,86	4653,50	993,36	..
Sarzana	30	24	43320	6022	160	6182				7461,98	5206,30	2255,68	..
Savona	27	20	27987	3487	33	3520				4574,81	4126,38	448,43	..
Casale:													
Acqui	23	24	49594	5341	68	5409				8170,48	7662,77	507,71	..
Alessandria	36	36	73317	7022	180	7202				8317,97	8438,50	..	120,53
Asti	42	41	102427	9047	242	9289				11823,90	8963,34	2925,56	..
Bobbio	15	11	12536	1868	15	1883				1612,73	1626,05	..	13,32
Casale	52	52	77332	7246	204	7450				9582,99	8475,80	1107,19	..
Novi Ligure	27	25	31853	3843	29	3872				5347,24	6581,76	..	1234,52
Tortona	21	20	29002	3380	46	3426				3886,40	4127,40	..	241,00
Vigevano	33	29	45171	3161	195	3356				4981,60	4669,80	311,80	..
Voghera	27	27	46976	4278	82	4360				9835,64	10291,59	..	455,95
Torino:													
Alba	34	34	58127	6690	68	6758				8342,70	7668,44	674,26	..
Aosta	26	19	39335	3817	146	3963				4842,55	4771,89	70,66	..
Biella	41	38	55060	6125	123	6248				8711,63	7068,64	1642,99	..

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue **Tabola VII.**

Anno 1898.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10			
									regati	autenticati			in complesso	Entrate	Spese
Torino (segue):			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.					
Cuneo	48	46	74523	8011	161	8172	9632,05	9839,20	..	207,15					
Ivrea	49	42	78882	7703	184	7887	9846,66	7497,41	2349,25	..					
Mondovì	44	43	68668	7455	93	7548	9599,93	8290,70	1309,23	..					
Novara	60	56	83531	8402	313	8715	9715,85	8646,30	1069,55	..					
Pallanza	36	35	45779	4613	325	4938	5356,76	4536,70	820,06	..					
Pinerolo	35	37	45899	4657	74	4731	5390,63	5218,25	172,38	..					
Saluzzo	45	48	61418	6021	53	6074	8365,37	8069,99	795,38	..					
Susa	26	25	36361	4052	45	4097	4465,03	4506,87	..	41,84					
Torino	127	121	348836	26250	1029	27279	39121,32	33012,11	6109,21	..					
Vercelli	37	32	56441	5092	161	5253	7311,81	6395,39	1916,42	..					
Milano:															
Como	86	80	126372	9196	3216	12412	12013,67	12563,43	450,24	..					
Lodi	26	25	34203	1697	410	2107	5446,28	5546,20	..	99,92					
Milano	199	106	400557	16720	7945	24665	37938,06	27253,26	10684,80	..					
Pavia	18	18	42880	2197	317	2514	5185,23	4657,18	528,05	..					
Sondrio	25	24	43850	4239	1296	5535	4736,67	4598,47	133,20	..					
Brescia:															
Bergamo	71	69	92107	5687	3273	8960	9954,83	6864,00	3090,83	..					
Brescia {	Brescia . .	95	91	93643	6519	1909	8428	11383,34	11368,46	14,88	..				
				Breno . . .	15718	1273	1174	2447	1590,83	1459,83	131,00	..			
				Salò	9881	715	656	1371	1285,03	1394,85	..	109,82			
Cremona	49	47	75837	5041	1254	6295	8103,88	7257,04	846,84	..					
Mantova	61	56	93516	6009	1545	7554	10448,65	7780,17	2668,48	..					

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1898.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Risultato finale dell'esercizio		Avanzo	Disavanzo		
											rogati	autenticati			in complesso	Entrate
Venezia:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.						
Belluno	19	16	37908	3909	1224	5133	4388,56	4396,73	..	8,17						
Padova	26	30	95714	5127	1893	7020	11201,40	10759,90	441,50	..						
Rovigo	18	17	48119	2690	640	4330	8779,46	5267,57	3511,89	..						
Treviso	30	29	53905	6047	1033	7080	7802,93	6072,95	1529,98	..						
Udine	55	50	146638	14497	2907	17404	15484,70	11739,45	3745,25	..						
Venezia	31	28	105183	6671	2214	8885	10893,44	10591,96	301,48	..						
Verona	45	47	96639	6179	2702	8881	10700,96	10941,18	..	240,22						
Vicenza { Vicenza	50	35	86191	6117	1890	8007	9680,25	9935,38	..	255,13						
Bassano			19917	1810	340	2150	3126,84	3158,60	..	31,76						
Parma:																
Parma { Parma	69	49	49143	5457	293	5750	9232,46	8900,78	331,68	..						
Borgotaro			9404	1182	4	1186	2854,85	2901,55	..	46,70						
Piacenza	57	47	54185	5386	154	5540	8953,24	8075,18	878,06	..						
Modena (Sez.):																
Modena { Modena	78	83	79455	5528	787	6315	12329,44	12241,62	87,82	..						
Pavullo			10754	1200	28	1223	1583,53	1561,50	22,03	..						
Reggio Emilia	77	71	87000	4919	833	5752	9629,20	8977,44	651,76	..						
Lucca:																
Livorno	21	16	49918	2558	1873	4431	5218,28	5031,50	186,78	..						
Lucca	65	53	97581	8680	627	9307	13370,19	12708,56	661,63	..						
Pisa	50	46	66064	4542	1738	6280	7490,64	6894,90	595,74	..						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue **Tavola VII.**

Anno 1898.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10				
	rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo									
Firenze:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.						
Arezzo	51	44	50801	4719	458	5177	5590,65	5154,43	336,22	..						
Firenze	142	123	276250	17506	6603	24109	35612,15	24406,90	11205,25	..						
Grosseto	24	18	22975	1850	1072	2922	3055,72	3044,64	11,08	..						
Siena	46	38	60281	3387	1638	5025	8848,00	8384,72	463,28	..						
Bologna:																
Bologna	68	67	165745	7970	792	8762	18124,80	18033,52	61,28	..						
Ferrara	21	18	56211	4431	422	4553	7149,76	6893,10	256,66	..						
Forlì	42	35	58983	5864	355	6219	7199,93	6826,07	373,86	..						
Ravenna	34	30	50619	4103	279	4382	5391,72	5908,27	..	516,55						
Ancona:																
Ancona	45	34	69908	5808	427	6235	7471,30	5646,78	1824,52	..						
Pesaro	21	16	30316	2577	167	2744	3305,48	3421,30	..	116,32						
Urbino	22	19	23872	2748	74	2822	2649,47	2243,50	405,97	..						
Macerata (Sez.):																
Ascoli	22	15	23183	2976	98	3074	3274,18	3006,10	268,08	..						
Fermo	21	18	29714	2867	112	2979	3185,66	3109,49	76,17	..						
Macerata { Macerata	54	49	15515	4698	244	4942	5896,23	4576,35	1319,88	..						
Camerino			11527	1192	141	1333	1822,84	1946,50	..	123,66						
Perugia (Sez.):																
Perugia	65	49	90586	9479	509	9988	9225,89	8700,97	524,92	..						
Rieti	15	10	14517	1981	52	2033	1873,72	1716,50	157,22	..						
Spoletto	30	25	40622	4081	346	4427	4690,88	4810,68	..	119,80						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue *Tavola VII.*

Anno 1898.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, coll. variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio			
				rogati	autenticati	in complesso			Avanzo	Disavanzo						
Roma:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.						
Frosinone	31	30	28044	3781	172	3953	3790,86	3461,70	329,16	..						
Roma	98	85	224764	28341	2793	31134	45730,03	62987,96	..	17257,93						
Viterbo	38	26	32035	3745	263	4008	3796,53	3686,15	110,38	..						
Aquila:																
Aquila	40	35	41103	4791	550	5341	5154,92	5047,38	107,54	..						
Avezzano	20	17	21860	3283	223	3511	3387,15	1855,75	1531,40	..						
Chieti	32	30	32605	3478	470	3948	4273,61	4214,55	59,06	..						
Lanciano	62	62	73709	8643	303	8946	9579,13	7286,58	2292,55	..						
Solmona	22	17	23314	2976	263	3239	3322,79	2956,31	366,48	..						
Teramo	64	56	60418	5480	733	6213	8526,93	7805,56	721,37	..						
Napoli:																
Ariano	32	34	26247	3282	132	3414	4698,29	3806,15	892,14	..						
Avellino	64	72	57086	7213	800	8013	9246,78	8029,13	1217,65	..						
Benevento	82	75	84455	8679	545	9224	11003,83	7977,10	3026,73	..						
Campobasso	58	52	41443	5937	230	6167	6240,69	5740,55	500,14	..						
Cassino	92	86	78437	9445	531	9976	10550,50	10789,52	..	239,02						
Isernia	66	64	52120	6146	154	6300	6740,91	5651,12	1239,79	..						
Larino	46	39	34630	4223	94	4317	5247,09	4419,90	827,19	..						
Napoli	180	167	481790	25405	16515	41920	61125,93	53765,40	7360,53	..						
Sala Consilina	33	29	20389	2642	63	2705	3197,90	2560,50	637,40	..						
Salerno	112	109	154012	12788	835	13623	16268,14	11092,62	5175,52	..						
S. Maria Capua Vet.	116	118	119392	10105	1496	11601	17960,46	17701,91	258,55	..						
S. Angelo dei Lomb.	38	36	30560	4782	408	5190	5840,24	4254,45	1585,79	..						
Vallo della Lucania	45	43	23232	3520	73	3593	4246,23	3510,30	735,93	..						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1898.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi d-gli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5		6	7	8	Risultato finale dell'esercizio			
										9	10		
			Lire.				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.			
Potenza (Sez.):													
Lagonegro	52	46	22788	3800	171	3971	3457,75	3625,70	..	167,95			
Matera	37	36	36532	4137	92	4229	5062,27	5016,37	45,90	..			
Melfi	32	31	42405	4194	204	4398	6139,90	4815,40	1324,50	..			
Potenza	64	61	37881	4685	309	4994	4320,88	4524,77	..	203,89			
Trani:													
Bari	103	94	165742	15445	1254	16699	22453,70	19114,83	3338,87	..			
Lecce	106	108	156833	14403	1282	15685	19253,17	10376,32	8576,85	..			
Lucera	104	87	123439	12955	1985	14940	15288,22	10752,58	4535,64	..			
Taranto	33	29	57769	5178	631	5859	7602,62	6641,30	961,32	..			
Trani	61	56	115165	9288	843	10131	13769,86	11924,18	1845,68	..			
Catanzaro:													
Castrovillari	39	39	38304	4397	198	4595	5134,52	4091,85	1042,67	..			
Catanzaro	70	66	57477	7492	546	8038	8877,08	9423,06	..	546,90			
Cosenza	79	76	80937	8894	1259	10153	11636,16	8696,29	2989,87	..			
Gerace	39	30	33431	4032	105	4137	5359,94	4046,80	1313,14	..			
Monteleone	42	38	32452	4238	243	4481	4727,34	3726,50	1000,84	..			
Nicastro	32	32	21852	3199	60	3259	3374,03	2598,85	775,18	..			
Palmi	37	31	32134	3764	246	4010	4391,98	4501,60	..	109,62			
Reggio Calabria . . .	36	33	43413	1890	166	2056	5694,16	5743,90	..	49,74			
Rossano	19	17	18353	5104	202	5306	2184,55	2653,60	..	469,05			

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1898.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio			
				rogati	autenticati	in complesso	Lire	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.			Avanzo	Disavanzo	
Messina:																
Messina	86	93	67962	14347	435	14782	13797,29	13749,78	47,51	..						
Mistretta	18	14	18740	2334	79	2413	4062,72	4167,94	..	105,22						
Patti	30	25	32706	4617	36	4653	4672,94	5141,51	..	468,57						
Catania:																
Caltagirone	31	30	47467	5968	66	6034	6503,69	5082,50	1421,19	..						
Catania	94	90	201829	18302	685	18937	28964,47	31090,88	..	2126,41						
Modica	40	36	87538	10770	493	11263	11137,55	9839,95	1297,60	..						
Nicosia	30	30	33411	5130	38	5168	4648,87	5492,70	..	843,83						
Siracusa	46	45	65814	8622	349	3971	8559,70	8705,12	..	145,42						
Palermo:																
Caltanissetta	74	69	95990	14340	217	14557	14336,09	10204,30	4131,79	..						
Girgenti	64	61	74149	11470	23	11493	11156,43	9437,42	1719,01	..						
Palermo	106	88	203120	23270	429	23699	33749,43	34028,30	..	278,87						
Sciacca	29	27	40393	4741	57	4798	6053,27	4942,86	1110,41	..						
Termini Imerese	55	60	73149	9597	28	9625	9033,12	9147,73	..	114,61						
Trapani	61	57	98332	17593	696	18289	15858,50	8567,50	7291,00	..						
Cagliari:																
Cagliari	85	72	78887	11302	261	11563	8997,53	8372,72	624,86	..						
Oristano	33	25	32773	4906	101	5007	4022,35	3616,75	405,60	..						
Sassari	76	76	54213	7117	410	7527	7458,17	8336,16	..	877,99						
Nuoro			8384	1323	48	1371	1603,05	1600,75	2,30	..						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi.

Riassunto per distretti di Corte d'appello.

Segue *Tavola VII.*

Anno 1898.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno		Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari		Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	Numero degli atti		Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Genova.	282	243	492550	49519	1780	51299	66453,59	53856,53	13718,63	1121,57
Casale.	281	295	468209	45186	1061	46247	63563,95	60777,01	4852,26	2065,32
Torino.	608	576	1052860	98888	2775	101663	131202,29	115521,89	15929,39	248,99
Milano.	264	253	647862	34049	13184	47233	66319,91	54618,54	11801,29	99,92
Brescia.	276	263	380702	55244	9811	35055	42766,56	36124,35	6752,03	109,82
Venezia.	274	252	690214	54017	14843	68890	81858,54	72863,72	9530,10	585,28
<i>Italia Settentrionale</i>	1985	1852	3732397	306933	43454	350387	452164,84	393762,04	62583,70	4180,90
Parma.	126	96	112732	12025	451	12476	21040,55	19877,51	1209,74	46,70
Modena (Sez.)	155	154	177209	11647	1648	13295	23542,17	22780,56	761,61	..
Lucca.	146	120	213563	15780	4238	20018	26079,11	24634,96	1444,15	..
Firenze.	263	223	419307	27462	9771	37233	53006,52	40990,69	12015,83	..
Bologna.	165	150	331558	22368	1848	24216	37866,21	37690,96	691,80	516,55
Ancona.	88	69	124096	11132	668	11801	13426,25	11312,08	2230,49	116,32
Macerata (Sez.)	107	82	119539	11733	595	12328	14178,91	12638,44	1664,13	123,66
Perugia (Sez.)	110	84	145725	15541	907	16448	15790,49	15228,15	682,14	119,80
Roma.	167	141	284843	35867	3223	39095	53317,42	70135,81	439,54	17257,93
<i>Italia Centrale</i>	1327	1119	1928572	163556	23354	186910	258247,63	255289,16	21139,43	18180,96
Aquila.	240	217	253009	28656	2542	31198	34244,53	29166,13	5708,40	..
Napoli.	964	924	1203843	104167	21376	126043	162566,99	139298,65	23507,36	239,02
Potenza (Sez.)	185	174	139606	16816	776	17592	18980,80	17982,24	1370,40	371,84
Trani.	407	374	618948	57269	6045	63314	78867,57	58809,21	19558,36	..
Catanzaro.	393	362	358553	43010	3025	46035	51429,76	45483,37	7121,70	1175,31
<i>Italia Meridionale</i>	2189	2051	2574259	249918	34264	284182	345589,65	290739,60	56636,22	1786,17
Messina.	134	132	119348	21298	550	21848	22532,95	23059,23	47,51	573,79
Catania.	241	231	436059	48792	1631	50423	59314,28	60211,15	2718,79	3115,66
Palermo.	389	392	590633	81011	1450	82461	90183,84	76328,11	14252,21	393,48
<i>Sicilia</i>	764	725	1146040	151101	3631	154732	172534,07	159598,49	17018,51	4082,93
<i>Cagliari - Sardegna.</i>	199	173	174057	24648	820	25468	22081,15	21926,38	1032,76	877,99
Regno . . .	6464	5920	9555325	896156	105523	1001679	1250617,34	1121315,67	158410,62	29108,95

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Tavola VII.

Anno 1899.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Annotare complessivo degli onorari speltanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Risultato finale dell'esercizio					
				rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo						
Genova:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.						
Castelnuovo	15	12	9493	1054	20	1074	1552,62	1561,90	..	9,28						
Chiavari	28	28	38239	4300	102	4402	6162,21	5324,37	837,84	..						
Finalborgo	23	20	21931	2744	8	2752	2486,04	2252,30	233,74	..						
Genova	74	68	262279	18914	1417	20331	31862,36	21846,10	10016,26	..						
Massa	33	29	40463	5354	169	5523	4333,75	3773,00	560,75	..						
Oneglia	19	19	28100	3837	..	3837	4338,67	4624,65	..	285,98						
San Remo	23	22	40044	5772	81	5853	5592,76	4693,70	899,06	..						
Sarzana	30	14	47746	5963	161	6124	7421,38	6487,23	934,15	..						
Savona	27	24	29716	3404	53	3457	4914,86	3906,76	1008,10	..						
Casale:																
Acqui	28	25	46822	5121	81	5202	8593,85	7720,23	873,62	..						
Alessandria	36	35	71625	6728	157	6885	8117,72	8458,79	..	341,07						
Asti	42	41	100461	9073	237	9310	12447,80	9271,38	3176,42	..						
Bobbio	15	11	11890	1696	4	1700	1466,27	1618,63	..	152,36						
Casale	27	25	79939	7372	217	7589	9544,43	8253,23	1291,20	..						
Novi Ligure	52	47	33644	3810	20	3330	5655,18	6670,06	..	1014,88						
Tortona	21	20	29309	3217	55	3272	3918,94	4577,30	..	658,36						
Vigevano	33	29	46292	3339	212	3551	5028,39	4893,91	134,48	..						
Voghera	27	27	51478	4701	87	4788	7183,55	6649,64	533,91	..						
Torino:																
Alba	35	32	61555	7164	77	7241	9461,82	7493,45	1968,37	..						
Aosta	26	21	38374	3962	154	4116	5313,74	3863,94	1449,80	..						
Biella	42	39	52021	6164	138	6302	8318,28	8071,20	247,08	..						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1899.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzati degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo
									Lire	Lire c.						
Torino (segue):							Lire						Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Cuneo	48	47	75349	8651	100	8151		9570,57	7758,95	1811,62	..					
Ivrea	49	42	74799	7696	194	7890		9187,89	6820,57	2367,32	..					
Mondovì	44	41	67751	7361	140	7501		9508,73	8030,64	1478,09	..					
Novara	60	57	86694	8808	288	9094		10049,45	8551,55	1497,90	..					
Pallanza	36	35	45612	4808	187	4995		5049,01	4899,40	149,61	..					
Pinerolo	35	34	46235	4578	72	4650		5100,25	5112,15	..	11,90					
Saluzzo	45	44	53391	5773	63	5836		8500,01	7897,93	602,08	..					
Susa	26	24	33558	3743	41	3784		4692,00	4605,42	87,58	..					
Torino	128	117	369188	25953	1164	27117		40918,04	33263,08	7654,96	..					
Vercelli	37	33	61363	4792	188	4978		7176,84	7914,26	..	737,42					
Milano:																
Como	86	83	125782	9251	2988	12239		13721,08	11887,84	1833,24	..					
Lodi	26	25	34341	1609	435	2044		3478,99	5614,68	..	2135,69					
Milano	109	107	441756	17059	8203	25262		40662,06	37044,17	3617,89	..					
Pavia	18	17	35723	2188	303	2491		5187,86	4115,87	1071,99	..					
Sondrio	25	24	42477	4035	1328	5363		4631,81	4853,10	..	221,29					
Brescia:																
Bergamo	71	69	87742	5991	3329	9320		9696,13	7530,75	2165,38	..					
Brescia			91504	5873	1847	7720		1722,83	1312,89	409,94	..					
Brescia } Breno	95	86	16354	1259	1460	2719		12583,96	12780,29	..	196,33					
Brescia } Salò			10012	725	702	1427		1188,59	1316,70	..	128,11					
Cremona	49	44	82160	4989	1179	6168		8218,66	7300,74	917,92	..					
Mantova	61	60	101664	6253	1599	7852		10768,45	8667,39	2101,06	..					

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1899.

DISTRETTI Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		3	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2		4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio	
									9	10
			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Venezia:										
Belluno	19	18	40304	4372	1268	5640	4614,06	3747,33	886,68	..
Padova	26	30	92041	5354	1768	7122	10924,26	10553,59	370,67	..
Rovigo	18	19	41284	3238	603	3891	4645,32	4909,42	..	264,10
Treviso	30	29	52899	6142	983	7125	7376,64	6314,30	1062,34	..
Udine	55	51	145391	74839	2723	17562	16082,71	11856,24	4226,47	..
Venezia	31	28	100618	6544	2049	8593	11473,04	10693,58	779,46	..
Verona	45	46	99870	5996	2582	8578	11647,41	11059,69	587,72	..
Vicenza { Vicenza . .	50	37	83338	5919	1895	7814	10651,69	10702,85	..	51,16
{ Bassano . . .			20628	1931	306	2237	3567,54	3637,60	..	70,06
Parma:										
Parma { Parma . .	69	51	45983	6033	362	6295	9881,43	8877,14	1004,29	..
{ Borgotaro . .			9483	1152	4	1156	3046,80	3167,83	..	121,03
Piacenza	57	47	55043	5325	178	5503	9748,15	7952,86	1795,29	..
Modena (Sez.):										
Modena { Modena . .	78	79	76724	4949	1132	6081	12434,19	11631,61	802,58	..
{ Pavullo . . .			9749	1213	29	1242	1375,13	1226,60	148,53	..
Reggio Emilia	77	70	81457	4904	742	5646	9024,80	9384,64	..	359,84
Lucca:										
Livorno	21	17	45310	2566	1691	4257	4677,44	4981,00	..	303,56
Lucca	65	60	93037	8646	580	9226	13041,30	13829,63	..	788,33
Pisa	50	44	66075	4548	1585	6133	7217,45	7082,65	134,80	..

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue **Tavola VII.**

Anno 1899.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		3	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2		4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio	
									9	10
			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Firenze:										
Arezzo	51	48	49615	4480	450	4930	5935,74	5884,60	51,04	..
Firenze.	149	119	265473	16554	6429	22983	32496,25	22320,05	10176,20	..
Grosseto	24	18	24249	1686	1006	2692	2837,72	2830,72	7,00	..
Siena	46	38	76769	3554	1726	5280	9599,63	9824,13	..	224,50
Bologna:										
Bologna	68	67	133272	7612	796	8408	16813,82	17820,55	..	1006,73
Ferrara	21	20	66779	4896	349	5245	6739,70	6106,63	633,07	..
Forlì	42	35	63478	5893	360	6253	7207,74	6680,20	527,54	..
Ravenna	34	32	48671	3925	251	4176	6253,88	6026,37	227,51	..
Ancona:										
Ancona	45	35	71025	6016	326	6342	7595,35	5244,58	2350,77	..
Pesaro	21	16	27631	2326	383	2719	3322,80	2709,35	613,45	..
Urbino	22	20	24638	2589	82	2671	2637,73	2213,75	423,98	..
Macerata (Sez.):										
Ascoli	22	15	22271	2731	111	2842	3674,08	3301,90	372,18	..
Fermo	21	29	28881	2916	148	3064	3092,66	3718,50	..	625,84
Macerata } Macerata	54	48	52039	4967	249	5216	5889,72	5726,08	163,64	..
} Camerino			10448	1026	129	1155	3461,80	3004,33	457,47	..
Perugia (Sez.):										
Perugia	65	53	82830	8941	462	9403	9006,54	8567,28	439,26	..
Rieti	15	12	15823	1994	51	2045	1803,43	2119,00	..	315,52
Spoletto	30	26	41997	4230	337	4567	4913,19	4804,15	109,04	..

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue *Tavola VII.*

Anno 1899.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10			
				rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo					
Roma:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.					
Frosinone	31	30	27507	3875	147	4022	3392,72	3354,55	38,17	..					
Roma	98	87	208610	25321	4393	29719	40995,34	34474,26	6521,08	..					
Viterbo	38	25	25538	3324	305	4129	3865,65	3815,50	50,15	..					
Aquila:															
Aquila	40	36	48765	5296	700	5996	5675,58	5503,61	171,97	..					
Avezzano	20	18	22199	3229	203	3432	3122,49	2714,65	407,84	..					
Chieti	32	29	35177	3587	408	3995	4771,78	3878,30	893,48	..					
Lanciano	62	42	72510	8428	313	3741	9977,89	7655,50	2322,39	..					
Solmona	22	20	27432	3295	223	3523	3525,28	2916,06	609,22	..					
Teramo	64	57	61915	5634	790	6424	8804,83	8316,75	488,08	..					
Napoli:															
Ariano	32	32	26376	3342	144	3486	4672,60	3734,75	937,85	..					
Avellino	83	75	56977	7096	645	7741	8986,63	8855,19	131,44	..					
Benevento	64	73	83249	8484	483	3967	11612,89	8855,91	2756,98	..					
Campobasso	58	53	38465	5610	279	5839	6463,74	5680,60	783,14	..					
Cassino	92	84	77086	9228	489	9717	11118,92	9036,08	2082,84	..					
Isernia	67	62	52802	6171	144	6315	6403,72	5756,53	647,19	..					
Larino	46	40	34753	4345	101	4446	5429,90	3948,30	1481,60	..					
Napoli	180	162	426338	24237	15508	39745	66754,60	61548,87	5205,73	..					
Sala Consilina	33	30	16997	2536	112	2648	3431,45	2399,30	1032,15	..					
Salerno	112	110	123125	12468	692	13160	16600,79	12633,19	3967,60	..					
S. Maria Capua Vet.	116	111	119327	10191	1539	11730	18205,50	13351,37	..	145,87					
S. Angelo dei Lomb.	38	35	30971	5527	352	5879	6075,08	4301,57	1773,51	..					
Vallo della Lucania	46	42	24320	2842	68	2910	3749,17	2920,63	828,55	..					

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1899.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10			
			Lire	rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo					
Potenza (Sez.):						Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.						
Lagonegro	52	44	24842	3917	89	4006	3762,10	3589,10	173,00	..					
Matera	37	36	44758	5102	135	5237	5224,21	4791,03	433,18	..					
Melfi	32	23	37554	3974	129	4103	6057,76	4277,00	1780,76	..					
Potenza	64	58	39965	5098	235	3333	4533,24	4475,01	58,23	..					
Trani:															
Bari	103	98	188850	15586	1384	16970	24530,46	19255,76	5274,70	..					
Lecce	107	111	167943	15482	1359	16791	20464,47	10144,65	10319,82	..					
Lucera	105	88	126796	12671	1806	14477	15621,19	11509,73	4111,46	..					
Taranto	33	27	59243	5808	703	6511	12298,11	6835,55	5462,56	..					
Trani	61	59	124031	9190	832	10022	15551,66	9313,18	6238,48	..					
Catanzaro:															
Castrovillari	39	39	35090	4186	146	4332	4484,76	3863,25	621,51	..					
Catanzaro	70	66	65679	7663	549	8212	9246,68	8575,84	670,84	..					
Cosenza	79	77	81737	9078	1316	10394	11884,37	8735,50	3148,87	..					
Gerace	39	34	31407	3883	104	3987	5296,85	3813,50	1483,35	..					
Monteleone	42	38	30173	3994	213	4207	4310,08	3946,05	364,03	..					
Nicastro	32	32	25873	3353	67	3420	3488,39	2773,59	714,80	..					
Palmi	37	32	31966	3710	276	3986	4352,16	4370,61	..	18,45					
Reggio Calabria	36	32	42734	5079	243	5322	6034,97	5436,50	598,47	..					
Rossano	19	18	15735	1656	140	1796	2167,41	2596,75	..	429,34					

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue **Tavola VII.**

Anno 1899.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colla variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Entrate		Spese		Risultato finale dell'esercizio		
									rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo
Messina:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.					
Messina	87	90	77540	14200	495	14695	14293,84	14333,82	..	39,48					
Mistretta	18	15	19968	2813	71	2884	4185,01	3948,99	236,02	..					
Patti	30	25	35906	5081	52	5133	5538,68	4880,13	658,55	..					
Catania:															
Caltagirone	31	29	47891	5891	57	5948	6045,20	4214,30	1830,90	..					
Catania	94	90	203367	19606	714	20320	32312,54	20474,71	11837,83	..					
Modica	40	34	54541	10838	611	11449	11825,42	9123,97	2701,45	..					
Nicosia	30	29	34575	4972	43	5015	4309,06	4335,08	..	26,02					
Siracusa	46	41	63574	8500	296	8796	9300,43	7472,10	1828,33	..					
Palermo:															
Caltanissetta	74	37	86990	13832	268	14100	14443,79	13895,04	548,75	..					
Girgenti	64	58	67966	12164	2	12166	11389,95	9232,12	2157,83	..					
Palermo	106	87	263901	22000	394	23394	34416,54	31539,24	2877,30	..					
Sciacca	29	27	40773	4820	46	4866	5604,54	4227,67	1376,87	..					
Termini Imerese	55	61	73088	9625	20	9645	9790,98	9233,35	557,63	..					
Trapani	61	57	98837	18112	587	18699	16584,80	8473,67	8111,13	..					
Cagliari:															
Cagliari	85	70	80563	11826	174	12000	9734,16	9094,04	640,12	..					
Oristano	38	26	35774	5059	129	5188	4282,09	3388,25	893,84	..					
Sassari. { Sassari	76	72	52400	7550	393	7943	7401,08	7874,59	..	473,51					
{ Nuoro			7610	1263	37	1300	1767,55	1771,80	..	4,25					

Notizie principali sommario

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi.

Riassunto per distretti di Corte d'appello.

Segue Tavola VII.

Anno 1899.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre e Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno		Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)						
						1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio	
														rogati	autenticati
			Lire					Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.				
Genova	272	236	518011	51342	2011	53353		68664,65	54470,01	14489,90	295,26				
Casale	281	260	471460	45057	1070	46127		61956,13	58113,17	6009,63	2166,67				
Torino	591	566	1071440	98853	2302	101655		132847,63	114282,54	19314,41	749,32				
Milano	264	256	680079	34142	13257	47399		67681,80	63515,66	6523,12	2356,98				
Brescia	276	259	389436	25090	10116	35206		44178,62	38908,76	5594,30	324,44				
Venezia	274	253	676923	54385	14177	68562		80982,67	73474,65	7893,34	385,32				
<i>Italia Settentrionale</i>	1958	1835	3866749	308869	43433	352302		456311,50	402764,79	59824,70	6277,99				
Parma	126	98	110511	12510	444	12954		22676,38	19997,83	2799,58	121,03				
Modena (Sez.)	155	149	167930	11066	1903	12069		22834,12	22242,85	951,11	359,84				
Lucca	136	121	204422	15760	3856	19616		25939,19	25893,28	134,80	1091,89				
Firenze	263	223	416106	26274	9611	35885		50869,34	40859,60	10234,24	224,50				
Bologna	165	154	311200	22326	1756	24082		37015,14	36633,75	1338,20	1006,73				
Ancona	88	71	123294	10931	801	11732		13555,88	10167,68	3388,20	..				
Macerata (Sez.)	97	83	113639	11640	637	12277		16118,26	15750,81	993,29	625,84				
Perugia (Sez.)	110	91	140650	15185	850	16015		15723,21	15490,43	548,30	3115,52				
Roma	167	142	273855	33020	4850	37870		48253,71	41644,31	6609,40	..				
<i>Italia Centrale</i>	1307	1132	1861407	158692	24708	183400		251982,23	228680,54	27047,04	3745,35				
Aquila	240	202	266298	29469	2642	32111		35877,85	30984,87	4892,98	..				
Napoli	967	909	1111786	102077	20556	122633		169504,99	148042,28	21698,58	145,87				
Potenza (Sez.)	185	166	146939	18091	588	13679		19577,31	17132,14	2,445,17	..				
Trani	409	383	666863	58687	6084	64771		88465,89	57058,87	31407,02	..				
Catanzaro	393	368	360414	42602	3054	45656		51266,67	44111,59	760,87	447,79				
<i>Italia Meridionale</i>	2194	2028	2552300	250926	32324	283850		364691,71	297329,75	67955,62	593,66				
Messina	135	130	133414	22094	618	22712		24017,53	23162,44	894,57	39,48				
Catania	241	223	403948	49807	1721	51528		63792,65	45620,16	18198,51	26,02				
Palermo	389	357	631535	80553	1317	81870		92230,60	76801,09	15629,51	..				
<i>Sicilia</i>	765	710	1168917	152454	3656	156110		180040,78	145383,69	34722,59	65,50				
Cagliari - Sardegna	199	168	176347	25698	733	26431		23184,18	22128,68	1533,96	476,56				
Regno . . .	6423	5873	9666720	896639	105454	1002093		1276211,10	1096287,45	191083,91	11160,26				

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Tavola VII.

Anno 1900.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		1	2	3	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)		Risultato fine dell'esercizio		
	Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno					4	5	6	7	8	9	10	
	Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari												rogati
Genova:					Lire					Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Castelnuovo	15	11	8762	948	24	972	1711,81	2097,45	..	385,64			
Cbiavari	28	28	41712	4636	108	4744	5904,43	5328,79	575,64	..			
Finalborgo	23	22	24336	2875	1	2876	2374,62	2570,30	103,82	..			
Genova	74	73	250054	18672	1250	19922	29137,25	22964,55	6172,70	..			
Massa	33	31	42406	5874	279	6153	4551,50	3753,00	798,50	..			
Oneglia	19	19	23555	3512	..	3512	4004,64	4310,35	..	305,71			
San Remo	23	22	44668	5456	98	5554	5756,48	4654,90	1001,58	..			
Sarzana	30	25	96596	5952	164	6116	6698,17	6691,11	7,06	..			
Savona	27	24	28049	3383	40	3423	4468,86	3930,66	538,20	..			
Gasale:													
Acqui	28	24	47125	5328	59	5387	8464,59	6877,00	1587,59	..			
Alessandria	36	36	71450	6146	169	6315	8209,33	6199,61	2009,72	..			
Asti	42	39	97970	8748	167	8915	12002,96	8200,34	3802,62	..			
Bobbio	15	13	11819	1684	6	1690	1514,87	1412,53	96,34	..			
Casale	52	47	78290	7335	206	7541	9736,12	8985,95	750,17	..			
Novi Ligure	27	25	30298	3681	10	3691	6516,27	5501,39	1014,88	..			
Tortona	21	19	29935	3201	80	3281	3968,87	4352,25	..	333,38			
Vigevano	33	28	44755	3147	179	3326	5338,39	4786,53	551,86	..			
Voghera	27	27	47084	4412	76	4488	6994,69	6708,45	286,94	..			
Torino:													
Alba	35	34	59260	6754	59	6813	8885,61	9685,55	..	799,94			
Aosta	26	23	37215	3743	88	3831	4756,86	4012,74	744,12	..			
Biella	42	38	52836	5754	152	5906	8674,37	8285,18	389,19	..			

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue **Tavola VII.**

Anno 1900.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammoniare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Risultato finale dell'esercizio					
	rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo									
Torino (segue):			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.						
Cuneo	48	48	71902	7910	119	8029	8709,91	7684,59	1025,32	..						
Ivrea	49	41	78605	7585	186	7771	9302,74	7416,90	1885,84	..						
Mondovì	44	43	65675	7361	157	7518	9474,40	8892,11	582,29	..						
Novara	60	55	86790	8650	274	8924	10042,20	8768,20	1274,00	..						
Pallanza	36	34	46060	4872	205	5077	5576,08	3914,25	1661,83	..						
Pinerolo	35	38	48122	4660	61	4721	5312,94	5076,05	236,89	..						
Saluzzo	45	45	61196	6031	63	6094	8581,70	7301,50	1280,20	..						
Susa	26	25	34458	3802	37	3839	5009,00	4665,67	343,33	..						
Torino	128	122	349965	28555	1191	27746	39744,80	34692,57	5052,23	..						
Vercelli	37	34	61249	4733	166	4899	7254,15	6814,80	439,35	..						
Milano:																
Como	86	82	119092	9095	3028	12123	13152,81	19009,62	1143,19	..						
Lodi	26	26	35728	1728	408	2136	5444,18	5477,42	..	33,24						
Milano	109	107	433827	16931	8350	25281	40441,43	28511,49	11929,94	..						
Pavia	18	17	34753	2242	393	2635	3743,14	4814,53	..	1071,39						
Sondrio	25	22	43699	4049	1506	5555	4971,00	4957,27	13,73	..						
Brescia:																
Bergamo	71	69	94000	6056	3316	9372	10047,88	7330,66	2717,22	..						
Brescia { Brescia . .	95	104	94498	6104	1866	7970	1881,13	1320,62	560,51	..						
Brescia { Breno . . .			18780	1368	1399	2767	13105,27	12918,49	186,78	..						
Brescia { Salò . . .			10646	682	600	1382	1340,62	1436,75	..	96,13						
Cremona	49	43	77928	4994	1091	6085	8217,90	7558,54	659,36	..						
Mantova	61	59	97129	6067	1714	7781	10088,45	8566,87	1521,58	..						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1900.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Risultato finale dell'esercizio					
	rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo									
Venezia:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.						
Belluno	26	30	42093	4396	1182	5578	4597,49	3783,28	814,26	..						
Padova	19	19	86460	5418	1897	7315	10686,14	10800,33	..	114,69						
Rovigo	18	16	41203	3294	634	3923	7859,04	6775,44	1083,60	..						
Treviso	30	29	53465	5795	1036	6831	7775,19	6054,45	1720,74	..						
Udine	55	49	156755	15209	2797	18006	15404,48	11354,02	4050,46	..						
Venezia	31	31	97831	6347	2002	8349	10927,12	11027,00	..	99,88						
Verona	45	46	101251	5970	2627	8597	11258,61	11179,24	79,37	..						
Vicenza { Vicenza	50	36	85588	6199	1811	8010	11090,68	10952,51	138,17	..						
Bassano			20661	1909	314	2223	3156,07	3231,56	..	75,49						
Parma:																
Parma { Parma	69	49	78566	5683	308	5991	8642,02	8957,81	..	315,49						
Borgotaro			8694	1075	1	1076	2842,20	2997,43	..	155,23						
Piacenza	57	46	53759	5380	215	5595	9047,48	9017,45	30,03	..						
Modena (Sez.):																
Modena { Modena	78	75	70741	4230	1304	5534	11081,72	11455,10	..	373,38						
Pavullo			10042	1176	27	1203	1294,31	1385,10	..	90,79						
Reggio Emilia	77	67	33423	4876	700	5576	9502,24	8823,50	678,74	..						
Lucca:																
Livorno	21	17	49636	2696	1654	4350	5533,47	5478,70	54,77	..						
Lucca	65	56	30884	3590	683	9273	13277,19	11021,79	2255,76	..						
Pisa	50	44	65352	4553	1562	6115	6999,09	7066,57	..	67,48						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

- Segue Tavola VII. -

Anno 1900.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5		6	Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio			
										Avanzo	Disavanzo		
Firenze:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.			
Arezzo	51	44	45733	4031	373	4404	6167,27	5609,63	557,64	..			
Firenze.	142	120	274124	17397	6379	23776	36037,04	30791,22	5245,82	..			
Grosseto	24	19	21251	1816	893	2709	2902,23	2183,09	719,14	..			
Siena	46	35	64852	3422	1436	4858	8257,14	8835,29	..	578,15			
Bologna:													
Bologna	68	66	140230	7659	733	8392	16513,59	16673,60	..	160,01			
Ferrara.	21	20	63935	4269	410	4679	9213,70	7251,70	1962,00	..			
Forlì	42	37	61868	6071	295	6366	7009,31	5395,80	1614,01	..			
Ravenna	34	29	48748	3876	296	4172	5843,37	5510,30	333,07	..			
Ancona:													
Ancona	45	35	67828	5887	358	6245	7113,09	5407,35	1705,74	..			
Pesaro	21	17	30335	2360	525	2885	3229,42	2855,15	474,27	..			
Urbino	22	22	22499	2451	72	2523	2458,66	2232,90	225,76	..			
Macerata (Sez.):													
Ascoli	22	18	26303	3214	125	3339	3396,95	3382,50	114,45	..			
Fermo	21	20	28146	2766	157	2923	2963,14	3151,35	..	188,71			
Macerata { Macerata	54	43	51420	4901	240	5141	5375,39	4571,40	803,99	..			
{ Ca merino			12248	1275	123	1403	1821,51	1921,50	..	99,99			
Perugia (Sez.):													
Perugia.	65	57	82734	9010	435	9445	8540,76	8556,71	..	15,95			
Rieti	16	12	16205	2369	23	2392	2022,13	2062,10	..	39,97			
Spoleto	30	26	41465	4310	382	4692	5117,98	4823,40	294,58	..			

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1900.

DISTRETTI ed Archivi notarili	1	2	3	Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
				4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio	
				rogati	o autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo
Roma:			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Frosinone	31	30	29781	3973	158	4131	3307,55	3235,05	72,50	..
Roma	98	85	215986	25992	3663	29655	35633,70	40963,82	..	5325,12
Viterbo	38	27	33769	3975	315	4290	3666,31	3707,75	..	41,44
Aquila:										
Aquila	40	35	45767	5241	674	5915	5972,83	5886,72	86,11	..
Avezzano	20	18	24238	3500	152	3652	3069,17	2165,25	903,92	..
Chieti	33	25	36104	3878	416	4294	4454,78	4477,85	..	23,07
Lanciano	62	63	71530	8456	287	8743	9183,34	7406,96	1781,38	..
Solmona	22	20	30229	3687	266	3953	3694,87	2961,46	733,41	..
Teramo	64	58	66627	5985	640	6625	9328,14	7354,26	1673,88	..
Napoli:										
Ariano	32	32	29215	3569	135	3704	4471,80	3368,65	1103,15	..
Avellino	64	71	55580	6457	679	7136	9671,83	9612,87	58,96	..
Benevento	83	71	83981	8670	358	9028	11537,88	9169,35	2418,53	..
Campobasso	58	53	42278	5790	226	6016	6445,17	5758,76	686,41	..
Cassino	93	89	80944	9320	458	9778	10982,74	10126,71	856,03	..
Isernia	67	62	53448	6531	123	6654	6446,08	5717,92	728,16	..
Larino	46	39	37412	4459	97	4556	4856,46	4074,05	782,41	..
Napoli	180	161	390173	23720	14808	38528	58974,69	57856,23	1018,46	..
Sala Consilina	33	30	23939	2879	120	2999	3859,95	2491,48	1368,47	..
Salerno	112	110	116125	13142	676	13818	17799,61	11880,39	5919,22	..
S. Maria Capua Vet.	117	110	108377	9919	1365	11284	17427,46	17232,21	195,25	..
S. Angelo dei Lomb.	38	33	28542	4487	375	4862	5869,55	4215,95	1653,60	..
Vallo della Lucania	46	40	27128	2658	50	2708	2864,04	3372,97	..	508,93

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1900.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Entrate	Spese	Risultato finale dell'esercizio			
	rogati	autenticanti	in complesso	rogati	autenticanti	in complesso	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.	Avanzo	Disavanzo				
Potenza (Sez.):			Lire													
Lagonegro	52	45	25963	4015	93	4108	3555,94	3725,90	..	169,96						
Matera	37	34	40580	7096	72	7168	5232,41	4528,50	703,91	..						
Melfi	32	29	33008	3854	164	4018	5038,16	4572,45	465,71	..						
Potenza	64	61	36441	4790	187	4977	4454,80	4437,47	17,33	..						
Trani:																
Bari	103	94	179677	15189	1344	16533	22722,12	21467,36	1254,76	..						
Lecce	107	110	144478	13690	1217	14907	11408,93	8975,19	2433,74	..						
Lucera	106	93	125991	12830	2014	14844	15968,70	11141,40	4827,30	..						
Taranto	33	29	54661	5306	679	5985	12237,63	6218,65	6018,98	..						
Trani	61	58	128522	10005	910	10915	15196,67	9947,40	5249,27	..						
Catanzaro:																
Castrovillari	39	39	36618	4254	118	4372	4546,54	3741,60	804,94	..						
Catanzaro	70	63	68709	7770	490	8260	9182,57	7706,29	1416,28	..						
Cosenza	79	78	77690	9181	1142	10323	10692,52	8555,55	2136,97	..						
Gerace	39	38	30629	3962	130	4092	4844,62	4683,25	161,37	..						
Monteleone	42	39	30426	4075	149	4224	4339,37	4025,20	314,17	..						
Nicastro	32	32	28926	3639	111	3750	3667,19	2834,28	832,91	..						
Palmi	37	34	26847	3311	260	3571	3850,94	4082,30	..	231,36						
Reggio Calabria	36	32	41415	5160	246	5406	5832,00	5641,74	190,26	..						
Rossano	19	16	18358	2061	248	2309	2420,80	2579,35	..	153,55						

Notizie principali sommarie

sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari e sulla gestione economica degli Archivi, per ciascun distretto notarile.

Segue Tavola VII.

Anno 1900.

DISTRETTI ed Archivi notarili	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre			Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Numero degli atti			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo
									Lire	Lire c.						
Messina:													Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.
Messina	87	92	17720	2375	54	2429	15751,29	13818,01	3753,28	..						
Mistretta	18	15	31232	4952	62	5014	3863,11	3519,95	343,16	..						
Patti	30	25	69030	15262	502	15784	4479,34	3808,63	670,71	..						
Catania:																
Caltagirone	31	28	46251	5824	62	5886	5832,42	4156,37	1376,05	..						
Catania	94	84	210577	20090	779	20869	47571,88	21163,44	26408,44	..						
Modica	40	37	81528	10184	589	10773	10831,98	9022,05	1809,93	..						
Nicosia	30	29	35187	4342	41	4883	3884,04	3997,86	..	113,82						
Siracusa	46	41	62291	7878	175	8053	8844,68	8732,52	112,16	..						
Palermo:																
Caltanissetta	74	68	95525	14028	184	14212	14859,48	11772,15	87,33	..						
Girgenti	64	58	70456	11921	43	11964	12520,83	14319,28	..	1798,45						
Palermo	106	91	308499	21634	376	22010	33104,36	33283,72	..	184,36						
Sciacca	29	28	26215	4318	64	4382	5353,01	4347,38	1005,13	..						
Termini Imerese	53	61	64912	8835	8	8843	9152,59	8973,27	179,32	..						
Trapani	61	54	85209	16441	435	16876	15092,72	8857,12	6235,60	..						
Cagliari:																
Cagliari	85	68	78102	11566	231	11797	9916,07	10972,45	..	1056,38						
Oristano	38	26	38694	5349	125	5474	4762,00	3440,80	1321,20	..						
Sassari	76	74	56038	7915	403	8318	7887,59	7591,65	295,94	..						
} Nuoro			9428	1367	65	1632	1330,14	1065,36	314,78	..						

Notizie principali sommarie

*sul personale notarile, sui lavori e gli onorari dei notari
e sulla gestione economica degli Archivi.*

Riassunto per distretti di Corte d'appello.

Segue *Tavola VII.*

Anno 1900.

DISTRETTI di Corte d'appello	Numero dei posti di notaro secondo la tabella, colle variazioni fino al 31 dicembre		Numero dei notari che hanno effettivamente esercitato durante l'anno			Ammontare complessivo degli onorari spettanti ai notari			Gestione economica degli archivi (esclusi gli avanzi degli esercizi precedenti e i depositi nella Cassa depositi e prestiti)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Risultato finale dell'esercizio		9	10
				rogati	autenticati	in complesso	Entrate	Spese	Avanzo	Disavanzo		
			Lire				Lire c.	Lire c.	Lire c.	Lire c.		
Genova	272	255	513138	51308	1964	53272	64907,76	58107,61	7491,50	691,85		
Casale	281	258	458726	43682	952	44634	64746,09	53030,05	10099,42	383,38		
Torino	611	580	1053333	98410	2758	101168	131324,76	117210,11	14114,65	..		
Milano	264	254	667099	34045	13885	47730	67752,56	55770,33	13086,86	1104,63		
Brescia	276	275	392991	25271	9986	35257	44681,25	39131,93	5645,45	96,13		
Venezia	274	256	685307	54537	14300	68837	82754,82	75153,28	7886,60	290,06		
<i>Italia Settentrionale</i>	1978	1878	3770594	307253	43645	350898	454167,24	398408,31	583244,8	2565,55		
Parma	126	95	141019	12138	524	12662	20531,70	20972,39	30,03	470,72		
Modena (Sez.)	155	142	164206	10282	2031	12313	21878,27	21663,70	678,74	464,17		
Lucca	136	117	204872	15839	3899	19738	25809,75	23567,00	2310,23	67,48		
Firenze	265	218	406010	26666	9081	35747	53363,68	47419,33	6522,60	578,15		
Bologna	165	152	214781	21875	1734	23609	38580,47	34831,40	3909,08	160,01		
Ancona	88	74	120712	10698	955	11653	12901,17	10495,40	2405,77	..		
Macerata (Sez.)	107	81	113117	12156	650	12806	13556,99	12927,25	918,44	288,70		
Perugia (Sez.)	111	95	140404	15689	840	16529	15680,87	15442,21	294,58	55,92		
Roma	167	142	279536	33940	4136	38076	42612,56	47906,62	72,50	5366,56		
<i>Italia Centrale</i>	1318	1116	1789657	159283	23850	183133	244915,46	235225,20	17441,97	7451,71		
Aquila	241	219	274495	30747	2435	33182	35708,13	30553,20	5178,00	23,07		
Napoli	969	901	1077642	101601	19470	121071	161357,26	144877,54	16983,65	508,93		
Potenza (Sez.)	185	169	135992	19755	516	20271	18281,31	17264,32	1186,95	169,96		
Trani	410	384	633329	57020	6164	63184	82934,05	56750,00	25184,05	..		
Catanzaro	393	371	309618	43413	2894	46307	49376,55	42909,56	6856,90	389,91		
<i>Italia Meridionale</i>	2198	2044	2481076	252536	31479	284015	347657,30	293354,62	55394,55	1091,87		
Messina	135	132	199932	22589	618	23207	25913,74	21146,59	4767,15	..		
Catania	241	219	435834	48818	1646	50464	76935,00	47372,24	29706,58	113,82		
Palermo	389	360	650816	77177	1110	78237	90082,99	84558,42	7507,38	1982,81		
<i>Sicilia</i>	765	711	1206632	148584	3374	151958	192961,73	153077,25	41981,11	2096,63		
Cagliari - Sardegna	199	168	182262	26397	824	27221	23945,80	23070,26	1931,92	1056,38		
Regno . . .	6458	5917	9430221	894053	103172	997225	1263647,53	1103136,64	174774,03	14262,14		



I Collegi di probiviri per le industrie nel triennio 1901-1903.

RELATORE: **AZZOLINI.**

Nella prima relazione, presentata a questa Commissione dal prof. L. Mortara, « *Sui Collegi di probiviri per le industrie* » dalla loro fondazione a tutto l'anno 1900, l'illustre relatore con la sua superiore e incontestata competenza prudentemente si limitò ad esporre dubbi, i quali sono altrettanti gravissimi problemi da lui proposti per lo studio del funzionamento di questi speciali organi di giurisdizione.

A così breve distanza di tempo, accettando l'onorifico incarico di presentare una relazione sul medesimo argomento per il triennio 1901-1903, il nuovo relatore ben sapeva che da lui non si pretendeva alcuna risposta a quei dubbi ed a quei problemi, nè ignorava che per supplire alle impari sue forze non poteva sperare di trovare aiuto nei nuovi risultati statistici e neppure in quelle notizie che, secondo la proposta del precedente relatore, furono richieste e si ebbero soltanto per l'anno 1903 dai presidenti dei Collegi di probiviri.

Ma appunto nel triennio 1901-1903 più numerosi e frequenti furono i contrasti fra operai e industriali, più facili e diffusi i dissensi collettivi sui rapporti e sui contratti per il lavoro senza che purtroppo, fra tanto commovimento di interessi e fra le molteplici violente manifestazioni, si delinei o si affermi in qualche guisa l'opera dei Collegi di probiviri, quale dal legislatore fu sperata. Non pertanto la fede in essi e nell'opera di pacificazione e di giustizia, che potrebbero compiere con la migliore determinazione, o come mezzo più civile di regolamento, dei rapporti fra operai e industriali, non apparisce punto diminuita, perchè a quel periodo di commovimento seguono immediatamente nuovi studi e nuovi tentativi per migliorare l'ordinamento di questi Collegi e per aumentarne l'attività. Perciò una relazione per questo triennio, sebbene esso non

porti ancora con sé o non si chiuda innanzi ad alcuna fondamentale e concreta innovazione, che valga a segnare con un diverso funzionamento il principio di un periodo nuovo, potrà sempre servire, anche come semplice memoria cronologica, per agevolare la via a chi dovrà compiere poi le nuove e più utili indagini, quando quegli studi e quei tentativi avranno condotto a qualche effetto.

*
* *

I pochi provvedimenti governativi concernenti i Collegi di probiviri per le industrie, e mercè i quali fu affermata una nuova attenzione ed una nuova cura per essi, non che i nuovi studi, si ebbero appunto nell'ultimo anno di questo triennio, e perciò, sebbene non sia dato di segnalare per ora alcun nuovo risultato, non riuscirà inutile nè superfluo ricordarli con questa relazione.

Con regio decreto del 21 ottobre 1903 fu disposto affinché il servizio amministrativo sui Collegi di probiviri per le industrie, già affidato all'Ispettorato generale dell'industria e del commercio, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, passasse al nuovo Ufficio del Lavoro nel Ministero medesimo istituito nell'anno 1903 in forza della legge del 29 giugno 1902, n. 246 (1). Ma già una serie di provvedimenti aveva preceduto questo passaggio ed altri lo seguirono molto da vicino, onde tutti qui possono essere indicati seguendo l'ordine delle date, come trovansi negli elenchi del Bollettino dell'Ufficio del Lavoro (2), sebbene ivi non tutti siano stati per esteso e sollecitamente pubblicati.

Una circolare del 3 agosto 1903, n. 4, diretta ai Collegi funzionanti, concerneva le sentenze dei probiviri. Notizie statistiche sui probiviri furono richieste dall'Ufficio del Lavoro ai singoli Collegi funzionanti con circolare dell'8 agosto 1903, n. 5, e speciali notizie sul funzionamento, sulle spese e sulle entrate furono domandate con altra circolare, n. 6, del successivo giorno 12.

Per la riforma della legge sui probiviri fu diretta una circolare alle Camere di commercio, Associazioni, Camere del lavoro, Leghe e Federazioni, in data del 19 ottobre 1903, n. 9. Suppongo che con

(1) *Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, vol. I, pag. 19.

(2) *Ibidem*, vol. I, pag. 21; vol. II, pag. 2.

questa circolare, di cui non trovasi il testo nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro, siano state raccolte le notizie per la inchiesta circa la riforma della legge del 15 giugno 1893, n. 295. Ma dal riassunto di questa inchiesta, pubblicato poi nel detto Bollettino (1), risulterebbe che soltanto nel novembre 1903 il Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro decise di esaminare il progetto dell'on. Cabrini per la riforma della legge sui probiviri.

Questo progetto di legge (n. 363) era stato presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1903, svolto e preso in considerazione nella seduta del successivo giorno 16 maggio e su proposta dello stesso on. Cabrini deferito all'esame della Commissione che aveva riferito sul disegno di legge n. 205 sul contratto di lavoro (2).

Il proponente presentò questo suo progetto come frutto dell'esperienza di un decennio e del lavoro e dello studio delle organizzazioni operaie. Nondimeno, come ho detto, il Comitato del Consiglio superiore del lavoro riconobbe opportune nuove indagini ed il progetto dell'on. Cabrini servì come guida all'accennata inchiesta, pubblicata poi per le stampe nell'anno 1904 con lettera del Direttore dell'Ufficio del lavoro a S. E. il Ministro di agricoltura, industria e commercio (3).

Questo importante documento, ricco di osservazioni e di notizie, studia la *costituzione*, il *funzionamento* e la *giurisdizione* dei Collegi dei probiviri. Nella *prima parte* esamina il corpo elettorale, la procedura per la istituzione e la costituzione dei Collegi, la nomina del presidente, la diserzione delle urne e rimedi. Nella *seconda parte* sono studiati: la vita del Collegio; metodi ostruzionisti e rimedi; la gratuità del giudizio; il costo della costituzione e del funzionamento dei Collegi; conciliazione e giuria; la contumacia delle parti; il patrocinio degli interessi; la pubblicità delle udienze. La *terza ed ultima parte* concerne: la competenza di persona, la circoscrizione del Collegio; la competenza per materie; il raggruppamento

(1) *Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, vol. 5, pag. 690.

(2) Atti parlamentari — Legislatura XXI, 2^a Sess. — Camera dei Deputati — Discussioni, pag. 7693 e segg.

(3) I PROBIVIRI INDUSTRIALI — Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893 (Ministero di agricoltura, industria e commercio — Ufficio del lavoro). — Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1904, pag. 86.

mento delle industrie; le funzioni di volontaria giurisdizione; i limiti di valore della competenza; magistratura di appello; efficacia delle sentenze; obbligatorietà d'arbitrato e d'intervento.

Non viene a conclusioni o proposte, ma è evidente l'importanza di così vasto esame del nostro argomento, che ne forma quasi una vera monografia, non paragonabile quindi a queste nostre relazioni periodiche, che hanno ben altro scopo, e che dopo così recente inchiesta possono essere, almeno per ora, tenute entro limiti anche più del solito ristretti.

Intanto con regio decreto del 22 ottobre 1903, n. 460, fu data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito alle designazioni dell'Ufficio del lavoro « di premiare l'attività conciliatrice dei Collegi, che riescono a comporre almeno il 75 per cento delle controversie loro sottoposte » mediante medaglie d'oro e di argento da conferire a quei Collegi di probiviri « che si saranno maggiormente segnalati nel conciliare le controversie » (art. 1), ma limitando questo conferimento a « non più di una medaglia d'oro e non più di tre d'argento per ogni triennio » (1).

Con circolare del 12 aprile 1904 (2), ai presidenti dei Collegi di probiviri venne ricordata la precedente circolare del 3 agosto 1903, n. 467, con la quale fu manifestato il desiderio di avere copia di tutte le sentenze pubblicate dal gennaio 1903 per formarne una collezione completa da servire agli studi sul contratto di lavoro. Si lamentava però il parziale adempimento dato a questa richiesta, onde insistendo sull'importanza della divisata raccolta fu manifestato l'intendimento di compilare un *Massimario*, corredato da studi e note sulle principali controversie del lavoro, in relazione alle altre indagini sui regolamenti di fabbrica e sui contratti collettivi di cui era stata iniziata la raccolta.

Questo *Massimario* cominciò ad essere pubblicato nel fascicolo del Bollettino dell'Ufficio del lavoro del giugno 1904 (3).

Notizie statistiche sulle elezioni dei probiviri erano state richieste dal medesimo Ufficio con circolare del 20 novembre 1903 diretta ai presidenti dei Collegi; ma poi con circolare ministeriale

(1) *Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, vol. I, pag. 20.

(2) *Ibidem*, vol. II, pag. 206.

(3) *Ibidem*, vol. I, pag. 697.

del 23 aprile 1904 ai Prefetti delle provincie, pur ricordando quanto dispone per la statistica annuale l'articolo 75 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, e dichiarando che esso riguardava esclusivamente la funzione della statistica giudiziaria, regolata da norme speciali e affidata alla Direzione generale della statistica, affermavasi la necessità per l'Ufficio del lavoro di compiere indagini statistiche per proprio conto, anche per l'esecuzione del ricordato regio decreto 22 ottobre 1903 sulle medaglie di benemerenzza. Chiedevasi pertanto ai Prefetti di compilare un prospetto statistico trimestrale, di cui non univasi il modello, indicando però la serie delle notizie che deve contenere. Sono questi prospetti nominativi, per l'attore o richiedente, con notizie sull'oggetto e sulle fasi della domanda, non maggiori di quelle contenute nei nostri prospetti annuali, e con essi si chiedono inoltre notizie sull'attività, da parte del Collegio, durante ogni trimestre, per conciliare controversie collettive in occasione di scioperi e se ed in quali casi la Giuria fu adita come Collegio arbitrale nei termini dell'articolo 12 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

La pubblicazione di queste notizie statistiche fu iniziata con quelle del primo trimestre dell'anno 1904 (1). Ma, come quella prima pubblicazione, così poi le seguenti riuscirono incomplete, onde nei successivi trimestri si ebbero e si hanno sempre notizie supplementari o complementari di quelle già pubblicate, riferibili al trimestre o ai trimestri precedenti.

Siamo dunque inuani a nuovo esèmpio di duplice, contemporanea indagine statistica sul medesimo argomento e di conseguenza a tutti gli inconvenienti più volte lamentati per simile duplicità e che potrebbero essere aggravate per la diversità delle fonti statistiche e del modo di raccogliere e di esporre quelle notizie. Forse sembrò che alla desiderata sollecitudine potesse essere sacrificata l'esattezza e la integrità delle notizie sebbene ne sembri che il coordinamento di queste indagini sarebbe abbastanza facile e credo che potrebbe riescire di comune soddisfacimento.

Indubbiamente però l'opera di quest'Ufficio, che più assiduamente si occupa del funzionamento dei Collegi di probiiri e ne diffonde le notizie sull'opera loro, non può non recare benefici effetti per la loro maggiore e più illuminata attività.

(1) *Bollettino dell'Ufficio del Lavoro*, vol. I, pag. 687.

* * *

Vengo ora all'esposizione riassuntiva delle notizie statistiche, come di solito raccolte, e per essa seguirò le buone tracce segnate dal mio illustre predecessore. Farò quindi precedere un cenno informativo sulla istituzione dei nuovi Collegi di probiviri per le industrie, avvenute nel triennio 1901-1903, per passare poi all'esame dell'attività di essi nel medesimo periodo giovandomi dell'aiuto, sempre preziosissimo, della solerte e cortese Direzione generale della statistica.

I.

Costituzione e funzionamento dei Collegi di probiviri.

L'inchiesta poco fa ricordata ha dovuto notare come non poco tempo sia assorbito dalle formalità, che precedono la pubblicazione del regio decreto per la istituzione di ciascun Collegio, e pare che si deplori tale perdita di tempo in special modo per l'indugio col quale il Ministero di grazia e giustizia manifesta la sua adesione (1), necessaria alla proposta istituzione (2), mentre all'adempimento delle altre formalità preliminari sembra che si soddisfi con sufficiente sollecitudine (3).

Questo inconveniente potrebbe facilmente essere eliminato, mentre ben maggiore è quello reso manifesto dall'intervallo assai più lungo che, nonostante i termini assegnati dalla legge (4) e dal regolamento (5), quasi dovunque trascorre fra la data del regio decreto di istituzione e la data della costituzione di ciascun collegio o più precisamente sino al giorno assegnato agli eletti per entrare

(1) I PROBIVIRI INDUSTRIALI. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1903 (Ministero d'agricoltura, industria e commercio. — Ufficio del Lavoro). — Roma, tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1904, pag. 12 e 13.

(2) Legge 15 giugno 1893, n. 295, sui probiviri, art. 1.

(3) Regolamento per l'esecuzione della legge sui probiviri, approvato con R. Decreto 26 aprile 1894, n. 179, art. 2.

(4) Art. 23 e 24.

(5) Art. 2 a 5, 7 a 9, 33 a 35, 38, 39.

in funzione, anche senza occuparci per ora se in quel giorno veramente poté dirsi costituito il Collegio, nè se davvero cominciò, e per quanto tempo continuò, a funzionare.

Questo grave, quanto notorio inconveniente, che corrisponde allo scarso numero dei Collegi funzionanti rispetto a quelli istituiti, è posto in evidenza da un prospetto di queste notizie per tutti i Collegi di probiviri esistenti al 31 dicembre 1903, compilato dall'Ufficio del lavoro. Non mi è sembrato però opportuno di riprodurlo in questa relazione per non renderla troppo voluminosa, ripetendo notizie, in parte non recenti, o già contenute sotto altra forma nella precedente relazione, ed in parte superflue al nostro esame o non molto sicure. Basterà quindi ricavarne le notizie relative al triennio 1901-1903, cominciando dal fare menzione dei Collegi istituiti anteriormente al detto triennio, ma per i quali fu in esso assegnato il giorno della entrata in funzione, per la prima volta, dei probiviri eletti.

Per l'ANNO 1901 risulterebbero costituiti sei (6) Collegi di probiviri di precedente istituzione, e cioè: nel giorno 13 *febbraio* dopo molte peripezie, dovevano entrare in funzione i probiviri eletti per il Collegio delle industrie metallurgiche e meccaniche in Savona, istituito con regio decreto del 26 agosto 1896; il giorno 10 *marzo* è indicato per la costituzione del Collegio per le industrie tessili in Brescia, che era stato istituito con regio decreto 25 agosto 1897; nel 28 *aprile*, in Torino, costituivasi il Collegio per la industria dei trasporti, istituito con regio decreto 17 settembre 1900; e nel giorno 28 *luglio*, in Torino, il Collegio per le industrie edilizie già istituito con regio decreto 6 agosto 1897, ed in Firenze il Collegio per le industrie fisico-chimiche, istituito con regio decreto 21 aprile 1898, nonchè quello per le industrie dei trasporti istituito con regio decreto 26 maggio 1898.

Nell'ANNO 1902 vi sarebbero state soltanto due (2) di simili costituzioni.

Infatti col 1° *gennaio*, in Intra (Novara), dovevano entrare in funzione gli eletti per il Collegio delle industrie tessili, che era stato istituito con regio decreto del 5 gennaio 1898, e nel 27 *luglio* dello stesso anno 1902 finalmente costituivasi il Collegio per le industrie tessili di Bagni San Giuliano, Cascina, Pisa e Pontedera, istituito con regio decreto del 2 luglio 1896.

Così nell'ANNO 1903 trovasi indetta la costituzione di altri tre Collegi, già istituiti negli anni precedenti. — Col giorno 10 maggio dovevano entrare in funzione gli eletti per il Collegio delle industrie edilizie in Siena, istituito con regio decreto del 18 ottobre 1899; nel giorno 22 giugno, dopo ripetute astensioni furono finalmente eletti i probiviri industriali del Collegio per le industrie metallurgiche navali e meccaniche in Genova, istituito con regio decreto 26 agosto 1896; e nel giorno 22 novembre doveva costituirsi in Firenze il Collegio per le industrie alimentari, istituito con regio decreto del 15 settembre 1902, onde questa sarebbe da annoverare fra le costituzioni più sollecite, insieme a quelle poche avvenute, come si vedrà nell'anno medesimo della istituzione.

*
**

In ciascun anno del triennio 1901-1903 si ebbe in diversa misura la creazione o istituzione di nuovi Collegi di probiviri; ma sulla costituzione di essi e sul principio del loro funzionamento, se pure cominciarono a funzionare, non trovansi notizie nell'accennato prospetto o sono assai incerte.

ANNO 1901 — *Decreto di istituzione n. 1.*

1° Regio decreto 23 maggio, n. CLIX. — *Ravenna*: Industrie dei laterizi ed affini. — Nominato il presidente, indette le elezioni ed assegnato il giorno per l'entrata in funzione da parte degli eletti; furono necessarie elezioni complementari industriali, che rimasero deserte.

ANNO 1902 — *Decreti di istituzione n. 6.*

Con sei decreti reali furono istituiti 12 nuovi Collegi di probiviri, ma 1 soltanto si sarebbe costituito nell'anno medesimo; per uno gli eletti sarebbero entrati in funzione nel successivo anno 1903 e per un altro nell'anno 1904.

1° R. decreto 30 gennaio, n. XXXVII — *Tivoli*: industrie della carta ed affini — costituzione 1° luglio 1902.

2° R. decreto 6 febbraio, n. XXVII — *Verona*: industrie chimiche.

3° R. decreto 6 febbraio, n. XXVII — *Verona*: industria tipografica e della carta.

4° R. decreto 6 febbraio, n. XXVII — *Verona*: industria del legno.

5° R. decreto 6 febbraio, n. XXVII — *Verona*: industrie tessili ed affini.

6° R. decreto 6 febbraio, n. XXVII — *Verona*: industrie meccaniche ed affini.

Per ciascuno dei cinque collegi istituiti in *Verona* fu provveduto alla nomina del presidente e indette le elezioni nel successivo anno 1903.

7° R. decreto 21 maggio, n. CL — *Bologna*: industria edilizia ed affini — Risulta soltanto della nomina del presidente con decreto del 12 marzo 1903.

8° R. decreto 21 maggio, n. CLI — *Livorno*: industrie minerallurgiche, metallurgiche e meccaniche.

9° R. decreto 5 giugno, n. CLXXIII — *Isola del Liri*: industria della lana ed affini.

10° R. decreto 5 giugno, n. CLXXIII — *Isola del Liri*: industria della carta ed affini.

11° R. decreto 13 settembre, n. CCCLVI — *Firenze*: industria delle pelli ed affini — Furono nominati il presidente ed il presidente supplente soltanto il 19 settembre 1903; furono indette le elezioni per il successivo giorno 1° novembre e gli eletti avrebbero dovuto entrare in carica nel successivo giorno 8, ma si avverte che gli industriali si astennero e non fu possibile costituire neppure il seggio provvisorio; gli operai accorsero soltanto nella sesta sezione (Sesto Fiorentino) ove sei candidati raccolsero un massimo di 52 voti ed un minimo di 47.

12° R. decreto 13 settembre, n. CCCLVI — *Firenze*: industrie alimentari ed affini — Affermasi che nel giorno 12 novembre 1903 fu proceduto alla costituzione degli uffici del Collegio, ma fu necessario rinnovare le elezioni per gli industriali e della sezione di Prato, onde gli eletti sarebbero entrati in funzione soltanto il 14 febbraio 1904.

ANNO 1903 — *Decreti di istituzione n. 12.*

Furono istituiti 33 Collegi con 12 decreti reali, ma al 31 dicembre 1903 non si avevano ancora notizie sulla loro costituzione, e quindi neppure sul loro funzionamento.

1° R. decreto 15 febbraio, n. LXV — *Brescia*: industria delle pelli ed affini.

2° R. decreto 15 febbraio, n. LXV — *Brescia*: industria poligrafica e della carta.

3° R. decreto 9 aprile, n. CXXIII — *Porto Maurizio*: industria edilizia ed affini.

4° R. decreto 9 aprile, n. CXXIII — *San Remo*: industria dilizia ed affini.

5° R. decreto 9 aprile, n. CXXIV — *Genova*: industria dei trasporti e del facchinaggio.

6° R. decreto 7 maggio, n. CXCIII — *Pavia*: industria della macinazione dei cereali, della fabbricazione del pane, della pasta da minestra, della brillatura del riso ed industrie affini.

7° R. decreto 7 maggio, n. CXCIII — *Mortara*: industria della macinazione dei cereali, della fabbricazione del pane, della pasta da minestra, della brillatura del riso ed industrie affini.

8° R. decreto 7 maggio, n. CXCIII — *Pavia*: industrie tessili ed affini.

9° R. decreto 7 maggio, n. CXCIII — *Voghera*: industrie tessili ed affini.

10° R. decreto 7 maggio, n. CXCIII — *Vigevano*: industrie tessili ed affini.

11° R. decreto 7 maggio, n. CXCIII — *Pavia*: industria delle fornaci da calce e da laterizi, della fabbricazione di oggetti in cemento ed industrie affini.

12° R. decreto 7 maggio, n. CXCIII — *Voghera*: industria delle fornaci da calce e da laterizi, della fabbricazione di oggetti in cemento ed industrie affini.

13° R. decreto 21 maggio, n. CCXVII — *Biella*: industria edilizia ed affini.

14° R. decreto 31 maggio, n. CCLXXX — *Verona*: industrie alimentari.

Fu provveduto alla nomina del presidente il 1° settembre.

15° R. decreto 31 maggio, n. CCXCXVII — *Brescia*: industria edilizia ed affini.

16° R. decreto 31 maggio, n. CCXCXVII — *Brescia*: industrie alimentari ed affini.

17° R. decreto 11 giugno, n. CCXI — *Verona*: industria edilizia ed affini.

18° R. decreto 11 giugno, n. CCXCVI — *Brescia*: industria dei trasporti.

19° R. decreto 11 giugno, n. CCXII — *Torino*: industria del legno ed affini.

Per questo Collegio fu provveduto alla nomina del presidente nel dicembre successivo.

20° R. decreto 8 agosto, n. CCCXXXV — *Massa*: industria delle cave di marmo ed affini.

21° R. decreto 8 agosto, n. CCCXXXV — *Carrara*: industria delle cave di marmo ed affini.

22° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Bergamo*: industria della seta.

23° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Treviglio*: industria della seta.

24° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Albino*: industria del cotone ed affini.

25° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Capriate di Adda*: industria del cotone, del lino, della canapa e della juta.

26° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Gandino*: industria della lana.

27° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Bergamo*: industria metallurgica.

28° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Lovere*: industria metallurgica.

29° R. decreto 20 settembre, n. CCCXXXI — *Bergamo*: industria dei cementi, dei laterizi e delle costruzioni.

30° R. decreto 26 ottobre, n. CCCXXXVII — *Catania*: industria della macinazione dei cereali, della panificazione e pastificazione.

31° R. decreto 26 ottobre, n. CCCXXXVII — *Catania*: industria dei trasporti e facchinaggio.

32° R. decreto 26 ottobre, n. CCCCXXXVII — Catania:
industria dello zolfo.

33° R. decreto 29 novembre, n. CCCCLXXXIII — Biella:
industria dei cappelli.

* * *

Rispetto a questi regi decreti per la istituzione dei Collegi di probiviri, si potrebbe osservare che soltanto con gli ultimi si è arrivati ad ottenere per essi una giusta formula uniforme, mentre nei primi, anche se con un medesimo decreto era provveduto a più collegi, accadeva di trovare promiscuamente adoperate le parole *istituzione* e *costituzione* per significare la sola istituzione, mentre poi contemporaneamente designavasi come costituzione di un collegio il numero dei componenti! Noto poi che sono tutti inseriti nella *Parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti*. Ma se è vero che l'opera dei Collegi di probiviri può essere invocata soltanto da determinate classi di cittadini, anzichè dall'universalità (1), non mi pare dubbia la necessità di pubblicare i regi decreti di istituzione di questi Collegi, per l'indole delle loro funzioni, mediante l'affissione, come avviene per le leggi e per i decreti di interesse generale. Inoltre questi decreti servono all'esecuzione di una legge d'ordine generale, non diversamente dal regolamento per la sua applicazione del quale ben possono considerarsi come necessario e continuo complemento. Essicreano veri e proprii organi di speciale giurisdizione, che per coloro i quali possono essere chiamati a presiederli, e meglio ancora per la competenza, per l'appello e per la facoltà di ricorrere alla Corte di Cassazione (2), vengono a collegarsi e a coordinarsi alla magistratura ordinaria. Mi pare quindi evidente anche l'analogia fra le disposizioni per la istituzione di questi collegi con la facoltà concessa dall'articolo 34 dell'ordinamento

(1) *Regolamento approvato col regio decreto 26 aprile 1861, n. 2.*

" Art. 6. Si formeranno, annualmente, uno o più volumi di supplemento alla Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, nei quali si inseriranno per disteso, o anche solamente per estratto, i decreti ed i regolamenti, che non concernono la generalità dello Stato o la universalità dei cittadini, o quegli altri simili atti di cui non occorre l'affissione „

(2) Legge 15 giugno 1903, n. 295, articoli 3, 9 e 11.

giudiziario (1) per istituire Preture urbane mediante decreti reali per i quali fu bensì espressamente prescritta, ma evidentemente per abbondanza, la inserzione negli atti del Governo, onde furono senz'altro inseriti e pubblicati nella *Parte generale*, anzichè nella *Parte supplementare*, della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti (2).

Per il triennio 1901-903 possiamo notare come al principio di esso fossero già istituiti 98 Collegi, non tutti regolarmente costituiti, ma di essi soltanto 48 funzionavano. Nel primo anno di questo triennio fu istituito un solo nuovo Collegio di probiviri (Ravenna: industria laterizia ed affini), ma 12 ne furono istituiti nell'anno 1902 e 33 nel 1903, ravvicinandoci così per quest'anno al numero dei Collegi istituiti (38) nel secondo anno (1896) in cui la legge ebbe applicazione. Non è dunque un numero insolito, nè cospicuo, ma potrebbe essere un primo segno di risveglio, ove si noti che questi 46 nuovi Collegi, sebbene nel maggior numero istituiti nella Lombardia, sono però in diversa misura sparsi in ogni regione.

Si raggiungeva così il numero totale di 144 Collegi di probiviri, *istituiti* a tutto il 31 dicembre 1903, ma fino a quel giorno nessuno ne era istituito nei compartimenti dell'*Umbria*, degli *Abruzzi*, delle *Puglie*, della *Basilicata*, delle *Calabrie* e della *Sardegna*.

* * *

Il raggruppamento di questi Collegi per industrie, o meglio per categorie di industrie, non può darci segnalazioni sicure, sia per la incertezza di questi raggruppamenti o designazioni troppo generiche, onde talvolta avvenne che aumentando il lavoro del Collegio si dovessero separare e specificare talune industrie creando per esse nuovi Collegi, sia perchè questa designazione delle industrie non ha esatta corrispondenza in ogni luogo per la differente prevalenza di un ramo o specialità dell'industria medesima o per le di-

(1) *Ordinamento giudiziario* - Art. 34. (*Omissis*). — Nelle città la cui popolazione non sia minore di 40,000 abitanti e dove siano stabilite più Preture, possono pure, con regio decreto, da inserirsi negli atti del Governo, e sopra domanda dei Consigli comunali, essere istituite Preture urbane nei giudizi penali (*Omissis*).

(2) Noti poi che fu inserito nella *Parte generale* della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti, il regio decreto del 23 ottobre 1903, n. 460, che istituì le medaglie di benemeranza per i Collegi di probiviri.

verse categorie di persone che possono trovarsi comprese nella generica denominazione di essa.

Nondimeno possiamo notare che al 31 dicembre 1903 il maggior numero di Collegi di probiviri (38) era istituito per le *Industrie tessili*, mentre soltanto alla metà di essi corrispondeva il numero dei Collegi (19) per le *Industrie meccaniche*; poi numericamente digradando seguivano i Collegi per l'*Industria edilizia* (13); indi quelli per le *Industrie alimentari* (11), per le *Industrie dei laterizi* (10) e per le *Industrie della carta, poligrafiche e tipografiche* (10), per l'*Industria del legno* (19), e infine per l'*Industria delle pelli* (8) e per l'*Industria dei trasporti* (8), essendo per le altre industrie in numero anche minore. Apparisce però da questa sommaria indicazione che, o mancano totalmente o sono fra i più scarsi di numero i Collegi di probiviri per quelle industrie, che raccolgono maggior numero di quegli industriali ed operai fra i quali vuolsi più sviluppata l'odierna educazione alle lotte civili, o che nel triennio 1901-1903 ebbero i contrasti forse più lunghi e più clamorosi.

Collegi di probiviri istituiti per le diverse industrie negli anni 1895-1903.

SPECIE DELLE INDUSTRIE per cui furono istituiti i Collegi	Anni										Totale dei col- legi istituiti al 31 dicem- bre 1903
	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903		
Industrie tessili, della seta, della lana, del cotone, della juta, ecc.	7	12	2	6	..	1	..	2	8	38	
Industrie metallurgiche, navali e meccaniche	2	7	2	2	1	1	..	1	2	19	
Industria delle pelli	3	2	1	..	1	1	8	
Industria del legno, ebanisteria	3	..	2	1	1	..	1	1	9	
Industria edilizia e affini.	2	1	2	1	1	..	1	5	13	
Industria dei laterizi, delle ceramiche e del vetro	3	2	1	1	..	3	10	
Industria della carta, poligrafica e tipografica	..	1	2	2	..	1	..	3	1	10	
Industrie alimentari, macinazione dei cereali e brillatura del riso	2	1	1	1	1	..	1	5	11	
Industria dello zolfo	1	..	1	1	1	4	
Industrie minerarie	1	1	2	3	
Industrie fisiche e chimiche	1	..	2	..	1	..	1	..	5	
Industria del vestiario	1	1	
Industria dei cappelli.	1	..	1	1	3	
Industria dei trasporti	2	..	2	..	1	3	8	
Industria dell'oreficeria.	1	1	2	
Totale	10	38	11	22	5	12	1	12	33	144	

* * *

Esaminata la distribuzione territoriale di questi Collegi tuttora si conferma, come già fu osservato, che il massimo numero di essi trovasi istituito nella Lombardia (42); seguono, ma con una notevole differenza numerica, la Liguria (19), la Toscana (18) ed il Piemonte (17), al quale vanno ravvicinati la Campania (15) ed il Veneto (11), mentre tanto nella Sicilia quanto nel Lazio se ne contavano soltanto 7, e appena 6 nell'Emilia e 2 nelle Marche, essendone poi totalmente privi gli altri compartimenti.

Collegi di provviri istituiti in ciascun compartimento fino al 31 dicembre 1903.

SPECIE DELLE INDUSTRIE per cui furono istituiti i Collegi	Compartimenti (1)										Regno
	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Toscana	Emilia	Marche	Lazio	Campania	Sicilia	
	Industrie tessili, della seta, della lana, del cotone, della juta, ecc.	6	4	15	5	3	1	1	..	3	
Industria metallurgiche, navali e meccaniche.	1	5	5	1	3	1	..	1	1	1	19
Industria delle pelli	1	2	2	..	1	2	..	8
Industria del legno, ebanisteria	1	1	2	1	1	1	1	1	1	..	9
Industria edilizia e affini.	2	2	4	1	1	1	..	1	1	..	13
Industria dei laterizi, delle ceramiche e del vetro	2	1	3	..	2	1	1	..	10
Industria della carta, poligrafica e tipografica	1	..	2	1	1	..	1	2	2	..	10
Industrie alimentari, macinazione dei cereali e brillatura del riso	1	..	4	1	1	1	..	1	1	1	11
Industria dello zolfo	4	4
Industrie minerarie	2	1	3
Industrie fisiche e chimiche	1	1	2	1	..	5
Industria del vestiario.	1	..	1
Industria dei cappelli	2	..	1	3
Industria dei trasporti	2	2	..	2	1	..	1	8
Industria dell'oreficeria	1	1	..	2
Totale	17	19	42	11	18	6	2	7	15	7	144

(1) Nei compartimenti: Umbria, Abruzzi, Puglia, Basilicata, Calabrie e Sardegna nessun Collegio di provviri era stato istituito fino al 31 dicembre 1903.

È poi da notare che di questi 144 Collegi soltanto 60 hanno funzionato in ogni anno o in qualche anno dalla loro istituzione. Durante il triennio 1901-1903 ne funzionarono nel primo anno 47, nel secondo 46 e nell'ultimo 50, e quindi si avrebbe una tenue tendenza all'aumento nel numero dei Collegi funzionanti, tendenza che si rende meglio manifesta ove si ricordi il numero assai minore dei Collegi funzionanti negli anni precedenti al triennio medesimo, di guisa che nell'anno 1900, raggiungendo il numero massimo, fu possibile il funzionamento di soli 36 Collegi. Inoltre è da avere presente che dei 33 Collegi istituiti nell'anno 1903 ed in gran parte sul finire di quell'anno, nessuno aveva potuto cominciare a funzionare. Occorre dunque prendere le mosse dal numero dei Collegi istituiti al 31 dicembre 1900 (98), anzichè dal maggior numero di essi che troviamo al 31 dicembre 1903 (144). Ma quand'anche si voglia tener conto dei Collegi istituiti negli anni 1901 e 1902 (13), sebbene non tutti abbiano potuto costituirsi, ne risulterebbe che nel triennio i Collegi funzionanti arrivarono a raggiungere circa la metà di quelli istituiti. Sarebbe quindi da sperare che questa proporzione sia di molto aumentata nel successivo anno 1904, anche perchè la maggior parte dei nuovi Collegi, che in quell'anno avrebbero dovuto entrare in funzione, furono istituiti in regioni propizie o meno aliene a questa istituzione.

Persiste, ma va molto attenuandosi, la differenza fra il maggior numero dei Collegi funzionanti annualmente come uffici di conciliazione rispetto al minore numero delle Giurie.

Questa differenza si può con sicurezza attribuire ai buoni risultati ottenuti dagli uffici di conciliazione in guisa che minore fu il bisogno di ricorrere alla Giuria.

D'altra parte la maggiore attività dei Collegi conduce a diminuire l'accennata differenza col crescente numero delle controversie ad essi deferite, senza che per questo possa supporre diminuita l'efficace azione degli Uffici di conciliazione.

* * *

A guisa di conclusione di questa prima parte presento la seguente tavola:

TAVOLA RIASSUNTIVA DELL'ISTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO
DEI COLLEGI DI PROBIVIRI.

COLLEGI ISTITUITI fino al 31 dicembre 1903 N. 144

COLLEGI CHE HANNO FUNZIONATO (in tutti gli anni dalla loro istitu-
zione o in qualche anno) » 60

COLLEGI, che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	5
1898	»	23
1899	»	33
1900	»	36
1901	»	47
1902	»	46
1903	»	50

UFFICI DI CONCILIAZIONE, che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	5
1898	»	23
1899	»	33
1900	»	36
1901	»	47
1902	»	46
1903	»	50

GIURIE, che hanno funzionato nell'anno:

1896	N.	2
1897	»	3
1898	»	16
1899	»	23
1900	»	28
1901	»	46
1902	»	43
1903	»	44

I Collegi che funzionarono o come Uffici di conciliazione o come Giurie o nell'una e nell'altra sede, che è il caso più frequente, in qualcuno o in tutti e tre gli anni del triennio 1901-1903, furono in complesso 58, dei quali:

33 nell'Italia settentrionale,
19 nell'Italia centrale,
2 nelle provincie meridionali del continente,
4 nella Sicilia.

58

II.

Attività dei Collegi di probiviri.

Esporrò ed esaminerò separatamente l'attività dei Collegi di probiviri nel triennio 1901-1903, prima come *Uffici di conciliazione*, poi come *Giurie*, pur tenendo conto del legame che li unisce, in quanto la legge 15 giugno 1893, n. 295, prescrive (articolo 10) l'esperimento di conciliazione innanzi l'ufficio di conciliazione, prima che le controversie da essa prevedute (articolo 8) possano essere portate innanzi alla Giuria, o, se ne eccedano la competenza, innanzi ai magistrati ordinari, e in quanto prescrive un nuovo tentativo di conciliazione all'udienza da parte del Presidente della Giuria, prima che questa possa iniziare l'esame della controversia non conciliata (articolo 38).

A) — *Uffici di Conciliazione.*

Come chiaramente apparisce dai seguenti due prospetti, dovuti, come gli altri, alla cortesia della Direzione generale della statistica (1), si ha nel triennio 1901-1903 un notevole aumento nel numero delle controversie presentate agli Uffici di conciliazione

(1) Colgo volentieri l'occasione per manifestare come la parte principale di queste ricerche spettò alla intelligente e paziente cooperazione, che cortesemente mi fu data dall'egregio avv. Pasquale Licci, segretario nella Direzione generale della statistica, assecondando le mie richieste.

dei Collegi di probiviri, aumento che supera ogni proporzione rispetto al limitato aumento dei detti Collegi funzionanti nel triennio, e che dapprima arrestato nell'anno 1899, se cresce nell'anno successivo, si afferma tanto maggiore nel ricordato triennio. Pare quindi che non si dovrebbe essere lontani dal vero, attribuendo tale aumento ad una più diffusa conoscenza e ad una maggiore fiducia nell'opera di questi Collegi, divenute però entrambe, nel medesimo periodo, quasi stazionarie. Se non che giova ricordare che nell'ultimo anno del triennio furono istituiti, come ho detto, 33 nuovi Collegi, e se almeno alcuni di questi avranno funzionato nell'anno 1904, è da ritenere che un nuovo notevole aumento abbiano recato a queste cifre.

Uffici di conciliazione.

Lavori compiuti nel periodo 1896-1903.

Cifre effettive.

ANNO	Numero dei Collegi	Numero delle controversie presentate (a carico)	Numero delle controversie conciliate	Numero delle controversie non conciliate	Numero delle controversie terminate per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti alla fine dell'anno
1896. . . .	2	14	8	5	1	..
1897. . . .	5	67	52	10	5	..
1898. . . .	23	704	352	160	181	11
1899. . . .	33	1,448	573	519	334	22
1900. . . .	36	2,033	767	676	549	41
1901. . . .	47	3,535	1,168	1,337	932	96
1902. . . .	46	3,885	1,078	1,696	1,075	36
1903. . . .	50	3,251	930	1,480	800	41

Cifre proporzionali del sessennio 1898-1903 (1).

CONTROVERSIE	1898	1899	1900	1901	1902	1903
	Per cento					
α) conciliate	50	39.7	37.7	33.1	27.7	28.6
β) non conciliate.	22.7	35.8	33.2	37.8	43.7	45.5
γ) terminate per abbandono o per transazione	25.7	23.1	27.1	26.4	27.7	24.6
δ) pendenti a fine d'anno	1.6	1.4	2	2.7	0.9	1.3
Totale	100	100	100	100	100	100

Media complessiva del triennio 1898-900: categoria α) 42.34 per 100; categoria β) 30.60 per 100; categoria γ) 25.40 per 100; categoria δ) 1.66 per 100.

Media complessiva del triennio 1901-903: categoria α) 33.00 per 100; categoria β) 39.39 per 100; categoria γ) 25.96 per 100; categoria δ) 1.65 per 100.

(1) Fu tenuto conto nella formazione delle medie per il confronto col triennio 1901-903 soltanto dei dati statistici del triennio 1898-1899-1900, stante la esiguità e la nessuna importanza del movimento dei due anni precedenti.

Si ebbe aumento anche nel numero delle controversie annualmente conciliate, ma non tale da aumentare la proporzione di esse rispetto a quelle in ogni anno presentate, o a carico. Anzi questa proporzione, confrontata con quelle ottenute nel triennio precedente (anno 1898 - 50; anno 1899 - 39. 7; anno 1900 - 37. 7), va notevolmente diminuendo, in particolar modo negli ultimi due anni del triennio 1901-1903 (anno 1902 - 27. 7; anno 1903 - 28. 6); e maggiore annualmente è il numero e la proporzione delle controversie non conciliate; però cresce il numero, sebbene di poco muovi la proporzione, sempre nel confronto col precedente triennio, per le controversie terminate mediante abbandono o transazione. Ma anche in questi abbandoni ed in queste transazioni dobbiamo riconoscere un indiretto beneficio degli Uffici di conciliazione, come in altro campo si riconosce che la domanda giudiziale o la concessione del gratuito patrocinio spesso bastano per indurre a più facili accomodamenti.

Assai scarso è il numero delle controversie rimaste pendenti in ogni anno, ed anzi per queste vi è lodevole diminuzione proporzionale appunto nel triennio 1901-1903, onde, sebbene si lamenti qualche lungaggine o motivo di indugi anche innanzi a questi Uffici di conciliazione, non pare che il lamento sia giustificato.

Queste controversie, non esaurite nel corso dell'anno, sono nei nostri prospetti comprese fra quelle presentate, o meglio a carico, nell'anno seguente in cui veramente vennero innanzi all'Ufficio di conciliazione.

Riassumo pertanto nel seguente prospetto, per maggiore evidenza ed a giustificazione delle fatte osservazioni, l'esito delle controversie trattate dagli Uffici di conciliazione dei Collegi di probiviri durante il triennio 1901-1903.

Esito delle controversie trattate dagli Uffici di conciliazione negli anni 1901-1903.

ANNI	Numero delle controversie							
	Uffici di conciliazione funzionanti	portate avanti agli Uffici di conciliazione (comprese quelle pendenti dall'anno precedente)	esaurite nel corso dell'anno					per le quali non riesci la conciliazione
			per conciliazione delle parti		per abbandono o transazione fuori dell'udienza			
			Cifre effettive	Ogni 100 portate avanti agli Uffici di conciliazione	Cifre effettive	Ogni 100 portate avanti agli Uffici di conciliazione		
			1	2	3	4	5	
1901	47	3,535	1,168	33.0	932	26.3	1,337	53.4
1902	46	3,885	1,078	27.7	1,075	27.7	1,696	61.1
1903	50	3,251	930	28.6	800	24.6	1,480	61.4

È da notare che le controversie qui indicate (colonne 7 e 8), come quelle per le quali non riesci la conciliazione, sono le sole controversie che avrebbero poi potuto essere portate avanti alle Giurie, ed infatti una parte di queste appaiono poi come abbandonate o conciliate in quel secondo stadio del procedimento, e quindi, ove anche di esse si tenga conto, la proporzione delle controversie conciliate e delle abbandonate resulterebbe più elevata di quella ora indicata in questo prospetto.

Inoltre è da avvertire che le proporzioni centesimali, segnate nella colonna 8 di questo prospetto, ovvero delle controversie per le quali non riesci la conciliazione, sono calcolate sulle sole istanze esaminate dagli Uffici di conciliazione, e così il complemento a 100 di queste controversie rappresenta appunto il numero delle controversie conciliate su 100 trattate. Secondo questo computo le proporzioni delle controversie conciliate appaiono più elevate di quelle segnate alla colonna 4 del prospetto, che furono calcolate sul totale delle controversie presentate o a carico, comprese quindi anche le abbandonate, delle quali non ebbero ad occuparsi gli Uffici. Ove poi si sottragga dal totale delle controversie, annual-

mente a carico, il numero di quelle abbandonate, le proporzioni delle controversie conciliate risulterebbero, per l'anno 1901, 46. 6; per l'anno 1902, 38. 9; per l'anno 1903, 38. 6. Così calcolata l'opera degli Uffici di conciliazione, si rivelerebbe anche più efficace, specialmente ove si tenga presente, giusta quanto ho già avvertito, che una parte delle controversie non conciliate vengono poi abbandonate avanti alla Giuria, come meglio vedremo fra breve, onde ripeto, che forse anche in ciò si può vedere il seguito dell'opera benefica dell'Ufficio di conciliazione, che, se non ha prodotto l'abbandono della controversia in quella prima sede, può in certo modo avere servito di monito ai contendenti, rendendo poi possibile l'abbandono della controversia portata innanzi la Giuria.

* * *

Come la maggiore opera dei Collegi di probiviri già fu segnalata con la precedente relazione nell'Italia settentrionale, così ora ivi troviamo il maggior contributo all'aumentata attività. In tal guisa si confermerebbe che in quelle regioni, dove la istituzione dapprima mise radici, essa va ora diffondendosi un po' col maggior numero dei Collegi funzionanti, e meglio ancora per il maggior numero delle controversie ad essi deferite.

Nell'*Italia settentrionale* il numero delle domande presentate, già molto aumentato nel biennio 1899-1900, quasi si raddoppia nel triennio 1901-1903. Non sarebbe facile additarne le cause, perchè questa nostra indagine annuale ad esse non si estende. Vedremo come male rispondano le note illustrative dei Presidenti dei Collegi e perciò sarà prudente limitarci qui ad osservare che notevole fu l'aumento anche nel numero delle controversie conciliate, sebbene con proporzione inferiore all'aumento delle domande. Altrettanto è da dire per le controversie terminate per abbandono o per transazione, mentre assai più cospicuo rimane il numero delle controversie non conciliate e che si trovavano innanzi alle Giurie.

Simile aumento, sebbene in proporzioni assai minori, è da notare, in confronto con l'anno 1900, che nel periodo precedente segnò la maggiore attività, anche nell'*Italia centrale* per tutto il triennio 1901-1903, mentre nel medesimo periodo di tempo non si ebbero, per il numero di domande presentate, notevoli differenze nella *Sicilia*, ove soltanto sembra che possa notarsi una tendenza all'aumento delle controversie non conciliate.

Uffici di conciliazione.

Lavori compiuti durante il sessennio 1898-1903.

REGIONI	Anno	Numero dei Collegi	Numero delle controversie presentate (a carico)	Numero delle controversie conciliate	Numero delle controversie non conciliate	Numero delle controversie terminate per abbandono o per transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale	1898	17	669	342	148	173	6
	1899	24	1,356	540	494	300	22
	1900	22	1,615	632	534	408	41
	1901	28	2,978	995	1,123	765	95
	1902	27	3,359	920	1,425	982	32
	1903	29	2,742	804	1,224	690	24
Italia centrale	1898	3	20	7	4	5	4
	1899	6	70	29	9	32	..
	1900	10	167	48	89	30	..
	1901	15	253	69	90	31	63
	1902	16	397	70	261	62	4
	1903	16	212	43	115	37	17
Italia meridionale	1898	1	1	1	..
	1899
	1900
	1901
	1902
	1903	2	51	4	8	39	..
Sicilia	1898	2	14	3	8	2	1
	1899	3	22	4	16	2	..
	1900	4	251	87	53	111	..
	1901	4	303	113	65	123	2
	1902	3	206	87	69	50	..
	1903	3	243	79	133	31	..
Sardegna

NB. — In *Sardegna* non esistevano Collegi di probiviri, e soltanto nel 1904 ne fu istituito uno in *Iglesias*.

Controversie presentate nel sessennio 1898-1903 (1).

REGIONI	1898		1899		1900		1901		1902		1903	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Italia settentrionale	147	94	487	93.3	529	79.3	1,138	85.3	1,464	78.2	1,191	82.1
Italia centrale	2	1.5	19	3.7	89	13	118	8.8	339	18.1	115	8.2
Italia meridionale	6	0.4
Sicilia	7	4.5	16	3	52	7.7	78	5.9	69	3.7	135	9.3

(1) Vedi la nota (1) a pag. 24.

*
*
*

Ove si vogliono considerare le controversie, presentate agli Uffici di conciliazione, secondo le specie delle industrie alle quali si riferiscono, dobbiamo ricordare le avvertenze già fatte rispetto a queste designazioni e raggruppamenti per industrie, che non hanno sempre una esatta corrispondenza, di guisa che per quelle che comprendono più categorie di persone, è anche da aggiungere che non sempre in tutti gli anni le controversie si agitano fra le medesime categorie.

Anche così divise per industrie si trova che il maggior numero delle controversie, nel triennio 1901-903, fu portato innanzi agli Uffici di conciliazione dell'Italia settentrionale, fatta eccezione per l'industria dello zolfo, che è speciale per la Sicilia.

Più numerose appariscono in ogni anno le controversie per le industrie alimentari; ma su questo argomento troveremo più innanzi importanti e curiose notizie date dal Collegio di probiviri per queste industrie in Milano; poi verrebbero le industrie metallurgiche e negli ultimi due anni del triennio l'industria edilizia, indi l'industria della carta e le industrie tessili. Sarebbe pertanto da ricercare in quale proporzione stia questo maggior numero di controversie con le condizioni delle singole industrie. Così sarebbe da vedere nell'avvenire se l'opera compiuta dai Collegi di probiviri in questi anni abbia concorso a fare diminuire queste controversie individuali, definendo meglio i rapporti del contratto del lavoro fra queste industrie e se in tal guisa abbia concorso a prevenire controversie collettive. Ma debbo ripetere che questa nostra indagine non consente di rispondere a simili domande, che ad ogni momento essa medesima suggerisce.

Cause iniziate avanti ai Collegi di probiviri delle diverse regioni negli anni 1901-1903.

Uffici di conciliazione.

SPECIE DELLE INDUSTRIE per le quali furono istituiti i Collegi	Cause iniziate avanti agli Uffici di conciliazione d Collegi di probiviri in ciascuna regione												
	Anno 1901				Anno 1902				Anno 1903				
	Italia set- tentrio- nale	Italia centrale	Italia meridionale	Sicilia	Italia set- tentrio- nale	Italia centrale	Italia meridionale	Sicilia	Italia set- tentrio- nale	Italia centrale	Italia meridionale	Sicilia	
Industrie tessili, della seta, della lana, del cotone, della juta, ecc.	258	17	420	19	131	40	10
Industrie metallurgiche, navali e meccaniche . . .	490	30	..	8	495	73	466	46	47
Industria delle pelli	147	83	323
Industria del legno, ebanisteria	138	45	218	12	192	12
Industria edilizia e affini.	233	71	468	131	484
Industria dei laterizi, delle ceramiche e del vetro	161	1	63	2	84
Industria della carta, poligrafica e tipografica. .	256	62	263	55	295	89
Industrie alimentari, macinazione dei cereali e brillatura del riso	985	975	2	544	4
Industria dello zolfo	295	197
Industrie minerarie.	4
Industrie fisiche e chimiche	57	8	81	26	53	7
Industria del vestiario
Industria dei cappelli.	32	17	20
Industria dei trasporti	53	6	111	58	9
Industria dell'orefeceria.	77	72	70
Totale	2,937	249	..	303	3,264	320	..	204	2,710	211	50	243	243

*
*
*

Nondimeno possiamo qui raccogliere qualche notizia analitica, che ci offrono le nostre tavole statistiche, compilate sulle tracce delle disposizioni della legge e così troveremo che fra le principali controversie da essa deferite alla competenza degli Uffici di conciliazione per componimento amichevole (articolo 8) prevalgono quelle sui salari o prezzi del lavoro (articolo 8, lettera *a*), i danni sofferti dall'operaio per cambiamento nella lavorazione o per licenziamento (articolo 8, lettere *f*, *h*), lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio (articolo 8, lettera *i*), con notevolissima prevalenza numerica delle controversie circa i danni sofferti dall'operaio per cambiamento nella lavorazione o per licenziamento e potrebbesi anche affermare, senza tema di errare, che appunto queste controversie per licenziamento, più o meno abusivo, sono le prevalenti.

Uffici di conciliazione dei Collegi di probiviri.

Controversie classificate secondo l'oggetto principale.

ANNO	Controversie esaurite dagli uffici di conciliazione che concernevano			
	i salari o i prezzi del lavoro	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione e per licenziamento	lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio	altre particolarità del contratto di lavoro
1898	324	148	92	102
1899	447	492	220	110
1900	847	611	178	237
1901	1,286	1,233	119	311
1902	859	1,929	304	553
1903	991	1,268	131	269
Totale . . .	4,754	5,731	1,044	1,588

NB. — In questo prospetto furono comprese anche le controversie abbandonate o transatte dopo pervenute alle Giurie; sono però omesse le controversie riferibili ad argomenti meno frequenti.

Queste notizie potrebbero essere utilmente chiarite dalle note dei presidenti dei Collegi e vedremo che qualcuno con lodevole eccezione questo compito ha compreso. Ma forse sarebbe anche opportuna una più esatta specificazione nelle indicazioni delle nostre tavole statistiche per evitare confusioni o promiscuità tanto più pericolose in questo argomento, in quanto queste segnalazioni potrebbero servirci come indici rivelatori e incoraggiare a maggiori indagini per conoscere se nei singoli rapporti del contratto di lavoro si venga veramente elaborando un nuovo diritto ovvero, se come avviene per il licenziamento, si abbia soltanto repressione di abusi ed il riconoscimento o il ritorno ad una antica consuetudine, nuovamente affermata e disciplinata.

*
* *

Per il *valore* è naturale che anche fra le controversie deferite agli Uffici di conciliazione dei Collegi di probiviri abbiano prevalenza numerica quelle inferiori a lire 200, perchè si tratta sempre di controversie individualmente presentate, e che cadono, come ho accennato, di preferenza sul licenziamento o su differenze rispetto al salario dell'operaio. Però è notevole come sia sovrabbondante il numero di queste controversie non conciliate e come questo numero tenda a crescere, anche nella Sicilia, in proporzione maggiore dell'aumento segnalato nel numero delle controversie, deferite agli Uffici di conciliazione.

Uffici di conciliazione dei Collegi di probiviri (anni 1896-1903).

Statistica per valore.

REGIONE	Anno	Numero delle contro- versie presentate	Numero delle controversie conciliate		Numero delle controversie non conciliate		Numero delle contro- versie abbandonate e pendenti a fine di anno
			per valore inferiore a lire 200	per valore superiore a lire 200	per valore inferiore a lire 200	per valore superiore a lire 200	
Italia setten- trionale. . .	1896	10	6	..	3	..	1
	1897	56	51	..	4	..	1
	1898	689	330	12	146	2	179
	1899	1,356	509	31	472	22	322
	1900	1,615	611	21	524	10	449
	1901	2,978	984	11	1,091	32	860
	1902	3,359	902	18	1,357	68	1,014
	1903	2,742	790	14	1,030	194	714
Italia centrale	1896
	1897
	1898	20	7	..	3	1	9
	1899	70	25	4	5	4	32
	1900	167	47	1	86	3	30
	1901	253	66	3	87	3	94
	1902	397	69	1	256	5	66
	1903	212	40	3	107	8	54
Italia meridio- nale.	1896
	1897	8	1	4	3
	1898	1	1
	1899
	1900
	1901
	1902
	1903	51	4	..	6	2	39
Sicilia	1896	4	2	..	2
	1897	3	1	..	1	..	1
	1898	14	2	1	8	..	3
	1899	22	4	..	15	1	2
	1900	251	86	1	52	1	111
	1901	303	111	2	64	1	125
	1902	206	87	..	65	4	50
	1903	243	78	1	133	..	31

NB. — Come si è accennato, nella Sardegna fino al 31 dicembre 1903 non era stato istituito alcun Collegio di probiviri.

* * *

L'indagine statistica su queste *controversie classificate secondo le parti contendenti* conferma quanto già era notorio e cioè la prevalenza assoluta e sempre crescente nel numero delle controversie promosse da operai contro industriali o capi operai. Ciò è comunemente spiegato, non già ricordando che la classe operaia è la più numerosa, ma con le maggiori pretese messe innanzi, più o meno giustamente, dagli operai, che facilmente si reputano vittime di qualche sopruso o sperano di strappare maggiori concessioni, onde, come altrove si rivolgono e trovano facili patrocinatori presso le autorità giudiziarie, così ricorrono agli uffici di conciliazione dei probiviri, con la medesima e forse anche con maggiore facilità, perchè vi è minore spesa. Invece gli industriali affermano di astenersi perchè poco possono sperare di ottenere citando gli operai all'adempimento delle loro obbligazioni. D'altra parte trattandosi di vertenze conciliate è da ritenere che qualche fondamento sia stato ad esse riconosciuto, come si deve riconoscere per quelle finite con transazione. Non sarebbe pertanto possibile, nè gioverebbe, appunto perchè trattasi di controversie conciliate, un più specifico accertamento dei risultati ottenuti. Piuttosto si può qui ricordare che il numero delle controversie conciliate, alle quali si limita il prospetto seguente, rimane sempre molto inferiore al numero di quelle non conciliate e di quelle finite per abbandono.

Uffici di conciliazione dei Collegi di probiviri (anni 1898-903).

Controversie classificate secondo le parti attrici.

ANNO	Controversie esaurite dagli uffici di conciliazione (escluse le abbandonate)			
	in cui l'azione era stata promossa			
	da industriali contro capi-operai, operai e apprendisti	da capi-operai, operai e apprendisti contro industriali	da capi-operai contro operai o apprendisti	da operai e apprendisti contro capi-operai
1898	33	398	1	80
1899	72	835	4	181
1900	142	1,124	86	91
1901	130	2,151	124	50
1902	158	2,302	303	69
1903	278	1,940	94	98
Totale . . .	813	8,750	612	569

B) — *Giurie.*

Esposte le risultanze dell'indagine statistica per gli Uffici di conciliazione dei probiviri durante il triennio 1901-1903, potrà più speditamente esporre l'opera delle *Giurie*, sebbene essa, appunto entro il detto triennio più nettamente si accentui, sia per il maggior numero delle *Giurie* funzionanti rispetto a quelle degli anni precedenti, sia per il numero delle controversie, che annualmente esse ebbero a carico.

La maggiore attività degli Uffici di conciliazione, cui però si accompagnava un numero cospicuo di controversie non conciliate, già faceva prevedere una corrispondente maggiore attività anche nell'opera delle *Giurie*. E, pur deplorando che la funzione conciliatrice dei probiviri per le industrie non divenga sempre più estesa ed efficace, bisogna riconoscere la maggiore importanza intrinseca che per la nostra indagine ha l'opera delle *Giurie*. Infatti la non riuscita conciliazione avanti l'ufficio competente (legge 15 giugno

1893, n. 295, articolo 10) già attesta una maggiore vivacità di contrasto, un più radicato convincimento delle proprie ragioni da parte dei contendenti. E quando neppure la Giuria riesce nell'esperimento della conciliazione (articolo 38), nè l'averla adita basta ad indurre all'abbandono o alla transazione della controversia, questa assume a maggiore importanza e si accresce poi oltrepassando i limiti della contesa individuale, quando la Giuria intervenendo con la propria decisione segna un avvertimento ed un ammaestramento per le future controversie.

Come ho detto è col triennio 1901-1903 che si accentua il lavoro delle Giurie dei probiviri. Nel primo anno del triennio si raddoppia il numero delle Giurie funzionanti, ma poi subito diminuisce e nondimeno il lavoro si accumula nel secondo anno del triennio, sebbene in esso funzioni il minor numero di Giurie. In tal guisa però cresce notevolmente anche il numero delle controversie decise, che appunto nel ricordato anno 1902 è in notevole prevalenza, mentre negli altri due anni del triennio sono invece in maggiore numero le controversie abbandonate o transatte. Così la proporzione centesimale, se per le controversie decise è nel triennio 1901-1903 sempre superiore a quella dell'ultimo anno del precedente triennio (anno 1900), rimane però inferiore a quella dei primi anni (anni 1898-1899) di quel triennio, senza che muti notevolmente la proporzione delle controversie abbandonate o transatte. Sembra nondimeno che nel triennio 1901-1903, fatta eccezione per l'anno 1902, si accentui la prevalenza delle controversie abbandonate o transatte, che dapprima era stata segnalata nell'anno 1900. Per il maggior numero delle domande presentate cresce necessariamente quello delle controversie che alla fine di ogni anno rimangono ancora in esame.

Queste avvertenze non sono forse inutile spiegazione ai seguenti prospetti:

Giurie dei Collegi di probiviri.

Lavori compiuti nel periodo 1896-1903.

Cifre effettive.

ANNO	Numero delle giurie	Numero delle controversie presentate (a carico)	Numero delle controversie esaurite (decise)	Numero delle controversie terminate per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
1896	2	5	3	..	2
1897	3	7	6	1	..
1898	16	156	85	67	4
1899	23	522	265	249	8
1900	28	670	228	391	51
1901	46	1,333	595	619	119
1902	43	1,666	835	665	166
1903	44	1,451	629	772	50

Cifre proporzionali del sessennio 1898-1903 (1).

CONTROVERSIE	1898	1899	1900	1901	1902	1903
	Per cento					
α) esaurite (decise)	54.5	50.7	33	44.6	50.1	43.4
β) terminate per abbandono o per transazione o per cancellazione.	43.0	47.7	59	46.5	39.9	53.2
γ) pendenti a fine d'anno	2.5	1.6	8	8.9	10.0	3.4
Totale	100	100	100	100	100	100

Media complessiva del triennio 1898-900: categoria α) 46.06 per 100; categoria β) 49.90 per 100; categoria γ) 4.04 per 100.

Media complessiva del triennio 1901-903: categoria α) 45.54; categoria β) 47.57; categoria γ) 6.89.

(1) Vedi la nota (1) a pag. 24.

* * *

Per le osservazioni generali già esposte e per quanto fu notato rispetto agli Uffici di conciliazione dei probiviri, anche l'opera delle Giurie considerata nelle singole regioni italiane si afferma prevalentemente nell'*Italia settentrionale*, sebbene ivi siavi stata qualche diminuzione nel numero delle Giurie funzionanti durante il triennio 1901-1903, mentre il numero di esse aumentò nell'*Italia centrale*. Inoltre è da avvertire, come sia sempre nell'*Italia settentrionale* che il numero delle controversie, terminate per abbandono o transazione, eguaglia o supera il numero delle controversie decise. Sarebbe quindi da supporre che la prima impulsiva tendenza litigiosa sia ivi maggiore, ma che poi, accettando la più benigna interpretazione di queste cifre, basti il prestigio di cui godono le Giurie per indurre i contendenti a quella conciliazione o transazione, dapprima inutilmente invocata o sperimentata.

Giurie dei Collegi di probiviri.

Lavori compiuti durante il sessennio 1898-1903.

REGIONI	Anno	Numero delle giurie	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie terminate per abbandono o per transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale	1898	13	147	81	62	4
	1899	17	487	249	230	8
	1900	18	529	182	315	32
	1901	28	1,138	491	547	100
	1902	25	1,464	695	615	154
	1903	25	1,191	458	699	34
Italia centrale	1898	1	2	2
	1899	4	19	12	7	..
	1900	6	89	32	52	5
	1901	14	118	62	34	22
	1902	15	339	99	79	161
	1903	14	119	95	19	5
Italia meridionale	1903	2	6	5	..	1
Sicilia	1898	2	7	2	5	..
	1899	2	16	4	12	..
	1900	4	52	14	24	14
	1901	4	78	42	36	..
	1902	3	69	42	25	2
	1903	3	135	68	57	10
Sardegna	—	—	—	—	—	—

NB. — Nell'Italia meridionale le Giurie hanno funzionato soltanto nel 1903 e nella *Sardegna* sino al 31 dicembre 1903 non era stato ancora istituito alcun Collegio di probiviri.

Controversie presentate nel sessennio 1898-1903 (1).

REGIONI	1898		1899		1900		1901		1902		1903	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Italia settentrionale	669	95	1,356	93.4	1,615	79.3	2,978	84.3	3,359	84.8	2,742	84.6
Italia centrale	20	2.8	70	5	167	8.3	253	7.1	397	10	205	6.3
Italia meridionale	1	0.2	51	1.6
Sicilia	14	2	22	1.6	251	12.4	303	8.6	206	5.2	243	7.5

(1) Vedi la nota (1) a pag. 21.

Più evidenti divengono le esposte considerazioni riassumendo e confrontando questi risultati annuali.

Esito delle controversie trattate dalle Giurie dei Collegi di probiviri negli anni 1901-1903

ANNI	Giurie funzionanti	Numero delle controversie					
		Portate avanti alle Giurie (comprese quelle pendenti dall'anno precedente)	esaurite nel corso dell'anno				
			per abbandono, transazione o conciliazione			con decisione della Giuria	
			Cifre effettive	Ogni 100 portate avanti alle Giurie	Ogni 100 controversie portate avanti agli Uffici di conciliazione	Cifre effettive	Ogni 100 portate avanti alle Giurie
1	2	3	4	5	6	7	
1901	46	1,333	619	46.4	17.5	595	44.6
1902	43	1,666	665	39.9	17.1	835	50.1
1903	44	1,451	772	53.2	23.7	629	43.3

Vediamo infatti che soltanto nell'anno 1902 fu maggiore il numero e la proporzione delle controversie decise dalle Giurie rispetto a quelle abbandonate o transatte. Ma se la proporzione di queste è sempre assai bassa su ogni 100 delle controversie portate innanzi agli Uffici di conciliazione, è però da ricordare quanto ho già osservato e che cioè per stabilire la proporzione totale delle conciliazioni e delle transazioni avvenute su tutte quante le controversie presentate ai Collegi di probiviri, nell'uno e nell'altro stadio della procedura, sarebbero da aggiungere alle proporzioni esposte nella colonna 5^a di questo prospetto le altre che figurano nel prospetto sull'esito delle controversie trattate dagli Uffici di conciliazione (pag. 26) alle colonne 6 e 4. In tale guisa la proporzione totale delle transazioni e delle conciliazioni rappresenta il 76.8 per cento di tutte le controversie nell'anno 1901, il 72.5 per cento nell'anno 1902, ed il 76.9 per cento nell'anno 1903.

* * *

Anche esaminando le cause iniziate avanti le Giurie dei Collegi di probiviri separatamente in ciascuna regione, secondo le differenti specie di industrie, ritroviamo quella prevalenza già segnalata per simile classificazione delle controversie portate innanzi agli Uffici di conciliazione, senza che però, neppure qui, ne sia dato di trarne sicure deduzioni.

Cause iniziate avanti ai Collegi di probiviri delle diverse regioni negli anni 1901-1903.

Giurie.

SPECIE DELLE INDUSTRIE per cui furono istituiti i Collegi	Cause iniziate avanti alle Giurie dei Collegi di probiviri in ciascuna regione											
	Anno 1901				Anno 1902				Anno 1903			
	Italia set- tentrio- nale	Italia centrale	Italia meridionale	Sicilia	Italia set- tentrio- nale	Italia centrale	Italia meridionale	Sicilia	Italia set- tentrio- nale	Italia centrale	Italia meridionale	Sicilia
Industrie tessili, della seta, della lana, del cotone, della juta, ecc.	38	8	114	6	26	17	1	..
Industrie metallurgiche, navali e meccaniche . .	180	24	185	45	182	23
Industria delle pelli	109	23	50	..	5	..
Industria del legno, ebanisteria	26	26	98	7	62	4
Industria edilizia e affini	66	6	222	3	261
Industria dei laterizi, delle ceramiche e del vetro	8	38	23
Industria della carta, poligrafica e tipografica. .	121	38	136	43	139	56
Industrie alimentari, macinazione dei cereali e brillatura del riso	470	408	1	241
Industria dello zolfo	56	67	126
Industrie minerarie.
Industrie fisiche e chimiche	33	5	28	10	3
Industria del vestiario	6
Industria dei cappelli.	18	1
Industria dei trasporti	26	5	22	5
Industria dell'oreficeria.	11	24	8
Totale	1,106	112	..	64	1,364	115	..	69	1,037	114	6	133

* * *

Divise le decisioni delle Giurie dei probiviri secondo le materie, che ad esse diedero argomento, vediamo prevalere quelle che già trovammo in maggior numero portate innanzi agli Uffici di conciliazione.

Giurie dei Collegi di probiviri.

Controversie classificate secondo l'oggetto principale.

ANNO	Controversie trattate dalle Giurie dei Collegi di probiviri che concernevano			
	i salari e i prezzi del lavoro	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione e per licenziamento	lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio	altre particolarità del contratto di lavoro
1898	56	40	20	35
1889	159	162	79	35
1900	248	259	52	38
1901	380	676	38	47
1902	370	764	85	195
1903	480	552	73	77
Totale . . .	1,693	2,453	347	427

NB. In questo prospetto furono comprese anche le controversie abbandonate o transatte dopo pervenute alle Giurie; sono però omesse le controversie riferibili ad argomenti meno frequenti.

Ma anche rammentando, che queste decisioni sono nella massima parte localizzate in una sola regione, devesi riconoscere che ben scarso è il lavoro delle Giurie come magistratura decidente, tanto più se si pensa che il periodo di tempo qui esaminato fu dei più agitati per i contrasti concernenti il contratto di lavoro, pure avendo presente come oramai non sia più permessa alcuna illusione sull'intervento dei Collegi dei probiviri o sull'efficacia dell'opera loro nei conflitti collettivi. D'altra parte è però da ricordare il beneficio, già accennato e indirettamente ottenuto, per avere determinato

all'abbandono o alla transazione di molte più controversie di quelle decise giudizialmente.

Inoltre, è da avvertire che la decisione della Giuria dei probiviri, per la specialità dei rapporti che regola e perchè si riferisce ad una categoria di persone, che per quanto numerosa si voglia immaginare, è sempre relativamente limitata ed unita nel luogo e da comunanza di interessi, facilmente è conosciuta e forma stato o giurisprudenza, onde una volta affermata essa evita la rinnovazione di simili controversie almeno per un discreto periodo di tempo. Non possiamo dunque da queste cifre, tanto sparute, trarre sicure deduzioni; se non che tornando un passo indietro e confrontando la diversa attività nelle differenti regioni italiane, dobbiamo ancora una volta riconoscere che questa istituzione risponde a tendenze e bisogni diversi, e che, almeno per ora, nelle controversie sul contratto di lavoro ha seguito una via ed una azione propria, indipendentemente dalle maggiori agitazioni, le quali hanno indotto a ricorrere ad altre autorità e a ricercare altre soluzioni, sebbene forse soltanto nella forma differenti da quelle che i Collegi di probiviri, secondo gli intendimenti del legislatore, possono dare.

Con l'anno 1903 fu aggiunta nelle nostre tavole statistiche la indicazione delle controversie deferite ai Collegi di probiviri dalla legge circa gli infortuni sul lavoro (1), ma nessuna notizia ci fu data.

(1) *Testo unico della legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro, approvato col R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51. — TITOLO III. — Assicurazione. — Art. 3. (Articolo 11 legge 17 marzo 1898, n. 80, articolo 7 legge 29 giugno 1903, n. 243). (Omissis):*

“ Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, e si tratti d'inabilità temporanea, giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

“ In mancanza del Collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

“ Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 giudica il magistrato ordinario del luogo ove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

“ Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

“ A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

“ Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

“ Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una lira; e per ogni lire 100 in più, lire due (*Omissis*) ..

Inoltre fu aggiunta una nuova colonna con la intestazione — *altre cause* — e che i presidenti di Collegi di probiviri, come è stampato nella tavola statistica medesima, dovrebbero spiegare con apposita annotazione. Ma questa è spesso dimenticata e alcuno fra coloro, che obbedirono all'accennato avvertimento, ritenne di avere in tal guisa soddisfatto all'altro obbligo di inviare le *note illustrative*, richieste con l'articolo 75 del regolamento 26 aprile 1894, n. 174!

*
* *

Per il *valore delle controversie* presentate alle Giurie dei Collegi di probiviri potrei riportarmi al prospetto poco fa esposto sui lavori da esse compiuti, perchè se per gli Uffici di conciliazione già dovetti notare come il massimo numero fosse dato dalle controversie di valore non superiore alle lire 200, a più forte ragione è da trovare qui simile prevalenza segnando queste controversie il limite della competenza ordinaria delle Giurie (legge 15 giugno 1893, n. 295, articolo 6).

Se non che è da deplorare che le controversie di valore superiore alle lire 200, per le quali le Giurie possono essere chiamate dal consenso delle parti a funzionare come Collegi arbitrali (articolo 12), sia rappresentato in ogni anno da cifre insignificanti. Infatti, furono:

nel 1898, 2,
nel 1899, 9,
nel 1900, 2,
nel 1901, 3,
nel 1902, 28,
nel 1903, 5.

Sono queste cifre, che sottratte dal precedente prospetto, portano in esso a diminuire il numero delle controversie per ogni anno esaurite nell'*Italia settentrionale*, di quelle esaurite negli anni 1898, 1902 e 1903 e di quelle transatte durante l'anno 1903 nell'*Italia centrale*, e di quelle nell'anno 1901 esaurite nella *Sicilia*. Ne risulta pertanto per le controversie sino al valore di lire 200 il prospetto seguente:

Giurie dei Collegi di probiviri (1896-1903).

Statistica per valore (fino a 200 lire).

REGIONE	Anno	Numero delle controversie presentate	Numero delle controversie esaurite	Numero delle controversie non esaurite per abbandono o transazione	Numero delle controversie pendenti a fine d'anno
Italia settentrionale .	1896	3	3
	1897	7	6	1	..
	1898	147	80	62	4
	1899	487	246	230	8
	1900	529	180	315	32
	1901	1,138	489	547	100
	1902	1,464	670	615	154
	1903	1,191	457	699	34
Italia centrale	1896
	1897
	1898	2	1
	1899	19	12	7	..
	1900	89	32	52	5
	1901	118	62	34	22
	1902	339	96	79	161
	1903	119	94	16	5
Italia meridionale . .	1896
	1897
	1898
	1899
	1900
	1901
	1902
	1903	6	5	..	1
Sicilia	1896	2	2
	1897	3	2	1	..
	1898	7	2	5	..
	1899	16	4	12	..
	1900	52	14	24	14
	1901	73	41	36	..
	1902	69	42	25	2
	1903	135	68	57	10

N.B. — Come si è accennato, nella Sardegna fino al 31 dicembre 1903 non era stato istituito alcun Collegio di probiviri.

* * *

Nelle controversie esaurite dalle Giurie dei Collegi di probiviri, ove si esamini *la qualità delle parti*, anche più evidente si manifesta la prevalenza quasi assoluta degli operai, come attori, contro gli industriali, in guisa che se si uniscano le controversie promosse da operai o da capi operai contro industriali e da operai o apprendisti contro capi operai, si riduce ad un numero minimo quello delle controversie promosse da industriali o da capi operai.

Giurie dei Collegi di probiviri.

Controversie classificate secondo le parti attrici.

ANNO	Controversie esaurite dalle Giurie dei Collegi di probiviri (escluse le abbandonate e le dichiarazioni d'incompetenza)			
	in cui l'azione era stata promossa			
	da industriali contro capi-operai, operai e apprendisti	da capi operai operai e apprendisti contro industriali	da capi-operai contro operai e apprendisti	da operai e apprendisti contro capi-operai
1898	83	..	2
1899	7	239	..	19
1900	9	200	4	15
1901	42	507	21	25
1902	109	635	70	22
1903	24	525	27	34
Totale . . .	191	2.189	122	117

Data questa prevalenza di azioni promosse contro gli industriali, e per le quali riescono inutili i tentativi di conciliazione, onde più radicato per esse appare nella parte attrice il convincimento della propria ragione, non può sorprendere che prevalente sia anche il numero delle decisioni che accolsero in tutto o in parte le domande presentate da capi-operai, operai e apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione. Ciò è dimostrato dal prospetto seguente. Ma in pari tempo, per le medesime considerazioni, e cioè tenuto conto degli esperimenti di conciliazione e delle molte controversie, che vanno abbandonate o sono transatte, all'infuori dell'opera dei Collegi di probiviri, non è senza importanza il notevole aumento, durante il triennio 1901-1903, delle decisioni che respinsero le domande dei capi-operai, operai ed apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione.

Numero delle controversie, esaurite dalle Giurie, che terminarono

ANNI	con decisione della Giuria statuente come Magistrato				con decisione della Giuria statuente come Collegio arbitrale							
	che accolse in tutto od in parte la domanda presentata		che rigettò la domanda presentata		che pronunciò favorevolmente alla domanda presentata		che pronunciò contrariamente alla domanda presentata					
	da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti	da capi-operai contro operai od apprendisti	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione	da operai od apprendisti contro capi-operai	da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti	da capi-operai contro operai od apprendisti	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione	da operai od apprendisti contro capi-operai	da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti	da capi-operai contro operai od apprendisti	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione	da operai od apprendisti contro capi-operai
1898	65	2
1899	3	..	210	13	4	..	26	3	..
1900	8	4	138	11	1	..	60	4	2	..
1901	31	15	347	18	11	5	158	7	2	..
1902	75	43	368	15	10	27	283	7	24	..	4	..
1903	20	22	364	25	4	5	159	6	2	..

L'aumento delle domande respinte può trovare sino ad un certo punto corrispondenza e giustificazione nel maggior numero delle controversie presentate in ogni anno del triennio 1901-1903, ma può altresì concorrere con altri indizi, già accennati, a dimostrare come non sia scarso il numero delle domande degli operai ingiustificate.

Queste osservazioni acquistano maggiore evidenza dal seguente prospetto centesimale delle domande accolte e di quelle respinte sul totale delle controversie giudicate.

ANNI	Numero delle controversie, esaurite dalle Giurie che terminarono								Sul complesso	
	con decisione della Giuria statuente come Magistrato									
	che accolse in tutto od in parte la domanda presentata				che rigettò la domanda presentata				degli accoglimenti	dei rigetti
	da industriali o istruiti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti	da capi-operai contro operai od apprendisti	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istruiti di assicurazione	da operai od apprendisti contro capi-operai	da industriali o istruiti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti	da capi-operai contro operai od apprendisti	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istruiti di assicurazione	da operai od apprendisti contro capi-operai		
Rapporti centesimali										
1898	80.2	100.0	19.8	0.0	80.7	19.3
1899	42.9	..	89.0	100.0	57.1	..	11.0	0.0	88.5	11.5
1900	88.8	100.0	69.7	73.3	11.2	0.0	30.3	26.7	71.2	28.8
1901	72.1	75.0	68.7	72.0	27.9	25.0	31.3	28.0	69.0	31.0
1902	88.2	61.4	58.3	68.2	11.8	38.6	41.7	31.8	62.0	37.0
1903	83.3	81.5	69.6	80.6	16.7	18.5	30.4	19.4	71.2	28.8
Media pel sessennio	82.0	69.4	68.6	78.9	17.0	30.6	31.4	21.1	70.0	30.0

Non furono in esso comprese le decisioni della Giuria dei probiviri, come Collegi arbitrali, perchè furono ben poche. Nondimeno gioverà notare, come risulta dal precedente prospetto, che esse furono 43 in tutto il sessennio 1898-1903, e quasi tutte favorevoli alle domande, tranne 1 nell'anno 1901, provocata da capi-operai contro operai o apprendisti, e 13 nell'anno 1903, provocate da operai o apprendisti. Ma non può trascurarsi che sul totale delle accennate 43 decisioni, ben 24 furono provocate e favorevoli agli industriali nel solo anno 1902.

Dopo queste avvertenze, dobbiamo concludere notando come d'anno in anno aumentino nelle proporzioni i rigetti delle domande degli operai sino a raggiungere il 37 per cento nell'anno 1902, che però fu quello in cui anche si ebbe il maggior numero di controverse.

III.

Note illustrative dei rappresentanti il P. M. e dei Presidenti dei Collegi di probiviri.

Esposti i risultati numerici dell'indagine statistica per il triennio 1901-1903, vediamo in quale guisa siano essi spiegati ed illustrati per l'ultimo anno 1903 dai Presidenti dei Collegi di probiviri, come, secondo il voto di questa Commissione (1), fu ad essi richiesto con la circolare ministeriale del 30 luglio 1903, n. 27-1527, e per l'adempimento di quanto prescrive l'articolo 5 del Regolamento approvato col R. Decreto del 26 aprile 1894, n. 179.

Ho già avuto occasione di accennare come queste note illustrative rappresentino nella maggior parte una delusione. Non mancano però utili avvertenze, che giovano anche a meglio intendere e valutare le resultanze della indagine statistica. Inoltre per supplire in qualche modo alla deficienza di queste note illustrative, ho ritenuto opportuno di aggiungere quelle osservazioni, che mi fu dato di ricavare da alcuni rapporti del Procuratori Generali presso le Corti d'appello e da alcuni discorsi inaugurali di essi e di qualche Procuratore del Re, sebbene neppure queste riescano sempre soddisfacenti o persuasive.

(1) *Atti della Commissione.* — Sessione del giugno 1902, pag. 62 — Sessione del gennaio 1904, pag. 82.

*
* *

Queste notizie ed osservazioni ora riassumo per ognuno dei distretti di Corte d'appello, che ne ha fornito argomento, seguendo l'ordine topografico e cioè per le Corti di Appello di *Genova, Torino, Milano, Brescia, Venezia, Lucca, Firenze, Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Catania e Palermo.*

GENOVA. — Il distretto di questa Corte d'appello è segnalato per i suoi risultati negativi. Nonostante la importanza commerciale ed industriale di quel territorio, e sebbene ivi siano istituiti quattordici Collegi di probiviri, tre dei quali però soltanto nello scorso anno 1904, nessuno di essi ha funzionato nell'anno 1903 e neppure poté costituirsi per la costante astensione degli industriali dalle adunanze per le elezioni. Questa astensione, secondo la relazione del Procuratore del Re in Genova per l'inaugurazione del corrente anno giuridico, è conseguenza dell'acuto dissidio fra capitale e lavoro, accentuatosi più specialmente negli ultimi tempi. Ma essa già aveva offerto argomento al suo predecessore nella relazione inaugurale dell'anno 1904, ed al rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello nella relazione inaugurale di quest'anno 1905, per lamentare l'insuccesso di questa istituzione, che, secondo il loro avviso, non ha corrisposto al fine immediato di dirimere le controversie derivanti dal contratto di lavoro, e tanto meno al fine mediato di evitare che la contesa individuale degeneri in una contesa collettiva, nè ha conquistata la fiducia dei contendenti, mentre dovrebbe prevenire e diminuire gli effetti degli attriti e degli urti collettivi. Fu poi da essi notato come invece vada accentuandosi la tendenza a formare collegi o comitati elettivi di arbitri ad opera di leghe o di rappresentanze di singole classi di lavoratori e di industriali, e come alle mancate funzioni contenziose della Giuria dei probiviri supplisca l'opera della Magistratura ordinaria, cui furono deferite controversie concernenti contratti per il lavoro industriale, onde nell'anno 1903 furono portati innanzi ai Pretori del circondario di Genova 30 di queste cause e 4 ne ebbe quel Tribunale; di esse una fu transatta stragiudizialmente, 19 furono decise in favore e 9 contro il locatore del lavoro, e 6 erano ancora in corso alla fine dell'anno.

TORINO. — Degli otto Collegi di probiviri, istituiti nella città di Torino, ne funzionarono soltanto *tre* durante l'anno 1903, cioè il I (*industrie metallurgiche e meccaniche*), il II (*industrie edilizie*) ed il V (*industrie poligrafiche*). Ma l'opera di essi attesta il migliorato funzionamento di questa istituzione, che va acquistando fiducia fra gli operai e gli industriali, e la maggiore diffusione dei suoi benefici effetti, perchè le sue decisioni consigliano prudenza nell'iniziare contestazioni o sono spontaneamente accettate da chi si trovi in condizioni identiche, onde va diffondendosi la giurisprudenza da esse stabilita, anche suggerendo modificazioni ai regolamenti di fabbrica.

Così avviene che molte controversie siano transatte o abbandonate, anche prima dell'esperienza della conciliazione, o che addirittura diminuiscano di numero quando la giurisprudenza dei Collegi divenga comunemente accettata.

Il Presidente del I Collegio (*industrie metallurgiche e meccaniche*) nota infatti come le controversie per licenziamento, nell'anno 1903, siano diminuite rispetto all'anno 1902, perchè si diffuse l'uso di derogare coi regolamenti di fabbrica alla consuetudine del preavviso di otto giorni, facendo all'uopo firmare il regolamento dagli operai, in segno di accettazione, al momento della loro assunzione in servizio.

Analoga osservazione è fatta dal Presidente del II Collegio (*industrie edilizie*), avvertendo però come l'abuso dei licenziamenti da parte degli imprenditori, agevolato dalla specialità del lavoro che per molteplici cause va soggetto a sospensioni, venne moderato, in conseguenza della facilità di adire il Collegio, mediante convenzioni fra industriali ed operai, che stabiliscono norme tassative ormai da tutti riconosciute circa i licenziamenti e l'orario del lavoro nelle singole stagioni. Nondimeno fra questi operai persiste molta facilità nell'abbandonare il lavoro, ma l'industriale, danneggiato dall'abbandono o dalla cattiva qualità del lavoro, non avendo modo di farsi pagare, rinuncia ad ogni azione, limitandosi a licenziare nel più breve termine l'operaio, salvo opporre la sua domanda riconvenzionale, quando l'operaio ricorra per intempestivo licenziamento e queste domande da parte degli operai sono tuttora numerose. Ma anche qui prevale la conciliazione, ove si tenga conto anche di quelle che avvengono innanzi la Giuria, e

ciò non perchè il primo ufficio non compia lodevolmente il proprio dovere, ma perchè spesso manca una delle parti o entrambe non si risolvono ad un accomodamento senza avere tentato il secondo esperimento e vi si decidono per evitare la sentenza. Si proporrebbe perciò di studiare se convenga abolire il primo esperimento di conciliazione.

I buoni risultati, ottenuti per le ragioni e per le circostanze susposte, sarebbero resi anche più manifesti dall'opera del Collegio V (*industrie poligrafiche*), sebbene apparentemente meno attivo. Però è da tener presente anche la maggiore istruzione degli operai e degli industriali dediti alle industrie poligrafiche e che fra essi furono concordate tariffe e norme (21 e 25 novembre 1902), le quali, stampate e diffuse, furono da tutti adottate quasi come legge regolatrice di ogni loro rapporto.

Infatti una controversia sulla interpretazione della tariffa concordata fu sottoposta al Collegio dei probiviri, e la sua decisione fu pubblicata e diffusa per norma di parecchi stabilimenti. Così altre due sentenze, fra un industriale e due operai, furono spontaneamente accettate da altri 21 operai scioperanti, che si trovavano nelle medesime condizioni di fatto e di diritto.

Avverte il Presidente di questo Collegio che non vi fu alcuna richiesta per controversie di valore superiore alle lire 200 (articoli 8 e 12), ond'è d'avviso che non sia da estendere la competenza per valore, anche perchè il Collegio ne scapiterebbe nel suo carattere di magistratura popolare e quasi paterna nella famiglia dei lavoratori.

Si nota poi come nei rapporti fra i componenti i Collegi vadano dileguandosi le diffidenze ed i pregiudizi di classe, per essere soltanto, oltre che giudici, amichevoli compositori (Collegio II), onde anche nelle discussioni della Giuria, nella camera di consiglio, si va attenuando la eccessiva vivacità della difesa, ed i più anziani esercitano azione moderatrice sui nuovi eletti, in guisa che raramente ora avviene che il Presidente debba dirimere la controversia a sola maggioranza (Collegio I). I probiviri operai nella Giuria mostrano spesso di avere studiato in precedenza le cause da decidere, per le domande che essi rivolgono alle parti ed ai testimoni, e per il modo col quale espongono le proprie considerazioni. Anche negli industriali è notata minore riluttanza a comparire in-

nanzi il Collegio, come migliore è il contegno del pubblico, composto nella massima parte di operai, durante le udienze, e ciò si attribuisce a maggiore conoscenza del provvido istituto ed all'esperienza fatta del giudizio dei probiviri (Collegio I).

Degli altri Collegi istituiti nel distretto della Corte d'appello di Torino funzionò soltanto quello di Mosso Santa Maria (*industrie della lana e del cotone*) per due conciliazioni inutilmente tentate. Afferma quel presidente, che i componenti il Collegio volenterosamente si prestano, o meglio si presterebbero, ma gli industriali si mostrano restii a ricorrere ai probiviri e ad accettare il contraddittorio innanzi ad essi, mentre l'elemento operaio vi ricorre con fiducia, sebbene questa circostanza non risulti affatto confermata dalle notizie statistiche. Pare che l'accennata ripugnanza degli industriali sia da attribuire ad un ingiustificato ritegno per esporre avanti gli operai, e più ancora, avanti ad altri industriali concorrenti, i metodi ed i patti della lavorazione.

Avverte poi quel Presidente come la poca attività del Collegio si debba in particolar modo attribuire anche al buon accordo che ivi in massima esiste fra chi somministra il lavoro e chi lo eseguisce e alle condizioni del contratto di lavoro in generale favorevoli all'operaio. Ma aggiunge anche che risiedendo egli, per ragioni d'ufficio, fuori del territorio del Collegio di Mosso Santa Maria, ed avendo rarissimi e fugaci contatti con quella popolazione, non si trova in grado di fornire precise e complete notizie.

Dal canto suo il Procuratore del Re in Biella, con la relazione inaugurale per il corrente anno giuridico, ricorda di avere tentato, nelle sue precedenti relazioni, di dar ragione di così scarsi risultati. Accenna ai difetti inerenti allo istituto che, sostituendosi ai giudici ordinari, ha snaturato, a suo avviso, la propria missione sociale, la quale avrebbe dovuto essere di dirimere le controversie collettive del lavoro; alla troppo limitata competenza per il valore; al fatto che nelle questioni di salario e di ore di lavoro, che sono le più frequenti, i probiviri non possono uscire dalle pattuizioni esistenti. Ma poi insiste sulla prevalenza assunta dalle controversie collettive appropriandosi le parole della relazione, presentata a questa Commissione dal consigliere L. Mortara, ma senza neppure indicarne la fonte!

Dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino

invece si vorrebbe trovare ragione della maggiore attività dei Collegi con sede in Torino, rispetto a quelli istituiti nelle città minori, con la maggiore educazione e disciplina delle grandi masse operaie più forti nei grandi centri, onde queste più facilmente ricorrono agli uffici dei probiviri per la risoluzione delle loro controversie con gli industriali. Ma anche per le industrie torinesi questa spiegazione, se ammissibile, avrebbe valore soltanto per i tre Collegi che funzionarono nell'anno 1903 (I, II e V) con segnalato miglioramento e con benefici risultati, e renderebbe più che mai inesplicabile la completa inerzia degli altri cinque Collegi di probiviri, nella medesima città istituiti!

MILANO. — Dal distretto di questa Corte di appello si aspettavano le più numerose e le più importanti e positive notizie. Non mancò il numero, bensì l'importanza.

Durante l'anno 1903 funzionarono nella città di Milano 11 Collegi di probiviri. Per il Collegio delle *industrie tessili* rispose, alla richiesta di notizie, il cancelliere per il presidente assente, dichiarando che il Collegio non funzionò per la mancata elezione dei probiviri, e ciò mentre inviava un prospetto statistico dal quale appariva che il Collegio aveva funzionato, sebbene scarsamente! Il medesimo cancelliere dichiarava poi, per il presidente, egualmente assente, del Collegio per le *industrie poligrafiche*, che non trovava necessario di illustrare le notizie statistiche, non essendovi state controversie importanti; ed alle ripetute insistenze, rispondeva il presidente supplente, A. Maffi, ripetendo più diffusamente tale dichiarazione e aggiungendo un confronto numerico fra i lavori dell'anno 1902 e quelli dell'anno 1903 dal quale risultava la minore attività nel secondo anno, e maggiore il numero delle controversie abbandonate tanto innanzi l'Ufficio di conciliazione, quanto innanzi la Giuria, ma senza alcun cenno neppure sulle cause probabili di queste differenze.

Dichiararono di nulla avere trovato meritevole di nota i presidenti dei due Collegi per le *industrie chimiche e del legno*.

Il Collegio per la *industria delle pelli* dovè sospendere le sue funzioni col giorno 13 luglio 1903, perchè dei probiviri operai ne rimase uno solo in conseguenza delle dimissioni e della decadenza dei suoi colleghi. Riprese poi a funzionare regolarmente

in seguito alle elezioni suppletive dell'8 novembre 1903. Nondimeno quest'Ufficio di conciliazione si occupò di 323 controversie derivanti nella massima parte da dimande di indennità per abbandono della fabbrica o per licenziamento intempestivo, avvertendo però che una sola Ditta presentò 177 domande contro altrettanti suoi operai, i quali, in seguito a licenziamento, si erano rifiutati di proseguire il lavoro negli 8 giorni dal preavviso, onde riconosciuta per il valore della domanda la incompetenza, furono poi queste controversie indicate fra le 181 presentate a questo Collegio per valore eccedente le lire 200, che terminarono senza la conciliazione delle parti!

Per il Collegio delle *industrie meccaniche e metallurgiche* è posto in evidenza il buon numero delle controversie transatte stragiudizialmente, la prevalenza delle decisioni favorevoli alle domande presentate dagli operai e, meglio ancora, il buon accordo fra proviviri operai e proviviri industriali cui si attribuisce il regolare funzionamento del Collegio.

Su gli ottimi risultati ottenuti con l'esperimento della conciliazione, oltre che sul numero delle controversie transatte o abbandonate, richiamano l'attenzione i presidenti dei tre Collegi di proviviri per le industrie dell'*oreficeria, chincaglieria ed affini*, per l'*industria dei trasporti* e per l'*industria edilizia*, notando per quest'ultima come i proviviri attestino, presentando questi risultati, che essi sentono profondamente di non essere eletti a patrocinare colleghi e compagni, ma invece a giudicare con animo sereno e spassionato, a persuadere e a conciliare.

Analoghe osservazioni sono fatte dai Presidenti supplenti del Collegio di proviviri per l'*industria delle fornaci e vetriere*, notando che il maggior numero delle controversie conciliate e le poche sentenze della Giuria, sono dovute allo spirito conciliativo degli industriali, alla deferenza di essi verso il Collegio ed alla remissività degli operai, che spesso esagerarono ad opportunità le domande, ma riconoscendo poi la propria parte di torto ricorsero all'Ufficio di conciliazione per trovare modo di risolvere la vertenza. In una questione decisa dalla Giuria, questa ebbe a riconoscere che lo sciopero costituiva rottura del contratto e assolse l'industriale. — Questa Giuria, adita nell'anno 1902 da una Ditta contro i propri operai per improvviso abbandono del lavoro, mediante sciopero procla-

mato per una tariffa sulla distribuzione dei compensi, fu tramutata per accordo fra le parti in Collegio arbitrale, assoggettandosi gli operai a riprendere intanto il lavoro, ed il lodo, che ne accoglieva le proposte, fu accettato. Ma successivamente la Ditta, allegando modificazioni della ragione sociale, licenziò gli operai; questi ricorsero al presidente della Giuria per essere riammessi, onde fu invitato ad un convegno l'industriale, che vi si rifiutò dichiarando di avere deliberato la chiusura della fabbrica; se non che questa fu dopo poco riaperta con operai in parte diversi, onde andò perduto il beneficio del lodo.

Più diffuse ed importanti notizie sono date dal presidente del Collegio per le *industrie alimentari*, che riferendosi a più categorie di persone, tutte assai numerose, presenta anche il lavoro più copioso.

Nondimeno si nota per l'anno 1903 una diminuzione rispetto al precedente anno 1902, tenuto conto che in esso l'attività del Collegio rimase per alcuni mesi sospesa. Però questa diminuzione sarebbe indice confortante perchè dapprima, conosciuta la istituzione del Collegio, si ebbe in breve tempo un numero crescente di controversie, ma poi per le avvertenze fatte in sede di conciliazione e mercè le decisioni della Giuria venne diffondendosi una più rispettosa considerazione della legge contrattuale nei rapporti fra la mano d'opera e gli imprenditori, e per conseguenza si ebbero tanto minori attriti quanto maggiore diveniva la regolarità delle contrattazioni e più fedele la osservanza dei patti, per avere questi trovata più efficace sanzione.

Dapprima le più numerose controversie furono dei *panattieri*, poi crebbero quelle tra i lavoranti della *mensa* e i loro principali permaneva da ultimo la maggior frequenza per quelle dei *macellai* e dei *pizzicagnoli* e già erano segnalate come novità quelle fra *pollaroli*. — La diminuzione delle controversie dei *panattieri*, corrisponde all'adempimento del contratto collettivo, stipulato nell'anno 1901, con la parziale rinuncia temporanea alla parte di esso concernente il servizio di turno, che si riconobbe di difficile attuazione. Invece all'ordinamento corporativo, sebbene imperfetto, e ad un imperfettissimo concordato si attribuisce l'accennato aumento delle controversie da parte dei *camerieri* dei ristoratori e affini, ma in pari tempo è da notare come le più frequenti cagioni di questi

contrasti si vadano dileguando mano a mano che il Collegio vien chiarendo le norme e le consuetudini di questo contratto di lavoro.

L'indirizzo e l'opera sessennale del Collegio sono così documentate da una copiosa giurisprudenza, che ha molto contribuito a migliorare i rapporti fra la mano d'opera e gli imprenditori delle industrie comprese in queste categorie.

Questa benefica influenza ebbe modo di farsi sentire principalmente nelle vertenze per licenziamento, richiamando alla rigorosa osservanza dell'obbligo del preavviso nel termine consuetudinario di otto giorni, quando il licenziamento non sia giustificato da colpa riconosciuta grave, onde il Collegio, vincendo non lievi resistenze, si oppone in tal guisa all'abuso dei licenziamenti immediati, che da qualche tempo tendevano a sostituirsi all'antica e generale usanza del preavviso, perturbando gravemente e ingiustamente le condizioni dei lavoratori.

L'esame di queste controversie fece conoscere l'anormalità delle relazioni fra lavoranti ed imprenditori, quanto male proceda il collocamento e siano imperfette le norme del tirocinio, come vi sia avversione a stipulare convenzioni collettive, mercè le quali sarebbero chiariti i patti contrattuali, reso uniforme il mercato del lavoro, eliminata quella concorrenza che conduce a sfruttamento della persona.

L'opera del Collegio ebbe anche modo di affermarsi utilmente concorrendo a determinare dei veri contratti di lavoro con la forma di verbali di conciliazione, dei quali esso rimase depositario a garanzia dei contraenti ed ai quali si ricorse per interpretarli sia in sede di conciliazione, sia innanzi la Giuria. Non vi furono rotture collettive di contratti (scioperi o chiusure di stabilimenti), ma gli ordinamenti corporativi tanto degli industriali, quanto degli operai lasciano sperare che la lotta, ove si renda necessaria, possa svolgersi con modi civili e fare capo, come già se ne ebbe l'esempio, ad un concordato che regoli il contratto di lavoro per un determinato periodo di tempo.

Eppure questa magistratura non ancora ha conquistato in questa classe tutta la simpatia e la fiducia degli industriali, sia per la scarsa istruzione ed educazione nel ceto dei piccoli esercenti, sia per la convinzione della inutilità di agire contro un nullatenente quale è d'ordinario l'operaio. Questo preconetto tuttora resiste,

sebbene nei casi in cui l'industriale fu attore, sia avvenuto che per garanzia il Collegio concedesse talvolta il sequestro parziale delle mercedi. Intanto va però estendendosi l'uso, accolto anche nel concordato fra i panattieri, di fare costituire da ogni lavoratore un deposito cauzionale mediante tenui ritenute periodiche sul salario e sono evidenti i vantaggi che dalla diffusione di questa usanza è dato ripromettersi.

I rapporti fra gli eletti delle due classi nelle adunanze del Collegio, dapprima misero a dura prova l'azione direttiva e moderatrice del Presidente. Ora si sono mitigati, maggiore è il reciproco rispetto delle singole opinioni e le discussioni rivelano particolare studio e sottigliezza di argomentazioni, in guisa che esse non hanno perduto della loro vivacità, specialmente nella Giuria, ove facilmente ognuno, piuttostochè giudice, apparisce difensore della propria classe. In ciò però vedesi una inevitabile conseguenza della diversa preparazione delle menti e dei contrari bisogni, anzichè di mandati imperativi accettati con l'assunzione dell'ufficio. Infatti è scemata la riluttanza a firmare le decisioni da parte dei giudicanti, che si considerano soccombenti. Non pertanto di sovente la decisione è rimessa al Presidente, il quale però trae lume dagli schiarimenti di indole tecnica dati dai colleghi, e può affermare che l'esercizio di questo mandato è stata proficua scuola di educazione e di rispetto alla libertà delle opinioni fra persone, che dapprima quasi si consideravano come nemici tramutando la diversità del pensiero in disistima personale.

Una sola volta fu provocata, giusta l'articolo 29 della legge 15 giugno 1893, la dimissione di un *probo-viro* operaio, che con la sua negligenza impediva le adunanze della Giuria; ma si osserva che questo provvedimento riesce dannoso al Collegio diminuendone i componenti.

Così questo è il solo Collegio che mostra di avere inteso la richiesta fatta nel nome di questa Commissione, e ci ha date notizie importanti sull'ordinamento e sulla condizione di questa categoria di lavoratori e di imprenditori, sul funzionamento e sull'opera benefica di questa magistratura anche nella migliore definizione del contratto di lavoro, rivelando sempre un alto ed operoso sentimento della sua missione, onde ritengo mio dovere additarlo ad esempio.

Altri sette Collegi funzionarono durante l'anno 1903 nella pro-

vincia di Milano, dei quali tre in Monza e gli altri in Lodi, Busto Arsizio, Cuggiono e Gallarate.

I presidenti dei tre Collegi di Monza (*industrie tessili, dei cappelli e del legno*) concordemente affermano che questa magistratura gode favore specialmente nella classe operaia, sebbene ad essa non si ricorra di frequente, ove si tenga conto del numero degli stabilimenti industriali. Ma in questo fatto si riconosce una riprova dei buoni rapporti fra capitale e lavoro e delle tendenze concilianti, benchè si invochi l'opera del Collegio dopo esaurite le pratiche stragiudiziali, in ispecie da parte della Camera del lavoro, ed anche una benefica conseguenza dell'opera compiuta negli anni precedenti con le massime generali affermate dai singoli Collegi. Avvertesi inoltre che per la industria dei cappelli vige un concordato fra industriali ed operai, che ha eliminato molte occasioni di controversie ed ha provveduto a risolverle mediante una Commissione arbitrale imponendo l'obbligo di provocarne la decisione prima di abbandonare o di ricusare il lavoro. Nondimeno rimangono più frequenti le controversie provocate da licenziamento, sebbene anche queste diminuite dopo che, mercè l'opera del Collegio, furono riconosciuti l'obbligo e le modalità del preavviso. Anche per le industrie tessili le controversie più frequenti sono relative al licenziamento del quale l'operaio vuol conoscere il motivo, mentre vi si rifiuta l'industriale. Facili però riescono le conciliazioni con reciproche concessioni anche da parte degli industriali purchè ad essi sia riconosciuto il diritto di licenziamento. Altre controversie segnalate, fra lo scarso numero di quelle deferite a questo Collegio, sono quelle derivanti da oscillazioni nella mercede, essendo il lavoro a cottimo, onde questo risente dei mutamenti dei sistemi di lavorazione e della materia prima fornita.

I tre Collegi di Busto Arsizio, Cuggiono e Gallarate sono per le industrie tessili e tutti con scarso lavoro. Per il primo si confermano i buoni rapporti fra operai e industriali, e le tendenze concilianti favorite dall'opera del Collegio, entrata nella coscienza e nello spirito popolare. Invece per Gallarate, pur notando come prevalgano le conciliazioni, si avverte che alle elezioni del novembre 1903 non partecipò alcuno degli industriali e pochissimi furono gli elettori operai, e se ne argomenta quindi che non è compresa questa istituzione da chi dovrebbe patrocinarla presso i propri dipen-

denti. Altrettanto è detto per il Collegio di Cuggiono, ove però si avverte come l'opera sua ne sia quasi ignorata, perchè ha sede nella segreteria comunale, affollata di molte altre persone e faccende, e perchè il segretario comunale deve prestare gratuitamente l'opera sua come cancelliere. Perciò si fanno voti affinchè si provveda ad apposito cancelliere o almeno, e questo pare che meglio si desideri, ad apposita retribuzione per l'attuale cancelliere, come di solito avviene altrove per gli altri Collegi.

Il Collegio di Lodi è per le *industrie edilizie ed affini*, ma la proverbiale indole buona degli industriali e degli operai, e quindi la minima litigiosità fra essi e la circoscrizione limitata alla città di Lodi, danno ragione della scarsa attività di questo Collegio e come le pochissime controversie ad esso deferite siano tutte conciliate.

Nè alcuna maggiore o diversa notizia ci è data per il Collegio di probiviri per l'*industria tessile serica* in Como. La scarsa attività di esso è attribuita, in parte alla lodevole abitudine, introdotta negli stabilimenti industriali, di definire privatamente in via amichevole le minori controversie ed in parte alla dolorosa circostanza della crisi nell'industria serica, che per la scarsezza del lavoro induce l'operaio ad adattarsi alle condizioni che gli sono proposte.

Giova però di ricordare col Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Milano nei suoi discorsi inaugurali per gli anni giuridici 1903 e 1904, che in Como l'istituzione dei probiviri precede di molto l'opera del legislatore. Ivi si fa risalire all'anno 1860 la prima proposta di una specie di tribunale misto per risolvere prontamente le controversie relative al lavoro della tessitura serica, ma ebbe esecuzione soltanto dopo uno sciopero dell'anno 1877. Fu allora approvato un apposito regolamento e le elezioni furono indette dalla Giunta Municipale con manifesto del 15 gennaio 1878. Visse questo Collegio, finchè in seguito alla legge del 18 giugno 1893, n. 295, fu istituito nel 15 ottobre 1896 l'attuale Collegio di probiviri. Se ne ricorda l'opera benefica, ma si osserva che suggerita tale istituzione dagli scioperi, quando poi questi maggiormente imperversano, quasi nessuno più pensa ai probiviri e nemmeno si sentono nominare.

Una volta soltanto in simili circostanze fu invocata l'opera del Collegio, ma senza utile risultato. Ricorda poi il Procuratore Generale che si ricorse ai probiviri anche per gli scioperi dei panat-

tieri e dei fuochisti del gaz in Milano, e per uno sciopero di tessitori in Carate Brianza, ma avverte come queste rare invocazioni ed i risultati insufficienti siano da attribuire all'opera delle Camere del lavoro, le quali esercitano ascendente sugli operai specialmente nel dirigere gli scioperi. Insiste quindi nelle accennate sue osservazioni, forse appunto perchè nel distretto di Milano, sebbene vi sia il maggior numero di Collegi e di altri ne sia domandata la istituzione, e specialmente nella città di Milano nulla manchi al loro migliore funzionamento, — nè il decoro degli uffici, nè il concorso degli elettori, nè il valore degli eletti, e neppure da parte di questi sia mancata la più lodevole premura, nè l'importanza delle decisioni raccolte per qualche Collegio con ben regolato massimario, — pur nondimeno l'attività dei Collegi, benchè tenda ad aumentare, è sempre scarsa.

Questa lieve, ma pur costante tendenza all'aumento, mentre giustifica la fiducia nell'avvenire di questa istituzione, male si concilia con le lagnanze perchè l'opera dei probiviri non è richiesta nell'occasione di scioperi, e con l'insistente lamento sulla scarsa attività dei collegi. Sono lamenti ed osservazioni suggerite dalla persistenza nel credere che l'opera dei probiviri, dirimendo controversie individuali, possa estendersi e fare sentire i suoi effetti sulle controversie collettive e quindi avere efficacia anche rispetto agli scioperi, i quali invece attestano permanenti o rinnovantisi dissensi fra industriali ed operai, in guisa da fare supporre effimera la azione conciliatrice e giudiziaria dei probiviri. Talvolta poi per spiegare la minore attività di alcuni Collegi o la mancanza di essi si adducono circostanze locali e considerazioni, che sarebbe meglio tenere presenti quando si vuol promuovere la istituzione di nuovi Collegi, anzichè insistere poi perchè ad ogni costo siano istituiti o debbano funzionare.

Il Collegio istituito in **Abbiategrasso** per le *industrie tessili* fu trasportato a Cuggiono senza trovare miglior fortuna. Sia perchè i probiviri industriali, nuovi al luogo, fossero poco conosciuti, sia perchè deficienti gli operai, si preferì sottoporre le controversie al Sindaco ed al Conciliatore. — Così si osserva che il Collegio delle industrie del *legno*, istituito in **Monza**, troverebbe in Desio sede più comoda. — A **Lecco** i due Collegi per l'*industria serica* e per la *industria metallurgica* non poterono essere costituiti non avendo incontrato favore negli industriali, onde in luogo di essi si fecero

strada la Camera del lavoro ed una Lega cattolica. — A Varese, sebbene in quel circondario siavi attività industriale, la istituzione non attecchì, dicesi, per la varietà delle industrie nei diversi centri, difficilmente adattabile alle esigenze della legge. Invece sullo scorcio dell'anno 1901 ebbe vita in quel circondario la Camera delle industrie, costituita però soltanto da esercenti industrie e mestieri, e pare che abbia dato buoni risultati, ma ostacolando la istituzione dei probiviri nei quali troverebbero appoggio anche gli operai. — Eguale insuccesso si ebbe per Pavia, vuolsi per la dislocazione delle industrie in quel circondario. — Nessun Collegio fu istituito nel circondario di Sondrio, sebbene non scarseggi di industrie.

Ma il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano crede anche di trovare una causa della minor fiducia e quindi del meno attivo funzionamento dei Collegi di probiviri nei vice-presidenti o presidenti supplenti. Per l'influenza che inevitabilmente esercita, chi presiede una adunanza, avviene che gli operai ricorrono al Collegio quando l'ufficio di conciliazione è presieduto dal vice-presidente operaio, e l'industriale se funzioni il vice-presidente industriale, e le parti avversarie non vengono a conciliarsi perchè si trovano per necessità in condizione opposta, onde egli vorrebbe che anche l'ufficio di conciliazione fosse affidato esclusivamente alla presidenza ordinaria. Nota poi come riesca facile eludere la competenza dei probiviri aumentando di poco la domanda.

BRESCIA. — Nel distretto di questa Corte d'appello, due Collegi, istituiti nella provincia di Cremona (industria della *seta e del cotone* e industria delle *costruzioni ed affini*), risalgono per la loro istituzione all'anno 1896 e due nella provincia di Brescia (industrie *metallurgiche e meccaniche*; industrie *tessili ed affini*) all'anno 1897, indi ne furono istituiti nella stessa provincia altri cinque durante l'anno 1903 (industria *poligrafica e della carta*; industrie delle *pelli ed affini*; industrie *edilizie ed affini*; industrie *alimentari ed affini*; industrie dei *trasporti ed affini*) e sul finire dello stesso anno otto ne furono istituiti nella provincia di Bergamo cioè tre in Bergamo (industria della *seta*; industria dei *cementi, dei laterizi e delle costruzioni*; industria *metallurgica*), uno in Treviglio (industria della *seta*), in Lovere (industria *metallurgica*), in Albino, in Capriata d'Adda (industrie del *cotone ed affini*) ed in

Gandino (industria della *lana*). Ma nell'anno 1903 e, per quanto si rileva dal discorso inaugurale del Procuratore generale presso la Corte d'appello in Brescia, anche nell'anno 1904 funzionarono soltanto, e assai scarsamente, i primi quattro suindicati e cioè i due Collegi della provincia di Cremona ed i due più antichi della provincia di Brescia.

Si lamenta la indifferenza verso questa istituzione sia per difetto della legge, sia per diffidenza, specialmente da parte degli industriali. Ma avviene che sia relativamente scarso anche il concorso degli operai alle elezioni, come numericamente è dimostrato per Cremona, e che gli stessi operai poche volte ricorrano ai Collegi. Ciò potrebbe indurre a supporre, che manchino le controversie; ma il Presidente del Collegio per le *industrie tessili* in Brescia ne attribuisce la causa principale al fatto che nella industria della filatura della seta sono occupate quasi esclusivamente le donne, le quali sia per deficiente coltura, sia per mancanza di pratica, sia per l'influenza del partito clericale poco favorevole a questa magistratura popolare, vi ricorrono in rarissimi casi.

Per i Collegi di Cremona si avverte come ostacolo al loro maggiore funzionamento, sia, oltre la limitata competenza della Giuria, la estensione del territorio, onde avviene che se l'attore dimora lontano dalla sede del Collegio le spese spesso superano il credito reclamato. Si ammette inoltre che vi influiscano le condizioni della industria serica per gli avvenuti aumenti nel prezzo della mano d'opera e per la concorrenza di altri luoghi nel prezzo dei prodotti, condizioni conosciute anche dagli operai.

Forse è per queste circostanze e considerazioni che il Procuratore generale presso la Corte di appello in Brescia con l'accennato discorso inaugurale riteneva, non so però con quale fondamento, di potere affermare: « che il sistema dell'arbitrato (obbligatorio nelle « controversie sul lavoro) possa fare buona prova, lo si potrebbe, in « certo qual modo, dedurre dall'esperienza della istituzione dei Pro- « biviri già in attuazione, e che nel nostro distretto, se non dà ancora « buoni frutti, dipende dalla scarsità dei collegi istituiti (e vedemmo « che su 12 ne funzionarono soltanto 4!), come dalla non abitudine « di ricorrervi da parte di coloro che ne avrebbero interesse »!

Ma il Procuratore del Re in Cremona trovò invece da avvertire che l'attività era ancora diminuita nell'anno 1904 ciò attri-

buendo alle cause segnalate negli anni precedenti, e cioè, la circoscrizione territoriale troppo ampia, l'imperfetta nozione dei diritti e dei doveri delle due classi contendenti e la scarsa educazione civile e giuridica delle masse, che generano indifferenza e noncuranza verso questo istituto, come n'è riprova la scarsità e l'assenza completa dei votanti nelle elezioni. Ritiene poi che sia occasione di dubbi e di sospetti la soggezione di questo istituto alla ordinaria giurisdizione giudiziaria e l'aver sottratto ai Collegi la nomina dei propri presidenti. Aggiungeva però, manifestamente seguendo le considerazioni esposte a questa Commissione dal precedente relatore, che forse vi influivano anche le profonde modificazioni subite in questi ultimi anni dall'ambiente economico onde sui contratti individuali prevalgono quelli collettivi e di classe, rispetto ai quali l'istituto dei probiviri è divenuto impotente.

Si nota poi che anche in Brescia le controversie nacquero quasi esclusivamente da arbitrario licenziamento o per rilascio o per rettifiche di *benserviti* e si aggiunge, per le *industrie metalliche e meccaniche*, che nella maggior parte furono consigliate dal dispetto per il licenziamento e non da sereno apprezzamento dei reciproci diritti e doveri.

Invece a Cremona si ebbero tre cause promosse da operaie che ritenevano leso il proprio contratto perchè fu adottato nella filanda il lavoro a cinque fili, onde l'Ufficio di conciliazione fu richiesto perchè richiamasse l'industriale all'osservanza dei patti, ma in seguito a dichiarazioni del filandiere le cause furono abbandonate. Maggiore varietà di argomenti si ebbe nelle controversie, portate innanzi all'Ufficio di conciliazione del Collegio dei Proviviri per le *costruzioni* in Cremona. Esse furono 21, promosse tutte da operai, per il prezzo del lavoro eseguito (2), per la mercede dovuta (9), per licenziamento senza preavviso (6), per convenzioni relative al contratto del lavoro (4); ma 11 andarono deserte per contumacia della parte attrice (operai), 2 furono abbandonate, e 5 verbalmente composte, come avvenne per le 5 controversie rinviate alla Giuria.

Nella provincia di Mantova non esiste alcun Collegio di probiviri, ma dalla relazione inaugurale di quel Procuratore del Re per il corrente anno giuridico si apprende che un ufficio di conciliazione e di arbitrato funziona assai lodevolmente presso quella Camera di commercio, continuando la tradizione dell'antica Università dei

mercanti. Altra Commissione arbitrare e di sorveglianza, nominata dalla Camera di commercio, funziona per il mercato dei bozzoli, e non soltanto per controversie commerciali circa i vizi e i difetti dei bozzoli, per il pagamento di mediazioni e simili, ma anche per la retribuzione dei facchini.

VENEZIA. — Con una sola relazione collettiva firmata da ognuno dei Presidenti, sono date le notizie dei sette Collegi di probiviri istituiti nella provincia di Verona. Ma di essi, nell'anno 1903, funzionarono due soltanto (il I per le industrie *tipografiche e della carta*, ed il V per le industrie *meccaniche ed affini*) ed assai scarsamente.

Ottenuta la istituzione di questi sette Collegi non sempre fu possibile ottenere il concorso alle elezioni. Per due Collegi da ultimo istituiti (VI industrie *alimentari*, VII industrie *edilizie*) tutto era stato predisposto ed aspettavansi le disposizioni governative per le elezioni; ma per le elezioni dei Collegi III (industrie del *legno*) e IV (industrie *tessili ed affini*) gli industriali non si presentarono; e nel Collegio II (industrie *tipografiche ed affini*) gli industriali eletti per la rinnovazione parziale rifiutarono l'opera propria, onde l'ufficio funzionò soltanto per sei mesi ed il Presidente si dimise, nè più fortunato fu il nuovo Presidente, che aspettava dalle nuove elezioni l'aiuto di persone volenterose. Questi inconvenienti non si ebbero nel Collegio I (industrie *chimiche*) e V (industrie *meccaniche ed affini*), ma nessuna controversia fu al Collegio I deferita in tutto l'anno 1903, e nel Collegio V, che ebbe il maggior lavoro, 11 controversie furono presentate all'Ufficio di conciliazione, ma 6 non furono portate all'udienza e due soltanto furono deferite alla Giuria, che ne decise una sola, mentre l'altra era ancora in corso alla fine dell'anno. Sarebbe quindi da chiedere come e perchè fu provocata la istituzione di questi Collegi.

I Presidenti attribuiscono la scarsenza, e quasi mancanza di controversie, principalmente all'indole buona degli operai ed alla correttezza degli industriali, in guisa che dalla istituzione dei Collegi non si ebbero scioperi. Ammettono però la necessità che da industriali e da operai sia, col volger del tempo, riconosciuta la pratica utilità di questa istituzione e di conseguenza a tutti si imponga la fiducia nella istituzione medesima. Avvertono poi che « una più « minuta e diligente cura da parte dei Comuni nella preparazione

« delle liste contribuirà a facilitare la costituzione dei Collegi ed il
« loro pratico svolgimento. A questo riguardo sarebbe utile, che op-
« portune esortazioni fossero rivolte ai Sindaci e fosse anche spe-
« cificata la qualità delle industrie, che devono formar parte del
« Collegio, la pratica avendo dimostrato che la parola « *affini* » dà
« adito ad interpretazioni e criteri diversi ».

Queste osservazioni furono nella sostanza accettate e confermate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello. Anche nella relazione inaugurale del corrente anno giuridico il Procuratore del Re in Verona dovette notare l'azione assai scarsa dei Probiviri durante l'anno 1904, compiacendosi, con assai involuto ed irregolare giro di parole, che non sia sentito il bisogno di questa istituzione per il tranquillo e regolare svolgimento dei rapporti fra capitale e mano d'opera in quel circondario, pur ritenendo che « non sia venuta meno alla considerazione della sua utilità e nell'« l'apprezzamento che almeno in teoria essa ha sempre goduto ». Aggiunge poi che, se nella pratica poco si ricorre ai probiviri « ciò « potrebbe significare, che la natura e l'indole della popolazione e « il carattere mite e conciliativo di questi operai meno si sentono « tratti a contrasto coi padroni e assuntori di imprese, così da non « intravedere la necessità di premunirsi con la costituzione di vari « Collegi », (e qui giova ricordare che sono sette i Collegi nel circondario e provincia di Verona, mentre nell'intero distretto della Corte d'appello ve ne sarebbero soltanto altri quattro, che non funzionarono, cioè in Vicenza (industria della *lana*), Schio (industria della *seta*), Udine e Pordenone (*industrie tessili*) « come da non « avere bisogno di ricorrervi per mancanza di veri ed importanti « dissensi interessanti i rapporti reciproci di padrone ed operaio ». Avverte anche come apparisca sufficiente il trattamento da parte dei padroni e limitate siano le esigenze degli operai. Nè trova motivo di modificare questi suoi apprezzamenti rispetto alla lunga durata dello sciopero dei panattieri, dichiarando però che non sarebbe male indagare a quali influenze dovuta!

Lucca. — Afferma il Procuratore generale presso la Corte di appello che generalmente le controversie fra industriali ed operai sono quasi subitamente composte senza ricorrere all'ufficio dei probiviri.

Il Collegio di Pisa (*industria della calce ed affini*) ebbe nell'anno 1903 da occuparsi di una sola domanda presentata sul finire dell'anno 1902 da un operaio per compensi in seguito ad ingiusto licenziamento e per riammissione in servizio; ma l'ufficio dichiarò per la natura e per il valore della domanda la propria incompetenza. Avverte il presidente di questo Collegio che esso non fu richiesto da alcuna delle parti e quindi non potè esercitare alcuna influenza nel grande sciopero degli operai della Vetriera Saint Gobain avvenuto nell'anno 1903.

Nell'anno 1904 fu istituito un Collegio di probiviri in Livorno per le industrie *minerarie* e *meccaniche* e dal concorso ottenuto per le elezioni e dall'opera compiuta nel breve tempo trascorso dalla sua costituzione, il Procuratore del Re nella relazione inaugurale del corrente anno giuridico traeva favorevoli auspici per l'avvenire.

FIRENZE. — Le risposte avute per il distretto di questa Corte d'appello ci dimostrano in modo anche troppo manifesto, come non sia stato inteso, nè giustamente valutato il richiamo rivolto ai Presidenti dei Collegi di probiviri di accompagnare con note illustrative i prospetti statistici e ci fa dubitare che ben poca cura si abbia avuta nel raccoglierle.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello, nel trasmettere le note ed i prospetti, si limitò « a constatare che i risultati pratici si mantennero in assai modeste proporzioni ». Ciò confermava poi con la sua relazione inaugurale per il corrente anno giuridico notando che « questa salutare istituzione non ha incontrato dappertutto in questa regione quel favore di cui era ben degna d'essere circondata e sorretta ».

Nella provincia di Grosseto, dove abbondano e fioriscono industrie minerarie e metallurgiche, nessun Collegio è stato finora istituito. In quelle di Siena e di Arezzo i pochi Collegi istituiti non hanno funzionato.

Nessuna notizia si potè ottenere, nonostante ripetute premure, dal Collegio III, che ha sede in Prato, centro importante dell'*industria tessile* toscana e non sempre tranquillo; ma nella ricordata relazione inaugurale si avverte che quel Collegio « essendo « stato travagliato da lunga e laboriosa crisi, ha ripreso da poco le

« sue funzioni » e cioè dacchè fu destinato alla presidenza, d'accordo col Prefetto della provincia, un giudice del Tribunale di Firenze, e facevansi voti « affinchè cessate una volta le sterili rivalità « e le diffidenze, ritorni la pace e la concordia tra industriali ed « operai ». Per il Collegio V (*industrie fisiche, fisico-chimiche ed affini*) con sede in Santa Croce sull'Arno, fu dichiarato, che non era il caso di « unire ai prospetti statistici una dettagliata relazione « per mettere in rilievo le cause e le circostanze generali e locali, « che possono avere esercitato influenze sulle controversie delle « quali ebbe ad occuparsi il Tribunale (*sic*). Basti dire soltanto che « le controversie medesime ebbero la loro origine in quegli attriti « che, ai tempi che corrono, esistono e si rendono ogni giorno più « accentuati fra operai e industriali, cercando questi e quelli di « tutelare e difendere nel miglior modo che possono i loro ri- « spettivi interessi ».

Nella città di Firenze dovrebbero funzionare altri nove Collegi, ma quello per le industrie delle *pelli* non poté mai essere costituito, perchè gli industriali non presero parte alle elezioni e degli altri otto soltanto *cinque* funzionarono durante l'anno 1903. Le note illustrative per questi Collegi sono della Presidenza della Camera di commercio e per quattro di essi (I. Industrie *metallurgiche* - II. Industrie *minerarie e lavorazione di pietre e terre* - VII. Industrie del *legno* e della *paglia* - VIII. Industrie dei *trasporti*), premesso con riferimento al prospetto statistico l'indicazione dell'oggetto delle controversie e dell'esito della conciliazione o delle decisioni della Giuria, si afferma in ogni relazione e con le medesime parole che « la Presidenza del Collegio è ben lieta di potere dichiarare che « la istituzione di tale magistratura è accettata con favore dalle parti, « e in generale fra queste corrono buoni rapporti ».

Questa dichiarazione, insieme all'avvertenza che non si ebbe da rilevare alcun fatto nuovo, che meriti speciale considerazione, è poi ripetuta per il Collegio VI (industria della *carta e poligrafica*) e sebbene anche per gli altri Collegi il maggior numero delle controversie derivi dal licenziamento, questa circostanza viene posta in particolare evidenza, per questo Collegio VI, come la più frequente e costante. Vuolsi poi spiegare la frequenza di tali controversie relative al licenziamento col fatto, che questo Collegio « riguarda in- « dustrie nelle quali gli operai sono saldamente organizzati e hanno

« quindi la possibilità di stipulare con gli imprenditori dei contratti
« collettivi di lavoro. Infatti tra la *Unione fra gli esercenti le arti*
« *grafiche in Firenze* e le sezioni fiorentine della *Federazione ita-*
« *liana dei lavoratori del libro*, sono state concordate le tariffe pei
« vari lavori di composizione, di impressione e di legatoria. L'ac-
« cordo ultimo, ora vigente, porta la data del 15 febbraio 1903 ed
« ha la durata di 5 anni. Sicchè ben difficilmente sorgono con-
« troversie in ordine ai salari, alla giornata di lavoro e simili altre
« clausole contrattuali ». Ma poi viene soggiunto: « A dir vero, le
« *disposizioni generali* concordate tra le dette parti regolano anche
« il licenziamento, in quanto è stabilito (art. 4), che qualunque sia
« il tempo da che fa parte del personale, l'operaio, cottimista o sti-
« pendiato, licenziato per mancanza di lavoro, o per altra giustificata
« causa, debba essere preavvisato 15 giorni prima che il licenzia-
« mento abbia effetto. Ma nella pratica sorgono appunto contesta-
« zioni intorno al fatto se il licenziamento è stato dato per causa
« giustificata, oppure no; e ciò spiega la relativa frequenza delle con-
« troversie provocate da danni sofferti dall'operaio pel licenzia-
« mento. Il prospetto statistico dimostra che sopra 21 controversie
« se ne ebbero 15 per l'accennato motivo, 8 delle quali vennero
« definite in sede di conciliazione e 7 furono decise dalla Giuria ».

Non per questo si ritiene che ne abbiano sofferto i buoni rap-
porti fra le parti, i quali sono stati anche meglio assodati dal ricor-
dato accordo del 15 febbraio 1903, onde le controversie per le quali
fu sperimentata la conciliazione o che fu necessario di far decidere
dalla Giuria, rappresenterebbero casi speciali di divergenze, inevi-
tabili nel multiforme assetto della industria moderna.

Con la relazione inaugurale del corrente anno giuridico per
il Tribunale civile e penale di Firenze, mentre si conferma che
anche nell'anno 1904 l'istituto dei probiviri ebbe in quel circon-
dario una vita piuttosto stentata e quasi anemica, sarebbe segnalata
una attività alquanto maggiore nel Collegio per le industrie *alimen-*
tari ed affini, onde si spera che, scomparendo a poco a poco le reci-
proche diffidenze, i risultati divengano più soddisfacenti.

BOLOGNA. — Le relazioni dei presidenti dei tre Collegi di probi-
viri (industrie *tessili*, industrie *meccaniche*, industrie della *maci-*

nazione dei cereali), ripetono tutte con le medesime parole le stesse cose, e rivelano anche con la scrittura la comune origine.

Si avverte con esse che la quasi totalità delle controversie, nell'anno 1903, si riferi a scioglimento di contratti di lavoro o di tirocinio, e che i Collegi confermarono la norma, già stabilita negli anni precedenti, circa l'obbligo reciproco per gli operai e per gli industriali della disdetta preventiva o preavviso, assegnando all'uopo un termine diverso a seconda del modo di pagamento delle mercede. Il Collegio per le *industrie tessili* affermò anche nel caso di licenziamento di un operaio, dopo almeno 30 anni di onorato servizio, l'obbligo dell'industriale di pagare una indennità corrispondente ad un mese di salario.

Osserva il Procuratore generale presso quella Corte di appello, che lo scarso numero di controversie nel circondario di Bologna, cui non manca importanza industriale, attesta la vita misera di questa istituzione, cui non si ricorre più per apatia che per sfiducia. Quest'apatia si manifesta anche nelle elezioni, ove per mancanza di elettori riesce quasi impossibile la costituzione dei seggi elettorali e gli stessi operai vi intervengono in numero irrisorio.

ANCONA. — Funzionarono nel distretto della Corte di appello di Ancona soltanto i Collegi di Fabriano (Industria della *carta ed affini*) e di Jesi (Industria della *seta e selezione dei semi-bachi*) con scarso lavoro entrambi. Le notizie che dovrebbero illustrare la scarsa opera di questi Collegi neppure sono dei presidenti, perchè quelle relative al primo sono firmate, ignorasi da chi, *per il presidente supplente* e quelle per il secondo sono firmate dal cancelliere. Con le prime è data soltanto una sommaria indicazione dell'oggetto e dell'esito delle singole controversie, e da una nota al prospetto risulta che da una decisione della Giuria, favorevole a 31 operai, appellò l'industriale al pretore per incompetenza, ma non è detto con quale esito.

A simili notizie, date per le controversie portate innanzi al Collegio di Jesi, e che furono 4 per l'ufficio di conciliazione e 3 per la Giuria, segue non so con quale fondamento o con quanta competenza l'osservazione che « dacchè fu istituito il Collegio le controversie furono promosse da operai contro industriali il che dimostra quanta garanzia presenta l'istituzione al ceto dei lavoratori e si

« rileva la poca equanimità degli industriali, i quali sono stati in-
« dotti, tanto dalla Giuria che dall'ufficio di conciliazione o a pagare
« o a limitare certe ingiuste pretese donde la ragione dell'opposi-
« zione degli industriali all'Istituto dei probiviri ».

Osserva invece il Procuratore generale presso la Corte di ap-
pello che, per quanto sembra, la deficienza di affari deve attribuirsi
alla mancanza di vere e proprie controversie tra industriali e
lavoratori, anzichè alla poca fiducia nei Collegi dei probiviri. Onde
aggiunge che « in Fabriano è notorio che la Ditta Miliani, quella
« che dà maggior lavoro, è improntata a criteri di equità verso gli
« operai, e quindi è ben difficile che essa possa dar luogo a la-
« gnanze ». Infatti la vertenza suaccennata, concernente 31 operai,
era con altra ditta.

Avverte poi lo stesso Procuratore generale che « in generale
« si lamenta la lentezza nella procedura, ma in ogni modo i primi
« esperimenti fatti in questa provincia dall'Istituto dei probiviri in-
« ducono a bene sperare nell'avvenire ».

ROMA. — Dei sette Collegi istituiti nel distretto della Corte di
appello di Roma, soltanto tre (I. *Arti grafiche ed affini*; IV. *Indu-
strie metallurgiche e meccaniche*; e per le *Industrie poligrafiche,
della carta e affini* in Tivoli) funzionarono, e non sempre, durante
l'anno 1903, perchè la maggior parte dei componenti si mostrarono
poco volenterosi ed assidui. Alcuni poi rifiutarono l'ufficio e per-
sistettero nelle dimissioni, nonostante le premure ad essi rivolte;
inoltre le elezioni parziali rimasero senza effetto. Il Collegio I ebbe
tre mesi di discreta attività, ma poi cessò per l'assenza degli indu-
striali. Maggiore e lodevole attività si ottenne per il Collegio IV.

La ragione di questo stato di cose si vuole trovare, in primo
luogo, nell'apatia e nell'indifferenza, poi nella scissura che special-
mente per le arti grafiche avvenne fra operai ed industriali in se-
guito al grave sciopero del marzo 1903. Nondimeno si confida che
queste scissure vadano col tempo scomparendo e che mercè l'ope-
rosità dei presidenti sia rattivata l'attività dei Collegi risolvendoli
all'altezza della loro missione. Frattanto gli accennati due Collegi
di Roma avrebbero ottenuto di fare riconoscere, nei casi di licen-
ziamento, l'obbligo del preavviso secondo la consuetudine locale e
quindi dovuto un compenso, quando il preavviso sia mancato.

Dal Collegio di Tivoli non si potè avere alcuna notizia e alle insistenze fatte fu risposto mandando, come è prescritto con l'annotazione contenuta nei prospetti statistici, la semplice indicazione dell'oggetto delle controversie, segnate nelle colonne dei prospetti medesimi, riferibili genericamente ad *altre materie*.

NAPOLI. — Durante l'anno 1903, funzionarono in tutto il distretto della Corte d'appello di Napoli i soli Collegi di probiviri in Salerno (*Industrie tessili*) ed in Solofra (*Concia e industria delle pelli*).

Scarsa fu l'opera del Collegio di Salerno (*Industrie tessili*) al quale furono presentate tre domande di conciliazione e la Giuria ebbe a decidere una sola causa per licenziamento intempestivo.

Gli operai e gli industriali si astennero dalle elezioni parziali dell'anno 1898 e gli industriali anche da quelle successivamente indette, onde non fu possibile insediare i nuovi probiviri industriali, rimanendo perciò in ufficio, giusta il capoverso dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1893, n. 295, i probiviri uscenti.

Il Collegio di Solofra (*Concia e industria delle pelli*) fu istituito nell'anno 1897, ma funzionò per la prima volta nell'anno 1903. Manca la relazione del presidente, che sino al principio dell'anno 1904 fu il pretore locale, poi promosso giudice nel Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. Supplisce a quella relazione un rapporto del procuratore del Re presso il Tribunale penale e civile di Avellino. — Ivi si accenna all'antichità della industria della concia dei pellami in Solofra, e come vi abbia prosperato. Ma gl'industriali non hanno curato di seguire le più recenti innovazioni, ricavandone nondimeno larghi guadagni, senza però migliorare le mercedi degli operai, che per le mutate condizioni economiche si trovano in grande disagio ed in aperto dissidio con gli industriali. Questo dissidio fu acuito dalla propaganda socialista, ma inutilmente si tentarono scioperi, sebbene sia stata costituita una lega di resistenza sciogliendo l'antica e premiata Società di mutuo soccorso. Non per questo funzionò il Collegio dei probiviri, esistente già da sei anni! Esso fu trascurato dai presidenti, occupati in altre faccende; fu abbandonato dagli operai che credevano di poter farsi arma della legge nelle loro pretese contro gli industriali.

Intervenne finalmente come paciere il ricordato pretore.

avv. Francesco Fusco, che non solo tentò di comporre il dissidio, ma spiegò ad operai e ad industriali gli alti scopi della legge, e così, se non potè ottenere miglioramenti nelle mercedi degli operai, attivò le funzioni del Collegio dei probiviri, il quale tenne le sue adunanze nelle domeniche. Nel primo anno gli furono presentate 42 domande, sia di operai per indebiti licenziamenti, sia di industriali per danni recati dagli operai. Nella massima parte queste controversie furono conciliate dal pretore presidente, *una* fu decisa con la soccombenza dell'operaio, *tre* con la vittoria, e per *cinque* ancora si attendevano le decisioni della Giuria.

CATANIA. — Scarso lavoro ebbe il Collegio di probiviri per la industria *zolfifera*, sedente in Assoro. Il presidente confida di vedere mano a mano eliminati gli inconvenienti, che si lamentano, e nota come qualche beneficio già sia stato ottenuto perchè le controversie quasi sempre finiscono con verbale di conciliazione ed eccezionale fu il rinvio alla Giuria. A suo avviso le cause della scarsa attività del Collegio sarebbero le seguenti:

a) novità e quindi incertezza e lentezza nel funzionamento di questa istituzione;

b) insufficiente cultura ed educazione degli operai che non hanno sicura nozione dei loro diritti e dei loro doveri;

c) diffidenza degli industriali, che reputano questa istituzione ad esclusivo beneficio degli operai ed incoraggiamento per questi ad esagerare i propri diritti;

d) frequenti assenze degli industriali alle adunanze dei Collegi e contro i quali le sanzioni dell'articolo 29 della legge servirebbero soltanto a provocarne le dimissioni con maggior danno per il funzionamento del Collegio;

e) sottrazione al Collegio delle questioni più importanti e che nella industria *zolfifera* sono le più facili.

Allude con ciò il presidente alle controversie collettive di valore indeterminato e ritenute superiori alle lire 200.

Nessun industriale si fa attore e gli operai ricorrono per intempestivo licenziamento o per cambiamento di lavorazione, ma neppure dagli operai si ricorre all'ufficio di conciliazione, perchè, ove questa non riesca, non è dato rivolgersi alla Giuria per controversie sui salari o i prezzi del lavoro o le ore del lavoro e nelle quali,

presentate in forma collettiva, l'opera del Collegio potrebbe recare efficace beneficio. Neppure si ricorre alla Giuria come Collegio-arbitrale, secondo l'articolo 12 della legge, perchè è difficile ottenere all'uopo l'accordo dei contendenti. Di fronte a simili contestazioni collettive, che talvolta provocano scioperi, potè svolgersi soltanto l'opera individuale del presidente o di qualche membro del Collegio per tentativi di amichevoli componimenti.

Osserva però il Procuratore generale presso la Corte di Appello in Catania, come egli abbia motivo di ritenere che il Collegio non funzioni con la necessaria regolarità e come a ciò contribuiscano la nessuna fiducia da parte degli industriali e lo scarso interesse dei componenti il Collegio, i quali non intervengono alle riunioni in guisa che le controversie sono decise tardivamente, cioè mercè l'intervento del Procuratore del Re provocato dagli interessati onde così viene meno la fiducia anche da parte degli operai.

PALERMO. — Nel distretto della Corte di Appello di Palermo, come altrove, pare che, soltanto in seguito alle richieste dell'Ufficio di segreteria della Commissione per la statistica giudiziaria, fu ricordata e comunicata ai Presidenti dei Collegi di probiviri la circolare ministeriale del 30 luglio 1903 e a fatica dai Presidenti dei due soli Collegi, che funzionarono nell'anno 1903, si ottennero le note illustrative prescritte dall'articolo 75 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, ma che da essi non si ritenevano necessarie.

Il Presidente del Collegio per l'*industria dello zolfo* in Grotte (provincia di Girgenti) si è limitato a dichiarare che non si ebbe alcuna circostanza degna di nota, ma che la istituzione ha incontrato il favore della popolazione perchè le controversie sono risolte con lieve spesa da persona della stessa industria e che le questioni, abbastanza numerose, portate innanzi all'Ufficio di conciliazione ed alla Giuria, cadono per la maggior parte sul mancato pagamento del prezzo del lavoro e sulle anticipazioni dei picconieri ai ragazzi detti *carusi* per lavoro e per trasporto d'acqua nelle miniere.

Il Procuratore del Re in Girgenti e, per quanto gli è stato riferito, il Procuratore generale presso la Corte di appello in Palermo affermano nelle rispettive relazioni inaugurali del corrente anno giuridico, che fra le principali cagioni di tale scarsezza di affari sono la tenuità dei rapporti di interesse e la facilità del conteggio

per il sistema di pagamento del salario, fatto a *consegna pronta* di minerale estirpato, onde le divergenze sono subito deferite a qualche amico, che fa da paciere, e soltanto quando tale intromissione non giovi si ricorre al Collegio dei probiviri.

Inoltre è da notare che dalla istituzione del Collegio gli operai e gli industriali del comune di Favara, mai parteciparono alle elezioni o ricorsero al Collegio di Grotte, sia per la distanza, sia per il desiderio di avere un Collegio di probiviri nel proprio Comune, come da quel Consiglio comunale fu deliberato di chiedere nell'adunanza del 6 dicembre 1903.

Inoltre il Procuratore del Re in Girgenti avverte che assai deficiente è la educazione civile di quella classe operaia, la quale ignora le leggi a sua tutela, mentre poi l'innata tendenza dell'*omertà* genera ritrosia a ricorrere ai probiviri in sede di giurisdizione volontaria preferendosi talvolta chi nel ceto dei zolfatari gode maggiore estimazione in materia di mafia.

Le notizie del Presidente del Collegio di probiviri in Palermo (*Industrie meccaniche e metallurgiche*) trovansi riferite in una lettera del Prefetto della provincia. Ivi si avverte che per gli scioperi avvenuti nessuna delle parti ricorse al Collegio, ma l'istituzione ha trovato favore tanto presso gli operai quanto presso gli industriali e « le questioni fra le due classi si sono fatte anco più rare « per timore di vederle tradotte innanzi al Collegio ». Aggiunge il Prefetto di Palermo che « il Presidente del Collegio gli manifestò « che nell'interesse delle due classi ed in ispecie degli operai sarebbe desiderabile che la competenza del Collegio si estendesse « anche alle questioni che sorgono tra privati ed operai e tra industriali di classi diverse per causa del lavoro; in siffatto modo « tutte le questioni che riguardano il contratto di lavoro sarebbero « risolte da persone competenti e l'Istituto dei probiviri, oltre che « sarebbe più accetto, renderebbe meno sensibile la lotta fra capitale e lavoro » !

Ma il Procuratore generale nella ricordata relazione inaugurale, accennando come il Collegio istituito nell'anno 1896 in Lercara, che, secondo quanto afferma nella sua relazione inaugurale il Procuratore del Re in Termini Imerese, funzionò dapprima in modo lodevolissimo risolvendo questioni di relativa importanza, ed in breve decadde per incuria dei componenti, che mai si riunivano

senza che fossero applicate le sanzioni dell'articolo 29 della legge, abbia cessato di funzionare nell'anno 1901 per il mancato intervento degli elettori alla parziale rinnovazione di esso. Inoltre nota come anche il Collegio di Palermo vada di anno in anno perdendo di importanza, sebbene la prevalenza delle conciliazioni ottenute possa apparire come indizio tanto della fiducia degli operai e degli imprenditori nell'istituto, quanto della arrendevolezza con la quale essi addivengono alla composizione delle controversie¹ per opera dell'istituto medesimo.

IV.

Riassunto e conclusioni.

Non m'indugero a mettere maggiormente in evidenza la indeterminatezza e le frequenti contraddizioni incontrate nelle esposte osservazioni, tanto da parte dei Presidenti dei Collegi di probiviri, quanto dei pochi rappresentanti il P. M., che si occuparono di questo argomento. Ma dopo queste notizie giova ricordare anche quanto, circa l'azione dei Collegi di probiviri negli scioperi, assai nettamente fu accertato con la *Statistica degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricoltura durante l'anno 1901*, che è l'ultima pubblicata (1) per cura della Direzione Generale della Statistica.

È noto come gli scioperi, che nell'anno 1900 avevano raggiunto la cifra massima di 583 con 80,858 scioperanti, crebbero eccezionalmente nell'anno 1901 sino a 1042 con 196,540 scioperanti. Il maggior numero di essi fu nella Lombardia (342), nella Toscana (135) e nel Piemonte (119).

Ebbene i Collegi di probiviri nelle industrie di fronte a questi 1042 scioperi esercitarono la propria azione in soli 11 scioperi!

Fu dunque, come negli anni precedenti, una azione assai scarsa e più che mai si rivelò insufficiente; nè a richiamare l'attenzione su di essa neppure valse la insolita frequenza degli scioperi, mentre bene avrebbe potuto manifestarsi, sia per mezzo dell'*Ufficio di conciliazione*, sia per mezzo della Giuria, sia come Collegio arbitrale!

(1) *Ivi.* — CAPO IV. — AZIONE SPIEGATA NEGLI SCIOPERI E NELLE CHIUSURE DALLE AUTORITÀ, DA ALTRE PUBBLICHE ISTITUZIONI, DA SODALIZI OPERAI E DA PRIVATI. — Intervento dei probiviri. — Pag. LII-LVII.

Mentre poi è da notare che, indipendentemente dall'opera del Collegi di probiviri, alcuni scioperi furono definiti con arbitrato volontario, in seguito ad iniziativa di una delle parti o per accordo di entrambe o su proposta delle autorità, di rappresentanze o di sodalizi di lavoratori, e talvolta la decisione della vertenza fu deferita ad un apposito collegio di arbitri o come tali furono scelti le persone intervenute nello sciopero.

Gli 11⁰ scioperi dichiarati nei quali i Collegi di probiviri ebbero occasione di intervenire furono a *Tollegno* (Novara), *Chiavazza* (Biella), *Torino*, *Marone* (Brescia), *Sale Marasino* (Brescia), *Monticello Brianza* (Como), *Cremona*, *Casalbuttano* (Cremona), di nuovo a *Cremona*, a *Milano* e a *Monza*.

Così anche questa scarsa azione dei Collegi di probiviri si localizza, manifestandosi soltanto nelle regioni ove essi sono già normalmente più numerosi ed attivi, ma nella sua tenuità concorre a dimostrare come, durante i maggiori e più vivaci contrasti fra lavoranti e industriali, sia anche in quelle regioni dimenticata o considerata questa istituzione inefficace, sebbene contemporaneamente si veda ravvivarsi l'attività sua nel dirimere controversie individuali.

*
**

Insomma le osservazioni e i dubbi autorevolmente messi innanzi con la precedente relazione su questo argomento trovano piena conferma nelle notizie raccolte, e finora esposte, per il triennio 1901-1903.

Anche nella maggiore e più estesa attività dei Collegi di probiviri la funzione di essi non esce dal campo ristretto dei rapporti individuali in cui già venne delineandosi nel precedente periodo. Abbiamo però da registrare questo fatto nuovo della *maggior attività* manifestatasi in questo triennio, e sebbene anch'essa sia rimasta nella massima parte localizzata in una sola regione e quindi rimangano quasi inalterate le differenze già segnalate rispetto alle altre regioni, ove le industrie non sono meno numerose e fiorenti, nè meno vivaci i contrasti fra i lavoranti e gli industriali, può essa spiegarci perchè, come da principio avvertii, ivi si mantenga

viva tuttora la fede in questa istituzione e siano studiate e presentate nuove proposte per ravvivarla.

D'altra parte, pur riconoscendo la inefficacia di essa a prevenire ed a conciliare i maggiori contrasti ed antagonismi, non potrebbe escludere che qualche beneficio abbia recato. Infatti vedemmo che se essa non giova quando i dissensi nascono e si estendono fra una intera categoria di persone, onde si afferma che l'opera sua non è richiesta ed anzi è dimenticata nelle controversie dette collettive, nondimeno è già talvolta avvenuto che tutti gli operai di un medesimo opificio e per una medesima controversia si rivolsero al Collegio di probiviri. Se non che questo fatto ci ha rivelato un primo inconveniente o difetto della istituzione, in quanto permette all'industriale di opporre alla Giuria adita la incompetenza per valore e forse anche un difetto nelle nostre statistiche nelle quali simili controversie, che ben potrebbero dirsi uniche, sono invece rappresentate come altrettante controversie individuali, quante sono le persone che le hanno promosse.

Inoltre è da notare, che quando le decisioni dei probiviri sono su di una medesima questione ripetute e formano giurisprudenza, si determinano due opposti fenomeni e cioè, o la decisione è comunemente accolta e cessa la ragione del contendere, oppure contro la giurisprudenza dei probiviri si premuniscono gli aventi interesse imponendo deroghe ad essa coi regolamenti dei singoli opifici o con patti speciali. Così nell'un caso e nell'altro viene meno per l'avvenire la occasione di tornare ai Collegi di probiviri e ne apparisce quindi diminuita l'attività.

*
* *

Che la conoscenza di questa *giurisprudenza* facilmente e spontaneamente si diffonda, senza bisogno di particolari sussidii, è naturale e si comprende agevolmente ove si tenga presente come essa si svolga in un campo assai ristretto per gli argomenti e per le categorie di persone alle quali si riferisce, e che sono unite da comuni e identici interessi.

Un bollettino ufficiale di questa giurisprudenza ora abbiamo nella pubblicazione trimestrale del massimario a cura dell'Ufficio del lavoro. Ma non sembra però che questa pubblicazione sia la più

idonea per la maggiore e più efficace diffusione. D'altronde codesto massimario fu istituito con altri scopi, e cioè col precipuo intendimento di raccogliere elementi per il miglior studio del contratto per il lavoro. Meglio assai gioverebbero le pubblicazioni nei giornali, che quotidianamente sono nelle mani degli operai, ma essi preferiscono le contestazioni politiche e gli argomenti che più agitano le passioni popolari, a preferenza di quanto più utilmente e sinceramente ne educerebbe l'animo e la mente o più direttamente e positivamente concerne i loro più immediati interessi e bisogni.

Nonostante questa deficienza ed anche ove manchi qualsiasi Collegio di probiviri, e perciò esclusivamente dalla magistratura ordinaria emani la giurisprudenza sul contratto di lavoro, questa, per le accennate circostanze, egualmente va diffondendosi e ovunque se ne hanno prove manifeste. Ricordo inoltre che già ebbi occasione di segnalare con la relazione sul gratuito patrocinio nelle cause civili, come avvenga che intere categorie di persone per un comune interesse provvedano alla difesa delle ragioni di un collega innanzi l'autorità giudiziaria, ben sapendo come la vittoria di un solo sia vittoria di tutti. Questo a me pare fatto della massima importanza e attestazione luminosa di una nuova e più profonda coscienza del proprio buon diritto, di una bene intesa solidarietà civile, di giusta fiducia nella legge e nell'autorità giudiziaria, senza bisogno di ricorrere ad altri mezzi più o meno artificiali.

*
* *

Ma dall'opera dei probiviri deliberanti *pro aequo et bono*, sembrò anche che potessero sprigionarsi nuove norme regolatrici del contratto di lavoro, il quale nella meravigliosa trasformazione delle industrie moderne attende tutt'ora dalla legge il suo assestamento ed il suo più perfetto riconoscimento.

Non dirò qui le ragioni della mia scarsa fiducia nell'opera del legislatore su questo argomento e nei metodi adottati per avviarla alla meta desiderata. Senza allontanarmi dal nostro argomento, osservo che neppure vorrei giudicare l'opera dei probiviri con la scorta dell'accennato nuovo massimario perchè, come ho detto, da poco ne fu iniziata la pubblicazione, e perchè la guida di un semplice

massimario può riescire, od è quasi sempre, fallace. Ma quel massimario e le nostre notizie statistiche ci dicono, che neppure tutti gli argomenti preveduti dalla legge sui Collegi di probiviri sono ad essi deferiti. Principalmente la loro giurisprudenza si afferma contro i licenziamenti abusivi, imponendo l'osservanza di più eque usanze e consuetudini, conservando in pari tempo quest'unica sanzione del contratto di lavoro rispetto agli operai; essa si afferma nelle controversie sui benserviti e circa i risarcimenti dei danni, ma indirettamente ha contribuito a diffondere l'uso di derogare con i contratti alle consuetudini vecchie o nuove, e di richiedere agli operai una cauzione, mediante ritenuta sul salario, condizione che tende ad aggiungersi ad ogni contratto e che potrà divenire un mezzo preventivo assai efficace.... Se non che, notando la prevalenza di sì modesti argomenti e di più modeste decisioni, viene fatto di chiederci perchè non può esclusivamente provvedere, come già per la massima parte di simili controversie provvede, l'autorità giudiziaria ordinaria? Non è vero, che dove mancano i Collegi di probiviri, si rinunci dagli operai o dagli industriali alla difesa del proprio diritto e non soltanto i Collegi di probiviri offrono elemento alla giurisprudenza sul contratto di lavoro. Anzi qui vien fatto di notare, come per ragione di valore quasi tutte le controversie per infortuni sul lavoro sfuggono alla minore competenza, che la legge ha riconosciuto ai Collegi di probiviri, ed altrettanto può ripetersi rispetto ad altre leggi a tutela degli operai. Per i Collegi di probiviri, sebbene essi rappresentino un onere a carico dei Comuni e delle Camere di commercio, stanno soltanto la minore spesa e la maggiore speditezza a vantaggio delle parti contendenti; ma è da augurare che questi benefici nell'amministrazione della giustizia non siano privilegio di talune controversie, nè di poche categorie di persone!

*
*
*

Debbo però, ancora una volta, ricordare che assai di più si sperava e si voleva dai Collegi di probiviri in queste controversie sul lavoro. Vediamo invece, che la classe operaia preferisce altre vie. — È insofferenza o diffidenza verso le istituzioni governative, oppure è difetto o conseguenza della sua educazione civile?

Non aggiungo altre domande, e non ne cerco le risposte perchè qui non troverebbero il luogo più adatto. Noto soltanto come anche dai maggiori contrasti fra capitale e mano d'opera sorge e sovrasta la soluzione arbitrale; ma con arbitri liberamente scelti secondo speciale competenza o fiducia e con mandato ben determinato. Così vediamo prevalere *Commissioni* o *Comitati arbitrari* con funzioni transitorie per conciliare intere categorie di operai e di industriali. Dall'ordinamento degli uni e degli altri, a guisa di corporazioni con differenti denominazioni, più o meno nuove, oppure per comuni accordi, vediamo stabiliti, in simili occasioni, contratti collettivi, o meglio dei contratti-tipi e tariffe concordemente accettati o con l'impegno di osservarli e di farli osservare per un periodo di tempo prestabilito; onde talvolta sono anche nominate commissioni arbitrali permanenti per l'interpretazione e per l'osservanza di questi contratti e tariffe, dimenticando anche in queste circostanze i Collegi di probiviri. Sono queste controversie e siffatte soluzioni, che hanno opportunamente indotto ad osservare come nelle controversie fra privati si suole parlare di arbitri, allorchè si tratta di interpretare contratti, cioè patti convenuti, mentre nei rapporti fra imprenditori e lavoratori la parola *arbitrato* ha assunto un altro valore e di solito l'arbitro è chiamato a modificare le condizioni del lavoro ed a fissarne delle nuove. Questo appunto si vorrebbe e si spera, che possa essere il compito dei Collegi di probiviri e perciò alla maggioranza di essi si rimprovera di giudicare seguendo troppo da vicino le leggi, i contratti, le consuetudini e gli usi. Ma poi, ove sia avvenuto che da queste norme i Collegi di probiviri si siano scostati, ne è nata la maggiore sfiducia ed avversione, la loro decisione ha sollevato gli sdegni della classe non favorita, e anche lo scandalo di qualche magistrato, sino a chiedere, non senza ragione, in forza di quale competenza e di quale autorità si presume che essi possano ciò fare, quando il loro intervento non sia espressamente richiesto per concordare nuovi contratti. E forse appunto è questo contrasto di desiderii indeterminati e forse mai soddisfatti, che a seconda delle circostanze fa preferire gli arbitri, liberamente ed occasionalmente scelti, ai Collegi di probiviri, ai quali poi si ricorre più fiduciosamente nei momenti tranquilli e nelle minori controversie, onde non inutile, sebbene assai più modesta e circoscritta, riesce l'opera loro.

*
*
*

Da questa esposizione del lavoro compiuto dai Collegi di probiviri per le industrie nel triennio 1901-1903, già lo avvertii, non era da aspettare alcuna nuova od importante conclusione.

Il compito che ne affida il regolamento, approvato col regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, e quello della nostra Commissione è limitato alla sorveglianza sull'andamento di questa istituzione ed a segnalare i fatti che si rivelino più degni di nota.

Una maggiore indagine su questo argomento non troverei motivo di proporla dopo quanto ho esposto, nè una nuova inchiesta speciale sarebbe giustificata da parte di questa Commissione dopo quella assai di recente ed in modo esauriente compiuta, sebbene con diversi intendimenti, dall'Ufficio del lavoro e mentre tuttora si attende di conoscerne le conclusioni sulle proposte modificazioni alla legge del 15 giugno 1893, n. 295.

Per le nostre indagini non troverei da fare nuove proposte, e per le note illustrative, prescritte dall'articolo 75 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, non saprei insistere nel richiederle per ogni anno, giacchè è da prevedere che presto sarebbero anche più inconcludenti di quelle ricevute per l'anno 1903, come già ne offrono qualche saggio le poche finora arrivate per l'anno 1904! Ma se la Commissione reputasse opportuno, che almeno ancora per una volta sia richiamata seriamente l'attenzione dei Collegi di probiviri sull'opera propria, mi sembra che sarebbe necessario preavvisarli e in particolar modo insistere perchè da tutte le autorità giudiziarie, nel richiedere e nel raccogliere codeste note illustrative, sia posto tutto lo zelo e tutta quella diligenza, che non dovrebbero mai mancare nell'adempimento degli ordini ministeriali.

COLLEGI DI PROBI-VIRI -

Tavola IV.

Numero d'ordine dei Collegi	COLLEGI di Probi-viri per Distretti di Corte d'appello	SPECIE delle industrie o del gruppo d'industrie per le quali furono istituiti i Collegi	portate innanzi alle Giurie											
			1 nell'anno 1901 ed ancora pendenti alla fine di esso	2 nel corso dell'anno 1902	3 Totale	che concernevano							10 altre particolarità del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, secondo inciso)	11 trasgressioni disciplinari (art. 8, i, ultimo inciso)
						4 i salari o i prezzi del lavoro (art. 8, a, b)	5 le ore di lavoro (art. 8, c)	6 danni sofferti dall'industriale per inosservanza dei patti di lavorazione (art. 8, d), per imperfezioni nel lavoro (art. 8, e), per guasti ad oggetti (art. 8, g, primo inciso) e per abbandono della fabbrica (art. 8, h, primo inciso)	7 danni sofferti dall'operato nella persona per fatto dell'industriale (art. 8, f, secondo inciso)	8 danni sofferti dall'operato per cambiamenti nella lavorazione (art. 8, f) o per licenziamento (art. 8, h, secondo inciso)	9 lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, primo inciso)			
Genova.														
1	Savona	Metallurgiche e meccaniche
Torino.														
2	Biella (Mosso S ^a Maria)	Lana e cotone	1	1	1
3	Torino	Metallurgiche e meccaniche	1	93	93	24	..	3	..	48	..	18
4	Id.	Edilizie	1	73	74	31	..	2	..	31	..	6
5	Id.	Poligrafiche e della carta	6	6	3	2
Milano.														
6	Busto Arsizio	Tessili
7	Como	Serica	11	11	6	..	1	4
8	Lodi	Edilizie ed affini	3	3	1	2
9	Gallarate	Tessili	3	3	3
10	Milano	Meccaniche e metallurgiche	76	76	68	..	8
11	Id.	Chimiche	1	28	29	5	17	..	7
12	Id.	Edilizie	2	143	145	45	1	8	1	73	5	2
13	Id.	Vetriere, fornaci, laterizi	38	38	5	..	23	..	10
14	Id.	Alimentari	83	468	551	67	..	13	4	229	4	109
15	Id.	Pelli	28	28	6	..	1	..	9	7	..	4	..
16	Id.	Oreficeria e affini	24	24	3	8	7	4	2	..
17	Id.	Poligrafiche e della carta	12	130	142	53	..	15	..	59	2	6
18	Id.	Trasporti	22	22	3	10	..	1	5	..

II. Giurie.

Anno 1902.

Numero d'ordine dei Collegi	COLLEGI di Probi-viri per Distretti di Corte d'appello	SPECIE delle industrie o del gruppo d'industrie per le quali furono istituiti i Collegi	NUMERO DELLE CONTROVERSIE esaurite nell'anno 1902																																		
			che terminarono																																		
			con decisione delle Giurie statuenti come Magistrati													con decisione delle Giurie statuenti come Collegi arbitrali																					
			che accolsero in tutto od in parte la domanda presentata						che rigettarono la domanda presentata							che pronunciarono favorevolmente alla domanda presentata							che pronunciarono contrariamente alla domanda presentata														
12	per abbandono, transazione o cancellazione	13	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	14	da capi-operai contro operai od apprendisti	15	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	16	da operai od apprendisti contro capi-operai	17	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	18	da capi-operai contro operai od apprendisti	19	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	20	da operai od apprendisti contro capi-operai	21	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	22	da capi-operai contro operai od apprendisti	23	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	24	da operai od apprendisti contro capi-operai	25	da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	26	da capi-operai contro operai od apprendisti	27	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	28	da operai od apprendisti contro capi-operai	29	In complesso	30	Pen/enti alla fine dell'anno 1902
1	Genova		
2	Torino	1	1		
3	Id.	12	2	..	14	35	93	1	..		
4	Id.	34	27	2	7	70	4		
5	Id.	3	2	5	1		
6	Milano	
7	Como	7	1	..	2	1	11		
8	Lodi	2	..	1	3		
9	Gallarate	3	3	
10	Milano	7	52	17	76		
11	Id.	18	..	7	4	29		
12	Id.	66	4	..	54	1	..	1	..	8	1	135	10			
13	Id.	14	1	23	38		
14	Id.	258	3	..	75	5	83	2	426	125			
15	Id.	7	1	..	10	9	27	1			
16	Id.	9	8	7	24			
17	Id.	23	8	..	70	..	5	..	28	1	135	7				
18	Id.	12	3	4	19	3			

Tavola V.

Numero d'ordine dei Collegi	COLLEGI di Probi-viri per Distretti di Corte d'appello	SPECIE delle industrie o del gruppo d'industrie per le quali furono istituiti i Collegi	presentate			che si riferivano a contro										
			1 nell'anno 1902 ed ancora pendenti alla fine di esso	2 nel corso dell'anno 1903	3 Totale	4 In complesso	5 i salari o i prezzi del lavoro (art. 8, a, b, della Legge sui probi-viri, del 15 giugno 1893, n. 295)	6 le ore di lavoro (art. 8, c)	7 danni sofferti dall'industriale per inosservanza dei patti di lavoro (art. 8, d), per imperfezioni nel lavoro (art. 8, e), per guasti ad oggetti (art. 8, g, primo inciso) e per abbandono della fabbrica (art. 8, h, primo inciso)	8 danni sofferti dall'operaio nella persona per fatto dell'industriale (art. 8, g, secondo inciso)	9 danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione (art. 8, f) o per licenziamento (articolo 8, h, secondo inciso)					
												esaurite nell'anno 1903				
												10	11	12	13	14
Torino.																
1	Mosso S. Maria .	Lana e cotone	2	2	2	1						
2	Torino.	Metallurgiche e meccaniche	142	142	142	66	..	4	..	60						
3	Id.	Edilizie	183	183	183	102	..	1	..	60						
4	Id.	Poligrafiche e della carta	59	59	59	23	..	35						
Milano.																
5	Busto Arsizio	Tessili	36	36	36	25						
6	Como	Tessili e seriche	17	17	17	14	1	..						
7	Lodi	Edilizie ed affini	3	3	3	3	..						
8	Gallarate	Tessili	22	22	22	11	7						
9	Milano	Meccaniche e metallurgiche	273	273	273	128						
10	Id.	Chimiche	53	53	53	11	32						
11	Id.	Edilizie	1 273	279	274	143	7	114						
12	Id.	Vetriere, fornaci e laterizi	84	84	84	27	54						
13	Id.	Alimentari	23 544	567	554	153	11	44	3	274						
14	Id.	Pelli	323	323	323	15	..	181	..	105						
15	Id.	Oreficeria ed affini	70	70	70	9	2	43						
16	Id.	Poligrafiche e della carta	4 235	239	235	86	17	23	..	76						
17	Id.	Trasporti	2 53	60	60	16	36						
18	Id.	Legno	179	179	177	67	..	1	1	87						
19	Id.	Tessili	6	6	6	6						
20	Cuggiono	Tessili	6	6	6	4	2						

I. Uffici di conciliazione.

NUMERO DELLE RICHIESTE DI CONCILIAZIONE																										
esaurite nell'anno 1903																										
versie concernenti													che terminarono													
10 lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, primo inciso)	11 altre particolarità del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, secondo inciso)	12 trasgressioni disciplinari (art. 8, i, ultimo inciso)	13 altre materie	14 per abbandono della controversia o per transazione fuori dell'udienza	per conciliazione delle Parti, in controversie nelle quali				per mancata conciliazione delle Parti, in controversie nelle quali																	
					l'azione era stata promossa		il valore		l'azione era stata promossa		il valore															
					15 da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	16 da capi-operai contro operai od apprendisti	17 da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	18 da operai od apprendisti contro capi-operai	19 non eccedeva le 200 lire	20 eccedeva le 200 lire	21 da industriali contro capi-operai, operai od apprendisti	22 da capi-operai contro operai od apprendisti	23 da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali	24 da operai od apprendisti contro capi-operai	25 non eccedeva le 200 lire	26 eccedeva le 200 lire										
1
..	7	..	5	12	50	..	50	..	4	..	76	..	78	2
10	1	..	9	11	62	..	59	3	110	..	106	4
..	1	2	1	..	12	..	13	..	19	..	25	..	44
..	11	35	..	35	1	..	1
2	3	7	..	7	7	..	7
..	3	..	2	1
..	4	7	15	..	15
..	112	33	..	68	1	..	111	..	112	93	..	93
3	7	24	9	..	9	20	..	20
3	7	74	85	..	84	1	115	..	113	2	5
2	1	40	21	..	16	5	23	..	23
15	54	191	19	..	96	7	120	2	15	..	220	6	241	..	13
8	11	29	1	..	32	..	33	..	179	..	82	..	80	181
15	..	1	..	5	57	..	57	8	..	8
6	27	98	7	..	35	..	42	..	6	..	89	..	95	..	4
..	..	8	..	14	25	..	24	1	21	..	20	1
5	16	51	4	..	59	..	62	1	3	..	60	..	62	1	2
..	5	..	5	1	..	1
..	3	2	..	2	1	..	1

27 Pendenti alla fine dell'anno 1903

Tavola VI.

Numero d'ordine dei Collegi	COLLEGI di Probi-viri per Distretti di Corte d'appello	SPECIE delle industrie o del gruppo d'industrie per le quali furono istituiti i Collegi	portate innanzi alle Giurie		che concernevano																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
			nell'anno 1902 ed ancora pendenti alla fine di esso	nel corso dell'anno 1903	Totale	In complesso	i salari o i prezzi del lavoro (art. 8, a, b)	le ore di lavoro (art. 8, c)	danni sofferti dall'industria per inosservanza dei patti di lavorazione (art. 8, d), per imperfezioni nel lavoro (art. 8, e), per guasti ad oggetti (art. 8, g, primo inciso) e per abbandono della fabbrica (art. 8, h, primo inciso)	danni sofferti dall'operaio nella persona per fatto dell'industriale (art. 8, g, secondo inciso)	danni sofferti dall'operaio per cambiamenti nella lavorazione (art. 8, f), o per licenziamento (articolo 8, h, secondo inciso)	lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, primo inciso)	altre particolarità del contratto di lavoro o di tirocinio (art. 8, i, secondo inciso)											
	Torino.																							
1	Mosso S. Maria .	Lana e cotone	1	1	1	1											
2	Torino	Metallurgiche e meccaniche . .	1	80	81	80	42	..	3	1	23	..	7											
3	Id.	Edilizie	4	143	147	142	72	..	1	..	56	9	..											
4	Id.	Poligrafiche e della carta	1	43	44	44	18	..	24	1	1											
	Milano.																							
5	Busto Arsizio . .	Tessili	1	1	1	1											
6	Como	Tessili e seriche	7	7	7	7											
7	Lodi	Edilizie ed affini											
8	Gallarate	Tessili											
9	Milano	Meccaniche e metallurgiche	93	93	93	75											
10	Id.	Chimiche	20	26	20	3	13	2	2											
11	Id.	Edilizie	10	115	125	115	49	1	63	2	..											
12	Id.	Vetriere, fornaci e laterizi	23	23	23	10	13											
13	Id.	Alimentari	125	241	366	357	86	2	..	15	183	27	44											
14	Id.	Pelli	1	50	51	50	6	2	37	2	3											
15	Id.	Oreficeria ed affini	8	8	8	2	6											
16	Id.	Poligrafiche e della carta	7	95	102	100	47	5	..	6	30	3	9											
17	Id.	Trasporti	3	20	23	21	4	9											
18	Id.	Legno	62	62	59	22	1	26	3	7											
19	Id.	Tessili	1	1	1	1											
20	Cuggiono	Tessili	1	1	1	1											

NUMERO DELLE CONTROVERSIE

		esaurite nell'anno 1903																																																																																														
		che terminarono																																																																																														
		con decisione delle Giurie statuenti come Magistrati					con decisione delle Giurie statuenti come Collegi arbitrali																																																																																									
		che accolsero in tutto o in parte la domanda presentata					che rigettarono la domanda presentata					che pronunciarono favorevolmente alla domanda presentata					che pronunciarono contrariamente alla domanda presentata																																																																															
		che dichiararono l'incompetenza delle Giurie					da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti					da capi-operai contro operai od apprendisti					da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione					da operai od apprendisti contro capi-operai					da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti					da capi-operai contro operai od apprendisti					da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione					da operai od apprendisti contro capi-operai																																																						
		15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31					32					33				
12	trasgressioni disciplinari (art. 8, i, ultimo inciso)																																																																																															
13	contestazioni sull'ammontare delle indennità dovute in caso di inabilità temporanea al lavoro (art. 13 del testo unico della Legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvata con R. D. del 31 gennaio 1904, n. 51)																																																																																															
14	altre materie																																																																																															
15	per abbandono, transazione o cancellazione																																																																																															
16	che dichiararono l'incompetenza delle Giurie																																																																																															
17	da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti																																																																																															
18	da capi-operai contro operai od apprendisti																																																																																															
19	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione																																																																																															
20	da operai od apprendisti contro capi-operai																																																																																															
21	da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti																																																																																															
22	da capi-operai contro operai od apprendisti																																																																																															
23	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione																																																																																															
24	da operai od apprendisti contro capi-operai																																																																																															
25	da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti																																																																																															
26	da capi-operai contro operai od apprendisti																																																																																															
27	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione																																																																																															
28	da operai od apprendisti contro capi-operai																																																																																															
29	da industriali o istituti di assicurazione contro capi-operai, operai od apprendisti																																																																																															
30	da capi-operai contro operai od apprendisti																																																																																															
31	da capi-operai, operai od apprendisti contro industriali o istituti di assicurazione																																																																																															
32	da operai od apprendisti contro capi-operai																																																																																															
33	Pendenti alla fine dell'anno 1903																																																																																															

Sull'esecuzione delle sentenze di condanna penale.

RELATORE: **DE' NEGRI.**

In una autorevole relazione che porta la firma di tre illustrazioni della Magistratura italiana, i senatori Carlo Cesarini, Francesco Bonasi e Giacomo Costa, e della quale fu estensore quest'ultimo, si leggono queste gravi parole: « e molto occorre fare perchè si ri-
« pari a quello stato di disagio nel quale si dibatte l'amministra-
« zione della giustizia penale: e al generale convincimento che essa
« non riesce *nè pronta, nè efficace, nè esemplare*, risponda il Go-
« verno, provvedendo fin che ne è tempo, come la pubblica co-
« scienza richiede con una insistenza che non ammette oramai esi-
« tanza od indugio » (1).

Queste parole mi sono tornate alla memoria nell'esaminare i risultati dell'inchiesta sull'esecuzione delle sentenze penali, dopochè essa ha messo in luce che alla fine del 1903 erano oltre 60,000 le sentenze che non avevano avuto esecuzione.

È lungi da me il proposito di impressionare i colleghi col mettere loro sott'occhio delle grosse cifre, il preciso significato delle quali non può essere chiarito che da un esame diligente e minuto dei dati elementari di cui si compongono; sarà anzi mio studio di ridurre alle giuste proporzioni i fatti che verrò esaminando, mettendo in relazione gli uni cogli altri e considerandoli nella loro vera luce; ma accordate pure tutte le attenuanti possibili, quel numero di 60,000 sentenze che avrebbero dovuto e potuto ricevere esecuzione e che non l'ebbero, messo in confronto sopra-

(1) Relazione della Commissione istituita con decreto del Guardasigilli in data 4 agosto 1894, per accertare la responsabilità dei funzionari giudiziari che presero parte all'istruttoria del processo per i fatti della Banca Romana - Supplemento al n. 49 del *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, Anno XV, 6 dicembre 1894, pag. 584.

tutto colle 20,000 circa che aveva rilevato la precedente inchiesta al 31 dicembre 1898 (per quanto pure parziale, stante la mancanza dei dati di un distretto di Corte d'appello), non può non colpire chiunque vi porti la sua attenzione, e fa pensare se quelle parole che ho sopra ricordato, scritte una diecina d'anni avanti, non abbiano anche oggi tutto il loro valore, specialmente per l'accusa, che con esse si faceva all'amministrazione della giustizia penale, di non essere nè pronta, nè efficace.

Non voglio anticipare giudizi, e ricordandomi di essere uno statistico il quale deve ricavare rigorosamente le sue deduzioni dall'esame delle cifre, passo, senz'altro, ad esporre le modalità e i risultati dell'inchiesta.

I.

Precedenti dell'inchiesta.

Gioverà peraltro che io ricordi anzitutto i precedenti di questa inchiesta, numerosi e imperfetti quasi tutti, perchè, come ebbe a dire il collega Sandrelli nel riferire su questo argomento alla Commissione nella sessione del marzo 1901 (1), una specie di fato avverso ha in più modi osteggiato e ritardato il corso dell'inchiesta, e da qualche indizio si potrebbe argomentare che questo influsso ostile anche ora non sia cessato completamente.

Fin dal 1886, con circolare del 9 giugno, n. 1167 Reg. Circ., il Ministro guardasigilli raccomandò ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re presso i Tribunali, l'esatta osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 584 del Codice di procedura penale e 8 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837; ma non è a meravigliare se queste raccomandazioni ebbero la sorte di solito riservata a simili esortazioni generiche e senza richiamo a fatti specifici, se non ebbero, cioè, alcun effetto, perchè non si pensò allora di attuare una inchiesta per rilevare il numero delle sentenze che per qualsivoglia motivo erano rimaste inesequite alla fine di un dato anno, e i motivi della loro mancata esecuzione.

Fu soltanto nel 1894, in seguito a discussione dell'argomento

(1) *Atti della Commissione*, Sessione marzo 1901, pag. 175.

nella nostra Commissione (1) e a un voto della stessa (2), che il Ministro Calenda di Tavani si rivolse ai Capi del Pubblico Ministero, con circolare del 15 luglio 1894, n. 199/1323, invitandoli a fornire alcune notizie intorno alle sentenze rimaste ineseguite nei singoli distretti, in conformità, di apposito modulo unito alla circolare.

Il materiale così raccolto non si poté in alcuna guisa utilizzare e la Commissione, su rapporto del senatore Costa (3), che riconosceva il completo insuccesso dell'inchiesta, volle fosse nuovamente richiamata l'attenzione del Guardasigilli sull'argomento, dando nel contempo incarico al Comitato di predisporre una nuova indagine statistica.

Soltanto nel 1898 questo voto poté essere soddisfatto coll'invio di una nuova circolare in data 23 luglio, n. 1455/1449, ai Capi del P. M., nella quale si rinnovarono le raccomandazioni per una pronta esecuzione dei giudicati penali e si dettarono le norme per compiere la nuova inchiesta statistica, rivolta ad accertare entro quali limiti si verificassero i ritardi nella esecuzione delle sentenze di condanna penale.

Sui risultati di questa ricerca riferì alla Commissione nella sessione del marzo 1901 il collega Sandrelli (4), ma egli, pur illustrando, colla ben nota sua competenza, i dati raccolti, dovè concludere che la Commissione non poteva rimaner paga delle notizie che le erano state comunicate, perchè, a tacer d'altro, mancavano completamente le cifre di un intero distretto di Corte d'appello, e precisamente della Corte di Roma, essendosi smarrito negli archivi del Ministero il piego contenente i prospetti delle singole autorità giudiziarie di quel distretto.

Fu poi in quell'occasione rilevato che le notizie statistiche non presentavano sempre e dovunque la sicurezza che fossero state desunte, con uniformità di criteri, dai registri delle cancellerie e segreterie, specialmente per ciò che riguardava le sentenze rimaste inefficaci stante l'irreperibilità del condannato. Per molte di esse talune Autorità giudiziarie avevano creduto che fosse adempiuto to-

(1) *Atti della Commissione*, Sessioni marzo e giugno 1894, pag. 340, 347 e 349.

(2) *Idem*, pag. 360.

(3) *Atti della Commissione*, 1ª Sessione dell'anno 1895, pag. 5 a 10 e 69 a 72.

(4) *Atti della Commissione*, Sessione marzo 1901, pag. 173.

talmente il compito loro dopo ricevuto il verbale così detto di vane ricerche, rilasciato dall'arma dei RR. Carabinieri o dall'Autorità di pubblica sicurezza in seguito a ordine di arresto del condannato, e argomentando dal tenore della prima circolare del 1894 che la indagine statistica avesse esclusivamente un fine di controllo dell'opera dell'Autorità giudiziaria, avevano trascurato di segnare negli elenchi queste sentenze. Altro forte dubbio che l'inchiesta fosse manchevole, sorgeva guardando al tempo a cui rimontava l'irrevocabilità delle sentenze, essendo quelle segnate negli elenchi quasi tutte di data molto recente, mentre si avevano fondate ragioni per ritenere che molte altre vi si sarebbero dovute includere, se si fosse posto mente al tempo della prescrivibilità, come massimo limite cui dovevasi aver riguardo per determinare quali sentenze avrebbero dovuto essere e non erano state eseguite.

Fu dunque necessario dare ulteriori disposizioni per una nuova inchiesta annuale da intraprendersi alla fine del 1900: il che fu fatto con la circolare del 9 dicembre 1901, n. 67-1924/1512 R. c. (1), prescrivente che a breve intervallo fossero inviate le notizie, prima dell'anno 1900 e poi quelle del 1901, per riprendere in seguito i turni regolari annuali.

Sul modo come fu condotta questa terza inchiesta fu dato conto alla Commissione con le Comunicazioni del Comitato permanente nella sessione del gennaio 1904 (2) e, per dirla in breve, si ebbe a constatare un nuovo e più colossale insuccesso, perchè dall'esame delle notizie ricevute risultò che si dovevano abbandonare completamente quelle riguardanti il 1901, essendo nella massima parte deficienti, e che anche quelle del 1900 per la loro incompiutezza non potevano formare oggetto di una vera e propria relazione, ma al più di una sommaria informazione, quale fu data nel modo indicato, affinché rimanesse qualche legame fra la precedente e la futura relazione sull'argomento. I dati, comunque incompleti, furono illustrati in quell'occasione da uno dei segretari di questa Commissione, che mise in rilievo tutte le deficienze riscontrate, dovute principalmente al concetto, il quale aveva guidato anche questa volta i compilatori degli elenchi, che si dovesse dar conto delle sole sentenze non eseguite per cause *dipendenti* dall'Autorità giudiziaria.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione febbraio 1902, pag. 477.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione giugno 1904, pag. 107 e seg.

Però il Comitato permanente dovette anche riconoscere che alcune delle irregolarità lamentate, se non proprio determinate dalle disposizioni impartite, potevano trovare in esse qualche scusante, e per togliere gli equivoci pensò di condurre con altro metodo le future ricerche, che si rendevano sempre più necessarie per gli insuccessi delle precedenti.

Da ciò trae origine la circolare ministeriale del 21 dicembre 1903, n. 2095/1533 (1), con la quale fu esplicitamente detto che le notizie riguardanti tutte le sentenze di condanna penale rimaste inesequite alla fine del 1903 *per qualsivoglia motivo*, dovevano essere accuratamente rilevate per servire di base alle posteriori indagini, le quali si sarebbero compiute non più, come in addietro, col ripetere nei nuovi elenchi tutte le antiche sentenze rimaste inesequite anche in anni successivi, perdurando la causa che le teneva sospese, ma inscrivendosi soltanto quelle che nell'anno a cui si riferiva l'inchiesta non avevano avuto esecuzione. Queste informazioni poi si sarebbero dovute completare con un prospetto numerico indicante quante sentenze già iscritte negli elenchi del 1903 avessero avuto esecuzione nell'anno considerato o fossero cadute nel nulla per prescrizione o per altro motivo di estinzione dell'azione penale. È chiaro che in tal modo si sarebbe potuto dai risultati accertati per il 1903 togliere le sentenze comprese in quest'ultimo elenco, ed aggiungervi quelle dell'elenco nominativo avendosi così la situazione esatta alla fine di ciascun anno. Con ciò si otteneva anche il vantaggio di semplificare il lavoro, perchè gli elenchi nominativi venivano circoscritti alle notizie di un anno e quelli numerici, pur potendosi riferire a sentenze di anni anteriori, non avrebbero avuto una grande estensione, perchè il fatto che obbligava a registrarvi delle notizie doveva essersi compiuto nell'anno (esecuzione o prescrizione), e quindi non sarebbe più occorso di fare delle ricerche retrospettive che riescono, appunto perchè tali, quasi sempre fallaci.

Pareva quindi ragionevole ripromettersi che questa volta le cose sarebbero procedute nel miglior modo. Ma a togliere questa speranza vennero alcune dichiarazioni del collega Azzolini nella seduta che questa Commissione tenne il 21 gennaio 1904, il quale

(1) *Atti della Commissione*, Sessione gennaio 1904, pag. 596.

avvertì che due Procure generali: quelle di Ancona e di Palermo, ferme sempre nell'idea che l'inchiesta avesse uno scopo di sindacato dell'opera della magistratura, avevano insistito presso il Ministero della giustizia perchè non si comprendessero negli elenchi quelle sentenze per le quali vi era stato il mandato di cattura seguito da verbale di vane ricerche! E quasi ciò non bastasse, esse diedero istruzioni alle dipendenti Autorità affinchè nei detti elenchi non si tenesse nota delle sentenze di data molto antica, dichiarando che altrimenti si sarebbe dovuto risalire fino a 30 anni indietro, per tener conto dell'eventuale prescrizione, soggiungendo che le notizie su queste ultime sentenze interessano il Ministero dell'interno e non quello della giustizia!

Osservava in quell'occasione, molto acutamente e argutamente il collega Azzolini, che nonostante il disaccordo tra la parola dei Procuratori generali e quella del Ministero, bisognava per lo meno esser grati a quei due funzionari, i quali erano i soli che avevano mostrato di interessarsi, sia pure con vedute errate, all'ordinata inchiesta, e che era piuttosto il caso di preoccuparsi del silenzio degli altri, gravido di simili e forse maggiori pericoli.

Onde si pensò di fare subito conoscere a tutte le Procure generali le Comunicazioni del Comitato opportunamente ampliate nella parte che si riferiva a questo argomento, per togliere ogni dubbio specialmente sull'obbligo di inscrivere negli elenchi anche le sentenze rimaste ineseguite stante l'irreperibilità del condannato, e per ottenere che gli elenchi dell'anno 1903 riuscissero una buona volta completi, condizione indispensabile per proseguire le ricerche negli anni avvenire.

La Commissione fece buon viso a questa proposta alla quale fu dato corso con circolare ministeriale del 2 marzo 1904, n. 2109-5, in cui si insisteva ancora sui noti dubbi, dandosi le più ampie spiegazioni e istruzioni affinchè fossero dissipati.

Si raccolse faticosamente il materiale per l'anno 1903, ma da un primo spoglio risultò che, nonostante tutte le cautele adoperate, tutte le istruzioni date, tutte le insistenze fatte, e che potevano apparire perfino eccessive, esso era deficiente, come quello raccolto colle precedenti inchieste.

La Direzione generale della statistica allora, di sua iniziativa, spedì tre circolari, una ai Procuratori generali per le sentenze

delle Corti d'assise, e due ai Procuratori del Re (una per gli elenchi del Tribunale e una per quelli delle Preture del circondario) colle quali si richiamavano i criteri generali, che si dovevano seguire nell'inchiesta, e cioè che la sentenza:

1° fosse divenuta irrevocabile;

2° per un motivo qualsiasi non avesse avuto esecuzione. E, in applicazione di questi criteri, si ricordava che l'indagine non aveva soltanto lo scopo di accertare come procedesse il servizio dell'esecuzione delle sentenze penali, in quanto esso dipende dalla Autorità giudiziaria, ma anche di studiare, nei riguardi della criminalità, se l'espiazione delle pene segua prontamente alla loro inflizione, e quindi si deduceva la necessità che l'inchiesta risalisse a quanti più anni indietro fosse possibile, fino, cioè, al limite fissato per la prescrizione delle pene, e tenesse conto di *tutti* i motivi, non escluso quello della irreperibilità dei condannati, che molti si ostinavano — oramai non saprei trovare altra parola adatta — a volere escluso dai prospetti nominativi.

A ciascuna circolare andava unito un elenco di quelle Autorità che presumibilmente avevano compilato elenchi incompleti perchè la sentenza di data più remota non risaliva al di là del 1900. S'invitavano poi i Capi del Pubblico Ministero a raccogliere da ciascun ufficio dipendente o una dichiarazione, a firma del Capo dell'ufficio, che attestasse non esservi nessun'altra sentenza che, ai sensi delle nuove istruzioni, dovesse includersi negli elenchi, o un elenco complementare colle notizie aggiuntevi.

La Procura generale di Milano non fu paga di queste istruzioni, e benchè il senso loro fosse chiaro ed evidente, fece un ultimo tentativo per sottrarsi al nuovo grave lavoro di rimetter mano alla compilazione degli elenchi complementari, adducendo che le precedenti circolari sulla materia, e anche quella ultima del 21 dicembre 1903, che richiamava le altre, avevano tenuto fermo il principio che negli elenchi non si dovessero comprendere le sentenze non eseguite causa l'irreperibilità del condannato, per le quali l'Autorità giudiziaria aveva promosso l'esecuzione, richiedendone l'arresto alla Forza pubblica!!

Fu replicato a quella Procura, invitandola a completare gli elenchi, col seguire a puntino le istruzioni in tante occasioni date e ribadite, alle quali peraltro ne furono aggiunte delle nuove intorno

a una questione, sollevata dallo stesso Ufficio, sulle sentenze contumaciali.

Veramente non si era sentito prima il bisogno di speciali istruzioni sull'argomento, perchè anche queste sentenze dovevano essere considerate alla stregua dei criteri generali su cui era basata l'inchiesta, ed era facile risolvere ogni dubbio, osservando se e quando esse rispondevano alle condizioni richieste, che cioè fossero divenute irrevocabili, senza aver avuto esecuzione.

Fu dunque fatto presente che tutte le sentenze contumaciali appellabili, essendo per legge escluse dal novero di quelle soggette all'opposizione della contumacia, divengono irrevocabili non appena trascorsi infruttuosamente i termini per l'appello, e queste perciò, qualora perdurasse la contumacia del condannato, dovevano senza altro inserirsi negli elenchi;

che dovevano inoltre segnarsi negli elenchi quelle sentenze contumaciali per le quali erano decorsi i termini per l'opposizione o la purgazione della contumacia, senza la costituzione o comparizione del condannato e quindi: per le sentenze pretoriali, dopo i cinque giorni successivi a quello della notificazione (salvo l'aumento per le maggiori distanze); per le sentenze dei Tribunali, dopo dieci giorni o un mese, secondo i casi preveduti nel Codice di rito, e per quelle delle Corti di assise, dopo decorso il tempo per la prescrizione della pena, ove trattasi di pene perpetue o restrittive della libertà personale per oltre 5 anni, e dopo i termini sopraccitati per fare opposizione, negli altri casi.

Con queste esaurienti spiegazioni, anche la Procura generale di Milano, che del resto, giova dirlo, attese poi a questa inchiesta con singolare diligenza, si mise in regola, inviando gli elenchi complementari corredati delle notizie prima mancanti. E come quella, molte altre Procure generali raccolsero, con la inchiesta complementare, un ragguardevole numero di casi che prima erano sfuggiti, non ostante le esplicite istruzioni date, rimanendo comprovato ancora una volta di più, quanto sia difficile piegare le menti a un indirizzo diverso da quello a cui inclinano per abitudine di pensiero, e come quindi queste nostre inchieste statistiche trovino talora ostacoli nel modo con cui, o per deficienza intellettuale o per ignavia, o per altra causa, sono intese le norme date per attuarle, donde un precetto che non dovremo mai stancarci di inculcare a

noi stessi, che queste norme, in ogni circostanza, siano quanto è più possibile semplici e chiare e lascino il meno che si può all'interpretazione dei compilatori delle statistiche. Date queste spiegazioni, che mi son parse necessarie, sulla condotta del lavoro, veniamo ora ad esaminarne i risultati.

II.

Risultati dell'inchiesta.

Gli elenchi nominativi con cui si sono raccolte le notizie che ora esamineremo, contengono le seguenti indicazioni:

- 1° Nome e cognome del condannato.
- 2° Autorità che pronunciò la sentenza.
- 3° Data della sentenza.
- 4° Pena inflitta.
- 5° Se fu ordinata la sospensione della sentenza, e in tal caso:
 - a) quale Autorità emise il provvedimento;
 - b) la data del provvedimento;
 - c) il motivo della sospensione;
 - d) la durata.

6° Se non fu ordinata la sospensione, il motivo della mancata esecuzione.

7° Qualora si fossero intrapresi gli atti di esecuzione, la data del primo atto.

Queste indicazioni — posto che le notizie vengano date con scrupolosa esattezza — bastano a far conoscere come proceda il servizio dell'esecuzione delle sentenze penali. Non debbo però tacere che sarebbe stato desiderabile che non mancasse la data della irrevocabilità della sentenza, potendosi da essa dedurre il ritardo effettivo nell'esecuzione, e tanto più perchè il precedente modello del 1898, con cui si raccolsero le notizie, conteneva anzi rispetto al tempo questa sola ed unica indicazione: la data della irrevocabilità della sentenza. La lacuna però, che credo causata da un errore di stampa, essendosi ommesso le parole « della irrevocabilità », che si leggevano nel precedente prospetto, non può aver prodotto dannose conseguenze, perchè l'inchiesta presupponeva necessariamente lo

stato d'irrevocabilità delle sentenze, e ad ogni modo questo stato era esplicitamente richiesto nella circolare, senza di che non sarebbe possibile parlare di esecuzione, e quindi la notizia ora desunta dagli elenchi, della data della sentenza, serve ancor più a mettere in evidenza il ritardo nel dare esecuzione alla condanna, a partire dal giorno in cui fu proferita, l'efficacia di questa pronunzia dovendosi calcolare da quel momento.

Guardando ora ai risultati complessivi, troviamo (v. prospetto n. 1) che al 31 dicembre 1903 le sentenze, che prima di quel giorno erano divenute irrevocabili, ma che per un motivo qualsiasi non ebbero esecuzione, erano 60,385. Numero certamente considerevole che supera di gran lunga, come si è detto, quello messo in luce dalla precedente inchiesta del 1898 (21,358), a tacere delle poche migliaia che risultarono da quella del 1900, manifestamente incompleta.

L'aver raggiunto cifre così alte, è certamente prova che le indagini furono questa volta assai più accurate, anche se in qualche particolare pur queste riuscirono deficienti, e che se non si è proprio arrivati a cogliere fino all'unità il numero delle sentenze non eseguite, indubbiamente ci siamo molto avvicinati ad esso. Questa constatazione, dal lato statistico, è confortante, soprattutto dopo le peripezie che ha attraversato l'inchiesta nelle sue fasi precedenti, peripezie che pareva ci dovessero contendere la meta, e che non hanno mancato di far sentire la loro influenza anche in questa ultima fase; ed è poi rassicurante, perchè dovendo i risultati del 1903, come si è osservato, essere fondamento alle future statistiche, le quali si compiono per mezzo di integrazioni ed eliminazioni dei risultati medesimi, possiamo avere fiducia che la base su cui opereremo in seguito non è infida.

Ma, per contro, sotto l'aspetto giudiziario, quel numero è tutt'altro che confortante, perchè anche analizzato, come faremo ora, nei suoi elementi, ci rivela, se non un vero e proprio disordine nella funzione punitiva, una fiacchezza nella sua esplicazione, che nuoce indubbiamente al fine ultimo che essa si propone.

Il maggior numero di queste sentenze è nel distretto di Roma, dove raggiunsero le 11,482 e vi concorrono in larga misura le due Preture urbane. Segue, ma a grande distanza, quello di Napoli con 6710, e poi quelli di Genova con 4074, di Torino con 3629,

di Milano con 2959, di Trani con 2667 e di Aquila con 2642. Le cifre più basse si incontrano nei distretti delle Corti emiliane e in quelli delle Marche, dell'Umbria e della Basilicata, dove il lavoro giudiziario è notoriamente più scarso.

Delle 60,385 sentenze rimaste ineseuite al 31 dicembre 1903:

38,027 erano state pronunciate da Pretori (62. 97 su 100);

21,494 da Tribunali (35. 60 su 100);

864 da Corti di assise (1. 43 su 100); il rapporto dunque è alquanto diverso da quello che si trova nella distribuzione complessiva delle sentenze per magistratura, il quale è rispettivamente di 83, 16 e 1, il che è dovuto quasi esclusivamente alle sentenze dei Tribunali, le quali restano ineseuite più frequentemente di quello che non comporti il loro rapporto al totale.

Rispetto alla natura del reato per cui seguì condanna troviamo che:

40,691 (67. 39 su 100) riguardavano delitti e

19,694 (32. 61 su 100) contravvenzioni; dalle quali cifre, a conferma della precedente osservazione, si rileva una prevalenza delle sentenze per delitti non soltanto assoluta, ma anche relativa, dato il rapporto generale in cui stanno tra di loro, nei riguardi della condanna, le due forme di reità il quale, come è noto, è pressochè della metà.

Guardando poi alla natura della pena, si ha che questa era pecuniaria in 31,035 (51. 40 su 100) casi, e restrittiva della libertà personale in 29,350 (48. 60 su 100) e più precisamente:

in 14,730 per un tempo non superiore a 3 mesi;

in 6,402 per più di 3 mesi e non oltre un anno;

in 6,801 per più di 1 anno e non oltre 5 anni;

in 1,417 per oltre 5 anni.

La prevalenza delle pene pecuniarie ci dimostra che se le sentenze per delitti superano quelle per contravvenzioni, tuttavia l'eccesso è dovuto a quelle categorie di delitti che sono quasi sempre puniti con pena pecuniaria, come le minacce, le ingiurie e le lesioni lievissime, le quali, come si sa, sono gran parte della delinquenza italiana e che sotto l'abolita legislazione, nelle loro forme più attenuate, avevano carattere contravvenzionale.

Il fatto della mancata esecuzione delle sentenze può ripetere la sua origine da molteplici cause, alcune delle quali operano legalmente, in quanto sono prevedute nel Codice, e si estrinsecano in un ordine che viene dato dalle stesse Autorità giudiziarie di tenerne, per tempo prefisso o indeterminato, sospesa l'esecuzione; altre invece o rispondono a ineluttabili necessità, o sono effetto di una indulgente tolleranza, o anche di una colpevole negligenza, e tutte operano per sè stesse, senza un riconoscimento ufficiale.

Classificate in questi due ordini di cause, abbiamo che le 60,385 sentenze si distribuivano così:

7630 (12. 64 su 100) erano sospese per ordine dell'Autorità giudiziaria o del Ministero di grazia e giustizia e tutte, meno una che era limitata ad un mese, per tempo indeterminato, e 52,755 (87. 36 su 100) per le altre cause.

L'articolo 587 del Codice di procedura penale prevede tra i casi di legittima sospensione, quello della demenza o malattia grave del condannato, al quale devesi aggiungere il ricorso in grazia che secondo circolari del Ministero della giustizia in data 1° aprile 1891, n. 13, 25 ottobre 1897, n. 2/1443 reg. circ., e 3 dicembre 1898, obbliga la stessa Autorità giudiziaria a sospendere l'esecuzione della sentenza di condanna quando questa non superi i 100 giorni di pena detentiva o infligga una pena pecuniaria, e ciò per la evidente ragione di evitare che nelle more del ricorso il condannato sconti la pena, e la grazia giunga quando avrebbe il carattere di una amara irrisione.

La quasi totalità dei casi di sospensione, in numero di 7630, è dovuta a quest'ultimo motivo, e per 4459 di essi la pena inflitta era restrittiva della libertà personale, per 3168 era pecuniaria.

Soltanto in 1 caso nel distretto della Corte di Casale, fu ordinata la sospensione della condanna per malattia e in 2, uno nel distretto di Genova e l'altro in quello di Napoli, per gravi ragioni di famiglia; ma non dobbiamo credere che questi motivi in realtà non abbiano operato più intensamente nel fenomeno, perchè il primo palesemente fu denunciato come causa di sospensioni non autorizzate in 124 casi, che esamineremo più innanzi, e il secondo indubbiamente si riscontra in quelle altre tollerate sospensioni che figurano sotto la generica denominazione di « *altri motivi* ».

Se si vuol sapere da chi fu impartito l'ordine per la sospensione delle 7630 sentenze surricordate, il prospetto n. I allegato alla relazione ne offre il modo, mostrandoci che in 874 casi quest'ordine emanò dal Ministero di grazia e giustizia e in 6756 dalla stessa Autorità giudiziaria.

Rispetto alle 60,385 sentenze pendenti in complesso, le 7630 sospese per ricorso in grazia non appariscono in numero eccessivo (12.64 su 100), ma questo confronto non ha che un valore molto limitato, perchè in quel totale complessivo figurano alcune migliaia di sentenze che risalgono a molti anni indietro, mentre le sospensioni per ricorso in grazia sono per la maggior parte, come vedremo, dell'ultimo anno (sopra 7630, 6286 erano del 1903). Facendo il confronto secondo questo criterio correttivo, si trova che la proporzione di esse al totale delle sentenze degli stessi anni è di oltre il 16 per 100, cioè alquanto più elevata della proporzione prima trovata. Quanto alla loro distribuzione territoriale primeggia il distretto di Napoli con 964 sentenze, cui tien dietro quello di Roma con 716, di Firenze con 693, di Venezia con 591 e di Milano con 433. In generale sono i compartimenti dell'Italia settentrionale e centrale che ne danno il maggior numero.

Passiamo ora a vedere i motivi per cui rimaneva sospesa l'esecuzione delle 52,755 sentenze per le quali non era intervenuto un ordine di sospensione.

Il contingente più numeroso è formato dai casi di *irreperibilità*. Sono 20,261 le sentenze di questa specie, cioè 38.41 su 100 del totale. La delinquenza, come è notorio, recluta di preferenza i suoi militi tra gli infimi strati sociali, in quelle classi, cioè, nelle quali la dimora è instabile e incerta, e non è da meravigliare se la giustizia punitiva non arriva spesso a colpire i rei, perchè non li scopre. Certo è desiderabile che il numero delle ineselezioni dovute a questa causa venga scemando sempre più, mercè un'accurata vigilanza delle Autorità di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, ma per portare un giudizio esatto sulla gravità di essa bisognerebbe dividerlo (il che non si può fare, mancando gli elementi) in due gruppi, uno cioè riguardante coloro che furono condannati in contumacia, e per i quali si presume quindi che perduri una condizione giuridica che giustifica completamente l'insuccesso delle ricerche dell'Autorità politica, l'altro riferentesi a coloro la cui

irreperibilità data soltanto da tempo posteriore all'irrevocabilità delle sentenze, nel qual caso è veramente deplorabile che o per indugi frapposti nel dare corso agli atti di esecuzione, onde fu facilitato l'occultamento del reo, o per mancata vigilanza, il giudicato del magistrato rimanga totalmente inefficace.

Se questa ripartizione non si può eseguire, e non dobbiamo quindi formulare accuse che non sarebbe possibile provare, possiamo però far voto che le ricerche dei rei irreperibili non siano abbandonate dopo il primo insuccesso. L'Autorità giudiziaria, la quale, per tutto quanto sono venuto esponendo nella prima parte di questa relazione, si è rivelata tanto restia a dar conto di questi casi, mostrando di credere che fosse assolto il suo compito colla consegna all'Autorità politica del mandato di arresto, ha obbligo di riprendere le ricerche, e tanto più quanto è maggiore il tempo trascorso dal reo in indisturbata libertà, perchè è allora più facile che egli, ormai sicuro della impunità, ritorni tra i suoi compaesani sfidando quasi i rigori della giustizia. È poi assolutamente necessario che questo risveglio delle pratiche dormienti negli scaffali delle aule giudiziarie, avvenga per tutte quelle per le quali sta per compiersi il tempo della prescrizione, ad impedire il decorso di questa. E già qualche buon sintomo che anche la magistratura è persuasa della necessità di nuovi atti per scoprire i rei che si nascondono, non manca e, come vedremo, il Procuratore generale di Milano ha dato disposizioni speciali per rinnovare i mandati di arresto dei condannati dei quali fu fatta ricerca invano.

Questi casi di irreperibilità sarebbero più frequenti nel Piemonte, dove i due distretti che lo compongono ne avrebbero dati 3365; verrebbero dopo la Liguria che ne segna 2801, poi la Campania con 2233, la Lombardia con 2147, il Lazio con 1719, e la Sicilia con 1584. Ma queste cifre vanno prese con qualche riserva, ricordando gli sforzi fatti perchè, proprio in questa parte, l'indagine fosse completa; e dal vedere che molte Corti dell'Italia settentrionale presentano le cifre più alte si può anche trarre la conseguenza che ciò sia per la maggior diligenza usata da esse nelle ricerche.

Affine al motivo or ora considerato, ma sotto un certo rispetto, come ebbe ad osservare il Procuratore generale di Napoli, ancor più grave, è quello della emigrazione dei condannati all'estero.

Vi erano 5153 sentenze sospese per questo motivo (9.77

su 100), il quale come è ovvio si riscontra più specialmente là dove i fenomeni emigratori hanno manifestazioni più frequenti e quindi tra le provincie dell'Italia settentrionale in quelle venete (376) e prevalentemente nell'Italia meridionale (la Campania dà 1466 sentenze di questa specie, la Calabria 1236, l'Abruzzo 626).

È certamente l'emigrazione clandestina quella che impedisce la esecuzione di queste sentenze, l'altra essendo disciplinata in modo che un condannato o un giudicabile non possa emigrare all'estero senza dar contezza di sé all'Autorità per il fatto che si deve richiedere a questa il passaporto. Ma da recenti istruzioni impartite dal Ministero degli esteri (Commissariato generale dell'emigrazione) rilevasi che anche la concessione del passaporto può talora essere fatta ad un condannato e ad un giudicabile senza che il Sindaco possa accorgersi di questa condizione del richiedente, poichè questi unisce alla domanda un certificato penale dal quale, se si rileva la esistenza delle condanne non si ha notizia dell'espiazione di esse o della sottoposizione a un processo penale in corso, donde la raccomandazione di quel Ministero ai Sindaci di premunirsi contro questi casi col richiedere anche le *note informative* all'Autorità giudiziaria competente (1).

(1) Secondo l'articolo 3 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sulla concessione dei passaporti all'estero, è vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta* e di rilasciare passaporto per l'estero a persone che si trovino in una delle categorie seguenti:

.....
4° coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per un tempo non minore di un anno.

In una circolare del Ministero degli affari esteri in data 4 aprile 1905, n. 5, Div. 1^a, Sez. 2^a, sulle norme per la concessione dei passaporti all'estero si leggono, a proposito di questa categoria di persone, le seguenti parole:

Un'avvertenza importante è da farsi in proposito. Non è raro il caso che taluni Sindaci diano corso alla domanda di passaporto, in seguito alla presentazione di un certificato penale. Ciò non è regolare. È dovere del Sindaco di chiedere d'ufficio alla competente Autorità giudiziaria le *note informative*, necessarie a stabilire, altresì, che non è in corso un mandato di cattura o di comparizione riguardante la persona che chiede il passaporto, e che questa non ha ancora da scontare una pena restrittiva della libertà personale; poichè dal certificato penale si rileva bensì l'esistenza di condanne, ma non l'avvenuta espiazione di esse. Il Sindaco potrà astenersi dall'assumere informazioni nel solo caso che abbia personalmente conoscenza delle regolari condizioni in cui si trova chi chiede il passaporto.

Scarsi sono i casi di sospensione delle sentenze perchè il condannato trovavasi in servizio militare, appena 21 (ossia 0.04 su 100). Per accordi intervenuti fra il Ministero della giustizia e quello della guerra (1) l'esecuzione delle sentenze penali dei Tribunali ordinari è sospesa per il tempo in cui i condannati si trovano sotto le armi in servizio di breve durata per campi d'istruzione e simili, e negli altri casi se la pena non superi i 4 mesi di carcere essa si sconta nel carcere militare, e se superi quel limite, qualora non si creda di far luogo alla sostituzione del carcere militare, preveduta nell'articolo 28 del Codice penale per l'esercito, si espia nei modi ordinari. Date queste norme, è ovvio che raramente si abbia la sospensione per questo motivo. Il maggior numero di casi (7) si ebbe nel distretto di Napoli.

Un po' più alto è il numero dei condannati che erano già in espiazione di pena e per i quali si dovette tener sospesa la nuova condanna: esso fu di 283 (0.54 su 100). Evidentemente deve trattarsi di condanne per cui non sia ammesso il cumulo giuridico a tenore dell'articolo 76 del Codice penale, e quindi di condanne ad una pena pecuniaria rispetto ad una precedente detentiva, e in tal caso il motivo è di quelli che giustificano completamente il fatto.

Nella Lombardia se ne verificarono 54 casi, nel Lazio 44, nella Campania 42 e nel Piemonte 29.

Per *malattia* vi furono 124 sospensioni (0.24 su 100) distribuite con poche unità in quasi tutti i distretti di Corte d'appello, e per *gravidanza* 10 soltanto, tutte nell'Italia settentrionale.

L'inchiesta ha registrato anche 645 sentenze ineseguite a causa di *amnistia*. È questo un motivo assai discutibile, e ricordo che anche quando si trattò per la prima volta in questa Commissione dell'argomento, in occasione della relazione Sandrelli, il compianto collega Nocito levò la sua voce contro queste iscrizioni che egli riteneva indebite, per la considerazione che l'amnistia cancella ogni ricordo della condanna, e opera di pien diritto senza alcun vincolo, salvo quelli che eventualmente fossero fissati nel decreto di concessione. Se dunque rimane estinta l'azione penale, anche ogni menzione della sentenza dovrebbe essere omessa.

(1) Veggansi le circolari del Ministero di grazia e giustizia del 28 febbraio 1885, n. 1129, e 17 gennaio 1888, n. 1219.

Certamente, come fu già osservato altra volta, discutendosi questo argomento (1), le osservazioni svolte dall'on. Nocito hanno molto peso, ma d'altra parte non dobbiamo dimenticare che se è vero che l'amnistia produce gli effetti sopra ricordati e che non sarebbe mai eseguibile una sentenza la quale risponda alle condizioni previste nel decreto di amnistia, è altrettanto vero che « allorquando « l'amnistia non sia stata applicata dal giudice, durante l'istruzione « o il giudizio, ovvero allorquando faccia cessare l'esecuzione della « condanna (è proprio il caso nostro) il Procuratore generale presso « la Corte di appello nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunciare « o si è pronunciato il giudizio sul reato, promuove d'ufficio la di- « chiarazione d'ammissione e sulla di lui richiesta pronunzia la « Sezione d'accusa » (art. 830 C. di p. p.).

Ora, a parte il caso di restrizioni fissate nel decreto (che furono anche queste frequentemente imposte nelle ultime amnistie) onde occorre un esame preliminare, è sempre necessaria la declaratoria della Sezione d'accusa perchè abbia effetto l'amnistia, quando questa non sia stata applicata dal giudice, e fino a che la declaratoria non sia emessa — il che garantisce che la sentenza cade nel novero di quelle che possono beneficiare della grazia sovrana — la sentenza che non viene eseguita, o in vista appunto dell'amnistia o per qualsiasi altro motivo, è una sentenza che deve essere registrata come sospesa. Non dobbiamo dimenticare anche noi, come pareva avessero dimenticato le Autorità giudiziarie, che scopo di questa inchiesta non è soltanto quello di sindacare l'opera della magistratura, ma di conoscere quante volte e per quali motivi — qualunque essi siano — le condanne non abbiano sortito alcun effetto. E anche questi casi di sentenze, le quali è notorio essere protette da un decreto di amnistia, ma che non sono ancora in grado di trarne profitto, perchè non osservate tutte le condizioni volute dalla legge, si debbono registrare, anche perchè esse potrebbero rivelare un disordine per un eccessivo ritardo nel compiere le operazioni prescritte o, peggio ancora, una colpa nel tenere sospese artatamente sentenze che avrebbero potuto eseguirsi comodamente, e che invece si tennero nel limbo dei dimenticati, in vista appunto di fausti eventi, a cui di solito si accompagnano atti di sovrana clemenza.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del gennaio 1904, pag. 116.

L'ineguale distribuzione territoriale delle sentenze rimaste sospese per questo motivo, è anch'essa una prova della irregolarità del fatto. Ed invero delle 645 sentenze così classificate, ben 341 appartengono al distretto di Napoli, cui tengono dietro, a notevole distanza, quello delle Puglie con 83, e il distretto di Palermo con 72. All'infuori del Veneto che ne conta 54 e della Lombardia che ne ha 25, negli altri distretti o non se ne hanno o ve ne sono appena poche unità.

Singolare assai è il motivo addotto per 386 casi (0. 73 su 100), che non vi era posto nelle carceri locali per accogliere i condannati o che esse non presentavano sufficiente sicurezza per il ricovero.

Anche questo motivo è localizzato in pochi distretti, ma alcuni però con cifre molto alte. Così la Sardegna ne dà 157, le Puglie ne presentano 139, gli Abruzzi 90. In tutti gli altri compartimenti il fatto è totalmente sconosciuto.

Un Procuratore generale, nel denunciare questo grave inconveniente, soggiungeva anche di avere provveduto perchè esso fosse al più presto eliminato, ma possiamo rivolgere una parola di raccomandazione diretta all'egregio collega comm. Doria, che abbiamo la fortuna di avere tra noi, perchè s'informi delle vere condizioni di queste carceri che si troverebbero nei distretti di Aquila, di Trani e di Cagliari, per togliere al più presto possibile il grave scorcio e per colpire energicamente gli eventuali abusi.

E anche grave è la esplicita dichiarazione ottenuta in 1123 casi (2. 13 su 100), che non siasi potuto dar corso all'esecuzione delle sentenze per deficienza del Personale di cancelleria. Par quasi una ingenuità questa dichiarazione, così categoricamente fatta e che richiama sull'opera degli stessi cancellieri l'accusa di negligenza, non parendo ammissibile che per quanto scarso sia il Personale di una cancelleria quello che vi è adibito non abbia potuto bastare a disimpegnare il servizio delle esecuzioni, che è uno dei più importanti, sia pure a pregiudizio di altri servizi di minor conto.

Ma forse, senza negare l'esistenza del fatto, che anzi potrebbsi ritenere più grave di quanto apparisce, perchè alcuni altri motivi, come l'amnistia, l'irreperibilità del condannato, e tutti quelli che accennano ad un principio di esecuzione rimasto sospeso, in molti casi non sono che la conseguenza di una trascuranza da parte degli uffici di cancelleria, questa avendo potuto facilitare il

fatto che è indicato quale motivo — come per l'irreperibilità —; o lasciato compiere efficacemente l'evento — come nell'amnistia — o causato la sosta degli atti di esecuzione negli altri casi, pur tuttavia credo non sia estraneo in siffatta esplicita denuncia anche il fine di fare apparire uno stato di cose incompontabile, per obbligare il Governo a prendere dei provvedimenti, come lo arguisco dal fatto che taluni Procuratori generali hanno riconosciuto che in qualche caso queste dichiarazioni erano assolutamente inattendibili.

Ciò però conferma che in altri casi — e lo attestano gli stessi Procuratori generali — questa deficienza di personale sussisteva realmente, e quindi la Commissione non potrà a meno di rivolgere al Ministero della giustizia un invito a provvedere dove sia più urgente e sentito il bisogno, per togliere uno sconcio che non potrebbe a meno di gettare un'ombra fosca sull'Amministrazione, che, informatane, non avesse provveduto a rimuoverlo. Anche per questa causa notiamo che le cifre si distribuiscono in alcuni compartimenti soltanto, e in misura molto ineguale. Nelle Puglie si registrarono 603 casi di questa specie, nel Veneto 305, nella Liguria 72 e nella Campania 71.

Procedendo nel nostro esame incontriamo 335 sentenze (0. 64 su 100) la cui esecuzione era stata delegata ad altre Autorità, le quali sentenze quindi, se discaricano l'Autorità che le ha pronunziate da ogni responsabilità, restano sempre a carico di qualche altra, questo passaggio non potendo avere altro effetto che di tardare di pochi giorni l'esecuzione che fosse seguita nelle vie normali. Il maggior numero di queste delegazioni si ebbe nel distretto di Bologna, ove furono 56.

Fanno seguito a queste molte altre migliaia di sentenze per le quali l'Autorità giudiziaria ha intrapreso qualche atto di esecuzione, ma non ha potuto portarli tutti a compimento.

La prima grossa schiera di sentenze che entrano in questa categoria sono le 1752 (3. 32 su 100) che portavano originariamente condanna a una pena pecuniaria, ma che, per la insolvibilità del condannato, questa doveva convertirsi nella pena sussidiaria detentiva, e si attendeva che fossero decorsi i due mesi preveduti negli articoli 19 e 24 del Codice penale, dal giorno dell'intimazione del precetto, per spiccare il mandato d'arresto.

La maggior parte delle sentenze rimaste ancora da eseguire

per tal motivo, si ebbe nel distretto di Firenze, dove il fatto ha certamente carattere eccezionale, contandosene 682 sopra 1752. Negli altri distretti, dove pure si nota una certa frequenza di questi casi, si supera di poco il centinaio, come a Venezia (142), a Catania (132), a Brescia (108), a Bologna (105).

Vi erano inoltre 2950 sentenze (5. 59 su 100) che furono iscritte negli elenchi colla dichiarazione che si stava dando esecuzione al mandato di arresto: categoria questa alquanto incerta, perchè se il mandato d'arresto sarà seguito da un verbale di vane ricerche, come spesso avviene, un certo numero andrà ad ingrossare la categoria delle sentenze rimaste sospese per irreperibilità e non avremo che una trasformazione di motivi, ma sempre delle sentenze che rimangono ineseguite. Per questo motivo va innanzi agli altri il distretto di Napoli con 849 sentenze, e vengono poi quelli di Cagliari, con 304, e di Roma, con 302.

Sorvolando sui 139 casi (0. 26) in cui fu autorizzato il pagamento rateale delle pene pecuniarie, giusta l'articolo 238 della tariffa penale, dei quali alcuni non sono che larvate autorizzazioni a sottrarsi al pagamento del dovuto, se si guarda al tempo da cui datano queste autorizzazioni, alcune delle quali rimontano a molti anni indietro, esaminiamo da ultimo le 19,430 sentenze (36. 83 su 100) per le quali venne fatta la dichiarazione che erano in corso gli atti di riscossione della pena pecuniaria. Veramente questa dichiarazione è troppo vaga e non affida di soverchio per la sua esattezza, a garantire la quale, non basta nemmeno l'obbligo ingiunto ai compilatori degli elenchi di segnare in questi casi la data del primo atto di esecuzione. Tuttavia non abbiamo ragione di muovere doglianze contro questa enunciazione così frequentemente segnata negli elenchi e dobbiamo accettare quelle cifre, sia pure con qualche riserva, rallegrandoci anzi che esse vadano ad assottigliare notevolmente il numero delle 60,385 sentenze che attendevano esecuzione alla fine del 1903.

Quanto alla distribuzione territoriale di queste sentenze, va innanzi a tutti i distretti il Lazio che ne novera 8443, il che attenua di molto la sgradevole impressione che avevamo ricevuto per le 11,482 sentenze inèseguite in quel distretto, e che davano ad esso il primato. Il Veneto ne porta in conto 1512, la Liguria 794, e cifre

pure alte si riscontrano nei tre distretti della Sicilia, che insieme raggiungono il numero di 1785.

Il modo sempre più accurato con cui fu condotta l'inchiesta ha ridotto a un centinaio circa (143 ossia 0. 27 su 100) le sentenze che vennero segnate negli elenchi senza l'indicazione di un motivo specifico che si potesse classificare tra i precedenti e anche di ciò dobbiamo compiacerci.

Abbiamo così passato in rassegna tutti i motivi dichiarati a giustificazione delle avvenute sospensioni nella esecuzione delle sentenze; ma l'influenza di essi non può essere calcolata al suo giusto valore se non considerandoli in funzione del tempo al quale rimontano le sentenze. È troppo chiaro che se per le sentenze proferite negli ultimi mesi del 1903 troviamo indicato il motivo « in corso gli atti di riscossione », nulla potremo dire a carico dell'Autorità giudiziaria; che se invece questo stesso motivo troveremo segnato per sentenze che rimontano a parecchi anni indietro, dovremo ammettere che gli atti di esecuzione furono intrapresi con molto ritardo e probabilmente solo quando le indagini fatte nei registri di cancelleria per rispondere alla richiesta ministeriale, avranno reso manifesto agli stessi funzionari, dimentichi dei loro doveri, che parecchie sentenze dovevano ancora ricevere esecuzione.

Seguendo questo ordine di idee, gli spogli dell'attuale inchiesta furono fatti in modo che tutte le notizie venissero esposte in funzione del tempo in cui fu proferita la sentenza e precisamente: anteriormente al 1900, nel 1900, nel 1901, nel 1902, nei primi 9 mesi del 1903 e nell'ultimo trimestre del 1903. Quest'ultima distinzione risponde a un desiderio espresso nella Commissione dall'on. Penserini, il quale giustamente osservava che non può trarsi nessuna utile conclusione dal fatto che alla fine di un anno non sono state eseguite le sentenze pronunciate e divenute irrevocabili nell'ultimo trimestre; troppo breve essendo il tempo per incominciare e compiere tutti gli atti occorrenti all'esecuzione, specialmente nei casi di condanna a pene pecuniarie.

Giova ora che riesaminiamo le notizie sotto questo nuovo aspetto, fermando particolarmente l'attenzione sui più importanti motivi, sia per il numero dei casi raggruppati sotto di essi, sia per la gravità loro. (V. Prospetti nn. 2 e 3).

E cominciando dall'*irreperibilità* notiamo che 5749 sentenze rappresentavano la somma di quelle pronunziate in anni anteriori al 1900; 1114 quelle del 1900, 2793 del 1901, 4031 del 1902, 6574 del 1903 (5503 dei primi 9 mesi e 1071 degli ultimi tre). Queste cifre a primo aspetto potrebbero far credere che il numero dei condannati irreperibili vada crescendo rapidamente e considerevolmente, ma ciò non deve impressionare perchè si comprende di leggieri che quanto più l'anno a cui si riferiscono le notizie è vicino, meno assidua e in misura più ristretta ha potuto spiegarsi l'azione dell'Autorità e che, ad esempio, in un periodo di tre o quattro anni questa riesce a mettere la mano su un numero maggiore di rei che non nel primo anno in cui divennero esecutive le sentenze.

Per l'*emigrazione all'estero* da un totale di 1032 sentenze che rappresentano l'eredità degli anni anteriori al 1900, si scende a 300 nel 1900 per risalire a 904 nel 1901, a 1226 nel 1902, a 1691 nel 1903 (1466 nei primi 9 mesi e 225 nell'ultimo trimestre), le quali variazioni, in aumento sempre progressivo, seguono gli aumenti che nei movimenti emigratori si sono notati specialmente in questi ultimi anni, nei quali essi da 300,000, quanti erano in cifre tonde nel 1900 tenuto conto delle due forme di emigrazione: propria e temporanea, sono saliti a oltre 500,000 negli anni successivi.

Le 19,430 sentenze per le quali fu dichiarato che erano in corso gli atti di riscossione si dividevano secondo il tempo così: 167 (quasi tutte del distretto della Corte di Messina che ne conta 130) per condanne anteriori al 1900, e queste evidentemente rappresentano procedure arretrate rimesse in cammino in occasione delle fatte inchieste, per eccitamento dei superiori;

99 erano sentenze del 1900 e queste pure si trovano quasi tutte nella Sicilia e appartengono alla stessa categoria dianzi accennata,

349 datavano dal 1901 e, oltre la Sicilia, sempre per la stessa ragione, vi concorre Roma con 205, dove può riscontrarsi pure l'effetto di qualche straordinaria revisione.

Col 1902, che dà un carico di 1265 sentenze, si rientra, a quanto pare, nella normalità, come ne è prova il fatto di vedere che tutti i distretti concorrono alla formazione di quelle cifre in misura regolare, e nel 1903, che ne presenta 17,550 (10,098 dal gennaio al settembre, e 7452 successivamente), si ha la massima efficienza del fenomeno, essendo ovvio che le lunghe pratiche per la riscos-

sione delle pene pecuniarie non possono tutte espletarsi nell'anno stesso in cui furono pronunziate le sentenze, specialmente se queste datano la loro irrevocabilità soltanto dagli ultimi mesi dell'anno.

Affini alle precedenti per il motivo della sospensione sono quelle sentenze per le quali era già stato spiccato il mandato di arresto e questo era in corso di esecuzione.

Su un totale di 2950 ben 2312 (1208 nel primo periodo e 1104 nel secondo) appartenevano al 1903, come è naturale, anche per queste valendo la considerazione, fatta ora per la precedente categoria; ma non ne mancano anche di anni anteriori, e ve ne erano 376 del 1902, per le quali il ritardo può anche trovare una legittima giustificazione in qualche difficoltà inerente alla costituzione in carcere del condannato;

166 del 1901; 29 del 1900; 67 di anni anteriori al 1900, le quali tutte certamente riguardano esecuzioni rimesse in corso nell'ultimo anno per dare una sistemazione definitiva al servizio.

Le sentenze che l'amnistia avrebbe dovuto coprire coll'oblio, e che in ogni modo non dovranno più avere esecuzione, rimontavano 171 ad anni anteriori al 1900, e appartenevano quasi tutte al distretto della Corte di Napoli (81) e a quello di Palermo (72); 121 erano del 1900, delle quali 89 a carico del distretto di Napoli e poche unità, distribuite in altri distretti, specialmente dell'Italia settentrionale e centrale; 90 del 1901 (58 delle Autorità giudiziarie di Napoli); 199 del 1902, concorrendovi specialmente i distretti di Napoli (77), di Trani (59) e di Venezia (44) e soltanto 64 erano dell'ultimo anno, delle quali 36 a carico dei primi nove mesi e 28 degli altri tre.

Le amnistie che in questo periodo di tempo furono elargite sono quelle regolate dai Regi Decreti dell'11 novembre 1900, n° 366 e 369; del 1° giugno 1901, numeri 187 e 188; del 23 novembre 1902, numeri 467, 468 e 469, e non essendovene stata nessuna nel 1903, è chiaro che tutte le sentenze surricordate per le quali alla fine del 1903 non si erano ancora compiute le pratiche per l'ammissione al beneficio, rappresentano un arretrato di lavoro interamente addebitabile alle cancellerie giudiziarie. Il fatto però è limitato a pochi distretti, tra i quali primeggia quello di Napoli, ed è a sperare che in questa occasione si sia dato corso a quanto restava ancora a fare

e si siano definitivamente cancellate dai ruoli queste sentenze che non hanno più alcuna efficacia.

A titolo di curiosità rilevo che negli elenchi complementari della Pretura di Marsala erano state segnate 194 sentenze ancora sospese per amnistia e risalenti a parecchi anni addietro, mentre poi per tutte era indicata anche la data della declaratoria della Sezione di accusa! Naturalmente furono cancellate nel farne lo spoglio.

I 21 casi di sentenze sospese per il servizio militare, rimontavano 3 al 1902 e 18 (16 e 2 nei due periodi) erano dell'ultimo anno e sono quindi da ritenersi tutti regolari; qualche osservazione invece potrebbe farsi sulle 3 sentenze anteriori al 1900, sulle 2 del 1900 e le 11 del 1901, che ancora aspettavano esecuzione nel 1903 per causa di malattia, quelle cifre potendo nascondere il pericolo di certificati medici rilasciati e rinnovati con soverchia correntezza, in modo da far apparire che le malattie abbiano avuto una durata maggiore della reale. Ma le cifre sono molte esigue, e d'altra parte può non essere infrequente il caso di sospensioni per malattie mentali (queste anzi sono esplicitamente prevedute nel Codice) le quali hanno un decorso quasi sempre indeterminabile e spesso di lunga durata, e quindi anche per esse non credo di dover fare rimarchi. Del 1902 erano sospese 27 sentenze per questo motivo, e 81 del 1903, delle quali 46 dei tre primi trimestri e 35 dell'ultimo.

Per non essere decorsi i due mesi dal precetto, prescritti dagli articoli 19 e 24 del Codice penale, si è veduto che non si poté dare esecuzione a 1752 sentenze, e reca alquanto meraviglia che ciò si sia verificato per 4 sentenze del 1901 e per 50 del 1902, essendovi stato per queste un tempo molto maggiore dei due mesi suindicati. Ma anziché per errore nella registrazione, il fatto si può spiegare coll'ammettere che si sia ritardata fino agli ultimi mesi del 1903 la spedizione del precetto, pur trattandosi di sentenze di vecchia data, e che quindi alla fine del 1903 non fosse effettivamente ancora trascorso il bimestre. Le altre 1698 sentenze erano del 1903 e 841 di esse appartenevano ai primi nove mesi dell'anno e 857 agli ultimi tre.

A causa di *delegazione dell'esecuzione ad altra Autorità* erano sospese 335 sentenze; ma se si giustificano le 265 (167 e 98 rispettivamente nei due periodi) di esse che erano del 1903, non trovano

nessuna scusa le altre: 4 di anni anteriori al 1900; 4 del 1900; 16 del 1901 e 46 del 1902, dichiarate tuttora non eseguite. È da augurarsi che in realtà non si tratti di sentenze rimaste sospese; ma che per esse si sia omesso dall'Autorità delegata all'esecuzione di dare notizia a quella delegante degli atti compiuti.

Anche nel caso di sospensione autorizzata legalmente, la quale come vedemmo si verificò soltanto in occasione di ricorsi in grazia (trascuro i due o tre casi che ebbero altra causa) giova vedere il tempo dal quale data la sospensione.

Delle 7630 sentenze classificate sotto questo motivo: 22 erano di data anteriore al 1900; 24 del 1900; 221 del 1901; 1077 del 1902; 6286 (delle quali 1745 dell'ultimo trimestre) del 1903.

Poichè secondo le istruzioni date colla circolare 27 ottobre 1897 surricordata, le Autorità giudiziarie devono trasmettere al Ministero della giustizia gli elenchi delle sentenze sospese per questo motivo da oltre 3 mesi, allo scopo di affrettare la risoluzione di quelle pratiche che giacciono da più lungo tempo, è certamente da riflettere seriamente sul numero considerevole di sentenze che sono di data anteriore al 1903, poichè è chiaro che o non si ottempera alla prescrizione suindicata o non se ne tiene alcun conto.

Vero è che qui, come per gli altri casi, può risentirsi in parte l'influenza di una inesattezza incorsa nell'attuare l'inchiesta, della quale ho già fatto cenno, per essersi, cioè, omessa l'indicazione della data dell'irrevocabilità, restando così segnata solo quella della pronunzia.

Una parte certamente di sentenze del 1902 e del 1901 saranno divenute irrevocabili soltanto nel 1903 e nel 1902 rispettivamente, quindi da questi ultimi anni soltanto dovrebbero calcolare il tempo da cui pende il ricorso in grazia, questo non potendo essere presentato che dopo l'irrevocabilità della sentenza. Ma anche tenuto conto di questa circostanza, resterà sempre certamente un numero notevole di sentenze di data antica per le quali il ricorso in grazia sembra avere avuto l'effetto di una tacita amnistia, l'oblio avendo coperto la loro esecuzione. Non può mancare il mezzo di venire in chiaro se si tratti di irregolarità dovuta al personale di cancelleria, per avere omesso di segnare nei registri i provvedimenti ulteriori, o di qualche più grave fatto cui occorra provvedere urgentemente.

Gli elenchi di questa inchiesta sono nominativi e basterebbe

procedere — a titolo di saggio — ad un riscontro di alcuni fra i più tipici, perchè la verità si facesse strada da sè, senza dover ricorrere a inchieste sui luoghi.

Con questo esame pongo fine alla illustrazione statistica dei dati e passo a riassumere i rapporti che su questo argomento sono pervenuti dai Procuratori generali presso le Corti d'appello.

III.

Rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello.

Secondo le prescrizioni vigenti, i signori Procuratori generali nell'inviare al Ministero di grazia e giustizia gli elenchi nominativi delle sentenze rimaste ineseuite alla fine di ciascun anno, debbono accompagnarli da un rapporto illustrativo per fornire le necessarie spiegazioni sui casi di ritardata esecuzione delle sentenze che meritino un particolare rilievo.

Data l'importanza della ricerca riferibile all'anno 1903, messa in ispeciale evidenza dalla circolare ministeriale del 21 dicembre 1903, n. 2095/1533 (1), poichè l'inchiesta di quell'anno deve servire di base a tutte le future indagini, era da prevedere che i signori Procuratori generali avrebbero non solo dato istruzioni e consigli agli uffici dipendenti per ottenere la maggiore precisione nella raccolta delle notizie, ma avrebbero riferito sull'argomento colla maggiore ampiezza, fornendo un materiale prezioso di osservazioni e di considerazioni al relatore, il quale non sempre dall'arido esame delle nude cifre può trarre gli elementi per un giudizio sicuro sul fatto esaminato, ma occorre che venga in suo aiuto chi, seguendo da vicino lo svolgimento e le varie manifestazioni del fatto stesso, può dare alle cifre il giusto e preciso significato.

Ma l'esame dei rapporti inviati nell'anno 1903, meno qualche lodevolissima eccezione, prova che queste previsioni sono completamente fallite.

I Procuratori generali di Casale, di Brescia, di Firenze, di Bologna, di Catania, di Palermo si limitarono a mandare i prospetti

(1) *Atti della Commissione*, Sessione gennaio 1904, pag. 596 e 597.

con una semplice lettera di trasmissione; quelli di Torino, di Parma, di Ancona, di Roma, di Aquila, di Trani, di Catanzaro e di Messina aggiunsero qualche considerazione sul modo come era proceduto il lavoro e qualcuno anche un breve commento delle cifre più appariscenti, e fu soltanto dai Procuratori generali di Genova, di Milano, di Venezia, di Lucca, di Napoli e di Cagliari, che venne fatta una vera e propria relazione sull'esecuzione delle sentenze penali nel rispettivo Distretto. Riassumo quindi queste ultime brevemente.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA. — Il Procuratore generale ha riepilogato per circondari le notizie dell'inchiesta. Nulla di notevole ha rilevato per il circondario del capoluogo, i motivi della ritardata o mancata esecuzione essendo quelli che si riscontrano presso la maggior parte delle Autorità giudiziarie e senza colpa di queste, e cioè la irreperibilità dei condannati, il ricorso in grazia, una malattia, e per molte sentenze essendo già in corso, al momento in cui si compilavano gli elenchi, gli atti d'esecuzione.

Nel circondario di Castelnuovo di Garfagnana si nota una sufficiente regolarità nel servizio, ma in qualche Pretura si ebbero a lamentare dei ritardi dovuti anche, come osserva quel Procuratore del Re, a deficienza del personale di cancelleria. Per molte sentenze poi portanti condanna a pena pecuniaria si deve attendere il raccolto delle castagne, unico cespite d'entrata del paese, per darvi esecuzione.

Nulla di singolare per quanto riguarda i circondari di Chiavari, di Finalborgo, di Massa, di Oneglia e di Pontremoli, dove su per giù si riscontrano le stesse cause che motivarono la mancata esecuzione delle sentenze penali negli altri circondari.

Piuttosto rilevante è il numero di queste sentenze nei circondari di San Remo e di Sarzana e molto considerevole nella prima Pretura di Spezia, la maggior parte delle quali, peraltro, fu pronunciata in contumacia del condannato. Strana è poi la osservazione fatta dal Procuratore generale che in parecchi casi si trattasse di sentenze per cui pendeva appello! Ma se così era, le sentenze non erano irrevocabili e non dovevano quindi essere comprese negli elenchi.

Grave è l'asserzione dello stesso Procuratore generale che il numero abbastanza rilevante di sentenze rimaste ineseguite nella Pretura di Savona dipenda da « deficienza di numero, capacità e solerzia del personale di cancelleria », senza poi che egli accenni ad avere dato o provocato un qualsiasi provvedimento per cercare di migliorare le condizioni di quella cancelleria.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO. — Il rapporto del Procuratore generale, molto circostanziato e preciso, attesta che quel Magistrato fu compreso dell'importanza speciale di questa indagine per l'anno 1903, e si interessò personalmente affinché i risultati di essa riuscissero sinceri ed esatti, curando l'esecuzione del lavoro anche nei più minuti particolari.

Il Procuratore generale esamina per ogni singolo circondario i dati più salienti, e, senza seguirlo passo passo, mi restringo a rilevare come la Procura di Busto Arsizio abbia creduto di giustificare il ritardo nell'eseguire parecchie sentenze colla dichiarazione che « altri impegni da parte della cancelleria e segreteria » distolsero i funzionari che vi erano obbligati dal dar corso ai provvedimenti di esecuzione; come nel circondario di Como siano parecchie le sentenze rimaste sospese perchè l'esecuzione spettava alla R. Finanza, trattandosi di contravvenzioni di carattere fiscale; come nella Pretura di Casalpusterlengo si sia verificato qualche ingiustificato ritardo che il Pretore locale spiegò « colla quasi continua assenza del vice-cancelliere ».

All'infuori di questi casi, le altre numerose pendenze, qual più qual meno, si giustificano tutte o per la necessità di decorrenza di termini, o per la emigrazione all'estero dei condannati, attesa la vicinanza del confine svizzero, o per ricorso in grazia. Giova notare che il detto Procuratore generale nei casi in cui i verbali di vane ricerche erano di data molto remota ha fatto rinnovare le indagini e ha disposto che siano sempre tenuti in evidenza questi casi, per eventuali ulteriori disposizioni.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. — Di molta importanza è il rapporto del Procuratore generale, il quale, come il suo collega di Milano, si è occupato con zelo del riordinamento di questo servizio, prendendo anche qualche raro provvedimento

e, per altri di maggior gravità, invocando il concorso del Ministero. A questo proposito, anzi, non posso a meno di far eco alle opportune osservazioni fatte dal collega Azzolini nella sessione precedente, in ordine a questi rapporti spediti dalle Autorità giudiziarie, e che per necessità di cose giacciono per lunghi mesi negli scaffali del Ministero di grazia e giustizia, fino a che non giunge il loro turno per essere presentati alla Commissione, nel qual caso si consegnano — a distanza spesso di un anno e più da quando sono arrivati — a un relatore il quale deve limitarsi a prendere atto di quanto è in essi contenuto, perchè il più delle volte le proposte che vi sono indicate hanno perduto ogni opportunità, e l'attuare, dopo trascorso tanto tempo, riesce o difficile o inefficace.

In generale, osserva quel magistrato, il servizio dell'esecuzione delle sentenze penali, avuto riguardo alla eccezionale condizione di instabilità delle popolazioni delle provincie venete, abitualmente emigranti o in via permanente, o per lunghi periodi in cerca di lavoro, alla normale lentezza delle procedure di esecuzione delle pene pecuniarie, e ai ritardi nel corso dell'istruzione delle domande di grazia, non può dirsi che abbia proceduto irregolarmente, salvo in qualche circondario di cui si dirà appresso.

I maggiori ritardi nell'esecuzione sono dovuti per la massima parte a quelle procedure di esecuzione che, riguardando pene pecuniarie in dipendenza di condanne per reati preveduti in leggi fiscali, sono demandate all'Amministrazione demaniale, ma ritardi ingiustificati si ebbero anche per la parte che concerne le autorità giudiziarie e specialmente si verificarono nella pretura di Isola della Scala, nella urbana di Venezia e nei Tribunali di Rovigo e di Este.

Quanto alla prima pretura, il disordine in questo servizio non era che una manifestazione di quello più grave e generale in cui versava l'Ufficio di cancelleria per colpa del cancelliere titolare e al quale fu riparato, in seguito a rapporti ufficiali trasmessi al Ministero della giustizia, col tramutamento del detto cancelliere ad altra pretura, dove è a sperare non trapianterà i suoi scorretti sistemi.

Molto gravi sono le condizioni del servizio nella pretura urbana, secondo le dichiara il Procuratore del Re in un rapporto allegato

alla relazione del suo Capo. Egli rileva che non soltanto nella esecuzione delle sentenze penali, ma anche nella compilazione delle schede e nella redazione dei cartellini per il casellario vi è un arretrato gravissimo, essendosi ommesso di fare circa 400 schede e 1500 cartellini, cifre che il Procuratore del Re prevede aumenteranno sempre più, per il sopravvenuto maggior lavoro. Ritardo subisce pure il lavoro della notifica delle sentenze ai contumaci, lavoro importante perchè il massimo numero delle sentenze per reati contravvenzionali viene pronunciato in contumacia dell'imputato.

Nota poi quel Procuratore del Re che se tali notifiche fossero state effettuate per tutte le sentenze nel termine legale, anche il numero delle sentenze rimaste ineseguite sarebbe accresciuto in modo notevolissimo, perchè per la mancata notifica non essendo ancora le sentenze divenute irrevocabili, non si poterono considerare entrate nello stadio esecutivo.

Tanto arretrato di lavoro, a cui si deve aggiungere quello per la tenuta dei registri generali e di esecuzione e del campione penale, deve attribuirsi in buona parte, a quanto asserisce lo stesso Procuratore del Re, al difetto di personale; ma anche quando il personale era al completo le condizioni del servizio di cancelleria non furono mai normali, e la colpa di questo disordine pare fosse del cancelliere, il quale, benchè capace, manca di quelle speciali doti direttive che valgono a tenere aiacci e deste le energie dei funzionari dipendenti e quindi quel Procuratore del Re propose il di lui tramutamento ad altro ufficio meno importante, provvedimento questo reso più agevole anche per il consenso dello stesso cancelliere.

Non dissimili sono le condizioni in cui versa la cancelleria del Tribunale di Rovigo, ma esclusivamente per deficienza di personale, avendone essa appena due terzi di quello che vi è assegnato.

Più gravi di tutte sono le circostanze venute in luce per il Tribunale di Este. Dagli elenchi delle sentenze rimaste ineseguite si rileva che parecchie esecuzioni erano sospese per ricorso in grazia di vecchia data e da ricerche praticate è emerso che, contrariamente alle istruzioni impartite colla circolare ministeriale del 3 dicembre 1898, n. 1437, nel caso di ricorso in grazia si accordava la sospensione d'ufficio, qualunque fosse la durata della pena, e

poi non veniva nemmeno dato corso alle istanze per grazia, sicchè la esecuzione delle sentenze rimaneva sospesa indefinitamente!

Così da altre indagini è risultato che mentre le Preture dipendenti, in applicazione dell'amnistia del 23 novembre 1902, fin dal dicembre 1902 e dal gennaio 1903 avevano inviato alla R. Procura i procedimenti, coi rispettivi elenchi, agli effetti di cui all'articolo 830 del Codice di procedura penale, questi procedimenti rimasero giacenti nell'ufficio della Procura senza alcun giustificato motivo. Invitato il Procuratore del Re di Este a dare chiarimenti su questi gravi fatti, in due rapporti, che si trovano uniti alla relazione, egli sorvola o sfugge alla questione principale, ma in sostanza riconosce tutti gli addebiti e la sola giustificazione che adduce si è che egli aveva piena fede nell'opera del segretario, il quale lo assicurava via via che tutto procedeva in regola, ed egli si teneva pago di queste assicurazioni.

Il Procuratore generale, rilevando che tanto disordine non può trovare giustificazione o attenuante nemmeno nella importanza dell'ufficio, il quale non può dirsi troppo gravato di lavoro rispetto ad altri, concludeva col proporre una ispezione alla segreteria di quella Procura, da eseguirsi da un Sostituto Procuratore generale, assistito da un funzionario di segreteria. Ma questa proposta che veniva fatta fin dal 5 giugno dell'anno scorso è rimasta completamente ignorata fino a questo momento in cui, in adempimento del mio compito di relatore, mi è venuta sottocchio. Si rende proprio necessario un provvedimento a questo riguardo e non ho bisogno di insistere di più perchè, avendo la Commissione in proposito espresso già un voto esplicito al fine di togliere l'inconveniente, e questo voto essendo stato comunicato al Ministro Guardasigilli per i provvedimenti che credesse opportuno attuare, ogni maggiore insistenza potrebbe parere importuna. Tuttavia credo utile che il caso sia particolarmente segnalato all'Amministrazione, perchè esso dimostra, colla prova dell'evidenza, la necessità che un provvedimento al riguardo non si faccia più oltre tardare.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI LUCCA. — Anche il rapporto del Procuratore generale di Lucca è assai diligente e dimostra l'interesse che quell'ufficio prende al buon andamento dei servizi.

L'inchiesta non ha messo in luce irregolarità, salvo qualche lieve menda nelle Preture di Fauglia, di Lari e di Pontedera, nei Tribunali di Pisa e di Volterra, che furono subito tolte mercè i richiami del superiore ufficio.

Anche in questo distretto si ebbero a verificare ritardi nella esecuzione delle sentenze imputabili all'Intendenza di finanza che non trasmise con sollecitudine l'istanza per la commutazione delle pene pecuniarie in quella sussidiaria corporale.

Il Procuratore generale ha notato, come si è già detto, che nel modulo con cui si sono raccolte le notizie mancava una colonna per la data del passaggio in giudicato della sentenza, il che ha impedito di rilevare se siasi proceduto con sollecitudine alle esecuzioni o spiccando il mandato di cattura, o iniziando gli atti per il ricupero delle multe e delle ammende. Del pari egli avrebbe considerato che il prospetto desse modo di accertare, nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale congiunta a pena pecuniaria, i provvedimenti dati per l'esecuzione di quest'ultima, mentre le notizie si sono in tal caso limitate alla prima categoria di pene.

In ordine alle esecuzioni sospese per istanza in grazia, il Procuratore generale si rimette ai rapporti dei precedenti anni, non senza osservare però che i Procuratori del Re del distretto hanno sempre ottemperato al disposto della circolare 25 ottobre 1897, n. 1443, colla quale si ordinava di rinviare al Ministero della giustizia gli elenchi delle sentenze che furono sospese per tal motivo da *oltre tre mesi*.

L'adempimento rigoroso di questa circolare per parte di tutte le Autorità giudiziarie, avrebbe potuto impedire l'inconveniente di molte sentenze rimaste sospese oltre il dovuto per ricorso in grazia, se però il Ministero avesse potuto prendere in esame questi elenchi e fare, ove ne fosse apparso il bisogno, i dovuti richiami. Ma anche per questa parte probabilmente si verifica quanto ho già osservato per i rapporti speciali diretti all'ufficio della statistica giudiziaria nel Ministero di grazia e giustizia, che restano cioè negli scaffali della Divisione competente per qualche tempo e poi passano in quelli dell'Archivio generale, senza che siano esaminati e riassunti, e ciò per difetto assoluto di personale.

Da ultimo è da notarsi un provvedimento adottato dal Procuratore generale di Lucca per ottenere una sempre più sollecita esecuzione delle sentenze penali, specialmente di quelle portanti condanna a pene lievi.

Egli con circolare del 14 luglio 1903, n. 484, diretta agli Uffici dipendenti, ha disposto che i mandati d'arresto dei condannati a pene lievi s'ano eseguiti direttamente dagli agenti della pubblica forza, abolendo il sistema del semplice avviso a costituirsi, che praticavasi prima, raggiungendosi quasi sempre l'effetto opposto di fare allontanare dal paese quelli che non trovavano di loro comodo la costituzione in carcere. Il nuovo sistema sembra abbia dato soddisfacenti risultati.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. — Il Procuratore generale, mentre osserva che il maggior numero delle sentenze rimaste ineseguite è dovuto al fatto della irreperibilità dei condannati, del che non si meraviglia, per la facilità che vi è a cambiare dimora specialmente nella gente del basso ceto, nella quale particolarmente s'incontrano i delinquenti, trova invece di che sorprendersi del numero delle sentenze che rimangono sospese nella esecuzione per il fatto che molti riescono ad emigrare, pure essendo sottoposti a procedimento penale, e crede che sia da raccomandarsi una maggiore oculatezza e un maggior rigore all'autorità di P. S. per impedire l'emigrazione clandestina.

Il detto Procuratore generale ha poi dato istruzioni perchè le sospensioni ordinate dall'Autorità giudiziaria si restringano ai casi espressamente preveduti dalla legge, avendo notato che talora si abusava di questa facoltà, come fece il Procuratore del Re di Sala Consilina coll'ordinare la sospensione a tempo indeterminato di una sentenza di condanna riguardante un commerciante fallito, per dare agio a questo di concludere un concordato.

Fermò poi in particolar modo l'attenzione di quel Procuratore generale il numero non piccolo di sentenze che per dichiarazione stessa delle regie procure e dei pretori non vennero eseguite per deficienza numerica o individuale del personale o per la gran mole dei lavori d'ufficio. In due casi trattavasi di preture (Contursi e Boscotrecase) nelle quali il lavoro è tutt'altro che eccessivo, e

quindi furono fatti energici richiami ai pretori, e in un caso soltanto (pretura di Barra) parve a quel Procuratore generale che l'addotta giustificazione fosse a ritenersi attendibile, perchè effettivamente il lavoro in quell'ufficio è molto e la cancelleria non ha un numero di funzionari adeguato ad esso.

Per le deplorevoli condizioni del carcere mandamentale di Lacedonia, alcune condanne non poterono essere eseguite, e appena informato di ciò, il Procuratore generale diede ordini, perchè il Procuratore del Re di Sant'Angelo dei Lombardi sollecitasse le Autorità competenti a dare disposizioni per eseguire subito le riparazioni necessarie.

Anche per la esecuzione delle condanne riguardanti i militari vi sono discordanze di criteri nell'applicazione delle norme vigenti, ed il Procuratore generale molto opportunamente ha richiamato gli uffici dipendenti all'osservanza delle disposizioni date colla circolare ministeriale 20 settembre 1901, unendovi le necessarie istruzioni.

In complesso però il Procuratore generale nota un miglioramento nel servizio delle esecuzioni penali, e se lo ripromette anche maggiore in avvenire, mercè la vigilanza sua personale e quella dei dipendenti Procuratori del Re.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI. — Benchè il rapporto di questo Procuratore generale non sia molto diffuso e si limiti anzi a poche considerazioni di indole piuttosto generale, ne faccio speciale menzione perchè in essi si trovano denunciati come causa d'impedimento della esecuzione delle sentenze penali in diversi uffici giudiziari due motivi che sono di una singolare gravità: la *ristrettezza dei locali carcerari* e la *insufficienza del personale di cancelleria*. Si trovano addotti questi motivi specialmente negli elenchi delle preture Guspini, di Iglesias, Quartu S. Elena, Sinnai, Tresnuraghes, Aggius, Milis e in quelle stesse di Cagliari. Il silenzio serbato dal Procuratore generale, il quale si limita a denunciare il fatto, senza farvi sopra alcun commento, fa credere alla reale sussistenza di quelle cause, ma in tal caso egli avrebbe dovuto anche dimostrare che l'opera sua non si era limitata alla nuda deplorazione del fatto, ma che aveva provocato da chi di ragione i provvedimenti opportuni.

IV.

Riassunto e conclusioni.

Dopo avere passato in rassegna le risultanze statistiche della inchiesta e riferito ciò che hanno detto sull'argomento alcuni pochi Procuratori generali, debbo venire alle conclusioni.

Ma prima occorre che io mi soffermi su un punto che fu discusso altra volta in consimile circostanza e che non posso quindi passare sotto silenzio, tanto più che vi fu su di esso anche un voto esplicito della Commissione.

Intendo parlare della prescrizione delle condanne.

L'onorevole Penserini, nella discussione che si fece su questo argomento, nella sessione del gennaio 1904 espresse il desiderio che l'inchiesta fosse coordinata coll'indagine sul numero delle sentenze cadute in prescrizione, allo scopo di vedere quante volte il ritardo nella esecuzione si spinga tant'oltre da rendere operativo ed efficace un motivo di estinzione della condanna, che altrimenti non avrebbe potuto verificarsi.

Per le disposizioni legislative vigenti le sentenze sotto il criterio della prescrivibilità si possono raggruppare in cinque categorie, secondo la durata del tempo necessario alla prescrizione, che è:

di *trent'anni* per le condanne alla reclusione per trent'anni;
di *venti*, se la pena detentiva fu inflitta per più di 5 anni;
di *dieci*, se si tratta di pena detentiva di durata inferiore a 5 anni o del confino, della interdizione o della multa;

di *quattro anni*, se fu inflitta la pena dell'arresto o della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per più di un mese o l'ammenda per più di 300 lire;

di *diciotto mesi*, negli altri casi.

Dunque vi sono termini di prescrizione di breve durata, di un anno e mezzo e di quattro anni, che è facile raggiungere, e ora che abbiamo esaminati i risultati dell'inchiesta anche in relazione al tempo al quale si riferivano le sentenze, possiamo essere certi

che un buon numero di esse non si possono oggi più eseguire per questa causa estintiva della condanna.

L'onorevole Penserini avrebbe desiderato conoscere quante siano le sentenze che cadono in questa categoria, ma tale notizia, cogli elementi che si avevano e la cui richiesta era già formulata quando il collega Penserini esprimeva questo desiderio e la Commissione lo faceva suo, per ora non si è potuta avere.

Furono già fatti presenti al collega Penserini nella citata sessione (1) le difficoltà che vi erano per avere queste notizie periodicamente, tantochè egli stesso si contentò di conoscerle per una volta tanto, ma mentre egli credeva che dagli elenchi del 1903 si potessero ricavare mercè un confronto della data della irrevocabilità colla durata o l'ammontare della pena, purtroppo questo confronto non solo non si è potuto fare per il motivo già più sopra deplorato, di non aver fatto segnare nei detti elenchi la data della irrevocabilità, ma anche perchè se questa pure fosse indicata, si sarebbe bensì potuto sapere quante sentenze oltrepassavano i limiti della prescrizione, ma non quante effettivamente fossero rimaste prescritte.

La notifica di un atto di esecuzione al condannato, legalmente partecipata, interrompe la prescrizione e noi sappiamo ora che sono molte, moltissime le sentenze che ebbero un principio di esecuzione, ma che ciò non ostante non vennero eseguite e per queste non potevamo sapere se e quando fosse cominciato un nuovo periodo utile alla prescrizione. Questa, come è notorio, viene anche interrotta se il condannato commetta un altro reato della stessa indole; non saranno molti questi casi, ma nemmeno pochissimi, e anche questa notizia ci è ignota.

Non basta; anche qui avviene a un dipresso quanto abbiamo veduto verificarsi per l'amnistia; occorre cioè un atto dell'Autorità giudiziaria — un'ordinanza motivata presa in Camera di consiglio, secondo l'articolo 601 del Codice di procedura penale — perchè la prescrizione abbia legale efficacia e finchè questo atto non sia intervenuto, avremo delle sentenze che non possono legalmente eseguirsi per prescrizione, ma che non sono ancora prescritte. Dunque

(1) *Atti della Commissione*, Sessione gennaio 1904, pag. 10, 11 e 12.

Poche parole del resto occorrono perchè i fatti che vi sono venuto esponendo parlano di per sè molto eloquentemente.

Anche eliminando dalle 60,385 sentenze le 13,153 che appartengono all'ultimo trimestre dell'anno esaminato, o meglio ancora le 24,606 che rappresentano la somma di quelle per cui era in corso o era stato fatto qualche atto di esecuzione, la quale quindi è da presumersi abbia presto avuto pieno effetto, togliendo pure quelle per cui vi fu amnistia (645), quelle per malattia e gravidanza (134), quelle in cui il condannato stava espiando altra pena o era in servizio militare (304), per le quali tutte si può ritenere vi fosse un legittimo motivo di sospenderne l'esecuzione, restano nel primo caso 47,232 sentenze e nel secondo caso 34,696 le quali o per un verso o per l'altro rivelano delle irregolarità, delle imperfezioni, e parecchie anche delle colpe.

Nostra ambizione dovrebbe essere quella di scoprirle non solo, ma di concorrere con chi ha la responsabilità di questo servizio, a ristabilire l'ordine il più assoluto e perfetto, e tanto più dovremo cercare di riporlo in carreggiata ora che una provvida legge — quella sulla condanna condizionale — si è aggiunta ad accrescere il numero delle sentenze di condanna che non hanno, ma possono avere esecuzione, la quale pertanto richiede che la maggiore diligenza e precisione presiedano alle registrazioni di queste sentenze, se si vuole che una legge, dalla quale si aspettano larghi benefici, non sia fonte di nuovi e più gravi guai.

Non abbandoniamo dunque il campo, dove ci attendono i nuovi lavori, coi quali, come ho avuto occasione ora di dire, qualche altro contributo all'opera di miglioramento potremo portare, ma intanto segnaliamo al Ministro Guardasigilli quale sia il nostro pensiero e nell'esporsi ora il mio, concretato in un apposito voto, mi auguro di raccogliere la vostra approvazione.

Ed ecco il mio voto :

La Commissione, presi in esame i risultati della inchiesta sulle sentenze di condanna penale rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, dopo aver rilevato che un notevole numero di esse non potè aver esecuzione per deficienze e irregolarità alle quali è necessario portare pronto rimedio;

Fa presente a S. E. il Ministro Guardasigilli la necessità:

1° di invitare le Procure generali e le Procure del Re a formare un elenco separato delle sentenze che non ebbero esecuzione stante l'*irreperibilità* dei condannati e a rinnovare per esse gli atti diretti ad assicurare alla giustizia i colpevoli, incominciando da quelle rispetto alle quali è prossima la scadenza del tempo in cui si matura la prescrizione ;

2° di ottenere dal Ministro dell'interno che gli Uffici da lui dipendenti cooperino coll'Autorità giudiziaria a dare esecuzione alle predette sentenze, riattivando le ricerche intorno alla dimora dei condannati fin qui dichiarati irreperibili, le quali possono ora essere facilitate dalla revisione compiutasi in molti Comuni dei registri d'anagrafe, in seguito alle dichiarazioni fatte per il censimento;

3° di eccitare per mezzo del Ministro competente le Intendenze di finanza a compiere con sollecitudine gli atti ad esse deferiti per la esecuzione delle condanne in materia di leggi fiscali ;

4° di promuovere una speciale inchiesta sulle sentenze delle quali fu ordinata la sospensione dell'esecuzione dalle Autorità giudiziarie e dal Ministero della giustizia, in seguito a ricorso in grazia, per vedere se realmente la durata di queste sospensioni vada oltre il limite convenevole, valendosi a questo scopo degli elenchi compilati dalle Autorità giudiziarie, in cui questi casi sono nominativamente indicati, e per accertare così la osservanza delle disposizioni impartite colla circolare ministeriale del 22 ottobre 1897, circa gli elenchi da trasmettersi al Ministero di grazia e giustizia delle sentenze sospese per ricorso in grazia da oltre tre mesi;

5° di assicurare la regolarità del servizio in quelle cancellerie e segreterie dove, per dichiarazione degli stessi Procuratori generali, si sono verificati deplorabili ritardi nella esecuzione delle sentenze per deficienza del personale, assegnando ad esse il numero di funzionari strettamente richiesto dalle esigenze del servizio;

6° di inviare copia di questa relazione alle Procure generali, e, per opportuna notizia, anche alle Prime Presidenze delle Corti, accompagnandole da una circolare con cui, dopo aver ricordato le

non è dagli elenchi, come erano già stati preparati, o come avrebbero dovuto esserlo, che potevamo ricavare la notizia.

Questa però ci sarà nota via via, di anno in anno, perchè essendosi richiesta la compilazione di un prospetto delle sentenze che nell'anno ebbero esecuzione o per le quali fu accertata legalmente la prescrizione o qualsiasi altro motivo di estinzione della condanna, sapremo, ad esempio, quante sentenze nel 1904 per l'accennato motivo della prescrizione si debbono cancellare dagli elenchi originali del 1903, e proseguendosi questa inchiesta per gli anni successivi, col confronto dell'anno a cui si riferiscono le sentenze, potremo stabilire quante sentenze di un dato anno per la ritardata loro esecuzione finirono per diventare inesequibili.

Questo sistema riposa su due condizioni: che siano esatti i dati originari del 1903 e che con altrettanta esattezza si compilino annualmente i prospetti complementari.

L'esperienza che ho di simili lavori non mi lascia troppo tranquillo sull'avverarsi delle due condizioni, e sono anzi certo che questo obbligatorio riesame delle vecchie notizie sulle quali dovremo ricostruire le nuove statistiche, porterà per conseguenza numerose contestazioni e certamente anche qualche rettifica dei dati che ho ora presentato e che le nuove indagini potranno dimostrare parzialmente errati. Non ci dobbiamo scoraggiare per questo: perchè anzi ciò servirà sempre più a richiamare l'attenzione delle **Autorità** giudiziarie su questo servizio, che certamente è ora in molti luoghi assai trascurato, e potremo dal centro, per mezzo degli elenchi nominativi che si conservano, esercitare una sorveglianza sugli uffici locali, la quale per tutte le altre statistiche è per ora impossibile, e lo sarà fino a che non sia attuato quel Casellario centrale che per la tenace operosità di un nostro collega sembra esser prossimo a funzionare.

Certamente non sarà lieve il lavoro a cui la Direzione generale della statistica dovrà sobbarcarsi, ma essa lo farà volenterosamente, come sempre, sapendo di essere sorretta dall'autorevole appoggio del Ministero della giustizia e di questa onorevole Commissione, e di contribuire così a riordinare un servizio che stima tra i più necessari ed utili al consorzio civile.

E vengo finalmente, e davvero, alle conclusioni.

principali irregolarità riscontrate, si invitino i Procuratori generali a dichiarare, entro un congruo termine, quali provvedimenti essi abbiano creduto opportuno di prendere per eliminarle, e siano fatte speciali raccomandazioni affinché gli elenchi complementari annuali e quelli nominativi circa le sentenze divenute irrevocabili e rimaste inesequite in ciascun anno, siano compilati con scrupolosa diligenza, avuto riguardo alla loro singolare importanza;

7° di ordinare agli ispettori da lui dipendenti, ogni qual volta debbano, per ragioni dell'ufficio loro, recarsi presso qualche cancelleria o segreteria, di compiere anche una accurata revisione del *Registro delle esecuzioni*, per accertare come proceda effettivamente questo servizio, attingendo preventivamente informazioni in proposito dalla Direzione generale della statistica.

PROSPETTI

delle sentenze rimaste inesequite al 31 dicembre 1903.

ESECUZIONE DELLE

SENTENZE DI CONDANNA PENALE.

Prospetto N. 1.

DISTRETTI di Corti d'appello e Compartimenti	Sentenze rimaste							ineseguite al 31 dicembre 1903										
	In totale	Emesse			Riguardanti		Portanti condanna a pene restrittive della libertà personale	Durata delle pene restrittive della libertà personale				Portanti condanna a pene pecuniarie	Data delle sentenze divenute irrevocabili					
		da Pretori	da Tribunali	da Corti di assise	delitti	contrav- venzioni		Fino a 3 mesi	Da più di 3 mesi ad un anno	Da più di un anno a 5 anni	Oltre 5 anni		Anteriore al 1900	Del 1900	Del 1901	Del 1902	Dei primi 9 mesi del 1903	Dell'ul- timo trimestre del 1903
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Liguria — Genova	4 074	2 332	1 728	14	2 917	1 157	1 759	581	557	550	71	2 315	647	95	309	462	1 873	688
Casale	1 144	568	519	57	789	355	705	219	190	212	84	439	210	33	101	128	364	308
Torino	3 629	1 217	2 411	1	2 978	651	2 905	808	819	1 114	164	724	969	180	364	500	979	637
Piemonte	4 773	1 785	2 930	58	3 767	1 006	3 610	1 027	1 009	1 326	248	1 163	1 179	213	465	628	1 343	945
Milano	2 959	823	1 982	154	2 383	576	1 696	510	338	656	192	1 263	693	121	277	396	1 098	464
Brescia	1 800	1 281	458	61	1 609	831	772	382	163	160	67	1 028	161	48	115	223	648	600
Lombardia	4 759	2 104	2 440	215	3 352	1 407	2 468	892	501	816	259	2 291	854	169	592	624	1 656	1 064
Veneto — Venezia	4 659	2 981	1 639	39	2 878	1 781	1 815	963	443	356	53	2 844	427	76	230	588	1 919	1 419
Parma	631	348	275	8	372	259	270	118	65	72	15	361	72	13	28	58	298	162
Modena	654	456	196	2	344	310	260	147	52	47	14	394	54	20	28	54	250	248
Bologna	1 237	859	376	2	692	545	589	334	92	143	20	648	112	23	68	116	424	494
Emilia	2 522	1 663	847	12	1 408	1 114	1 119	599	209	262	49	1 403	238	56	124	228	972	904
Lucca	1 603	999	601	..	879	724	742	353	157	195	37	861	175	57	82	206	602	481
Firenze	2 521	2 023	498	..	949	1 572	690	375	119	173	23	1 831	153	40	79	173	1 160	913
Toscana	4 124	3 022	1 102	..	1 828	2 296	1 432	728	276	368	60	2 692	331	97	161	379	1 762	1 394
Ancona	732	552	177	3	366	366	225	101	49	68	7	507	64	14	36	84	329	205
Macerata	581	387	193	1	424	157	233	134	37	58	4	348	42	10	34	56	276	163
Perugia	942	674	263	5	633	309	250	144	53	39	14	692	40	10	46	127	421	293
Marche ed Umbria	2 255	1 613	633	9	1 423	832	708	379	139	165	25	1 547	146	34	116	267	1 026	666
Lazio — Roma	11 482	9 504	1 967	11	4 776	6 706	2 362	1 419	548	376	19	9 120	244	94	575	1 421	6 683	2 465
Abruzzi — Aquila	2 642	1 873	757	12	2 188	454	1 733	1 248	245	209	31	909	119	63	227	424	1 102	707
Campania e Molise — Napoli	6 710	3 435	2 992	283	5 631	1 079	5 274	2 793	1 072	1 075	334	1 436	1 303	350	772	1 310	2 112	863
Basilicata — Potenza	914	439	449	26	823	91	727	351	169	181	26	187	172	66	87	148	303	138
Puglie — Trani	2 667	2 010	635	22	2 281	386	1 304	941	175	153	35	1 363	195	53	239	515	1 260	405
Catabria — Catanzaro	2 428	1 369	1 057	2	2 115	313	1 770	970	426	359	15	658	335	100	309	469	815	400
Messina	1 327	656	668	3	1 162	165	476	243	118	98	17	851	262	91	119	225	419	211
Catania	1 493	957	516	20	1 109	384	512	272	123	98	19	981	125	26	103	268	619	352
Palermo	2 276	1 346	792	138	1 914	362	1 349	637	263	300	149	927	563	102	215	293	717	386
Sicilia	5 096	2 959	1 976	161	4 185	911	2 337	1 152	504	496	185	2 759	950	219	437	786	1 755	949
Sardegna — Cagliari	1 280	942	338	..	1 119	161	932	687	129	109	7	348	113	14	192	311	504	146
REGNO	60 385	38 027	21 494	864	40 691	19 694	29 350	14 730	6 402	6 801	1 417	31 035	7 253	1 699	4 635	8 560	25 085	13 153

Segue ESECUZIONE DELLE

Segue Prospetto N. 1.

DISTRETTI di Corti d'appello e Compartimenti	Sentenze delle quali fu ordinata la sospensione dell'esecuzione								
	In totale	dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti	dalla Auto- rità giudi- ziaria	riguardanti					
				pene restrittive della libertà personale			pene pecuniarie		
				Motivo della sospensione					
				Do- manda di grazia	Ma- lattia	Altro motivo	Do- manda di grazia	Ma- lattia	Altro motivo
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Liguria — Genova	242	21	221	130	..	1	111
Casale	141	20	121	101	1	..	39
Torino	343	82	261	297	46
Piemontè	484	102	382	398	1	..	85
Milano	433	22	411	221	212
Brescia	354	17	337	172	182
Lombardia	787	39	748	393	394
Veneto — Venezia	591	117	474	287	304
Parma	122	8	114	53	69
Modena	209	5	204	85	124
Bologna	285	..	285	178	107
Emilia	616	13	603	316	300
Lucca	214	22	192	102	112
Firenze	693	12	681	218	475
Toscana	907	34	873	320	587
Ancona	200	28	172	71	129
Macerata	205	4	201	111	94
Perugia	235	19	216	91	144
Marche ed Umbria	640	51	589	273	367
Lazio — Roma	716	239	477	414	302
Abruzzi — Aquila	400	45	355	331	69
Campania e Molise — Napoli	964	74	890	686	..	1	277
Basilicata — Potenza	105	11	94	87	18
Puglie — Trani	249	16	233	187	62
Calabrie — Catanzaro	282	3	279	217	65
Messina	96	3	93	63	33
Catania	145	15	130	80	65
Palermo	274	74	200	171	103
Sicilia	515	92	423	314	201
Sardegna — Cagliari	132	17	115	106	26
REGNO	7 630	874	6 756	4 459	1	2	3 168

SENTENZE DI CONDANNA PENALE.

DISTRETTI di Corti d'appello e Compartimenti	Sentenze rimaste ineseuite senza ordine di sospensione																															
	In totale	Motivo della mancata esecuzione																														
		Irreperibilità	Emigrazione all'estero	Servizio militare	Essere in espiazione di pena per altra condanna	Malattia	Gravidanza	Amnistia	Mancanza di posto nelle carceri o di sicurezza delle medesime	Deficienza del personale di cancelleria	Non decorsi i termini previsti dagli articoli 19 e 24 C. P.	Delegazione ad altre autorità	In corso gli atti di riscossione della pena pecuniaria	Autorizzato il pagamento rateale della pena pecuniaria	Essere il mandato di arresto in corso di esecuzione	Altri motivi																
																	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
																	3 832	2 801	23	2	2	5	..	8	..	72	55	14	794	..	56	..
1 003	640	11	1	26	2	1	28	8	219	..	64	5																		
3 286	2 725	17	..	3	1	..	5	..	28	11	381	1	114	..																		
4 289	3 365	28	1	29	3	1	5	56	17	600	1	178	5																	
2 526	1 512	14	..	6	22	34	..	888	..	29	21																	
1 446	635	72	1	48	10	8	25	..	21	108	3	473	3	4	..																	
3 972	2 147	86	1	54	10	8	25	..	43	142	38	1 361	3	33	21																	
4 068	1 404	376	..	13	18	1	54	..	305	142	13	1 512	12	157	61																	
509	256	17	3	3	..	214	..	16	..																	
415	122	57	2	2	4	18	8	225	..	7	..																	
952	305	15	..	7	8	..	3	105	56	379	2	72	..																	
1 906	683	89	2	9	15	..	3	126	64	818	2	95	..																	
1 389	738	13	..	3	6	47	1	531	4	46	..																	
1 828	375	32	..	3	6	..	5	..	25	682	2	612	6	79	1																	
3 217	1 113	45	..	6	12	..	5	..	25	729	3	1 143	10	125	1																	
532	139	86	2	9	8	73	..	209	..	6	..																	
376	85	68	..	1	6	..	9	16	10	162	3	16	..																	
707	176	7	..	4	2	4	..	20	479	..	15	..																	
1 615	400	161	2	14	16	..	9	..	4	89	30	850	3	37	..																	
10 766	1 719	178	1	44	5	28	8 443	46	302	..																	
2 242	912	626	..	4	9	..	2	90	..	16	22	367	2	192	..																	
5 746	2 233	1 466	7	42	5	..	341	..	71	72	32	621	7	849	..																	
809	510	99	35	5	117	..	43	..																	
2 418	430	209	..	10	9	..	83	139	603	84	8	647	8	134	54																	
2 146	478	1 236	..	7	6	..	2	12	27	295	..	85	..																	
1 231	447	41	..	8	2	28	1	633	10	61	..																	
1 348	401	24	..	3	2	132	3	609	27	147	..																	
2 002	736	431	4	8	6	..	72	29	10	543	8	154	1																	
4 581	1 584	496	4	19	10	..	72	189	14	1 785	45	362	1																	
1 148	482	35	1	30	1	..	1	157	..	40	20	77	..	304	..																	
52 755	20 261	5 163	21	283	124	10	645	386	1 123	1 752	335	19 430	139	2 950	143																	

SENTENZE RIMASTE INESEGUITE AL 31 DICEMBRE 1903, CLASSIFICATE

Prospetto N. 2.

DATA DELLE SENTENZE	Motivo della mancata esecuzione						
	1 Numero delle sentenze rimaste inesequite	2 Istanza per grazia sovrana	3 Irreperibilità del condannato	4 Emigrazione all'estero	5 Servizio militare	6 Essere in espiazione di pena per altra condanna	7 Malattia
Anteriori all'anno 1900.	7 253	22	5 749	1 032	..	5	3
Dell'anno 1900	1 699	24	1 114	300	..	3	2
Id. 1901	4 635	221	2 793	904	..	16	11
Id. 1902	8 560	1 077	4 031	1 226	3	58	27
Dei primi 9 mesi dell'anno 1903 .	25 085	4 541	5 503	1 466	16	146	46
Dell'ultimo trimestre del 1903 . .	13 153	1 745	1 071	225	2	55	35
TOTALE . . .	60 385	7 630	20 261	5 153	21	283	124

SECONDO LA DATA E IL MOTIVO DELLA LORO MANCATA ESECUZIONE.

Motivo della mancata esecuzione												
8 Gravidanza	9 Amnistia	10 Mancanza di posto nelle carceri o di sicurezza delle medesime	11 Deficienza del personale di Cancelleria	12 Non decorsi i termini previsti dagli art. 19 e 24 del C. P.	13 Delegazione dell'esecuzione ad altra Autorità	14 In corso gli atti di riscossione della pena pecuniaria	15 Autorizzato il pagamento rateale della pena pecuniaria	16 Essere il mandato d'arresto in corso di esecuzione	17 Motivi di famiglia	18 Altri motivi		
..	171	..	30	..	4	167	3	67		
..	121	4	99	3	29		
..	90	12	31	4	16	349	20	166	..	2		
..	199	57	64	50	46	1 265	65	376	..	16		
8	36	217	714	841	167	10 098	41	1 208	..	37		
2	28	100	284	857	98	7 452	7	1 104	..	88		
10	645	386	1 123	1 752	335	19 430	139	2 950	..	143		

SENTENZE RIMASTE INESEGUITE AL 31 DICEMBRE 1903, CLASSIFICATE PER DISTRETTI DI
E L'ANNO A CUI

Prospetto N. 3.


Sentenze

DISTRETTI di Corte d'appello e Compartimenti	Sentenze											
	Amnistia					Irreperibilità						
	Di data anteriore al 1900	Dell'anno 1900	Dell'anno 1901	Dell'anno 1902	Dei primi 9 mesi del 1903	Dell'ultimo trimestre del 1903	Di data anteriore al 1900	Dell'anno 1900	Dell'anno 1901	Dell'anno 1902	Dei primi 9 mesi del 1903	Dell'ultimo trimestre del 1903
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Liguria — Genova	1	4	2	..	1	645	89	283	403	1 302	79
Casale	210	33	99	114	158	26
Torino	3	2	966	177	355	471	567	189
Piemonte	3	2	1	176	210	454	585	725	215
Milano	691	121	260	220	195	25
Brescia	2	..	11	7	5	..	156	48	91	132	174	34
Lombardia	2	..	11	7	5	..	847	169	354	352	369	59
Veneto — Venezia	1	3	5	44	1	..	372	62	171	343	402	54
Parma	60	12	26	46	104	8
Modena	29	14	17	30	25	7
Bologna	1	2	109	21	55	59	41	20
Emilia	1	2	198	47	98	135	170	35
Lucca	175	55	81	179	165	88
Firenze	5	132	22	56	62	97	6
Toscana	5	307	77	137	241	262	89
Ancona	47	13	21	23	30	5
Macerata	4	5	13	7	16	27	17	5
Perugia	36	7	31	43	46	13
Marche ed Umbria	4	5	96	27	68	93	93	23
Lazio — Roma	223	75	244	415	636	126
Abruzzi — Aquila	1	1	66	47	114	217	320	148
Campania e Molise — Napoli	81	89	58	77	19	17	824	120	343	467	429	50
Basilicata — Potenza	7	19	2	2	5	..	156	45	69	108	120	12
Puglie — Trani	5	..	3	59	6	10	81	28	87	133	84	17
Calabria — Catanzaro	2	57	10	53	99	188	71
Messina	132	32	56	103	98	26
Catania	112	9	68	118	74	20
Palermo	72	353	55	73	109	113	33
Sicilia	72	597	96	197	330	285	79
Sardegna — Cagliari	1	104	12	124	110	118	14
REGNO	171	121	90	199	36	28	5 749	1 114	2 793	4 031	5 503	1 071

CORTE D'APPELLO SECONDO I PIÙ IMPORTANTI MOTIVI DELLA LORO MANCATA ESECUZIONE,
SI RIFERIVANO.

non eseguite per

DISTRETTI di Corte d'appello e Compartimenti	non eseguite per																							
	Emigrazione all'estero				Non essere decorsi i termini previsti dagli art. 19 e 24 C. P.				Essere in corso gli atti di riscossione				Essere in corso di esecuzione il mandato d'arresto											
	Di data anteriore al 1900	Dell'anno 1900	Dell'anno 1901	Dell'anno 1902	Dei primi 9 mesi del 1903	Dell'ultimo trimestre del 1903	Di data anteriore al 1900	Dell'anno 1900	Dell'anno 1901	Dell'anno 1902	Dei primi 9 mesi del 1903	Dell'ultimo trimestre del 1903	Di data anteriore al 1900	Dell'anno 1900	Dell'anno 1901	Dell'anno 1902	Dei primi 9 mesi del 1903	Dell'ultimo trimestre del 1903						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
..	2	4	2	13	2	2	37	16	8	317	469	3	2	41	10	
..	..	2	4	3	2	27	1	1	39	179	30	34	
..	..	4	..	6	7	7	21	129	252	68	46	
..	..	6	4	9	9	34	22	1	168	431	98	80	
..	..	1	1	12	2	..	12	20	1	..	6	99	520	262	1	1	21	6	
2	..	3	12	41	14	13	61	34	10	129	334	4	..	
2	..	4	13	53	14	2	13	73	54	1	..	6	109	649	596	1	1	25	6	
54	10	36	73	187	16	45	97	26	627	859	1	7	54	95	
12	1	1	..	3	3	4	80	130	1	10	5	
22	3	9	12	11	8	10	79	146	1	1	5	
2	..	2	6	5	36	69	1	4	137	237	4	23	45	
36	4	12	18	19	47	79	1	8	296	513	6	34	55	
..	3	9	1	42	5	2	203	326	33	13	
8	6	10	7	1	3	371	308	..	4	..	10	210	388	16	1	3	16	32	11	
8	6	10	10	10	1	3	413	313	..	4	..	12	413	714	16	1	3	16	65	24		
17	1	12	21	33	2	26	47	15	90	104	4	2	
29	3	8	13	15	11	5	1	2	85	74	1	8	7	
3	..	1	3	3	7	53	205	211	3	..	10	2	
49	4	21	37	48	2	37	52	..	3	8	70	380	389	3	1	22	11	
7	3	34	48	79	7	5	6	205	709	5 366	2 152	1	2	43	36	149	71	
51	16	88	144	248	79	16	2	..	3	14	124	224	11	20	51	110	
363	109	273	360	334	27	22	50	2	35	353	231	22	24	49	169	277	308	
8	2	10	23	45	11	4	8	49	56	1	..	1	..	12	29	
68	11	32	56	38	4	40	44	9	13	56	131	358	80	12	4	62	56	
278	90	248	306	265	49	2	10	5	128	162	11	34	38	
..	1	10	16	14	2	12	14	130	58	45	62	205	133	13	25	23	
..	..	9	13	1	1	20	52	60	11	15	17	57	333	176	5	71	71	
100	42	99	90	97	3	3	14	12	9	7	298	229	27	2	..	12	37	76	
100	43	118	119	112	4	25	78	86	150	73	62	126	836	538	27	2	..	30	133	170	
8	..	8	13	6	2	7	13	2	3	34	38	39	73	151	41	
1032	300	904	1 226	1 466	225	4	50	841	857	167	99	349	1 265	10 098	7 452	67	29	166	376	1 208	1 104



**Movimento della litigiosità in Italia nel quinquennio
1898-1902.**

RELATORE: OSTERMANN.

L'ultima statistica civile e commerciale pubblicata per cura della Direzione generale è quella del 1900, ma sono già bell'e allestite e saranno quanto prima rese pubbliche anche quelle dei due anni successivi, 1901 e 1902, tanto che, avendo io ricevuto l'incarico di riferire sul movimento della litigiosità nel quinquennio 1898-1902, ho potuto avere da essa Direzione le notizie complete dell'intero periodo (1).

Veramente, giusta il programma dei lavori per le sessioni della Commissione, questa relazione dovrebbe essere triennale, ma poichè è oramai trascorso un termine maggiore, l'opportunità di comprendere in una sola relazione l'intero quinquennio appariva manifesta, perchè i nostri studi tanto maggiormente interessano, si apprezzano e possono riuscire giovevoli, quanto più sono vicini ai fatti statistici che analizzano ed illustrano, e perchè massimamente il movimento della litigiosità è tema che meglio risponde ai fini della statistica se esaminato e vagliato a larghi periodi.

Nell'esame che impendo seguirò il metodo tenuto nella precedente relazione letta nella Sessione del dicembre 1899, comprendente il triennio 1895-1897 e che corrisponde al metodo mantenuto costantemente dalla Direzione generale nelle pubblicazioni degli **Annali**, quale uniformità torna indispensabile per l'agevolezza dei confronti che in queste indagini continuamente occorrono.

(1) Rendo grazie al comm. De' Negri e al cav. Aschieri che mi fornirono i dati necessari e corrisposero alle mie numerose richieste colla massima premura.

Sarà solo il caso di cambiar metodo quando l'intento, ancora non raggiunto, di perfezionare il modo di raccogliere i dati concernenti la statistica giudiziaria civile diventi un fatto compiuto.

La Commissione è da lungo tempo convinta della necessità di riformare il metodo statistico nella giustizia civile, perchè nessuna base migliore di quella dell'osservazione diretta dei fatti emergenti da una buona statistica potrebbe aversi per gli studiosi e per le riforme che nel campo del diritto civile e commerciale possono venir suggerite e rendersi necessarie per i nuovi bisogni, rapporti, mutazioni che progressivamente ed incessantemente avvengono e si svolgono nella vita economica e sociale.

Convinta la Commissione della insufficienza di una statistica a sola base numerica, fino dalla sua costituzione, cioè nel 1882, iniziò studi in proposito cui susseguirono parziali reiterati esperimenti sulla base di una scheda per ogni causa. Le difficoltà incontrate naturalmente furono molte, ma però venne respinta la proposta avanzata da qualche commissario di rinunciare alla scheda. Tuttavia gli studi e gli esperimenti dopo l'anno 1885 (1) non proseguirono anche perchè l'opera della Commissione restò assorbita da altre cure e soprattutto della radicale riforma e dall'assetto delle statistiche penali oramai stabilmente conseguito.

Ma l'arduo tema del metodo per la statistica civile, pur toccato dal comm. Sandrelli nella relazione sui risultati della statistica civile e sul movimento della litigiosità per l'anno 1894 (2), fu riproposto e svolto in modo speciale e mirabile dall'on. Gianturco nella relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile per gli anni 1897-1898 (3), il che diede luogo ad un'elevata discussione sull'argomento nella seduta della Commissione del 22 luglio 1900 (4) ed all'approvazione della seguente proposta dell'on. Lucchini:

« La Commissione, plaudendo all'iniziativa ripresa dall'onore-

(1) I ragguagli dettagliati di quanto nel periodo 1882-1885 è stato fatto ed sperimentato su questo oggetto sono esposti nell'allegato II della relazione GIANTURCO sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile per gli anni 1897-1898. — *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1899, pag. 223.

(2) *Atti della Commissione*, Sess. giugno 1896, pag. 129.

(3) *Atti della Commissione*, Sess. dicembre 1899, pag. 210.

(4) *Atti della Commissione*, Sess. luglio 1900, pag. 28 e seguenti.

« vole Gianturco per dar nuovo e più efficace assetto alla statistica
« civile, delibera di nominare una Sotto-Commissione con l'incarico
« di raccogliere tutti gli elementi e precedenti, in Italia e all'estero,
« in applicazione dei registri e della scheda, in base all'unità della
« sentenza, per riferirne in una prossima sessione ».

Nella seduta del giorno successivo il presidente senatore Mes-
sedaglia, cui era stata deferita la nomina della Sotto-Commissione,
riferì di aver scelto i commissari Bosco, Penserini, Sandrelli.

Nella sessione del marzo 1901, rispondendo ad una mia richie-
sta diretta ad avere qualche notizia intorno all'operato della Sotto-
Commissione, il prof. Bosco riferì che erano stati iniziati gli studi
col redigere un questionario mandato agli uffici di statistica stra-
nieri, per conoscere come fosse compilata nei vari paesi la stati-
stica civile. Si attendevano le risposte che avrebbero potuto ser-
vire di base per i futuri studi. Da allora la Sotto-Commissione non
ha più dato contezza dell'opera sua e se, come confido, il mandato
conferitole deve tenersi fermo, essa dovrà essere completata, avendo
il chiaro prof. Bosco, giova sperare temporaneamente, cessato di
far parte della Commissione di statistica. In vista degli studi in
corso e della probabilità di radicali riforme nel metodo di racco-
gliere le notizie della statistica civile, nelle precedenti mie relazioni,
dicendolo espressamente (1), mi sono astenuto da qualsiasi proposta
di modificazioni anche secondarie, dovendosi rifuggire da innova-
zioni troppo frequenti non aventi carattere di stabilità in una ma-
teria che nelle cancellerie, necessarie collaboratrici, torna per lo
più sgradita e la cui importanza ed utilità non si sa o non si vuole
riconoscere ed apprezzare, essendo assorbente la preoccupazione
pel maggiore e non geniale lavoro, che distrae dalle altre incom-
benze d'ufficio. Così anche questa volta io mi limiterò a proporre
che l'importante studio venga ripreso e portato a fine senza remore
ulteriori, affinché le desiderate riforme possano finalmente e solle-
citamente attuarsi.

La necessità della riforma affinché la statistica riesca elemento
utile ed efficace a cui poter ricorrere nello stabilire le nuove mani-
festazioni del diritto rese necessarie dalle trasformazioni incessanti
che si producono nel vivere sociale soprattutto pel progredire della

(1) *Atti della Commissione*, Sess. dicembre 1899, pag. 389 — Sess. marzo
1901, pag. 21, 135, 151.

grande industria, e dia ad un tempo piena, esauriente e specifica contezza dei risultati delle manifestazioni stesse, potrebbe dimostrarsi con larghi esempi. Ad uno mi limiterò.

Una legge che eminentemente racchiude in sè i caratteri ora accennati è quella per gl'infortuni degli operai sul lavoro, emanata il 17 marzo 1898, n. 80, col relativo regolamento approvato con R. decreto 25 settembre stesso anno, n. 411, già modificati quella e questo con legge 31 gennaio 1904, n. 51, e con decreto 13 marzo successivo, n. 141. I rapporti giuridici creati da codeste leggi di previdenza sono inevitabilmente, e fin qui abbastanza o piuttosto troppo spesso, fonte di controversie giudiziarie; e furono certamente anche le liti insorte che dimostrarono le imperfezioni della prima legge e del regolamento esecutivo e suggerirono pronti rimedi.

Or bene, negli annali di statistica giudiziaria indarno si ricercano notizie, anche semplicemente numeriche, che si riferiscano specificamente a questa legge.

È vero che dal 1898 in poi nella indicazione dell'oggetto dei giudizi sulle materie regolate dal Codice civile, i dati numerici concernenti le obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto vennero sdoppiati in due voci, la prima contro *imprenditori* per infortuni sul lavoro, la seconda contro altre persone; ma è chiaro che non sono queste le liti prodotte dalla nuova legge, ed in realtà le cifre complessive delle due voci corrispondono su per giù, in ciascun anno, all'unica cifra degli anni antecedenti. Le controversie sull'applicazione della nuova legge hanno origine contrattuale, sorgono nella quasi totalità in confronto degli Istituti assicuratori, e d'altronde l'obbligo della assicurazione non incombe ai soli *imprenditori*, ma altresì agli *industriali* indicati nell'articolo primo della legge stessa. Codesti giudizi, in mancanza di una voce apposita, vengono indicati o sotto il titolo « *Assicurazioni sulla vita* » o prevalentemente sotto il titolo « *Altre materie regolate dalle leggi commerciali e non classificate fra le precedenti* » che nel prospetto « *Oggetto dei giudizi* » sta ultimo nella parte seconda, concernente le materie commerciali. Ed a dimostrarlo riporto qui le cifre dinotanti il rimarchevole aumento di tali voci posteriormente all'attuazione dell'anzidetta legge.

GIUDIZI TERMINATI CON SENTENZA.

Materie regolate dalle leggi commerciali.

ANNI	Su questioni concernenti assicurazioni sulla vita	Su questioni concernenti altre materie regolate dalle leggi commerciali	ANNI	Su questioni concernenti assicurazioni sulla vita	Su questioni concernenti altre materie regolate dalle leggi commerciali
1895.	98	(manca la voce)	1899	187	1,417
1896.	152	927	1900	238	1,695
1897.	117	1,124	1901	239	1,677
1898.	197	1,038	1902	311	1,779

È chiaro pertanto che in un argomento di tanta importanza e di tanta attualità, nulla è dato di apprendere dai dati statistici come ora sono raccolti.

Non mi soffermerò a dimostrare, ciò che ho fatto altre volte (1), ma solo accennerò che ad altro inconveniente relativo, non all'oggetto, ma alla quantità delle liti, occorre rimediare colle desiderate riforme, ed è quello di evitare che le cause, che per cancellazione dal ruolo d'udienza, o per altro motivo, figurino abbandonate e vengano poi riprodotte, riappariscano nelle statistiche come cause nuove, ciò che inevitabilmente si verifica se la ripresa della causa non avvenga nello stesso anno della cancellazione, ma in un anno successivo. La discussione avvenuta su questo argomento, nella seduta del 29 dicembre 1899, portò all'approvazione della proposta Penserini « di deferire al Comitato lo studio del metodo di registrazione delle cause nel ruolo per evitare duplicazioni nel caso che alcune di esse venissero riprodotte (2) ».

E per nulla trascurare circa i precedenti relativi a questo grave compito della Commissione, aggiungerò che nella discussione sulla ricordata mia precedente relazione sul movimento della litigiosità, alla proposta da me fatta che, nel programma dei lavori della Com-

(1) *Atti della Commissione*, Sess. dicembre 1899, pag. 60 e 389.

(2) Apprendo ora che il solerte Comitato ha già provveduto coll'introdurre nelle tavole statistiche apposita colonna per rilevare il numero delle cause riprodotte. Di questa innovazione si avranno i frutti nelle relazioni future.

missione venisse stabilito che tale relazione in avvenire fosse fatta anche con riguardo alla litigiosità di altri Stati, così come è stabilito per la relazione sul movimento della delinquenza, per suggerimento del prof. Bosco da me accettato ed approvato dalla Commissione coll'intera proposta, è stato aggiunto a questo l'inciso « tenendosi conto dei metodi coi quali presso gli altri Stati si raccolgono le notizie statistiche », nel duplice intento di aver additati da tale ricerca i miglioramenti da introdurre in questa parte della statistica e di aver modo di interpretare esattamente le statistiche straniere (1).

Non è a dirsi del resto che nulla si sia fatto ed attuato per migliorare anche la statistica giudiziaria civile e commerciale. Si hanno registri nominativi e distinte relazioni per le separazioni personali dei coniugi, per i fallimenti, per i provvedimenti sulla patria podestà, per le vendite giudiziarie. Ed una radicale importante riforma, frutto di maturo studio del comm. Penserini e del Comitato permanente, ebbe nella sessione del dicembre 1902 l'approvazione della Commissione in ordine alle tutele, al fine di agevolare la vigilanza su questo importante servizio e di raccogliere più sicure notizie statistiche sul suo andamento, consistendo le parti fondamentali della riforma nella istituzione di una scheda per ciascuna tutela colla conseguente abolizione del registro delle tutele di cui all'articolo 343 del Codice civile, trasferendo nella scheda, con le altre notizie, quelle volute coi successivi articoli 345, 346 e 347; nella soppressione degli elenchi nominativi e nell'adozione di tre registri numerici (2). Dalle comunicazioni fatte dal Comitato nella sessione del gennaio 1904 si apprese che questi aveva curato la compilazione definitiva della scheda e dei prospetti numerici di cui presentava un esemplare alla Commissione, esprimendo la speranza che, approvati dal ministro guardasigilli, potessero, con apposite particolari istruzioni, essere inviati alle autorità giudiziarie in tempo utile per predisporne l'adozione dal 1° gennaio del corrente anno.

Nè fu speranza vana, chè per quanto appresi, e non mancherà

(1) *Atti della Commissione*, Sess. dicembre 1899, pag. 58.

(2) Per maggiori notizie veggansi il volume *Atti della Commissione*, Sessione dicembre 1902, p. XI, 53 e seguenti, e Comunicazioni del Comitato permanente nella Sessione gennaio 1904.

certamente di essere partecipato alla Commissione dal Comitato permanente, il nuovo sistema entrerà in vigore quanto prima.

Si progredisce dunque gradatamente, e come non lievi difficoltà si sono superate per adottare metodi che meglio rispondano all'ufficio ed agli scopi della statistica nelle materie penali ed in alcune branche di quelle civili, non vi ha dubbio che l'intento verrà raggiunto anche per la restante parte delle statistiche civili, che certamente ed in qualunque caso, si adotti cioè la riforma a base di scheda o di registri nominativi, presentano difficoltà di gran lunga maggiori sia per la determinazione della *unità* statistica, sia per la classificazione quanto all'oggetto, quando si ponga mente alle complicazioni e trasformazioni che spesso accadono nelle controversie civili, alla loro durata, alla molteplicità e varietà di sentenze incidentali che non di rado occorrono in una sola causa prima di poter arrivare alla pronuncia definitiva.

Ed ora che sto per entrare nell'esame delle cifre debbo fare una avvertenza relativamente alle *medie*.

Nei volumi di statistica giudiziaria civile, fino all'anno 1899, nel determinare i confronti proporzionali fra la popolazione ed il movimento delle cause civili e commerciali è stata presa per base la popolazione *legale*, cioè la *residente* nelle singole circoscrizioni giudiziarie, quale fu determinata dal censimento eseguito il 31 dicembre 1881.

Consequentemente sono state fatte sulla stessa base le medie che si leggono nella precedente mia relazione sul movimento della litigiosità per il triennio 1895-1897.

Dopo l'ultimo censimento eseguito il 10 febbraio 1901 la Direzione generale della statistica ha adottato un metodo diverso, più razionale, cominciando ad attuarlo nel volume della statistica civile e commerciale per l'anno 1900, pubblicato nel 1904, come è detto nell'avvertenza preliminare a pag. I e II del volume stesso. Tale metodo consiste nel determinare per ogni anno al 1° luglio la popolazione risultante dal calcolo dell'aumento medio annuo tra il III (1881) e il IV (1901) censimento. Su questa nuova base sono fatte le medie del quinquennio cui si riferisce la presente relazione. Ma in quanto è stato necessario, per gli opportuni confronti, riportare le medie del precedente triennio, esse si sono mantenute, o, se

Avvertenza sul metodo tenuto nel determinare i rapporti proporzionali di quantità fra il movimento delle cause e la popolazione.

nuove, sono state fatte col sistema antico, per evitare discordanze colla relazione precedente che è stata pubblicata negli atti ufficiali della Commissione.

Gli è perciò che le proporzioni del triennio 1895-97 sono alquanto più elevate essendo state calcolate su di una popolazione invariata. Le differenze però sono di poca rilevanza, riverberandosi nei più dei casi sul secondo decimale, ed è anche per questo che non è parso fosse il caso di cambiare e rifare tutti i rapporti di quel triennio.

Accenno ad altra relazione complementare della presente.

Credo pure utile fare presente o, a dir meglio, ricordare che lo studio sulla frequenza ed esito degli appelli e dei ricorsi per cassazione, sulla durata delle cause, sulla celerità delle decisioni costituisce tema di altra distinta relazione. La presente guarda alla quantità delle liti, quella al loro svolgimento; si completano a vicenda e lo ho voluto rilevare per prevenire l'addebito di lacune che sono solo apparenti, trovando esse spiegazione nella divisione di materie predisposta nel regolare i lavori della Commissione.

Numerò complessivo delle liti.

Dal seguente specchio si ha il numero delle liti iniziate nel quinquennio presso le diverse magistrature. Si aggiungono, per gli opportuni confronti, togliendoli dalla relazione del dicembre 1899, i dati del 1894 e del triennio 1895-1897.

	1894	Media del triennio 1895-97	1898	1899	1900	1901	1902
Uffici di conciliazione.	2,136,035	2,033,225	2,045,325	1,924,461	1,924,225	2,017,199	1,899,985
Preture	247,017	241,695	247,433	239,240	231,981	235,406	231,318
Tribunali	103,410	103,943	100,433	96,882	94,488	99,326	97,633
Corti d'Appello	17,982	21,585	17,286	18,805	16,021	17,246	19,773
Corti di Cassazione . .	2,957	3,345	3,212	3,123	3,144	3,147	3,458
In complesso . . .	2,512,401	2,403,798	2,413,689	2,282,511	2,269,859	2,372,324	2,252,167

La progressiva diminuzione nel novennio è abbastanza sensibile, e se si prendono le cifre del primo e dell'ultimo anno, 1894 e 1902, che danno precisamente il massimo e il minimo, si ha pel 1902 la notevole differenza in meno di 260,234 liti iniziate.

Distinte per magistrature, le differenze fra i detti due anni 1894 e 1902 sono le seguenti:

Diminuirono le liti iniziate presso i Conciliatori di . . .	236,050
Id. id. i Pretori di	15,699
Id. id. i Tribunali di	10,777
Aumentarono id. le Corti d'appello di . . .	1,791
Id. id. le Corti di cassazione di . . .	501

Negli anni intermedi nulla di specialmente notevole, tranne l'aumento abbastanza sensibile di cause iniziate nel 1901 presso i conciliatori, affatto passeggero del resto, perchè nell'anno successivo la progressiva discesa riprese il suo corso.

Le cifre proporzionali a mille abitanti, per le singole magistrature e complessivamente, così per l'ultimo quinquennio come per l'anno 1894 e per il triennio 1895-97, risultano dal seguente quadro (1).

	1894	Media del triennio 1895-97	1898	1899	1900	1901	1902	Media del quinquenn.
Uffici di conciliazione.	73.77	70.22	70.64	66.47	53.60	61.04	57.04	62.76
Preture	8.53	8.35	8.55	8.26	7.06	7.12	6.95	7.59
Tribunali	3.74	3.59	3.47	3.35	2.88	3.01	2.93	3.13
Corti d'Appello	0.62	0.74	0.60	0.65	0.49	0.52	0.59	0.57
Corti di Cassazione	0.10	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10
	86.77	83.02	83.36	78.83	69.12	71.78	67.61	74.14

(1) Si crede opportuno richiamare anche in forma di nota, ed una volta per tutte, l'avvertenza fatta a pag. 9 relativamente al nuovo metodo adottato in questa relazione e negli *Annali di statistica* per determinare i rapporti proporzionali fra il numero delle cause e la popolazione.

Le seguenti cifre proporzionali per le singole regioni sono ben diverse. Si omettono quelle del triennio 1895-1897, si mantengono quelle del 1894 come confronto utile specialmente perchè questo fu l'anno che diede il contingente massimo di liti iniziate presso i conciliatori dopo la legge 16 giugno 1892 che ne ampliò la competenza (1).

(1) Nel prospetto seguente non sono comprese le cause iniziate avanti le Corti di cassazione, perchè il modello in uso presso la Magistratura Suprema non permette di determinare da quale distretto di Corte d'appello provenissero i ricorsi.

NUMERO COMPLESSIVO DEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEGLI ANNI
1894 E 1898-1902.

R E G I O N I	1894		1898		1899		1900		1901		1902	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale.	447,029	43.72	428,118	39.24	403,391	37.43	396,974	32.62	400,063	32.68	432,723	35.13
Italia centrale.	428,295	63.85	383,603	57.19	368,800	54.98	350,508	45.43	365,301	47.01	345,227	44.05
Napoletano.	937,984	121.47	956,282	123.84	891,562	115.46	924,176	107.31	1,008,549	116.45	933,163	106.98
Sicilia	373,669	127.39	408,623	139.31	385,373	131.40	381,667	107.58	364,701	101.84	335,568	92.59
Sardegna.	292,467	429.80	233,551	343.67	225,262	331.05	213,390	269.39	230,563	283.83	201,488	250.74

A formare queste cifre concorsero i procedimenti iniziati presso le varie magistrature nelle proporzioni seguenti:

PROCEDIMENTI INIZIATI PRESSO GLI UFFICI DI CONCILIAZIONE.

REGIONI	1894		1898		1899		1900		1901		1902	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	383,624	35.16	335,770	30.78	316,588	29.02	309,645	25.44	309,261	25.27	339,288	27.54
Italia centrale	357,713	53.32	312,710	46.62	299,256	44.61	284,993	36.94	293,707	38.44	279,495	35.66
Napolitano	798,603	103.42	820,013	106.19	763,059	98.83	800,318	92.93	873,793	101.47	805,020	92.29
Sicilia	321,241	109.52	358,648	122.27	334,865	114.17	330,795	93.24	314,286	87.76	288,109	79.49
Sardegna	274,854	403.92	218,184	320.65	210,583	309.48	198,474	250.56	216,152	270.82	188,073	283.46
	2,136,085	73.77	2,045,325	70.64	1,924,461	66.47	1,924,225	58.60	2,017,199	61.04	1,899,985	57.04

PROCEDIMENTI INIZIATI PRESSO LE PRETURE.

REGIONI	1894		1898		1899		1900		1901		1902	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	58,235	5.34	59,207	5.43	58,708	5.33	56,391	4.63	57,547	4.70	58,981	4.79
Italia centrale	46,693	6.93	48,599	7.24	47,210	7.04	44,401	5.75	44,663	5.75	43,595	5.56
Napolitano	93,073	12.05	94,202	12.20	87,943	11.39	84,818	9.85	88,450	10.21	87,382	10.02
Sicilia	34,847	11.91	32,786	11.18	33,484	11.42	34,384	9.69	33,304	9.33	30,539	8.43
Sardegna	14,119	20.07	12,689	18.57	11,895	17.48	11,987	15.13	11,332	14.22	10,821	13.43
	247,017	8.53	247,433	8.55	239,240	8.26	231,981	7.06	235,406	7.12	231,318	6.94

PROCEDIMENTI INIZIATI PRESSO I TRIBUNALI.

REGIONI	1894		1898		1899		1900		1901		1902	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	30,535	2.79	28,398	2.60	28,135	2.58	26,816	2.20	28,492	2.33	29,167	2.37
Italia centrale	20,851	3.10	19,359	2.89	19,411	2.89	18,146	2.95	19,840	2.42	18,822	2.40
Napoletano	39,582	5.12	36,083	4.67	33,113	4.29	33,527	3.89	35,443	4.09	33,415	3.83
Sicilia	14,313	4.87	13,960	4.76	13,809	4.71	13,398	3.78	13,848	3.86	13,623	3.76
Sardegna	3,129	4.59	2,633	3.87	2,414	3.55	2,601	3.28	2,703	3.39	2,606	3.24
	108,410	3.74	100,433	3.47	96,882	3.35	94,438	2.88	99,326	3.01	97,633	2.93

PROCEDIMENTI INIZIATI PRESSO LE CORTI D'APPELLO.

R E G I O N I	1894		1898		1899		1900		1901		1902	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale	4,585	0.42	4,743	0.43	4,960	0.45	4,122	0.34	4,763	0.38	5,237	0.43
Italia centrale	3,038	0.45	2,935	0.44	2,923	0.44	2,968	0.38	3,091	0.40	3,355	0.43
Napolitano	6,726	0.87	5,984	0.78	7,337	0.95	5,513	0.64	5,963	0.63	7,346	0.84
Sicilia	3,268	1.11	3,229	1.10	3,215	1.10	3,090	0.87	3,173	0.89	3,297	0.91
Sardegna	365	0.54	395	0.58	370	0.54	328	0.41	356	0.45	488	0.61
	17,952	0.62	17,286	0.59	18,805	0.65	16,021	0.49	17,246	0.52	19,773	0.59

Il rapporto percentuale minimo per il complesso delle liti iniziate è sempre dato dall'Italia settentrionale, il massimo dalla Sardegna, nonostante la considerevole diminuzione gradualmente verificatasi dal 1894 in poi, per modo che dalla favolosa cifra di 429.80 per mille abitanti avutasi in quell'anno, si discende nel 1902 a 250.74. Notevole la diminuzione del detto rapporto anche nella Sicilia, disceso da 139.31 a 92.59, e nell'Italia centrale, da 63.85 a 44.05.

Anche guardando alle cifre distinte per magistrature la Sardegna dà costantemente il rapporto più elevato per le controversie portate avanti i Conciliatori ed i Pretori. La proporzionale massima per le liti iniziate presso i Tribunali è data alternatamente dal Napoletano e dalla Sicilia ed è costantemente la Sicilia che dà il numero più elevato delle liti portate innanzi alle Corti d'appello.

Essendo notevole anche la diversità fra le cifre dei distretti di Corte d'appello nelle rispettive regioni, così, a complemento dei dati e per gli opportuni confronti, torna opportuno riportare le cifre proporzionali complessive di ciascun distretto.

NUMERO COMPLESSIVO PROPORZIONALE A 1000 ABITANTI DEI PROCEDIMENTI
CONTENZIOSI, DISTRIBUITI PER DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO E PER REGIONI.

PROVINCIE		1894	1898	1899	1900	1901	1902
Italia settentrio- nale	Genova	71.88	60.66	57.36	49.25	49.51	(a)61.19
	Casale.	52.47	42.04	48.45	34.21	33.06	36.15
	Torino.	48.76	41.85	39.82	34.56	34.85	35.76
	Milano.	32.49	33.47	33.90	28.29	28.88	29.72
	Brescia	21.12	21.67	20.63	17.58	18.61	19.85
	Venezia	46.25	40.62	37.72	34.70	34.11	35.61
	Totale . . .	43.72	39.24	37.43	32.62	32.68	35.13
Italia centrale	Parma.	31.14	26.42	25.40	20.64	21.61	21.41
	Modena (Sezione).	29.86	26.24	25.22	20.77	18.38	18.60
	Lucca	54.81	52.95	50.25	44.23	41.70	38.73
	Firenze	38.57	38.73	37.87	27.94	28.73	27.97
	Bologna	35.95	33.78	31.02	25.90	24.31	23.24
	Ancona	51.57	47.34	44.09	35.03	32.88	30.18
	Macerata (Sezione).	91.25	62.48	59.70	51.20	51.47	47.38
	Perugia (Sezione).	98.22	79.21	76.20	68.21	71.07	62.07
	Roma	158.60	147.06	143.92	107.56	120.32	112.28
	Totale . . .	63.85	57.19	54.98	45.43	47.01	44.05
" Napoletano	Aquila.	130.18	106.03	97.03	84.10	97.88	87.96
	Napoli.	99.08	108.08	99.34	90.78	97.32	87.93
	Potenza (Sezione).	111.26	111.48	112.76	134.24	155.96	148.81
	Trani	158.33	155.13	151.20	133.73	156.79	145.22
	Catanzaro	131.07	144.91	123.37	117.78	110.53	102.90
	Totale . . .	121.47	123.84	115.46	107.31	116.45	106.98
Sicilia	Messina	146.10	156.63	141.80	121.55	107.37	94.64
	Catania	121.65	133.38	128.69	104.91	98.17	96.87
	Palermo	125.11	137.57	129.83	105.09	102.44	89.39
	Totale . . .	127.39	139.31	131.40	107.58	101.84	92.59
Sardegna	Cagliari.	429.80	343.67	331.05	269.39	288.88	250.74
	REGNO . . .	86.67	83.25	78.73	69.03	71.69	67.50

(a) Questo aumento è dovuto esclusivamente a cause di competenza dei Conciliatori.

Il numero massimo si mantiene costante nel distretto della Corte d'appello di Cagliari, il minimo in quello di Brescia.

Nell'Italia superiore la cifra massima è sempre data dal distretto di Genova.

Nell'Italia centrale il massimo rapporto percentuale si ha sempre nel distretto di Roma, il minimo in quelli di Parma e Modena.

Nel Napoletano la cifra massima è data dal distretto di Trani, e solo nel 1902 è stata lievemente superata da quella della sezione di Potenza.

Nella Sicilia è sempre il distretto di Messina che ha le cifre maggiori, le minori quello di Catania, superate solo nel 1902 da quelle del distretto di Palermo.

Il quadro che segue presenta i rapporti percentuali dei procedimenti contenziosi iniziati nel Regno dal 1875 al 1902, coll'eliminazione di quelli, assai numerosi, che portati innanzi ai giudici conciliatori vennero poi a cessare o per abbandono, o per conciliazione seguita fuori dell'udienza, o per altro motivo. La Direzione generale della statistica, come ho già osservato nella precedente relazione, nel presentare annualmente tale quadro, procede a siffatta eliminazione per seguire il metodo altra volta tenuto e rendere così possibile il confronto col passato. E d'altronde le cause minime portate al magistrato popolare per le agevolezze che offre la legge e poi colla medesima facilità subito abbandonate, impropriamente si vogliono far concorrere a stabilire le medie della *litigiosità*.

Da questo quadro si apprende che la media minima complessiva del lungo periodo 1877-1902 è data dall'ultimo anno, il 1902.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEL REGNO IN CIASCUNO DEGLI ANNI 1875-1902.

ANNI	Procedimenti iniziati avanti											
	agli Uffici di conciliazione		alle Preture		ai Tribunali		alle Corti di appello		alle Corti di cassazione		a tutte le Magistrature complessivamente	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
1875	571,596	19.74	386,593	13.35	107,704	3.72	17,427	0.60	2,487	0.09	1,035,807	37.50
1876	636,226	21.97	393,743	13.59	108,524	3.68	17,564	0.61	3,912	0.14	1,157,969	39.99
1877	735,405	25.40	421,530	14.56	110,063	3.80	17,062	0.59	2,873	0.10	1,263,963	44.45
1878	798,170	27.57	440,379	15.21	109,138	3.77	16,855	0.58	2,880	0.10	1,367,422	47.23
1879	795,310	27.47	441,039	15.23	105,990	3.66	16,906	0.58	2,641	0.09	1,361,886	47.03
1880	842,406	29.10	426,842	14.74	103,622	3.58	16,645	0.58	2,718	0.09	1,362,233	48.09
1881	705,403	24.40	376,016	12.99	99,376	3.43	17,205	0.59	2,560	0.09	1,201,580	41.50
1882	717,708	24.79	361,302	12.48	98,756	3.41	16,456	0.57	2,574	0.09	1,196,796	41.34
1883	745,790	25.76	319,535	11.04	93,777	3.24	15,940	0.55	2,757	0.09	1,177,799	40.68
1884	752,501	26.00	308,590	10.66	93,546	3.23	16,230	0.56	2,777	0.10	1,173,944	40.55
1885	788,264	27.23	326,246	11.27	95,149	3.28	16,422	0.57	2,912	0.10	1,228,993	42.45
1886	820,985	28.36	336,245	11.63	97,973	3.38	17,007	0.59	2,947	0.10	1,275,157	44.06
1887	811,972	28.04	346,655	11.97	102,411	3.54	16,416	0.57	2,960	0.10	1,280,414	44.22
1888	860,751	29.38	374,774	12.94	105,577	3.65	17,235	0.60	2,819	0.10	1,351,156	46.67

Segue PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEL REGNO IN CIASCUNO DEGLI ANNI 1875-1902.

ANNI	Procedimenti iniziati avanti											
	agli Uffici di conciliazione		alle Preture		ai Tribunali		alle Corti di appello		alle Corti di cassazione		a tutte le Magistrature complessivamente	
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
1889.	863,493	29.82	372,935	12.88	105,353	3.67	18,077	0.62	2,984	0.10	1,363,792	47.09
1890.	842,825	29.11	359,218	12.41	107,504	3.71	17,180	0.59	2,885	0.10	1,329,606	45.92
1891.	862,624	29.45	359,926	12.43	108,964	3.76	17,288	0.60	2,833	0.10	1,341,685	46.34
1892.	855,288	29.54	343,527	11.86	106,824	3.69	16,535	0.57	3,113	0.11	1,325,387	45.77
1893.	1,077,752	37.22	244,090	8.43	106,272	3.67	16,688	0.58	3,020	0.10	1,447,322	50.00
1894.	1,130,659	39.05	217,017	8.53	108,410	3.74	17,982	0.62	2,957	0.10	1,507,025	52.04
1895.	1,053,164	36.38	235,125	8.13	105,771	3.65	20,666	1.02	3,788	0.13	1,427,514	49.30
1896.	1,073,211	37.05	242,962	8.39	104,442	3.61	17,999	0.62	3,025	0.10	1,441,639	49.73
1897.	1,085,114	37.47	246,998	8.53	101,631	3.51	17,097	0.59	3,249	0.11	1,454,089	50.21
1898.	1,100,536	38.01	247,433	8.55	100,433	3.47	17,286	0.60	3,212	0.11	1,463,900	50.74
1899.	1,027,351	35.48	239,240	8.26	96,822	3.35	18,805	0.65	3,123	0.11	1,385,401	47.85
1900.	1,022,045	31.12	231,981	7.05	94,488	2.88	16,021	0.49	3,144	0.10	1,367,679	41.65
1901.	1,074,953	32.53	235,405	7.12	99,326	3.01	17,246	0.52	3,147	0.09	1,430,078	43.27
1902.	989,833	29.72	231,318	6.94	97,633	2.93	19,773	0.59	3,458	0.10	1,342,015	40.23

Dal seguente specchio si ha il numero delle cause terminate presso le varie magistrature senza sentenza, così in cifre assolute, come in cifre proporzionali. Esso supera costantemente la metà delle cause introdotte:

PROCEDIMENTI TERMINATI PRESSO LE VARIE MAGISTRATURE SENZA SENTENZA PER ABBANDONO DELLA DOMANDA, O PER TRANSAZIONE, O PER CONCILIAZIONE ALL'UDIENZA.

A N N I	Cifre effettive	Per ogni cento procedimenti iniziati nell'anno
1890	1,044,876	51.54
1891	1,070,677	52.01
1892	1,085,111	51.95
1893	1,069,888	53.19
1894	1,363,062	55.21
1895	1,365,124	55.78
1896	1,315,008	55.88
1897	1,335,379	55.51
1898	1,326,394	54.95
1899	1,265,332	55.44
1900	1,259,380	55.48
1901	1,301,166	54.85
1902	1,259,537	55.93

Media del
triennio
56.06

Media del
quinquennio
55.33

Infine il seguente prospetto vale a dimostrare come in tutte le regioni e presso tutte le magistrature complessivamente prese si accentui la tendenza alla diminuzione delle liti. Nel precedente triennio tale tendenza si era pure manifestata e rilevata, ma facevano eccezione le cause iniziate presso i conciliatori, e — fra le regioni — la Sicilia, anche per le cause iniziate presso le altre magistrature. Ora anche tali eccezioni sono venute meno.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEGLI ANNI 1875-1902, DISTRIBUITI PER REGIONI.

REGIONI	A N N I	Procedimenti iniziati avanti						
		agli Uffici di conciliazione		alle Preture, ai Tribunali e alle Corti d'appello complessivamente		a tutte le Magistrature, escluse le Corti di cassazione		
		cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	
<i>Italia settentrionale</i>	1875-78	129,313	11.85	166,171	15.23	295,484	27.08	
	1879-82	141,170	12.94	159,000	14.57	300,170	27.51	
	1883-86	132,514	12.15	125,031	11.46	257,545	23.61	
	1887-90	133,693	12.25	124,507	11.41	258,200	23.67	
	1891-94	172,639	15.83	109,137	10.00	281,806	25.83	
	1895-98	168,032	15.40	93,178	8.54	261,210	23.94	
	1899-1902	164,135	13.44	90,842	7.44	254,977	20.88	
	Media annuale degli anni							
		1875-78	114,377	17.05	129,228	19.27	243,605	36.32
		1879-82	127,433	19.00	111,741	16.66	239,174	35.66
<i>Italia centrale</i>	1883-86	113,157	16.87	86,154	12.84	199,311	29.71	
	1887-90	111,815	16.67	95,189	14.19	207,034	30.87	
	1891-94	147,683	22.02	82,817	12.35	230,500	34.37	
	1895-98	164,437	24.52	71,803	10.70	286,240	35.22	
	1899-1902	146,442	18.91	66,856	8.63	213,298	27.54	
	Media annuale degli anni							

Seque PROCEDIMENTI CONTENZIOSI INIZIATI NEGLI ANNI 1875-1902, DISTRIBUITI PER REGIONI.

REGIONI	ANNI	Procedimenti iniziati avanti					
		agli Uffici di conciliazione		alle Preture, ai Tribunali e alle Corti d'appello complessivamente		a tutte le Magistrature, escluse le Corti di cassazione	
		cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti
<i>Neapolitano</i>	1875-78	299,029	38.80	165,660	21.45	465,289	60.25
	1879-82	334,534	43.32	168,628	21.84	503,162	65.16
	1883-86	349,301	45.24	145,381	18.83	494,682	64.09
	1887-90	393,052	50.90	167,094	21.64	560,146	72.54
	1891-94	400,325	51.87	151,097	19.57	551,922	71.44
	1895-98	474,480	61.45	134,602	17.43	609,082	78.88
	1899-1902	461,692	53.43	127,537	14.76	589,229	68.19
	Media annuale degli anni						
	1875-78	96,138	32.78	49,993	17.04	146,131	49.82
	1879-82	108,984	37.14	50,183	17.11	159,117	51.25
1883-86	111,947	38.17	47,199	16.09	159,146	51.23	
1887-90	153,136	52.21	61,324	20.98	211,660	73.19	
1891-94	170,976	58.29	54,270	18.50	225,246	76.79	
1895-98	190,967	65.11	50,662	17.27	241,029	82.38	
1899-1902	181,665	50.96	49,814	13.97	231,479	64.93	
Media annuale degli anni							
1875-78	45,892	67.44	25,102	36.85	70,994	104.33	
1879-82	53,386	78.46	30,488	44.81	83,874	123.27	
1883-86	70,041	102.93	30,400	44.68	100,441	147.61	
1887-90	86,885	127.69	38,268	56.24	125,153	183.93	
1891-94	87,229	128.19	26,060	33.30	113,289	166.49	
1895-98	80,660	117.70	16,466	24.20	96,556	141.90	
1899-1902	74,512	93.80	14,480	19.20	89,092	112.00	
Media annuale degli anni							

Dall'insieme delle cose e dalle cifre esposte si inferisce:

1° Che la diminuzione più costante e più notevole, salvo il lieve rialzo del 1901, si è verificata tanto per le cifre che per le proporzioni, e quindi anche indipendentemente dal nuovo e più razionale metodo adottato nel formare le medie sulla popolazione, nelle liti iniziate presso i Conciliatori.

2° Che le medie dell'ultimo quinquennio, in paragone a quelle del precedente quadriennio, sono inferiori, nel complesso, anche per le liti introdotte presso le altre magistrature, ma le cifre effettive e le medie annuali non sono tali da corrispondere a quella pressochè perseverante diminuzione che si è verificata nelle liti introdotte presso i Conciliatori, che anzi le cifre effettive delle liti iniziate nell'ultimo anno — 1902 — presso le Corti d'appello e le Corti di cassazione sono le più elevate del quinquennio. In sostanza le liti si iniziano in minor quantità, ma vi si persiste più tenacemente anche nei gradi di giurisdizione superiori, ciò che significa maggior possibilità di far fronte alle più gravi spese che accompagnano i giudizi presso le Corti e quindi maggior benessere, del quale del resto emergeranno le prove anche in altri punti della presente relazione.

3° Che, come nel precedente quadriennio, i due termini estremi delle medie generali complessive sono dati sempre dalla Sardegna col massimo, dall'Italia settentrionale col minimo, differenza che è costituita dal contingente di cause istituite presso i Conciliatori ed i Pretori. L'Italia settentrionale sta costantemente al di sotto delle altre regioni anche nelle cifre proporzionali relative ai Tribunali ed alle Corti d'appello, mentre, come ho già avvertito, il primato — per quantità proporzionale — quanto alle cause innanzi ai Tribunali si alterna fra la Sicilia e il Napoletano, e spetta sempre alla Sicilia per le cause portate in Corte d'appello.

Conciliatori.

Il numero totale delle controversie introdotte davanti i giudici conciliatori in ciascuno degli anni 1898-1902, compresa la pendenza rimasta alla fine dell'anno precedente, è il seguente:

Anno 1898	2,228,627	Anno 1901	2,190,778
Anno 1899	2,102,949	Anno 1902	2,067,465
Anno 1900	2,096,658		

Nel 1898 esistevano 8471 uffici e la media darebbe 262 controversie per ciascuno.

Nel 1902, nel quale anno vi erano due uffici in più, la media fu di 243.

Le controversie portate avanti il conciliatore in sede non contenziosa, cioè coll'intento di evitare una lite, furono:

Nel 1898: 80,949 (3. 63 su 100), delle quali conciliate 52,343 (64. 66 ogni 100) e di queste 4975 per valore superiore a lire 100.

Nel 1899: 73,965 (3. 52 su 100), delle quali conciliate 49,102 (66. 39 ogni 100) e di queste 4677 per un valore eccedente lire 100.

Nel 1900: 67,287 (3. 21 su 100), conciliate 44,799 (66. 58 su 100), delle quali 3953 per valore superiore a lire 100.

Nel 1901: 66,519 (3. 04 su 100), delle quali conciliate 42,449 (63. 81 ogni 100) e di queste 5014 di un valore superiore a lire 100.

Nel 1902: 56,985 (2. 76 su 100), delle quali conciliate 37,378 (65. 59 ogni 100), di cui 3798 di valore eccedente le lire 100.

La proporzione delle controversie portate in sede non contenziosa nei nove anni dal 1894 al 1902, è andata sempre scemando, così da ridursi gradatamente da 6. 04 su 100 a 2. 76, indizio questo di minorata fiducia nell'opera pacificatrice del magistrato popolare.

Le controversie da decidere in sede contenziosa furono, comprese le pendenze dell'anno precedente:

nell'anno 1898 . . .	2,147,678 (96. 37 su 100)
nell'anno 1899 . . .	2,028,984 (96. 48 su 100)
nell'anno 1900 . . .	2,029,371 (96. 79 su 100)
nell'anno 1901 . . .	2,124,259 (96. 96 su 100)
nell'anno 1902 . . .	2,010,480 (97. 24 su 100)

Media del quinquennio: 96. 77.

Media del triennio precedente: 95. 48.

Delle dette controversie furono esaurite senza sentenza, perchè transatte stragiudizialmente od abbandonate:

nel 1898	944,789	nel 1901	942,246
nel 1899	897,110	nel 1902	910,152
nel 1900	902,180		

Ne furono conciliate dal giudice all'udienza:

nel 1898	263,435	nel 1901	244,390
nel 1899	252,329	nel 1902	228,642
nel 1900	238,400		

La proporzione delle controversie esaurite senza sentenza fu complessivamente:

nel 1898	di 56.26	nel 1901	di 55.86
nel 1899	di 56.65	nel 1902	di 56.64
nel 1900	di 56.21		

Media del triennio precedente 58. 16.

e di esse quelle conciliate dal giudice all'udienza furono nel:

1898 - 12.88 su 100 esaurite	1901 - 12.14 su 100 esaurite
1899 - 13.12 id.	1902 - 12.07 id.
1900 - 12.40 id.	

Nell'anno 1894 la proporzione delle conciliazioni all'udienza era stata di 16. 20 su 100, e di 13. 41 su 100 la media del triennio 1895-97. Quindi le conciliazioni ottenute all'udienza decrescono.

Ne furono decise con sentenza nel:

1898 - 834,931 (38.88 su 100)	1901 - 872,082 (38.94 su 100)
1899 - 774,399 (38.17 su 100)	1902 - 755,633 (37.59 su 100)
1900 - 781,760 (38.52 su 100)	

Media del quinquennio: 38. 42. Media del precedente triennio: 37. 01. Media dell'anno 1894: 35. 22.

È naturale che, diminuendo le altre medie, aumenti in proporzione quella delle controversie decise con sentenza.

Rimasero da decidere in fine d'anno:

1898 - 104,523 (4.86 su 100)	1901 - 110,541 (5.20 su 100)
1899 - 105,146 (5.18 su 100)	1902 - 116,053 (5.77 su 100)
1900 - 107,031 (5.27 su 100)	

Media del quinquennio: 5. 26. Media del triennio precedente: 4. 49. Percentuale del 1894: 3. 90.

La proporzione delle pendenze continua quindi ad aumentare.

Ne furono decise nel:

In contraddittorio		In contumacia	
1898 - 384,218	(46. 01 su 100)	1898 - 450,713	(53. 99 su 100)
1899 - 351,822	(45. 43 su 100)	1899 - 422,577	(54. 57 su 100)
1900 - 354 038	(45. 29 su 100)	1900 - 427,722	(54. 71 su 100)
1901 - 380,680	(46. 03 su 100)	1901 - 446,402	(53. 97 su 100)
1902 - 354,618	(46. 93 su 100)	1902 - 401,015	(53. 07 su 100)

Nessuna differenza notevole in paragone dei quattro anni precedenti.

Le spese incontrate per le cause definite con sentenza risultano dal prospetto seguente:

ANNI	Spese incontrate dalle parti nelle cause definite con sentenza				
	Cifra complessiva in lire	Liquidate a favore del vincitore	Su 100 del totale	Compensate o distribuite fra le parti	Su 100 del totale
1898	1,720,313	1,524,980	89	195,333	11
1899	1,519,194	1,414,048	93	105,146	7
1900	1,710,883	1,539,682	90	171,201	10
1901	1,746,142	1,556,474	90	189,668	10
1902	1,853,725	1,660,304	90	193,421	10

La spesa media di ciascuna causa è stata:

di lire 2. 06 . . . nel 1898;	di lire 2. 11 . . . nel 1901;
di lire 1. 83 . . . » 1899;	di lire 2. 45 . . . » 1902.
di lire 2. 19 . . . » 1900;	

Nel 1894 la spesa media era stata di lire 1. 96 per causa, di lire 2. 04 nel 1895 e nel 1896, di lire 2. 05 nel 1897. C'è dunque tendenza all'aumento, e la cifra più elevata delle spese è data dall'ultimo anno, il 1902.

Il seguente prospetto dà le cifre effettive e proporzionali dei procedimenti a carico dei Conciliatori e delle conciliazioni ottenute, distintamente per ciascuna regione.

PROCEDIMENTI A CARICO DEI CONCI

	PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI					
	a carico			conciati		
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	ogni 100 esauriti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	ogni 100 esauriti
Italia settentrionale	38,282	3.50	58.23	22,976		58.23
Italia centrale	12,441	1.85	50.57	6,292		50.57
Napolitano	13,171	1.71	84.47	11,125		84.47
Sicilia	10,780	3.68	83.29	8,979		83.29
Sardegna	6,305	9.27	58.22	3,671		58.22
<i>Regno</i>	80,949	2.80	64.66	52,343		64.66
Italia settentrionale	34,633	3.17	60.85	21,074		60.85
Italia centrale	10,740	1.60	50.90	5,467		50.90
Napolitano	12,254	1.59	87.62	10,737		87.62
Sicilia	11,021	3.76	83.02	9,150		83.02
Sardegna	5,317	7.81	50.29	2,674		50.29
<i>Regno</i>	73,965	2.55	66.39	49,102		66.39
Italia settentrionale	30,889	2.54	61.21	18,907		61.21
Italia centrale	8,905	1.15	50.32	4,431		50.32
Napolitano	12,104	1.41	80.58	9,754		80.58
Sicilia	9,719	2.74	85.72	8,331		85.72
Sardegna	5,670	7.16	58.66	3,326		58.66
<i>Regno</i>	67,287	2.05	66.58	44,799		66.58
Italia settentrionale	26,586	2.17	61.07	16,236		61.07
Italia centrale	12,755	1.64	41.34	5,273		41.34
Napolitano	12,167	1.40	84.10	10,233		84.10
Sicilia	9,738	2.72	76.02	7,403		76.02
Sardegna	5,273	6.61	62.66	3,304		62.66
<i>Regno</i>	66,519	2.01	63.81	42,449		63.81
Italia settentrionale	26,086	2.11	60.85	15,844		60.85
Italia centrale	7,645	0.98	45.36	3,468		45.36
Napolitano	10,000	1.15	87.85	8,785		87.85
Sicilia	9,239	2.55	73.44	6,735		73.44
Sardegna	4,065	5.05	61.40	2,496		61.40
<i>Regno</i>	56,985	1.71	65.59	37,378		65.59

LIATORI E CONCILIAZIONI OTTENUTE.

	PROCEDIMENTI CONTENZIOSI						PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI E CONTENZIOSI COMPLESSIVAMENTE					
	a carico			conciati			a carico			conciati		
	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	ogni 100 esauriti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	ogni 100 esauriti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	ogni 100 esauriti	cifre effettive	ogni 1000 abitanti	ogni 100 esauriti
Italia settentrionale	345,075	31.63	21.70	72,732	31.63	21.70	383,327	35.13	25.43	95,658	35.13	25.43
Italia centrale	330,364	49.25	14.15	44,096	49.25	14.15	342,805	51.11	15.55	50,388	51.11	15.55
Napolitano	860,515	111.44	9.77	79,846	111.44	9.77	873,686	113.15	10.96	90,971	113.15	10.96
Sicilia	379,356	129.33	10.27	37,018	129.33	10.27	390,136	133.01	12.39	45,997	133.01	12.39
Sardegna	232,368	341.49	13.57	29,693	341.49	13.57	238,673	350.76	14.32	33,364	350.76	14.32
<i>Regno</i>	2,147,678	74.18	12.88	263,435	74.18	12.88	2,228,627	76.97	14.87	315,778	76.97	14.87
Italia settentrionale	326,233	29.90	21.45	67,834	29.90	21.45	360,866	33.08	25.32	88,908	33.08	25.32
Italia centrale	318,085	47.42	13.30	39,751	47.42	13.30	328,825	49.02	14.60	45,218	49.02	14.60
Napolitano	806,647	104.46	10.26	78,099	104.46	10.26	818,901	106.05	11.48	88,836	106.05	11.48
Sicilia	333,878	120.65	10.70	35,910	120.65	10.70	364,899	124.40	13.00	45,060	124.40	13.00
Sardegna	234,141	339.40	14.52	30,735	339.40	14.52	229,458	337.22	15.40	33,409	337.22	15.40
<i>Regno</i>	2,028,984	70.08	13.12	232,329	70.08	13.12	2,102,949	72.63	15.09	301,431	72.63	15.09
Italia settentrionale	319,439	26.25	21.12	64,991	26.25	21.12	350,323	28.79	24.77	83,808	28.79	24.77
Italia centrale	304,174	39.42	12.65	36,116	39.42	12.65	313,079	40.58	13.79	40,597	40.58	13.79
Napolitano	845,561	98.18	10.17	81,672	98.18	10.17	837,665	99.59	11.21	91,426	99.59	11.21
Sicilia	349,184	98.42	9.55	31,396	98.42	9.55	358,903	101.16	11.74	39,277	101.16	11.74
Sardegna	211,013	266.39	12.27	24,225	266.39	12.27	216,633	273.55	13.57	27,551	273.55	13.57
<i>Regno</i>	2,029,371	61.80	12.40	233,400	61.80	12.40	2,096,658	63.85	14.23	283,199	63.85	14.23
Italia settentrionale	320,916	26.22	21.74	66,884	26.22	21.74	347,502	28.39	24.87	83,120	28.39	24.87
Italia centrale	317,468	40.86	11.92	35,575	40.86	11.92	330,223	42.50	13.13	40,843	42.50	13.13
Napolitano	921,284	106.38	9.79	85,692	106.38	9.79	933,451	107.78	10.81	95,925	107.78	10.81
Sicilia	334,797	93.49	9.46	30,033	93.49	9.46	344,535	96.21	11.44	37,436	96.21	11.44
Sardegna	229,791	287.91	12.18	26,206	287.91	12.18	235,067	294.52	13.39	29,510	294.52	13.39
<i>Regno</i>	2,124,259	64.28	12.14	244,300	64.28	12.14	2,190,778	66.29	13.79	286,839	66.29	13.79
Italia settentrionale	332,529	28.62	21.52	71,628	28.62	21.52	378,565	30.73	23.54	87,472	30.73	23.54
Italia centrale	298,520	33.08	12.22	34,270	33.08	12.22	306,165	39.06	13.10	37,738	39.06	13.10
Napolitano	851,318	97.60	8.47	68,373	97.60	8.47	861,318	98.74	9.44	77,158	98.74	9.44
Sicilia	305,437	84.27	9.89	28,303	84.27	9.89	314,676	86.82	11.38	35,038	86.82	11.38
Sardegna	202,676	251.59	13.85	26,068	251.59	13.85	206,741	256.64	14.85	25,564	256.64	14.85
<i>Regno</i>	2,010,430	60.36	12.07	223,642	60.36	12.07	2,037,465	62.07	13.63	269,020	62.07	13.63

Da tale prospetto si ricavano pel quinquennio le seguenti medie :

*Procedimenti a carico dei Conciliatori e conciliazioni ottenute
nel quinquennio 1898-1902.*

REGIONI	Procedimenti non contenziosi		Procedimenti contenziosi		Procedimenti non contenziosi e contenziosi	
	a carico ogni 1000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti
Italia settentrionale .	2.70	60.44	28.52	21.51	31.22	24.79
Italia centrale	1.44	47.70	43.01	12.85	44.45	14.03
Napoletano	1.45	84.92	103.61	9.69	105.06	10.78
Sicilia	3.09	80.30	105.23	9.97	108.32	12.09
Sardegna	7.18	58.25	295.36	13.28	302.54	14.41
<i>Regno . . .</i>	<i>2.22</i>	<i>65.41</i>	<i>66.14</i>	<i>12.52</i>	<i>68.36</i>	<i>14.32</i>

Paragonando le medie del quinquennio con quelle del triennio precedente:

*Procedimenti a carico dei Conciliatori e conciliazioni ottenute
nel triennio 1895-1897.*

REGIONI	Procedimenti non contenziosi		Procedimenti contenziosi		Procedimenti non contenziosi e contenziosi complessivamente	
	a carico ogni 1000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti	a carico ogni 1000 abitanti	conciliati ogni 100 esauriti
Italia settentrionale .	4.45	58.54	32.13	23.19	36.60	27.59
Italia centrale	2.44	48.93	50.80	14.93	53.24	16.54
Napoletano	1.62	84.53	110.28	9.27	112.19	10.61
Sicilia	3.67	82.35	113.99	10.36	117.63	12.72
Sardegna	14.64	56.57	361.70	15.45	376.28	17.10
<i>Regno . . .</i>	<i>3.54</i>	<i>63.09</i>	<i>73.33</i>	<i>13.41</i>	<i>73.48</i>	<i>15.76</i>

risalta subito e soprattutto la rilevante diminuzione che continua a verificarsi nella Sardegna dove i procedimenti dalla cifra enorme di 447. 03 per ogni 1000 abitanti avutasi nel 1894 (giusta la relazione sul precedente triennio) discesero gradatamente fino a 256. 64 nel 1902. Anche questa però è una cifra elevatissima che vale, nei procedimenti innanzi ai Conciliatori, a far mantenere il primato — per quantità — alla Sardegna, ed ancora a grande distanza dalle altre regioni, soprattutto dall'Italia settentrionale.

La percentuale più elevata delle conciliazioni ottenute in sede non contenziosa si ebbe nel Napoletano e nella Sicilia, mentre nell'Italia settentrionale si ebbe proporzionalmente un numero maggiore di conciliazioni nei procedimenti contenziosi, fenomeni l'uno e l'altro permanenti, come risulta dalle precedenti relazioni.

Dal seguente prospetto risulta, per regioni, la percentuale delle cause decise, complessivamente nel quinquennio, in contumacia di una delle parti e quella delle domande accolte in tutto o in parte.

CAUSE DECISE DAI CONCILIATORI NEL QUINQUENNIO 1898-902 DISTINTE
SECONDO IL MODO E L'ESITO DEL GIUDIZIO.

(Rapporti centesimali).

REGIONI	Su 100 cause decise	
	le contumaciali furono	la domanda dell'attore fu accolta in tutto o in parte
Italia settentrionale	60.53	93.01
Italia centrale	61.25	94.26
Napoletano	50.12	92.01
Sicilia	58.28	92.38
Sardegna	44.05	88.84
REGNO	54.06	92.31

Infine, come si è fatto in passato, per meglio dimostrare come si sia svolto l'istituto della conciliazione, torna opportuno il seguente prospetto, in cui i dati risalgono al 1875, con esclusione però dei procedimenti abbandonati o conciliati fuori udienza, perchè non compresi nelle statistiche anteriori al 1884.

PROCEDIMENTI A CARICO DEI CONCILIATORI E CONCILIAZIONI OTTENUTE NEGLI ANNI 1875-1902.

A N N I	Procedimenti non contenziosi			Procedimenti contenziosi			Procedimenti contenziosi e non contenziosi complessivamente		
	Numero totale	Numero dei conciliati all'udienza		Numero totale	Numero dei conciliati all'udienza		Numero totale	Numero dei conciliati all'udienza cifre effettive su 100 esauriti	
		cifre effettive	su 100 esauriti		cifre effettive	su 100 esauriti			
1875-77	200,569	108,533	54.86	652,304	179,606	27.54	852,873	288,159	33.48
1878-80	224,813	120,128	53.42	802,463	213,451	26.73	1,027,276	333,579	32.59
1881-83	205,749	116,384	56.86	731,801	218,353	30.26	937,550	334,717	36.10
1884-86	170,019	97,757	57.54	810,310	219,912	28.16	980,329	317,700	33.40
1887-89	151,819	87,835	58.02	877,443	253,757	30.18	1,029,260	341,642	34.42
1890-92	135,087	79,352	58.80	891,411	262,602	30.90	1,026,498	341,954	34.72
1893-95	141,210	84,964	60.39	1,155,133	317,713	28.97	1,296,343	402,677	32.48
1896-98	89,382	57,003	63.85	1,181,727	255,292	26.40	1,271,109	322,353	29.47
1899-1901	69,257	45,450	65.50	1,147,026	245,040	23.59	1,216,233	290,890	26.18
Anno 1902	56,985	37,378	65.59	1,100,323	228,642	23.23	1,157,273	266,020	25.52
Media annuale del triennio									

Come è noto, è la grande quantità di cause portate innanzi al Conciliatore che in principalità concorre a mantenere elevatissima la media della litigiosità in Italia in paragone a quella di altri Stati. Ma se il trovarsi il Conciliatore in ciascun comune del regno facilita e stimola il ricorrere a lui anche per un nonnulla, sta in fatto che in poco meno della metà dei casi alla chiamata in giudizio non sussegue il litigio, nè tampoco il bisogno della conciliazione da parte del giudice. La causa è abbandonata. Basta però che essa sia stata iniziata perchè concorra a stabilire le medie della litigiosità, sebbene lite vera e propria non vi sia stata mai. Non è qui il caso di vedere se il numero stragrande di giudici conciliatori sia un bene od un male, se mirandosi al fine di agevolare la soluzione delle contese minime senza che le parti debbano esporsi a disagi ed a gravi spese, non si agevoli in pari tempo il sorgere e il mantenersi di controversie di nessun conto che senza tali facilitazioni non verrebbero sollevate mai. Io constato solo, come osservazione puramente statistica, che molte fra le minuscole cause portate innanzi al magistrato popolare concorrono a formare le medie della litigiosità senza che in realtà esse costituiscano veri litigi nel senso proprio della parola.

Un'altra osservazione. Non tanto le nude cifre che ho fuggacemente esaminate, quanto le fonti che le illustrano, riconoscono e dimostrano che per effetto delle recenti leggi di competenza, di procedura e fiscali l'istituto della conciliazione è snaturato.

« Petizioni diverse — così l'on. Fani nella relazione sullo « stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia « e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906 —, ordini del giorno « votati in numerose adunanze, importanti pubblicazioni in effemeri « ridi giudiziarie (1) e, ciò che è anche più autorevole, procuratori « generali e procuratori del Re nei loro discorsi inaugurali, recla- « mano con la più viva insistenza che questa magistratura popo- « lare sia restituita alle sue origini prime e che sia ridata alla me- « desima la sua essenza vera ».

E questa Commissione nella tornata del 12 gennaio 1904 di-

(1) Veggasi, fra altro, una serie di articoli del cons. A. Carcani inseriti nel periodico *Il Consigliere dei Giudici Conciliatori e dei Proibiviri*, anno 1904, n. 15 e seguenti.

scutando sulla perspicua relazione del senatore Ricciuti sui discorsi dei procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia — parte civile — per gli anni 1901-902, approvava il seguente ordine del giorno proposto dall'on. Gianturco: « La Commissione « delibera di istituire una compiuta indagine sul modo come funziona la giustizia popolare amministrata dai Conciliatori, tenendo « anche conto delle leggi recentemente pubblicate; e incarica il « Comitato esecutivo di prendere gli opportuni provvedimenti, « perchè si possa sul proposito riferire nella 1^a sessione del 1905 ».

L'inchiesta non fu eseguita, perchè nel dicembre 1904 venne data assicurazione alla Camera dei deputati che per parte del Governo erano in corso gli studi per la riforma della legge; e l'attuale illustre guardasigilli nel discorso pronunciato alla Camera nella tornata del 31 maggio anno corrente, dopo aver accennato alla relazione dell'on. Fani, soggiunse: « Io concordo nell'opinione della « Giunta generale del bilancio e sono anch'io favorevole all'invo- « cata riforma diretta a restituire al giudice conciliatore il suo vero « carattere ».

Procedimenti per rilascio di beni immobili e locazione finita di competenza del Conciliatore.

Il seguente prospetto contiene i dati relativi ai procedimenti per rilascio di beni immobili a locazione finita, giusta la legge 24 dicembre 1896, n. 547, la cui applicazione è in costante incremento.

La cognizione è attribuita al Conciliatore quando la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda lire 300. Dal prospetto si apprende che nella massima parte dei casi la *licenza* fu convalidata senza contraddittorio.

PROCEDIMENTI PER RILASCIO DI BENI IMMOBILI, TRATTATI AVANTI AI CONCILIATORI NEGLI ANNI 1898-1902.

ANNI	Domande per convalidazione di licenza											
	presentate nell'anno		esaurite nell'anno									
	cifre effettive	in rapporto a 10,000 abitanti	nelle quali il Conciliatore non ebbe a pronunziarsi stante il recesso o la contumacia dell'attore		con convalidazione della licenza		per le quali la licenza non fu convalidata		con rinvio al magistrato competente secondo la legge comune			
			cifre effettive	su 100 esaurite	senza contraddittorio	in contraddittorio	senza contraddittorio	non fu convalidata	con rinvio al magistrato competente secondo la legge comune			
		cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite	
1898	80,514	27.82	12,582	15.71	59,014	73.70	6,971	8.71	953	1.19	552	0.69
1899	91,091	31.46	13,921	15.29	66,761	73.35	8,331	9.15	1,238	1.43	707	0.78
1900	103,420	31.49	15,804	15.28	77,582	75.03	8,123	7.86	1,226	1.18	668	0.65
1901	112,929	34.17	16,987	15.03	85,447	75.59	9,074	8.03	836	0.74	693	0.61
1902	121,769	36.55	20,557	16.93	89,515	73.71	9,319	7.67	1,319	1.09	734	0.60

Preture.

Cause in grado d'appello da sentenze dei Conciliatori.

Le sentenze pronunciate dai Conciliatori in cause di valore eccedente le 50 lire e quindi soggette ad appello furono:

nel 1898	80,642
nel 1899	78,021
nel 1900	78,247
nel 1901	86,929
nel 1902	82,042

Gli appelli introdotti avanti i Pretori furono:

- nel 1898: 7645 corrispondenti a 9. 48 su 100 sentenze emesse;
- nel 1899: 7961 corrispondenti a 10. 20 id.;
- nel 1900: 7813 corrispondenti a 9. 98 id.;
- nel 1901: 7975 corrispondenti a 9. 17 id.;
- nel 1902: 8132 corrispondenti a 9. 91 id.

Media del quinquennio 9. 72.

Media del triennio precedente 8. 72.

L'esito di tali appelli, aggiuntevi le pendenze dell'anno precedente, fu il seguente:

ANNO	Cause a carico (comprese le pendenti dagli anni precedenti)	Esaurite nell'anno	Per abbandono o traslazione	Per conciliazione giudiziale	Decise con sentenza	In contraddittorio	In contumacia	Percentuale degli appelli accolti in tutto o in parte
1898	8055	7672	477	46	7149	6393	756	54.05
1899	8344	7875	468	40	7367	6565	802	53.69
1900	8283	7867	587	43	7237	6453	784	53.52
1901	8391	7958	528	27	7403	6637	766	52.63
1902	8566	7962	599	47	7316	6512	804	52.58

Le proporzioni delle appellazioni accolte in tutto o in parte, su 100 cause decise, sono le seguenti:

REGIONI	1898	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale. . .	54.16	55.89	51.61	51.51	53.60
Italia centrale	54.92	51.20	55.15	49.47	44.76
Napoletano	56.40	56.53	55.05	54.35	53.53
Sicilia.	49.10	51.12	55.57	56.21	51.63
Sardegna	49.53	47.80	45.24	45.68	50.95

Oltre alle sentenze, i Pretori nel corso delle cause d'appello emisero altri provvedimenti diversi, cioè: 1569 nel 1898, 2162 nel 1899, 1388 nel 1900, 2276 nel 1901, 2338 nel 1902.

Dai risultati esposti si rileva: che la proporzione degli appelli, come in passato, tende — sebbene lentamente — ad aumentare; da 7.56 (anno 1894) si è saliti a circa 10 su cento; — che il maggior numero proporzionale di riforme si ha nel Napoletano, il minore nella Sardegna; — che va crescendo notevolmente il numero dei provvedimenti diversi (da 554, anno 1894, a 2338, anno 1902).

Altri provvedimenti speciali, cioè:

per ricasazione dei Conciliatori (articolo 120 Codice procedura civile): anno 1898: 344; 1899: 424; 1900: 474; 1901: 382; 1902: 354;

su incidenti di competenza proposti avanti il Conciliatore (articoli 456, 458 Codice procedura civile):

A N N I	Numero delle pronunzie	Dichiararono la competenza del conciliatore	Dichiararono la incompetenza
1898.	2218	1144	1074
1899.	2383	1243	1140
1900.	2233	1101	1132
1901.	2203	1125	1018
1902.	2045	989	1056

su appelli da sentenze dei Conciliatori eccepite per incompetenza (articolo 259 Codice procedura civile):

A N N I	Numero delle pronunzie	Appelli accolti	Respinti
1898.	2479	1264	1215
1899.	2447	1295	1152
1900.	2136	1182	954
1901.	1893	1018	880
1902.	1778	901	877

Sono in diminuzione tanto le pronunzie su incidenti di incompetenza come quelle su appelli per incompetenza, in corrispondenza alla diminuzione generale delle cause iniziate innanzi ai Conciliatori, già precedentemente avvertita.

Cause di prima istanza

Le controversie in primo grado a carico dei Pretori furono:

nell'anno 1898: 272,700 comprese 32,910 pendenti dall'anno precedente;

nell'anno 1899: 265,691 comprese 34,412 id.;

nell'anno 1900: 258,295 comprese 34,127 id.;

nell'anno 1901: 260,832 comprese 33,401 id.;

nell'anno 1902: 257,474 comprese 34,288 id.

Tali cifre divise per le 1535 Preture del Regno, darebbero una media di 177 nel 1898, di 173 nel 1899, di 168 nel 1900, di 170 nel 1901, di 168 nel 1902. Anche tale risultato corrisponde alla già notata diminuzione dei giudizi pretoriali, che viemmeglio si accentua se si abbiano presenti le medie dei due anni antecedenti, 1896 e 1897, che furono rispettivamente di 174 e 183.

Cessarono per conciliazione avvenuta all'udienza per opera del Pretore e trascritta nel verbale a norma dell'articolo 417 del Codice di procedura civile:

nel 1898: 11,445, ossia 4. 19 su 100 cause;
nel 1899: 7974, ossia 3. 00 id.;
nel 1900: 6564, ossia 2. 54 id.;
nel 1901: 6743, ossia 2. 59 id.;
nel 1902: 6938, ossia 2. 69 id.

Media del quinquennio 3. 01.

Media del triennio precedente 3. 30.

Proporzione dell'anno 1904 3. 58.

Nella relazione sul movimento della litigiosità durante il triennio 1895-1897, lamentando la perdurante scarsità di conciliazioni avvenute per opera del Pretore, accennavo com'essa traesse principalmente origine dal modo come procedeva il patrocinio delle cause davanti le Preture, e come perciò la Commissione richiamasse ripetutamente la considerazione del Ministro guardasigilli sulla necessità di meglio disciplinare tale patrocinio, nel duplice intento che fossero meglio tutelati gli interessi delle parti, e che fosse tolto un pericoloso elemento di ostilità alla conciliazione delle liti. Ricordavo ancora come tale necessità fosse universalmente riconosciuta, ma che le vicende parlamentari avevano sempre impedito che le proposte analoghe più volte presentate approdassero e diventassero legge.

Ma dopo quella relazione le proposte finalmente giunsero in porto, e il patrocinio legale nelle Preture è ora regolato dalla legge 7 luglio 1901, n. 283.

Comprendendo la presente relazione anche l'anno 1902, i risultati di questo, se le previsioni nostre fossero state coronate dall'esito, avrebbero dovuto segnare una confortante ed elevata percentuale di conciliazioni, come conseguenza dell'allontanamento dalle aule delle Preture di quell'elemento ostile che le aveva fino allora rese impossibili.

Invece, quasi per ironia, la percentuale delle conciliazioni avvenute nel 1902 si mantenne minima, pressochè uguale a quelle dei

due anni precedenti, inferiore a quelle del 1898 e del 1899 e del quadriennio anteriore.

Si dovrà dire che le speranze furono fallaci, o che la nuova legge sia riuscita imperfetta, o che per emettere un giudizio sicuro convenga attendere i risultati di un maggiore periodo d'applicazione?

Ad escludere quest'ultima ipotesi starebbero le relazioni annuali dei rappresentanti il Pubblico Ministero, successive all'anno 1902, che continuano a deplorare, come in passato, la scarsità delle conciliazioni, ed ora, non senza accennare ad imperfezioni della nuova legge, accentuano specialmente, quale causa principale delle mancate conciliazioni, la rilassatezza dei Pretori che trascurano di far uso della facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti, che se fatta frequentemente e col proposito serio e seriamente attuato di tentare la conciliazione, non potrebbe a meno di dare buoni frutti.

Senza addentrarci a vedere se propriamente la legge 7 luglio 1901, nell'aspetto che qui si ha in vista, non abbia corrisposto alla aspettazione, e se non sia prudente, prima di pronunziare un giudizio, attendere i risultati di una più lunga applicazione, certo è che all'intento delle conciliazioni l'opera del magistrato non può a meno di essere uno dei principali coefficienti. A dimostrarlo viemmeglio trovo opportuno ricordare, che il Procuratore generale di Genova, avendo con circolare 20 novembre 1901 impartito savie istruzioni ai Pretori per raccomandar loro un più largo uso della facoltà di prescrivere la comparizione personale delle parti, ottenne per risultato che nell'anno successivo nel distretto tale comparsa fu ordinata in ben 498 cause, ottenendosi in esse il 10. 51 per cento di conciliazioni, in confronto del 4. 40 per cento ottenutosi nelle cause trattate per procuratore.

Sarebbe assai utile che l'esempio del Procuratore generale di Genova venisse imitato, occorrendo, anche con opportuni eccitamenti.

In relazione alle premesse osservazioni trovo ancora opportuno di ricordare, che nella sessione del gennaio 1904 la Commissione, discutendo sulla anzidetta relazione del senatore Ricciuti, approvò, fra altre, la proposta del relatore sulla opportunità di richiamare i Pretori alla più rigida osservanza della legge 7 luglio 1901, siccome

risultava che presso talune Preture si continuava ad ammettere i patrocinatori secondo l'andazzo antico, senza applicare le nuove disposizioni; il che porterebbe a concludere che non da imperfezioni della nuova legge, ma dalla sua inosservanza dipenderebbe in parte la scarsità delle conciliazioni, onde dalla più esatta applicazione di essa sarebbero a ripromettersi risultati migliori.

Le cause cessate per transazione, per abbandono della istanza, per non comparsa delle parti, ammontarono:

nel 1898: a 82,411, cioè 30. 23 su 100;

nel 1899: a 81,488, cioè 30. 67 id.;

nel 1900: a 82,220, cioè 31. 83 id.;

nel 1901: a 78,294, cioè 30. 02 id.;

nel 1902: a 83,053, cioè 32. 24 id.

I seguenti prospetti danno il rapporto proporzionale tanto delle conciliazioni come della cessazione negli altri modi ora accennati, distintamente per regioni:

**CAUSE A CARICO DEI PRETORI IN PRIMA ISTANZA, CONCILIATE ALL'UDIENZA
E TERMINATE STRAGIUDIZIALMENTE.**

REGIONI		Cause a carico		Cause conciliate all'udienza		Cause terminate per transazione, per abbandono dell'istanza o per altra causa	
		cifre effettive	ogni 1000 abitanti	cifre effettive	ogni 100 Cause esaurite	cifre effettive	ogni 100 cause esaurite
Anno 1898	Italia settentrionale	67,110	6. 15	2,637	4. 58	16,427	28. 52
	Italia centrale	54,161	8. 07	1,122	2. 34	18,902	39. 35
	Napoletano	101,893	13. 20	6,213	6. 96	32,377	36. 26
	Sicilia	34,972	11. 92	934	2. 92	10,376	32. 49
	Sardegna	14,564	21. 40	539	4. 40	5,909	48. 18
	<i>Regno</i>	272,700	9. 42	11,445	4. 79	83,991	35. 12
Anno 1899	Italia settentrionale	66,822	6. 12	3,284	5. 74	15,941	27. 87
	Italia centrale	52,334	7. 80	930	2. 14	18,075	39. 38
	Napoletano	97,396	12. 61	2,422	2. 84	30,761	31. 99
	Sicilia	35,563	12. 12	731	2. 22	11,452	34. 83
	Sardegna	13,576	19. 95	557	4. 88	5,259	46. 10
	<i>Regno</i>	265,691	9. 18	7,974	3. 43	81,483	35. 06
Anno 1900	Italia settentrionale	64,629	5. 31	2,472	4. 51	16,036	29. 24
	Italia centrale	49,950	6. 47	845	1. 95	17,599	40. 51
	Napoletano	94,103	10. 93	2,153	2. 61	30,980	37. 54
	Sicilia	36,127	10. 18	579	1. 74	12,381	37. 21
	Sardegna	13,486	17. 03	515	4. 49	5,224	45. 51
	<i>Regno</i>	258,295	7. 87	6,564	2. 91	82,220	36. 45
Anno 1901	Italia settentrionale	65,824	5. 38	2,428	4. 32	16,186	28. 83
	Italia centrale	50,231	6. 46	819	1. 85	17,804	40. 26
	Napoletano	96,928	11. 19	2,419	2. 87	29,053	34. 44
	Sicilia	35,174	9. 82	575	1. 80	10,812	33. 77
	Sardegna	12,675	15. 88	502	4. 71	4,439	41. 61
	<i>Regno</i>	260,832	7. 89	6,743	2. 97	78,294	34. 43
Anno 1902	Italia settentrionale	67,047	5. 44	2,530	6. 94	16,695	44. 92
	Italia centrale	48,605	6. 20	698	2. 87	17,224	70. 88
	Napoletano	96,859	11. 10	2,783	5. 82	33,804	76. 76
	Sicilia	32,832	9. 06	475	2. 58	11,056	60. 11
	Sardegna	12,131	13. 81	402	8. 10	4,274	86. 01
	<i>Regno</i>	257,474	7. 73	6,938	5. 23	83,053	62. 61

Il rapporto proporzionale generale delle cause introdotte decresce ovunque; la sproporzione fra le regioni perdura nello stesso ordine risultante dalla relazione pel triennio 1895-1897, cioè media minima nell'Italia Settentrionale, indi — progredendo — nella Centrale, Sicilia, Napoletano, Sardegna, la quale però continua a primeggiare — e notevolmente — nella proporzione delle cause terminate per transazione, abbandono, o per altro motivo.

Giova poi avvertire, anche per attenuare alquanto la gravità delle osservazioni fatte sullo scarso numero delle conciliazioni, che evidentemente in molti casi l'abbandono della causa può provenire da conciliazione, sebbene non ne risulti dal verbale nelle forme di legge.

Tolte le cause conciliate e quelle terminate stragiudizialmente, ne restano delle cause a carico:

nel 1898	178,844
nel 1899	176,229
nel 1900	169,511
nel 1901	175,795
nel 1902	167,483

Di queste furono decise con sentenza:

nel 1898: 144,432, cioè 52. 96 per cento sul numero totale delle cause a carico dei Pretori;

nel 1899: 142,105, cioè 53. 49 id., id.;

nel 1900: 136,140, cioè 52. 71 id., id.;

nel 1901: 141,507, cioè 54. 25 id., id.;

nel 1902: 131,644, cioè 51. 13 id., id.

Media del quinquennio 52. 91.

Media del triennio precedente 54. 82.

Rimasero pendenti alla fine dell'anno:

nel 1898 : 34,412 cause, cioè 12. 62 su 100, delle quali 841 solo per la pubblicazione della sentenza;

nel 1899: 34,124 cause, cioè 12. 84 su 100, delle quali 890 id. id.;

nel 1900: 33,371 cause, cioè 12. 92 su 100, delle quali 628 solo per la pubblicazione della sentenza;

nel 1901: 34,288 cause, cioè 13. 14 su 100, delle quali 864 id. id.;

nel 1902: 35,839 cause, cioè 13. 92 su 100, delle quali 1009 id. id.

Media proporzionale della pendenza del quinquennio 13. 09.

Media proporzionale della pendenza del triennio precedente 12. 24.

Nel 1898 furono decise in contraddittorio cause 102,594, in contumacia 41,838.

Nel 1899 furono decise in contraddittorio cause 101,474, in contumacia 40,631.

Nel 1900 furono decise in contraddittorio cause 97,486, in contumacia 38,654.

Nel 1901 furono decise in contraddittorio cause 102,741, in contumacia 38,766.

Nel 1902 furono decise in contraddittorio cause 93,682, in contumacia 37,962.

La media percentuale delle contumaciali fu quindi del 28. 97 nel 1898, di 28. 59 nel 1899, di 28. 39 nel 1900, di 27. 39 nel 1901, di 28. 83 nel 1902.

Media del quinquennio 28. 43.

Media del triennio precedente 29. 16.

E per regioni la percentuale delle cause decise in contumacia fu :

REGIONI	1898	1899	1900	1901	1902
Nell'Italia settentrionale	31.21	31.43	30.33	29.15	31.30
Nell'Italia centrale.	39.95	36.21	35.83	34.26	38.18
Nel Napoletano	25.44	25.63	26.32	25.75	25.67
In Sicilia	23.63	25.27	25.37	24.05	24.18
In Sardegna	11.90	12.09	12.38	12.47	12.58

Quindi, come nel triennio precedente, la maggior quantità proporzionale delle cause contumaciali si ha nell'Italia centrale, la minore in Sardegna.

Le sentenze emesse dai pretori in prima istanza furono (1):

nel 1898 . . .	{	106,888 civili;
	}	38,739 commerciali;
nel 1899 . . .	{	105,428 civili;
	}	37,568 commerciali;
nel 1900 . . .	{	101,080 civili;
	}	36,132 commerciali;
nel 1901 . . .	{	103,691 civili;
	}	38,661 commerciali;
nel 1902 . . .	{	94,046 civili;
	}	38,357 commerciali.

La proporzione fra le civili e le commerciali, rispetto a 100 cause in totale, varia assai da regione a regione:

REGIONI	1898		1899		1900		1901		1902	
	Civili	Commerciali	Civili	Commerciali	Civili	Commerciali	Civili	Commerciali	Civili	Commerciali
Italia settentrionale	55.99	44.01	54.18	45.82	52.37	47.63	52.78	47.22	51.69	48.31
Italia centrale . . .	68.08	31.92	71.15	28.85	71.86	28.14	70.12	29.88	67.95	32.05
Napoletano	82.63	17.37	82.91	17.09	83.68	16.32	82.45	17.55	81.17	18.83
Sicilia	85.11	14.89	85.61	14.39	84.69	15.31	83.54	16.46	82.78	17.22
Sardegna	89.60	10.40	89.41	10.59	91.18	8.82	89.76	10.24	89.88	10.12
REGNO . . .	73.40	26.60	73.73	26.27	73.57	26.33	72.84	27.16	71.03	28.97

(1) La differenza fra il numero delle sentenze e quello delle cause decise ha la sua ragione in ciò che talune fra queste furono riunite e decise con una sola sentenza, e che non furono comprese fra le cause decise quelle nel corso delle quali non fu pronunciata nessuna sentenza su istanza di parte, ma solo emessa d'ufficio, in via d'istruzione, qualche sentenza preparatoria.

Tali sproporzioni sono permanenti e furono segnalate anche nella relazione sul triennio precedente e stanno, come ivi si è detto, in ragione dello sviluppo delle industrie e de' commerci, che primeggia nell'Italia settentrionale ed è minimo nella Sardegna.

Le sentenze definitive furono:

nel 1898:	104,364;
nel 1899:	101,775;
nel 1900:	97,025;
nel 1901:	100,340;
nel 1902:	92,978.

Le non definitive:

	su questioni incidentali proposte dalle parti	emesse d'ufficio per l'istruzione preparatoria della causa
nel 1898.	39,476	1,787
nel 1899.	39,511	1,710
nel 1900.	38,708	1,479
nel 1901.	40,517	1,495
nel 1902.	38,126	1,299

Delle sentenze definitive riflettevano valore determinato:

nel 1898:	93,428;
nel 1899:	91,252;
nel 1900:	86,592;
nel 1901:	90,005;
nel 1902:	83,307;

e più specificatamente:

ANNI	Valore non superiore a 200 lire		Da più di 200 a 500		Da più di 500 a 1000		Superiore a 1000 lire	
	Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale
1895	35,663	38.65	32,967	35.73	16,381	17.76	7,254	7.86
1896	36,264	38.21	34,198	36.03	16,741	17.64	7,702	8.12
1897	36,672	39.06	33,503	35.69	16,207	17.26	7,501	7.99
1898	35,467	37.96	40,214	43.04	11,499	12.31	6,248	6.69
1899	33,649	36.88	39,748	43.56	11,763	12.89	6,092	6.67
1900	31,755	36.67	37,774	43.63	11,320	13.07	5,743	6.63
1901	33,158	36.84	39,000	43.33	11,896	13.22	5,951	6.61
1902	28,797	34.57	37,366	44.85	11,355	13.63	5,789	6.95

In questo specchietto ho aggiunto anche i dati del precedente triennio, perchè dal più esteso confronto spiccano maggiormente la progressiva diminuzione delle cause di valor maggiore e minore e l'aumento di quelle di valor medio, fra le lire 200 e 500.

Il numero delle sentenze pronunziate corrisponde alla media, per ciascuna Pretura, di 100 nel 1898, 98 nel 1899, 94 nel 1900, 96 nel 1901, 100 nel 1902.

Ma la differenza fra Preture e Preture si mantiene sempre enorme. Mentre da 6 a 8 Preture pronunziarono più di 1000 sentenze in ciascuno dei cinque anni, ve ne furono da 33 a 48 che ne pronunziarono meno di 10.

A mo' d'esempio, nel 1902:

MASSIMI.	MINIMI.
Roma 6°, 1138.	Morgex (Aosta), 6.
Roma 1°, 1127.	Peveragno (Cuneo), 6.
Milano 6°, 1088.	None (Pinerolo), 6.
Roma 2°, 1017.	Isola del Giglio (Grosseto), 6.
Palermo 4°, 1009.	Vestone (Salò), 5.
	Carpineti (Reggio Emilia), 5.
	Radda (Siena), 5.
	Cumiana (Pinerolo), 4.
	Collagna (Reggio Emilia), 4.
	Carpaneto (Piacenza), 4.
	Boves (Cuneo), 3.
	Berceto (Borgotaro), 3.
	Ustica (Palermo), 2.
	Zavattarello (Bobbio), 2.
	Vilminore (Bergamo) nessuna.

È inutile che mi soffermi in commenti. Mi basta richiamare la pregevolissima relazione presentata dal comm. De' Negri nella sessione del gennaio 1904 « Sui lavori delle Autorità giudiziarie in relazione alle circoscrizioni territoriali », e la deliberazione, che, su di lui proposta, la Commissione ha votata, cioè:

« La Commissione, udita la lettura, ecc., persuasa che le circoscrizioni debbano essere modificate per eliminare gl'inconvenienti che oggi si lamentano, di sedi giudiziarie quasi prive di lavoro e di altre dove questo è in misura esuberante, e convinta che giovi attuare insieme le riforme delle circoscrizioni e quella dell'ordinamento giudiziario, fa voti perchè, riprendendosi gli studi ora interrotti su questo ultimo argomento, siano insieme studiate le riforme più convenienti da introdursi nelle circoscrizioni giudiziarie ».

Il seguente prospetto contiene la distribuzione delle sentenze fra le Preture distinte per regioni, e dal confronto fra la prima e le ultime colonne, si apprende che, anche proporzionalmente al numero totale delle Preture di ciascuna regione, quelle dove scarseggiò o mancò quasi affatto il lavoro appartengono in maggior quantità all'alta Italia, poi alla media, ciò che erasi verificato anche nel precedente triennio.

DISTRIBUZIONE DELLE SENTENZE FRA LE PRETURE.

REGIONI	Numero delle Preture (escluse le urbane)	Numero delle sentenze pronunziate dai Pre- tori	Media delle sentenze pronunziate in cia- scuna Pretura	Preture che pronunziarono un numero di sentenze												
				superiore a 1000	da 751 a 1000	da 501 a 750	da 301 a 500	da 201 a 300	da 101 a 200	da 76 a 100	da 51 a 75	da 31 a 50	da 21 a 30	da 11 a 20	non maggiore di 10	
Anno 1898	Italia settentrionale . . .	484	39,814	82	1	2	8	15	12	58	30	72	108	70	77	31
	Italia centrale	312	29,135	93	3	2	3	6	6	50	21	61	78	36	34	12
	Napoletano	501	55,641	111	1	4	7	14	22	125	80	121	85	28	11	3
	Sicilia	159	21,666	136	1	2	4	9	14	32	26	37	19	10	4	1
	Sardegna	79	6,578	83	1	2	19	14	20	16	5	1	1
	<i>Regno . . .</i>	1,535	152,834	100	6	10	22	45	56	284	171	311	306	149	127	48
Anno 1899	Italia settentrionale . . .	484	39,411	81	1	4	7	16	12	57	29	59	107	89	81	22
	Italia centrale	312	27,954	90	3	2	2	5	11	46	23	55	60	55	35	15
	Napoletano	501	55,177	110	2	2	5	17	20	123	77	118	86	35	13	3
	Sicilia	159	21,624	136	1	1	3	10	11	31	24	37	28	8	4	1
	Sardegna	79	6,257	79	2	1	15	20	11	14	6	4	3
	<i>Regno . . .</i>	1,535	150,423	98	7	9	17	50	55	272	173	283	295	193	137	44
Anno 1900	Italia settentrionale . . .	484	37,870	78	1	1	10	11	16	46	31	69	102	84	75	38
	Italia centrale	312	26,140	84	3	2	2	7	8	33	23	55	74	51	42	12
	Napoletano	501	52,731	105	1	3	5	18	19	121	67	111	96	42	15	3
	Sicilia	159	21,255	134	1	1	3	9	14	39	15	34	29	7	5	2
	Sardegna	79	6,493	82	4	19	14	19	13	8	2	..
	<i>Regno . . .</i>	1,535	144,489	94	6	7	20	45	61	253	150	288	314	192	139	55
Anno 1901	Italia settentrionale . . .	484	39,109	81	2	2	6	10	20	49	34	58	130	64	86	23
	Italia centrale	312	26,674	85	3	2	2	7	10	36	21	56	74	45	44	12
	Napoletano	501	56,054	112	1	3	10	14	22	123	89	110	80	37	11	1
	Sicilia	159	21,531	135	1	..	7	11	9	31	24	34	22	14	4	2
	Sardegna	79	6,419	81	5	14	11	24	14	6	4	1
	<i>Regno . . .</i>	1,535	149,787	98	7	7	25	42	66	253	179	282	320	166	149	39
Anno 1902	Italia settentrionale . . .	484	38,600	80	1	3	6	12	19	51	31	59	114	83	77	28
	Italia centrale	312	25,356	81	3	1	2	8	6	34	26	56	66	51	43	16
	Napoletano	501	50,588	102	..	3	5	18	23	114	64	115	102	38	18	1
	Sicilia	159	19,231	121	1	..	3	10	14	29	22	28	31	15	3	3
	Sardegna	79	5,683	72	3	13	10	22	15	8	7	1
	<i>Regno . . .</i>	1,535	139,758	91	5	7	16	48	65	241	153	280	328	195	148	49

Altri affari trattati dai Pretori.

Per completare le notizie sul movimento degli affari civili presso le Preture è opportuno riportare altre cifre.

Oltre alle sentenze, i Pretori emisero in sede contenziosa altri provvedimenti, in numero di :

142,337 nel 1898;
144,552 nel 1899;
132,592 nel 1900;
140,164 nel 1901;
133,951 nel 1902.

Sequestri.

Ordinarono 1437 sequestri giudiziari nel 1898;

Id. 1336 id. 1899;
Id. 1378 id. 1900;
Id. 1464 id. 1901;
Id. 1485 id. 1902;

e i seguenti sequestri conservativi (si riportano anche le cifre del precedente triennio per segnalarne la notevole diminuzione, indice di maggior fiducia nella solvibilità dei debitori e quindi di maggior benessere):

ANNI	Sequestri concessi	Confermati	Revocati	Non seguiti da giudizio
1895	12,727	5,088	609	7,039
1896	13,619	5,458	562	7,599
1897	12,748	4,969	626	7,153
1898	12,816	4,912	574	7,330
1899	11,345	4,265	566	6,514
1900	10,523	4,061	518	5,944
1901	11,670	4,494	543	6,628
1902	10,346	3,858	474	6,014

Giurisdizione volontaria.

In materia di giurisdizione volontaria:

nel 1898 aprirono 22,874 tutele;
nel 1899 aprirono 20,930 id. ;
nel 1900 aprirono 21,694 id. ;
nel 1901 aprirono 23,160 id.,
nel 1902 aprirono 21,697 id..

Costituirono nel 1898 23,306 consigli di famiglia,

Id.	1899	21,882	id.	id.;
Id.	1900	22,541	id.	id.;
Id.	1901	24,062	id.	id.;
Id.	1902	21,957	id.	id.

Emanarono in materia di volontaria giurisdizione :

altri	104,995	provvedimenti nel	1898;
altri	102,878	id.	1899,
altri	108,690	id.	1900;
altri	107,316	id.	1901;
altri	105,631	id.	1902.

Queste cifre non si sono che enunciate perchè si abbia migliore e più completa nozione del lavoro dei pretori, ma non è il caso di soffermarvisi, riguardando la presente relazione il movimento della litigiosità che non può comprendere la giurisdizione volontaria, formante oggetto di altri studi e relazioni da parte della Commissione.

I volumi della statistica, sempre in relazione al movimento degli affari presso le Preture, forniscono pure dati circa il pignoramento e la vendita di mobili e frutti pendenti, le vendite giudiziarie di immobili in esecuzione della legge sulle imposte dirette e i procedimenti per rilascio di beni immobili in applicazione della legge 24 dicembre 1896, n. 547.

I pignoramenti iniziati nel 1898 furono 83,225 per un debito complessivo di lire 34,110,247; Pignoramento e vendita di mobili e frutti pendenti.

nel 1899:	77,999	per lire	28,802,738;
nel 1900:	75,740	per lire	28,601,249;
nel 1901:	75,526	per lire	28,144,933;
nel 1902:	73,563	per lire	27,693,614.

Tali cifre segnano una notevole diminuzione, sicuro indice di migliorato benessere, in confronto di quelle del quadriennio precedente, che furono:

nel 1894	pignoramenti	76,816	per un debito di lire	36,016,083;
nel 1895	id.	77,043	id.	id. 33,888,965;
nel 1896	id.	86,164	id.	id. 36,377,008;
nel 1897	id.	85,584	id.	id. 36,259,212.

Il seguente prospetto contiene l'indicazione dei pignoramenti e delle vendite distintamente per ciascuna regione:

REGIONI	Numero dei pignoramenti iniziati		Numero delle vendite eseguite			
	cifre effettive	ogni 10,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	in rapporto a 100 pignoramenti iniziati	
Italia settentrionale	1898	15,687	14.38	1,349	12.36	8.59
	1899	14,618	13.40	1,259	11.54	8.61
	1900	14,396	11.83	1,127	9.26	7.82
	1901	13,821	11.29	1,118	9.13	8.09
	1902	13,898	11.28	1,143	9.28	8.22
Italia centrale	1898	15,802	23.56	1,035	15.43	6.75
	1899	14,261	21.26	966	14.40	6.77
	1900	13,733	17.79	1,176	15.24	8.56
	1901	13,011	16.74	770	10.16	6.07
	1902	13,713	17.49	894	11.40	6.52
Napoletano	1898	28,945	37.48	2,381	30.83	8.22
	1899	27,654	35.81	2,228	28.81	8.06
	1900	26,346	30.59	1,844	21.06	6.89
	1901	29,775	34.37	2,137	24.66	7.18
	1902	28,992	33.24	1,875	21.50	6.47
Sicilia	1898	19,216	65.51	957	32.63	4.98
	1899	17,940	61.16	1,036	35.32	5.77
	1900	17,752	50.04	1,119	31.54	6.30
	1901	15,713	43.84	835	23.30	5.31
	1902	13,612	37.56	822	22.07	6.04
Sardegna	1898	3,575	52.54	255	37.48	7.13
	1899	3,526	51.82	310	45.56	8.79
	1900	3,513	44.35	295	37.24	8.40
	1901	3,206	40.15	250	31.31	7.80
	1902	3,348	41.56	237	29.42	7.08

Come nel precedente triennio, così nel quinquennio in esame, il maggior numero di pignoramenti in rapporto alla popolazione si ebbe nella Sicilia, seguita gradatamente dalla Sardegna, dal Napoletano, dall'Italia centrale; il minor numero si ebbe nell'Italia settentrionale.

Il maggior numero di vendite, sempre in rapporto alla popolazione, è dato dalla Sardegna, poi dalla Sicilia, indi dal Napoletano, dall'Italia centrale e il minor numero dalla settentrionale. In queste proporzioni è avvenuto uno spostamento in confronto del precedente triennio, nel quale il Napoletano aveva superato la Sicilia.

Le premesse cifre, cotanto diverse da regione a regione, sono indizio manifesto di differenti condizioni economiche.

Le vendite d'immobili ordinate con sentenze dai pretori per debiti arretrati d'imposte dirette furono:

nel 1898:	12,267	e le vendite compiutamente eseguite	8,688;
nel 1899:	15,095	id.	id.
nel 1900:	9,689	id.	id.
nel 1901:	8,702	id.	id.
nel 1902:	8,204	id.	id.

Vendita di immobili per debiti d'imposta.

I dati principali circa tali vendite si hanno dal seguente prospetto, che contiene anche quelli del precedente triennio, riportati per meglio dimostrare la confortante progressiva diminuzione delle cifre, tanto nel numero delle vendite autorizzate ed eseguite, quanto nell'ammontare dei debiti d'imposta. Solo nel 1902 questi ultimi segnano un aumento, che giova ritenere meramente accidentale e passeggero:

ANNI	Sentenze autorizzanti la vendita	Vendite eseguite	Ammontare dei debiti d'imposta	Prezzo ottenuto dalla vendita	Immobili aggiudicati al Demanio perchè deserti negli esperimenti	Immobili aggiudicati a privati
1895.	11,343	11,132	1,175,485	3,242,384	8,486	2,646
1896.	12,034	11,573	1,125,530	2,932,962	8,144	3,429
1897.	10,556	9,752	1,731,072	4,139,799	6,037	3,751
1898.	12,267	8,688	1,387,424	3,929,511	3,567	5,124
1899.	15,095	10,614	1,110,014	2,508,856	4,438	6,176
1900.	9,689	5,777	803,890	1,886,164	2,131	3,646
1901.	8,702	5,207	746,721	1,679,763	1,535	3,672
1902.	8,204	4,857	890,291	1,751,812	1,391	3,466

Il seguente prospetto dà le cifre di ciascuna regione:

VENDITE GIUDIZIALI IMMOBILIARI PER DEBITI DI IMPOSTE.

REGIONI	Procedimenti di esecuzione				Percentuale delle sentenze autorizzanti la vendita sul numero totale di quelle emanate nel Regno nel quinquennio	Ammontare complessivo dei debiti per i quali si procedette alla vendita	Aggiudicazioni			Ammontare complessivo dei prezzi ottenuti dalle vendite
	sopravenuti nel corso dell'anno	per abbandono o perenzione	esauriti				al Demanio privati	a	Totale	
			con la sentenza che autorizza la vendita	Cifre effettive						
Italia settentrionale	1898	2,602	1,369	1,252	11.48	115,285	88	1,130	1,218	449,827
	1899	2,318	1,194	1,290	11.82	71,594	54	1,163	1,217	219,487
	1900	1,607	872	761	6.25	36,251	15	710	725	148,250
	1901	1,567	783	728	5.94	97,285	13	625	638	190,669
	1902	1,496	845	683	5.54	76,000	7	59	602	148,871
Italia centrale . . .	1898	2,419	1,036	1,187	17.70	397,097	152	818	970	1,868,437
	1899	2,795	1,120	1,817	27.09	160,089	288	1,067	1,355	702,082
	1900	1,647	903	801	10.38	135,904	95	528	623	384,614
	1901	1,364	820	487	6.27	82,212	47	429	476	361,718
	1902	1,598	1,126	517	6.60	97,250	59	450	509	301,514
Napoletano	1898	5,877	2,437	3,167	41.01	428,338	917	1,697	2,614	1,019,267
	1899	7,698	3,566	4,355	56.40	509,188	1,596	2,142	3,738	995,598
	1900	4,115	2,253	2,300	26.70	258,054	832	1,105	1,937	977,424
	1901	4,246	2,276	1,993	23.01	291,118	520	1,116	1,636	703,587
	1902	3,920	1,797	2,113	24.22	386,348	741	1,139	1,880	826,564

Segue **VENDITE GIUDIZIALI IMMOBILIARI PER DEBITI DI IMPOSTE.**

REGIONI	Procedimenti di esecuzione				Percentuale delle sentenze autorizzanti la vendita sul numero totale di quelle emanate nel Regno nel quinquennio	Ammontare complessivo dei debiti per i quali si procedette alla vendita	Aggiudicazioni			Ammontare complessivo dei prezzi ottenuti dalle vendite
	sopravvenuti nel corso dell'anno	per abbandono o perenzione	esauriti				al Demanio	a privati	Totale	
			con la sentenza che autorizza la vendita	Cifre effettive						
Sicilia	1898	6,985	4,255	1,927	65.70	238,443	1,081	637	1,718	414,217
	1899	6,752	4,239	2,353	100.68	175,418	1,973	877	2,850	460,451
	1900	5,944	3,658	2,480	69.90	184,949	1,039	603	1,647	257,158
	1901	4,713	3,414	1,514	42.28	110,511	649	563	1,212	239,424
1902	4,642	3,619	980	25.66		94,039	334	400	734	338,656
Sardegna	1898	7,380	2,352	4,734	695.70	208,291	1,329	839	2,168	178,263
	1899	7,579	2,940	4,680	687.78	193,725	527	927	1,454	130,938
	1900	5,809	2,817	3,347	422.54	188,722	150	695	845	118,718
	1901	6,601	2,489	3,980	498.65	165,595	306	939	1,245	124,415
1902	7,273	3,092	3,941	489.21	226,654	250	882	1,132	136,177	
REGNO	1898	25,293	11,449	12,267	42.37	1,387,424	3,567	5,121	8,688	3,929,511
	1899	27,382	13,158	15,095	52.14	1,110,014	4,438	6,176	10,614	2,508,356
	1900	19,152	10,513	9,689	29.51	803,880	2,131	3,646	5,777	1,883,164
	1901	18,581	9,782	8,702	36.36	746,721	1,535	3,672	5,207	1,679,763
1902	18,929	10,477	8,184	24.57	800,291	1,291	3,466	4,857	1,751,812	

Le aggiudicazioni al Demanio per mancanza di offerenti all'asta, pochissime nell'Italia settentrionale, abbondano nel Mezzogiorno e nelle isole. Notevole la repentina diminuzione di aggiudicazioni al Demanio nella Sardegna nell'anno 1899, e più accentuata ancora nel 1900, mentre la cifra ascende di nuovo nei due anni successivi. Veramente straordinario l'ammontare dei prezzi ottenuti dalle vendite nell'Italia centrale, nel 1898, verificatosi precisamente nel distretto di Roma, che in quell'anno ha dato un ricavato di lire 1,336,875, in confronto di lire 188,559 e 496,068 avutesi rispettivamente nell'anno precedente e nel successivo.

L'ammontare complessivo dei debiti d'imposta insoddisfatti e conseguentemente quello delle vendite e dei prezzi ricavati, sono in diminuzione, salvo nell'ultimo anno un aumento del debito, proveniente dal Napoletano e dalla Sardegna, debito sempre inferiore però alle cifre dei primi due anni. La diminuzione più rimarchevole del debito si è verificata nell'Italia centrale e nella Sicilia.

Procedimenti per rilascio di beni immobili.

Il seguente prospetto contiene i dati relativi ai procedimenti per rilascio di beni immobili a locazione finita ai termini della legge 24 dicembre 1896, n. 547, la quale, come risulta dalla colonna prima, va ricevendo sempre maggiore applicazione.

Tali procedimenti sono di competenza del Pretore quando la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione ecceda lire 300.

PROCEDIMENTI PER RILASCIO DI BENI IMMOBILI TRATTATI AVANTI AI PRETORI.

		Domande per convalidazione di licenza											
		presentate nell'anno		esaurite nell'anno									
A N N I	cifre effettive	in rapporto a 10,000 abitanti		nelle quali il Pretore non ebbe a pronunciarsi stante il recesso o la contumacia dell'attore		con convalidazione della licenza senza contraddittorio		in contraddittorio		per le quali la licenza non fu convalidata		con rinvio al magistrato competente secondo la legge comune	
		cifre effettive	in rapporto a 10,000 abitanti	cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite	cifre effettive	su 100 esaurite
1898	10,596	3.65	17.37	6,995	63.27	1,507	14.23	123	1.16	97	0.92	11,806	113.06
1899	11,806	3.90	15.20	7,900	70.37	1,434	12.77	81	0.72	103	0.94	11,734	113.06
1900	11,734	3.57	12.93	8,681	73.64	1,432	12.15	75	0.64	76	0.64	13,674	116.64
1901	13,674	4.14	13.60	9,837	71.72	1,772	12.92	132	0.96	110	0.80	15,839	116.64
1902	15,839	4.75	11.30	11,320	71.47	2,510	15.84	85	0.54	120	0.76		

Giudizi di arbitri.

Le sentenze d'arbitri rese esecutive dai Pretori furono:

nel 1890.	794
nel 1891.	868
nel 1892.	882
nel 1893.	927
nel 1894.	987
nel 1895.	916
nel 1896.	902
nel 1897.	1026
nel 1898.	995
nel 1899.	1137
nel 1900.	1132
nel 1901.	991
nel 1902.	1155

E divise per regioni:

A N N I	Italia settentrion.		Italia centrale		Napoletano		Sicilia		Sardegna	
	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti	cifre effettive	ogni 100,000 abitanti
1894	602	5.52	153	2.28	116	1.50	74	2.52	48	6.17
1895	548	5.02	157	2.34	117	1.52	56	1.91	38	5.58
1896	529	4.85	124	1.85	131	1.70	82	2.80	36	5.29
1897	621	5.69	167	2.49	129	1.67	77	2.62	32	4.70
1898	604	5.54	134	2.00	146	1.89	85	2.90	26	3.82
1899	638	5.85	153	2.28	224	2.90	110	3.75	12	1.76
1900	686	5.64	165	2.14	180	2.12	83	2.34	15	1.89
1901	595	4.86	203	2.61	112	1.29	68	1.90	13	1.63
1902	682	5.54	230	2.93	144	1.65	80	2.21	19	2.36

Nella precedente relazione relativa al triennio 1895-97 io accennai alla comunicazione del Comitato permanente che la Direzione generale della Statistica in esecuzione delle deliberazioni analoghe di questa Commissione aveva disposto che i Pretori in appendice alle tavole dell'oggetto dei giudizi fornissero notizie nominative dei decreti di esecutorietà delle sentenze degli arbitri e degli oggetti su cui cadevano le controversie.

Le notizie furono date, tanto che esse formarono tema per gli anni 1898-1900 delle due pregevoli relazioni del comm. De' Negri sui giudizi arbitrari presentate e discusse nelle sessioni del giugno 1901 e del febbraio 1902.

Non sono però, tali notizie, riportate nei volumi annuali della statistica, forse perchè trattandosi di cifre che, pur troppo, continuano ad essere meschinissime, non si ritiene necessario di soffermarvisi d'avvantaggio.

È a sperare però che l'argomento non si trascuri e che alla occorrenza le maggiori notizie vengano ugualmente raccolte e rese note con successive relazioni, non dovendosi obliare la quasi promessa fattaci dal comm. De' Negri quando nell'accennare al fatto che altre controversie decise da Collegi arbitrari appositamente istituiti per l'applicazione di talune leggi speciali (29 maggio 1873 sui consorzi d'irrigazione, 24 giugno 1888 sui consorzi delle acque a scopo industriale, 3 agosto 1891 per l'affrancazione delle servitù civiche nelle provincie ex-pontificie, 4 agosto 1894 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie stesse, 2 agosto 1897 sui beni ex-ademprivili della Sardegna, legge sull'emigrazione), soggiunse che se i « gravi e straordinari lavori della Direzione generale della « statistica non hanno per ora permesso di estendere le ricerche « ai giudizi arbitrari non regolati dal diritto comune, non s'intende « con ciò di rinunciare definitivamente ad una indagine più completa e per quanto sarà possibile esauriente su questo interessante « argomento » (1).

Dalle cifre che ho dianzi esposte si apprende che sebbene perduri, non però costante, una lieve tendenza all'aumento, così che l'ultimo dei 13 anni, il 1902, contiene il numero più elevato di sentenze d'arbitri rese esecutive dai Pretori, si è ben lungi però da un

(1) *Annali di statistica*, n. 102, sess. del febbraio 1902, pag. 371.

incremento tale che accenni ad una decisa tendenza ad avviarsi verso una forma di giudizi più consona alle esigenze del progresso civile.

In occasione della discussione sulla seconda relazione De'Negri, fu approvata la sua proposta di pregare il Ministro guardasigilli « di volere invitare i Capi di Collegio a studiare quali ragioni si « oppongano, nella rispettiva loro giurisdizione, a un più largo uso « dell'istituto del compromesso, e quali provvedimenti sarebbero a « loro giudizio più opportuni ed efficaci per estenderne l'applica- « zione ».

Anche in presenza di tale deliberazione è nostro obbligo di mantenere viva e vigile l'attenzione sul tema importantissimo, sebbene, quanto a tenacia di propositi, la Commissione non abbia in verità bisogno di stimoli, bastando, a farne fede, la raccolta delle sue deliberazioni.

Ad attenuare l'impressione penosa prodotta dalla povertà delle cifre, soggiungerò che là seconda relazione De' Negri conferma autorevolmente quanto io avevo già osservato nel riferire sulla litigiosità del precedente triennio, che cioè non tutti i lodi arbitrali sono presentati ai Pretori per essere resi esecutivi, e quindi ve n'ha che sfuggono alla indagine statistica.

Un'altra attenuante. Nella anzidetta mia relazione io affermai che il contingente dei giudizi arbitrali era somministrato in buona parte da sentenze che non provenivano dalla libera scelta dei contraenti ma dal volere della legge, citando — fra altro — l'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, ed il capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato col regio decreto 28 marzo 1895, prescriventi che le controversie ivi contemplate sieno deferite ad un Collegio di arbitri.

Ma dalle relazioni del comm. De' Negri ho potuto apprendere, colla scorta irrefutabile delle cifre, che in realtà la massima parte dei compromessi avviene fra privati, e che nelle medie tiene il primo posto l'Italia settentrionale e fra i distretti di questa, la Liguria; le medie delle altre regioni non danno differenze apprezzabili.

Collegi di probiviri per le industrie.

L'Istituto dei probiviri forma tema di relazione speciale e nella sessione del giugno 1902 ha riferito su di esso in modo mirabile il comm. Mortara, dando notizie sulla costituzione, sul funzionamento e sull'attività dei Collegi durante il periodo del 1895 a tutto il 1900.

Nel 1895 non vi furono che pochi decreti di costituzione; il funzionamento dei Collegi ebbe principio nel 1896.

Io mi limito ad esporre, in seguito a quelle degli anni precedenti, poche cifre complessive relative al 1901 e al 1902 per dimostrare il lento progredire del funzionamento e della attività di questa magistratura industriale, lasciando ogni altra ricerca alla relazione apposita che, come vengo ad apprendere, sarà fatta in questa stessa sessione dal cav. Azzolini.

COLLEGI DI PROBIVIRI — UFFICI DI CONCILIAZIONE.

A N N I	Numero dei Collegi che funzionarono nell'anno	Numero delle controversie				
		a carico	conciolate	non conciliate	terminate per abbandono o transazione	pendenti alla fine dell'anno
1896	2	14	8	5	1	..
1897	5	67	52	10	5	..
1898	23	704	352	160	181	11
1899	33	1,448	573	519	334	22
1900	34	2,033	767	676	549	41
1901	47	3,535	1,168	1,337	932	98
1902	46	3,835	1,073	1,696	1,075	36

COLLEGI DI PROBIVIRI — GIURIE.

A N N I	Numero delle Giurie che funzionarono nell'anno	Numero delle controversie			
		presentate	esaurite	terminate per abbandono o transazione	pendenti alla fine dell'anno
1896	5	3	..	2
1897	3	7	6	1	..
1898	16	156	85	67	4
1899	23	522	265	249	8
1900	23	670	228	391	51
1901	46	1,333	595	619	119
1902	43	1,666	835	665	166

Tribunali.

Le cause a carico dei Tribunali in grado d'appello furono:

nel 1898: 19,525, di cui 16,128 (82. 60 su 100) civili e 3397 (17. 40 su 100) commerciali;

nel 1899: 19,319, di cui 15,934 (82. 48 su 100) civili e 3385 (17. 52 su 100) commerciali;

nel 1900: 19,746, di cui 15,941 (80. 73 su 100) civili e 3805 (19. 27 su 100) commerciali;

nel 1901: 19,824, di cui 16,111 (81. 27 su 100) civili e 3713 (18. 73 su 100) commerciali;

nel 1902: 19,643, di cui 15,684 (79. 85 su 100) civili e 3959 (20. 15 su 100) commerciali.

Media del quinquennio: 81. 38 civili, 18. 61 commerciali.

Nel triennio precedente: 82. 21 civili, 17. 79 commerciali.

Nelle premesse cifre sono comprese le cause rimaste pendenti dall'anno precedente, nonchè 9 cause d'appello da sentenze d'arbitri per l'anno 1898, 16 pel 1899, 6 pel 1900, 8 pel 1901, 49 pel 1902.

Nel precedente quadriennio le cause a carico in grado di appello erano state: 22,861 nel 1894, 21,220 nel 1895, 21,237 nel 1896, 19,737 nel 1897; quindi dopo la notevole diminuzione verificatasi dal 1895 al 1897, negli anni successivi si è mantenuta quasi invariata la quantità minore avutasi in quest'ultimo anno.

Ne terminarono:

15,118 (77. 43 su 100) nel 1898;
14,818 (76. 96 su 100) nel 1899;
15,140 (76. 67 su 100) nel 1900;
15,216 (76. 75 su 100) nel 1901;
15,558 (79. 20 su 100) nel 1902.

Percentuale del quinquennio 77. 36.

Percentuale del triennio precedente 77. 04.

Rimanendone così pendenti:

4407 (22. 57 su 100) nel 1898;
4451 (23. 04 su 100) nel 1899;
4606 (23. 33 su 100) nel 1900;
4609 (23. 25 su 100) nel 1901;
4085 (20. 80 su 100) nel 1902.

Media quinquennale 22. 60.

Media triennale precedente 22. 96.

Quindi proporzione pressochè invariata.

Delle cause terminate nell'anno cessarono senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo:

3373 cause (21. 12 su 100) nel 1898;
3139 cause (21. 11 su 100) nel 1899;
3534 cause (23. 34 su 100) nel 1900;
3172 cause (20. 85 su 100) nel 1901;
3886 cause (24. 98 su 100) nel 1902;

e ne furono decise con sentenza:

ANNI	In totale		In contraddittorio		In contumacia	
	cifre effettive	cifre percentuali	cifre effettive	cifre percentuali	cifre effettive	cifre percentuali
1898. . . .	11,745	77.69	9,758	83.04	1,987	16.96
1899. . . .	11,729	78.89	10,047	85.66	1,682	14.34
1900. . . .	11,606	76.86	9,623	82.91	1,983	17.09
1901. . . .	12,043	79.15	9,923	82.40	2,120	17.60
1902. . . .	11,672	75.02	9,876	84.61	1,796	15.39

Le sentenze emesse furono:

	Non definitive		Definitive	
nel 1898:	11,646	1535 (13. 18 su 100)	10,111	(86. 82 su 100)
nel 1899:	11,711	1496 (12. 78 su 100)	10,215	(87. 22 su 100)
nel 1900:	11,557	1572 (13. 60 su 100)	9,985	(86. 40 su 100)
nel 1901:	11,957	1420 (11. 88 su 100)	10,527	(88. 13 su 100)
nel 1902:	11,596	1370 (11. 81 su 100)	10,226	(88. 19 su 100)

Le sentenze appellabili pronunciate dai Pretori e gli appelli interposti avanti i Tribunali (dedotti quelli abbandonati), stanno nelle seguenti proporzioni:

	Sentenze appellabili pretoriali	Percentuale delle sentenze d'appello
1898	145,617	8. 60
1899	142,996	8. 88
1900	137,212	9. 35
1901	142,352	9. 41
1902	132,403	8. 82

La media delle riforme totali o parziali fu di 54. 04 nel 1898, di 54. 24 nel 1899, di 55. 92 nel 1900, di 55. 67 nel 1901, di 55. 67 nel 1902.

La media delle riforme nel precedente triennio era stata di 54. 36; quella del quinquennio essendo di 55. 14, si ha un aumento che per quanto lieve non è certo confortante.

Le medie delle sentenze riformate per ciascuna regione furono le seguenti, su 100 cause ordinarie decise con sentenza:

REGIONI	1898	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale	55.20	55.02	53.81	55.23	53.86
Italia centrale	45.67	51.71	49.87	53.64	54.81
Napoletano	54.76	55.57	57.73	55.04	57.92
Sicilia	62.63	57.06	64.11	62.36	57.59
Sardegna	36.93	35.48	43.73	45.42	46.83
<i>Regno . . .</i>	54.04	54.24	55.92	55.67	55.67

Dal seguente specchio risulta il numero delle cause di prima istanza a carico dei Tribunali nel quinquennio: Cause di prima istanza

ANNI	Numero totale, (comprese le pendenti da anni precedenti)	Pendenti da anni precedenti	Civili		Commerciali	
			cifre effettive	cifre percentuali	cifre effettive	cifre percentuali
1898	112,646	27,653	89,806	79.72	22,840	20.28
1899	110,933	28,963	87,959	79.29	22,974	20.71
1900	108,042	28,707	85,276	78.93	22,766	21.07
1901	107,356	23,248	83,197	77.50	24,159	22.50
1902	105,958	23,363	81,779	77.18	24,179	22.82

Media quinquennale delle cause civili 78.88, commerciali 21.12.

Media del precedente triennio delle cause civili 78.83, commerciali 21.17.

Il numero totale delle cause è in progressiva decrescenza; la proporzione fra le civili e le commerciali, mantenutasi pressoché invariata nei primi 4 anni, si è spostata alquanto nel quinto, con aumento delle commerciali.

Terminarono:

83,683 cause nel 1898 (74. 29 su 100);
82,004 id. nel 1899 (73. 92 su 100);
84,794 id. nel 1900 (78. 48 su 100);
83,993 id. nel 1901 (78. 24 su 100);
83,278 id. nel 1902 (78. 60 su 100).

E così ne rimasero in corso:

28,963 (25. 71 su 100) nel 1898;
28,929 (26. 08 su 100) nel 1899;
23,248 (21. 52 su 100) nel 1900;
23,363 (21. 76 su 100) nel 1901;
22,680 (21. 40 su 100) nel 1902.

Nel precedente triennio la media delle cause rimaste in corso fu di 22. 48.

Fra le cause terminate ne furono esaurite senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo:

nel 1898: 18,975 (22. 67 su 100);
nel 1899: 19,740 (24. 07 su 100);
nel 1900: 24,227 (28. 57 su 100);
nel 1901: 22,035 (26. 23 su 100);
nel 1902: 22,711 (27. 27 su 100).

Media del quinquennio: 25. 76.

Media del triennio precedente 22. 80.

Ne furono decise con sentenza:

nel 1898: 64,708 (77. 33 su 100);
nel 1899: 62,264 (75. 93 su 100);
nel 1900: 60,567 (77. 43 su 100);
nel 1901: 61,958 (73. 77 su 100);
nel 1902: 60,567 (72. 73 su 100).

Media del quinquennio: 74. 24.

Media del precedente triennio 77. 20.

Sebbene dai dati precedentemente esposti nell'indicare il numero complessivo delle liti risulti che negli anni 1901 e 1902 le

nuove cause introdotte presso i Tribunali sieno in qualche aumento, pure il numero totale delle cause a carico, come si è poc'anzi osservato, è in progressivo decrescere. Ciò dipende dall'aumento verificatosi negli ultimi tre anni nel numero delle cause terminate senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo, con diminuzione corrispondente della pendenza da un anno all'altro.

Nel precedente triennio era accaduto precisamente l'opposto, come si rileva dalla relazione; il numero delle cause terminate senza sentenza era in diminuzione. Il cambiamento verificatosi nel quinquennio è confortante, e più lo sarebbe se assieme alle cause transatte od altrimenti terminate senza sentenza non si trovassero quelle, di quantità sconosciuta, il cui abbandono non è che apparente, dipendendo dalla eliminazione dal ruolo di udienza, ordinato su istanza delle parti o d'ufficio dopo soverchio numero di rinvii, di cause che poi ricompariscono in seguito a ripresa di istanza. Su di che mi riporto alle osservazioni già fatte precedentemente.

Delle cause decise con sentenza ne furono trattate in contraddittorio:

nel 1898: 46,746 (72. 24 su 100);
nel 1899: 44,457 (71. 40 su 100);
nel 1900: 43,243 (71. 40 su 100);
nel 1901: 44,819 (72. 34 su 100);
nel 1902: 44,718 (73. 83 su 100).

Media del quinquennio: 72. 24.

Media del precedente triennio: 69. 78.

E in contumacia:

nel 1898: 17,962 (27. 76 su 100);
nel 1899: 17,807 (28. 60 su 100);
nel 1900: 17,324 (28. 60 su 100);
nel 1901: 17,139 (27. 66 su 100);
nel 1902: 15,849 (26. 17 su 100).

Media del quinquennio: 27. 80.

Media del triennio 30. 19.

Delle cause decise con sentenza ne furono trattate:

	A procedimento formale	A procedimento sommario
nel 1898:	2426 (3.75 su 100)	62,282 (96.25 su 100);
nel 1899:	2261 (3.63 su 100)	60,003 (96.37 su 100);
nel 1900:	2085 (3.44 su 100)	58,482 (96.56 su 100);
nel 1901:	1960 (3.16 su 100)	59,998 (96.84 su 100);
nel 1902:	910 (1.50 su 100)	59,657 (98.50 su 100).
Media del quinquennio	3.10	96.91
Media del preced. triennio	4.54	95.45

La proporzione varia da regione a regione come risulta dal seguente prospetto:

REGIONI		Ogni 100 cause trattate a rito sommario erano	
		civili	commerciali
Italia settentrionale	1898	87.24	96.93
	1899	87.35	97.51
	1900	87.81	97.62
	1901	88.69	97.25
	1902	94.99	98.31
Italia centrale	1898	96.91	99.71
	1899	97.26	99.20
	1900	97.83	99.90
	1901	97.64	99.67
	1902	98.64	99.92
Napoletano	1898	99.59	100.00
	1899	99.67	99.69
	1900	99.67	99.88
	1901	99.67	99.94
	1902	99.77	99.87
Sicilia	1898	98.41	99.39
	1899	98.52	99.62
	1900	98.12	98.53
	1901	99.21	99.29
	1902	99.73	99.87
Sardegna	1898	92.52	95.33
	1899	93.38	96.52
	1900	94.32	96.80
	1901	93.56	97.80
	1902	93.25	100.00

Nel periodo di tempo compreso nella presente relazione è avvenuta una importante riforma da lungo tempo attesa, quella del procedimento sommario. All'avvenimento auspicato contribuì, possiamo dirlo, anche la nostra Commissione coll'essersi nelle relazioni annuali e con ripetute esplicite deliberazioni fatta eco costante e tenace dei voti concordi che sul grave tema da ogni dove provenivano. La legge è del 31 marzo 1901, attuata nel 30 settembre successivo, e per essa si è conseguito il duplice intento di togliere l'inconveniente della diversa interpretazione ed applicazione che nelle varie parti del Regno era data alle monche ed imperfette disposizioni contenute nel Codice di rito sul procedimento sommario e di assicurare, pur conciliandolo col requisito della sollecitudine, un periodo istruttorio indispensabile per eliminare i pericoli delle sorprese, dapprima assai facili, e per assicurare ai litiganti piena libertà e tutela nello svolgimento delle loro ragioni. È indubitato che la riforma tornerà proficua anche agli intenti statistici, sia nei rispetti della celerità dei giudizi, sia coll'evitare spesso, mercè la istruttoria preventiva, il bisogno di inutili sentenze preparatorie ed interlocutorie. Tali effetti benefici si manifesteranno nei risultati statistici che formeranno oggetto delle relazioni avvenire.

Forse da ora in avanti, dovendo trattarsi col rito sommario tutte le cause ad eccezione di quelle per le quali il provvedimento formale sia ordinato dal presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalle Corti d'appello sull'istanza di una delle parti od anche d'ufficio (articolo 2 della legge 31 marzo 1901), potrà tornar superflua la laboriosa distinzione che nei dati statistici è costantemente mantenuta fra le cause trattate coll'uno o coll'altro rito. E per vero, se già in passato la massima parte delle cause erano istruite col rito sommario, nell'anno 1902, dopo attuata la nuova legge, è stato pressochè esclusivamente adottato dovunque il rito sommario, come ne fa fede il prospetto dianzi riportato. A che dunque mantenere distinzioni statistiche che non hanno più ragione di essere? Solo nell'Italia settentrionale, dove il procedimento formale fu sempre osservato in proporzione maggiore che nelle altre parti d'Italia, esso si mantenne anche nel 1902 nella ragione del 5 per cento nelle cause civili, e dell'1. 70 per cento nelle commerciali, pur diminuendo sensibilmente in confronto degli anni anteriori. Nelle altre regioni il procedimento formale può dirsi quasi totalmente abbandonato.

Il seguente specchio dà il numero delle sentenze di prima istanza pronunciate nel quinquennio dai Tribunali :

A N N I	Non definitive		Definitive		Totale
	Cifre assolute	Su 100 del totale	Cifre assolute	Su 100 del totale	
1898.	15,709	24. 81	47,626	75. 19	63,335
1899.	15,171	24. 71	46,221	75. 29	61,392
1900.	14,847	24. 78	45,066	75. 22	59,913
1901.	15,478	25. 45	45,336	74. 55	60,814
1902.	14,304	24. 07	45,123	75. 93	59,427

Nel quadriennio precedente il numero complessivo delle sentenze era stato di 70,436 nel 1894, di 66,670 nel 1895, di 65,914 nel 1896, di 65,563 nel 1897.

Continua quindi la progressiva diminuzione del numero delle sentenze già segnalata nella precedente relazione, così che dal massimo di 70,436 avutosi nel 1894, si discende nel 1902 al minimo di 59,427, con una differenza in meno di 11,009.

Tale diminuzione corrisponde a quella del numero complessivo delle liti introdotte annualmente presso i Tribunali che pur si verifica gradatamente, salvo qualche sosta. Così nel 1894 furono introdotte 108,410 cause e nel 1902, 97,633. Differenza in meno 10,777.

Delle sentenze definitive riguardavano un valore indeterminato:

- 10,871 nel 1898;
- 10,808 nel 1899;
- 10,515 nel 1900;
- 9,277 nel 1901;
- 8,454 nel 1902.

I dati relativi alle sentenze definitive in cause di valore determinato si hanno dal seguente specchio, il quale fa fede che, come in passato, più di metà delle cause riguardano un valore che non eccede le lire 3000.

**SENTENZE EMESSE DAI TRIBUNALI IN PRIMA ISTANZA NEGLI ANNI 1898-1902, DISTINTE SECONDO IL VALORE
DA ESSE RISULTANTE.**

		Sentenze definitive in cause di un valore determinato											
A N N I	Totale	non superiore a 2,000 lire		da più di 2,000 a 3,000 lire		da più di 3,000 a 5,000 lire		da più di 5,000 a 10,000 lire		da più di 10,000 a 100,000 lire		superiore a 100,000 lire	
		Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale	Cifre effettive	Su 100 del totale
1898.	36,755	11,159	30.33	9,724	26.45	7,752	21.09	4,969	13.51	2,421	6.55	730	2.07
1899.	35,413	10,826	20.57	9,467	26.73	7,577	21.40	4,648	13.12	2,961	6.39	634	1.79
1900.	34,551	10,737	31.05	8,971	25.97	7,784	22.53	4,412	12.76	2,164	6.26	483	1.40
1901.	36,059	10,676	29.61	10,197	28.28	7,419	20.53	4,790	13.28	2,449	6.79	528	1.46
1902.	36,669	9,860	26.88	9,983	27.23	7,854	21.31	5,602	15.52	2,508	6.84	802	2.19

Il prospetto seguente fornisce gli stessi dati, limitatamente alle cifre percentuali, distinti per regioni :

REGIONI		Fino a 2,000	Fino a 3.000	Fino a 5,000	Fino a 10,000	Fino a 100,000	Oltre 100,000
Italia settentrionale . . .	1898	29.45	24.84	23.38	14.20	7.08	1.05
	1899	29.28	24.15	22.73	15.11	7.37	1.26
	1900	28.30	24.79	22.80	14.95	7.83	1.33
	1901	28.58	25.33	21.19	15.10	8.07	1.73
	1902	27.85	25.30	20.82	14.69	8.79	2.55
Italia centrale	1898	28.65	29.22	22.01	11.72	6.02	2.38
	1899	27.90	28.66	22.00	12.59	7.11	1.74
	1900	28.41	27.48	23.10	12.68	6.88	1.45
	1901	32.44	25.64	20.52	13.16	6.99	1.25
	1902	30.27	26.95	21.57	13.29	6.51	1.41
Napoletano	1898	32.77	25.80	19.16	14.00	6.12	2.15
	1899	32.13	27.41	20.18	12.32	5.52	2.44
	1900	34.28	27.22	20.65	10.90	5.43	1.52
	1901	28.79	32.83	19.28	11.96	5.54	1.60
	1902	24.11	29.11	20.81	17.55	6.15	2.27
Sicilia	1898	29.98	26.64	19.28	13.01	7.76	3.33
	1899	33.58	26.83	20.32	12.04	5.85	1.38
	1900	33.06	24.66	23.55	12.77	4.65	1.31
	1901	30.50	25.56	24.20	12.21	6.50	1.03
	1902	28.48	26.70	22.64	13.50	6.17	2.51
Sardegna	1898	22.34	31.49	24.72	15.68	5.77	..
	1899	24.26	31.36	26.06	13.03	5.03	0.26
	1900	22.53	17.08	37.25	16.58	6.19	0.37
	1901	27.77	19.36	13.63	23.95	14.91	0.38
	1902	26.62	22.17	26.12	21.27	3.31	0.51

La domanda dell'attore fu accolta o respinta nella seguente proporzione percentuale: -

1898:	accolte totalmente o in parte	81.00,	respinte	19.00;
1899:	id.	id.	81.98,	id. 18.02;
1900:	id.	id.	82.48,	id. 17.52;
1901:	id.	id.	81.48,	id. 18.52;
1902:	id.	id.	81.58,	id. 18.42.

Come si vede, la proporzione non presenta differenze notevoli da un anno all'altro. In confronto del quadriennio precedente, che diede una media di 17.46 domande respinte su 100, queste sono in lieve aumento.

Dal seguente prospetto risulta la percentuale delle cause decise in contumacia di una delle parti, delle domande accolte in tutto od in parte, delle sentenze riguardanti materia civile o commerciale e di quelle non definitive, distintamente per ciascuna regione.

REGIONI		Cause		Sentenze		
		Contumaciali	Domande accolte	Civili	Commerciali	Non definitive
Italia settentrionale	1898	23.09	82.07	68.71	31.29	25.16
	1899	21.95	87.00	66.15	33.85	27.18
	1900	23.18	83.13	66.66	33.34	27.96
	1901	21.79	82.14	63.08	36.92	29.69
	1902	21.78	82.02	63.11	36.89	29.65
Italia centrale	1898	37.65	85.96	67.95	32.05	24.94
	1899	36.12	87.44	68.04	31.96	25.20
	1900	32.62	86.79	66.50	33.50	24.69
	1901	35.17	86.37	66.70	33.30	24.97
	1902	36.93	84.98	65.94	34.06	23.19
Napoletano	1898	22.01	80.02	84.08	15.92	43.23
	1899	29.93	82.10	84.63	15.37	23.23
	1900	30.95	81.63	86.18	13.82	23.59
	1901	28.97	80.24	85.09	14.91	23.04
	1902	23.36	82.65	81.50	18.50	20.45
Sicilia	1898	24.91	73.35	83.83	16.17	25.38
	1899	28.57	74.38	83.71	16.29	21.04
	1900	28.98	75.72	82.91	17.09	20.92
	1901	26.42	74.34	83.08	16.92	20.74
	1902	28.20	72.07	80.49	19.51	22.56
Sardegna	1898	24.68	81.64	89.91	10.09	32.59
	1899	28.15	79.47	90.86	9.14	31.32
	1900	26.72	85.89	90.33	9.67	22.41
	1901	27.47	86.61	87.85	12.15	33.98
	1902	25.90	86.58	94.01	5.09	27.29

Nella precedente relazione per il triennio 1895-97, ho commentato le cifre corrispondenti al prospetto che precede in questi termini: « Le sentenze contumaciali sono assai più numerose nell'Italia centrale che nelle altre regioni; il minor numero di esse si ha nell'Italia settentrionale e nella Sardegna; il maggior numero proporzionale delle domande accolte è dato dall'Italia centrale, ed è questa la naturale conseguenza della maggior quantità di cause contumaciali decise senza contestazione; segue subito la Sardegna, poi il Napoletano, indi l'Italia settentrionale: viene ultima la Sicilia che ha il minor numero di domande accolte.

« Le sentenze in cause commerciali hanno la percentuale più elevata nell'Italia centrale, indi nella settentrionale; seguono in ordine decrescente il Napoletano, la Sicilia, la Sardegna, poco differenziando queste le une dalle altre ».

Cotali proporzioni nell'ultimo quinquennio si sono alquanto spostate, e in modo più notevole nella quantità di sentenze in materia commerciale, delle quali ora spetta il primato all'Italia settentrionale anzichè alla centrale.

Riassumendo, i 162 Tribunali pronunziarono, in grado di appello e in prima istanza, complessivamente:

nel 1898:	74,981	sentenze;
nel 1899:	73,103	id.
nel 1900:	71,470	id.
nel 1901:	72,771	id.
nel 1902:	71,023	id.

Nel quadriennio precedente il numero complessivo delle sentenze pronunziate dai Tribunali era stato : di 84,462 nel 1894, di 79,586 nel 1895, di 78,904 nel 1906, di 77,614 nel 1897.

Continua dunque, salvo un lieve rialzo nel 1901, il movimento discendente.

Dal seguente quadro risulta il numero delle sentenze pronunziate, distintamente per regioni:

REGIONI	Anni	Numero dei tribunali	Numero delle sentenze pronunziate		
			Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	In media per ogni tribunale
Italia settentrionale	1898		22,132	20.25	335
	1899		22,100	20.35	332
	1900	66	21,740	17.86	329
	1901		22,304	18.22	338
	1902		21,986	17.81	332
Italia centrale	1898		14,772	22.02	379
	1899		14,375	21.43	369
	1900	39	13,818	17.91	354
	1901		13,750	17.70	353
	1902		13,220	16.87	339
Napoletano	1898		26,407	34.27	714
	1899		24,703	31.99	667
	1900	37	24,578	28.54	664
	1901		25,244	29.15	682
	1902		24,441	28.02	661
Sicilia	1898		9,668	32.96	690
	1899		10,169	34.67	726
	1900	14	9,643	27.18	688
	1901		9,470	26.44	676
	1902		9,664	26.66	690
Sardegna	1898		2,002	29.42	334
	1899		1,756	25.80	293
	1900	6	1,691	21.35	282
	1901		2,003	25.10	334
	1902		1,762	21.87	294

Tribunali che pronunciarono un numero di sentenze

superiore a 2000	da 1001 a 2000	da 751 a 1000	da 501 a 750	da 301 a 500	da 201 a 300	da 101 a 200	da 76 a 100	da 51 a 75	Non superiore a 50
2	1	..	7	14	10	18	7	5	2
3	5	11	16	17	3	8	3
3	4	16	11	18	5	6	3
3	5	15	10	19	5	5	4
3	4	16	10	18	8	4	3
1	1	1	3	13	4	7	3	3	3
1	1	..	3	13	7	6	1	4	3
1	1	1	3	10	8	6	3	4	2
1	2	..	2	10	10	6	1	2	5
1	1	1	1	9	10	3	2	5	1
1	6	2	6	10	11	1
1	6	2	6	7	11	4
1	6	2	5	10	10	3
1	6	2	6	8	13	1
1	6	2	5	9	9	5
1	2	1	4	1	2	3
1	2	2	3	1	2	3
1	2	1	3	3	1	2	..	1	..
1	2	1	4	1	3	1	1
1	2	1	3	2	2	2	1
..	2	..	2	1	1
..	2	..	1	2	1
..	2	..	1	1	1	1	..
..	..	1	1	..	2	1	1
..	1	..	2	1	1	..	1

Pronunziarono oltre a 1000 sentenze 15 Tribunali nel 1898, 15 nel 1899, 15 nel 1900, 16 nel 1901, 16 nel 1902, e meno di cento: 24 Triounali nel 1898, 23 nel 1899, 34 nel 1900, 24 nel 1901, 25 nel 1902.

	Massimi (più di 2,000 sentenze) e proporzioni a 10,000 ab.				
	1898	1899	1900	1901	1902
Napoli	6,213 (62. 61)	6,290 (63. 38)	6,045 (52. 94)	5,913 (51. 79)	6,000 (52. 55)
Roma	2,959 (64. 57)	2,830 (61. 75)	2,720 (41. 81)	2,760 (42. 42)	2,693 (41. 39)
Palermo	2,197 (45. 31)	2,535 (52. 28)	2,291 (39. 96)	2,158 (37. 65)	2,518 (43. 92)
Milano	2,443 (40. 85)	2,739 (45. 79)	2,812 (34. 73)	3,006 (37. 12)	2,861 (35. 33)
Genova	2,437 (61. 45)	2,584 (65. 29)	2,533 (52. 53)	2,739 (56. 80)	2,732 (56. 65)
Torino	1,872 (33. 23)	2,123 (37. 69)	2,042 (31. 41)	2,007 (30. 87)	2,241 (34. 47)

	Minimi (meno di 50 sentenze) e proporzioni a 10,000 ab.				
	1898	1899	1900	1901	1902
Rocca San Casciano .	27 (5. 61)	33 (6. 85)	26 (4. 65)	27 (4. 83)	25 (4. 47)
Montepulciano	46 (6. 68)	43 (6. 25)	38 (4. 85)	37 (4. 72)	..
Breno	24 (3. 38)	37 (5. 97)	19 (2. 90)	38 (5. 80)	23 (3. 51)
Bobbio	46 (11. 53)	22 (5. 51)	31 (7. 63)	23 (5. 66)	35 (8. 62)
Salò	36 (5. 43)	..
Portoferraio	38 (15. 70)
Lanusei	46 (7. 05)
Civitavecchia	48 (18. 92)
Castigl. delle Stiviere	..	49 (6. 82)

Interdizioni.

Le interdizioni pronunziate dai Tribunali furono:

527 nel 1898;
 482 nel 1899;
 545 nel 1900;
 512 nel 1901;
 517 nel 1902.

E distinte per regioni:

R E G I O N I	1898		1899		1900		1901		1902	
	Cifre effettive	Ogni 100.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100.000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100.000 abitanti
Italia settentrionale	272	2.49	244	2.24	258	2.12	274	2.24	247	2.00
Italia centrale	120	1.79	114	1.70	136	1.76	118	1.52	130	1.66
Napoletano.	95	1.23	91	1.18	108	1.25	72	0.83	77	0.88
Sicilia	29	0.99	25	0.85	39	1.10	38	1.06	57	1.57
Sardegna.	11	1.61	8	1.16	4	0.50	10	1.25	6	0.74

Le inabilitazioni pronunziate furono:

Inabilitazioni.

- 94 nel 1898;
- 82 nel 1899;
- 99 nel 1900;
- 81 nel 1901;
- 98 nel 1902.

Così distinte per regioni:

R E G I O N I	1898	1899	1900	1901	1902
Italia settentrionale	37	43	43	33	39
Italia centrale	29	23	27	19	21
Napoletano.	21	11	22	21	20
Sicilia	5	5	7	8	17
Sardegna.	2	1

Il seguente specchio contiene l'indicazione dei principali provvedimenti emessi dai Tribunali in materia di giurisdizione volontaria ed onoraria. Giurisdizione volontaria.

	1898	1899	1900	1901	1902
In materia di stato civile	20,545	21,393	20,512	20,766	20,539
Per dichiarazione d'assenza	236	252	357	344	303
Regime dotale, autorizzazione alle donne maritate di alienare od ipotecare la dote	11,202	11,425	11,334	10,895	11,361
Altri provvedimenti vari	57,883	59,167	57,609	59,346	64,209
Per trascrizione degli atti costitutivi di Società commerciali	759	780	706	943	1,006
Per autorizzazione a cambiamenti negli atti costitutivi delle Società	508	785	523	583	581

Provvedimenti in materia di patria potestà.

I presidenti dei Tribunali in materia di patria potestà diedero i seguenti provvedimenti:

	1898	1899	1900	1901	1902
Di richiamo od allontanamento di figli nella o dalla casa paterna	196	235	168	92	179
Di collocamento di minori in case di educazione o di correzione ad istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore	1,544	1,494	1,509	1,668	1,711
Di revoca dei detti provvedimenti	766	1,122	1,538	1,064	1,210

A questo punto, e perchè la presente esposizione non appaia in alcune parti incompleta, debbo ricordare che di molti fra i più importanti rami di servizio, in ispecie presso i Tribunali, la Commissione conosce, mediante apposite relazioni, quali, fra altre, quelle sulla patria potestà, sulla separazione personale dei coniugi, le procedure di fallimento, i giudizi di espropriazione forzata, i giudizi di graduazione, il gratuito patrocinio, ecc., come del pari vengono trattate separatamente, con relazione che può dirsi complementare della presente, altre materie concernenti sempre la litigiosità, o più propriamente l'amministrazione della giustizia civile, cioè durata delle

cause e motivi che vi influiscono, celerità delle decisioni, frequenza ed esito degli appelli, ecc.

Trovo però opportuno di aggiungere poche cifre per dimostrare che in correlazione alla già rimarcata confortante diminuzione di sequestri, pignoramenti e vendita di mobili e frutti pendenti, vendita di immobili per debiti di imposte, vanno pure gradatamente scemando per quantità ed entità le espropriazioni forzate di immobili presso i Tribunali.

VENDITE GIUDIZIARIE DI BENI IMMOBILI PER ESPROPRIAZIONE FORZATA.

A N N I	Ammontare dei debiti per cui si è proceduto	Vendite eseguite	Ammontare dei prezzi ritratti dalle vendite
1898.	58,620,695	4,809	59,928,294
1899.	46,305,306	4,328	55,343,599
1900.	49,447,028	4,235	55,141,559
1901.	42,609,313	4,043	47,258,542
1902.	40,672,196	3,833	44,596,982

Corti d'appello.

Le cause di secondo grado a carico delle Corti d'appello furono: Cause in grado d'appello.

A N N I	Civili	Commerciali	In complesso
Nel 1898	16,367 (81.85)	3,630 (18.15)	19,997
> 1899	17,152 (82.26)	3,699 (17.74)	20,851
> 1900	16,141 (81.56)	3,650 (18.44)	19,791
> 1901	17,054 (82.07)	3,726 (17.93)	20,780
> 1902	17,618 (82.23)	3,816 (17.77)	21,434

In tali cifre è compresa la pendenza rimasta dall'anno precedente, e sono comprese altresì le cause in appello da sentenze d'arbitri, cioè:

A N N I	Pendenza dall'anno precedente	Appelli da sentenze d'arbitri
1898	6,272	30
1899	5,749	35
1900	6,127	46
1901	6,229	37
1902	6,206	37

Nel triennio precedente le cause a carico erano state:

A N N I	Civili	Commerciali	In complesso
1895	18,241 (82.73)	3,806 (17.27)	22,047
1896	17,494 (83.44)	3,471 (16.56)	20,965
1897	17,173 (83.32)	3,410 (17.68)	20,583

Ebbero termine nell'anno:

nel 1898: 14,349 (71.75);	nel 1901: 14,574 (70.13);
nel 1899: 14,565 (69.85);	nel 1902: 15,364 (71.55).
nel 1900: 13,552 (68.48);	

Media del quinquennio 70.35.

Media del triennio precedente 70.22.

E ne rimasero quindi pendenti:

nel 1898: 5648 (28.25);	nel 1901: 6206 (29.87);
nel 1899: 6286 (30.15);	nel 1902: 6110 (28.45).
nel 1900: 6239 (31.52);	

Media del quinquennio 29.65.

Media del triennio precedente 29.78.

Delle cause terminate nell'anno ne vennero esaurite senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo:

nel 1898: 2559 (17.83);	nel 1901: 2521 (17.30);
nel 1899: 2553 (17.53);	nel 1902: 2886 (18.78).
nel 1900: 1960 (14.46);	

Media del quinquennio 17. 18.

Media del triennio precedente 16. 57.

Ne furono decise con sentenza:

nel 1898: 11,790 (82. 17);	nel 1901: 12,053 (82. 70);
nel 1899: 12,012 (82. 47);	nel 1902: 12,478 (81. 22).
nel 1900: 11,592 (85. 54);	

Media del quinquennio 82. 82.

Media del triennio precedente 83. 03.

Delle cause decise con sentenza furono trattate in contraddittorio:

nel 1898: 10,493 (89. 00);	nel 1901: 10,017 (83. 11);
nel 1899: 10,226 (85. 13);	nel 1902: 10,494 (84. 10).
nel 1900: 10,011 (86. 36);	

E in contumacia:

nel 1898: 4297 (11. 00);	nel 1901: 2036 (16. 89);
nel 1899: 1786 (14. 87);	nel 1902: 1984 (15. 90).
nel 1900: 1581 (13. 64);	

Le sentenze emesse furono:

- nel 1898: 11,434, delle quali 10,021 (87. 64 su 100) definitive;
- nel 1899: 11,545, delle quali 10,233 (88. 64 su 100) id.;
- nel 1900: 11,132, delle quali 9890 (88. 85 su 100) id.;
- nel 1901: 11,444, delle quali 10,317 (90. 15 su 100) id.;
- nel 1902: 12,112, delle quali 10,856 (89. 63 su 100) id.

Nel prospetto che segue sono esposti per rapporti centesimali i dati concernenti la forma del procedimento, l'intervento delle parti in giudizio, l'esito, e la materia (civile o commerciale) delle sentenze, distintamente per ciascuna regione:

REGIONI	Su 100 cause decise				Su 100 sentenze proferite			
	fu segnito il procedimento sommario nelle		le contumaciali furono	la domanda fu accolta in tutto o in parte	riguardavano materie		erano non definitive	
	civili in	commerciali in			civili	commerciali		
Italia settentrion.	1898	82.94	97.68	3.31	52.07	69.31	30.69	13.00
	1899	85.41	93.41	3.84	54.55	71.53	28.47	11.98
	1900	85.36	98.20	7.14	47.93	67.81	32.19	12.48
	1901	84.07	93.25	6.42	46.57	65.47	34.53	12.01
	1902	90.50	99.01	7.20	46.47	65.91	34.09	14.81
Italia centrale	1898	94.99	100.00	11.06	39.92	81.74	18.26	6.85
	1899	96.88	99.03	26.74	44.06	82.45	17.55	5.66
	1900	96.14	100.00	19.38	44.23	82.56	17.44	7.08
	1901	96.67	99.37	21.57	44.16	81.25	18.75	5.49
	1902	97.55	99.71	21.33	45.91	82.08	17.92	6.35
Napoletano	1898	99.77	100.00	19.46	55.61	78.33	21.67	15.10
	1899	99.71	100.00	22.42	55.93	81.17	18.83	14.48
	1900	98.73	100.00	20.39	52.74	76.86	23.14	13.49
	1901	99.72	100.00	27.89	66.12	76.78	23.22	11.63
	1902	99.95	100.00	24.32	57.37	80.16	19.84	10.52
Sicilia	1898	97.42	100.00	4.78	53.72	94.11	5.89	10.49
	1899	98.12	100.00	6.54	53.71	96.11	3.89	8.65
	1900	99.17	100.00	4.73	49.88	95.30	4.70	6.68
	1901	99.20	100.00	7.12	52.39	95.68	4.32	5.15
	1902	99.39	100.00	7.44	56.04	95.53	4.47	6.22
Sardegna	1898	84.06	100.00	11.04	55.83	84.66	15.34	11.04
	1899	82.67	100.00	8.38	45.51	89.82	10.18	11.39
	1900	85.51	100.00	7.93	37.20	88.41	11.59	20.73
	1901	85.71	100.00	8.74	46.99	87.98	12.02	20.77
	1902	92.07	96.55	7.25	45.60	84.97	15.03	17.10

La media delle sentenze che accolsero l'appello nel Regno fu: nel 1898 di 51. 86; nel 1899 di 53. 26; nel 1900 di 49. 44; nel 1901 di 52. 93; nel 1902 di 51. 64.

Media del quinquennio 51. 82.

Tale media nel precedente triennio era stata: nel 1895 di 55. 27; nel 1896 di 51. 79; nel 1897 di 50. 89.

Il progressivo aumento proporzionale delle conferme verificatosi nel precedente triennio e rilevato nella relativa relazione si è arrestato. L'Italia centrale dà il maggior numero proporzionale delle conferme, come in passato, quello delle riforme lo dà il Napoletano, mentre nel triennio precedente era dato dalla Sicilia. La proporzione tra le cause civili e le commerciali nelle Corti d'appello si sposta nel senso che la percentuale minima delle cause commerciali innanzi ai Tribunali è data dalla Sardegna e innanzi alle Corti dalla Sicilia e che l'Italia centrale che per quantità di cause commerciali innanzi ai Tribunali tiene il secondo posto, nelle cause d'appello passa al terzo, essendo sorpassata, oltrechè dall'Italia settentrionale, dal Napoletano. È assai rilevante la differenza fra le percentuali massima dell'Italia settentrionale e minima della Sicilia.

Anche innanzi alle Corti furono trattate pressochè tutte le cause col rito sommario nel Napoletano, nella Sicilia e nell'Italia centrale, e nella massima parte nell'Italia settentrionale ed in Sardegna.

Per la nuova legge 21 marzo 1901 anche presso le Corti d'appello tutte le cause devono trattarsi col procedimento sommario e solo per eccezione potrà essere ordinato il procedimento formale giusta il disposto dell'articolo 2 della legge stessa.

Quindi ripeto che da ora innanzi la distinzione nelle statistiche sarebbe superflua, mentre in passato fu coefficiente utilissimo che contribuì a far conseguire la tanto desiderata riforma.

Delle sentenze definitive riguardavano valore determinato: 5663 nel 1898; 5841 nel 1899; 5321 nel 1900; 5774 nel 1901; 6595 nel 1902.

Esse vanno suddivise per regioni come segue:

SENTENZE DEFINITIVE IN CAUSE DI VALORE DETERMINATO.

(Cifre percentuali).

REGIONI		Valore in lire					
		fino a 2,000	fino a 3,000	fino a 5,000	fino a 10,000	fino a 100,000	più di 100,000
Italia settentrionale . . .	1898	28.88	28.88	23.06	10.77	6.47	1.94
	1899	19.43	27.07	25.57	15.07	11.14	1.72
	1900	22.14	22.49	26.90	14.97	11.25	2.25
	1901	23.87	17.83	27.22	14.35	14.09	2.64
	1902	23.01	18.99	27.51	14.76	12.82	2.91
Italia centrale	1898	27.67	21.89	21.10	15.51	12.46	1.37
	1899	28.39	22.65	20.67	14.20	12.42	1.67
	1900	27.18	23.62	23.05	12.62	10.78	2.75
	1901	28.37	25.08	22.01	12.16	10.30	2.08
	1902	27.85	24.22	21.22	13.25	11.39	2.07
Napoletano	1898	16.05	23.22	25.07	24.50	9.78	1.38
	1899	7.38	26.72	26.60	24.94	11.97	2.39
	1900	8.23	28.70	31.84	18.30	11.04	1.89
	1901	9.84	24.40	28.23	22.08	13.36	2.09
	1902	5.96	34.88	26.28	21.83	8.50	2.50
Sicilia	1898	45.72	31.51	12.27	6.13	3.35	1.02
	1899	41.96	24.29	19.29	10.62	3.04	0.80
	1900	31.47	21.39	19.24	18.29	8.44	0.57
	1901	34.83	22.98	18.41	14.43	8.26	1.09
	1902	33.96	24.41	19.35	14.69	6.04	1.55
Sardegna	1898	41.43	17.14	22.86	10.00	2.86	5.71
	1899	39.66	15.52	29.31	12.07	1.72	1.72
	1900	31.08	18.92	31.08	12.16	2.70	4.06
	1901	28.57	10.71	32.14	17.86	8.93	1.79
	1902	27.27	18.18	15.59	19.48	18.18	1.30

Le proporzioni più elevate nelle cause di minor valore sono date dalla Sicilia e dalla Sardegna, mentre l'Italia settentrionale primeggia nelle cause di maggior valore, avendo di poco superato l'Italia centrale e il Napoletano che nel precedente triennio le stavano innanzi.

Nel corso delle cause civili e commerciali trattate in grado di appello, oltre alle sentenze, furono emessi provvedimenti diversi, in numero di 8436 nel 1898, di 8847 nel 1899, di 5575 nel 1900, di 6581 nel 1901, di 6621 nel 1902.

Le cause di cognizione diretta delle Corti d'appello, furono: 3866 nel 1898; 3885 nel 1899; 2725 nel 1900; 2829 nel 1901; 4632 nel 1902.

Cause di cognizione diretta delle Corti.

Delle quali esaurite:

3583 nel 1898 (92. 68 su 100);	2702 nel 1901 (95. 51 su 100);
3676 nel 1899 (94. 62 su 100);	4460 nel 1902 (96. 29 su 100).
2601 nel 1900 (95. 45 su 100);	

Delle esaurite, lo furono senza sentenza, cioè per transazione o per altro motivo: 95 nel 1898 (2. 65); 108 nel 1899 (2. 94); 171 nel 1900 (6. 57); 124 nel 1901 (4. 59); 125 nel 1902 (2. 80).

Ne vennero decise con sentenza:

3488 nel 1898 (97. 35 su 100);	2578 nel 1901 (95. 41 su 100);
3568 nel 1899 (97. 06 su 100);	4335 nel 1902 (97. 20 su 100).
2430 nel 1900 (93. 43 su 100);	

E di esse:

	in contraddittorio	in contumacia
Anno 1898. . . .	1823 (52. 26 su 100)	1665 (47. 74 su 100)
Anno 1899. . . .	1818 (50. 95 su 100)	1750 (49. 05 su 100)
Anno 1900. . . .	1308 (53. 83 su 100)	1122 (46. 17 su 100)
Anno 1901. . . .	1239 (48. 06 su 100)	1339 (51. 94 su 100)
Anno 1902. . . .	2190 (50. 52 su 100)	2145 (49. 48 su 100)

Il numero delle sentenze fu:

nel 1898: 3442, delle quali non definitive 32;
nel 1899: 3401, id. id. 26;
nel 1900: 2400, id. id. 12;
nel 1901: 2573, id. id. 13;
nel 1902: 4261, id. id. 9.

Dal seguente prospetto risultano i dati centesimali per regioni:

REGIONI	Su cento cause		Su 100 sentenze furono non definitive	
	la domanda fu accolta in tutto o in parte	furono contumaciali		
Italia settentrionale.	1898	41.10	51.65	0.69
	1899	44.55	65.48	0.71
	1900	39.07	61.59	0.88
	1901	42.55	62.11	0.16
	1902	45.42	63.67	0.17
Italia centrale.	1898	31.71	77.47	0.14
	1899	41.72	73.79	0.18
	1900	31.82	66.49	0.34
	1901	27.13	72.24	0.16
	1902	31.27	78.47	0.12
Napoletano	1898	36.44	47.05	1.25
	1899	36.29	39.64	0.93
	1900	42.55	39.77	0.63
	1901	50.59	41.15	1.20
	1902	52.59	26.30	0.45
Sicilia	1898	45.20	15.35	1.94
	1899	62.72	31.56	1.09
	1900	58.33	28.42	0.23
	1901	53.50	41.75	0.50
	1902	61.04	48.81	..
Sardegna	1898	27.13	..	0.53
	1899	33.77
	1900	22.76
	1901	30.66
	1902	25.91

La media generale del quinquennio dà 48.88 cause decise in contumacia su 100, e solo 42.03 domande accolte in tutto o in parte su 100.

Le medie delle cause di cognizione diretta delle Corti d'appello si scostano assai dalle medie ordinarie, perchè si tratta nella massima parte di controversie su reclami da deliberazioni delle Commissioni elettorali provinciali, che vengono spesso trattate senza contraddittore e sovente vengono rigettate senza esame del merito per inosservanza di formalità sostanziali in cui è facile incorrere, specialmente per la ristrettezza dei termini che la legge ha stabiliti. La differenza di quantità da un anno all'altro trova spiegazione nel fatto che negli anni di elezioni i partiti si fanno più vivi ed attenti, e ciò produce maggior numero di reclami. In avvenire il divario sarà probabilmente meno sensibile, dopo che la legge dell'11 febbraio 1904, n. 35, ha stabilito che i Consigli comunali si rinnovino per terzo ogni biennio, anzichè per metà ogni tre anni, com'era prescritto precedentemente.

Le sentenze emesse complessivamente dalle 20 Corti d'appello e dalle 4 Sezioni staccate di esse, ammontano quindi:

nel 1898 a 14,876;
nel 1899 a 14,946;
nel 1900 a 13,532;
nel 1901 a 14,017;
nel 1902 a 16,383.

Dal seguente prospetto risulta come si raggruppino le Corti d'appello e le Sezioni staccate, secondo il numero delle sentenze pronunziate in ciascuno degli anni 1898-1902:

	1898	1899	1900	1901	1902
Più di 2,000 sentenze	1 (Napoli)	1 (Napoli)	1 (Napoli)	1 (Napoli)	1 (Napoli)
Da 1,001 a 2,000 sentenze	1 (Palermo)	3 (Trani, Catanzaro, Palermo)	1 (Palermo)	2 (Trani, Palermo)	4 (Roma, Trani, Catanzaro, Palermo)
» 751 a 1,000 »	6 (Genova, Torino, Roma, Trani, Catanzaro e Catania)	4 (Genova, Torino, Roma e Catania)	6 (Genova, Torino, Roma, Trani, Catanzaro e Catania)	5 (Genova, Torino, Milano, Catanzaro e Catania)	4 (Genova, Torino, Milano e Catania)
» 501 a 750 »	2 (Milano e Venezia)	2 (Milano e Venezia)	1 (Milano)	2 (Roma e Venezia)	2 (Venezia e Messina)
» 301 a 500 »	8 (Casale, Brescia, Firenze, Bologna, Aquila, Potenza, Messina e Cagliari)	7 (Casale, Brescia, Bologna, Aquila, Potenza, Messina e Cagliari)	4 (Casale, Venezia, Aquila e Messina)	5 (Casale, Brescia, Firenze, Messina e Cagliari)	6 (Casale, Brescia, Firenze, Aquila, Potenza e Cagliari)
» 201 a 300 »	1 (Perugia)	1 (Firenze)	6 (Brescia, Firenze, Bologna, Perugia, Potenza e Cagliari)	3 (Bologna, Aquila e Potenza)	2 (Bologna e Perugia)
» 101 a 200 »	5 (Parma, Modena, Lucca, Ancona e Macerata)	6 (Parma, Modena, Lucca, Ancona, Macerata e Perugia)	4 (Modena, Lucca, Ancona e Macerata)	5 (Modena, Lucca, Ancona, Macerata, e Perugia)	5 (Parma, Modena, Lucca, Ancona e Macerata)
Fino a 100 »	—	—	1 (Parma)	1 (Parma)	—

Raggruppando le Corti per regioni si hanno i seguenti risultati:

R E G I O N I	Anni	Numero delle sentenze pronunziate	
		cifre effettive	ogni 100,000 abitanti
Italia settentrionale. <i>Sei Corti: Torino, Casale, Genova, Milano, Brescia, Venezia.</i>	1898	3,923	35.10
	1899	3,922	35.95
	1900	3,463	28.45
	1901	3,821	31.22
	1902	3,580	33.55
Italia centrale <i>Nove tra Corti e sezioni: Bologna, Parma, Modena, Firenze, Lucca, Ancona, Macerata, Perugia, Roma.</i>	1898	2,498	37.24
	1899	2,276	33.93
	1900	2,269	29.41
	1901	2,255	29.02
	1902	2,630	33.55
Napoletano <i>Cinque tra Corti e una sezione: Napoli, Potenza, Aquila, Trani, Catanzaro.</i>	1898	5,553	71.91
	1899	5,814	75.29
	1900	5,096	59.17
	1901	5,163	59.62
	1902	6,045	69.30
Sicilia <i>Tre Corti: Palermo, Catania, Messina.</i>	1898	2,551	86.97
	1899	2,613	89.08
	1900	2,417	68.13
	1901	2,458	68.64
	1902	2,875	79.33
Sardegna <i>Cagliari.</i>	1898	351	51.58
	1899	321	47.17
	1900	287	36.23
	1901	320	40.09
	1902	413	51.27

In sede d'appello le Corti emisero 631 provvedimenti di volontaria giurisdizione nel 1898; 657 nel 1899; 711 nel 1900; 935 nel 1901; 839 nel 1902.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione di cognizione diretta delle Corti furono 1791 nel 1898; 1767 nel 1899; 1916 nel 1900; 1876 nel 1901; 2264 nel 1902, riguardanti:

59 nel 1898, 57 nel 1899, 67 nel 1900, 44 nel 1901, 38 nel 1902 pareri su domande di legittimazione, in tutto 265, dei quali 189 favorevoli;

107 nel 1898, 106 nel 1899, 89 nel 1900, 114 nel 1901, 118 nel 1902 domande di adozione, ammesse nella quasi totalità;

63 nel 1898, 69 nel 1899, 53 nel 1900, 48 nel 1901, 75 nel 1902 richiami contro rifiuti di consenso a matrimonio, dei quali 253 accolti e 55 respinti;

1562 nel 1898, 1595 nel 1899, 1707 nel 1900, 1670 nel 1901, 2033 nel 1902 domande di altra natura, accolte, in media, in ragione di 82 su 100.

Di tali provvedimenti ne emisero in ciascun anno oltre 200 le Corti di Catania, di Napoli e di Torino; altre Corti ne emisero più di 100 in ciascun anno, mentre quelle di Potenza (Sezione), Cagliari, Modena (Sezione), Perugia (Sezione) ne emisero pochissimi, vale a dire da meno di 10.

Corti di Cassazione.

Affari di cognizione comune a tutte le Corti.

Le cinque Corti di cassazione erano chiamate a pronunziarsi:

nel 1898 su 5900 ricorsi		} 3079 degli anni precedenti; 2821 sopravvenuti;
nel 1899 su 5998	id.	
nel 1900 su 6061	id.	} 3385 da anni precedenti; 2613 sopravvenuti;
nel 1901 su 6224	id.	
nel 1902 su 5957	id.	} 3461 degli anni precedenti; 2600 sopravvenuti;
		} 3628 degli anni precedenti; 2596 sopravvenuti;
		} 3216 degli anni precedenti; 2741 sopravvenuti.

Provenivano :

da sentenze di Corte d'appello emesse in grado d'appello :

3912 (66. 31 su 100) nel 1898;
3731 (62. 20 su 100) nel 1899;
3719 (61. 36 su 100) nel 1900;
3894 (62. 57 su 100) nel 1901;
3752 (62. 98 su 100) nel 1902;

da sentenze di Tribunali giudicanti in sede civile :

1499 (25. 41 su 100) nel 1898;
1656 (27. 61 su 100) nel 1899;
1632 (26. 93 su 100) nel 1900;
1670 (26. 83 su 100) nel 1901;
1579 (26. 51 su 100) nel 1902;

da sentenze di Tribunali giudicanti in sede commerciale :

327 (5. 54 su 100) nel 1898;
433 (7. 22 su 100) nel 1899;
515 (8. 50 su 100) nel 1900;
472 (7. 58 su 100) nel 1901;
453 (7. 60 su 100) nel 1902;

da sentenze di Pretori :

156 (2. 64 su 100) nel 1898,
172 (2. 87 su 100) nel 1899;
183 (3. 02 su 100) nel 1900;
175 (2. 81 su 100) nel 1901;
166 (2. 79 su 100) nel 1902;

da sentenze di arbitri 6 nel 1898, 6 nel 1899, 8 nel 1900, 6 nel 1901,
4 nel 1902;

da sentenze di conciliatori nessuna nel 1898 e nel 1899, 4 nel 1900,
7 nel 1901, 3 nel 1902.

Il corso e l'esito di tali ricorsi fu il seguente :

ne furono rinviati per competenza speciale alla Corte di cassazione
di Roma :

41 nel 1898, 53 nel 1899, 68 nel 1900, 63 nel 1901, 72
nel 1902.

Vennero abbandonati per recesso, transazione od altro motivo:

310 (5. 25 su 100) nel 1898;
 372 (6. 20 su 100) nel 1899;
 375 (6. 18 su 100) nel 1900;
 515 (8. 28 su 100) nel 1901;
 443 (7. 21 su 100) nel 1902.

Vennero esauriti con sentenza di inammissibilità od in merito:

1960 (33. 22 su 100) nel 1898;
 2110 (35. 18 su 100) nel 1899;
 1990 (32. 84 su 100) nel 1900;
 2430 (39. 04 su 100) nel 1901;
 2530 (42. 47 su 100) nel 1902;

e di essi:

ANNI	Dichiarati inammissibili	Rigettati	Accolti	
			In totale	con rinvio ad altro magistrato
1898	111	1.176	673	663
1899	87	1.230	793	786
1900	85	1.132	773	758
1901	65	1.511	854	851
1902	226	1.476	828	824

A fine d'anno rimase la pendenza di :

3589 (60. 83 su 100) nel 1898;
 3463 (57. 74 su 100) nel 1899;
 3628 (59. 86 su 100) nel 1900;
 3216 (51. 67 su 100) nel 1901;
 2916 (47. 45 su 100) nel 1902.

Nella precedente relazione sul movimento della litigiosità veniva rimarcato il progressivo aumento di pendenze salite in un quadriennio (1894-1897) da 2236 a 3079. Nella relazione presente invece piace ed è doveroso constatare che la pendenza va gradatamente diminuendo sebbene non diminuisca il numero dei nuovi ricorsi che anzi nell'anno 1902 sono sensibilmente aumentati.

I lavori delle cinque Corti, escluso sempre quello di competenza speciale della Corte di Roma, va ripartito come segue:

CORTI DI CASSAZIONE	Anni	Ricorsi										Annullamenti pronunziati		
		A carico della Corte		Rinvii alla Corte di Roma per competenza		Cessati per recesso, ecc.		Decisi con sentenza di inammissibilità od in merito		Pendenti alla fine dell'anno		Cifre effettive	Su 100 sentenze che decisero sul merito	
		Pendenti dall'an- no precedente	Pervenuti nel- l'anno	Totale	Cifre effettive	Su 100 ricorsi	Cifre effettive	Su 100 ricorsi	Cifre effettive	Su 100 ricorsi	Cifre effettive			
Firenze	1898	117	191	308	4	1.30	17	5	162	52.92	125	40.58	34	22.37
	1899	125	186	311	2	0.64	18	5	157	50.32	134	43.23	54	36.73
	1900	132	190	322	2	0.62	7	2	151	46.90	162	50.31	33	23.40
	1901	162	205	367	5	1.36	14	3	189	51.50	159	43.32	60	33.52
1902	159	191	350	1	0.28	10	2	185	52.86	154	44.00	57	30.81	
Napoli	1898	1,257	832	2,089	9	0.43	119	5	479	22.93	1,482	70.94	137	40.05
	1899	1,482	802	2,284	31	1.35	204	8	705	30.87	1,344	58.84	293	44.73
	1900	1,344	885	2,229	40	1.79	215	6	693	30.01	1,305	53.55	306	47.80
	1901	1,305	926	2,231	42	1.88	330	14	780	34.96	1,079	48.37	278	36.15
1902	1,079	973	2,052	62	3.02	281	13	692	44.84	739	38.45	298	32.39	
Palermo	1898	901	491	1,392	11	0.79	90	6	373	26.80	918	65.95	151	42.65
	1899	918	440	1,358	11	0.81	76	5	364	26.80	907	66.79	132	37.61
	1900	907	503	1,410	14	0.99	59	4	310	21.99	1,027	72.84	136	46.24
	1901	1,027	423	1,450	6	0.41	68	4	354	24.41	1,022	70.49	155	45.08
1902	1,022	491	1,523	3	0.20	59	3	265	17.47	1,139	78.55	112	42.29	
Roma	1898	511	732	1,233	2	0.16	39	3	365	29.60	827	67.07	134	41.88
	1899	623	541	1,164	44	3	325	27.92	705	58.30	147	45.51
	1900	795	361	1,156	56	4	259	22.41	841	72.75	88	35.20
	1901	841	326	1,167	60	5	517	44.30	590	50.56	137	36.96
1902	590	367	957	35	3	458	47.86	464	48.48	161	35.15	
Torino	1898	298	585	878	15	1.71	45	5	581	6.17	237	26.99	167	30.04
	1899	237	644	881	9	1.02	30	3	559	63.45	283	32.12	167	30.59
	1900	283	661	944	12	1.27	38	4	601	63.66	293	31.27	210	36.14
	1901	293	716	1,009	10	0.99	43	4	590	58.48	366	36.27	171	30.16
1902	366	719	1,085	6	0.55	61	5	702	64.70	316	29.13	200	28.49	

Per i confronti anche cogli anni precedenti nei volumi della statistica civile si riportano in forma di prospetto le cifre dei lavori delle cinque Corti di cassazione nelle materie di cognizione comune, a datare dall'anno 1884. Credo opportuno, a complemento delle notizie, trascrivere tale prospetto anche nella presente relazione. Da esso si apprende che il numero complessivo dei ricorsi non varia sensibilmente da un anno all'altro; che nell'insieme e salve le osservazioni già fatte per le Cassazioni singole, non vi è costante tendenza nè all'aumento nè alla diminuzione. La cifra massima, 2847, si è avuta nell'anno 1897, la minima, 2387, nel 1884. La pendenza massima in fine d'anno, 3628, si è verificata nel 1900, la minima, 1999, nel 1891. Nessuna variazione sensibile nella proporzione complessiva degli annullamenti, trannechè nel 1885 e nel 1899, nei quali due anni si ebbero le percentuali massime, cioè 39. 19 e 39. 20, mentre la minima, 33. 08, si è avuta nell'anno 1893. Il massimo numero di sentenze, 2814, si è avuto nell'ultimo anno, 1902, il minimo, 1772, nel 1896.

LAVORI DELLE CORTI DI CASSAZIONE NELLE MATERIE DI COGNIZIONE COMUNE DURANTE GLI ANNI 1884-1902.

ANNI	Ricorsi										Annullamenti pronunciati			
	a carico		rinvii per competenza alla Corte di Roma				cessati per recesso o per altro motivo		decisi con sentenza di inammissibilità od in merito		pendenti alla fine dell'anno		Cifre effettive	Su 100 ricorsi a carico
	in corso dall'anno precedente	sopravenuti nell'anno	Cifre effettive	Su 100 ricorsi a carico	Cifre effettive	Su 700 ricorsi a carico	Cifre effettive	Su 100 ricorsi a carico	Cifre effettive	Cifre effettive	Su 100 ricorsi a carico			
												Cifre effettive	Su 100 ricorsi a carico	Cifre effettive
1884	2,730	2,387	34	0,66	323	6,31	2,083	40,71	2,677	52,32	717	39,41		
1885	2,677	2,559	44	0,84	328	6,26	2,113	40,36	2,751	52,54	772	39,19		
1886	2,751	2,543	48	0,91	329	6,21	2,230	42,12	2,637	50,76	794	36,75		
1887	2,687	2,573	63	1,20	400	7,61	2,403	45,68	2,394	45,51	886	38,27		
1888	2,394	2,686	67	1,32	451	8,88	2,420	47,64	2,142	42,16	911	38,68		
1889	2,142	2,559	63	1,34	391	8,32	2,132	45,35	2,115	44,99	773	37,09		
1890	2,115	2,400	60	1,33	316	7,00	2,021	44,76	2,118	46,91	755	38,27		
1891	2,116	2,411	69	1,52	388	8,57	2,071	45,75	1,999	44,16	788	38,05		
1892	1,999	2,578	49	1,07	370	8,09	2,079	45,42	2,079	45,42	745	35,83		
1893	2,079	2,499	45	0,98	324	7,08	1,974	43,12	2,235	48,82	653	33,08		
1894	2,235	2,606	36	0,74	346	7,15	2,223	45,92	2,235	46,19	744	34,67		
1895	2,236	2,635	39	0,80	296	6,05	2,131	43,63	2,422	49,52	783	38,48		
1896	2,422	2,335	47	0,99	313	6,58	1,772	37,85	2,625	55,18	617	36,99		
1897	2,625	2,847	37	0,68	315	5,76	2,041	37,30	3,079	56,26	692	36,75		
1898	3,079	2,821	41	0,69	310	5,26	1,960	33,22	3,539	60,83	673	36,39		
1899	3,385	2,613	53	0,88	372	6,20	2,110	35,18	3,463	57,74	793	39,20		
1900	3,461	2,600	68	1,12	375	6,19	1,990	32,83	3,628	59,86	773	38,84		
1901	3,628	2,596	63	1,01	515	8,28	2,430	39,04	3,216	51,67	854	36,11		
1902	3,216	2,741	72	1,21	443	7,44	2,814	47,23	2,628	44,12	828	37,28		

Nelle Corti di Palermo e di Firenze la sopravvenienza annuale si mantiene stazionaria, tanto che in entrambe il primo e l'ultimo anno del quinquennio hanno dato uguale introito, 491 ricorsi a Palermo, 191 a Firenze; vi ha progressivo aumento in quella di Napoli e ancora più sensibile in quella di Torino. Nella Cassazione di Roma si è verificata una diminuzione sensibilissima nei primi tre anni. Nella precedente relazione (1) ho già rilevato lo straordinario aumento improvvisamente verificatosi, secondo i dati statistici, presso la Corte di Roma nell'anno 1897, nel quale la cifra dei nuovi ricorsi, che erano stati 363 nel 1894, 393 nel 1895, 227 nel 1896, saliva d'un tratto a 968. Nel 1898, pur mantenendosi elevata, discese a 722, indi nel 1899 a 541, per poi ritornare alla media normale del passato. Non avendo nei discorsi inaugurali di allora trovata spiegazione del fatto abbastanza eccezionale, in quella relazione io accennai alla possibilità di qualche inesattezza, resa possibile anche dalla circostanza che solo nella Cassazione di Roma occorrono dati e notizie speciali e distinte per le materie di sua esclusiva competenza. Comunque, è indubitato che le cifre dell'ultimo triennio sono attendibili, corrispondendo esse alla sopravvenienza annuale ordinaria che per gli affari di cognizione comune a tutte le Corti non va soggetta, da un anno all'altro, a variazioni di grande entità.

Affari di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma.

I ricorsi di speciale competenza della Corte di cassazione di Roma furono, compresi i pendenti dall'anno precedente:

924 nel 1898;
830 nel 1899;
998 nel 1900;
1097 nel 1901;
1115 nel 1902;

dei quali:

587 nel 1898;
483 nel 1899;
478 nel 1900;
485 nel 1901;
445 nel 1902 riferivansi a materie di sua esclusiva cognizione, quali l'elettorato politico ed amministrativo, i pubblici

(1) *Annali di statistica*, Sess. dicembre 1899, pag. 382.

tributi, l'applicazione delle leggi concernenti le Corporazioni religiose ed altri enti morali aventi scopo di culto, la liquidazione e conservazione del patrimonio ecclesiastico e le azioni civili promosse contro Collegi e funzionari dell'ordine giudiziario;

270 nel 1898;

252 nel 1899;

430 nel 1900;

368 nel 1901;

471 nel 1902

dovevano essere giudicati a sezioni unite;

67 del 1898;

95 del 1899;

90 del 1900;

244 del 1901;

199 del 1902

concernevano questioni di competenza, di conflitto o di eccesso di potere.

Dei ricorsi su materie speciali di esclusiva competenza della Corte di Roma, erano pendenti dall'anno precedente :

nel 1898: 435 e ne sopraggiunsero nell'anno 152;

nel 1899: 188 id. id. 295;

nel 1900: 253 id. id. 225;

nel 1901: 223 id. id. 262;

nel 1902: 122 id. id. 323.

Si riferivano:

a sentenze di Corte d'appello in grado d'appello:

348 (59. 28 su 100) nel 1898;

157 (32. 51 su 100) nel 1899;

115 (24. 06 su 100) nel 1900;

147 (30. 31 su 100) nel 1901;

281 (63. 15 su 100) nel 1902;

a sentenze di Corti d'appello di cognizione diretta:

183 (31. 18 su 100) nel 1898;
293 (60. 66 su 100) nel 1899;
262 (54. 81 su 100) nel 1900;
261 (53. 81 su 100) nel 1901;
164 (36. 85 su 100) nel 1902;

a sentenze di Tribunale:

56 (9. 54 su 100) nel 1898;
33 (6. 83 su 100) nel 1899;
101 (21. 13 su 100) nel 1900;
77 (15. 88 su 100) nel 1901;

e nessuna nell'anno 1902.

Cessarono per recesso od altro motivo

15 nel 1898;
9 nel 1899;
10 nel 1900;
37 nel 1901;
31 nel 1902.

Furono decisi con sentenza d'inammissibilità od in merito:

167 (28. 45 su 100) nel 1898;
221 (45. 76 su 100) nel 1899;
245 (51. 26 su 100) nel 1900;
324 (66. 81 su 100) nel 1901;
221 (49. 66 su 100) nel 1902.

Erano ancora pendenti a fine d'anno:

405 (68. 99 su 100) nel 1898;
253 (52. 38 su 100) nel 1899;
223 (46. 65 su 100) nel 1900;
122 (25. 16 su 100) nel 1901;
193 (43. 37 su 100) nel 1902.

L'esito dei ricorsi fu il seguente :

A N N I	Inammissibilità	Rigetto	Cassazione
1898.	38	71	58
1899.	40	101	80
1900.	50	101	94
1901.	24	155	145
1902.	34	112	75

Dei ricorsi a sezioni unite erano pendenti dall'anno precedente 77 nel 1898, 97 nel 1899, 157 nel 1900, 306 nel 1901, 264 nel 1902. Ne sopraggiunsero 193 nel 1898, 155 nel 1899, 273 nel 1900, 62 nel 1901, 207 nel 1902.

L'esito di tali ricorsi fu il seguente :

A N N I	Numero dei ricorsi a carico	Ne furono esauriti	Dichiarati inammissibili	Accolti	Rigettati	Rimasero pendenti
1898.	270	173	..	63	94	97
1899.	252	146	..	84	62	106
1900.	430	124	..	59	56	306
1901.	368	104	4	37	48	264
1902.	471	433	1	191	220	38

Dei ricorsi concernenti questioni di competenza, di conflitto o di eccesso di potere, erano pendenti dall'anno precedente 21 nel 1898, 35 nel 1899, 44 nel 1900, 17 nel 1901, 10 nel 1902; ne sopraggiunsero 46 nel 1898, 60 nel 1899, 46 nel 1900, 227 nel 1901, 187 nel 1902.

L'esito di tali ricorsi risulta dal seguente prospetto :

**RICORSI IN MATERIA DI COMPETENZA E DI CONFLITTO DEPERITI ALLA COGNIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
DI ROMA NEGLI ANNI 1898-1902.**

ANNI	Numero dei ricorsi a carico		Esito dei ricorsi decisi nel merito											
	per recesso	giudicati con sentenza od in merito	per dichiarazione di competenza su materie deferite alla cognizione della Corte di Roma	in conflitti tra autorità giudiziarie da diverse Corti di Cassazione e le Casazioni medesime	in conflitti tra Tribunali ordinari e giurisdizioni speciali	in conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa	che impugnavano sentenze di giurisdizioni speciali per incompetenza od eccesso di potere	La Corte ritenne competenza	La Corte ritenne competenza	La Corte ritenne competenza	La Corte ritenne competenza	La Corte ritenne competenza	L'annullamento della sentenza	Il rigetto del ricorso
1898	67	32	..	2	..	6	..	9
1899	95	49	7	12	..	19	19
1900	90	63	11	3	..	33	..	21	47
1901	244	233	49	67	..	67	..	70	70
1902	199	141	3	25	..	25	..	69	38	2	4	..

Come per le materie di cognizione comune alle cinque Corti, così per quelle di speciale competenza della Corte di Roma nella statistica annuale si espongono in un prospetto riassuntivo le cifre dei lavori a datare dall'anno 1884, prospetto che qui trascrivo. Da esso e da tutti i risultati che sono andato esponendo sui lavori di speciale attribuzione della Corte romana, si apprende che il numero dei ricorsi varia, anche notevolmente, da un anno all'altro senza continuità progressiva nè in più nè in meno.

Ma se del divario eccezionale altra volta verificatosi presso la stessa Corte nel numero dei ricorsi relativi a materie di cognizione comune a tutte le Cassazioni non riesce agevole dare spiegazione come ho già avvertito, altrettanto non è a dirsi quanto alle materie di cognizione speciale. I ricorsi concernenti l'elettorato, l'ho già rilevato nell'espore i dati relativi alle cause di cognizione diretta delle Corti d'appello, abbondano negli anni in cui ricorrono le elezioni; esempio tipico l'anno 1895 in cui si ebbero revisione straordinaria delle liste, elezioni generali amministrative e quantità enorme di ricorsi.

Altre e varie cause possono contribuire alla perdurante instabilità. Ne posso citar una che si rifletterà sulla statistica del 1904.

Dal discorso inaugurale del corrente anno giuridico presso la Corte di cassazione di Napoli si rileva che nel 1904 furono ivi esauriti con rinvio per competenza speciale alle Sezioni Unite ben 157 ricorsi, mentre nel 1898 il numero di tali rinvii non fu che di 9, nel 1899 di 31, nel 1900 di 40.

Dice quel discorso che dei processi rinviati « fanno parte i ricorsi dei ferrovieri, che non appartengono più alla competenza giudiziaria », giusta i più recenti responsi delle Sezioni Unite. Ecco dunque un caso eccezionale di aumento per la Corte di Roma i cui prospetti sommari infatti allegati al discorso inaugurale del senatore Quarta, membro illustre di questa Commissione, segnano 381 ricorsi pervenuti alle Sezioni Unite in materia di competenza e di conflitto, mentre nel quinquennio cui si riferisce la presente relazione ne pervennero in quantità assai minore, e pur sempre assai varia, giusta le cifre che ho già riportate, cioè dal minimo di 46 negli anni 1898 e 1900 al massimo di 227 nel 1901.

RICORSI IN MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA DURANTE GLI ANNI 1884-1902.

ANNI	Ricorsi														
	presentati nell'anno						esauriti nell'anno						pendenti alla fine dell'anno		
	in materie di competenza esclusiva della Corte di Roma	in materie da giudicare dalla Sezione unite	per questioni di competenza di conflitto	in totale	in materie di competenza esclusiva della Corte di Roma	in materie da giudicare dalla Sezione unite	per questioni di competenza di conflitto	in totale	in materie di competenza esclusiva della Corte di Roma	in materie da giudicare dalla Sezione unite	per questioni di competenza di conflitto	in totale			
1884.	291		99	380	267		100	367	86		59	145			
1885.	223		130	353	279		128	407	33		61	94			
1886.	287	(a)	117	404	253		129	387	62	(a)	49	111			
1887.	281		106	387	214		114	398	129		41	170			
1888.	34		99	133	127		116	243	36		24	60			
1889.	229	(b)	146	375	222	17	105	344	43		65	108			
1890.	375		110	485	332	9	106	447	86		69	155			
1891.	354		106	472	304	11	140	455	136	3	35	174			
1892.	250		245	535	251	11	175	437	145	22	105	272			
1893.	250		151	521	209	64	154	427	186	78	102	366			
1894.	146		98	351	220	42	101	363	112	143	99	354			
1895.	1,023		27	1,133	937	40	37	1,064	193	186	39	423			
1896.	611		21	685	466	92	44	602	343	147	16	506			
1897.	233		48	342	201	131	43	375	435	77	21	533			
1898.	152		46	391	182	173	32	387	405	97	35	537			
1899.	295		60	510	230	146	51	427	253	106	44	403			
1900.	232		46	544	255	124	73	452	223	306	17	546			
1901.	232		227	551	363	104	233	700	192	264	11	397			
1902.	323		187	717	252	433	144	829	193	38	55	256			

(a) Negli anni anteriori al 1889 esistendo la Sezione penale in tutte le cinque Corti di cassazione, quella di Roma non aveva ancora competenza esclusiva a giudicare di quei ricorsi in materia civile che debbono essere decisi a Sezioni unite.
 (b) Per gli anni 1889 e 1890 si conosce soltanto il numero dei ricorsi di questa specie che furono esauriti con sentenza e mancano le notizie dei presentati nell'anno e dei rimasti pendenti.

Oggetto dei giudizi.

Non istarò a ripetere quanto dissi nella relazione sul movimento della litigiosità pel triennio 1895-1897 circa la difficoltà della classificazione di giudizi secondo l'*oggetto*, perchè spesso le controversie sono complesse, complicate, presentano a risolvere questioni distinte, anche indipendenti le une dalle altre, cosicchè la classificazione che secondo il metodo seguito non consente a ciascuna sentenza che un solo titolo od *oggetto* del giudizio, moltissime volte riesce incompleta e può essere anche inesatta se per la designazione non venga scelto quello che fu veramente l'*oggetto* principale del contendere. Non può sorprendere che questo avvenga, quando si abbia presente la svariata quantità di voci contenute nei moduli e si sappia che questi vengono coperti non dal magistrato, ma da funzionari di cancelleria.

Ben venga dunque la riforma, sulla quale ho tanto insistito nell'esordire di questa relazione.

Riporterò le principali notizie.

Delle cause decise dai Conciliatori, in numero di 834,931 nel 1898; 774,399 nel 1899; 781,760 nel 1900; 827,082 nel 1901; 755,633 nel 1902, avevano per oggetto:

ANNI	Gnasti e danni	Locazione di case e terreni	Locazione di mobili	Locazione di opere (salari, mercedi, onorari, etc.)	Mutuo	Compra-vendita	Altra causa
1898	43,720	165,140	33,905	115,482	100,905	190,715	168,090
1899	42,172	152,150	31,216	110,122	90,871	175,977	171,891
1900	44,544	174,470	32,051	108,902	94,323	180,193	147,277
1901	49,428	159,431	35,595	116,285	104,103	184,955	177,285
1902	46,342	150,360	29,971	106,582	91,805	165,516	146,513

Le sentenze pronunziate dalle Corti di cassazione e di appello, dai Tribunali e dai Pretori sommarono, tutte assieme, a 245,007 nel 1898; 240,998 nel 1899; 231,909 nel 1900; 239,647 nel 1901; 230,448 nel 1902;

e si riferivano principalmente:

	1898	1899	1900	1901	1902
A materie regolate dal Codice civile	147,214	143,547	137,703	144,614	134,926
A materie regolate dalle leggi commerciali.	54,126	53,073	51,714	55,185	56,463
A materie regolate da leggi d'ordine politico o amministrativo	8,186	9,557	7,854	8,352	9,007
A questioni di competenza e di procedura in materia civile e commerciale	35,481	34,821	34,638	31,496	30,052
Fra le questioni attinenti al Codice civile, riguardavano le persone	4,534	4,392	4,323	4,617	4,463
e di esse:					
Matrimonio (mancata promessa, nullità, opposizione dei parenti)	138	152	117	161	186
Regime coniugale (separazione, diritti e doveri dei coniugi, prestazione di alimenti)	1,238	1,228	1,231	1,158	1,219
Questioni di alimenti fra parenti	1,226	1,182	1,137	1,144	1,106
Controversie relative all'esercizio della tutela e della curatela	669	553	590	657	612
Riguardavano i beni, la proprietà e le sue modificazioni	23,448	23,393	24,014	24,778	22,766
fra le quali: °					
Decisero questioni possessorie, di manutenzione, reintegrazione, ecc.	6,866	6,845	6,965	7,131	6,266
Decisero questioni di proprietà immobiliare.	6,671	6,538	6,905	6,647	6,158
Decisero questioni di proprietà mobiliare	5,040	4,985	5,196	5,747	5,500
Riguardavano il regime successorio	8,190	8,336	8,086	9,452	8,773
e di esse:					
Successioni legittime	911	964	930	1,162	925
Successioni testamentarie	1,309	1,340	1,192	1,316	1,187
Liti insorte per divisioni di eredità	5,886	6,014	5,909	6,686	6,316
Diritti feudali di cessate legislazioni	84	68	55	288	345
Riguardavano le obbligazioni e i contratti in genere e la prova loro	15,317	14,307	12,611	13,259	12,931
I contratti in specie	73,633	71,333	68,622	72,219	66,076
e di questi principalmente la locazione	30,674	27,605	28,266	30,679	27,946
di cui:					
Locazione di case	17,574	17,492	15,336	17,368	14,749
Locazione di fondi rustici	6,812	6,488	6,713	7,051	6,489
Mezzadrie, colonie, masserie e soccide	2,395	2,395	2,372	2,420	2,470
Locazioni d'opere.	3,893	3,625	3,845	3,837	4,238

	1898	1899	1900	1901	1902
Mutuo	20,010	19,116	17,766	19,073	16,829
Vendita	5,827	5,812	5,916	6,284	5,949
Cessione di crediti o di altri diritti	1,948	1,808	1,994	1,973	1,868
Enfiteusi, canoni, censi, livelli, ecc.	3,528	3,121	3,188	3,259	3,037
Sequestro	5,094	4,940	4,628	4,556	4,065
Permuta	757	682	654	669	617
Le sentenze proferite in materie commerciali furono	54,126	53,073	51,714	55,185	56,463
di cui: decisero questioni attinenti al commercio in generale	48,232	46,879	45,323	48,372	49,303
al commercio marittimo	487	337	549	465	611
ai fallimenti	4,022	4,349	3,903	4,400	4,523
alle prescrizioni speciali alla materia commerciale	347	291	244	271	247
ad altre materie regolate da leggi commerciali . .	1,038	1,417	1,695	1,677	1,779
Delle questioni riferentisi al commercio in generale avevano per oggetto: la natura commerciale degli atti e la qualità di commerciante	974	707	769	959	974
operazioni di mediatori	505	540	997	655	602
obbligazioni commerciali in genere e la prova loro	6,006	6,256	5,951	6,733	6,667
vendite commerciali	11,667	11,667	11,214	11,074	11,586
contratti di borsa	176	190	93	84	163
imprese di somministrazioni, di costruzioni e di spettacoli pubblici	870	875	1,002	1,102	1,079
locazioni di merci e mobili	1,052	790	621	796	760
società e associazioni commerciali	1,020	839	897	957	1,221
cambiali e ordini in derrate	20,288	18,877	17,908	19,425	19,287
assegni bancari	278	253	403	323	485
contratti di conto corrente	1,039	1,005	920	897	923
mutui commerciali	2,681	3,101	2,902	3,265	2,999
mandati e commissioni	784	625	651	826	973
trasporti per via di terra	243	297	351	504	606
assicurazioni terrestri	472	432	510	484	658
pegni commerciali e depositi di merci in magazzini generali	177	225	134	288	317
Le controversie che si riferivano a materie regolate da leggi d'ordine politico o amministrativo furono	8,186	9,557	7,854	8,352	9,007
e riguardavano: l'elettorato politico o amministrativo	2,996	2,996	2,040	2,403	3,545

	1898	1899	1900	1901	1902
l'amministrazione delle provincie e dei comuni	59	62	64	119	60
le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri istituti ad esse equiparati	61	91	59	108	120
le imposte dirette e la loro esazione	2,244	3,726	2,975	2,957	2,888
le tasse sugli affari (registro, bollo, ecc.)	369	306	293	230	202
i dazi di confine ed interni	306	135	134	155	153
la cessione ed alienazione, e la liquidazione, commutazione e affrancamento delle rendite e prestazioni fondiarie perpetue	403	424	345	363	340
le opere pubbliche	248	248	365	333	347
l'espropriazione per causa di utilità pubblica	222	236	223	184	231
le servitù costituite per pubblica utilità	206	187	181	207	140
la soppressione delle corporazioni religiose, la conversione dell'asse ecclesiastico, la rivendicazione e lo svincolo dei beni degli enti di patronato laicale	150	147	161	324	132
altre leggi d'ordine politico od amministrativo	922	999	1,014	969	849
Finalmente le controversie su questioni di competenza e di procedura in materia civile e commerciale furono	35,481	34,821	34,638	31,496	30,052
e si riferivano: all'esecuzione forzata sui mobili	9,994	9,057	10,008	8,220	7,615
a questioni insorte in giudizi di esecuzione forzata su immobili	5,103	4,752	4,201	4,094	4,099
alla competenza in materia civile e commerciale, al modo di regolarla e ai conflitti di giurisdizione	3,970	3,991	3,974	3,845	4,026
alle citazioni, al procedimento ed ai mezzi per impugnare le sentenze	3,089	3,282	2,780	2,523	2,730
alle disposizioni generali sull'ordine e sulla forma dei giudizi	1,903	1,948	2,021	1,905	1,741
alle disposizioni sulla conciliazione e sui compromessi	1,228	1,303	1,192	1,206	1,128
alle disposizioni speciali sulla procedura di fallimento	790	942	1,286	1,256	1,277
alle disposizioni speciali circa il sequestro, il pignoramento e la vendita giudiziale delle navi	329	289	344	327	187
alla recusazione dei giudici	225	272	303	203	215
a giudizi di delibazione di atti di Autorità straniere	30	33	31	33	28
alla responsabilità civile delle Autorità giudiziarie e degli ufficiali del Pubblico Ministero	24	127	41	23	3
ad altre disposizioni di procedura	8,796	8,825	8,452	7,861	7,003

Queste notizie semplicemente trascritte dai volumi della statistica meriterebbero di essere illustrate mercè una successiva suddivisione per regioni e con formazione delle corrispondenti singole cifre proporzionali sul numero degli abitanti e l'esame, per essere completo, dovrebbe ancora suddividere i distretti delle singole regioni che portano spesso fra loro proporzioni notevolmente diverse. Solo mediante tale analisi sulla quantità e prevalenza dell'una o dell'altra specie di giudizi nelle singole regioni e distretti, solo

coll'avvicinamento dei litigi ai litiganti sviscerandoli, oltrechè nel rispetto del numero e dell'entità, anche della qualità, il fine cui mirano codeste nostre relazioni potrebbe dirsi raggiunto, il coefficiente della litigiosità in quanto concorre a far conoscere le popolazioni nell'indole, nelle condizioni economiche, morali e sociali, sarebbe posto in essere in modo esauriente e completo. Questo dissi sostanzialmente anche nella precedente relazione dell'anno 1900, lamentando che il tempo mi fosse venuto meno per addentrarmi in siffatte ricerche. Pur troppo debbo dire lo stesso ancor oggi, osservando che i volumi della statistica, pur fornendo mezzo e materia alle ricerche e ai dettagli necessari, non li contengono, onde il procedervi costerebbe inevitabilmente tempo e pazienza non lievi.

Mi affretto però a soggiungere che la lacuna cui accenno è in parte notevole attenuata dal fatto che molte materie pertinenti alla amministrazione della giustizia civile e che in quanto costituiscono oggetto di litigi trovano luogo nelle cifre esposte nella presente relazione, sono riserbate a trattazione distinta mercè relazioni apposite che per cotali materie contengono ampiamente tutte quelle specificazioni ed illustrazioni delle quali la presente relazione difetta. Così, come ho già dianzi ricordato, si hanno relazioni speciali per le cause matrimoniali e di separazione dei coniugi, per i giudizi di espropriazione forzata degli immobili, di graduazione, di fallimento.

Dalle cifre che sono andato esponendo ed illustrando in questa non breve relazione si apprende che le liti nel complesso sono in diminuzione; vanno scemando in principalità quelle portate innanzi agli uffici di conciliazione, indi, gradatamente, in proporzione minore, quelle innanzi ai Pretori e ai Tribunali. Non avviene altrettanto presso le Corti d'appello e di cassazione, dove anzi negli ultimi anni il numero complessivo dei giudizi introdotti è alquanto in aumento.

Lo spirito di litigiosità continua a mantenersi più sviluppato nelle regioni meridionali d'Italia e nelle isole. Nell'Italia centrale, e più ancora nella settentrionale si ricorre al magistrato, specialmente inferiore, in assai minore proporzione.

Le controversie d'indole commerciale abbondano e sono in in-

cremento nell'Italia settentrionale; segue la centrale che nel precedente triennio in questa media teneva il primo posto; scarseggiano nelle altre regioni.

La Sardegna, nonostante la già avvertita notevolissima diminuzione, continua a mantenere il primo posto, ed a grande distanza dalle altre regioni, per le controversie di minor valore portate innanzi ai Conciliatori ed ai Pretori.

Nella precedente relazione più volte menzionata io chiusi, su questo punto, le osservazioni riassuntive col dire che « in complesso, e salvo il maggior contingente di giudizi che proviene « talvolta dalla maggiore frequenza di negozi civili che sono indici « di benessere, la litigiosità come ha il suo sviluppo in Italia *non può essere ravvisata indice di vera prosperità economica e sociale* » (1).

Siffatta illazione era ovvia e procedeva logicamente dal fatto che il maggior contingente proporzionale di liti era ed è sempre dato dalle regioni meno ricche.

Tuttavia nella presente relazione ho voluto confortare l'argomento con prove. Esse stanno nello specchietto che segue, nel quale, rimpetto a quelle sulla litigiosità, sono esposte alcune cifre proporzionali, fornitemi dalla Direzione generale della statistica, sulle espropriazioni per mancato pagamento di imposte, sui fallimenti, sui protesti cambiari, sui risparmi, sulla beneficenza.

E siccome si disputa se la litigiosità sia un correttivo della delinquenza, o se non piuttosto la delinquenza segua in ragion diretta il movimento della litigiosità (2), così alle altre medie ho aggiunto nello specchietto anche quella della delinquenza, comparazione questa che pel decennio 1889-98 era già stata fatta dall'onorevole Gianturco nella già citata relazione intorno all'amministrazione della giustizia civile negli anni 1897 e 1898.

(1) Così pure il SANDRELLI nella pregevolissima relazione sul movimento della litigiosità nell'anno 1894.

(2) In questo senso porta argomenti assai forti il comm. WERBER, Procuratore generale a Genova, nelle ottime relazioni statistiche per gli anni 1901 e 1903.

ANNI	Litigiosità — Cause iniziate per ogni 1000 abitanti	Delinquenza — Reati denunciati per ogni 1000 abitanti	Fallimenti dichiarati — Ogni 100,000 abitanti	Espropriazioni di immobili per mancato pagamento di imposta. — Procedure iniziate per ogni 100,000 abitanti	Protesti cambiali — Ogni 10,000 abitanti	Risparmi — Ammontare dei depositi per ogni abitante	Beneficenza — Patrimonio complessivo per ogni abitante
<i>Italia settentrionale.</i>							
1898	35.58	14.57	9.64	10.40	27.99	107.12	92.06
1899	33.74	14.75	10.15	10.66	28.36	..	93.51
1900	32.62	14.61	10.47	6.25	27.02	..	93.89
1901	32.68	14.46	9.84	5.94	25.50	..	94.15
1902	35.12	14.85	10.30	5.54	27.63	121.59	94.35
<i>Italia centrale.</i>							
1898	50.43	31.13	9.90	15.61	35.22	79.99	79.22
1899	48.14	51.20	9.02	23.72	31.01	..	79.01
1900	45.43	30.39	8.35	10.33	30.66	..	79.09
1901	47.01	29.49	8.71	6.27	34.58	..	78.82
1902	44.05	28.74	9.42	6.59	33.72	94.01	78.44
<i>Napoletano.</i>							
1898	112.29	34.08	4.39	37.19	32.78	22.79	36.79
1899	104.11	33.26	5.42	50.85	29.77	..	36.73
1900	107.31	32.37	5.11	26.70	27.88	..	36.63
1901	116.45	32.33	5.33	23.01	28.12	..	36.71
1902	106.98	33.44	5.70	24.22	27.69	28.61	36.58

ANNI	Litigiosità	Delinquenza	Fallimenti	Espropriazioni	Protesti	Risparmi	Beneficenza
	Cause iniziate per ogni 1000 abitanti	Reati denunciati per ogni 1000 abitanti	dichiarati Ogni 100,000 abitanti	di immobili per mancato pagamento di imposta Procedure iniziate per ogni 100,000 abitanti	— Ogni 10,000 abitanti	— Ammontare dei depositi per ogni abitante	— Patrimonio complessivo per ogni abitante
<i>Sicilia.</i>							
1898	117.37	28.88	5.17	55.35	28.84	22.26	42.30
1899	109.64	28.82	5.22	84.02	30.18	..	42.08
1900	107.58	27.54	6.85	69.90	28.97	..	41.73
1901	101.84	27.29	4.66	42.28	31.30	..	41.63
1902	92.59	25.97	4.41	25.66	19.63	27.83	41.24
<i>Sardegna.</i>							
1898	299.79	47.12	3.46	606.89	17.60	17.60	13.49
1899	286.56	47.77	5.22	595.36	20.89	..	13.43
1900	269.39	51.03	5.05	492.54	14.73	..	13.53
1901	288.83	44.00	5.89	493.65	24.31	..	13.44
1902	250.73	47.53	5.71	489.21	19.71	20.36	13.38
<i>Riassunto per il Regno.</i>							
1898	74.36	26.38	7.69	37.84	30.73	67.34	68.07
1899	69.86	25.79	8.04	46.26	29.37	..	67.76
1900	69.03	25.26	8.04	29.51	28.02	..	67.82
1901	71.69	24.78	7.74	28.36	28.63	..	67.85
1902	67.51	24.97	8.14	24.57	28.02	78.10	67.74

AVVERTENZA. — L'ammontare dei risparmi è incompleto perchè mancano i dati sui risparmi depositati presso le società ordinarie di credito, per le quali non si hanno i dati per regioni che fino all'anno 1895 (media annuale del quinquennio 1891-95 lire 96 milioni per tutto il Regno) e soltanto l'ammontare complessivo per il Regno per l'anno 1902 (lire 132 milioni); e mancano anche i depositi presso i *monti di pietà*, le *casse di prestanze agrarie* ed altre opere pie, per i quali istituti non si hanno che dati incompleti e solamente per il quinquennio 1898-90 (una media annuale di 30 milioni di lire per tutto il Regno). Non si sono date le medie per abitante per gli anni 1899 e 1901, ma solo quelle dei due anni estremi del quinquennio, perchè solo per questi due anni, e non per quelli intermedi, si hanno i dati dei depositi a risparmio nelle banche popolari. Conviene anche avvertire che per ottenere l'ammontare complessivo nell'anno 1902 si sono presi, per le casse postali di risparmio, i dati dell'anno 1901, non avendosi quelli del 1902.

Dai risultati dello specchio si deduce la conferma che la litigiosità non è indice di benessere. Più abbondano i litigi dove le numerose procedure di espropriazione per mancato pagamento di imposte, la scarsità del risparmio e del patrimonio di beneficenza sono indizi sicuri di condizioni economiche non fortunate.

Del pari risulta che per grandi linee la litigiosità e la delinquenza poste in comparazione danno risultati corrispondenti, fenomeno che può dare e dà luogo a dispute sulle cause che lo producono, ma che come fatto statistico è indiscutibile.

Le medie dei fallimenti e dei protesti cambiari (sempre proporzionali alla popolazione) stanno in dissonanza soltanto apparente con le altre, perchè nei paesi meno prosperosi d'Italia meno abbondano i commerci e le industrie, quindi minore il numero delle crisi che vi sono inerenti, minore l'uso del titolo commerciale per eccellenza, la cambiale. Le basse medie dei fallimenti e dei protesti sono quindi proprie dei paesi dove la vita commerciale e industriale difetta, e concorrono mirabilmente a confermare le mie deduzioni.

La conclusione che discende dall'insieme delle cose che ho avuto l'onore di esporre è confortante. Diminuisce la *cifra effettiva* dei litigi, specialmente presso le magistrature minori, sebbene la popolazione sia in progressivo aumento. Diminuiscono sensibilmente gli atti di sequestro, di pignoramento e vendita di mobili, di vendita di immobili per mancato pagamento di imposte, i giudizi di vendita di immobili per espropriazione forzata, diminuzioni tutte che si hanno sia nel numero degli atti e giudizi sia nell'entità dei debiti che ne sono causa.

Tutto questo è prova irrefutabile, confermata anche dal crescere dei risparmi, che le condizioni economiche del paese sono in progressivo miglioramento ed è prova altresì che, in massima, la litigiosità coll'aumentare del benessere diminuisce, come sempre è stato ritenuto, sulla base dei risultati statistici, anche nelle precedenti relazioni.

I due prospetti che seguono danno contezza dei procedimenti contenziosi iniziati in Francia e nel Belgio.

Confronto col numero
delle liti iniziate in
Francia e nel Belgio.

Francia.

Procedimenti contenziosi iniziati.

ANNI	Procedimenti contenziosi iniziati				
	Giudici di pace	Tribunali civili e commerciali	Corti d'appello	Corte di cassazione	Totale
1897	334,740	323,178	12,353	989	671,260
1898	338,474	322,669	12,448	952	674,543
1899	328,558	325,871	12,548	857	667,834
1900	313,890	334,705	13,448	1,630	663,673
1901	318,423	387,153	15,430	1,109	672,115
Media del quinquennio	326,817	328,715	13,246	1,107	669,835

Belgio.

Procedimenti contenziosi iniziati.

ANNI giudiziari	Procedimenti contenziosi iniziati				
	Giudici di pace	Tribunali civili e commerciali	Corti d'appello	Corte di cassazione	Totale
1897-98	99,736	39,502	1,272	39	140,549
1898-99	99,665	39,804	1,437	54	140,960
1899-900	103,965	51,711	1,376	31	157,083
1900-901	108,785	55,818	1,516	45	166,164
Media del quinquennio	103,038	46,709	1,400	42	151,189

Un terzo prospetto contiene i confronti proporzionali fra i detti due Stati e l'Italia.

Confronto fra i vari Stati.

STATI	Numero complessivo dei procedimenti contenziosi	Popolazione	Proporzione per 1000 abitanti
Italia (1898-1902)	2,315,893	32,966,307 (cens. 1901)	70.25
Francia (1897-1901)	669,885	38,961,945 (cens. 1901)	17.19
Belgio (1897-98 a 1900-901) . .	151,189	6,893,543 (cens. 1900)	22.59

Tale confronto si trova anche nella relazione sulla litigiosità del precedente triennio, ma con differenza ben maggiore. La proporzione per 1000 abitanti dava:

- 83. 17 per l'Italia;
- 18. 10 per la Francia;
- 10. 89 pel Belgio.

La differenza perde assai d'importanza quando si ponga mente che essa è costituita dalle cause minime e numerosissime che vengono proposte in Italia avanti gli S500 conciliatori, per essere poi in buona parte abbandonate. La facilità di adire il magistrato popolare è la ragione principale dell'ingente numero di codeste cause.

In Francia non vi è un magistrato che corrisponda al Giudice conciliatore. I giudici di pace non sono che 2870. Essi hanno competenza a giudicare fino a lire 200, e fino a 100 inappellabilmente. Tale competenza, secondo un progetto di legge, già votato con modificazioni dai due rami dal Parlamento e che ora trovasi innanzi alla Camera dei deputati, verrebbe portata a lire 600 con giudizio inappellabile fino a lire 300.

La competenza dei Tribunali in Francia incomincia dove termina quella dei giudici di pace e così da 200 lire, mentre in Italia fino a lire 1500 giudicano i Pretori. Indi la maggior quantità di cause portate in Francia innanzi ai Tribunali che ascendono a 375 oltre

a quelli di commercio in numero di 222 mentre in Italia non vi sono che 162 Tribunali civili. Ma le sentenze dei Tribunali francesi fino a lire 1500 sono inappellabili, mentre in Italia quelle dei Pretori sono tutte soggette ad appello e forniscono buon contingente di giudizi avanti i Tribunali in secondo grado di giurisdizione.

Inoltre in Francia numerose controversie vengono portate avanti i « Conseils de Prud'hommes ».

Il seguente prospetto ne fa fede.

Francia

Lavori dei " Conseils de Prud'hommes "

ANNI	Ufficio speciale						Ufficio generale				
	Totale degli affari		Affari esauriti				Totale degli affari	ritirati dalle parti prima del giudizio	Affari esauriti		
	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti	ritirati dalle parti prima della decisione	conciati	non concciati				in ultima istanza	giudicati	
					e rinviati all'ufficio generale	e non rinviati all'ufficio generale					
1897.	51,326	13.17	10,761	21,317	15,652	3,465	15,881	9,045	6,592	5,560	1,032
1898.	50,954	13.07	11,301	21,104	15,267	3,185	15,510	8,480	6,867	5,837	1,030
1899.	50,803	13.04	10,986	22,180	14,353	3,121	14,529	8,503	5,827	4,957	870
1900.	52,030	13.37	11,524	21,385	15,250	3,712	15,408	8,196	7,021	5,791	1,230
1901.	50,212	12.89	10,419	21,456	14,823	3,285	14,961	7,729	7,034	5,717	1,317
Media del quinquennio. . .	51,077	13.11	10,998	21,478	15,069	3,344	15,258	8,391	6,668	5,572	1,066

Si è veduto invece come in Italia stenti ad attecchire l'Istituto dei probiviri, e come nell'anno 1902 che ha dato i migliori risultati per quantità di controversie proposte, esse furono soltanto 3787 per gli uffici di conciliazione, e 1671 per le giurie.

Da ultimo è da tener presente che in Francia appartengono alla giurisdizione amministrativa molte controversie che in Italia sono di competenza del magistrato ordinario.

È quindi attenuata, e di molto, l'importanza della diversità che corre fra le medie su ricordate, che non può nè deve essere attribuita solo a maggior spirito di litigiosità. (Non porto esame sulle medie del Belgio, non conoscendo le leggi organiche giudiziarie ivi vigenti).

La differenza più stridente sta nella quantità dei ricorsi portati innanzi al Magistrato di cassazione che in Italia, rimpetto alla Francia, è forse quadrupla. Non mi addentro in ricerche. Solo osservo e ritengo che cause non ultime della diversità enorme sono certamente la pluralità delle Corti di cassazione esistenti in Italia e il diverso modo in cui nei due paesi è regolato il funzionamento della Magistratura suprema (1).

Proposte.

1° Che venga con sollecita cura portato a termine l'incarico concretato nella seguente deliberazione presa nella tornata del 21 luglio 1900 su proposta dell'on. Lucchini:

« La Commissione, plaudendo all'iniziativa ripresa dall'onorevole Gianturco per dare nuovo e più efficace assetto alla statistica civile, delibera di nominare una Sotto-Commissione con l'incarico di raccogliere tutti gli elementi e precedenti, in Italia e all'estero, in applicazione dei registri e della scheda in base alla unità della sentenza, per riferirne in una prossima sessione ».


2° Che sia fatto nota a S. E. il Guardasigilli lo scarso numero delle conciliazioni ottenute dai Pretori affinché voglia provvedere con opportuni eccitamenti perchè il disposto dell'articolo 417 Codice procedura civile venga sempre osservato.

Roma, luglio 1905.

LEOPOLDO OSTERMANN.

(1) Per i confronti fra i lavori delle Corti di cassazione di Francia e d'Italia, veggasi lo splendido discorso pronunziato dal senatore Quarta nell'assemblea del 3 gennaio 1905 della Corte Suprema di Roma.

ALLEGATI.



ALLEGATO I.

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia concernente i servizi della Statistica giudiziaria penale e del Casellario giudiziale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, del 14 giugno 1905, n. 24, pag. 255).

N. 2602-51* Uff. Stat. Giudiziaria
N. 1557 del Registro Circolari.

Roma, 10 giugno 1905.

Di recente sono state inviate, come di consueto, alle SS. LL. Ill.^{me} le relazioni presentate nell'ultima sessione della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, per quelle disposizioni che da esse potranno essere suggerite per il migliore andamento dei servizi.

Richiamo ora più particolarmente l'attenzione delle SS. LL. Ill.^{me} sulla relazione concernente i « *Servizi della statistica giudiziaria penale e del casellario giudiziale nel triennio 1901-1903* » e sul rapporto della Direzione generale della statistica nella relazione medesima inserito.

Vorranno compiacersi le SS. LL. Ill.^{me} di prendere in considerazione le osservazioni e le avvertenze fatte con la relazione e col rapporto anzidetti, circa il generale andamento dei suaccennati servizi statistici e del casellario, ed in special modo quanto per essi si riferisce agli uffici compresi nel distretto delle rispettive Corti di appello, esaminando quali provvedimenti siano da adottare per evitare gli inconvenienti segnalati, per eliminarli, ove occorra, e per impedire in ogni modo che si rinnovino o che si estendano ad altri degli uffici dipendenti.

Gradirò di avere notizia delle disposizioni che all'uopo saranno date.

Il Ministro: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Ill.mi signori Primi Presidenti e Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno.

ALLEGATO II.

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia concernente le notizie statistiche sull'esecuzione delle sentenze di condanna penale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, n. 6, pag. 60).

N. 2555-53 dell'Uff. Stat. Giudiziaria.
N. 1554 del Registro Circolari.

Roma, 3 febbraio 1905.

Con la circolare in data del 21 dicembre 1903, n. 2095, Ufficio Statistica giudiziaria e n. 1533 del registro circolari, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero, n. 49, del 30 dicembre 1903, furono date norme per la compilazione degli elenchi nominativi delle sentenze di condanne penali che per qualsiasi motivo erano rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903, ma in pari tempo fu avvertito che insieme all'elenco delle sentenze, divenute irrevocabili nell'anno 1904 e non eseguite alla fine dell'anno medesimo, avrebbesi dovuto compilare un elenco complementare delle sentenze già segnate nell'elenco inviato per l'anno 1903, le quali, nell'anno 1904, o ebbero esecuzione o caddero nel nulla per estinzione della condanna in seguito a prescrizione o per altro motivo (per morte, indulto, amnistia, ecc.).

Sciogliendo la riserva fatta in quella circostanza si comunica ora il modello del prospetto col quale dovranno essere raccolte le suaccennate notizie complementari e che dovrà essere inviato a questo Ministero (Ufficio per la Statistica giudiziaria) insieme all'elenco generale delle sentenze divenute irrevocabili e non eseguite nell'anno 1904, non più tardi del giorno 28 del corrente mese.

Nel raccogliere dalle dipendenti autorità gli elenchi summenzionati per inviarli a questo Ministero insieme alla relazione concernente questo importante argomento, i signori Procuratori generali cureranno che qualora per alcuna delle dette autorità non

fosse occorsa la compilazione dell'uno e dell'altro prospetto, sia nominativamente indicato coi loro rapporti il rispettivo ufficio giudiziario con la dichiarazione, che esso non ebbe da fare alcuna annotazione negli accennati elenchi.

Il Ministro: RONCHETTI.

*Ai signori Procuratori Generali
presso le Corti di appello e
Procuratori del Re presso i
Tribunali civili e penali.*

ELENCO delle sentenze penali rimaste ineseguite al 31 dicembre 1903 le quali ebbero esecuzione nel 1904 o per le quali la condanna rimase estinta nel detto anno.

Numero d'ordine	Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza	Data della sentenza	Cognome e nome dei condannati	Pena inflitta	Data in cui la sentenza divenne irrevocabile	Data in cui la sentenza ebbe esecuzione	Data in cui la condanna rimase estinta e motivo dell'estinzione	Osservazioni

Avvertenza. — Quelle autorità giudiziarie che non avessero da fare alcuna annotazione in questo prospetto o ne compileranno uno segnandovi la parola « negativo » o invieranno esplicita dichiarazione in questo senso.

ALLEGATO IV.

Pretura di _____
 Tribunale di _____
 Corte d'appello di _____
 Corte d'assise di _____

REGISTRO IX-B

Registro dei condannati per i quali fu revocata la sospensione
 dell'esecuzione della condanna.

Anno 190 _____

DATA	COGNOME E NOME del condannato	Sesso ed età		Per i quali era stata sospesa l'esecuzione di una condanna a pena	Motivo della revoca	Tempo durante il quale rimase sospesa la condanna	Nuova condanna per delitto		Osservazioni
		Maschi	Femmine				Pena infitta	Indole del delitto rispetto al reato precedentemente commesso	
giorno e mese		1	Al di sotto di 18 anni com- piuti	5 detentiva	7 Inadempimento degli obblighi fissati nella sentenza	6 Non superiore a 3 mesi	14 Detentiva	16 Preveduto dallo stesso arti- colo del C. p.	19 diversa indole
		2	Da 18 anni in su						
		3	Al di sotto di 18 anni com- piuti	6 pecuniaria	8 Nuova condanna per delitto	10 Da più di 3 mesi a 1 anno	14 Detentiva	17 Preveduto dallo stesso Capo del C. p.	18 nell'art. 82 del C. p.
		4	Da 18 anni in su						
				9 pecuniaria	9 Nuova condanna per delitto	11 Da più di 1 anno a 2 anni	14 Detentiva	17 Preveduto dallo stesso Capo del C. p.	18 nell'art. 82 del C. p.
				9 pecuniaria	9 Nuova condanna per delitto	12 Da più di 2 anni a 3 anni	14 Detentiva	17 Preveduto dallo stesso Capo del C. p.	18 nell'art. 82 del C. p.
				9 pecuniaria	9 Nuova condanna per delitto	13 Oltre 3 anni	14 Detentiva	17 Preveduto dallo stesso Capo del C. p.	18 nell'art. 82 del C. p.
				9 pecuniaria	9 Nuova condanna per delitto	15 Oltre 3 anni	14 Detentiva	17 Preveduto dallo stesso Capo del C. p.	18 nell'art. 82 del C. p.

ALLEGATO V.

Circolare del Ministero di agricoltura (Ispettorato generale del Credito e della Previdenza) concernente la statistica dei concordati preventivi e delle procedure per i piccoli fallimenti.

(Pubblicata nel *Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza* del marzo 1905, anno XXIII, n. 3, pag. 304).

6 gennaio 1905.

L'attuazione della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, ha reso necessaria la modificazione delle Tabelle colle quali vengono ora raccolte le notizie statistiche sui fallimenti.

Come è noto alle S. V. Ill. me la nuova legge dispone anzitutto che sia data facoltà al commerciante, prima che il fallimento sia dichiarato, di convocare i propri creditori per proporre un concordato preventivo, e gli articoli 1-35 di essa contengono le modalità e la procedura per l'applicazione di questo nuovo istituto. In conseguenza di ciò credo opportuno che i dati concernenti questa nuova procedura siano raccolti in apposito modello - Tavola **A** - *Procedure per concordati preventivi*.

In questa tavola si dovrà dar notizia di tutte le procedure esaurite nell'anno; e cioè di quelle nelle quali o il concordato fu omologato ai termini dell'articolo 20, primo alinea, della legge o, non essendosi potuto giungere fino all'omologazione di esso, venne dichiarato il fallimento ai termini degli articoli 3, ultimo alinea, 10 e 20, ultimo alinea.

Per i commercianti dissestati, quando l'ammontare complessivo dei debiti civili e commerciali non superi le 5000 lire, la legge citata (articoli 36-41) dispone una procedura più spiccia e meno dispendiosa di quella ordinaria regolata dal Codice di commercio, colla quale o si può giungere al concordato fra i creditori e il debitore, o, non potendosi raggiungere l'accordo dei contrari interessi

in conflitto fra loro, si procede alla liquidazione dell'azienda evitando le lungaggini e le rilevanti spese della ordinaria liquidazione giudiziale, quale è disposta dal Codice di commercio. Trattasi quindi di due stadi distinti della procedura dei piccoli fallimenti, il primo che va fino al verbale dell'adunanza dei creditori dal quale risulta che le proposte del debitore furono o no da essi accettate; il secondo che riflette esclusivamente la liquidazione dell'attivo nei casi di mancato accordo fra debitore e creditori, e si esaurisce colla compiuta ripartizione dell'attivo. Per rilevare i dati di questi due diversi stadi della procedura sono stati introdotti due nuovi prospetti; l'uno Tavola *B* - *Procedure di piccoli fallimenti*; l'altro, Tavola *C* - *Liquidazione e distribuzione dell'attivo nelle procedure di piccoli fallimenti*, in seguito a mancato concordato. E anche in questi modelli si dovranno classificare le procedure allorchè siano esaurite, e cioè nella Tavola *B*, dopo avvenuta l'adunanza dei creditori e del debitore e sia stato redatto il verbale dal quale risultino accettate o no le proposte di concordato, e nella Tavola *C*, quando sia terminata la ripartizione dell'attivo liquidato.

È ovvio che non per tutte le procedure dei piccoli fallimenti dovrà farsi analoga iscrizione nella Tavola *B* e nella Tavola *C*; imperocchè quando le proposte del debitore siano accettate non vi è più luogo a liquidazione e la registrazione dei dati vien fatta solo nella Tavola *B*. Così pure è evidente che anche quando l'annotazione dovrà farsi in entrambe le Tavole, non sempre potrà farsi contemporaneamente, cioè per uno stesso trimestre e nell'una e nell'altra, potendo avvenire che il primo stadio della procedura sia esaurito in un dato trimestre, mentre l'altro stadio, quello cioè della liquidazione, non sia esaurito nemmeno alla fine del trimestre successivo.

Quanto alle procedure iniziate in ciascun anno la notizia dovrà essere iscritta sui prospetti numerici riassuntivi, che in ciascuna delle tre Tavole suindicate si trovano stampate sul frontispizio, e dovranno essere riempiti una sola volta nell'anno, cioè nei prospetti che contengono i dati del 4° trimestre.

Alcuni lievi ritocchi sono stati fatti sulle antiche Tavole *A*, *B*, *C*, dei fallimenti dichiarati, di quelli chiusi e delle notizie complementari sulle delegazioni dei creditori e sui curatori, ma trattasi di variazioni di poca importanza, che non parmi necessario far rile-

vare particolarmente, e quindi le annotazioni saranno fatte come pel passato in questi tre modelli, che invece però di chiamarsi Tavole *A, B, C*, diverranno da qui innanzi le Tavole *D, E, F*, rispettivamente.

Credo opportuno di far rilevare che le istruzioni per la compilazione delle Tavole suddette, invece di essere inserite, come pel passato, nella rispettiva testata delle singole colonne, sono state stampate sul frontespizio di ciascuna Tavola, e prego le SS. LL. Illustrissime di richiamarvi sopra particolarmente l'attenzione dei funzionari di cancelleria, incaricati della tenuta di queste Tavole, al fine di evitare errori di compilazione od anche soltanto di omissioni di notizie interessanti a conoscersi. Al qual proposito debbo far presente essere assolutamente indispensabile che le notizie siano complete per ciascuna procedura, e quindi nel caso in cui qualcuna delle notizie richieste non si possa rilevare dagli atti, si dovrà specificatamente indicare, nella colonna in cui essa dovevasi inscrivere, che è rimasta ignota; e, in un foglio a parte, o in margine, o in calce al prospetto, si annoterà anche il motivo per cui non si poté segnare. È necessario che la Direzione generale della statistica, nel far lo spoglio dei dati dei prospetti nominativi, abbia la sicurezza che la omissione di qualche notizia dipese da impossibilità di rilevarla: sia in modo assoluto, per difetto inerente agli atti giudiziali, sia in modo relativo, inquantochè la notizia stessa non poteva conoscersi nel momento in cui vennero riempiti i prospetti. E specialmente quest'ultimo caso deve chiaramente essere indicato, affinché da questo Ministero si possa rinviare il prospetto per essere a suo tempo completato.

Nessuna innovazione è stata fatta nelle Tavole *E* ed *F*, ora diventate Tavole *G* ed *H*, che dovranno contenere i dati dei procedimenti penali per reati in materia di fallimento (*Istruttorie-Giudizi*), ed è stata soppressa la Tavola *D*, sulle moratorie, essendo state dalla nuova legge abrogate le disposizioni del Codice di commercio su quell'Istituto.

Quanto all'invio dei prospetti riempiti delle notizie richieste, invito le SS. LL. Ill.me a disporre che eccezionalmente i dati di tutto lo scorso anno 1904 siano raccolti, per ciascuna Tavola, su un unico prospetto che sarà così annuale, invece che trimestrale. Questa deroga a precedenti disposizioni è ravvisata necessaria per

essersi dovuti distribuire con ritardo i modelli in bianco per inscrivere le notizie di detto anno. Però negli anni successivi al 1904 rientreranno in vigore le disposizioni precedenti circa l'invio dei dati ad ogni trimestre.

Faccio sicuro assegnamento sulla e cooperazione delle SS. LL. Ill.me perchè non abbiano a verificarsi inconvenienti nell'andamento del servizio statistico su questo importantissimo argomento.

Le Tabelle continueranno ad essere mandate all'Ispettorato generale del Credito e della Previdenza, al quale saranno rivolte anche le richieste di stampati; tutte le domande di schiarimenti che occorressero circa la compilazione delle Tabelle, si dovranno indirizzare, come in passato, alla Direzione generale della statistica.

Raccomando di dare comunicazione della presente circolare anche ai funzionari di cancelleria che saranno incaricati di compilare i prospetti statistici, avvertendoli di tenere sempre presenti, nell'eseguire il lavoro, le istruzioni stampate sul frontespizio o nell'interno di ciascuna tavola, per evitare i troppo frequenti rinvii dei prospetti per correzioni.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro: RAVA.

*Ai signori Primi Presidenti delle
Corti d'appello e Presidenti dei
Tribunali civili e penali del
Regno.*

ALLEGATO VI.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia, riguardante la statistica dei concordati preventivi e delle procedure per i piccoli fallimenti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, 1 febbraio 1905, n. 5, pag. 45, e nel *Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza*, anno XXIII, marzo 1905, n. 3, pag. 327).

N. 2572-32, Uff. Stat. Giudiziaria.
N. 1553 del Registro Circolari.

Roma, 22 gennaio 1905.

Per raccogliere le notizie statistiche circa l'applicazione della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulle procedure dei piccoli fallimenti, di accordo col Ministro di agricoltura e commercio e il Comitato permanente per la statistica giudiziaria e notarile, sono state compilate tre nuove tavole:

- a) per i concordati preventivi;
- b) per le procedure dei piccoli fallimenti;
- c) per la liquidazione e distribuzione dell'attivo dei piccoli fallimenti quando non siano state accolte le proposte di concordato.

Inoltre sono state introdotte alcune modificazioni nelle tavole statistiche finora in uso per raccogliere le notizie:

- a) sui fallimenti dichiarati o riaperti;
- b) sui fallimenti cessati o chiusi;
- c) sulle delegazioni di creditori e sui curatori.

Nessuna innovazione è stata fatta nelle tavole statistiche colle quali si raccolgono le notizie sulle istruttorie e sui giudizi penali per reati in materia di fallimento, ed è stata soppressa la tavola sulle moratorie, essendo state dalla nuova legge abrogate le disposizioni del Codice di commercio relative a quell'istituto.

I prospetti, o modelli delle dette tavole, insieme ad una circolare contenente istruzioni per la raccolta delle accennate notizie, saranno distribuiti ai singoli Tribunali a cura del Ministero di agricoltura e commercio — Ispettorato generale del credito e della

previdenza — al quale dovranno poi essere trasmessi i prospetti medesimi debitamente riempiti.

In via eccezionale le notizie statistiche dell'anno saranno raccolte per l'intero periodo senza dividerle per trimestri e potranno essere spedite all'Ispettorato anzidetto non più tardi del 31 marzo del corrente anno.

Contemporaneamente dovranno essere mandate a questo Ministero (ufficio per la statistica giudiziaria) le relazioni annuali dei capi delle Corti di appello e dei Tribunali sui fallimenti dell'anno 1904.

Per gli anni successivi, la raccolta e l'invio delle notizie statistiche dovrà di nuovo essere trimestrale come nel passato, e perciò entro il mese di aprile prossimo venturo dovranno essere spediti i prospetti del primo trimestre del corrente anno, e i rapporti annuali dovranno essere inviati come fu disposto con la circolare ministeriale del 20 dicembre 1894; n. 1339, R. C., entro il primo bimestre di ciascun anno.

Gradirò un cenno di ricevimento.

Il Sotto Segretario di Stato

FACTA.

*Ill.mi signori Primi Presidenti e
Procuratori generali presso le
Corti di Appello e Presidenti e
Procuratori del Re presso i
Tribunali civili e penali del
Regno.*

TAVOLE STATISTICHE

**per i concordati preventivi e per le procedure riguardanti
i piccoli fallimenti**

(Tav. A, B, C, D, E, F).

Tribunale di _____

Corte d'Appello di _____

STATISTICA DEI FALLIMENTI. — Liquidazione e distribuzione dell'attivo nelle procedure

Tavola C.

Numero progressivo	COGNOME, NOME e paternità dell'individuo commerciante, ovvero specie e ragione sociale o denominazione della società e Comune in cui era la sede principale dell'esercizio	Specie del commercio esercitato dall'individuo o dalla società	Data dell'adunanza dei creditori (articolo 37)	Data della trasmissione del verbale dell'adunanza dei creditori dal quale risulta che le proposte di concordato non furono accettate (articolo 38)	Numero dei creditori ammessi al passivo	Ammontare complessivo	
						del passivo	dell'attivo
1	2	3	4	5	6	7	8

Tribunale di _____

Corte d'appello di _____

STATISTICA DEI FALLIMENTI. — Fallimenti dichiarati

Tavola D.

Numero progressivo	COGNOME, NOME e paternità dell'individuo fallito, ovvero specie, ragione sociale o denominazione della società fallita, e Comune in cui era la sede principale dell'esercizio	Specie del commercio esercitato dal fallito	Data della domanda per la dichiarazione di fallimento	Data della sentenza che ha dichiarato o riaperto il fallimento	Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	Data della cessazione dei pagamenti determinata provvisoriamente nella sentenza che dichiarò il fallimento o in altra posteriore	Data del deposito o della presentazione del bilancio e dei libri per parte del fallito, quando non siano stati fatti nei tre giorni dalla cessazione dei pagamenti (art. 686, 691 e 746 Cod. di comm.)

Anno _____

dei piccoli fallimenti, nelle quali le proposte di concordato non furono accettate.

Modo della liquidazione dell'attivo Se effettuata dal Commissario giudiziale o da persona delegata dalla maggioranza dei creditori e se con modalità determinate dalla medesima o con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori. (articolo 39, parte seconda)	Ammontare dell'attivo			Osservazioni	
	Erogato per compenso (art. 39, parte 2 ^a e 3 ^a)		Erogato in altre spese per la procedura di liquidazione		Distribuito ai creditori
	Al Commissario giudiziale per l'opera da lui prestata fino alla presentazione del verbale dell'adunanza e della relazione al Procuratore del Re. (articolo 38)	Al Commissario giudiziale o a chi, in vece di lui, procedette alla liquidazione dell'attivo per l'opera prestata a partire dal primo atto col quale fu iniziata la liquidazione.			
9	10	11	12	13	14

Anno _____

o riaperti nel _____ trimestre dell'anno _____.

Data del deposito del bilancio formato o rettificato dal curatore (art. 745 Cod. di comm.)	Ammontare approssimativo del passivo e dell'attivo risultante dal bilancio (articoli 686, 691, 745 e 746 Cod. di comm.)		Numero dei creditori risultante dall'elenco (art. 744 Cod. di comm.)	Principali cause e circostanze del fallimento e caratteri di questo (art. 756 Cod. di comm.)	Data dell'ordinanza che ha autorizzato il curatore a continuare l'esercizio del commercio del fallito (art. 750 Cod. di comm.)	Osservazioni
	Passivo	Attivo				
9	10	11	12	13	14	15

Tribunale di _____

Corte d' Appello di _____

STATISTICA DEI FALLIMENTI. — Fallimenti cessati o chiusi

Tavola E.

Numero progressivo	COGNOME, NOME e paternità dell'individuo fallito, ovvero specie, ragione o denominazione della società fallita, e Comune in cui era la sede principale dell'esercizio	Specie del commercio esercitato dal fallito	Data della sentenza di dichiarazione del fallimento	Giorno in cui fu o rimase definitivamente fissata la cessazione dei pagamenti (art. 704 e 706)	Data e dispositivo della sentenza o del provvedimento per cui il fallimento cessò o fu chiuso	Numero dei creditori ammessi al passivo	Ammontare del passivo e dell'attivo al tempo della chiusura del fallimento	
							Passivo	Attivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tribunale di _____

Corte d' Appello di _____

STATISTICA DEI FALLIMENTI. — Notizie sulle Delegazioni dei creditori e sui

Tavola F.

Numero progressivo	COGNOME, NOME e paternità dell'individuo fallito, ovvero specie, ragione sociale o denominazione della società fallita e Comune in cui era la sede principale dell'esercizio	Specie del commercio esercitato dal fallito	Notizie sulle delegazioni dei creditori		Professione del curatore provvisorio, definitivo o surrogato
			Data della nomina della delegazione dei creditori	Si noti se riuscirono infruttuose le convocazioni della delegazione dei creditori	
1	2	3	4	5	6

Anno _____

nel _____ trimestre dell'anno _____ e provvedimenti speciali.

Modo in cui fu erogato l'attivo (La somma delle cifre segnate in queste cinque colonne deve essere ordinariamente uguale alla cifra segnata nella colonna 9 tranne per i fallimenti chiusi per concordato)	Data e dispositivo del provvedimento che autorizzò il curatore a farsi coadiuvare nella amministrazione da una o più persone stipendiate, ovvero ad impiegarvi il fallito (art. 751 Codice di comm.)	Notizie speciali sui fallimenti chiusi per concordato					Notizie particolari			
		per spese di amministrazione	per spese giudiziali		Somma distribuita ai creditori ammessi al passivo	Percentuale pattuita nei fallimenti chiusi per concordato		Termine fissato per l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato	Garanzie per l'esecuzione del concordato	Segnare se la sentenza di omologazione ordinò la cancellazione del nome del fallito dall'albo o la cessazione del procedimento penale (art. 839)
per soccorsi al fallito	altre	per retribuzione al curatore	altre	14	16	17	18	19	20	21

Anno _____

Curatori nei fallimenti chiusi durante il _____ trimestre dell'anno _____

Notizie sui curatori				
Cauzione imposta ai curatori e data del provvedimento relativo	Data e motivi del provvedimento che revoca il curatore	Data e tenore dei provvedimenti per rifiuto o ritardo del curatore a depositare le somme incassate (art. 742 e 753 del Cod. di comm.)	Data del verbale di approvazione del conto del curatore e di riconsegna dei beni e libri al fallito (art. 841 del Cod. di comm.)	Altre notizie
7	8	9	10	11
				1° Si noti il voto dei creditori intorno alla nomina definitiva del curatore, e se accolto o no dal Tribunale. 2° Si notino le rinunzie di curatori e per quali motivi. 3° Si noti se il curatore non abbia reso il conto o l'abbia reso con ritardo indicandone la data, e se vi furono contestazioni, data e tenore della sentenza, ancorchè riguardi fallimenti chiusi in trimestri od anni precedenti (art. 841 ultimo capoverso).

